

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 969

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023

19/05/2024 - 06:38

Indice

1. DDL S. 969 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 969	4
1.2.2. Relazione 969-A	23
1.2.3. Testo correlato 969-A (ALLEGATO)	28
1.2.4. Testo approvato 969 (Bozza provvisoria)	69
1.2.5. Testo 1	87
1.3. Trattazione in Commissione	122
1.3.1. Sedute	123
1.3.2. Resoconti sommari	124
1.3.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	125
1.3.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 117 (pom.) del 22/12/2023	126
1.3.2.1.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 09/01/2024	132
1.3.2.1.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 119 (ant.) del 10/01/2024	138
1.3.2.1.4. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 120 (ant.) dell'11/01/2024	142
1.3.2.1.5. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 30 (ant.) del 16/01/2024	144
1.3.2.1.6. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 121 (pom.) del 16/01/2024	145
1.3.2.1.7. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 123 (ant.) del 18/01/2024	151
1.3.2.1.8. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 124 (pom.) del 23/01/2024	171
1.3.2.1.9. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 125 (ant.) del 24/01/2024	176
1.3.2.1.10. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 127 (pom.) del 30/01/2024	181
1.3.2.1.11. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 128 (ant.) del 31/01/2024	190
1.3.2.1.12. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 129 (pom.) del 31/01/2024	196
1.4. Trattazione in consultiva	199
1.4.1. Sedute	200
1.4.2. Resoconti sommari	201

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	202
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (nott.) del 17/01/2024	203
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	208
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 113 (pom.) del 16/01/2024	209
1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115 (ant.) del 18/01/2024	218
1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/01/2024	222
1.4.2.2.4. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 118 (pom.) del 24/01/2024	229
1.4.2.3. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	234
1.4.2.3.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 63 (pom.) del 16/01/2024	235
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	247
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 186 (ant.) del 10/01/2024	248
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (pom.) del 16/01/2024	253
1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) del 06/02/2024	261
1.4.2.5. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)	268
1.4.2.5.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 116 (ant.) del 17/01/2024	269
1.4.2.5.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 117 (ant.) del 18/01/2024	271
1.4.2.5.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/01/2024	273
1.4.2.6. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	276
1.4.2.6.1. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 94 (pom.) del 16/01/2024	277
1.4.2.6.2. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 95 (pom.) del 17/01/2024	287
1.4.2.7. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	292
1.4.2.7.1. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 81 (pom.) del 16/01/2024	293
1.4.2.7.2. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 82 (pom.) del 23/01/2024	300
1.4.2.8. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	303
1.4.2.8.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 94 (pom.) del 16/01/2024	304
1.4.2.8.2. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) del 23/01/2024	310
1.4.2.9. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	314
1.4.2.9.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 146 (ant.) del 10/01/2024	315
1.4.2.9.2. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 147 (pom.) del 10/01/2024	319
1.4.2.9.3. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 150 (pom.) del 17/01/2024	324
1.5. Trattazione in Assemblea	328

1.5.1. Sedute	329
1.5.2. Resoconti stenografici	330
1.5.2.1. Seduta n. 155 del 07/02/2024	331
1.5.2.2. Seduta n. 157 del 13/02/2024	470
1.5.2.3. Seduta n. 158 del 14/02/2024	566

1. DDL S. 969 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 969

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 969

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli affari europei** il **Sud le politiche di coesione** e il **PNRR (FITTO)** di concerto con il **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale (TAJANI)** con il **Ministro della giustizia (NORDIO)** con il **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** con il **Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** con il **Ministro della salute (SCHILLACI)** con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** e con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)**

(v. stampato Camera n. 1342)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 dicembre 2023

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3, 15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.

196.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la possibilità di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;
- b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- c) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;
- d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;
- e) in relazione all'istituzione del gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;
- f) prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;

- g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura;
- h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresì all'aggiornamento degli strumenti adottati;
- i) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;
- l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
- m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;
- n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
- 1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
 - 2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
- p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e

criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- b) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;
- c) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o più autorità competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557;
- d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonché di coordinare l'attività delle autorità competenti di cui alla citata lettera c);
- e) avvalersi della facoltà, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva;
- f) prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata;
- g) prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali;
- h) introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere;

- i)* prevedere che le autorità di cui alla lettera *c)* possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557;
- l)* prevedere la facoltà, anche per le autorità di cui alla lettera *c)*, nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo;
- m)* assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;
- n)* curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
- o)* nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere *c)* e *d)* e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- p)* favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.

Art. 6.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a)* prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali;
 - b)* garantire alle aziende di produzione, nel rispetto del termine di decorrenza di cui alla lettera *a)*, congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime imprese;
 - c)* adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei farmaci, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

- d) prevedere che, su autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i fabbricanti possano includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, in conformità alle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001;
- e) prevedere che il soggetto giuridico responsabile della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, con apposita convenzione, si avvalga della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione dello stesso e verifichi la conformità delle medesime informazioni alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, nonché prevedere le modalità di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio al fine delle indagini sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali nonché sulla farmacovigilanza e sulla farmacoepidemiologia. Con la convenzione sono definite le modalità di realizzazione e di gestione del sistema di archivi nonché i relativi costi a carico dei fabbricanti dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54 *bis*, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), della citata direttiva 2001/83/CE. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- f) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 e il riordino del sistema vigente;
- g) prevedere che gli oneri per la realizzazione e la gestione dell'archivio siano interamente a carico del soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2016/161.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste nonché all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;
- b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;
- c) garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;
- d) individuare una o più autorità, dotate di indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la

pubblicazione nei propri siti *internet* istituzionali dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l'autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;

e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare adottata dall'autorità o dalle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

f) apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per provvedere al coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della citata lettera d), nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti da tali disposizioni;

g) prevedere per le sanzioni amministrative di cui alla lettera f) i seguenti limiti edittali:

1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5 milioni;

2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando il fatturato è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 5 milioni;

h) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma;

l) in conseguenza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi delle lettere da a) a i) del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;
- b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;
- b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;
- c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;
- b) introdurre nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;
- c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:
 - 1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 4) prevedere la deroga per i materiali CAC (conformità agricola comunitaria), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;
- b) adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
- c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;
- d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
- b) istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione « ETS II », in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;
- c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union emissions trading system - EU ETS*), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
- d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;
- e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 *octies bis*, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;
- g) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il

regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi compresi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;

2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 *ter* della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera *b)* del presente comma, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera *b)* del presente comma e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato ai sensi della lettera *c)* del medesimo comma;

e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità

della rendicontazione di sostenibilità, tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

f) apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonché ai principi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

DELEGHE AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A REGOLAMENTI EUROPEI

Art. 14.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, e del regolamento di

esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, con facoltà per il Governo medesimo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, le modifiche necessarie al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo:

1) la conferma delle autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008;

2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro attribuiti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE), garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (UE);

3) l'esecuzione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;

4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;

5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;

6) la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;

7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché tra esse e le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e quelle dei Paesi terzi;

9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, le modifiche necessarie per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 7 del 2000 all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, compreso il sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera *d)* del presente comma, delle opzioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:

1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 della presente legge;

2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

c) attribuire alle autorità di cui alla lettera *b)* del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera *b)* secondo le rispettive competenze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE);

b) definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;

d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);

e) garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868;

f) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;

g) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE))

2023/1113)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023:

1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli intermediari bancari e finanziari;

2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;

b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le crypto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, anche prevedendo opportune forme di coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93,

paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento (UE);

f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera b) del presente comma i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi compresi i poteri di vigilanza e di indagine, di adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei reclami, rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE);

g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:

1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al numero 7), il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo;

2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche e a euro 30.000 per le persone giuridiche;

3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento (UE) con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;

6) fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento (UE) in mancanza delle autorizzazioni ivi previste;

8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità a quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del citato regolamento (UE) 2023/1114;

- h)* apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE);
- i)* escludere o ridurre il periodo transitorio previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per le cripto-attività, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;
- l)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;
- m)* prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di *token* collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando alla normativa nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal medesimo regolamento (UE), anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;
- n)* tenendo conto dei principi e degli obiettivi previsti dalla lettera *m)* e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi dei soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

- 1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.
- 3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
- 4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.
- 5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo

scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

1.2.2. Relazione 969-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 969-A

Relazione Orale

Relatore Matera

TESTO PROPOSTO DALLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 2 febbraio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023

presentato dal **Ministro per gli affari europei** il **Sud** le **politiche di coesione** e il **PNRR** di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** con il **Ministro della giustizia** con il **Ministro dell'interno** con il **Ministro dell'economia e delle finanze** con il **Ministro per la pubblica amministrazione** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** con il **Ministro della salute** con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** e con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste**

(v. stampato Camera n. 1342)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 dicembre 2023

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

17 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Estensore: Rastrelli)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

24 gennaio 2024

La Commissione, per quanto di competenza, formula relazione favorevole sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti.

RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Estensore: Lopreiato)

sul disegno di legge

La Commissione,
esaminato il disegno di legge,
premessò che:

l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, volti, tra l'altro, a prevedere il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

considerato che:

il suddetto articolo ripristina la normativa in essere precedentemente rispetto all'intervento legislativo operato dal decreto legislativo n. 216 del 2017, recante disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Nella disciplina previgente si prevedeva che la notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare personale facesse venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non il divieto di pubblicazione. La novella legislativa operata dal suddetto decreto legislativo prevede che sia, invece, pubblicabile l'ordinanza cautelare anche in fase di indagini preliminari o comunque prima del termine dell'udienza preliminare. Tale eccezione al principio generale del divieto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare prima del termine di esse deve, però, essere letta alla luce delle complessive innovazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo in materia di riforma delle intercettazioni. Esso prevede, infatti, una serie di divieti di trascrizione concernenti le conversazioni irrilevanti, inutilizzabili o contenenti dati sensibili e, più in generale, stringenti limiti alla riproduzione del contenuto delle intercettazioni all'interno del testo dei provvedimenti cautelari. Dunque tali divieti e tali limitazioni sono stati ritenuti dal legislatore idonei a scongiurare il pericolo che attraverso il testo di un provvedimento *de libertate* venga divulgato il contenuto di conversazioni irrilevanti a fini processuali, inutilizzabili ovvero contenenti dati unicamente legati alla sfera privata delle persone coinvolte. La *ratio* è, quindi, evidente laddove detto intervento legislativo sia letto in combinato disposto con le disposizioni concernenti la stretta sulle intercettazioni utilizzabili. Assunto, questo, assolutamente attuale in relazione ai molteplici interventi operati da questo Governo volti a circoscrivere ulteriormente l'utilizzabilità e la conoscibilità del contenuto delle intercettazioni;

considerato ancora che:

la direttiva (UE) 2016/343, relativa al rispetto della presunzione di innocenza, non si preoccupa di limitare le pubblicazioni di atti di indagine ma interviene su una serie di legittime garanzie per coloro che sono indagati o imputati. Infatti, riconosce alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la presunzione di innocenza finché non ne sia dimostrata la colpevolezza (articolo 3) e che gli Stati membri debbano adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole (articolo 4);

sul punto vi è da segnalare che lo stesso articolo 4 al paragrafo 3 specifica testualmente che: « L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico ». In stretto rapporto a quanto testé enunciato, vi è la disposizione contenuta nel Considerando 19 della medesima direttiva ovvero, sempre citando testualmente: « Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai *media*, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai *media*, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei *media* »;

considerato ulteriormente che:

anche la Corte di giustizia europea si è pronunciata più volte sul tema del rapporto intercorrente tra la direttiva in parola ed il diritto costituzionalmente garantito della libertà di stampa, estrinsecazione del più generale diritto alla libertà di pensiero (articolo 21 della Costituzione), specificatamente sulla questione della compatibilità della pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare (si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 novembre 2019, nella causa C-653/19 (PPU)). La Corte, in rapporto a quanto previsto dai citati articoli 3 e 4 della direttiva, distingue le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che necessariamente intervengono al termine del procedimento penale, dagli atti procedurali diversi, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale. Sulla base di tale assunto, il passaggio successivo della Corte è di ritenere che il riferimento alla prova della « colpevolezza », contenuto nell'articolo 6, deve quindi essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell'onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza. A sostegno di questa lettura dell'articolo 6, interverrebbero anche i Considerando 16 e 22 della citata direttiva. Da un lato, infatti, il primo farebbe specifico riferimento al regime applicabile alle decisioni preliminari di natura procedurale e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, riguardando la salvaguardia della presunzione d'innocenza nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e negli atti procedurali adottati prima che la colpevolezza dell'indagato sia legalmente accertata (cui fa riferimento l'articolo 4 della direttiva). Il considerando 22, invece, atterrebbe alla ripartizione dell'onere della prova disciplinato dall'articolo 6 della direttiva e, pertanto, farebbe riferimento esclusivamente al processo di accertamento della colpevolezza dell'indagato e non anche alle decisioni procedurali che intervengono prima dell'accertamento della colpevolezza. Chiarisce, per quello che importa il presente documento, che una decisione giudiziaria, il cui unico scopo è l'eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare, è esclusivamente volta ad accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata. Da ciò la Corte fa discendere che la decisione sul mantenimento della custodia cautelare non possa, quindi, essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato, ai sensi di tale direttiva; considerato infine che:

alla luce di quanto esposto si evince che, da un lato, l'articolo inserito sembrerebbe ultroneo rispetto allo spirito della direttiva sulla presunzione di innocenza e per ciò solo dovrebbe essere espunto dal testo, dall'altro la limitazione della pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare costituirebbe un'indubbia contrazione del controllo pubblico sull'operato dell'autorità giudiziaria, una compressione del diritto costituzionale di libertà di stampa nonché un affievolimento dei diritti in capo all'imputato, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione: sopprimere l'articolo 4.

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E DIFESA)

(Estensore: Ettore Antonio Licheri)

sul disegno di legge

16 gennaio 2024

La Commissione, esaminati per i profili di interesse i contenuti del disegno di legge, rilevato come essi interessino in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le sue competenze;

valutati in ogni caso i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 3, 5, 14, 15 e 17, rispettivamente in materia di cybersicurezza nell'Unione europea, di individuazione delle infrastrutture critiche europee, di trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale, di adeguamento della normativa interna alle disposizioni europee in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e di *governance* europea dei dati,

formula per quanto di competenza una relazione non ostativa.

**RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Dreosto)

sul disegno di legge

16 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, preso atto dei chiarimenti ivi forniti in relazione a quanto disposto dagli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostativa.

**RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)**

(Estensore: Borghesi)

sul disegno di legge

23 gennaio 2024

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, esprime relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

(Estensore: Paganella)

sul disegno di legge

17 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto che i provvedimenti dell'Unione europea che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non intervengono nelle materie di diretta competenza della Commissione;

tenuto conto di quanto comunque disposto dalle norme che lambiscono le competenze della Commissione e, nello specifico:

dall'articolo 3, che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, anche con riguardo ai soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività relative al settore della cultura;

dalla direttiva (UE) 2022/542 - elencata nell'allegato A al disegno di legge - recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 riguardo le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, in cui si definiscono i settori, fra cui quello culturale, che possono beneficiare di aliquote ridotte, si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.

**RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

(Estensore: Potenti)

sul disegno di legge

23 gennaio 2024

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione

favorevole.

**RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(Estensore: Paroli)

sul disegno di legge

23 gennaio 2024

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

(Estensore: Satta)

sul disegno di legge

17 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che all'articolo 8 sono posti principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

viste le previsioni contenute all'articolo 9, che reca principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, attraverso la trasparenza retributiva, e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere;

considerato che l'allegato A, annesso al disegno di legge, riporta tra le direttive oggetto di recepimento in base ai principi e i criteri generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, in materia di salari minimi per i lavoratori, ove non si configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi,

esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 8, in via generale, si caldeggia una riflessione in ordine alla possibilità di limitare l'esposizione nel tempo ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione umana durante il lavoro da parte delle categorie di lavoratori ad essi particolarmente esposti;

in merito al comma 1, lettera *a*), dello stesso articolo, si sottolinea l'opportunità di prevedere, nell'ambito degli obblighi specifici del datore di lavoro in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, anche il coinvolgimento delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché dell'Osservatorio nazionale amianto e dell'INAIL.

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modificazioni, si veda lo stampato n. 969.

1.2.3. Testo correlato 969-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 969-A

Relazione orale
Relatore MATERA

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 2 febbraio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023

**presentato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'interno
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro per la pubblica amministrazione
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro della salute**

con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*
e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(v. stampato Camera n. 1342)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 dicembre 2023

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province;"

3.2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;"

3.3

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: "h) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;"

3.4

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: "h) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;"

3.5

Enrico BORGHI, MALPEZZI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555

3.6

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: "m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;"

Art. 4

4.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, BEVILACQUA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

SCARPINATO, BEVILACQUA, LOREFICE, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara
FLORIDIA, PIRRO, PATUANELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo

4.3

SENSI, BAZOLI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MIRABELLI, ROSSOMANDO,
VERINI

Respinto

Sopprimere l'articolo

4.4

BEVILACQUA, LOREFICE, Barbara FLORIDIA, PATUANELLI

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole "o per estratto".

4.0.1

MALPEZZI, ROJC, SENSI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'istruzione e del merito.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare gli articoli 485 e 489 del testo unico delle disposizioni legislativo vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e s.m.i., garantendo che, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di Cassazione n. 31149 e n. 31150 del 2019, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto a domanda come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero esclusivamente a domanda, nonché che il servizio di insegnamento effettivamente prestato sia valutato ai fini del riconoscimento del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024;

b) introdurre disposizioni tese a garantire che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fine al termine delle attività didattiche, annualmente a decorrere dall'anno 2023.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con i risparmi di spesa o le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 31 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali, in aggiunta a quelli adottati con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire di garantire il conseguimento di risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

Art. 7

7.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso: 1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei principi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore;"

7.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso: 1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;"

Art. 8

8.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo la parola "corretta", inserire le seguenti "ed integrale";*

2) *alla lettera b), dopo la parola "corretta", inserire le seguenti "ed integrale".*

8.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "corretta" inserire le seguenti: "e integrale."

8.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: " direttiva (UE) 2022/431," inserire le seguenti: "tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,".

8.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, LOMBARDO, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MALPEZZI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "e monitoraggio", aggiungere le seguenti: "cui ricollegarvi, in caso di inottemperanza, sanzioni particolarmente efficaci e dissuasive a carico del datore di lavoro."

8.5

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) procedere alla nuova costituzione e nomina del Comitato consultivo di cui all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, formato da esperti nominati dal Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, al fine dell'aggiornamento degli allegati previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'allegato 38 (valori limite di esposizione professionale per agenti chimici), allegato 39 (valori limite biologici per agenti chimici), l'allegato 43 (valori limite di esposizione professionale per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici) e della predisposizione di un nuovo allegato relativo ai valori limite biologici per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici."

8.6

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

"b-bis) procedere all'istituzione di un Comitato tecnico sanitario costituito da specialisti sanitari esperti della salute riproduttiva, per entrambi i generi, che possano definire protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e quali siano gli eventi avversi per la salute riproduttiva. Il Comitato deve inoltre, fornire indicazioni sulle indagini

strumentali e diagnostiche che si ritiene di dover incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore;

b-ter) prevedere le modalità e i tempi di adozione dei protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e gli eventi avversi per la salute riproduttiva di cui si deve effettuare la registrazione.".

8.7

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"*b-bis)* aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in conformità al Piano europeo per la lotta contro il cancro.".

8.8

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"*b-bis)* indicare i valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall'esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare definire i limiti del monitoraggio biologico per il benzene e l'acrilonitrile.".

8.9

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44,".

8.10

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria alla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili prevista nel Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.".

Art. 9

9.1

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, LOMBARDO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) introdurre disposizioni volte a garantire l'applicazione del divieto di discriminazione, di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE avendo particolare riguardo ai casi in cui la discriminazione riguardi trattamenti meno favorevoli per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio nonché trattamenti meno favorevoli ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, fondati sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza;"

9.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, LOMBARDO, MALPEZZI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "di destinatari", inserire le seguenti: ", indipendentemente dal numero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda,".

9.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, LOMBARDO, MALPEZZI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) introdurre disposizioni tese a garantire un migliore accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione salariale."

Art. 10

10.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatterie, promuovendo in tal modo l'economia circolare."

10.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851."

10.0.1

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva

va 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera *d*), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater*, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera *d*), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera *d*) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.4

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le

ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-ter, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.5

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE

per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.6

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.7

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.8

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO₂ e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3)".

10.0.9

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3)".

10.0.10

LOREFICE, BEVILACQUA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i principi specifici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di attrarre a imposizione in Italia dei redditi prodotti da multinazionali estere, con particolare riferimento all'economia digitale, rafforzare il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, con particolare riferimento ai contributi e crediti d'imposta, al fine di ovviare il rischio di elusione del livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima; c) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia."

Art. 11

11.0.1

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedo-

no ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 12

12.1

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio";

12.2

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;"

12.3

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;"

12.4

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;"

12.5

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori;"

12.6

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Ritirato

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di carbon management nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio;"*

12.7

SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA

Ritirato

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, unitamente al calcolo dell'impronta d'acqua (*water footprint*) e l'impronta ecologica (*ecological footprint*) anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA nell' Annesso Metodologico Ispra Rapporti 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7;"*.

12.8 (testo 2)

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;".

12.9

BASSO, ROJC

Ritirato

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo" aggiungere le seguenti: "compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili"

12.10

LOMBARDO

Respinto

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le parole: ", in particolare dei porti di transhipment nazionali, con volumi superiori a 500.000 teu/anno e una quota di trasbordo sul totale superiore al 70 per cento, per finanziare interventi riconducibili alle infrastrutture per la transizione energetica e per la fornitura di carburanti alternativi".

12.0.1 (testo 2)

ROJC

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della pro-

cedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

Art. 13

13.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indi-

catori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

13.2

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole «direttiva (UE) 2022/2464» inserire le seguenti: «, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,»;*

b) *dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

"h-bis) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul *rating* di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili;

h-ter) individuare parametri e obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

h-quater) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

h-quinquies) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

h-sexies) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la

reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;".

13.0.1

MAGNI, MAZZELLA, ZAMPA, LOREFICE, ROJC, BEVILACQUA, CAMUSSO, FRANCESCHINI, GUIDOLIN, LOMBARDO, MALPEZZI, PIRRO, SENSI, SPAGNOLLI, ZAMBITO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare al lavoratore una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in modo che il trattamento economico complessivo non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e che il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non possa comunque essere inferiore a 9 euro lordi;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario al fine di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, l'aggiornamento annuale del medesimo trattamento e l'individuazione dei CCNL prevalenti;

c) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la parità di genere attraverso l'istituzione di un salario minimo di cui alla lettera a) al fine di colmare il divario retributivo e pensionistico di genere."

Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4).

13.0.2 (testo 2)

LOMBARDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle concessioni balneari. Procedura di infrazione n. 2020/4118)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle procedure di affidamento delle concessioni demaniaли marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive e turistico-ricreative, sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree da affidare in concessione;

b) garanzia di un equilibrato rapporto, sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali delle aree oggetto dell'intervento, tra spazi ad accesso libero e spazi affidati in concessione a privati;

c) ricorso a procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione;

d) valutazione della concreta redditività delle aree demaniaли ai fini della loro valorizzazione;

e) riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali titolari di strutture turistico-sportive in concessione;

f) previsione di una durata della concessione non superiore a quella necessaria all'ammortamento e alla remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario;

g) equa quantificazione dell'indennizzo per i concessionari uscenti e definizione delle tutele occupazionali per il relativo personale, a carico del concessionario subentrante;

- h)* definizione del numero massimo di concessioni in capo, in via diretta e indiretta, allo stesso titolare a livello comunale, regionale e nazionale;
- i)* soppressione degli articoli 10-*quater* e 12, comma 6-*sexies* del decreto legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.»
-

Art. 15

15.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), inserire, in fine, le seguenti parole: "e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;".

15.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento;"

15.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;"

15.4

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 3), dopo le parole: "anche mediante procedimenti informatici" inserire le seguenti: "e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;*

b) *dopo il numero 3) inserire il seguente: "3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati;"*.

15.5

LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

"8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;".

1.2.4. Testo approvato 969 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 969

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 14 febbraio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3, 15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la possibilità di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;
- b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- c) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;
- d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;
- e) in relazione all'istituzione del *team* di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di *Computer Emergency Response Team* (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;
- f) prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;
- g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura;
- h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresì

all'aggiornamento degli strumenti adottati;

i) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;

l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;

m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;

n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- b)* avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;
- c)* istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o più autorità competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557;
- d)* istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera *c)* del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonché di coordinare l'attività delle autorità competenti di cui alla citata lettera *c)*;
- e)* avvalersi della facoltà, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva;
- f)* prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata;
- g)* prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali;
- h)* introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere;
- i)* prevedere che le autorità di cui alla lettera *c)* possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557;
- l)* prevedere la facoltà, anche per le autorità di cui alla lettera *c)*, nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo;
- m)* assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14

dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;

n) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;

o) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere c) e d) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124;

p) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.

Art. 6.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali;

b) garantire alle aziende di produzione, nel rispetto del termine di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime imprese;

c) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei farmaci, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

d) prevedere che, su autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i fabbricanti possano includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, in conformità alle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001;

e) prevedere che il soggetto giuridico responsabile della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, con apposita convenzione, si avvalga della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione dello stesso e verifichi la conformità delle medesime

informazioni alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, nonché prevedere le modalità di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio al fine delle indagini sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali nonché sulla farmacovigilanza e sulla farmacoepidemiologia. Con la convenzione sono definite le modalità di realizzazione e di gestione del sistema di archivi nonché i relativi costi a carico dei fabbricanti dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54 *bis*, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), della citata direttiva 2001/83/CE. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

f) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 e il riordino del sistema vigente;

g) prevedere che gli oneri per la realizzazione e la gestione dell'archivio siano interamente a carico del soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2016/161.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste nonché all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;

c) garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;

d) individuare una o più autorità, dotate di indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri siti *internet* istituzionali dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l'autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;

e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare adottata dall'autorità o dalle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorità bancaria

europea;

f) apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera *d)* del presente comma il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per provvedere al coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della citata lettera *d)*, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti da tali disposizioni;

g) prevedere per le sanzioni amministrative di cui alla lettera *f)* i seguenti limiti edittali:

1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5 milioni;

2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando il fatturato è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 5 milioni;

h) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera *d)* del presente comma;

l) in conseguenza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi delle lettere da *a)* a *i)* del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;
- b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;
- b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;
- c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

- b) introdurre nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;
- c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:
 - 1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 4) prevedere la deroga per i materiali CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;
 - b) adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
 - c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;
 - d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE))

2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
- b) istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione « ETS II », in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;
- c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union emissions trading system - EU ETS*), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
- d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;
- e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 *octies bis*, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;
- g) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi compresi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;

2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 *ter* della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera *b)* del presente comma, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera *b)* del presente comma e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato ai sensi della lettera *c)* del medesimo comma;

e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

f) apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonché ai principi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

DELEGHE AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A REGOLAMENTI EUROPEI

Art. 14.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, con facoltà per il Governo medesimo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* apportare al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, le modifiche necessarie al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo:
- 1)* la conferma delle autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 195 del 2008;
 - 2)* l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro attribuiti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE) 2018/1672, garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (UE);
 - 3)* l'esecuzione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;
 - 4)* la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;
 - 5)* l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;
 - 6)* la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;
 - 7)* la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
 - 8)* adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché tra esse e le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e quelle dei Paesi terzi;
 - 9)* il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- b)* apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, le modifiche necessarie per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 7 del 2000 all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c)* prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;
- d)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, compreso il sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, delle opzioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:

1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 della presente legge;

2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

c) attribuire alle autorità di cui alla lettera b) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE);

b) definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;

d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);

e) garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868;

f) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;

g) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 2023/1113:

1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli intermediari bancari e finanziari;

2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;

b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le crypto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, anche prevedendo opportune forme di coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento (UE);

f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera *b)* del presente comma i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi compresi i poteri di vigilanza e di indagine, di adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei reclami, rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE);

g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:

1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al numero 7), il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo;

2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche e a euro 30.000 per le persone giuridiche;

3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera *f)*, del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli *6-bis* e *6-ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento (UE) con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;

6) fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chiedi l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento (UE) in mancanza delle autorizzazioni ivi previste;

8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità a quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento (UE) 2023/1114;

h) apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE);

i) escludere o ridurre il periodo transitorio previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per le cripto-attività, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei

pagamenti;

l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;

m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di *token* collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando alla normativa nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal medesimo regolamento (UE), anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi previsti dalla lettera m) e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi dei soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE).

2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.

3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).

6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).

7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

2 febbraio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2022-2023 (969)**

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province;»

3.2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;»

3.3

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: «h) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;»

3.4

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: «h) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;»

3.5

Enrico BORGHI, MALPEZZI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;».

3.6

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;»

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

LA COMMISSIONE

Il Senato,
premessò che:

l'articolo 3 del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» (1342-A) reca «Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)»;

in sede di esame presso la Camera dei deputati, il 24 ottobre 2023 la I Commissione (Affari costituzionali) dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; il 23 novembre 2023 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera approvava il medesimo emendamento 3.14; il 14 dicembre, la V Commissione (Bilancio) della Camera, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che «l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che «All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: "prevedendo comunque l'obbligo" con le seguenti: anche considerando la possibilità»;

il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (*Digital Economy and Society Index*) della Commissione europea e DMI (*Digital Maturity Indexes*) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitalizzazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambi-

— 4 —

to digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, le risorse occorrenti per garantire, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, che il livello di cybersicurezza previsto dalla direttiva «NIS 2» sia garantito anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

4.2

SCARPINATO, BEVILACQUA, LOREFICE, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, PATUANELLI

Sopprimere l'articolo.

4.3

SENSI, BAZOLI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo.

4.4

BEVILACQUA, LOREFICE, Barbara FLORIDIA, PATUANELLI

Al comma 3 sopprimere le parole: «o per estratto».

ORDINE DEL GIORNO

G4.1 (già 4.0.1)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023,

premesso che:

al fine di garantire il corretto ed integrale recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, sarebbe opportuno provvedere ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle norme in materia di istruzione, così da:

a) garantire che, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di Cassazione n. 31149 e n. 31150 del 2019, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto a domanda come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero esclusivamente a domanda, nonché che il servizio di insegnamento effettivamente prestato sia valutato ai fini del riconoscimento del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024;

b) introdurre disposizioni tese a garantire che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al termine delle attività didattiche, annualmente a decorrere dall'anno 2023;

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile, a dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 4.0.1.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso: 1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei principi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore;».

7.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso: 1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di

— 7 —

contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;».

Art. 8

8.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale»;

2) alla lettera b), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale».

8.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale».

8.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «direttiva (UE) 2022/431,» inserire le seguenti: «tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,».

8.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e monitoraggio», aggiungere le seguenti: «cui ricollegarvi, in caso di inottemperanza, sanzioni particolarmente efficaci e dissuasive a carico del datore di lavoro.»

8.5

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) procedere alla nuova costituzione e nomina del Comitato consultivo di cui all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, formato da esperti nominati dal Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, al fine dell'aggiornamento degli allegati previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'allegato 38 (valori limite di esposizione professionale per agenti chimici), allegato 39 (valori limite biologici per agenti chimici), l'allegato 43 (valori limite di esposizione professionale per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici) e della predisposizione di un nuovo allegato relativo ai valori limite biologici per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.»

8.6

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) procedere all'istituzione di un Comitato tecnico sanitario costituito da specialisti sanitari esperti della salute riproduttiva, per entrambi i generi, che possano definire protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e quali siano gli eventi avversi per la salute riproduttiva. Il Comitato deve inoltre, fornire indicazioni sulle indagini strumentali e diagnostiche che si ritiene di dover incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore;

b-ter) prevedere le modalità e i tempi di adozione dei protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e gli eventi avversi per la salute riproduttiva di cui si deve effettuare la registrazione.»

8.7

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in conformità al Piano europeo per la lotta contro il cancro.».

8.8

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) indicare i valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall'esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare definire i limiti del monitoraggio biologico per il benzene e l'acrilonitrile.».

8.9

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.».

8.10

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria alla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili prevista nel Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.».

Art. 9

9.1

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, LOMBARDO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) introdurre disposizioni volte a garantire l'applicazione del divieto di discriminazione, di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE avendo particolare riguardo ai casi in cui la discriminazione riguardi trattamenti meno favorevoli per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio nonché trattamenti meno favorevoli ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, fondati sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza;».

9.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di destinatari», inserire le seguenti: «, indipendentemente dal numero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda.».

9.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) introdurre disposizioni tese a garantire un migliore accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione salariale.»

Art. 10

10.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo l'economia circolare.»

10.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851.»

10.0.1

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva

va 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera *d*), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater*, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.6

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera *d*) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto

della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.7

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.4

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-*ter*, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il

rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.5

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.8

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti

nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO₂ e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).

10.0.9

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).

Art. 11

11.0.1

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 12

12.1

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio»;

12.2

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di

carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;».

12.3

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;».

12.4

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;»

12.5

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori;».

12.10

LOMBARDO

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le parole: «, in particolare dei porti di transhipment nazionali, con volumi superiori a 500.000 teu/anno e una quota di trasbordo sul totale superiore al 70 per cento, per finanziare interventi riconducibili alle infrastrutture per la transizione energetica e per la fornitura di carburanti alternativi».

12.8 (testo 2)

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;».

ORDINI DEL GIORNO

G12.1 (già 12.6 e 12.7)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023";

premesso che

l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di *carbon management* nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché a introdurre il calcolo dell'impronta d'acqua (*water footprint*) e l'impronta ecologica (*ecological footprint*), anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA nell'Annesso Metodologico Ispra Rapporti 288/2018 (ISBN 978-88-448-0902-7).

G12.2 (già 12.9)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023";

premesso che

l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione;

considerata l'applicazione, dal 2024, del Sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) anche al settore marittimo, che comporterà l'esigenza per gli operatori di acquistare quote per le emissioni rilasciate dalle loro navi nelle rotte intra-Unione europea e da e verso Paesi terzi;

preso atto che risultano interessa circa 100 compagnie di navigazione marittima, per un numero di imbarcazioni di circa 600;

in considerazione dell'esigenza di sostenere l'industria europea nel settore marittimo della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione e *refitting* navale;

assicurato che una parte dei proventi nazionali generati dall'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, è destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

impegna il Governo:

a valutare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, l'inserimento di interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, il miglioramento dell'efficienza energetica, aerodinamica ovvero dei sistemi di propulsione delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili.

G12.3

DAMIANI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023,

premessi che:

l'articolo 12 del presente provvedimento reca "Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra";

tra le principali modifiche operate alla direttiva 2003/87/CE dalla direttiva n. 2023/959 vi è l'inclusione nell'EU ETS del trasporto marittimo. Nello specifico, sono inserite, nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ("Categorie di attività cui si applica la presente direttiva"), le attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757, vale a dire alle "navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali effettuate dall'ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro" (art. 2, par. 1, Reg. 2015/757). Sono inoltre introdotti gli articoli

da *3-octies bis* e *3-octies*, che recano disposizioni per l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo, per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo, nonché per la verifica e l'accreditamento delle emissioni generate dal trasporto medesimo;

attraverso tale recepimento si estendono gli obblighi di compliance emissivi al comparto marittimo, pertanto, ai soggetti compresi nell'ETS I si aggiungono oltre 100 compagnie di navigazione, con circa 600 imbarcazioni;

considerato che:

l'articolo 12, comma 1, lettera f) assicura che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo *3-octies bis*, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

l'interesse strategico a tutelare e promuovere la sovranità industriale europea nel settore della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione navale,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, a promuovere, nell'ambito della decarbonizzazione del trasporto marittimo mediante la destinazione di una parte dei proventi generati dal medesimo trasporto, misure di sostegno al rinnovo delle flotte, al miglioramento dell'efficienza energetica, dei sistemi di propulsione e generazione delle navi anche finalizzati all'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili, attraverso l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative.

EMENDAMENTI

12.0.1 (testo 2)

ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così

come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

Art. 13

13.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure

necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione

della conformità della rendicontazione di sostenibilità. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.2

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «direttiva (UE) 2022/2464» inserire le seguenti: «, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,»;*

b) *dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«*h-bis*) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul *rating* di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili;

h-ter) individuare parametri e obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

h-quater) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

h-quinquies) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

h-*sexies*) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il *greenwashing* e la doppia contabilizzazione;».

13.0.1

MAGNI, MAZZELLA, ZAMPA, LOREFICE, ROJC, BEVILACQUA, CAMUSSO, FRANCESCHINI, GUIDOLIN, LOMBARDO, MALPEZZI, PIRRO, SENSI, SPAGNOLLI, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare al lavoratore una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in modo che il trattamento economico complessivo non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e che il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non possa comunque essere inferiore a 9 euro lordi;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario al fine di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qua-

lità del lavoro, l'aggiornamento annuale del medesimo trattamento e l'individuazione dei CCNL prevalenti;

c) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la parità di genere attraverso l'istituzione di un salario minimo di cui alla lettera a) al fine di colmare il divario retributivo e pensionistico di genere.»

Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4).

13.0.2 (testo 2)

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle concessioni balneari. Procedura di infrazione n. 2020/4118)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive e turistico-ricreative, sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree da affidare in concessione;

b) garanzia di un equilibrato rapporto, sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali delle aree oggetto dell'intervento, tra spazi ad accesso libero e spazi affidati in concessione a privati;

c) ricorso a procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione;

d) valutazione della concreta redditività delle aree demaniali ai fini della loro valorizzazione;

e) riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali titolari di strutture turistico-sportive in concessione;

f) previsione di una durata della concessione non superiore a quella necessaria all'ammortamento e alla remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario;

g) equa quantificazione dell'indennizzo per i concessionari uscenti e definizione delle tutele occupazionali per il relativo personale, a carico del concessionario subentrante;

h) definizione del numero massimo di concessioni in capo, in via diretta e indiretta, allo stesso titolare a livello comunale, regionale e nazionale;

i) soppressione degli articoli 10-*quater* e 12, comma 6-*sexies* del decreto legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.»

Art. 15

15.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 3, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;».

15.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento;».

15.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-*bis*) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e

adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;».

15.4

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 3), dopo le parole: «anche mediante procedimenti informatici» inserire le seguenti: «e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari»;*

b) *dopo il numero 3) inserire il seguente: «3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati;».*

15.5

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

«8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.1.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 117 (pom.) del 22/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023

117^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il 21 dicembre 2023 è stato trasmesso al Senato il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (Atto Senato n. 969), approvato dalla Camera dei deputati. La legge di delegazione europea è, insieme con la legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. È quindi uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta "fase discendente", ossia la fase che attiene al recepimento e all'attuazione, nell'ordinamento nazionale degli atti legislativi adottati dall'Unione europea (UE).

L'articolo 29, comma 4, della legge prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel caso di sopraggiunte esigenze di adempimento, può essere presentato un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, relativo al secondo semestre (articolo 29, comma 8).

L'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 dettaglia il contenuto tipico della legge di delegazione europea: a) disposizioni di delega legislativa volta per l'attuazione delle direttive europee da recepire; b) disposizioni di delega per la modificazione o abrogazione di disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia nell'ambito di procedure di infrazione o alle sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive; d) delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea; e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; f) disposizioni di delega al Governo per l'emanazione di sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni; g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la propria competenza normativa per recepire e dare attuazione agli atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a) (direttive), b) (infrazioni o sentenze) ed e) (regolamenti), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per

l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni; i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi.

L'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea (come della legge europea) è disciplinato dall'articolo 144-*bis* del Regolamento. Il particolare "rito", ivi previsto, prevede la competenza in sede referente della Commissione Politiche dell'Unione europea con l'obbligatorio parere di tutte le altre Commissioni. Analogamente al disegno di legge europea, è rilevante il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, previsto dai commi 4 e 5, che prevede la possibilità di emendare la legge di delegazione europea solo con riferimento al suo "contenuto proprio", come definito dal richiamato articolo 30, comma 2, e come interpretato nel corso degli anni dalle prassi parlamentari.

Relatore del provvedimento è il senatore Domenico Matera.

La Commissione prende atto.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce quindi l'esame del disegno di legge in titolo recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2022-2023), già approvato dalla Camera dei deputati, che consta di 19 articoli, divisi in tre capi.

Il provvedimento consente il recepimento di 20 direttive e una decisione, e dispone l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei.

Per 13 direttive sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega nei diversi articoli del disegno di legge, mentre nell'Allegato sono elencate le restanti 7 direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto a quelli generali già disposti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Nell'Allegato figurava originariamente anche la direttiva (UE) 2022/2523, sull'introduzione della *global minimum tax*, che tuttavia è stata espunta durante l'esame presso la Camera dei deputati poiché la delega per la sua attuazione è già prevista dall'articolo 3 della legge n. 111 del 2023, recante delega per la riforma fiscale, ed è stata esercitata con l'Atto del Governo n. 90.

L'articolo 1, comma 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolo 1 e nell'allegato A, e il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla data di scadenza di ciascuna direttiva.

Qualora il termine di recepimento della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro gli stessi tre mesi successivi. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il comma 3, per gli eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o regolamenti, ferme restando le clausole di invarianza finanziaria previste in alcuni articoli del disegno di legge, dispone che la relativa copertura potrà essere prevista dagli stessi decreti legislativi di attuazione, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012) e, in caso di incapienza, a provvedimenti legislativi *ad hoc*, che entrino in vigore prima degli stessi decreti.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega di diciotto mesi per l'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge in esame. La delega è esercitata fatte salve le norme penali vigenti e nel rispetto dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS 2" - *Network and Information Security 2*). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, rafforza il livello di *cyber-resilienza* di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Tra i criteri di delega vi è anche quello del coordinamento con le disposizioni adottate in base al successivo articolo 5 del disegno di legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, nonché con quelle adottate in base all'articolo 16, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2022/2554 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

L'articolo 4, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo all'integrale attuazione della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. In particolare, in base al criterio specifico di delega, dovrà essere previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

L'articolo 5 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali. La direttiva, che dovrà essere attuata entro lo stesso termine della citata direttiva NIS 2 (17 ottobre 2024), abroga e sostituisce la direttiva 2008/114/CE, relativa alla protezione delle Infrastrutture critiche europee (ECI), ritenendo che le misure di protezione riguardanti solo le infrastrutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni e che è necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che le gestiscono e che forniscono i relativi servizi essenziali. Tra i criteri di delega vi è anche quello del coordinamento con le disposizioni adottate in base al precedente articolo 3 del disegno di legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, nonché con quelle adottate in base all'articolo 16, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2022/2554 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

L'articolo 6, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento delegato (UE) 2016/161, che stabilisce norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Tra i criteri specifici si prevede anche l'introduzione di misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali.

L'articolo 7 contiene i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati. Il recepimento della direttiva è previsto dalla stessa entro il 29 dicembre 2023.

L'articolo 8 reca criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. La direttiva dovrà essere recepita entro il 5 aprile 2024.

L'articolo 9 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 7 giugno 2026.

L'articolo 10 detta i criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, in materia di commercializzazione delle apparecchiature radio, e per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che distingue tra le apparecchiature installate in aeromobili con e senza equipaggio.

L'articolo 11 elenca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, relativa agli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno 2023 e risulta

l'apertura, il 19 luglio 2023, della procedura di infrazione n. 2023/0151.

L'articolo 12 detta i criteri specifici di delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, che rafforzano il sistema *Emission Trading Scheme* (ETS) di scambio di quote di emissione e lo estendono al settore marittimo e a quello aereo, e che creano un sistema ETS per i settori del trasporto su strada e degli edifici. Il termine per il recepimento delle direttive è fissato dalle stesse al 31 dicembre 2023.

L'articolo 13 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica la normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 6 luglio 2024. I criteri di delega prevedono di stabilire le competenze da attribuire alla CONSOB, quale autorità nazionale competente, e di assicurare il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.

L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. L'articolo non prevede criteri specifici di delega, rinviando a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o uscita dall'Unione, e al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli e le norme tecniche per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Il comma 3 detta i criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e previo parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, a fronte dei rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, dovuti anche alle interconnessioni con fornitori terzi di infrastrutture e servizi tra cui il *cloud computing*. Il comma 2 detta i criteri specifici di delega, tra cui quello del coordinamento con le disposizioni di recepimento delle direttive (UE) 2022/5555 e 2022/5557, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 del disegno di legge.

L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, al regolamento (UE) 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati, la cui applicazione è prevista dallo stesso a partire dal 24 settembre 2023. Il decreto legislativo dovrà essere adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui al comma 2.

L'articolo 18 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il comma 2 individua i criteri direttivi specifici di delega.

L'articolo 19 delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, delle norme di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività. Il comma 2 reca i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

L'Allegato A al disegno di legge elenca le sette direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, rispetto a quelli generali già previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Si tratta delle direttive di seguito indicate.

La direttiva (UE) 2021/2101 concerne la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. La direttiva prevede uno specifico regime di trasparenza per le

imprese multinazionali, che dovranno dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro (*Cbcr - country by country reporting*). Il termine di recepimento è fissato al 22 giugno 2024.

La direttiva (UE) 2022/362 riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. Lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrade che: non distorca la concorrenza, sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture, e muova verso la riduzione della congestione. Il termine di recepimento è fissato al 25 marzo 2024.

La direttiva (UE) 2022/542 reca la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La direttiva, in particolare, aggiorna l'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte, introduce un limite specifico di 24 tipologie di beni o servizi a cui è possibile applicare le aliquote ridotte, e consente agli Stati membri autorizzati di applicare un'esenzione dall'IVA ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi naturali, traendo esperienza dalla crisi pandemica. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2022/2041 concerne i salari minimi adeguati nell'Unione europea. La direttiva è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive. La direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 15 novembre 2024.

La direttiva (UE) 2022/2381 reca il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché le società quotate conseguano, entro il 30 giugno 2026, che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupino almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi, oppure almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con o senza incarichi esecutivi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2023/946 modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati per le navi passeggeri e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 5 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2023/977 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI. La direttiva è volta a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 12 dicembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia per la relazione sul provvedimento, che contempla un complesso di direttive e regolamenti piuttosto ampio, sul quale potrà essere svolta una discussione esaustiva, tenendo conto dei lavori già svolti presso la Camera di deputati e delle ravvicinate scadenze dettate dalle stesse direttive europee. Propone pertanto di aprire da subito la discussione generale e di valutare la fissazione di un termine ravvicinato per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) esprime soddisfazione per l'ordinario *iter* di esame della legge di delegazione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012, a differenza dell'altro pilastro della "legge europea" che era stato invece affrontato mediante decreto-legge.

Evidenzia che il disegno di legge prevede il recepimento di 20 direttive, mentre risultano aperte nei confronti dell'Italia 69 procedure di infrazione. Invita quindi ad approfondire le procedure, alcune *ex* articolo 260, altre *ex* articolo 258, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e chiede, al riguardo, delucidazioni sui criteri adottati per la scelta di quali procedure affrontare con il provvedimento in esame.

Si sofferma infine sulla direttiva (UE) 2022/2041, relativa al salario minimo, che sebbene non

imponga un obbligo legale, come specificato dal Relatore, impone a tutti gli Stati membri di affrontare la presenza o l'eventuale presenza di lavoro povero e precario nonostante la contrattazione collettiva. Auspica che nell'attuazione della direttiva si possa recuperare quanto era stato proposto al Governo qualche mese fa dalle forze di opposizione.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti sul prosieguo dei lavori e, in particolare, sulla possibilità di svolgere audizioni e approfondimenti, e sulla possibilità di poter modificare i contenuti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Auspica, al riguardo, approfondimenti specifici.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo opportuno svolgere gli approfondimenti del caso, a partire dalla ripresa dei lavori a gennaio, invita anche a valutare la possibilità di fissare sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti oppure se rinviare la fissazione alla ripresa.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene preferibile rinviare la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Il Rappresentante del GOVERNO ribadisce quindi l'importanza della legge di delegazione europea e dei suoi contenuti, che vertono su temi di grande rilevanza e che consentono l'ordinato adeguamento alla legislazione europea, in modo tale da evitare l'apertura di procedure di infrazione.

Assicura il massimo impegno del Governo e del Ministro Fitto nei lavori parlamentari e nel dialogo con le diverse forze politiche, dimostrato ad esempio sulla direttiva sulla presunzione di innocenza, introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati su proposta di un gruppo di opposizione.

Riguardo al tema del salario minimo, assicura la massima attenzione del Governo per la dignità dei lavoratori, potendo divergere sulla scelta degli strumenti, ma non sulla finalità condivisa.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, propone di fissare la prossima convocazione della Commissione a martedì 9 gennaio, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 09/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

118^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto.
La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto, per la sua presenza e, in merito al prosieguo dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di mercoledì 17 gennaio.

Comunica, inoltre, che le due Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, programmatica 2023 e consuntiva 2022, sulle quali è relatrice la senatrice Murelli, saranno incardinate il prossimo martedì 16 gennaio e il loro esame sarà congiunto con quello del disegno di legge di delegazione europea.

La Commissione conviene.

Il ministro FITTO sottolinea la volontà del Governo di svolgere un proficuo lavoro con la Commissione per una celere approvazione del disegno di legge, che consentirà all'Italia di procedere all'attuazione di numerose direttive in scadenza e di adeguare l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti direttamente applicabili.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la fissazione di un congruo termine per la presentazione degli emendamenti, consentendo così di disporre del tempo necessario per la loro predisposizione e per gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio 2023.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, sottolinea l'importanza di una tutela piena dei minori, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Costituzione italiana.

Al riguardo, ritiene fondamentale tenere alta l'attenzione su tutte le ipotesi in cui vengono in rilievo gli interessi del minore alla sua crescita e al suo sviluppo armonioso, che richiedono un impegno costante da parte delle istituzioni.

Sottolinea in particolare i casi, non infrequenti, in cui si verifica il distacco fisico dei figli dai genitori, o da uno di essi, soprattutto qualora vi siano state sottrazioni non consensuali di minori e la loro permanenza forzata all'estero.

In queste situazioni, i diritti di visita dei genitori o del genitore non convivente, così come le decisioni fondamentali riguardanti la vita dei figli, le scelte in merito all'attribuzione della cittadinanza o altri diritti, sono fortemente compressi e sono presi in considerazione soltanto i doveri economici del genitore.

Si tratta di scelte fondamentali per la vita del minore che, una volta trasferito all'estero, sono assunte in via esclusiva dal genitore che lo ha con sé, escludendo quello rimasto in Italia.

Si sono anche verificate situazioni paradossali, come nel caso di un padre, il cui figlio è stato illecitamente trattenuto dalla madre in Armenia, che reclamava i propri diritti nei confronti del figlio e che è stato invece sottoposto anche a procedimento penale in Armenia per l'inadempimento dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

Il tema dei figli sottratti a uno dei genitori suscita quindi forte preoccupazione, con veri e propri casi di sottrazione di minori, irrisolti e in rapido peggioramento, nonostante sentenze italiane, civili e penali, che, in diversi casi, attribuiscono l'affido esclusivo dei bambini al papà o alla mamma italiani: sentenze semplicemente non applicate. Risulta spesso quasi impossibile riprendere i piccoli portati all'estero illecitamente.

Le leggi italiane in materia sembrano ormai inadeguate e manca la collaborazione da parte delle autorità locali straniere. Occorre perciò moltiplicare gli sforzi. Presso la Farnesina, la *Task force* "minori contesi" si impegna quanto più è possibile, ma occorre un salto di qualità nella trattazione di queste delicate e importanti vicende e una riforma urgente di revisione della normativa, oltre che ovviamente una più incisiva *moral suasion* e pressione internazionale tramite il nostro apparato diplomatico.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) condivide le preoccupazioni espresse dal Presidente relatore e sottolinea l'importanza di fare esplicito riferimento anche ai casi di sottrazione di persone incapaci.

Il [PRESIDENTE](#) relatore accoglie l'osservazione della senatrice Rojc e si riserva di svolgere le opportune verifiche con le strutture competenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, su sollecitazione del senatore [LOREFICE](#) (M5S), il Presidente assicura una tempistica dell'esame che assicuri i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, presentato dai senatori Sironi, Di Girolamo e Patuanelli, che, al pari dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, verte sul tema della rigenerazione urbana.

In particolare, l'articolo 1 specifica che il disegno di legge detta disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale, bene comune e risorsa non rinnovabile che produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, di resilienza ai cambiamenti climatici e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle acque.

L'articolo 2 elenca le definizioni, mentre l'articolo 3 rinvia a un decreto ministeriale per disciplinare il monitoraggio del consumo del suolo.

L'articolo 4 stabilisce il divieto di consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, coinvolgendo le regioni e i comuni nel riuso e nella rigenerazione urbana. È inoltre prevista, in via subordinata, la compensazione del consumo di suolo libero con la ri-

permeabilizzazione di aree di pari superficie o altre forme di compensazione ecologica.

L'articolo 5 dispone ai fini del censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Inoltre, viene istituito il bilancio ecologico dei comuni, in cui si indica il controvalore economico della perdita o dell'acquisizione di servizi ecosistemici del suolo, misurato in termini di impronta di carbonio (*carbon footprint*) per ogni ettaro di suolo consumato. L'articolo 6 istituisce il Fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinata al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, tenendo conto del bilancio ecologico del suolo redatto dai comuni.

Infine, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **SCURRIA** (*FdI*), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa all'applicazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021.

In particolare, i disegni di legge prevedono l'eliminazione della pena detentiva, prevista dal vigente articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, su cui è peraltro già intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021. Secondo il consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto proprio dalla Corte costituzionale, la pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa è ritenuta contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto eccessiva e sproporzionata, poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà d'informazione, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.

Si prevedono anche disposizioni volte ad aggiornare la normativa sul contrasto alla diffamazione con riferimento all'uso di *Internet*, con l'obbligo della celere e visibile pubblicazione di smentite o rettifiche, e di rimozione dei contenuti dai motori di ricerca.

I disegni di legge tengono conto del dibattito svoltosi sul tema nel corso delle precedenti legislature e ripropongono, con alcune modifiche il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato nell'ultima legislatura.

La Commissione di merito ha quindi adottato, il 10 ottobre 2023, il disegno di legge n. 466, a prima firma del senatore Balboni, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Esso si compone di 7 articoli. L'articolo 1 reca le modifiche alla legge sulla stampa n. 47 del 1948, estendendone l'applicazione anche ai quotidiani *online* e ai telegiornali e giornali radio. Si prevede una riscrittura dell'articolo 8, sulle rettifiche e smentite, volta a favorire l'immediata riparazione dell'offesa

subita, consentendo alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, senza le lungaggini processuali. Sono altresì previste le modalità per effettuare la rettifica per i quotidiani, per i periodici, per i quotidiani *online*, per la stampa non periodica, per i telegiornali e i giornali radio.

Si introduce l'articolo 11-*bis*, nella legge sulla stampa, in cui sono stabiliti i criteri per la determinazione del danno derivante dalla diffamazione e degli effetti riparatori, ed è conseguentemente prevista l'abrogazione dell'articolo 12 sulla riparazione.

Si modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa, eliminando la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, ma aumentando la multa dall'attuale minimo di 500.000 lire, a un minimo di 5.000 euro e massimo di 10.000. Se poi la diffamazione è avvenuta con la diffusione di un fatto falso, nella consapevolezza della sua falsità, si applica una multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Sono inoltre previste le pene accessorie della pubblicazione della sentenza e della interdizione dalla professione di giornalista fino a sei mesi. Tuttavia, l'autore dell'offesa o il direttore editoriale non sono punibili qualora siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa.

Con l'articolo 2 del disegno di legge sono previste modifiche al codice penale, in linea con le predette modifiche alla legge sulla stampa. Segnatamente, è prevista una modifica dell'articolo 57, che disciplina i reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati, e una dell'articolo 595, relativo alle sanzioni per l'illecito penale della diffamazione.

L'articolo 3 reca misure a tutela del soggetto diffamato o leso dal trattamento illegittimo di dati personali, volte a riconoscere alla persona offesa il diritto di ottenere l'eliminazione dai siti *Internet* e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge (diritto all'oblio).

L'articolo 4 propone l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE sui servizi digitali, in cui sono stabilite procedure di notifica e di rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *online*, ed è prevista l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Con riguardo all'articolo 4 si ritiene opportuno svolgere un approfondimento circa la compatibilità di alcune sue disposizioni, con il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 17 febbraio 2024.

L'articolo 5 del disegno di legge modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti al rispettivo albo, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.

L'articolo 6 modifica l'articolo 427 del codice di procedura penale, riconoscendo al giudice la facoltà di condannare il querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Infine, l'articolo 7 modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo, nei casi considerati, la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri. Su richiesta del senatore [SENSI](#) (PD-IDP), il relatore [SCURRIA](#) (FdI) precisa che non risultano urgenze particolari per l'esame dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in

titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE.

A due anni dall'adozione del testo unico, si è reso necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che autorizza, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare disposizioni integrative e correttive. Il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato unico europeo per i servizi di *media* audiovisivi, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione n. 53 del 2021.

In particolare, viene specificato l'ambito di applicazione di diverse disposizioni di principio, estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi *media*, sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione.

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli. L'articolo 1, composto da 41 commi, contiene le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 208 del 2021, che si intende integrare e correggere, di cui si evidenziano le seguenti.

Il comma 21 dell'articolo 1 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021 introducendo, al comma 4, in ottemperanza alla terminologia introdotta ufficialmente nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata in Italia nel 2009 e dall'Europa nel 2010, le parole "persone con disabilità" in luogo di "persone diversamente abili".

I commi 29 e 30 modificano gli articoli 41 e 42 del decreto legislativo n. 208 del 2021, contenenti disposizioni generali e misure di tutela applicabili ai servizi di piattaforma, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808. Nello specifico, ai commi 6 e 7 dell'articolo 41, i riferimenti agli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del nuovo regolamento sui servizi digitali (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act* - DSA), che disciplinano la memorizzazione di informazioni e l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti. Inoltre, è aggiunto il comma 14, che estende l'ambito applicativo della norma, ove compatibile, anche alle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi.

Il comma 35 modifica l'articolo 50 del decreto legislativo n. 208 del 2021. Nel dettaglio, in assenza di una procedura di partecipazione e trasparenza da applicare ai procedimenti di pianificazione delle reti, finalizzati all'adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre, al comma 5 è aggiunta la precisazione che per il caso di specie si applica la norma dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche). Tale indicazione è rilevante in quanto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha finora applicato la procedura di consultazione particolare definita dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, datata e non più rispondente ai principi di partecipazione e trasparenza ormai intrinseci nell'ordinamento nazionale ed europeo riguardanti la gestione dello spettro radio e codificati via via nel codice del 2003, nella revisione del 2009 e infine nella più recente riforma del 2021, che prevedono per principio un'ampia apertura alle posizioni degli *stakeholders*.

Il comma 37 modifica gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808. Questi articoli prevedono misure per la promozione delle opere europee, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi e obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di *media* lineari (articoli 53-54) e dei fornitori di *media* audiovisivi a richiesta (articolo 55).

Nel dettaglio, tra le modifiche apportate, come suggerito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la segnalazione al Governo del 27 giugno 2023, si evidenzia la

semplificazione del regime degli obblighi previsti a carico dei fornitori di servizi *media* (lineari e non) in materia di promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti. In particolare, è stata eliminata la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal decreto legislativo n. 208 del 2021, nonché di aumentarne la percentuale prevista. Al fine di promuovere la produzione delle opere audiovisive di espressione originale italiana, all'articolo 55, comma 8, è stata innalzata dal 50 al 60 per cento la sotto-quota riferita alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi 5 anni.

Il comma 39 modifica l'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante disposizioni in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità. In particolare, dopo il comma 13 è aggiunto il comma 13-*bis*, il quale, per soddisfare le richieste della Commissione europea sulla necessità di un raccordo con il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, chiarisce che in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni del regolamento europeo.

Il comma 41 modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021 inserendo, con il nuovo comma 5-*bis*, una clausola di coordinamento, al fine di chiarire che le disposizioni del testo unico sui *media* audiovisivi non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, le quali tra l'altro introducono disposizioni volte a contrastare i contenuti illegali, la disinformazione *online* e gli altri rischi per la società dell'informazione, a tutela del mercato unico dei servizi digitali.

L'articolo 2 del decreto legislativo reca, le modifiche meramente formali apportate al testo unico sui *media* audiovisivi, l'articolo 3 le abrogazioni di coordinamento e, infine, l'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria.

Il Presidente assicura che, anche per questo provvedimento, potranno svolgersi gli adeguati approfondimenti.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la rassicurazione sui tempi di esame, a fronte di una sua preoccupazione circa la compresenza, nei lavori della Commissione, di tre questioni di grande rilevanza relative alla libertà di espressione, quali: l'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea, la cosiddetta "norma bavaglio", il provvedimento sulla diffamazione a mezzo stampa e la riforma del testo unico sui servizi di *media* audiovisivi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 8,45, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.3. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 119 (ant.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

119^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), intervenendo in discussione generale, sottolinea il ritardo con cui è stato presentato il disegno di legge da parte del Governo, rispetto ai tempi dettati dalla legge n. 234 del 2012. L'esame che dovrà effettuare la Commissione sarà quindi essenzialmente formale, senza che la stessa sia messa in condizioni di trattare approfonditamente i molti temi importanti contenuti nel testo. In ogni caso, si sofferma, anzitutto, sull'articolo 4, la norma relativa al cosiddetto "bavaglio", stigmatizzando l'opportunità del Governo nel non assumersene la responsabilità politica, lasciandole invece al presentatore e al Parlamento nel suo complesso.

Si sofferma anche sull'articolo 7, relativo ai crediti deteriorati, sull'articolo 8 relativo alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, sull'articolo 9 relativo alla parità di retribuzione tra uomini e donne, sull'articolo 12 relativo alla riduzione delle emissioni di gas serra e al tema del cambiamento climatico, su cui l'attuale Governo non sembra dare piena rassicurazione, e sulla direttiva in allegato relativa all'obbligo di assicurare salari minimi adeguati, tema anche questo di forte attualità politica. Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) auspica che, mantenendo la prassi dell'alternanza, la prossima legge di delegazione europea possa essere presentata al Senato, per consentire una prima lettura approfondita in questo ramo del Parlamento.

Si sofferma, quindi, sulla eventuale possibilità di svolgere qualche limitato approfondimento, anche con audizioni, pur a fronte della stringente tempistica d'esame prospettata dalla Presidenza.

Si riferisce, in particolare, al già citato articolo 4, ribadendo la sensibilità della sua parte politica per la tutela della presunzione d'innocenza, ma evidenziando al contempo che il tema riguarda una direttiva del 2016, il cui recepimento è stato già compiutamente realizzato nel nostro ordinamento e su cui non risultano contestazioni da parte delle Istituzioni europee.

Si sofferma inoltre sull'articolo 8, che riguarda l'importante tema della protezione dalle sostanze cancerogene, che si interseca anche con quello relativo alla tutela dai rischi di allargamento dei limiti di tolleranza. Ricorda che la direttiva è peraltro oggetto di una proposta di modifica, attualmente all'esame delle Istituzioni europee.

Su questi due articoli ritiene quindi opportuno procedere con audizioni mirate.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la massima disponibilità allo svolgimento di limitate audizioni, non avendo

tuttavia, allo stato, ricevuto alcuna sollecitazione specifica. Invita quindi a far pervenire le indicazioni di eventuali soggetti da audire, preferibilmente nella mattinata del prossimo martedì.

Condivide poi la necessità di esaminare in prima lettura la prossima legge di delegazione europea, ritenendo che la prassi dell'alternanza non sia stata messa in discussione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) suggerisce alla Presidenza di non dare per scontata la prassi e di ribadirla mediante le opportune interlocuzioni a livello politico.

Il relatore [MATERA](#) (Fdl) condivide la massima apertura allo svolgimento di audizioni, compatibilmente con i tempi di esame su cui si è già convenuto in Commissione e con il Governo.

Condivide altresì l'auspicio che la prossima legge di delegazione inizi l'*iter* in Senato, assicurando tempi congrui per un esame parlamentare approfondito. Ricorda, al riguardo, il lavoro avviato dal Comitato per la legislazione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa, relativamente ai tempi di esame dei provvedimenti legislativi da parte delle Camere.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), in sostituzione del relatore senatore Zanettin, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, volto a rendere maggiormente efficace la normativa a contrasto della pratica della maternità surrogata, soprattutto con riferimento a quella compiuta all'estero, in linea con la giurisprudenza nazionale, nella convinzione che tale pratica "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane".

Tra le motivazioni a base dell'iniziativa, vi è la constatazione che il commercio della maternità surrogata è un fenomeno molto flessibile e transfrontaliero, in cui gameti, embrioni, donne che si prestano alla surrogazione e committenti, sono trasportati da un Paese o da un continente a un altro e in cui le diverse fasi del processo e le stesse agenzie che operano in uno Stato lavorano anche in altri, contemporaneamente, o si spostano in conseguenza dell'introduzione di nuove leggi restrittive.

Inoltre, i mercati di gravidanza surrogata più economici si trovano in Paesi con maggiore presenza di donne che vivono in povertà e con basso livello di istruzione, quindi con basso riconoscimento di rischi e diritti, anche se dati ufficiali relativi alla pratica risultano difficilmente ottenibili, principalmente perché la criminalità organizzata ne ha fatto un mercato parallelo e clandestino, in cui è evidente la mercificazione del bambino e della donna.

Per questi motivi, l'iniziativa legislativa in esame si prefigge di allargare l'ambito di punibilità della surrogazione di maternità, già peraltro vietata in base all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004.

In particolare, l'articolo 1 fornisce una definizione di maternità surrogata, con cui si intende quella "pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro".

All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità del provvedimento, specificando che il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, sia nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, sia in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane", e in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle Convenzioni internazionali in materia. L'articolo 3 infine introduce nel codice penale l'articolo 600-*quinquies*.1, in cui si stabilisce il reato di surrogazione di maternità e si prevede la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro, per chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Il reato di surrogazione di maternità, così introdotto nel codice penale, è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero, ai sensi dell'articolo 604 del codice penale, ovvero quando il fatto è commesso da cittadino italiano o in danno di cittadino italiano, o dallo straniero in concorso con cittadino italiano.

Rispetto alla analoga fattispecie contemplata dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, sono previste pene ben più elevate, ovvero la reclusione da 4 a 10 anni, mentre oggi è da tre mesi a 2 anni, e la multa fino a 2 milioni di euro, mentre oggi è fino a 1 milione di euro.

Va anche rilevato che il comma 3 dell'articolo 3 in esame, prevede che il reato rilevato dal pubblico ministero sia trasmesso al tribunale per i minorenni, per "ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata", e che il comma 4 punisce il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, dello stesso codice, che prevede la reclusione da 3 a 10 anni per alterazione dello stato civile del neonato.

In ambito europeo, si ricorda che il Parlamento europeo ha adottato una posizione chiara contro la maternità surrogata in diverse risoluzioni già dal 2011, e più recentemente, al punto 9 della risoluzione del 26 novembre 2020, sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - relazione annuale 2018-2019, ove si condannano fermamente tutte le forme di violenza, tra cui la maternità surrogata forzata, e nella risoluzione del 17 febbraio 2022, su diritti umani e la democrazia nel mondo - relazione annuale 2021, al punto 60, si condanna la pratica commerciale della maternità surrogata. Si ricorda anche che, sulla proposta di regolamento COM(2022) 695, in materia di riconoscimento della filiazione e istituzione di un di un certificato europeo di filiazione, la 4ª Commissione, il 14 marzo 2023, ha adottato un parere motivato, in cui vengono contestati i principi di sussidiarietà e proporzionalità, proprio con riferimento ai rapporti di filiazione derivanti da maternità surrogata. La Commissione europea ha risposto alla risoluzione del Senato, con nota n. C(2023) 4686 del 6 luglio scorso, confermando che, nell'ambito dell'esercizio della libera circolazione, il regolamento non consentirebbe in nessun caso di disconoscere la filiazione accertata in un altro Stato membro, comprovata con i documenti nazionali o con il certificato europeo, pur lasciando impregiudicata la competenza degli Stati membri di decidere se regolamentare o vietare la maternità surrogata nel proprio territorio.

Sempre in seguito alla risoluzione della 4ª Commissione, il Governo ha trasmesso, il 17 luglio 2023, una relazione, redatta dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, in cui ha ribadito, anche in base alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 38162, del 30 dicembre 2022, che l'interesse del minore non può portare all'automatico riconoscimento di atti stranieri di filiazione quando questa derivi dal ricorso a pratiche di maternità surrogata, ostando, nel nostro ordinamento, il divieto di detta pratica, contraria all'ordine pubblico, potendosi invece trovare adeguata tutela nel ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari.

Riguardo all'*iter* legislativo europeo, lo scorso 7 novembre la Commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI) ha adottato ad ampia maggioranza la propria posizione sulla proposta di regolamento sulla filiazione europea, sostenendo l'obiettivo di garantire che gli accertamenti della genitorialità stabiliti in uno Stato membro siano riconosciuti da tutti gli altri, pur rispettando la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro in questo settore.

In materia di maternità surrogata, rimane quindi la discrezionalità di ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Per quanto riguarda la disposizione sull'ordine pubblico, si autorizzano gli Stati a rifiutare il riconoscimento della genitorialità in caso di manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico, vietando l'uso discriminatorio di tale eccezione.

Il 14 dicembre scorso il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato tale posizione, nell'ambito della procedura di consultazione sulla proposta di regolamento. Essendo il diritto di famiglia una questione di competenza nazionale, i Governi degli Stati membri dovranno ora trovare un accordo all'unanimità, per l'approvazione finale della normativa.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda come le criticità inerenti al provvedimento in esame fossero già emerse in sede di esame della citata proposta di regolamento sulla filiazione e ribadisce che il problema non è il divieto della maternità surrogata, ma l'inderogabile tutela dei diritti del nato. Ritiene inoltre opportuno approfondire anche il concetto di ordine pubblico, evocato nell'ambito del divieto in parola.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdi) sottolinea l'importanza del tema in discussione, già affrontato in altri

contesti. Ribadisce quindi che nessuno mette in discussione la tutela del nato, che è sempre e in ogni caso stata assicurata in Italia. Il provvedimento, invece, si incentra sull'efficacia del divieto di procedere a forme di maternità surrogata anche se commesse in territorio estero.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene che non sia in discussione il divieto della maternità surrogata, che è già attualmente previsto dalla legge n. 40 e non è oggetto di modifica da parte del disegno di legge. Il problema risiede invece nel tentativo di imporre anche ad altri Stati il divieto italiano, mettendo a rischio la piena tutela dei diritti del bambino nato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la norma proposta si limita all'applicazione della giurisdizione penale italiana anche ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani, come previsto dall'articolo 604 del codice penale e da altre analoghe disposizioni, e ad automatizzare l'avvio della procedura finalizzata all'adozione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.4. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 120 (ant.) dell'11/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024

120^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 911, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, sospeso nella seduta del 24 ottobre, congiuntamente all'esame del disegno di legge n. 911, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

La Commissione conviene.

Su domanda del senatore [LOREFICE](#) (M5S), il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ribadisce che l'esame congiunto dei disegni di legge si svolgerà tenendo conto anche dell'*iter* dei lavori presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) propone una serie di nominativi di soggetti da audire, in relazione all'articolo 4 relativo alla presunzione d'innocenza, all'articolo 8 relativo ai rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e all'articolo 12, sul sistema europeo di quote di emissione di gas serra.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere la tempistica prevista per l'esame del disegno di legge, nonché il motivo per il quale è all'esame solo questo provvedimento e non anche gli altri disegni

di legge inerenti alla stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce la Commissione di merito ha richiesto il parere della 4ª Commissione su questo disegno di legge in quanto è l'unico assegnatoci. L'esame in ogni caso non presenta profili di particolare urgenza.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.5. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 30 (ant.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

indi della Vice Presidente

[BEVILACQUA](#)

indi del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE A TUTELA DEL CREDITO (UNIREC), FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, INAIL, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS), FONDAZIONE LUIGI EINAUDI, DEL COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PROFESSOR MASSIMO CONDINANZI, NONCHÉ DI RAPPRESENTANTI DI FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA, ORDINE DEI GIORNALISTI E, IN VIDEOCONFERENZA, FEDERCHIMICA E AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E JONIO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2022-2023)

1.3.2.1.6. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 121 (pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

121ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano. La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni, in relazione all'esame del disegno di legge n. 969 (Legge di delegazione europea 2022-2023), svoltesi in Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame del ddl n. 969, congiunzione con l'esame congiunto dei Doc. LXXXVI, n. 1 e Doc. LXXXVII, n.1 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di congiungere l'esame del disegno di legge, con quello relativo alla Relazione consuntiva 2022 e alla Relazione programmatica 2023, relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Commissione conviene.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice per le due Relazioni del Governo, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2022, prevista dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e presentata il 20 dicembre 2023. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno a cui si riferisce.

Il testo del documento presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento al dibattito sul Futuro dell'Unione europea, all'Anno europeo dei giovani 2022,

allo Stato di diritto e alla *Better regulation*, mentre il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della riduzione delle divergenze economiche all'interno dell'Unione e del rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale, nonché il tema della riforma delle regole del Patto di Stabilità e crescita, e delle politiche fiscali, oltre al completamento dell'Unione bancaria.

La seconda parte, quella più consistente del documento, riguarda le politiche orizzontali e settoriali, concentrandosi in particolare sulle "politiche strategiche", identificate nelle seguenti: 1) *Green Deal* europeo e transizione verde, compreso il pacchetto *Fit for 55*, l'energia, i cambiamenti climatici, l'ambiente, l'agricoltura, la mobilità sostenibile, il turismo; 2) un'Europa pronta per l'era digitale, che comprende i temi della *privacy*, dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione in tutti i settori e la cybersicurezza; 3) un'economia a servizio delle persone, con riguardo ai temi della tutela delle indicazioni geografiche, della proprietà intellettuale, dei consumatori, dei lavoratori e politiche di inclusione; e 4) "Promozione del nostro stile di vita europeo", con riguardo al nuovo Patto europeo migrazione e asilo, la dimensione esterna della migrazione, il piano d'azione per la crisi ucraina, la formazione e lo Stato di diritto.

La terza parte concerne la dimensione esterna dell'Unione europea e descrive l'operato del Governo in relazione al processo di integrazione dei Balcani occidentali e dell'allargamento a Est delle reti transeuropee dei trasporti, alla collaborazione con il Paesi del Mediterraneo, e al rafforzamento dell'Unione europea della difesa (la "Bussola strategica"), che ha visto la firma, il 10 gennaio 2023, della Dichiarazione congiunta NATO-UE, in cui sono trattate anche le nuove sfide, quali la crescente competizione geostrategica, la protezione delle infrastrutture critiche, lo spazio, il cambiamento climatico, le *Emerging and Disruptive Technologies* (EDT), le manipolazioni informative, e l'interferenza degli attori stranieri.

La quarta parte tratta delle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alla conclusione dei lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa, all'attività antifrode con particolare riguardo all'attuazione del PNRR, al coordinamento nella fase ascendente, alla normativa sugli aiuti di Stato.

Si dà inoltre conto della riduzione delle procedure di infrazione nel corso del 2022, che sono scese da 102 alle 82 procedure pendenti al 31 dicembre 2022 (57 per violazione del diritto europeo e 25 per mancata attuazione di direttive). Di queste 82 procedure, 6 sono giunte a sentenza ex articolo 260 del TFUE, ovvero alla condanna per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia, circostanza che comporta il versamento di sanzioni pecuniarie. Tuttavia, altre 6 procedure sono già allo stadio del parere motivato ex articolo 260 e rischiano pertanto un esito simile. Infine, si dà conto della politica di coesione, con particolare riguardo al pieno utilizzo delle risorse 2014-2020 e al completamento della programmazione 2021-2027, comprese le risorse aggiuntive *React-EU*.

La Relazione è completata da cinque appendici, di cui le prime tre concernono l'elenco dei Consigli dell'Unione e dei Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2022 (pari a 55,9 miliardi di euro, di cui 42 per il PNRR e il restante a valere sulla PAC e sulla politica di coesione), e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento.

La quarta appendice riporta le risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera, indicando per ciascuna risoluzione le azioni adottate dal Governo per darvi seguito e le connesse prospettive negoziali in sede europea. La quinta appendice reca l'elenco degli acronimi.

La relatrice Murelli introduce quindi l'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2023, presentata al Parlamento il 19 giugno 2023, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Essa rappresenta la visione generale del Governo sulle prospettive future dell'Unione europea e indica le intenzioni politiche dell'Esecutivo relativamente ai singoli *dossier* europei, sulla base del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 (COM(2022) 548) e della Dichiarazione comune delle tre Istituzioni europee, del 23 dicembre 2022, sulle priorità legislative dell'UE per il 2023 e il 2024.

Il testo della Relazione è strutturato in quattro parti, in cui le singole tematiche sono sviluppate nella forma di schede, ognuna delle quali riporta: una sintetica descrizione dell'obiettivo individuato; la

definizione delle azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo; e i risultati attesi dall'azione che si intende intraprendere.

La Parte prima "Sviluppo del processo di integrazione europea" è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale. In particolare, il Governo ha inteso adoperarsi in sede europea per dare seguito alle proposte emerse dalla Conferenza sul futuro dell'Europa, ivi incluso l'utilizzo delle clausole passerella per l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in selezionati ambiti d'azione, nonché per orientare la revisione del Patto di stabilità anche a supporto della ripresa, oltre che a contribuire al miglioramento delle politiche finanziarie e fiscali, anche a sostegno delle famiglie.

La Parte seconda, relativa a "Le politiche strategiche", è la parte più corposa. Essa sviluppa quattro dei sei obiettivi strategici del programma di lavoro della Commissione per il 2023 e della citata Dichiarazione comune, ovvero: il *Green Deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; promuovere lo stile di vita europeo; dare nuovo slancio alla democrazia europea. Gli altri due obiettivi, per un'economia al servizio delle persone e per un'Europa più forte nel mondo, sono trattati rispettivamente nella Parte prima e nella Parte terza della Relazione.

Nell'ambito del *Green Deal* si muovono le numerose iniziative connesse al pacchetto *Fit for 55* della transizione verde, volte ad allineare la legislazione corrente all'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Con riferimento alla transizione digitale, le molteplici azioni consistono anche nel cosiddetto *chips package*, nelle azioni connesse all'intelligenza artificiale, nel *Media freedom Act*, nel *Data Act* e nella politica per la cybersicurezza.

Nell'ambito della promozione dello stile di vita europeo, figurano il negoziato sul nuovo Patto europeo migrazione e asilo, il contrasto al lavoro sommerso e le norme comuni sulla confisca dei beni derivanti da attività criminose.

Chiude la parte seconda l'insieme delle azioni volte a imprimere un nuovo slancio alla democrazia europea, con iniziative per la lotta al terrorismo in ambito digitale, la protezione della sfera democratica dell'UE dalle influenze straniere occulte, la lotta contro la tratta degli esseri umani, nonché iniziative "anti-SLAPP" per la protezione delle persone da procedimenti giudiziari manifestamente infondati.

La Parte terza, relativa a "L'Italia e la dimensione esterna dell'UE", riguarda la partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse all'obiettivo strategico europeo per "un'Europa più forte nel mondo", con particolare riferimento alla collaborazione dell'Europa con i Paesi del Vicinato, nell'ambito della strategia globale sull'Africa, della prospettiva europea per i Balcani occidentali e della Nuova agenda per il Mediterraneo. Ulteriore argomento di rilievo è quello della gestione del fenomeno migratorio, al fine di una più efficace cooperazione, attraverso il rafforzamento del dialogo interno all'Unione e mediante *partnership* strutturate tra l'UE e i Paesi di origine e transito dei flussi. A chiusura della terza Parte è stato inserito un riferimento alle azioni poste in essere a fronte della guerra di aggressione scatenata dalla Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, che riguardano non solo le forme di assistenza militare, ma anche la solidarietà educativa e culturale.

Chiude la relazione la Parte quarta, relativa a "Coordinamento nazionale delle politiche europee. Comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea", che descrive l'impegno del Governo nell'ambito della fase ascendente sulle nuove proposte legislative europee e della fase discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione. A tale ultimo riguardo, si fa riferimento alla predisposizione della legge europea e se necessario, per i casi più urgenti, all'adozione di altri veicoli legislativi, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, laddove i tempi della legge europea non risultino compatibili con la necessità di scongiurare conseguente pregiudizievoli. Inoltre, il Governo intende mantenere il dialogo con le Direzioni generali della Commissione europea nell'ambito dello strumento delle "riunioni pacchetto", per la trattazione congiunta dei casi afferenti ad uno stesso settore.

Priorità è data anche alle modifiche al quadro normativo sugli aiuti di Stato, con particolare riguardo

agli aiuti per le transizioni verde e digitale, nonché alla definizione di una procedura per lo svolgimento del test di proporzionalità sulle proposte di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare con impatto sulle professioni regolamentate.

Infine, il Governo si è impegnato ad assicurare che la politica di coesione agisca in maniera complementare e sinergica rispetto al PNRR, per massimizzare l'impatto dei due strumenti di intervento nel ridurre i divari territoriali e rilanciare la tenuta economica e sociale del Paese, sia per quanto riguarda la programmazione 2021-2027, sia con riferimento ai programmi 2014-2020 in via di conclusione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), in riferimento alla Relazione programmatica, rimarca che si tratta di un documento che delinea le intenzioni del Governo relativamente all'anno già concluso e auspica che quest'anno siano rispettate le tempistiche previste dalla legge n. 234 del 2012.

Si sofferma quindi sulla Parte quarta, ove viene evocato l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, auspicando che il ricorso alla decretazione d'urgenza, al posto dell'ordinario disegno di legge europea, non diventi una prassi e non sia ripetuto anche quest'anno, per non svilire il compito del Parlamento nell'esercizio delle proprie prerogative. Chiede al riguardo delucidazioni al Rappresentante del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura in merito alla pienezza dei poteri del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e prerogative previste dal Regolamento e dalla legge.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede come strumento ordinario la legge europea e di delegazione europea. Il ricorso al decreto-legge, se in ipotesi poteva essere riferito lo scorso anno al poco tempo trascorso dall'insediamento del nuovo Governo, appare oggi scarsamente giustificabile.

Si sofferma poi sulle parti delle Relazioni relative alle procedure di infrazione, per prefigurare uno stretto collegamento con le due leggi previste dalla legge n. 234 del 2012 per garantire l'adempimento degli obblighi europei. Ritiene necessario adoperarsi per l'ulteriore riduzione delle infrazioni, a partire da quelle più gravi, relative all'articolo 260 del TFUE, che comportano ingenti sanzioni pecuniarie che gravano sui contribuenti.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ringrazia per i contributi e si dichiara pienamente concorde con il criterio di massima di affrontare *in primis* le procedure di infrazione che comportano sanzioni pecuniarie. Per quanto riguarda il ricorso all'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, non ritiene che il Governo abbia espresso l'intenzione di riutilizzarlo, in mancanza di esigenze pressanti.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) concorda con il criterio suggerito dal senatore Lombardo, fatta salva la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 234 del 2012.

Il Rappresentante del GOVERNO assicura di rappresentare quanto emerso in seduta al ministro Fitto e che, in ogni caso, è sempre garantito il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento. La scelta di utilizzare un decreto-legge lo scorso anno era stata dettata dalla volontà di dare un segnale, anche in Europa, di una azione sollecita e decisa nell'affrontare le problematiche inerenti alle procedure di infrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre scorso, avente ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte di studenti o loro familiari, a fronte della successione di recenti gravi episodi di violenza contro i docenti delle scuole, che hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona.

Il provvedimento si compone di 7 articoli, con cui si introduce un sistema di monitoraggio e di studio

dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, che prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e che istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, e che stabilisce disposizioni sanzionatorie di rilievo penale.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, con decreto interministeriale, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle organizzazioni studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

All'Osservatorio sono attribuite funzioni di monitoraggio e analisi delle segnalazioni di casi di violenza, nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia a danno del personale scolastico.

Sono, inoltre, attribuite all'Osservatorio funzioni propositive di buone prassi sia in materia di sicurezza del personale scolastico, sia finalizzate a prevenire e a contrastare il disagio giovanile, nonché a favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.

L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico.

L'articolo 3 istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», da celebrare il 15 dicembre di ogni anno. La Giornata è dedicata a sensibilizzare la popolazione mediante iniziative di promozione di una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.

L'articolo 4, mediante modificazione dell'articolo 61 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti comuni, introduce un'ulteriore circostanza aggravante del reato, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 336 del codice penale, ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. In particolare, si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore o tutore dell'alunno, nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

L'articolo 6 modifica l'articolo 341-*bis* del codice penale, sull'oltraggio a pubblico ufficiale, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Con la disposizione in commento si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore o tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), in riferimento alle numerose audizioni svolte in merito all'esame del disegno di legge di delegazione europea, lamenta l'impossibilità per i senatori di avervi potuto partecipare da remoto, in base alle scelte di recente adottate, salvo casi eccezionali, che impediscono per tutti la piena partecipazione da remoto alle attività delle Commissioni, contemperandole con le numerose attività politiche da svolgere nei territori.

A suo avviso, si tratta di posizioni scarsamente funzionali, che rispondono all'esigenza di garantire la presenza dei senatori di maggioranza. Rappresenta quindi l'esigenza di sollecitare una revisione di tali decisioni al fine di garantire la possibilità di poter partecipare da remoto almeno per quanto concerne le audizioni informali.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) conviene sull'utilità di garantire ai senatori la possibilità di partecipare da remoto alle audizioni informali, ricordando di avere già espresso le sue riserve in merito alla decisione di recente assunta e che ha sostanzialmente inibito tali modalità, garantite invece alla Camera dei deputati.

Ricorda peraltro come si sia svolta positivamente, con collegamenti da remoto, l'audizione del Ministro degli affari esteri dell'India, così anche rappresentando in ambito internazionale l'efficienza del Senato. Ritiene quindi inopportuno retrocedere rispetto ad un utilizzo positivo e moderno delle nuove tecnologie.

Si associa il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), assicurando di voler svolgere gli opportuni approfondimenti e rimarcando l'importanza del contributo degli strumenti tecnologici nello svolgimento delle attività istituzionali del Senato, che investono aspetti importanti come quello dell'efficienza del lavoro e, come evocato, anche dei buoni rapporti bilaterali con gli interlocutori internazionali.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.7. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 123 (ant.) del 18/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024
123^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 59 emendamenti e un ordine del giorno al disegno di legge n. 969, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, consente l'emanazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di disposizioni integrative e correttive. L'atto in esame quindi si pone quale decreto correttivo del primo decreto legislativo, il n. 197 del 2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, in attuazione delle delega recata dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).

Per favorire il raggiungimento dei più ampi obiettivi di tutela dell'ambiente, le modifiche sono volte a garantire una maggiore aderenza delle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 197, alle competenze effettivamente assegnate dalla direttiva ai soggetti coinvolti nelle attività afferenti alla gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché ad apportare

correzioni dovute alla presenza di alcuni refusi.

La direttiva 2019/883 è stata adottata a seguito degli esiti della valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, al fine di armonizzare più compiutamente gli aspetti principali e, in particolare, l'adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei rifiuti, l'obbligo di conferimento e le esenzioni per le navi in servizio di linea, che in passato, erano interpretati in modo differenziato dagli Stati membri.

Lo schema di decreto legislativo si compone di cinque articoli. L'articolo 1 reca puntuali modifiche degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 197 del 2021 relative alle definizioni di "rifiuti delle navi" e della "sufficiente capacità di stoccaggio", nonché le esclusioni dall'ambito di applicazione del provvedimento.

L'articolo 2 disciplina gli impianti portuali di raccolta e il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, con le novelle agli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo.

L'articolo 3 disciplina il conferimento dei rifiuti delle navi, con le modifiche degli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo, riguardanti gli adempimenti di notifica anticipata dei rifiuti, le tariffe e la definizione puntuale dell'Autorità competente.

L'articolo 4 reca, infine, misure esecutive, novellando gli articoli 10, 11, 13, 14 e 16 del decreto legislativo n. 197, mentre l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [969](#)

G/969/1/4

[Rojc](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» (1342-A) reca «Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)»;

in sede di esame presso la Camera dei deputati, il 24 ottobre 2023 la I Commissione (Affari costituzionali) dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; il 23 novembre 2023 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera approvava il medesimo emendamento 3.14; il 14 dicembre, la V Commissione (Bilancio) della Camera, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che «l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che «*All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "prevedendo comunque l'obbligo" con le seguenti: anche considerando la possibilità*»;

il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (*Digital Economy and Society Index*) della Commissione europea e DMI (*Digital Maturity Indexes*) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitalizzazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agenzia per la Cybersicurezza

Nazionale (ACN) indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie al fine di consentire che le misure di massimo livello di cybersicurezza previste dalla direttiva «NIS 2» siano garantite anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

Art. 3

3.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province;"

3.2

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;"

3.3

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: "h) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;"

3.4

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: "h) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;"

3.5

[Enrico Borghi](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: "i -bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555

3.6

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: "m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;"

Art. 4

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Scarpinato](#), [Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Barbara Florida](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#)

Sopprimere l'articolo

4.3

[Sensi](#), [Bazoli](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo

4.4

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#)

Al comma 3 sopprimere le parole "o per estratto".

4.0.1

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'istruzione e del merito.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare gli articoli 485 e 489 del testo unico delle disposizioni legislativo vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e s.m.i., garantendo che, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di Cassazione n. 31149 e n. 31150 del 2019, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto a domanda come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero esclusivamente a domanda, nonché che il servizio di insegnamento effettivamente prestato sia valutato ai fini del riconoscimento del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024;

b) introdurre disposizioni tese a garantire che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al termine delle attività didattiche, annualmente a decorrere dall'anno 2023.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2024,

si provvede con i risparmi di spesa o le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 31 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali, in aggiunta a quelli adottati con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire di garantire il conseguimento di risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

Art. 7

7.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso: 1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei principi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore;"

7.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso: 1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;"

Art. 8

8.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola "corretta", inserire le seguenti "ed integrale";

2) alla lettera b), dopo la parola "corretta", inserire le seguenti "ed integrale".

8.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "corretta" inserire le seguenti: "e integrale."

8.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "direttiva (UE) 2022/431," inserire le seguenti: "tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,".

8.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "e monitoraggio", aggiungere le seguenti: "cui ricollegarvi, in caso di inottemperanza, sanzioni particolarmente efficaci e dissuasive a carico del datore di lavoro."

8.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) procedere alla nuova costituzione e nomina del Comitato consultivo di cui all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, formato da esperti nominati dal Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome, al fine dell'aggiornamento degli allegati previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'allegato 38 (valori limite di esposizione professionale per agenti chimici), allegato 39 (valori limite biologici per agenti chimici), l'allegato 43 (valori limite di esposizione professionale per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici) e della predisposizione di un nuovo allegato relativo ai valori limite biologici per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici."

8.6

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

"b-bis) procedere all'istituzione di un Comitato tecnico sanitario costituito da specialisti sanitari esperti della salute riproduttiva, per entrambi i generi, che possano definire protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e quali siano gli eventi avversi per la salute riproduttiva. Il Comitato deve inoltre, fornire indicazioni sulle indagini strumentali e diagnostiche che si ritiene di dover incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore;

b-ter) prevedere le modalità e i tempi di adozione dei protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e gli eventi avversi per la salute riproduttiva di cui si deve effettuare la registrazione."

8.7

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in conformità al Piano europeo per la lotta contro il cancro."

8.8

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) indicare i valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall'esposizione ad alcuni

agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare definire i limiti del monitoraggio biologico per il benzene e l'acrilonitrile.".

8.9

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44,".

8.10

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria alla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili prevista nel Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.".

Art. 9

9.1

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) introdurre disposizioni volte a garantire l'applicazione del divieto di discriminazione, di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE avendo particolare riguardo ai casi in cui la discriminazione riguardi trattamenti meno favorevoli per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio nonché trattamenti meno favorevoli ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, fondati sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza;"

9.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "di destinatari", inserire le seguenti: ", indipendentemente dal numero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda,".

9.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) introdurre disposizioni tese a garantire un migliore accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione salariale."

Art. 10

10.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO2 generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo l'economia circolare.".

10.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore alle

disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851.".

10.0.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera *d*), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater*, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.2

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera *d*), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.4

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-*ter*, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o

dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adequatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.6

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva

2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.7

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.8

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui

prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO₂ e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3)".

10.0.9

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3)".

10.0.10

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i principi specifici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di attrarre a imposizione in Italia dei redditi prodotti da multinazionali estere, con particolare riferimento all'economia digitale, rafforzare il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, con particolare riferimento ai contributi e crediti d'imposta, al fine di ovviare il rischio di elusione del livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima; c) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia."

Art. 11

11.0.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 12

12.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio";

12.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;"

12.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;"

12.4

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;"

12.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori;"

12.6

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di carbon management nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio;"*

12.7

[Sironi](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, unitamente al calcolo dell'impronta d'acqua (*water footprint*) e l'impronta ecologica (*ecological footprint*) anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA nell' Annesso Metodologico Ispra Rapporti 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7;"*.

12.8

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;"

12.9

[Basso](#), [Rojc](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo" aggiungere le seguenti: "compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili"

12.10

[Lombardo](#)

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le parole: ", in particolare dei porti di transhipment nazionali, con volumi superiori a 500.000 teu/anno e una quota di trasbordo sul totale superiore al 70 per cento, per finanziare interventi riconducibili alle infrastrutture per la transizione energetica e per la fornitura di carburanti alternativi".

12.0.1

[Rojc](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)

1. Al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, relativo il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari

europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

Art. 13

13.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio

conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

13.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole «direttiva (UE) 2022/2464» inserire le seguenti: «, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,»;*

b) *dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

"h-bis) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul *rating* di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili;

h-ter) individuare parametri e obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

h-quater) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

h-*quinquies*) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

h-*sexies*) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;"

13.0.1

[Magni](#), [Mazzella](#), [Zampa](#), [Lorefice](#), [Rojc](#), [Bevilacqua](#), [Camusso](#), [Franceschini](#), [Guidolin](#), [Lombardo](#), [Malpezzi](#), [Pirro](#), [Sensi](#), [Spagnolli](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare al lavoratore una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in modo che il trattamento economico complessivo non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e che il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non possa comunque essere inferiore a 9 euro lordi;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario al fine di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, l'aggiornamento annuale del medesimo trattamento e l'individuazione dei CCNL prevalenti;

c) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la parità di genere attraverso l'istituzione di un salario minimo di cui alla lettera a) al fine di colmare il divario retributivo e pensionistico di genere."

Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4).

13.0.2

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Gli articoli 10-*quater* e 12, comma 6-*sexies* del decreto legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 sono soppressi.

2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive e turistico-ricreative, sulla base dei seguenti principi direttivi:

- a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree da affidare in concessione;
- b) garanzia di un equilibrato rapporto, sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali delle

aree oggetto dell'intervento, tra spazi ad accesso libero e spazi affidati in concessione a privati;

c) ricorso a procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione;

d) valutazione della concreta redditività delle aree demaniali ai fini della loro valorizzazione;

e) riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali titolari di strutture turistico-sportive in concessione;

f) previsione di una durata della concessione non superiore a quella necessaria all'ammortamento e alla remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario;

g) equa quantificazione dell'indennizzo per i concessionari uscenti e definizione delle tutele occupazionali per il relativo personale, a carico del concessionario subentrante;

h) definizione del numero massimo di concessioni in capo, in via diretta e indiretta, allo stesso titolare a livello comunale, regionale e nazionale.»

Art. 15

15.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), inserire, in fine, le seguenti parole: "e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;".

15.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento;"

15.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;"

15.4

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 3), dopo le parole: "anche mediante procedimenti informatici" inserire le seguenti: "e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;*

b) *dopo il numero 3) inserire il seguente: "3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati;"*

15.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

"8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle

informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;".

1.3.2.1.8. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 124 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
124ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Rojc ha presentato la riformulazione 12.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto.

Prospetta, quindi, la possibilità di avviare subito l'illustrazione degli emendamenti, proseguendo nella seduta di domani anche con le votazioni. Alternativamente, prospetta l'avvio dell'illustrazione nella seduta di domani.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene non opportuno avviare la fase dell'illustrazione nella seduta odierna, ritenendo necessaria la presenza di un rappresentante del Governo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene necessaria e doverosa la presenza del Governo nella fase dell'illustrazione, non solo per non creare precedenti diversi, ma per consentire una collaborazione effettiva, finalizzata al miglioramento del testo in esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare la trattazione alla seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) presenta quindi la riformulazione 13.0.2 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ricorda preliminarmente che sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, questa Commissione aveva espresso, l'11 ottobre 2023, un parere non ostativo, invitando a prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

Successivamente, il 17 ottobre 2023, la Commissione di merito ha adottato, come testo base per la discussione, il nuovo testo presentato dal Relatore, volto a superare le criticità di carattere finanziario, nonché a recepire alcune proposte emendative presentate e le interlocuzioni svolte con i Ministeri interessati, in particolare con quello del turismo.

Il nuovo testo si compone di 9 articoli, rispetto agli 11 del testo originario. L'articolo 1, come il precedente, individua l'oggetto e le finalità, che sono definiti in modo più preciso e pertinente. In particolare, si prevede al comma 2 che, nella promozione e la valorizzazione dei cammini, devono anche essere garantiti *"adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità"*, come suggerito nel citato parere di questa Commissione.

L'articolo 2, similmente al testo originario, al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, istituisce presso il Ministero del turismo la «banca dati dei cammini d'Italia», che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

Gli articoli 3 e 4, come nel testo originario, istituiscono rispettivamente la Cabina di regia e il Tavolo permanente per i cammini d'Italia, presso il Ministero per il turismo e non più presso il Ministero della cultura. I due organismi sono volti, il primo, a coordinare le politiche e gli interventi attuati dalle amministrazioni, centrali e periferiche interessate, mentre il secondo ad essere sede stabile di consultazione tra i componenti della cabina di regia, gli operatori e i rappresentanti delle istituzioni che operano nel settore turistico culturale.

Il nuovo articolo 5 introduce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, elaborato dalla cabina di regia, sentito il tavolo permanente, in cui sono indicate le priorità e la strategia di promozione.

L'articolo 6, come nel disegno di legge originario, prevede la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini, e stabilisce, al comma 2, che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro del turismo (e non più il Ministro della cultura) presenti alle Camere una relazione.

Il nuovo testo non prevede più l'obbligo di includere il finanziamento di opere d'arte di giovani artisti per l'abbellimento dei cammini.

L'articolo 7, come nel testo originario, prevede campagne di promozione dei percorsi, al fine di incentivare il turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio. Tali campagne sono realizzate e coordinate dal Ministero del turismo, anziché da quello della cultura.

Agli articoli 8 e 9, il nuovo testo non riporta più le originarie misure agevolative [che, per gli anni 2023 e 2024, prevedevano un credito d'imposta e la decontribuzione per le imprese coinvolte nella gestione e manutenzione dei cammini, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis.](#)

Il nuovo articolo 8 reca, invece, la copertura finanziaria per le spese derivanti dall'articolo 2, relativo alla creazione e gestione della banca dati dei cammini, e dall'articolo 7, relativo alle campagne promozionali, per un totale di 2 milioni di euro per il 2024 e 1,5 milioni annui dal 2025 in poi, rispetto ai 10 milioni di euro annui previsti dal testo originario.

Infine, l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice, [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Il provvedimento si compone di 13 articoli, divisi in cinque capi. L'articolo 1 [delinea le finalità principali del provvedimento, individuate nella promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.](#)

L'articolo 2 definisce *"impresa giovanile agricola"* e *"giovane imprenditore agricolo"* quali imprese,

in qualsiasi forma costituite, e imprenditori, che esercitano esclusivamente attività agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in cui il titolare, o almeno la metà dei soci di società di persone o cooperative, o almeno la metà dei sottoscrittori del capitale sociale e componenti degli organi di amministrazione di società di capitali, abbiano un'età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti.

L'articolo 3, comma 1, per sostenere il perseguimento delle finalità della proposta di legge, istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 elenca le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato, consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura.

L'articolo 5 fissa tariffe notarili agevolate, per l'acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani imprenditori.

L'articolo 6 istituisce un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 7 prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto, da parte di giovani imprenditori agricoli, di terreni per l'ampliamento delle superfici coltivate.

L'articolo 8 stabilisce che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione (di cui all'articolo 7 della legge n. 81 del 1971), del diritto di riscatto (di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge n. 590 del 1965) e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione (di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012), nel caso di più soggetti confinanti, hanno precedenza i giovani imprenditori di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, con priorità, nell'ordine, per le imprese individuali, le società di persone e cooperative, e le società di capitali, nonché, a parità di condizioni, per il "giovane agricoltore" come definito dall'articolo 4, comma 6, del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici nazionali nell'ambito della politica agricola comune.

[L'articolo 9 introduce disposizioni in materia di servizi di sostituzione, per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole.](#)

L'articolo 10 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Tale organismo è composto da rappresentanti del MASAF, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

L'articolo 11 interviene in materia di vendita diretta. Il comma 1 prevede che i comuni, nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, possano riservare in favore delle imprese giovanili agricole e dei giovani imprenditori agricoli una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

L'articolo 12 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, relativamente a tutti gli articoli del provvedimento, salvo quelli che già individuano la propria copertura finanziaria, ovvero: l'articolo 3 relativo al Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, l'articolo 4 relativo al regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura, l'articolo 6 relativo al credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione e l'articolo 7 relativo alle agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [969](#)

Art. 12

12.0.1 (testo 2)

[Rojc](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

Art. 13

13.0.2 (testo 2)

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle concessioni balneari. Procedura di infrazione n. 2020/4118)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive e turistico-ricreative, sulla

base dei seguenti principi direttivi:

- a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree da affidare in concessione;
- b) garanzia di un equilibrato rapporto, sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali delle aree oggetto dell'intervento, tra spazi ad accesso libero e spazi affidati in concessione a privati;
- c) ricorso a procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione;
- d) valutazione della concreta redditività delle aree demaniali ai fini della loro valorizzazione;
- e) riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali titolari di strutture turistico-sportive in concessione;
- f) previsione di una durata della concessione non superiore a quella necessaria all'ammortamento e alla remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario;
- g) equa quantificazione dell'indennizzo per i concessionari uscenti e definizione delle tutele occupazionali per il relativo personale, a carico del concessionario subentrante;
- h) definizione del numero massimo di concessioni in capo, in via diretta e indiretta, allo stesso titolare a livello comunale, regionale e nazionale;
- i) soppressione degli articoli 10-*quater* e 12, comma 6-*sexies* del decreto legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.»

1.3.2.1.9. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 125 (ant.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

125^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata presentata la riformulazione 12.8 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto, e che è stato ritirato l'emendamento 10.0.10.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di procedere dapprima all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al provvedimento e poi, solo successivamente, al voto.

Su richiesta del senatore [MATERA](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) propone di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 gennaio 2023) riferiti a ogni articolo e alla loro votazione, per proseguire quindi all'articolo successivo allo stesso modo.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/969/1/4, a cui la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, esprime parere favorevole, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di "valutare l'opportunità", e compatibilmente con i vincoli di bilancio, di reperire le risorse per garantire il livello di cybersicurezza previsto dalla direttiva «NIS 2».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) accoglie la riformulazione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti l'ordine del giorno G/969/1/4 (testo 2), come riformulato e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.1, evidenziando che questo dovrebbe essere accolto dalla maggioranza, poiché si pone in linea con la riforma dell'autonomia differenziata approvata ieri in prima lettura dal Senato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.2, che rafforza l'attuazione della normativa, con particolare riguardo alla tutela dei siti museali e culturali. Illustra anche l'emendamento 3.3 che, inoltre, prevede il ricorso prioritario alla tecnologia prodotta da imprese italiane ed europee. Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 3.3 per evidenziare l'apparente contraddizione della maggioranza, sempre pronta a favorire le imprese italiane, qualora esprimesse un parere contrario.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) illustra quindi l'emendamento 3.6, volto a rendere più efficace l'applicazione della normativa sulla cybersicurezza.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 3.1.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), sull'emendamento 3.2, chiede di conoscere il parere espresso dai singoli Ministeri interessati e in particolare dal Ministero della Cultura.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di approfondire tale richiesta e propone l'accantonamento dell'emendamento 3.2.

L'emendamento 3.2 è quindi accantonato.

Sull'emendamento 3.3, il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede di riconsiderare il parere espresso, convenendo su una riformulazione del testo che superi la contrarietà.

Riconfermato il parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.3.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 3.4.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 3.5, che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) riconosce che l'emendamento 3.6 richiede una copertura finanziaria per le misure incentivanti a favore degli operatori coinvolti nell'attuazione della direttiva e invita a procedere in tal senso, al fine di assicurare l'attuazione della direttiva.

Posto quindi ai voti l'emendamento 3.6 è respinto.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 4.1 e lo illustra, insieme all'emendamento 4.2, entrambi soppressivi dell'articolo 4. Sottolinea anzitutto che il cosiddetto "emendamento Costa" non risulta necessario ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/343, la quale impone solamente di non indicare una persona in qualità di colpevole sino alla sentenza definitiva e non invece la limitazione del diritto di cronaca.

In tal senso, quindi, la norma in esame si pone in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, che garantisce il diritto e dovere di cronaca, peraltro su informazioni non oggetto di segreto. Si incide quindi sulla libertà di stampa, con grave lesione del diritto all'informazione, che verrà quindi fornita solo tardivamente.

Risulta quindi chiaro che lo scopo della norma non è di tutelare la presunzione di innocenza, ma quello di impedire ai cittadini la piena conoscenza dei fatti giudiziari. Né è opponibile un eventuale danno alla reputazione, visto che in alcun modo vi sono affermazioni sulla colpevolezza definitiva dei soggetti eventualmente coinvolti.

La Senatrice richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ove si afferma chiaramente che né le preoccupazioni legate alla protezione delle inchieste, né quelle collegate alla tutela della reputazione altrui possono prevalere sull'interesse della collettività a ricevere informazioni su indagini penali che hanno ad oggetto politici.

Ritiene quindi che la maggioranza con questa norma esprima il proprio timore del giudizio morale dell'opinione pubblica, come reso evidente anche da altri provvedimenti legislativi all'esame delle Camere, come quelli sull'abrogazione di determinati reati, sulle intercettazioni, sulla disciplina della prescrizione, che intervengono in modo regressivo sulla piena tutela della legalità.

Illustra anche l'emendamento 4.4, che mira ad espungere dall'articolo 4 le parole "o per estratto" e attenuerebbe il danno che si produrrebbe con l'attuale formulazione. Lasciare ai giornalisti la possibilità di sintetizzare i contenuti delle ordinanze cautelari determina, a suo avviso, il rischio di

possibili fraintendimenti, evitabili invece con la trascrizione integrale almeno di parti del provvedimento, suscettibili di una valutazione oggettiva e non soggettiva.

Ove non intervengano modifiche ritiene sia sicura l'apertura di una procedura di infrazione.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 4.3, anch'esso soppressivo dell'articolo 4, e si riferisce all'audizione della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), in cui sono richiamate le parole del Capo dello Stato sulla libertà di stampa e il diritto di essere informati come "termometro della salute democratica di un Paese" e la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha definito il diritto di cronaca e di critica "pietra angolare di ogni ordinamento democratico".

Ritiene quindi che, al di là del normale contrasto fra Governo e informazione pubblica, la situazione attuale desti preoccupazione per via di alcuni elementi significativi, come i licenziamenti nell'agenzia Dire, l'acquisto dell'agenzia AGI da parte di un editore della maggioranza, e le pressioni cui sono sottoposti gli organi di stampa e il sistema dei controlli, che evidenziano un chiaro clima di disagio per chi ha a cuore la libertà di stampa.

Sottolinea anche le critiche della FNSI in merito alla forte compressione della libertà di stampa conseguente al disposto congiunto di diversi provvedimenti normativi, come il disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa, finalizzato a rafforzare l'apparato sanzionatorio contro i giornalisti, e quello sulle liti temerarie.

Ne discende un clima complessivo di asfissia e di intimidazione nei confronti dei giornalisti, soprattutto i *freelance*, che non si azzarderebbero ad interpretare soggettivamente il contenuto di ordinanze di custodia cautelare, con il rischio di pesanti conseguenze di carattere finanziario.

Il Senatore riporta anche i contenuti di un articolo di Luigi Ferrarella, sul Corriere della sera, in cui si difende la libertà di stampa contro il divieto di pubblicazione dei contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, rimarcando come i contenuti specifici sarebbero comunque i medesimi contenuti nelle richieste del pubblico ministero, atto non sottoposto invece alle limitazioni previste dal testo in esame. Sostiene ancora che l'articolo 4 esprime quel clima di asfissia sullo stato di salute della stampa e della democrazia in Italia, evidenziato anche da alcuni atteggiamenti del Presidente del Consiglio, di cui la maggioranza di Governo dovrebbe farsi carico.

Dopo l'invito del [PRESIDENTE](#) a concludere l'esposizione, il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ribadisce le sue forti critiche ai contenuti dell'articolo in esame.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, ritenendo anzitutto che le difficoltà delle agenzie di stampa o degli altri organi di informazione non si risolvono consentendo la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare.

Rileva quindi l'assenza dalla discussione del tema fondamentale della dignità della persona, che deve essere trattata in modo eticamente rispettoso, ai sensi dell'articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. È noto che in Italia la condanna generale dell'opinione pubblica arriva già con la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare e che i suoi effetti negativi permangono nonostante intervenga successivamente l'assoluzione dell'imputato la cui vita è stata intanto rovinata.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore e risponde al senatore Sensi affermando di condividere in pieno la sostanza dell'articolo 4 senza alcuna riserva. Peraltro, ricorda che fino al 2017 era in vigore il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, circostanza che non è stata mai interpretata come una violazione della libertà di stampa.

Inoltre, il divieto di pubblicazione non limita l'azione della magistratura, che può esercitare i suoi poteri senza essere incisa dal provvedimento in esame. Sottolinea anche che le ordinanze di custodia cautelare sono spesso di difficile comprensione e interpretazione nel giusto contesto e sono facilmente travisabili.

D'altra parte, risulta poi spesso impossibile recuperare la reputazione delle persone innocenti che hanno subito la condanna dell'opinione pubblica a seguito della pubblicazione di articoli di stampa che riportano contenuti che poi vengono smentiti in sede di provvedimento giudiziario definitivo.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), il quale conferma che, fino al 2017, non era stata sollevata alcuna critica in riferimento al divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, allora vigente.

Precisa poi, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Sensi, che il disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa propone di fornire una soluzione al tema delle sanzioni, detentiva e pecuniaria, conseguenti ad eventuali reati commessi dai giornalisti, dando così attuazione alla posizione della Corte costituzionale che aveva censurato per i fatti di diffamazione l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva.

Sull'articolo di Luigi Ferrarella, inoltre, ritiene che la richiesta del pubblico ministero non sia disponibile al pubblico, rientrando tra gli atti su cui, in base all'articolo 114 del codice di procedura penale, già vige il divieto di pubblicazione.

Rileva infine che solo in Italia si verifica la pubblicazione delle intercettazioni prima dell'udienza e ribadisce che l'articolo 4 non impedisce la pubblicazione di un riassunto dell'ordinanza, vietandone solo il cosiddetto virgolettato.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) chiarisce che la sua impostazione garantista lo ha indotto a non sottoscrivere gli emendamenti soppressivi, ritenendo peraltro che l'articolo 4 rappresenti un cambiamento ben più limitato rispetto all'enfasi che ne viene oggi data, limitandosi a riportare la norma alla situazione antecedente al 2017.

Richiama quindi la netta distinzione, che deve essere mantenuta, tra inchiesta giudiziaria e inchiesta giornalistica, in cui quest'ultima non può fondarsi sulla trascrizione dell'ordinanza di custodia cautelare, ma deve svolgersi su un terreno distinto e separato. D'altra parte, la voce del magistrato non sono le ordinanze di custodia, ma le sentenze.

Pertanto, l'articolo 4, a suo avviso, non limita né l'attività del magistrato, né quella del giornalista. La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) ribadisce come l'articolo 4 non costituisca l'adempimento di un obbligo europeo, essendo la direttiva già recepita in Italia, e come la relazione della Commissione europea sull'attuazione della direttiva non delinei alcun inadempimento da parte dell'Italia rispetto al dettato europeo e in particolare rispetto all'articolo 3 della direttiva sulla presunzione d'innocenza e all'articolo 4 sui riferimenti di autorità pubbliche alla colpevolezza prima che questa sia legalmente provata.

Ritiene quindi che sia nell'interesse del soggetto stesso che le notizie siano riportate in modo corrispondente al testo dell'ordinanza, senza dare spazio ad interpretazioni, e che pertanto l'intento dell'articolo 4 sia proprio quello di limitare la libertà di stampa.

Su invito del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), in ragione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [969](#)

G/969/1/4 (testo 2)

[Rojc](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» (1342-A) reca «Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)»;

in sede di esame presso la Camera dei deputati, il 24 ottobre 2023 la I Commissione (Affari costituzionali) dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3,

comma 1, lettera *a*), del disegno di legge, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; il 23 novembre 2023 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera approvava il medesimo emendamento 3.14; il 14 dicembre, la V Commissione (Bilancio) della Camera, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che «l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che «*All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "prevedendo comunque l'obbligo" con le seguenti: anche considerando la possibilità*»;

il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (*Digital Economy and Society Index*) della Commissione europea e DMI (*Digital Maturity Indexes*) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitalizzazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, le risorse occorrenti per garantire, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, che il livello di cybersicurezza previsto dalla direttiva «NIS 2» sia garantito anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese.

Art. 12

12.8 (testo 2)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"*f-bis) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;*".

1.3.2.1.10. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 127 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

127ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,20.*

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), per auspicare un impegno comune, nella Commissione e in tutte le sedi competenti, sul grave caso di Ilaria Salis, cittadina italiana detenuta in Ungheria. La sua situazione riguarda da vicino il rispetto dei diritti e delle garanzie della persona da parte di uno Stato membro dell'Unione europea. Ritiene prioritario, al riguardo, che il Governo faccia tutto il possibile per il positivo esito della vicenda.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) rassicura il senatore Sensi, ricordando che il ministro Tajani si è sin da subito attivato con il suo omologo ungherese e che l'impegno del Governo è massimo a tutela dei diritti della cittadina italiana.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che le rappresentanze diplomatiche italiane hanno sempre preteso, come stanno facendo anche in questo caso, il rispetto di tutte le rilevanti convenzioni internazionali, in una vicenda che reputa di una gravità indiscutibile.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella precedente seduta, si era sospeso l'esame mentre erano in corso le dichiarazioni di voto sugli identici emendamenti soppressivi 4.1, 4.2 e 4.3.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) si riferisce a quanto già espresso in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 per ribadire che, a fronte della generale preoccupazione nel mondo dell'informazione, su una questione che non è solo di natura politica, ma anche giuridica ed etica, emerge la sensazione di un'intenzione di rivalsa, da parte di parlamentari con un'appartenenza trasversale, nei confronti del mondo e della libertà dell'informazione.

Richiama quindi l'attenzione sui rischi insiti nella chiusura alle fondate critiche contro il cosiddetto "bavaglio", ricordando che le garanzie non si costruiscono in un clima di contrapposizione. Per questi

motivi, pur avendo la sua parte politica espresso una posizione di astensione durante l'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati, in considerazione degli sviluppi e dell'inasprimento del confronto politico, prospetta l'eventualità di un voto contrario sull'intero provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione contestualmente gli identici emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

La Commissione respinge.

Sull'emendamento 4.4, la senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, invitando i commissari a sostenere la sua posizione, al fine di limitare gli effetti negativi dell'emendamento Costa e consentire in tal modo ai cittadini di essere informati almeno attraverso l'estratto delle ordinanze di custodia cautelare.

Ribadisce che il divieto di pubblicazione in questione si pone in contrasto con la normativa e la giurisprudenza dell'Unione europea e inoltre impedisce ai cittadini il diritto di esercitare il controllo sugli atti di organi pubblici.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) concorda con la senatrice Bevilacqua e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) richiama la sua posizione già espressa nella precedente seduta e ribadisce che l'emendamento non configura ciò che viene definito come un "bavaglio", non ostacolando né le inchieste giudiziarie, né quelle giornalistiche.

Ritiene inoltre che l'opinione pubblica non ha il diritto di esercitare un controllo continuativo e generalizzato sulle inchieste giudiziarie. Preannuncia quindi il suo voto contrario all'emendamento, sulla base della cultura garantista propria della sua parte politica.

Posto, quindi ai voti, è respinto l'emendamento 4.4.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di accantonare l'emendamento 4.0.1, in attesa di ulteriori riscontri dal Governo in merito alla copertura finanziaria.

Il Rappresentante del GOVERNO preannuncia comunque la contrarietà sull'emendamento, motivata da criticità relative alla copertura delle spese che esso implica. Pur ritenendo improbabile un ripensamento, non si oppone alla richiesta di accantonamento.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.0.1.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 7, ricordando come i crediti deteriorati, cosiddetti NPL (*non performing loans*), per un valore di decine di miliardi di euro, abbiano generato grande instabilità per il sistema bancario.

In tale contesto, l'emendamento 7.1 è finalizzato ad assicurare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e sulla tutela dei diritti del soggetto che ha generato il credito poi deteriorato, mentre l'emendamento 7.2 è volto anche ad assicurare allo stesso soggetto il diritto di essere informato sulle successive cessioni del suo credito, per consentirgli di poter ricostruire i fatti per un'adeguata difesa dei propri diritti.

Il relatore [MATERA](#) (FdI) esprime parere contrario sia sull'emendamento 7.1, in quanto la direttiva già prevede le tutele su cui esso insiste, sia sull'emendamento 7.2, poiché la direttiva disciplina anche gli obblighi di comunicazione al debitore da parte dell'acquirente dei crediti.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme al relatore.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Nessun senatore chiede di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

L'emendamento 8.1, sottoscritto dal senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE), posto ai voti, è respinto.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) sostiene l'emendamento 8.2, ricordando l'importanza del tema, approfondito anche con diverse audizioni, relativo all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, soffermandosi sulla novità circa gli aspetti inerenti alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Chiede quindi al Governo attenzione su questo tema, che ha importanti impatti non solo sulla salute

umana, ma anche sulla tenuta del Sistema sanitario e della crescita economica. Con l'emendamento si vuole assicurare la corretta "e integrale" attuazione della direttiva, per non lasciare margini ai decreti legislativi, data la grande sensibilità del tema in questione.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 8.2 e, successivamente, l'emendamento 8.3.

All'emendamento 8.4 aggiungono la propria firma i senatori [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*), [ROJC](#) (*PD-IDP*), [FRANCESCHINI](#) (*PD-IDP*), [SENSI](#) (*PD-IDP*) e [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*).

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) sostiene l'emendamento 8.4, volto ad assicurare sanzioni particolarmente efficaci e dissuasive a carico del datore di lavoro per violazioni della normativa a tutela della salute dei lavoratori.

Posto ai voti, l'emendamento 8.4 è quindi respinto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 8.5.

Il Rappresentante del GOVERNO chiarisce che la contrarietà è dovuta al fatto che sono state già attivate le procedure per il rinnovo del Comitato richiamato nell'emendamento e che la modifica degli allegati al decreto legislativo sarà comunque necessaria per dare attuazione alla direttiva in recepimento, con l'inclusione anche delle sostanze reprotossiche.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 8.5 è respinto.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento 8.6, per la delicatezza del tema della salute riproduttiva.

Posti ai voti, con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 9.1, che affronta il tema del divieto di discriminazione previsto dall'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, con particolare riferimento al congedo paritario, che è una realtà vigente in molti Stati europei, mentre l'Italia stenta ancora a garantirlo pienamente.

Il congedo paritario consente, allo stesso modo, sia al papà di poter esplicare la sua genitorialità al pari della mamma, sia al bambino di poter godere di tutti gli stimoli di cui ha bisogno per il suo sviluppo, e dovrebbe quindi essere una battaglia trasversale.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) aggiunge la sua firma all'emendamento 9.1, ritenendo inoltre che si dovrebbe affrontare il tema non solo sul piano giuridico, ma anche su quello culturale, per assicurare la piena e paritaria condivisione dei compiti di cura e di possibilità di esplicazione del ruolo genitoriale.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime allo stesso modo parere contrario, evidenziando, con particolare riferimento all'emendamento 9.1, che lo stesso non aggiunge elementi sostanziali integrativi, pur a fronte di una condivisione generale sul tema.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) ritiene deplorabile non cogliere questa occasione per assicurare pienamente un diritto della famiglia come nucleo e non solo dei genitori singolarmente.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) e il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 9.2 e 9.3, sui quali il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ricorda i contenuti della direttiva sulle apparecchiature radio, su cui ritiene importante disciplinare anche la fase del fine vita, aggiungendo il criterio dell'economia circolare.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Similmente, sono respinti contestualmente gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.6 e, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

Si passa quindi all'unico emendamento riferito all'articolo 11.

Nessuno intervenendo ad illustrare l'emendamento 11.0.1, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tale proposta.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 11.0.1.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che l'articolo 12 riguarda l'estensione del sistema di scambio di quote di emissione ETS (*Emission Trading System*) anche ai settori aereo e marittimo. In particolare, l'emendamento 12.2 si riferisce al tema della gestione e della gerarchia dei rifiuti. Al riguardo, ricorda che dal 1° gennaio 2024 anche gli inceneritori sono sottoposti al quadro normativo.

Con i successivi emendamenti si chiede di destinare le risorse derivanti dall'estensione dell'ETS all'incentivazione degli investimenti in tecnologie innovative volte proprio a evitare l'incenerimento e a favorire il riuso e il riciclo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) illustra l'emendamento 12.10, condividendo la scelta europea di estendere il sistema ETS al settore marittimo, ma ritenendo necessario fare attenzione a non pregiudicare il tema occupazionale e ambientale con particolare riguardo ai porti italiani, tra cui il porto di Gioia Tauro, che è il principale porto di *transshipment* a livello europeo.

Segnala che, in mancanza di accorgimenti normativi specifici, al fine di non pagare la quota prevista dal sistema ETS, le navi dirotteranno verosimilmente le loro operazioni di trasbordo nei porti del Nord Africa, con conseguente irreversibile perdita di quote di mercato dei porti italiani.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 12.9, sull'indicazione del miglioramento dell'efficienza energetica delle navi e dei porti, e delle tecnologie e infrastrutture e combustibili alternativi sostenibili.

Illustra quindi l'emendamento 12.0.1, ricordando che la questione del porto franco di Trieste è stata affrontata anche nelle precedenti Legislature. Evidenzia come sulla questione non vi sono ormai ostacoli e che l'Unione europea attende un'iniziativa da parte del nostro Paese per chiedere il superamento del regime della zona franca europea e per l'esclusione del Porto franco di Trieste dalla zona doganale europea.

L'esigenza di procedere è oggi ulteriormente accentuata dalla crisi in atto nel Mar Rosso che preclude un facile accesso al Canale di Suez. L'approvazione dell'emendamento in esame consentirebbe quindi di mitigare i problemi e di sfruttare anche la capacità di stoccaggio del Porto, a servizio non solo dell'Italia, ma di tutta l'Europa centro-orientale.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

In particolare, il parere è contrario sull'emendamento 12.1 dal momento che la proposta emendativa è priva di effettiva portata innovativa, sull'emendamento 12.2 poiché esso restringe la destinazione dei proventi derivante dalle aste, sull'emendamento 12.3 poiché inserisce un criterio di delega non necessario, sugli emendamenti 12.4 e 12.5 poiché il criterio di delega previsto è indeterminato e di dubbia compatibilità con l'articolo 10 della direttiva.

Il parere è contrario sugli emendamenti 12.6 e 12.7, poiché il tema del *carbon footprint* esula dalle direttive in recepimento. È contrario anche sugli emendamenti 12.9 e 12.10, dal momento che si introduce uno specifico vincolo di destinazione nell'impiego delle risorse non previsto, né necessitato, e sull'emendamento 12.8 (testo 2) dal momento che si introduce uno specifico vincolo di destinazione nell'impiego delle risorse in contrasto con la destinazione già prevista.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.0.1 (testo 2), il parere è contrario poiché il criterio di delega riguarda disposizioni della direttiva 2006/112/CE non modificate dalla direttiva (UE) 2022/542, nonché in quanto l'emendamento presuppone una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 che definisce il territorio doganale europeo e che non appare compatibile con una delega legislativa conferita al Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore, esprimendo peraltro disponibilità all'accoglimento degli emendamenti 12.6, 12.7 e 12.9, ove trasformati in ordini del giorno.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritira quindi gli emendamenti 12.6 e 12.7, che riguardano il metodo di

calcolo dell'impatto ambientale, trasformandoli nell'ordine del giorno G/969/2/4.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ritira l'emendamento 12.9, trasformandolo nell'ordine del giorno G/969/3/4.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli ordini del giorno G/969/2/4 e G/969/3/4, pubblicati in allegato al resoconto, che, con distinte votazioni, sono approvati dalla Commissione.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2) e 12.0.1 (testo 2).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Nessuno chiedendo di illustrare, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 13.1 e 13.2.

Sull'emendamento 13.0.1, relativo alla fissazione di principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2022/2041, sui salari minimi adeguati nell'Unione europea, già contenuta nell'allegato A al disegno di legge, interviene il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) per sostenere le ragioni di una richiesta unanime di tutte le forze di opposizione, per l'introduzione di un salario minimo legale.

Ritiene al riguardo che, sebbene la direttiva non preveda un obbligo a stabilire un salario minimo per legge, obblighi tuttavia ad assicurare che non vi siano rapporti di lavoro con stipendi inferiori a una soglia adeguata. Ricorda che, degli oltre 900 contratti collettivi nazionali, solo il 20 per cento sono sottoscritti da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

A fronte di una realtà italiana in cui esistono ampi settori di sfruttamento di chi ha un lavoro povero, pagato meno di 9 euro lordi l'ora, è evidente che la contrattazione collettiva non è sufficiente e va integrata con un salario minimo assicurato per legge. Mantenendosi la situazione nei termini attuali, ritiene che certamente verrà aperta una procedura di infrazione contro l'Italia.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) concorda con le considerazioni del senatore Lombardo, ricordando inoltre che la direttiva sui salari minimi andrà comunque recepita nell'ordinamento interno e che non comporta oneri per le finanze pubbliche. La motivazione per non farlo è quindi unicamente di natura politica.

Ritiene infatti infondato il rischio che una soglia legale possa attirare verso il basso gli stipendi che oggi la superano, a fronte di oltre tre milioni di lavoratori che hanno un lavoro povero, a cui il Governo ha tolto anche il reddito di cittadinanza, che legittimamente integrava lo stipendio.

Ricorda infine che in Germania il salario minimo legale è pienamente congruo ad assicurare le esigenze di vita dei lavoratori, essendo fissato in 12,5 euro l'ora.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) condivide gli interventi precedenti e si sofferma sui recenti dati sull'occupazione che, pur dimostrando un incremento nei numeri, scontano necessariamente, a fronte di un'economia che non cresce in modo adeguato, dei livelli retributivi molto bassi. Ciò rende urgente procedere con il recepimento della direttiva sui salari minimi.

Riguardo al reddito di cittadinanza, ricorda che 200.000 percettori erano anche lavoratori poveri che, in tal modo, integravano il loro basso stipendio. Ricorda infine che, sebbene in Italia la contrattazione collettiva superi la soglia minima posta dalla direttiva dell'80 per cento, il 30 per cento di questa è una contrattazione fraudolenta, di sfruttamento, che produce un *dumping* salariale che impatta negativamente sul mercato del lavoro e sulla dignità dei lavoratori.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 13.0.1.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere i numeri della votazione e di sapere se anche il Presidente ha partecipato alla votazione.

Il [PRESIDENTE](#) replica che sono stati espressi 7 voti a favore dell'emendamento e 8 voti contrari, incluso il suo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) interviene quindi sull'emendamento 13.0.2 (testo 2), che reca una delega per la soluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118 sulle concessioni balneari, ricordando che si tratta di un tema annoso relativo al principio della concorrenza, che dovrebbe essere motivo di convergenza tra le forze politiche.

Si tratta infatti di valorizzare la redditività delle coste italiane, di riconoscere gli investimenti effettuati dai titolari, di prevedere le più adeguate tutele occupazionali e di porre fine a una procedura di infrazione che rischia di determinare pesanti sanzioni pecuniarie e un contenzioso con le Istituzioni europee che non agevola gli interessi del nostro Paese. Chiede di conoscere con maggiore precisione le motivazioni del parere contrario.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere le motivazioni anche del parere contrario sul precedente emendamento 13.0.1.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) si associa nel richiedere le motivazioni anche del parere contrario sull'emendamento 13.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che si è in fase di dichiarazione di voto sull'emendamento successivo e che i pareri sono già stati espressi. Aderisce comunque alla richiesta di chiarimenti.

Il relatore [MATERA](#) (FdiI) precisa che il parere è contrario sull'emendamento 13.0.1 in quanto il tema del salario minimo è attualmente oggetto di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato.

Il Rappresentante del GOVERNO precisa che è intenzione del Governo dare attuazione alla direttiva sui salari minimi adeguati nell'Unione europea e risolvere il problema del lavoro povero. Conferma che il tema è anche all'attenzione del Parlamento con un altro disegno di legge.

Si tratta peraltro di una questione politicamente divisiva, in cui si confrontano visioni diverse su come arrivare al medesimo obiettivo, che è peraltro condiviso. Ad avviso del Governo, infatti, stabilire un salario minimo per legge potrebbe depotenziare l'attuale sistema italiano fondato sulla contrattazione collettiva.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di ripetere la votazione sull'emendamento 13.0.1, poiché le motivazioni successivamente addotte, soprattutto con riferimento al fatto che la direttiva è oggetto di recepimento con l'attuale disegno di legge e con altro contestuale provvedimento, rendono le stesse incongruenti.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) esprime disappunto per la motivazione prodotta dal relatore e dal rappresentante del Governo, che ritiene essere particolarmente lacunosa, a fronte della necessità di dare una soluzione efficace al contrasto del lavoro povero e della pur asserita condivisione dell'obiettivo.

Interviene il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), richiamando l'attenzione sull'incongruenza di una discussione di merito, relativa ai contenuti di un emendamento che già è stato votato e su cui vi sono ora sviluppi tali da richiedere la ripetizione del voto su un tema di prioritaria rilevanza per il Paese come quello del salario minimo.

Esprime quindi le sue fortissime critiche rispetto alla conduzione dei lavori della Commissione da parte del Presidente, che non avrebbe dovuto partecipare alla votazione, e che dovrebbe permettere di procedere alla ripetizione del voto, che reputa svolto in maniera non corretta.

Il [PRESIDENTE](#) replica attestando la correttezza del voto sull'emendamento sul salario minimo, in cui sono state rispettate le diverse fasi dell'illustrazione, dell'espressione dei pareri da parte del Relatore e del Governo, e poi degli interventi in dichiarazione di voto. Al momento della votazione nessuno ha sollevato obiezioni, tanto che si è passati al successivo emendamento.

Respinge quindi, nel modo più fermo, le critiche di parzialità sulla conduzione dei lavori e le perplessità sui diritti del Presidente di Commissione di partecipare alle votazioni. Ritiene che non sussistano quindi le condizioni per procedere alla ripetizione del voto.

Ricorda in ogni caso di avere, su richiesta dei senatori Lorefice e Malpezzi, chiesto al relatore e al Governo di precisare la motivazione del parere contrario sull'emendamento appena votato.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) evidenzia che il parere contrario non era stato argomentato e che si è quindi proceduto al voto in modo affrettato, potendo esserci dubbi sul fatto che si fosse ancora in sede di illustrazione degli emendamenti. Preannuncia, quindi, di voler chiedere, in futuro, la pubblicità dei lavori in Commissione, come permesso dal Regolamento.

Nel merito, sottolinea che per motivare la contrarietà si è addotta la sussistenza anche di un diverso provvedimento legislativo per recepire la direttiva sul salario minimo, che rischia però di essere esso

stesso in contrasto con i principi che la stessa direttiva chiede agli Stati membri di introdurre nei loro ordinamenti.

Interviene il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) per confermare il diritto e il dovere del Presidente di Commissione di esprimersi e votare sui provvedimenti e sugli emendamenti, come da prassi di tutte le Commissioni.

Ricorda che in questa Legislatura, a causa della forte riduzione del numero dei parlamentari, in ogni Commissione i senatori delle forze di maggioranza sono talvolta in numero superiore di una sola unità rispetto ai senatori delle forze di opposizione. È quindi inevitabile che il Presidente partecipi alle votazioni.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) condivide quanto testé osservato dal senatore Zanettin, richiamando quanto ha potuto osservare personalmente nei casi in cui ha partecipato ai lavori di molte altre Commissioni, in cui il Presidente ha votato senza contestazioni. Ritiene quindi del tutto fuori luogo le accuse relative alla conduzione dei lavori.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) non contesta la legittimità, ma l'opportunità del voto del Presidente quando questo è decisivo con riguardo a un tema della rilevanza politica di quello del salario minimo. Anche la motivazione del parere di contrarietà, fornita dal relatore e dal Governo, avrebbe dovuto essere resa prima del voto.

Nel merito, ritiene che la fissazione di un salario minimo legale, lungi dall'indebolire il potere della contrattazione collettiva, la rafforzi, ponendosi così in coerenza con l'articolo 39 della Costituzione.

Interviene nuovamente la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sul tema della parzialità nella conduzione dei lavori della Commissione, con riguardo al fatto di non consentire la ripetizione del voto, nonostante la mancata conoscenza, da parte dei senatori, delle motivazioni del parere contrario.

Rileva come la votazione si sia svolta in un contesto di confusione, derivante dalla decisione, a cui pur l'opposizione aveva acceduto, di procedere con l'illustrazione e il voto sugli emendamenti articolo per articolo.

Il Rappresentante del GOVERNO osserva come la mancata motivazione del parere contrario non infici la regolarità del voto. Rassicura inoltre sul fatto che non si tratta di una scelta politica contro l'opposizione, poiché il disegno di legge in esame delega il Governo a recepire una direttiva che non obbliga, in assoluto, all'adozione di un salario minimo legale, ma lascia spazio anche alla contrattazione collettiva.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che, in base al Regolamento e alla prassi, il Relatore e il Governo non sono tenuti necessariamente a motivare il parere prima di poter procedere alla votazione. Non potendosi postulare una invalidità del voto in Commissione sull'emendamento 13.0.1, poiché il parere di contrarietà era stato in ogni caso formulato, ritiene esaurita la discussione incidentale.

Riprendendo i lavori, ricorda che il senatore Lombardo aveva chiesto, in riferimento all'emendamento 13.0.2, di conoscere la motivazione del parere contrario.

Il Rappresentante del GOVERNO ricorda che l'applicazione della direttiva sui servizi nel mercato interno alle concessioni balneari è stata oggetto di un'intensa e lunga interlocuzione con le parti coinvolte e con le Istituzioni europee, che è ancora in corso, per addivenire a una soluzione che sia compatibile con l'ordinamento europeo e soddisfacente per tutti i soggetti a vario titolo interessati.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*), riferendosi all'intenzione dichiarata del Governo di cercare un compromesso tra l'ordinamento europeo e la realtà del tessuto economico, ricorda che in questo dovrebbe essere compresa anche la tutela dei cittadini, che beneficerebbero dell'apertura alla concorrenza.

Ricorda anche che, sul tema, il Presidente della Repubblica aveva espresso perplessità sull'operato del Governo.

Interviene incidentalmente la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), che chiede chiarimenti sulle sostituzioni dei commissari, ritenendo che di norma per ogni seduta un senatore può avere un'unica sostituzione e che, pertanto, la procedura di voto effettuata sull'emendamento 13.0.1 potrebbe essere stata inficiata da un vizio di forma.

Intervengono sul tema la senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) e il

[PRESIDENTE](#) che, nel dare rassicurazioni alla senatrice Malpezzi sulla regolarità delle sostituzioni, invita a moderare i toni.

Su richiesta del senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*), il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [969](#)

G/969/2/4 (già em. 12.6 e 12.7)

[Sironi](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023";

premesso che l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di *carbon management* nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché a introdurre il calcolo dell'impronta d'acqua (*water footprint*) e l'impronta ecologica (*ecological footprint*), anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA nell'Annesso Metodologico Ispra Rapporti 288/2018 (ISBN 978-88-448-0902-7).

G/969/3/4 (già em.12.9)

[Basso](#), [Rojc](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023";

premesso che l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione;

considerata l'applicazione, dal 2024, del Sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) anche al settore marittimo, che comporterà l'esigenza per gli operatori di acquistare quote per le emissioni rilasciate dalle loro navi nelle rotte intra-Unione europea e da e verso Paesi terzi;

preso atto che risultano interessate circa 100 compagnie di navigazione marittima, per un numero di imbarcazioni di circa 600;

in considerazione dell'esigenza di sostenere l'industria europea nel settore marittimo della

costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione e *refitting* navale;

assicurato che una parte dei proventi nazionali generati dall'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, è destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

impegna il Governo:

a valutare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, l'inserimento di interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, il miglioramento dell'efficienza energetica, aerodinamica ovvero dei sistemi di propulsione delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili.

1.3.2.1.11. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 128 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

128ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella precedente seduta, si era interrotto l'esame nel corso della trattazione dell'emendamento 13.0.2 (testo 2). In attesa del proponente, senatore Lombardo, propone di accantonare l'emendamento.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore **LOREFICE** (M5S) illustra l'emendamento 15.1, sottolineando che il tema del controllo sul denaro contante è tuttora oggetto di intenso dibattito e che la sua parte politica si è sempre espressa in favore del contenimento della circolazione del contante. A suo avviso, invece, il tracciamento del denaro, anche a fini di contrasto delle attività illecite, deve essere agevolato dall'uso della moderna tecnologia, ormai alla portata di tutti.

In particolare, l'emendamento è volto a inserire l'Agenzia delle entrate tra le autorità competenti nel sistema di sorveglianza sui movimenti di denaro contante, in aggiunta alle autorità già previste, ovvero l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e la Guardia di finanza. Ritiene importante questa integrazione, al fine di consentire anche all'Agenzia delle entrate l'opportuno accesso alle banche dati, utili per lo svolgimento della sorveglianza.

Chiede preventivamente la motivazione dell'eventuale parere contrario e chiede di procedere emendamento per emendamento.

Il **PRESIDENTE** ritiene preferibile proseguire con l'illustrazione anche degli altri emendamenti riferiti allo stesso articolo, come era stato convenuto.

Il senatore **LOREFICE** (M5S) illustra quindi l'emendamento 15.2, che propone di estendere la definizione di contante alle forme più evolute di trasferimento di denaro, e l'emendamento 15.3, in cui

si assicura che l'informativa prevista dal regolamento europeo non possa essere sostituita da altre forme dichiarative.

Illustra anche l'emendamento 15.4 che, oltre ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali, prevede il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati. Ricorda che, ad oggi, nonostante tutti gli sforzi, ancora non è stata realizzata la piena interoperabilità tra le banche dati.

Illustra infine l'emendamento 15.5, che prevede l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione con l'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 3 e delle informazioni di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento, ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore e esplicita le relative motivazioni.

Sull'emendamento 15.1, il parere è contrario poiché, come si evince dal considerando n. 12 del regolamento, la possibilità per lo Stato membro di designare altre autorità competenti si intende riferita alle «*autorità nazionali presenti alle frontiere esterne*» ed appare pertanto limitata alle autorità che svolgono compiti analoghi alle autorità doganali. Per quanto riguarda l'emendamento 15.2, il parere è contrario poiché la definizione di denaro contante prevista dal regolamento non è, nell'ambito delle finalità perseguite, estendibile dagli Stati membri a forme di trasferimento di denaro diverse da quelle indicate dallo stesso regolamento. In merito all'emendamento 15.3, evidenzia che le disposizioni del regolamento già disciplinano le modalità attraverso cui devono essere rese le dichiarazioni e le informative in questione. Sull'emendamento 15.4 precisa che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, il trattamento dei dati personali è effettuato al solo scopo di prevenzione e di lotta alle attività criminose, e che le autorità competenti agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento. Conseguentemente, si tratta di una previsione non necessaria. In merito infine all'emendamento 15.5, rileva che la verifica degli obblighi di monitoraggio fiscale non rientra tra le finalità del regolamento.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 15.1, per contestare quanto affermato dal Governo, poiché il comma 3, lettera *a*), punto 1), dell'articolo 15 espressamente conferma le autorità competenti già designate dal decreto legislativo n. 195 del 2008, mentre, se fosse vero quanto sostiene il Governo, le autorità già previste andrebbero ridotte alle sole autorità doganali. Insiste quindi a sostenere l'emendamento che chiede l'aggiunta dell'Agenzia delle entrate.

Il RELATORE conferma il parere contrario, rilevando come la norma attuale del decreto legislativo sia in linea con il regolamento (UE) 2018/1672, il quale stabilisce che possano essere designate altre autorità competenti solo se si tratti di «*autorità nazionali presenti alle frontiere esterne*».

Il Rappresentante del GOVERNO ribadisce quanto già espresso e condivide la precisazione del Relatore.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) propone di accantonare l'emendamento per consentire al Governo di approfondire con l'amministrazione competente la questione, che è di natura tecnica, e di riprendere l'emendamento nella successiva seduta.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene di non riscontrare margini di dubbio, dal momento che il regolamento europeo consente di includere ulteriori autorità solo se presenti alle frontiere esterne, ma si rimette ad eventuali ulteriori precisazioni del relatore e del Rappresentante del Governo.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO confermano il parere contrario, come già motivato.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per esprimere le sue forti perplessità rispetto alla negazione di una legittima richiesta di approfondimento al Governo, quando il provvedimento è calendarizzato in Assemblea solo per la seduta di giovedì della prossima settimana ed è comunque già convocata una seduta della Commissione nel pomeriggio.

Esprime poi ulteriori perplessità nei confronti delle valutazioni tecniche formulate dal Presidente per interpretare le norme in questione, in sostituzione delle valutazioni richieste al Governo.

Replica il [PRESIDENTE](#) riaffermando la sua piena legittimità a richiamare disposizioni normative vigenti e a esprimere la sua opinione in qualità di senatore.

Il senatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), non essendoci dubbi sulla portata normativa della questione, come già rilevato, ritiene opportuno che si passi alla votazione dell'emendamento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) interviene per sostenere la ragionevolezza di procedere a un rapido approfondimento.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di accantonare l'emendamento, per un approfondimento da parte del Governo sul punto relativo al mantenimento delle autorità competenti ai sensi del regolamento europeo.

Il Rappresentante del GOVERNO ricorda l'approccio cooperativo del Governo durante l'esame alla Camera dei deputati, anche rispetto alle proposte delle forze di opposizione, a riprova che non vi è una mancanza di volontà nel venire incontro alle loro legittime richieste. Sul punto in questione, ribadisce ancora che l'interpretazione espressa è quella effettivamente corretta e che ulteriori approfondimenti porterebbero al medesimo esito.

Posto quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 15.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti anche gli emendamenti 15.2 e 15.3.

Sull'emendamento 15.4, interviene il senatore LOREFICE in dichiarazione di voto, per sostenere soprattutto la lettera *b*), in cui si chiede il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati. Si tratta di un tema già emerso e condiviso tra le forze politiche nella precedente legislatura. Non comprendendo quindi i motivi della contrarietà, preannuncia il suo voto favorevole.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 15.4.

Similmente, l'emendamento 15.5, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 3.2, precedentemente accantonato, il RELATORE conferma il parere contrario.

Il Rappresentante del GOVERNO, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice Malpezzi, precisa che il Ministero della cultura ha confermato il suo parere contrario, in quanto la proposta emendativa prevede l'obbligatoria applicazione della direttiva a una tipologia di imprese che non rientra tra quelle di cui agli allegati I e II della stessa direttiva.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 3.2.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) illustra quindi l'emendamento 4.0.1, precedentemente accantonato, che interviene al fine di facilitare l'adeguamento alla normativa europea della legislazione relativa alla ricostruzione della carriera del personale scolastico supplente poi immesso in ruolo, in linea con la giurisprudenza europea che esplicita il divieto di discriminazione tra lavoratori precari che svolgono le stesse mansioni dei lavoratori di ruolo.

Inoltre, l'emendamento mira a garantire che la Carta del docente sia riconosciuta ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al termine delle attività didattiche, annualmente a decorrere dall'anno 2023.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, per motivi di carenza nella copertura finanziaria delle spese.

Il senatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda, nel merito, con la proposta emendativa, sulla quale sta da tempo lavorando per trovare una soluzione adeguata. Ritiene quindi opportuno riproporre il tema in un'altra sede, confermando la piena volontà di superare la difficile problematica posta dalla senatrice Malpezzi. Conferma tuttavia il problema della copertura finanziaria.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si riferisce alla normativa sul lavoro a tempo determinato, che ha origine nell'accordo quadro citato dall'emendamento, ricordando che essa non riguarda solo il personale scolastico, ma anche per esempio quello della ricerca.

Ricorda quindi l'abuso della reiterazione dei contratti a tempo determinato anche per 15 o 20 anni nei confronti dei ricercatori che, sebbene siano motivo di vanto per l'Italia, sono oggetto di un vero e proprio sfruttamento.

Auspica, quindi, che il problema sia affrontato nelle prossime leggi di adempimento degli obblighi europei, al fine di trovare una soluzione efficace ed evitare il rischio di pagare ingenti sanzioni pecuniarie per una condanna per discriminazione tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni. Preannuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) propone, in virtù della proficua discussione, di ritirare e trasformare l'emendamento in un ordine del giorno aperto anche alla condivisione con i senatori delle forze di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) apprezza gli sforzi per una proficua collaborazione tra forze di maggioranza e di opposizione, pur nei limiti della scarsità delle risorse finanziarie, anche per il superamento e la riduzione del numero delle infrazioni europee.

In tale ambito, peraltro, sono stati già realizzati degli importanti risultati, come nel caso del personale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o del personale volontario dei Vigili del fuoco.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) concorda con il richiamo al personale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che rappresenta un buon esempio di questa collaborazione.

Si dichiara quindi contrario all'abuso della contrattazione a termine e favorevole nel merito all'emendamento, nonché disponibile a firmare un ordine del giorno nel caso in cui esso sia condiviso anche dalla maggioranza.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono un parere favorevole sulla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) propone di ampliare il contenuto dell'ordine del giorno anche al comparto del personale della ricerca.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO ritengono preferibile non estendere l'ambito di intervento.

L'emendamento 4.0.1 è quindi ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/969/4/4, sottoscritto anche dai senatori [FRANCESCHINI](#) (*PD-IDP*), [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), [DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*), [LOREFICE](#) (*M5S*), [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), [MATERA](#) (*FdI*), [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [PELLEGRINO](#) (*FdI*), [SATTA](#) (*FdI*), [SCURRIA](#) (*FdI*), [SIGISMONDI](#) (*FdI*), [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*) e [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*).

L'ordine del giorno G/969/4/4, pubblicato in allegato al resoconto, è quindi posto ai voti e approvato all'unanimità.

Sull'emendamento 13.0.2 (testo 2), accantonato all'inizio della seduta, il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ricorda lo stato dell'arte relativo alla questione delle concessioni balneari, in cui la proroga stabilita con l'ultimo decreto cosiddetto milleproroghe non è compatibile con il diritto europeo, come già reso evidente dalla procedura di infrazione n. 2020/4118.

Al fine di non attendere ulteriori richiami europei, invita ad approvare l'emendamento, che è pienamente in linea anche con le esigenze del Governo. Ciò perché innanzitutto sono previsti tre mesi per l'adozione del decreto legislativo delegato. Inoltre, nei criteri di delega si indica la necessità di valorizzare la redditività delle coste italiane, di riconoscere gli investimenti effettuati dai titolari, di prevedere tutele occupazionali.

Esprime quindi la sua incomprensione per il parere di contrarietà, essendo l'Italia comunque obbligata ad adempiere, a fronte di una sentenza di condanna che sarà certamente adottata e foriera di ingenti sanzioni pecuniarie.

Il RELATORE ribadisce la contrarietà, in ragione delle interlocuzioni che sono tuttora in atto tra Governo e Commissione europea in merito alla soluzione della procedura di infrazione che possa dare tutela anche a chi ha investito nelle concessioni in essere.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore, ricordando che si tratta di una questione complessa su cui il Governo e in particolare il ministro Fitto dedicano da tempo un impegno costante, al fine di bilanciare gli interessi presenti nel nostro Paese.

Ricorda che è già stata effettuata la mappatura del demanio marittimo e ritiene di poter esprimere piena fiducia nel fatto che in tempi brevi si possa arrivare a una definizione della questione. Propone quindi la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, per una formulazione che possa

essere condivisa con le altre forze politiche in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) condivide il suggerimento, anche in vista della presentazione in Assemblea di un testo condiviso di ordine del giorno.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) si dichiara favorevole all'emendamento o anche ad una sua trasformazione in ordine del giorno già in Commissione, in modo tale da ragionare su un testo condiviso, scevro da impostazioni ideologiche.

Ricorda come, con il Governo Draghi, si era arrivati a un punto d'intesa trasversale, che poi il nuovo Governo ha rimesso in dubbio. Ritene che, una volta realizzata la mappatura del territorio costiero nazionale, basti solo disciplinare la materia riconoscendo i diritti di chi ha investito nelle concessioni, oltre che tenendo conto delle peculiarità regionali.

Ricorda infine che l'incertezza in atto danneggia anche i titolari delle concessioni, immobilizzando eventuali progetti di investimento, tanto che la Regione Emilia-Romagna si è già attivata per dare certezze agli operatori.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl) ricorda l'annosità della questione delle concessioni balneari, ritenendo che una decisione definitiva dovrà essere alla fine adottata. Ricorda che è in atto una costante interlocuzione con la Commissione europea, in cui il Governo ha messo sul tavolo una serie di punti che auspica vengano accolti per superare la procedura di infrazione.

Si dichiara quindi d'accordo su un ordine del giorno che contenga i criteri posti dal senatore Lombardo, a cui aggiungere anche quelli posti dai senatori della maggioranza, per rafforzare la possibilità del Governo di arrivare a breve a una soluzione condivisa.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ritiene corretto procedere anzitutto al voto dell'emendamento e si riserva la possibilità di lavorare per la presentazione di un ordine del giorno per l'Assemblea.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si sofferma sulla possibile piena condivisione tra forze di maggioranza e opposizione su tutti i punti della questione, poiché sono anni che la direttiva servizi in Italia non è applicata in modo corretto, come evidenziato anche dalla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [969](#)

G/969/4/4 (già em. 4.0.1)

[Malpezzi](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Franceschini](#), [Claudio Borghi](#), [De Poli](#), [Lombardo](#), [Lorefice](#), [Marti](#), [Matera](#), [Murelli](#), [Pellegrino](#), [Satta](#), [Scurria](#), [Sigismondi](#), [Terzi Di Sant'Agata](#), [Zanettin](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, premesso che:

al fine di garantire il corretto ed integrale recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, sarebbe opportuno provvedere ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle norme in materia di istruzione, così da:

a) garantire che, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di Cassazione n. 31149 e n. 31150 del 2019, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica immesso in ruolo a far

data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto a domanda come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero esclusivamente a domanda, nonché che il servizio di insegnamento effettivamente prestato sia valutato ai fini del riconoscimento del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024;

b) introdurre disposizioni tese a garantire che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al termine delle attività didattiche, annualmente a decorrere dall'anno 2023;

impegna il Governo:

a) provvedere, nel primo provvedimento utile, a dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 4.0.1.

1.3.2.1.12. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 129 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

129ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 13,50.*

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla legge di delegazione europea 2022-2023. Approvata relazione sui Doc. LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ringrazia il Rappresentante del Governo per le interlocuzioni avute nel corso della giornata in merito ad un ordine del giorno condiviso in materia di concessioni balneari.

Ritiene tuttavia di mantenere, per il momento, il suo emendamento 13.0.2 (testo 2) e di valutare successivamente, in sede di esame in Assemblea, la possibilità di ritirarlo e convergere su un ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione l'emendamento 13.0.2 (testo 2), che risulta respinto.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali congiunte sul disegno di legge di delegazione europea e sulle due Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il suo voto favorevole sui provvedimenti in esame, soffermandosi in particolare sull'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea, che non è certamente una norma che limita la libertà di stampa, ma un presidio legislativo per una maggiore tutela della persona.

La disposizione infatti non impedisce di poter discutere e informare in merito ai casi giudiziari oggetto di attenzione, ma solo di riportare pubblicamente, per intero o per estratto, il testo delle ordinanze di custodia cautelare. Si tratta, a suo avviso, di una misura di equilibrio nei rapporti fra difesa e accusa.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo sul disegno di legge di delegazione europea poiché, pur apprezzando alcuni aspetti del provvedimento, ritiene di non condividere molte parti importanti dello stesso. Esprime peraltro l'auspicio che la maggioranza

sostenga l'impegno di lavorare in Aula per un ordine del giorno condiviso sul tema delle concessioni balneari.

Preannuncia invece un voto di astensione dei senatori del suo Gruppo sulle due Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, a motivo del ritardo nella loro presentazione. Invita, al riguardo, il Governo a produrre sin da subito la Relazione consuntiva per il 2023 e la Relazione programmatica per il 2024.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ricorda l'importanza dello strumento della legge di delegazione europea, sia per l'attuazione di norme già affrontate in Commissione nella cosiddetta fase ascendente, sia per la possibilità di evitare o anche risolvere contenziosi con l'Unione europea, in aggiunta alla legge europea a ciò deputata.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, ritenendo una forzatura aver introdotto questa tematica altamente conflittuale, e su cui è fermamente contrario. La legge di delegazione europea, infatti, è uno strumento per adeguare l'ordinamento interno a quello europeo sui grandi temi, come ad esempio le transizioni energetica e digitale, la cibersicurezza, che necessitano di un intervento nazionale, ma non certo per introdurre norme del tutto estranee al suo oggetto proprio.

Riguardo al tema del salario minimo, di cui all'emendamento 13.0.1, ritiene che sia stata persa un'occasione per contrastare il lavoro povero e per adempiere ai principi di questa importante direttiva. Non ritiene sufficiente la sola contrattazione collettiva, che lascia ampio spazio ai contratti pirata, che aggirano le tutele e i diritti dei lavoratori, consentendo stipendi estremamente modesti.

Auspica quindi che il tema delle concessioni balneari, su cui la Commissione europea ha più volte richiamato l'Italia, possa essere ripreso in Assemblea, per trovare un'intesa su un testo condiviso. Preannuncia infine l'astensione dei senatori del suo Gruppo sul disegno di legge di delegazione europea e il voto contrario sulle due Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in quanto ampiamente superate nella tempistica.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ribadisce preliminarmente l'utilità di condividere il criterio in base al quale individuare le procedure di infrazione da affrontare in modo prioritario. Ritiene al riguardo necessario affrontare anzitutto le procedure ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, che comportano sanzioni pecuniarie, e solo successivamente quelle allo stadio della messa in mora ex articolo 258.

Sul tema delle concessioni balneari, auspica che non si abbia timore a sostenere il principio della concorrenza, per assicurare che siano i cittadini ad essere i primi soggetti da tutelare con riguardo all'uso del demanio marittimo.

Con riferimento al tema del salario minimo, ricorda la proposta avanzata dalla sua parte politica, in cui si valorizza il fatto che la direttiva non impone una scelta rispetto all'altra, a condizione che si assicuri comunque l'eliminazione del lavoro povero. Ricorda che circa 4,3 milioni di italiani vivono in povertà lavorativa e questo perché esistono sindacati di comodo che non garantiscono una vita lavorativa dignitosa.

Preannuncia quindi la sua astensione sul disegno di legge di delegazione europea, per questioni di merito e anche di metodo, poiché viene negata la possibilità di dare il proprio contributo al miglioramento dei testi normativi. Preannuncia altresì il voto di astensione sulle due Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo sulle due Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sulle quali è relatrice, nonostante il ritardo accumulato fino all'esame attuale, e che presentano a suo avviso contenuti condivisibili.

Preannuncia il voto favorevole anche sul disegno di legge di delegazione europea, che affronta tematiche di grande importanza. Sulle concessioni balneari ricorda il tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da tutti gli attori interessati, e la negoziazione in corso con la Commissione europea. Condivide, infine, l'idea del senatore Lombardo di inserire i provvedimenti più urgenti nei prossimi provvedimenti.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo sia sul disegno di legge di delegazione europea, sia sulle due Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione

europea.

Esprime quindi apprezzamento per l'apertura del Governo su alcune questioni importanti come quella sul tema dei balneari. Rileva infatti come non sia in discussione il favore per provvedimenti che aprono alla concorrenza il mercato italiano, a vantaggio dei cittadini, ma la considerazione di un contesto complessivo che da molti anni è oggetto di confronto e di intense discussioni con la Commissione europea.

Ritiene quindi che questioni importanti quali quelle relative al salario minimo e alle concessioni balneari vadano affrontate in modo efficace ed approfondito.

Con riguardo infine all'articolo 4, osserva che fino al 2017 non vi era stato alcun problema con una formulazione del codice del tutto identica a quella oggetto di previsione normativa con la legge di delegazione europea, senza che vi fossero lamentele in merito a presunte violazioni della libertà di informazione.

Il relatore [MATERA](#) (Fdl) ringrazia i commissari e il Presidente per l'ottimo lavoro e l'ampio confronto svolto sul disegno di legge di delegazione europea. In particolare, esprime apprezzamento per il dialogo comunque avutosi in Commissione, pur su tematiche su cui vi sono posizioni sostanzialmente diverse.

La sottosegretaria SIRACUSANO ringrazia per l'ampio confronto svolto e per gli importanti spunti di riflessione di cui riferirà puntualmente al ministro Fitto, con un lavoro di approfondimento molto simile a quello di un esame in prima lettura.

Il [PRESIDENTE](#), a sua volta, ringrazia i senatori tutti, i relatori e il Rappresentante del Governo per la collaborazione e l'interesse dimostrato su provvedimenti importanti per il Paese.

Pone quindi ai voti il conferimento del mandato al relatore Matera a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi in votazione lo schema di relazione per l'Assemblea, predisposto dalla relatrice Murelli, sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1), e sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (nott.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

153ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di ieri, martedì 16 gennaio, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di ieri, martedì 16 gennaio, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, approvati dalla Commissione di merito, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del Gruppo PD, in coerenza con la posizione espressa nella Commissione di merito, dove non sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 1. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 1. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 1)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 - già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati - su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della relazione da rendere alla 4ª Commissione.

Il testo si compone di 19 articoli, divisi in tre Capi, e di un Allegato contenente l'elenco di sette direttive europee da recepire in base alla delega recata dall'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 10 direttive e per l'adeguamento della normativa nazionale a 7 regolamenti europei.

Con riferimento ai profili di competenza della 1ª Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 3 che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE)

2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS-Network and Information Security 2"). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, rafforza il livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Tra i criteri di delega vi è anche quello del coordinamento con le disposizioni adottate in base al successivo articolo 5 del disegno di legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, nonché con quelle adottate in base all'articolo 16, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2022/2554 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

L'articolo 5 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali. La direttiva, che dovrà essere attuata entro il 17 ottobre 2024, abroga e sostituisce la direttiva 2008/114/CE, relativa alla protezione delle Infrastrutture critiche europee (ECI), ritenendo che le misure di protezione riguardanti solo le infrastrutture non siano sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni e che sia necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che le gestiscono e che forniscono i relativi servizi essenziali.

L'articolo 9 - inserito dalla Camera dei deputati - reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2023/970 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. La direttiva, in sintesi, è intesa a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e previo parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Si dettano, inoltre, i criteri specifici di delega, tra i quali il coordinamento con le disposizioni di recepimento delle direttive (UE) 2022/5555 e 2022/5557, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 del disegno di legge.

L'articolo 17 conferisce una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del

Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Sono individuati principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Si ricorda che il menzionato regolamento UE 2022/868 stabilisce: le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione europea, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici; un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati; un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici; un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tra le sette direttive elencate nell'Allegato A, da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, d'interesse della 1ª Commissione sono la direttiva (UE) 2022/2381, in merito al miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate, e la direttiva (UE) 2023/977 che riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri che contrastano criminalità e terrorismo e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI. I termini di recepimento delle due direttive sono fissati, rispettivamente, al 28 dicembre 2024 e al 12 dicembre 2024.

All'interno della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023, con riferimento ai temi di interesse della Commissione affari costituzionali, si segnalano, in particolare, le iniziative relative a: *e-privacy* (al fine di rendere più efficace e aumentare il livello di tutela della vita privata e dei dati personali trattati in relazione alle comunicazioni elettroniche); accesso equo ai dati e loro utilizzo (data act); cybersicurezza; digitalizzazione e semplificazione nella pubblica amministrazione; competenze digitali e riduzione del *digital divide*; negoziato sul nuovo Patto europeo per la migrazione e l'asilo; gestione dei flussi migratori; *governance* dell'area Schengen; sicurezza, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata; riforma del Meccanismo unionale di protezione civile.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, pubblicato in allegato. Propone altresì uno schema di parere favorevole sia riguardo al *Doc. LXXXVI*, n. 1 sia sul *Doc. LXXXVII*, n. 1.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, pubblicata in allegato.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 1, e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime rammarico per la scelta della maggioranza di procedere nell'esame del progetto di riforma costituzionale senza ricercare realmente un punto di incontro con le opposizioni, probabilmente perché l'argomento sarà oggetto di propaganda in vista della prossima campagna elettorale per le europee. Auspica pertanto che dopo le elezioni europee, sia possibile trovare una mediazione che vada oltre il semplice ascolto passivo delle reciproche posizioni.

Sottolinea, inoltre, che gli obiettivi della maggiore stabilità del Governo, del consolidamento del bipolarismo e del rafforzamento del potere di scelta dei cittadini si sarebbero potuti conseguire con strumenti meno invasivi rispetto all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che rischia di incrinare gli equilibri costituzionali.

Il Partito democratico preferirebbe ispirarsi al modello tedesco, illustrato in audizione dal professor Woelk, che consentirebbe di razionalizzare e rendere più efficiente la forma di Governo parlamentare con modifiche costituzionali puntuali e misurate.

A fronte di un rafforzamento del Governo, si sarebbe dovuto intervenire per potenziare un Parlamento già svilito dall'abuso della decretazione d'urgenza, che secondo il progetto di riforma sarà perfino privato della libertà di sfiduciare l'Esecutivo, senza incorrere nello scioglimento anticipato delle Camere, e la cui elezione risulterebbe strettamente collegata, quasi per "trascinamento", a quella del Presidente del Consiglio. A suo avviso, si dovrebbe invece limitare in modo più rigoroso il ricorso ai decreti-legge, per porre fine all'attuale monocameralismo alternato, innalzare il *quorum* per l'elezione degli organi di garanzia, predisporre uno Statuto delle opposizioni e, soprattutto, modificare la legge elettorale prima di affrontare il tema della riforma costituzionale.

Secondo lo schema proposto dal Governo, infatti, si rischia di accentuare la sottomissione già in atto del Parlamento all'Esecutivo, che non trova eguali neanche in altri sistemi presidenziali, dove infatti la separazione dei poteri è netta e sono previsti adeguati pesi e contrappesi. La maggioranza invece propone una sorta di "presidenzialismo primoministeriale" a danno non solo del Parlamento ma anche del Presidente della Repubblica, che viene privato di poteri formali, quali lo scioglimento delle Camere, la nomina del Presidente del Consiglio e dei senatori a vita, e sostanziali, a causa della differente legittimazione che discenderà dall'elezione popolare diretta del Capo del Governo. Peraltro, ciò potrebbe avere conseguenze anche sul potere di nomina di cinque giudici costituzionali, atto ritenuto formalmente e sostanzialmente presidenziale, ma che un Presidente del Consiglio eletto direttamente potrebbe essere tentato di convertire in un atto quanto meno duumvirale.

Accoglie con favore la disponibilità annunciata dalla maggioranza di apportare significativi correttivi al progetto di riforma, che però non saranno sufficienti a modificare il giudizio negativo del Partito democratico sul disegno di legge costituzionale n. 935, qualora non venga superata la previsione dell'elezione diretta del *Premier*.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) esprime perplessità sulla riforma costituzionale proposta dal Governo, imperniata sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Nel richiamare il saggio "Massa e potere" di Elias Canetti, sottolinea che la soluzione di affidarsi a un Capo per superare le difficoltà economico-sociali può sembrare seducente, ma si traduce in realtà nella strumentalizzazione delle fragilità della popolazione, manipolando le masse.

Con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, si modifica radicalmente il sistema della democrazia rappresentativa, che garantisce appunto la rappresentanza di tutta la popolazione nel Parlamento, mentre il Governo è espressione solo della maggioranza, cioè di una parte.

Conseguentemente, si altera il meccanismo dello Stato di diritto, basato sulla separazione tra i poteri, e si consente l'affermarsi di svolte autoritarie.

In secondo luogo, ritiene che non ci sia un problema di governabilità, ma che sia necessario invece, anche nei confronti degli altri Paesi, garantire la stabilità delle linee politiche, favorendo

l'accelerazione dei processi decisionali. A tal fine, occorre prevedere un rafforzamento del Parlamento che vada a compensare quello dell'Esecutivo, che è già nei fatti.

Tra le altre criticità del testo in esame, segnala l'introduzione in Costituzione di un premio di maggioranza del 55 per cento, senza stabilire il conseguimento di una soglia minima di voti, ancor prima di modificare la legge elettorale. A tale riguardo, sarebbe invece preferibile prevedere il ballottaggio, che favorisce la formazione di coalizioni, per superare la significativa frammentazione del Paese.

Segnala inoltre l'assenza di un meccanismo per sfiduciare un governo che non ottemperi agli impegni presi con gli elettori o che sia travolto da uno scandalo intollerabile. Secondo il disegno di legge costituzionale n. 935, infatti, la sfiducia nei confronti del Governo determinerebbe automaticamente la fine anticipata della legislatura, anche qualora il consenso per la maggioranza fosse inalterato.

Rivolge un appello alla maggioranza, affinché accolga le necessarie proposte di modifica, evitando di squilibrare l'assetto costituzionale: se si conferisce un potere eccessivo all'Esecutivo, si corre infatti il rischio che, in futuro, qualcuno possa farne un uso distorto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti della disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative;

- per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, il disegno di legge interviene nelle materie della "difesa", della "sicurezza dello Stato" e di "armi, munizioni ed esplosivi" riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti approvati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 113 (pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
113ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di 7 articoli, reca modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 della proposta prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, con compiti di monitoraggio e di analisi in particolare del fenomeno delle violenze contro gli insegnanti ed il personale che opera nelle scuole.

L'articolo 2 individua invece specifici compiti di promozione dell'informazione e della sensibilizzazione del Ministro dell'istruzione e del merito sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, anche attraverso progetti di comunicazione istituzionale.

Il successivo articolo 3 istituisce il 15 dicembre Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico.

Gli articoli 4, 5 e 6 sono quelli di diretta competenza della Commissione giustizia, in quanto introducono diverse aggravanti per i reati commessi in danno del personale scolastico.

L'articolo 4 modifica l'articolo 61 del codice penale ("Circostanze aggravanti comuni"), introducendo un'ulteriore circostanza aggravante comune, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

La specificazione che l'aggravante opera soltanto quando i delitti siano commessi «a causa o nell'esercizio delle funzioni» del personale scolastico è stata aggiunta in seguito ad un'osservazione specifica contenuta nel parere espresso dalla Commissione Giustizia della Camera.

L'articolo 5 interviene invece sull'articolo 336 del codice penale ("Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale"), ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.

Con la novella proposta si introduce un'aggravante speciale che prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola da parte del genitore esercente la

responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno. La specificazione del soggetto attivo dell'aggravante speciale è stata inserita a seguito di una osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia della Camera.

Analoga aggravante speciale è prevista dall'articolo 6, che modifica l'articolo 341-*bis* del codice penale ("Oltraggio a pubblico ufficiale"), il quale attualmente prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Con la modifica proposta dal disegno di legge si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

Conclude formulando una proposta di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) constatato che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere non ostativo predisposta dalla relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, invitando altresì il relatore a predisporre al più presto una proposta di parere, al fine di poter pervenire alla votazione entro la presente settimana. Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [VERINI](#) (PD-IDP), invitando il relatore a far pervenire in tempo utile ai Gruppi, anche per via informale, la bozza della proposta di parere, onde poter effettuare le dovute valutazioni.

Il presidente [SISLER](#) ed il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) forniscono assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

[\(Doc. LXXXVII n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n.1. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

La legge di delegazione europea è, insieme con la legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Si tratta, in altri termini, di uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta "fase discendente", ossia la fase che attiene al recepimento e all'attuazione, nell'ordinamento nazionale degli atti legislativi adottati dall'Unione europea (UE). Mentre la legge europea contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea (il cui contenuto è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012) contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea.

Il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, consta di 19 articoli, divisi in tre Capi (intitolati, rispettivamente, "Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea", "Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee", "Deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a

regolamenti europei"). L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 10 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 7 regolamenti europei. L'annesso Allegato A elenca invece 7 direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti principi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione - oltre ai principi e criteri delle stesse direttive - i soli principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge.

Ricorda che il testo originario dell'Allegato A comprendeva altre tre direttive, le quali sono state espunte da parte della Camera. Le direttive espunte sono le seguenti: la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (tale direttiva è ora oggetto dell'articolo 13 del presente disegno di legge, articolo inserito dalla Camera); la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (si ricorda che in materia è stato già adottato il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209); la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (tale direttiva è ora oggetto dell'articolo 9 del disegno di legge, articolo inserito dalla Camera). Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione, come accennato, stabilisce - con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea - principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.

Più nel dettaglio, nel merito, appare opportuno soffermarsi sui profili di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Nello specifico, può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa - ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali - o di regolamenti dell'Unione europea. Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario - atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale - l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa. La stessa necessità si ravvisa per eventuali sanzioni da introdurre per violazioni di norme contenute in regolamenti dell'Unione europea che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di *cybersicurezza* nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2). La disposizione in esame detta al Governo specifici principi e criteri direttivi, tra cui: introdurre le modifiche necessarie alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva NIS 2 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità (comma 1, lettera i); rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione (comma 1, lettera n).

Riveste particolare interesse per la Commissione l'articolo 4. Tale disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, (con il quale era stata data (una prima) attuazione

nell'ordinamento alle disposizioni contenute nella Direttiva 2016/343/UE), nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27 comma secondo della Costituzione, per il quale, fino a che non vi è una condanna definitiva, anche nel caso di un soggetto sottoposto a indagine, non si può essere considerati colpevoli.

I decreti legislativi devono essere adottati, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (commi 1 e 2).

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 4, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 codice di procedura penale (che, attualmente, disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto, ovvero di quelli non più coperti da segreto consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto. E' appena il caso di rammentare che l'Atto Senato 808 interviene, fra le varie, anche sull'articolo 114 c.p.p.) prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. È opportuno rammentare che l'articolo 3 della citata direttiva (UE) 2016/343 riconosce alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. Mentre, ai sensi dell'articolo 4 della medesima, gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole.

L'articolo 5 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento - da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 - della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, in vigore dal 16 gennaio 2023. L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. In proposito, si rammenta che ai fini della direttiva 2008/114/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, per infrastruttura critica si intende «un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni». Nel recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, il Governo deve osservare ulteriori principi e criteri direttivi specifici, tra cui: introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive - ove necessario anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012 e alla legge 4 novembre 1981, n. 689 -, nonché strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere (lettera h); prevedere che le autorità competenti istituite ai sensi della lettera c) possano irrogare le sanzioni amministrative (lettera i).

L'articolo 6 conferisce una delega legislativa al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il comma 2 dell'articolo reca gli specifici principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Fra i vari principi, il Governo è chiamato a definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento e il riordino del sistema vigente (lettera f).

L'articolo 7 contiene, poi, i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sono stati dettati ulteriori principi e criteri concernenti i poteri sanzionatori, l'estensione della disciplina di recepimento ai crediti concessi da taluni soggetti autorizzati - anche al fine del coordinamento delle disposizioni nazionali di settore - nonché il coordinamento con la disciplina nazionale sulla cartolarizzazione dei crediti. Più nel dettaglio nell'esercizio della delega, il Governo è chiamato ad attenersi ad alcuni specifici criteri direttivi. Fra i vari aspetti da attuare, il Governo dovrà apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (lettera b); garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali (lettera c); apportare le opportune modifiche alla disciplina vigente per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 per la violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per coordinare dette modifiche con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni (lettera f). In seguito ad una modifica approvata dalla Camera dei deputati è stato espunto il riferimento ai "limiti" ed è stata introdotta la nuova lettera g), la quale prevede esplicitamente i limiti edittali per le sanzioni amministrative. Nell'attuazione della delega, il Governo dovrà quindi prevedere i seguenti limiti edittali: per le persone fisiche, da 5.000 euro ad un massimo non superiore a 5 milioni; per le persone giuridiche, da 30.000 euro ad un massimo non superiore a 5 milioni, ovvero al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. Infine, ai sensi della lettera l) il Governo è chiamato anche ad apportare le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie - modificando [la legge n. 130 del 1999](#) - per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando in particolare il rispetto degli obblighi di tutela dei consumatori e dei debitori contenuti nella direttiva medesima. Si dovrà peraltro prevedere l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge 30 aprile 1999, n. 130, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167.

L'articolo 10 pone al Governo principi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per il recepimento, entro il 28 dicembre 2023, della direttiva (UE) 2022/2380, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139. Sia la direttiva (UE) 2022/2380 sia il Regolamento (UE) 2018/1139 apportano modifiche alla direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e già recepita con il decreto legislativo n. 128 del 2016. Fra gli specifici principi e criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega è prevista l'introduzione nel decreto legislativo n. 128 del 2016 di ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2380 (lettera b). Tale criterio risponde alla finalità di adeguare il vigente

trattamento sanzionatorio alle nuove prescrizioni emergenti dalla direttiva (UE) 2022/2380 la quale, introducendo nuovi requisiti essenziali, aggiorna conseguentemente anche l'elenco delle non conformità dei prodotti.

L'articolo 12, modificato durante l'esame alla Camera, prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. L'articolo in esame prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, il Governo debba anche revisionare e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati (lettera d).

L'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, al comma 1 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare, oltre ai già più volte ricordati principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per il recepimento della [direttiva \(UE\) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), da effettuarsi entro il 6 luglio 2024. In particolare la lettera b) impone al Governo di prevedere che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della [direttiva \(UE\) 2004/109/CE](#) e successive modificazioni, disponga dei poteri di vigilanza, di indagini e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai del TUF, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi inclusi: i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni; il potere di applicare almeno le misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-ter della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla citata direttiva, come recepiti nel TUF.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo deve osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche una serie di principi e criteri direttivi specifici, fra i quali, apportare ogni necessaria modifica al [decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195](#) (recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria), al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021, prevedendo la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (lettera a), numero 7).

L'articolo 16, al comma 1, reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011.

Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 che

modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d), previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554: la [direttiva \(UE\) 2022/2555](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di *cybersicurezza* nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2); la [direttiva \(UE\) 2022/2557](#) del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (lettera a); assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, paragrafo 2, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale (lettera b); attribuire alle autorità di cui alla lettera b) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale (lettera c); prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze (lettera d).

L'articolo 17 conferisce, al comma 1, una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Il comma 2 individua principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Il Governo è chiamato, tra le altre, ad adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (lettera f). L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti fondi e di cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Il comma 2 individua puntualmente i principi e criteri direttivi specifici (ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega. In particolare il Governo è chiamato a stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa con riguardo alle sanzioni o misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 29 del Regolamento UE 1113/2023, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari; ad attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113; ad apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio, in

attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Infine l'articolo 19, introdotto durante l'esame parlamentare alla Camera, reca i criteri e principi direttivi volti ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai contenuti del regolamento europeo (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività (cosiddetto regolamento MiCA). Il comma 1 dell'articolo 19 delega il Governo all'adozione delle norme di adeguamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme in esame. Il comma 2 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, oltre a richiamare quelli generalmente dettati dal già più volte ricordato articolo 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, il Governo è delegato: attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri regolamentari, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento MiCA e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento; attribuire alle medesime autorità i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami (rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento), tenuto conto di poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento, ai sensi del quale le autorità competenti esercitano i relativi poteri direttamente; in collaborazione con altre autorità, comprese le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; sotto la propria responsabilità, mediante delega ad altre e autorità e, infine, rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie; disciplinare le sanzioni previste dal regolamento, attribuendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive contenute nell'articolo 111 del Regolamento.

I principi di delega contengono disposizioni molto dettagliate proprio in merito alla misura e ai limiti delle sanzioni, nonché in tema di coordinamento tra le medesime e quelle già previste a legislazione vigente. In particolare si prevede che vengano attribuite alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i poteri di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal regolamento. Inoltre, le norme delegate devono stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie prevedendo, fermi i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a 5.000 euro per le persone fisiche e 30.000 euro per le persone giuridiche.

Le norme delegate devono inoltre stabilire che per l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta (di cui all'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114) si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste a legislazione vigente per le violazioni agli obblighi di vigilanza informativa e ispettiva previsti, in materia bancaria, dagli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero, in materia finanziaria, dagli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Spetta altresì alle norme delegate di coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB. Inoltre, per garantire l'effettiva applicazione della disciplina sanzionatoria contenuta nel regolamento, spetta alla disciplina delegata il compito di individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità. Inoltre, fermo quanto stabilito dal regolamento, i decreti legislativi attuativi devono attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni. Conformemente alle norme sanzionatorie contenute nel regolamento, la disciplina delegata deve prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chiedi l'ammissione alla negoziazione di crypto-attività in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché chiunque svolga servizi

disciplinati dal medesimo regolamento in assenza delle autorizzazioni ivi previste. Deve essere infine disciplinata la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte in relazione alle violazioni previste dal regolamento, ai fini della segnalazione all'ABE e all'ESMA e in conformità a quanto previsto all'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, ai sensi del quale qualora gli Stati membri abbiano stabilito sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento, le rispettive autorità competenti inviano all'ABE e all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati riguardanti tutte le pertinenti indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale. Passando ai documenti congiunti nell'esame; la relazione programmatica per il 2023 è articolata in quattro parti.

La prima riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea, osservato attraverso la lente delle questioni istituzionali e delle politiche macroeconomiche.

La seconda è dedicata alle politiche strategiche, quali: le iniziative avviate nell'ambito del *Green deal* europeo; la digitalizzazione; la promozione dello stile di vita europeo; e le iniziative per conferire nuovo slancio alla democrazia europea.

La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di dimensione esterna dell'UE con particolare riferimento all'autonomia strategica europea, al rafforzamento della politica commerciale europea, alla dimensione esterna delle politiche migratorie dell'UE, alla politica di allargamento ed a quella del vicinato meridionale e alle attività di assistenza militare, finanziaria all'Ucraina.

La quarta infine è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

In linea con la precedente relazione, il contenuto delle varie parti è strutturato in 113 schede relative a "dossier" specifici - su singole questioni o proposte legislative dell'UE - che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi.

Nell'ambito della Parte prima sviluppo del processo di integrazione europea, la relazione programmatica richiama espressamente richiamato il [pacchetto di riforme antiriciclaggio](#) presentato dalla Commissione nel luglio 2021, che racchiude quattro strumenti legislativi: il regolamento istitutivo dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e il regolamento e la direttiva antiriciclaggio (sui quali sono in corso i negoziati) e il [regolamento](#) sui trasferimenti di fondi e di crypto-attività (che è stato approvato).

Ad avviso del Governo l'Italia possiede un sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo robusto e valutato positivamente a livello internazionale il che la rende un candidato ideale e qualificato per ospitare la sede dell'Autorità europea antiriciclaggio (l'Italia ha effettivamente avanzato la sua candidatura). Con riguardo alla parte seconda, relativa alle politiche strategiche, e nello specifico nel contesto dell'Unione della sicurezza, poi particolare attenzione viene riservata alle nuove norme sul congelamento e sulla confisca dei beni derivanti da attività criminose.

Da ultimo occorre ricordare che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (*Doc. LXXXVII, n. 1*) dà conto delle azioni conseguite e dei risultati raggiunti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. I temi relativi alla giustizia sono descritti in particolare nella parte II, dedicata alle politiche strategiche dell'Unione europea, in cui si illustrano tra gli altri le politiche di contrasto al riciclaggio, il rafforzamento delle strategie sui temi di sicurezza, prevenzione e contrasto a terrorismo e criminalità organizzata e le prove elettroniche in materia penale. Conclude invitando ad approfondire gli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento che contengono temi rilevanti per la Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115 (ant.) del 18/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024
115ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), ricordando che si sono concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno, sottopone alla Commissione tre proposte di coordinamento formale del testo, pubblicate in allegato al resoconto (Coord. 1, Coord. 2 e Coord. 3), illustrandone i contenuti.

Con il parere favorevole del vice ministro SISTO, poste separatamente ai voti le tre proposte di coordinamento sono approvate.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere non ostativo sugli emendamenti approvati dalla Commissione ma non è ancora stato espresso il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati nella seduta di ieri. Precisa pertanto che il voto sul mandato potrà essere effettuato una volta acquisito tale parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), in considerazione del fatto che la II Commissione della Camera dei deputati ha rinviato l'espressione del parere alla prossima settimana, chiede di poter procedere allo stesso modo, procedendo alla votazione nella prima seduta utile della prossima settimana al fine di un approfondimento ulteriore del testo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo di esprimersi sul punto.

Il vice ministro SISTO, confermando che la Commissione giustizia della Camera esprimerà il parere la prossima settimana, non ritiene di avere obiezioni alla richiesta di una breve posticipazione del voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede di poter svolgere la discussione nella prossima seduta utile in considerazione della delicatezza dei temi affrontati dallo schema di decreto legislativo. Chiede inoltre al relatore se, come anticipato nella relazione, la questione dei *test* psicoattitudinali per i magistrati sia già contenuta nel provvedimento o se vi sia una proposta del relatore per inserire questo tema.

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), precisa che il tema non è al momento inserito nel testo dello schema di decreto ma che, considerandone la rilevanza, vorrebbe poterne discutere in Commissione al fine di suggerire un'integrazione della proposta presentata dal Governo.

Sulla questione interviene il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), il quale ritiene che il tema dei *test* psicoattitudinali per i magistrati non possa rappresentare un tabù in quanto appare ragionevole verificare e conoscere le attitudini di professionisti che nell'esercizio dei loro poteri possono incidere profondamente sulla vita e sulla libertà delle persone. D'altronde, anche per altre professioni - in particolare per l'esercizio di funzioni di polizia - è richiesta la verifica di specifici requisiti psicoattitudinali, anche in considerazione della gravosità delle mansioni svolte e dei contesti di forte *stress* in cui talora si trovano ad operare. Chiede inoltre un approfondimento sull'individuazione dei soggetti che possono accedere al fascicolo del magistrato previsto nello schema di decreto.

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI) fa presente che sul tema dei *test* psicoattitudinali il Gruppo di Fratelli d'Italia non ha alcuna obiezione ma ritiene necessario un approfondimento sulla formulazione concreta e attuazione della norma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) anticipa che il senatore Zanettin ha chiesto di intervenire nella prossima seduta sull'ordine dei lavori per chiedere ulteriori approfondimenti sul testo unificato in esame, eventualmente

alla Commissione di merito.

Il vice ministro SISTO si dichiara favorevole ritenendo del tutto opportuna la possibilità di approfondire la tematica affrontata dal testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **BERRINO** (FdI) chiede di poter svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire alcuni aspetti tecnici della materia.

Il **PRESIDENTE** informa che la richiesta del senatore Berrino sarà trattata nell'Ufficio di Presidenza che convocherà al termine della seduta odierna. Avendo approfondito l'argomento in qualità di Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati nella XVI legislatura, ritiene che i provvedimenti in esame, al di là delle differenti valutazioni politiche, debbano rappresentare un momento di approfondimento anche dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico al fine di individuare la migliore soluzione per evitare la trasmissione di un numero eccessivo di cognomi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** avverte che al termine della seduta odierna avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 808

Coord.1

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis», al quarto comma, dopo la parola: «utilità» inserire la seguente: «economica».

Coord.2

Il Relatore

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «provvedimenti cautelari custodiali» con le seguenti: «provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere».

Coord.3

Il Relatore

All'articolo 7, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sopprimere le seguenti: «delle proiezioni»;

2) sostituire le parole: «bilancio triennale 2023-2025» con le seguenti: «bilancio triennale 2024-2026»;

3) sostituire le parole: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2023» *con le seguenti*: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024».

1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
116ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenuti tutti i pareri richiesti sugli emendamenti approvati. Si può pertanto passare al voto sul mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), che a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle annuncia il voto contrario sul mandato al relatore, rilevando che il provvedimento, erroneamente definito come una riforma della giustizia, in realtà non propone soluzioni di ampio respiro, ma si limita a creare le condizioni per favorire gli illeciti dei colletti bianchi. Il voto convintamente contrario si basa soprattutto sull'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, che, come sottolineato anche dagli esperti in molte delle audizioni svolte dalla Commissione, rischia di creare un vuoto di tutela e di esporre l'Italia nei confronti dell'Unione europea, che invece chiede l'introduzione di norme per punire condotte analoghe. Esprime inoltre forti perplessità sulla rimodulazione della norma relativa al traffico di influenze illecite, che rafforza il *vulnus*, in connessione con l'abrogazione del reato di abuso di ufficio, ed esprime, infine, la contrarietà del suo gruppo alle nuove norme sulle intercettazioni che, limitandone la pubblicazione, compromettono la possibilità per i cittadini di conoscere fatti rilevanti di pubblico interesse.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), nel pronunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime anzitutto un apprezzamento per il ministro Nordio che ha consentito un pieno coinvolgimento dei parlamentari sul piano normativo, atteggiamento che non sempre tutti i Governi hanno manifestato pretendendo dalla propria maggioranza l'approvazione di norme senza modifiche. Apprezza, pertanto, che sulla materia sia stato manifestato un confronto aperto tra Governo e il Parlamento. Dichiarà inoltre di condividere i principi generali alla base delle norme approvate nel disegno di legge, che si ispirano ad una logica garantista e liberale e di giusto equilibrio dei rapporti tra accusa e difesa nel processo penale. Con riferimento all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, osserva che, nei fatti, questo reato si era trasformato in una fattispecie a condotta evanescente, e che, pertanto, correttamente la maggioranza ha deciso di abrogarlo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene per esprimere il voto contrario del suo Gruppo, in primo luogo perché si tratta di un provvedimento dal respiro modesto, posto che la riforma organica della giustizia è stata fatta dal precedente Governo, con il ministro Cartabia. In secondo luogo perché molti temi sono stati affrontati in un modo che la sua parte politica ritiene sbagliato. Ad esempio, con

riferimento alla abrogazione del reato di abuso di ufficio, appaiono poco convincenti le argomentazioni addotte dal Ministro e dalla sua maggioranza sullo scarso numero di condanne ascrivibili a questa fattispecie di reato: esistono infatti numerosi altri reati previsti dal codice penale che registrano un esiguo numero di condanne e non per questo se ne decide l'abrogazione. Giudica poi negativamente la modifica del reato di traffico di influenze illecite, in quanto sottrarrà all'area del penalmente rilevante tanti comportamenti - come quelli dei faccendieri negli appalti pubblici - che la collettività fatica a non considerare illeciti, e che attualmente sono perseguibili a tutela dell'interesse generale. Con la riformulazione proposta tali comportamenti saranno puniti eventualmente a titolo di truffa, sempre che ricadano nella fattispecie di questo reato; in caso contrario, i cittadini e l'interesse pubblico saranno del tutto privi di tutela. Con riferimento all'articolo 2, ed in particolare alle norme sulla conoscibilità delle intercettazioni, giudica negativamente le modifiche introdotte in quanto ritiene fondamentale, in uno Stato democratico, il controllo da parte dell'opinione pubblica sul modo con cui lo Stato esercita un potere che incide sulla libertà delle persone. Le intercettazioni, infatti, quando acquisite legittimamente all'interno del procedimento penale, devono essere conosciute e conoscibili. Con riferimento poi alla composizione collegiale per i provvedimenti di custodia cautelare in carcere, ritiene che la previsione rivesta importanza esclusivamente per fini di propaganda politica, in quanto la l'organizzazione giudiziaria non dispone delle risorse necessarie per la realizzazione della norma. Il provvedimento, pertanto, non rappresenta affatto una riforma incisiva della giustizia, ma può, al contrario, creare problemi rispetto alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dei tempi del processo, collegati al PNRR, previsti dalla riforma cosiddetta Cartabia. Sotto questo profilo esprime particolare preoccupazione anche per il disegno di legge in materia di prescrizione recentemente approvato dalla Camera dei deputati che aggraverà sicuramente questo aspetto.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo soffermandosi su alcune importanti innovazioni contenute nel disegno di legge non sottolineate dalla stampa che invece si è concentrata sulla sola abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In particolare, il disegno di legge nel suo complesso, interviene sul tema delle intercettazioni nel solco delle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta proprio dalla Commissione giustizia. Il provvedimento interviene sia per tutelare il terzo estraneo al procedimento, sia per riaffermare la garanzia dei diritti della difesa attraverso le modifiche approvate all'articolo 103 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni tra difensore e assistito. Sottolinea cioè, attraverso puntuali modifiche al codice penale e a quello di rito, il significato della separazione dei poteri anche con riferimento alla stampa, il cosiddetto quarto potere soprattutto in relazione allo spazio entro cui è consentita la conoscibilità degli atti del procedimento penale senza ledere le garanzie dell'imputato e della difesa. L'equilibrio delle posizioni delle parti nel processo rappresenta, d'altronde, il principio ispiratore del provvedimento anche in relazione alle modifiche introdotte all'istituto dell'interrogatorio di garanzia e all'appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero. Nel ribadire il voto convintamente favorevole del proprio Gruppo, esprime particolare soddisfazione per l'accoglimento di alcuni emendamenti ma anche di alcuni ordini del giorno proposti da senatori della Lega, ed in particolare per l'accoglimento di un ordine del giorno che prevede una revisione della cosiddetta legge Severino.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) esprime il voto convintamente favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sul disegno di legge di riforma in esame, riforma necessaria e coraggiosa a partire dall'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Le ragioni a favore del mantenimento di tale fattispecie criminosa, infatti, sono contrarie ai principi di civiltà giuridica in quanto mantenere la punibilità di un comportamento soltanto perché potrebbe rappresentare la spia di un altro reato viola le garanzie sottese all'impianto costituzionale del diritto penale. Uguale apprezzamento esprime per la modifica della norma sul traffico di influenze illecite e sulle intercettazioni: tutte le innovazioni introdotte rappresentano infatti una rivoluzione culturale che tutela appieno le garanzie delle parti nel processo, senza recedere nella lotta contro la criminalità.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 808, nel testo proposto dalla Commissione, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), in relazione alla proposta di inserire nel parere osservazioni per l'introduzione di test psicoattitudinali per i magistrati, avanzata nella scorsa seduta dal relatore, chiede quali siano le reali intenzioni della maggioranza e se, invece, la proposta non abbia un carattere meramente provocatorio in quanto poco ragionevole e di difficile realizzazione.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ricorda che la sua proposta sarebbe quella di inserire nel parere sul provvedimento una osservazione finalizzata all'introduzione di una norma sui test psicoattitudinali per l'ingresso in carriera dei magistrati. Rileva inoltre che la norma sulla valutazione di professionalità dei magistrati contenuta nella scheda e che prevede verifiche sulle anomalie degli atti emanati dai magistrati in carica, non solo non è sul piano del merito sufficiente a individuare anomalie stesse, ma non rispetta neanche pienamente i principi contenuti nella delega.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea la necessità di un approfondimento del tema delicato e complesso, che tuttavia dovrà essere affrontato in questo provvedimento.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), richiamando i principi di delega inseriti nella riforma Cartabia, ricorda che la valutazione degli atti dei magistrati era stata considerata necessaria anche per contrastare il cosiddetto conformismo giuridico, ma appare necessario fare attenzione non solo al rispetto dei principi della Costituzione in ordine all'autonomia dei magistrati, ma anche alla necessità di distinguere gli atti anomali dalle inchieste scomode. In proposito ricorda che, per esempio, un procuratore di Torino adesso a riposo, ha cambiato radicalmente il concetto di malattia professionale, attraverso provvedimenti innovativi che hanno rafforzato la tutela dei cittadini. Per questa ragione sul tema è opportuno operare con il maggiore equilibrio possibile al fine di non incidere negativamente sui principi di garanzia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI), relatrice, illustra i provvedimenti in titolo che prevedono l'istituzione, anche per la XIX legislatura, di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», con il compito di svolgere accertamenti sulle responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura (articolo 1 di ambedue i provvedimenti). La durata della Commissione è disciplinata rispettivamente dall'articolo 7 dell'Atto Senato 867 già approvato dalla Camera e dall'articolo 9 dell'Atto Senato 237. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quarantotto mesi dalla costituzione. Entro quarantacinque giorni (30 giorni nell'Atto Senato 237) dalla scadenza del termine la Commissione presenta alle Camere la relazione conclusiva. È prevista la possibilità di presentare relazioni di minoranza.

I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell'articolo 2 di ambedue le proposte di legge. In particolare la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte

perpetrate all'interno della comunità. La Commissione è chiamata inoltre a formulare proposte in ordine: all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori; all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica (quest'ultimo compito non trova riscontro nell'Atto Senato 37).

L'articolo 4 dell'Atto Senato 867, similmente all'articolo 6 dell'Atto Senato 237, prevede che la Commissione proceda nell'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. In particolare, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale, concernenti rispettivamente i delitti di rifiuto di atti legalmente dovuti e falsa testimonianza (comma 1). Il comma 2 rinvia alle norme vigenti per quanto concerne i segreti d'ufficio, professionale e bancario e alla legge n. 124 del 2007 per quanto riguarda il segreto di Stato e dispone altresì l'applicabilità dell'articolo 203 del codice di procedura penale. Ai sensi del comma 7 è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale.

L'articolo 4 dell'Atto Senato 867 (analogamente all'articolo 6 dell'Atto Senato 237) prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di acquisire, ai sensi del comma 3, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti anche se coperti da segreto (*ex* articolo 329 del codice di procedura penale). L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare la trasmissione di quanto richiesto solo per ragioni di natura istruttoria. Qualora tali ragioni vengano meno l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi, non può essere rinnovato e non può avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione inoltre può richiedere, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

La Commissione può opporre all'autorità giudiziaria, motivandone le ragioni, il segreto funzionale apposto su atti e documenti (comma 4) e può ottenere copia di atti o documenti da parte di organi o uffici della pubblica amministrazione (comma 5).

La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o altre inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 6).

La Commissione acquisisce gli atti prodotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" della XVIII legislatura (comma 9 dell'articolo 4 dell'Atto Senato 867 e articolo 3 dell'Atto Senato 237).

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 4 dell'Atto Senato 867 e dell'analogo comma 9 dell'articolo 6 dell'Atto Senato 237 la Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 10, il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti è sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

L'articolo 3 dell'Atto Senato 867 (similmente all'articolo 4 dell'Atto Senato 237) disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che: la Commissione sia composta da 15 senatori e 15 deputati (20 senatori e 20 deputati secondo l'Atto Senato 237), nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento; essa elegga, nella prima seduta, il proprio Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari). Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire/di non aver ricoperto (rispettivamente nell'Atto Senato 867 e nell'Atto Senato 327) ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 6 dell'Atto Senato 867 (analogamente all'articolo 7 dell'Atto Senato 237) reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto. Più nel dettaglio la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione, ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Nei casi di violazione del segreto trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 326 del codice penale. Le pene previste da tale articolo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti e documenti di cui sia stata vietata la divulgazione.

La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza (articolo 5 comma 1 di ambedue le proposte di legge).

Con riferimento all'organizzazione interna, è prevista poi la pubblicità delle sedute (comma 2 dell'articolo 5 dell'Atto Senato 867 e comma 1 dell'articolo 8 dell'Atto Senato 237).

Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, si segnala che è fissato un limite di spesa pari a 100.000 euro annui. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (comma 3 dell'articolo 5 dell'Atto Senato 867 e comma 2 dell'articolo 8 dell'Atto Senato 237).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1 e sul Doc. LXXXVII, n.1. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), dopo aver ricordato brevemente i contenuti della relazione sul testo, illustra gli emendamenti presentati alla legge di delegazione europea 2022-2023, per i profili di competenza della Commissione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella che sarà presentata dal relatore.

Il RELATORE chiede di poter disporre di tale proposta di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo. Si tratta del disegno di legge n. 599, che reca disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare, all'esame in sede redigente della 10ª Commissione.

Il provvedimento, che riproduce analoghi disegni di legge presentati nelle passate legislature sia alla Camera che al Senato, all'articolo 1, riconosce l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da alimentazione incontrollata e il disturbo evitante/restrittivo come malattie sociali e fornisce le definizioni di tali disturbi del comportamento alimentare. L'articolo 3 riconosce il 15 marzo quale «Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare» mentre l'articolo 5 dispone che il Ministro della salute presenti al Parlamento una specifica relazione annuale.

Di specifica competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di condotte alimentari idonee a

provocare o rafforzare i disturbi del comportamento alimentare".

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a condotte alimentari idonee a provocare o a rafforzare i disturbi del comportamento alimentare, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a due anni, nonché la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a quattro anni e sanzione amministrativa da euro 40.000 a 150.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in difesa minorata, ovvero di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva delle capacità di intendere e volere».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni. Con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice; in relazione alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, ritiene opportuno un approfondimento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. Al riguardo, ricorda che per un provvedimento sullo stesso tema della XVIII legislatura (AS 189/XVIII) la Commissione Giustizia del Senato si era espressa proprio sull'opportunità di eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e amministrativa per la fattispecie di reato in esame; Infine in relazione al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis*, infine, segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

Segnala poi che risulta di interesse per la Commissione anche l'articolo 4, il quale al comma 3 prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete internet, stabilisca con proprio decreto i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di diffondere i disturbi del comportamento alimentare.

Intervengono brevemente i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e [RASTRELLI](#) (FdI) per condividere pienamente le perplessità espresse dal relatore sull'introduzione di un nuovo reato in un provvedimento che si occupa di un tema strettamente sanitario, richiamando la necessità di poter intervenire, eventualmente in sedi congiunte con le altre commissioni, quando vengano introdotte norme codicistiche che rischiano di essere totalmente incoerenti con la sistematica dei codici.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la questione debba essere approfondita ed eventualmente segnalata alla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ancora interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che la prossima settimana si procederà alla votazione degli emendamenti già presentati ed illustrati al disegno di legge n. 806, scelto quale testo base, pertanto, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica che la prossima settimana si procederà all'illustrazione degli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 154 pertanto rinviando pertanto il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 118 (pom.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024
118ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il vice ministro SISTO, a nome del Governo, rappresenta la necessità di approfondire i temi emersi nel corso del dibattito in Commissione. Chiede pertanto di rinviare la votazione dei pareri sugli atti del Governo n. 107, 110 e 102 alla prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta formulata dal Governo, rappresentando tuttavia la necessità di avere indicazioni certe sui tempi relativi al prosieguo dell'esame.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore sull'atto del Governo n. 110, si dichiara favorevole ad un approfondimento ulteriore alla luce del dibattito svolto in Commissione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), pur non avendo obiezioni rispetto alla richiesta del Governo, chiede se il rinvio sia giustificato dalla necessità di verificare alcuni aspetti tecnici, oppure se sia motivato dalla volontà di intervenire ulteriormente sui temi oggetto degli schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione.

Il vice ministro SISTO replica sulla necessità di taluni approfondimenti alla luce del dibattito svolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Rinvio del seguito dell'esame)

Alla luce della richiesta del vice ministro Sisto, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Alla luce della richiesta del vice ministro Sisto, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969 e parere sui relativi emendamenti. Pareri alla 4a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n.1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969 e parere non ostativo sui relativi emendamenti. Parere non ostativo sul *Doc. LXXXVI*, n. 1. Parere non ostativo sul *Doc. LXXXVII*, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) avanza una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea e di parere non ostativo sui documenti *LXXXVI*, n. 1 e *LXXXVII*, n. 1, nonché sugli emendamenti riferiti all'atto Senato n. 969.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuta altresì una proposta di relazione alternativa a quella del relatore (pubblicata in allegato al resoconto) presentata dalla senatrice Lopreiato a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) dà lettura della proposta di relazione richiamando tutti i problemi connessi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 4 sul tema della pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare. A nome del suo Gruppo preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sul parere proposto dal relatore poiché, diversamente da quanto rappresentato dalla maggior parte degli organi di stampa, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4 non rappresenta una preventiva limitazione alla presa visione degli atti delle ordinanze cautelari, che potranno certamente essere visionate ma non fotocopiare o pubblicate integralmente o per estratto da parte dei giornalisti. Precisa infine che il criterio di delega in questione ripristina la normativa previgente. La polemica sorta in questo periodo su molti *media* si rivela pertanto ancora una volta strumentale.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) nell'annunciare il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta del relatore, ritiene che la norma inserita nell'articolo 4 sia del tutto incomprensibile proprio alla luce della direttiva che si vorrebbe attuare. Nella direttiva infatti è fatto espresso richiamo tanto alla tutela della presunzione di innocenza quanto ad una particolare attenzione dei Paesi membri a non impattare negativamente sulla libertà dell'informazione. Il Governo, invece, su quest'ultimo tema ha sorvolato ponendo l'accento solo sul primo aspetto e ignorando l'articolo 21 della Costituzione. Peraltro, come sottolineato anche in un articolo di stampa pubblicato oggi, si rileva la sostanziale inutilità della norma che, lungi dal rappresentare una tutela per l'imputato, rischia al contrario di favorire una sorta di mercato nero delle informazioni. L'altro rischio per l'imputato è che le uniche carte che potranno essere pubblicate sono quelle relative alle richieste del pubblico ministero, che però rappresentano una impostazione di parte, che ha un interesse a privilegiare una tesi all'interno del processo. In ogni caso la norma rappresenta un colpo assestato alla libertà di informazione che si inquadra in un contesto a suo avviso inquietante e più ampio e che riguarda, ad esempio, la proposta di introduzione dell'obbligo da parte dei giornalisti di rendere pubbliche le proprie fonti o l'espressione di un sistematico fastidio per il giornalismo di inchiesta. Sostanzialmente, il clima imposto dalla maggioranza è quello di una normalizzazione dell'informazione che si vorrebbe censurare negli aspetti di critica: tutto questo non può accadere in un Paese a democrazia matura. Esprime pertanto forti preoccupazioni poiché la libertà di informazione appare sempre più messa in pericolo da questa maggioranza e da questo Governo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del relatore, ritiene che sia necessario distinguere tra i diritti delle persone che troppo spesso

vengono schiacciate in un ingranaggio mediatico durante la sottoposizione a un procedimento penale e la tutela della libertà di stampa come fondamento della democrazia. Rispondendo alle obiezioni del senatore Verini sottolinea che il giornalismo di inchiesta dovrebbe svolgere direttamente questa attività e non chiedere ad altri organismi di svolgerla avanzando sospetti e costruendo teoremi. Proprio per arginare questo fenomeno la norma di cui all'articolo 4, lungi dal rappresentare una limitazione alla libertà di stampa, incoraggia invece il giornalista a svolgere in modo più accurato la sua professione per raccontare i fatti e non solo per riportare stralci degli atti processuali. Analogo ragionamento può essere fatto sulle fonti. Si vuole evitare la pubblicazione di atti coperti da segreto non solo per perseguire un chiaro illecito ma per tutelare in genere la legalità e l'onorabilità delle persone coinvolte. È compito del Parlamento intervenire sul punto ed individuare il migliore temperamento tra gli interessi coinvolti, costituzionalmente tutelati sia per quanto riguarda la libertà di stampa, sia per quanto riguarda la presunzione di innocenza. Non è pertanto corretto definire l'articolo 4 una norma bavaglio, non solo perché ripristina una disciplina prima vigente, ma anche perché l'allarmismo creato da questa definizione rischia di contribuire alla sempre più frequente spettacolarizzazione della giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene a sua volta inappropriato far riferimento per questa norma ad un cosiddetto "blackout informativo", in quanto non c'è nessun oscuramento ma solo una limitazione che peraltro ricalca, come già osservato nel corso del dibattito, la disciplina previgente.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta presentata dal relatore di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea e di parere non ostativo sui documenti, (pubblicati in allegato al resoconto) nonché sugli emendamenti presentati, è approvata.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di relazione alternativa presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, che sarà trasmessa alla 4ª Commissione come relazione di minoranza, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 2, del Regolamento.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore [RAPANI](#) (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo che per le parti di competenza, reca disposizioni finalizzate ad una revisione dell'articolo 40 della legge 154 del 2016 che disciplina le norme per il contrasto alla pesca illegale nelle acque interne disponendo una serie di divieti la cui violazione prevede sanzioni che vanno dall'arresto da due mesi a due anni, all'ammenda da 2000 a 12000 euro - salvo che i fatti non costituiscano più grave reato - nonché il ritiro della licenza di pesca o la sospensione delle attività di commercializzazione connesse alla pesca.

In particolare, al fine di salvaguardare l'ecosistema fluviale dall'attività delle organizzazioni criminali di paesi terzi, nelle acque interne con riferimento ai fiumi è introdotto il divieto dell'esercizio della pesca professionale, attualmente consentita con licenza (articolo 1, comma 2-bis). Il nuovo comma 2 alla lettera e) consente invece la pesca professionale, con particolari limitazioni nei laghi (che il disegno di legge individua puntualmente), nonché nelle acque salse, salmastre o lagunari. L'entità delle sanzioni previste dal comma 4 rimane invece la stessa anche in ordine all'eventuale ritiro delle licenze per la pesca professionale e per l'attività commerciale.

In relazione agli emendamenti, illustra le proposte 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 rilevanti ai fini dell'espressione del parere.

Per quanto di competenza, infine, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti in quanto non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocati per domani, giovedì 25 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, per quanto di competenza, formula relazione favorevole sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 1

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTA DALLA SENATRICE LOPREIATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969

La 2^a Commissione Giustizia,

esaminato l'A.S. 969, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea»;

Premesso che:

l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, volti, tra gli altri, a prevedere il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

considerato che:

il suddetto articolo ripristina la normativa in essere precedentemente rispetto all'intervento legislativo operato dal d.lgs. n. 216/2017, recante disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Nella disciplina previgente si prevedeva che la notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare personale facesse venir meno l'obbligo del segreto intraprocessuale, ma non il divieto di pubblicazione. La novella legislativa operata dal suddetto d.lgs. prevede che sia, invece, pubblicabile l'ordinanza cautelare anche in fase di indagini preliminari o comunque prima del termine della udienza preliminare. Tale eccezione al principio generale del divieto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare prima del termine di esse deve, però, essere letta alla luce delle complessive innovazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo in materia di riforma delle intercettazioni. Esso prevede, infatti, una serie di divieti di trascrizione concernenti le conversazioni irrilevanti, inutilizzabili o contenenti dati sensibili e, più in generale, stringenti limiti alla riproduzione del contenuto delle intercettazioni all'interno del testo dei provvedimenti cautelari. Dunque tali divieti e tali limitazioni sono stati ritenuti dal legislatore idonei a scongiurare il pericolo che attraverso il testo di un provvedimento di libertà venga divulgato il contenuto di conversazioni irrilevanti a fini processuali, inutilizzabili ovvero contenenti dati unicamente legati alla sfera privata delle persone coinvolte. La ratio è, quindi, evidente laddove detto intervento legislativo sia letto in combinato disposto alle disposizioni concernenti la stretta sulle intercettazioni utilizzabili. Assunto, questo, assolutamente attuale in relazione ai molteplici interventi operati da questo Governo volti a circoscrivere ulteriormente l'utilizzabilità e la conoscibilità del contenuto delle intercettazioni;

considerato ancora che:

la direttiva UE 2016/343 relativa al rispetto della presunzione di innocenza, non si preoccupa di limitare le pubblicazioni di atti di indagine ma interviene su una serie di legittime garanzie per coloro che sono indagati o imputati. Infatti, riconosce alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la presunzione di innocenza finché non ne sia dimostrata la colpevolezza (Art. 3) e che gli Stati membri debbano adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole (Art. 4);

sul punto vi è da segnalare che lo stesso articolo 4 al paragrafo 3 specifica testualmente che:

«L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.». In stretto rapporto a quanto testé enunciato, vi è la disposizione contenuta nel Considerando 19 della medesima Direttiva ovvero -sempre citando testualmente-: «Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media.»;

considerato ulteriormente che:

anche la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata più volte sul tema del rapporto intercorrente tra la Direttiva in parola ed il diritto costituzionalmente garantito della libertà di stampa, estrinsecazione del più generale diritto alla libertà di pensiero (Art. 21), specificatamente sulla questione della compatibilità della pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare (CFR. Sent. Corte di giustizia UE, Sez. I, sent. 28 novembre 2019, C-653/19, PPU). La Corte, in rapporto a quanto previsto dai citati articoli 3 e 4 della Direttiva, distingue le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che necessariamente intervengono al termine del procedimento penale, dagli atti procedurali diversi, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale. Sulla base di tale assunto, il passaggio successivo della Corte è di ritenere che il riferimento alla prova della «colpevolezza», contenuto nell'articolo 6, «deve quindi essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell'onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza». A sostegno di questa lettura dell'articolo 6, interverrebbero anche i Considerando 16 e 22 della citata Direttiva. Da un lato, infatti, il primo farebbe specifico riferimento al regime applicabile alle decisioni preliminari di natura procedurale e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, riguardando la salvaguardia della presunzione d'innocenza nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e negli atti procedurali adottati prima che la colpevolezza dell'indagato sia legalmente accertata (cui fa riferimento l'articolo 4 della direttiva). Il considerando 22, invece, atterrebbe alla ripartizione dell'onere della prova disciplinato dall'articolo 6 della Direttiva e, pertanto, farebbe riferimento esclusivamente al processo di accertamento della colpevolezza dell'indagato e non anche alle decisioni procedurali che intervengono prima dell'accertamento della colpevolezza. Chiarisce, per quello che importa il presente documento, che una decisione giudiziaria, il cui unico scopo è l'eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare, è esclusivamente volta ad accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata. Da ciò la Corte fa discendere che la decisione sul mantenimento della custodia cautelare non possa, quindi, essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato, ai sensi di tale Direttiva; considerato, infine che:

alla luce di quanto esposto si evince che, da un lato, l'articolo inserito sembrerebbe ultroneo rispetto allo spirito della Direttiva sulla presunzione di innocenza e per ciò solo dovrebbe essere espunto dal testo, dall'altro la limitazione della pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare costituirebbe un'indubbia contrazione del controllo pubblico sull'operato dell'autorità giudiziaria, una compressione del diritto costituzionale di libertà di stampa nonché un affievolimento dei diritti in capo all'imputato; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:
Sopprimere l'articolo 4.

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 63 (pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
63ª Seduta**

Presidenza della Presidente

CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno ed emendamenti presentati (allegati al resoconto della seduta del 9 gennaio).

Il senatore ALFIERI (PD-IDP) illustra l'ordine del giorno G/855/1/3, che si ricollega allo spirito della legge n. 185 senza ricorrere ad alcuno spirito ideologico e riconoscendo il ruolo della politica industriale della difesa.

Il senatore SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma del senatore De Cristofaro ed altri.

Il senatore MARTON (M5S) sottolinea che tutti gli emendamenti presentati da parte del suo Gruppo politico sono intesi a garantire il ruolo e la centralità del Parlamento.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 1.15, sottolineando l'importanza della relazione al Parlamento, che non si deve limitare ai dati commerciali complessivi ma deve fornire elementi di dettaglio sulle diverse tipologie d'armamenti distinti per paese.

Sull'emendamento 1.20, evidenzia che la possibilità di delega a un Sottosegretario può contribuire a una maggiore funzionalità del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

Sull'emendamento 1.23, ribadisce l'importanza delle informazioni sul rispetto dei diritti umani da parte delle organizzazioni umanitarie.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/855/1/3, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33 e 1.34. Annuncia il ritiro degli emendamenti 1.10, 1.22 e 1.32 e dell'ordine del giorno G/855/2/3 e contestualmente presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

Il senatore DELRIO (PD-IDP) esprime perplessità sulle motivazioni del parere contrario del Relatore

e del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.23.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, si passa quindi alla votazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/855/3/1 è respinto.

Posti quindi separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33 e 1.34 sono respinti.

Accogliendo l'invito del presidente Stefania [CRAXI](#), il senatore [MENIA](#) (Fdl) riformula l'emendamento 1.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del [RELATORE](#) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.9 (testo 2) è posto in votazione ed approvato.

Accogliendo l'invito del presidente Stefania CRAXI, il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) riformula l'emendamento 1.15 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Con il parere favorevole del [RELATORE](#) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.15 (testo 2) è posto in votazione ed approvato. Conseguentemente l'emendamento 1.17 è dichiarato precluso.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100, presentato dal Relatore, è approvato con parere favorevole del GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(974\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 3 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno, e che si è in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023

[\(Doc. LXXXVI n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

[\(Doc. LXXXVII n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione non ostativa sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 1. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 1)

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a rendere una relazione alla 4ª Commissione sulla legge di delegazione europea per gli anni 2022 e 2023, già approvata dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge di delegazione europea per il 2022-2023, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si compone di 19 articoli, riguardanti il recepimento di 9 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. Precisa che l'annesso Allegato A che originariamente elencava 10 direttive da recepire con decreto legislativo, a seguito dell'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, ne contiene 7.

Passando all'esame delle singole disposizioni, precisa innanzitutto che esse si riferiscono a settori molto eterogenei tra loro (dalla cybersicurezza al rafforzamento della presunzione di innocenza nei procedimenti penali, dalle misure della resilienza dei soggetti critici all'imballaggio dei medicinali,

dalla gestione dei crediti in materia bancaria alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni), interessando in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le competenze della nostra Commissione.

Alcuni marginali profili di interesse - in relazione al tema della cybersicurezza dell'Unione europea - sono contenuti nell'articolo 3, che reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. "direttiva NIS 2"). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security), e modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, nonché la direttiva (UE) 2018/1972 che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Con specifico riferimento ai contenuti dell'articolo 3 del provvedimento in esame si osserva che, principi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo prevedono l'individuazione dei criteri in base ai quali un ente pubblico possa essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva NIS 2, l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni della medesima direttiva degli enti della pubblica amministrazione che svolgano le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa, del contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati, ivi compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 124 del 2007. È inoltre prevista la facoltà di esentare alcuni soggetti specifici che svolgono attività nei richiamati settori o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione, con la precisazione che ciò avvenga mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni. Ulteriore principio direttivo è quello che prevede di confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II della stessa Direttiva 2022/2555. In attuazione dell'articolo 10 della direttiva NIS2, viene inoltre prevista la conferma delle disposizioni del decreto legislativo n. 65 del 2018 in materia di istituzione del CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) Italia, nonché la necessità di ampliare quanto previsto dal medesimo decreto prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli alla sicurezza informatica.

Fra le ulteriori misure previste si segnala quella relativa alla necessità di introdurre modifiche alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva NIS 2 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità, di definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014, noto come regolamento eIDAS.

Con riferimento ad ambiti di cooperazione internazionale ma in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'articolo 15 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.

In conclusione, non si ravvisano ostacoli ad esprimere, relativamente ai profili di competenza, una relazione non ostantiva alla 4a Commissione sul provvedimento in esame.

La Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2023 è volta ad illustrare i contenuti e gli obiettivi politici attesi con riferimento allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea. Si tratta, come evidenziato nella premessa del documento, di un anno particolarmente rilevante, cruciale per gli obiettivi attesi a livello di Unione, a partire dal sostegno multidimensionale all'Ucraina e all'attuazione degli impegni previsti dalla Bussola Strategica, nonché l'ultimo della legislatura in corso. Con riferimento più specifico alla politica di sicurezza e difesa, l'attenzione sarà rivolta anche alla nuova Strategia europea per lo spazio, all'aggiornamento di quella marittima e al tema della cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

Rileva innanzitutto come i termini previsti dalla legge per la trasmissione della Relazione al Parlamento - il 31 dicembre di ogni anno - siano stati anche quest'anno ampiamente disattesi. La Relazione è stata trasmessa al Parlamento il 21 giugno 2023 con un ritardo di quasi 6 mesi. Nell'ambito della parte terza, quella espressamente dedicata alla dimensione esterna dell'Unione europea e dunque ai temi di più specifico interesse per la nostra Commissione, la Relazione programmatica sottolinea innanzitutto (dossier 87) come nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), così come della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), occorrerà perseguire una maggiore autonomia strategica dell'Unione, intesa come capacità di agire e gestire le crisi insieme ai partner, ove possibile, e in autonomia ove necessario.

Con riferimento alla dimensione esterna delle politiche migratorie (dossier 89), la Relazione richiama la necessità di conseguire una più efficace cooperazione in materia migratoria attraverso *partnership* strutturate (con un focus prioritario sui Paesi della riva sud del mediterraneo e dell'Africa), anche in considerazione della pressione migratoria determinata dalla crisi ucraina e del possibile aumento dei flussi nel Mediterraneo Centrale a causa degli effetti economici del conflitto, nonché di promuovere il rafforzamento del dialogo dell'Unione europea con i Paesi di origine e transito dei flussi.

Nel testo viene inoltre esplicitato l'impegno del Governo (dossier 90) a sostenere il processo di allargamento dell'Unione, favorendo il percorso di Ucraina, Georgia e Moldavia, e sollecitando un'accelerazione dei negoziati con Serbia, Montenegro, Albania e Macedonia del Nord, nonché sostenendo il rilancio della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo.

Nell'ambito del dossier n. 91, dedicato alla nuova *partnership* con i Paesi del vicinato meridionale, viene sottolineato come l'Italia continuerà a sostenere il mantenimento dell'attuale chiave di ripartizione delle allocazioni finanziarie, che vede ad oggi due terzi dei fondi dedicati al Vicinato Sud e un terzo allocati al Vicinato Est.

Sulla politica di sicurezza e difesa il Governo indica l'interesse non solo nell'attuazione della bussola strategica ma anche sulla nuova strategia europea per lo spazio.

Di rilievo anche il dossier n. 93 in cui si esplicita l'impegno del Governo a dare la priorità, nell'ambito delle azioni volte al rafforzamento della capacità di schieramento rapido della UE (EU-RDC), prevista dalla Bussola Strategica, a quattro aspetti principali, la capacità di Comando e Controllo, gli EU *Battlegroups* (EU BGs) e abilitanti strategici, la *Force generation* and pre-identification e le esercitazioni. Con riferimento alle capacità di Comando e Controllo (C2), il testo rimarca come la UE dovrà dotarsi di adeguate capacità per la condotta della EU-RDC, in particolare attraverso il rafforzamento della capacità di pianificazione e condotta militare (*Military Planning and Conduct Capability* - MPCC), indicato dalla Bussola Strategica quale Quartier Generale di livello strategico preferito per la gestione dell'EU-RDC. Con l'evoluzione del C2 dovrà progredire di pari passo lo sviluppo di una adeguata capacità info/infra strutturale, per la corretta condotta delle operazioni. In relazione agli EU *Battlegroups* (EU BGs), considerati l'elemento essenziale della EU RDC, la relazione rimarca la necessità che vengano loro associati moduli di capacità e abilitanti strategici per adempiere alle specifiche missioni individuate. A tal fine tutti gli Stati membri, oltre a dimostrare più partecipazione nella alimentazione degli EU BGs dovranno dare seguito agli investimenti per lo sviluppo e l'approvvigionamento delle capacità necessarie alla alimentazione della capacità di schieramento rapido, possibilmente secondo un approccio di procurement congiunto e facendo uso degli strumenti già a disposizione dell'Unione. Con riferimento ai processi di generazione della forza e di pre-identificazione, la Relazione rimarca come gli scenari operativi in fase di elaborazione e che dovranno essere completati entro il 2023 (*Rescue and Evacuation; Support to Stabilization and Capacity Building; Peace Enforcement; Conflict Prevention; e Support Hum Aid & Disaster Relief*) offriranno la base concettuale per lo sviluppo di un processo di pianificazione (*Advance Planning*) e la conseguente definizione dettagliata dell'architettura della RDC e dei suoi elementi capacitivi costituenti e delle necessarie capacità strategiche (*Strategic Enablers*). Da ultimo, il testo rimarca come nel processo di sviluppo della EU-RDC, siano previste delle esercitazioni a complessità crescente, organizzate sulla base degli scenari operativi: lo scorso ottobre 2023 è stata condotta una esercitazione per testare l'impiego di una forza delle dimensioni di un EUBG, nel 2024 sarà la volta di

una esercitazione per una EU-RDC di piccola scala, mentre nel 2025 verrà condotta la esercitazione per la certificazione della completa operatività della EU-RDC.

Nell'ambito della revisione della strategia di sicurezza marittima dell'UE del 2014 (Dossier n. 94), poi pubblicata dalla Commissione e dell'Alto rappresentante nella comunicazione del 10 marzo 2023, il Governo indica come prioritari il rilancio dell'importanza del dominio marittimo e della difesa degli interessi securitari marittimi dell'UE alla luce di quanto stabilito dalla Bussola Strategica, l'introduzione della dimensione sottomarina tra i domini strategici, il riconoscimento della necessità di creare una sorveglianza integrata marittima nei bacini della EU, il riconoscimento della necessità di sviluppare le capacità dell'UE nel settore marittimo ed infine la dichiarazione della necessità di adattare la Strategia marittima al mutato contesto geopolitico e geostrategico e alla moltiplicazione di minacce e sfide che stanno colpendo anche il dominio marittimo (cibernetiche, ibride e connesse ai cambiamenti climatici).

Gli ultimi dossier della parte terza, sono dedicati agli impegni in favore dell'Ucraina.

Con riferimento all'assistenza militare e al sostegno finanziario, educativo e culturale all'Ucraina (dossier n. 95), la Relazione ricorda che l'Italia sin dall'inizio della crisi causata all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, ha espresso dure condanne verso la politica di Mosca, mostrandosi al contempo ferma nel supporto all'Ucraina in termini di adesione agli sforzi della Comunità Internazionale, invio di materiale letale e non letale e avvio di iniziative addestrative nel settore della manutenzione. Il Consiglio ha finora stanziato, attraverso pacchetti successivi di decisioni, 5,6 miliardi di euro per la fornitura all'Ucraina di attrezzatura militare nell'ambito dello Strumento europeo per la Pace, ma con le sue ultime decisioni, esso ha ulteriormente aumentato il bilancio dell'EPF per il periodo 2021-2027, fino a 12,04 miliardi di euro. Nel dossier si sottolinea inoltre come per il 2023, l'Italia intenda contribuire alla missione in ambito PSDC di assistenza all'Ucraina (EUMAM Ukraine), continuando peraltro a proseguire, nei fora competenti, la ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi in atto, nel rispetto dei principi riconosciuti dal diritto internazionale.

In merito all'assistenza finanziaria all'Ucraina (dossier n. 96), nella relazione il Governo ricorda che l'Italia ha operato e continuerà ad agire contestualmente sui diversi fronti, nazionale, europeo ed internazionale. Nel corso del 2022, l'Italia ha già fornito bilateralmente all'Ucraina un contributo a fondo perduto pari a 110 milioni di euro ed un prestito pari a 200 milioni di euro, e sostenuto le iniziative di assistenza finanziaria intraprese dalle Banche Multilaterali di Sviluppo (Banca mondiale, BEI, BERS, CEB) e dal Fondo monetario internazionale (FMI), comprese le iniziative ancora in corso per l'individuazione di ulteriori risorse in ambito G7. Nel quadro europeo, è stato inoltre fornito supporto attraverso la concessione di assistenza macro-finanziaria. Il Governo evidenzia inoltre come la successiva fase di ricostruzione del Paese dopo il conflitto richiederà un ingente impegno finanziario, anche da parte degli Stati membri, che potrebbe protrarsi su un orizzonte decennale, con la creazione di una piattaforma, guidata dalle autorità ucraine, per il coordinamento delle iniziative e della collaborazione tra gli interventi delle varie Banche di sviluppo e delle Istituzioni finanziarie internazionali.

Gli ultimi dossier (dossier n. 97 e n. 98) sono dedicati alla solidarietà all'Ucraina nei settori dell'istruzione, della ricerca e della cultura. Al riguardo il Governo esplicita il proprio intendimento volto a dare seguito alle iniziative di sostegno agli studenti, ai professori, ai ricercatori ucraini, nonché a promuovere nelle sedi europee l'avvio di una discussione orientata al futuro sui possibili approcci dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della ripresa del sistema di istruzione ucraino nel dopoguerra. Inoltre, il Governo si impegna a garantire, in continuità con quanto già fatto, il diritto all'istruzione degli studenti ucraini all'interno del proprio sistema nazionale di istruzione e formazione e a supportare le scuole attraverso il dispositivo per l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e il programma Erasmus+. L'esecutivo nazionale promuoverà inoltre la collaborazione tra l'Italia e l'Ucraina nell'ambito del Programma quadro di Ricerca e Innovazione Horizon Europe. Infine, viene sottolineato l'intendimento volto a dare visibilità alle azioni europee a favore del settore culturale e creativo ucraino che coinvolgono partner italiani, e in particolare ai progetti supportati a tal fine dal programma Europa Creativa.

Da ultimo, la quarta parte della Relazione illustra le principali iniziative che il Governo intende perseguire nell'ambito del coordinamento nazionale delle politiche europee e delle strategie di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ricostruisce, nei differenti ambiti, l'impegno e il contributo resi nel 2022 dall'Esecutivo italiano per lo sviluppo del processo di integrazione europea e degli assetti istituzionali dell'Unione, nonché per l'attuazione delle varie politiche di settore.

Il testo, su cui la nostra Commissione potrà al termine dell'esame formulare un parere a beneficio della 4a Commissione, si articola in quattro Parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'Unione europea ed infine al coordinamento nazionale delle politiche europee.

I principali profili di competenza della Commissione si rinvengono in relazione alla Parte terza, dedicata - come detto - all'Italia ed alla dimensione esterna della UE, anche se taluni aspetti di interesse emergono anche nelle altre Parti.

Di rilievo in tale ambito per gli aspetti di interesse della Commissione, si segnala la scheda n. 30, che dà conto degli impegni profusi dall'esecutivo a tutela del settore delle indicazioni geografiche, a partire dalla sottoscrizione di alcuni accordi dedicati con Paesi terzi.

Nel capitolo su innovazione di particolare interesse per la Commissione è la scheda n. 65 dedicata all'approfondimento sulla strategia europea in materia di cybersicurezza, in cui si evidenzia l'impegno per rafforzare la resilienza collettiva dell'Unione rispetto alle minacce informatiche, garantendo al contempo a cittadini e imprese di servizi e strumenti digitali affidabili.

Nel capitolo dedicato alla promozione dello stile di vita europeo, si segnala in particolare la scheda n. 92, relativa alla prosecuzione del nuovo Patto europeo migrazione ed asilo e sugli sforzi di attuazione nel quadro della cosiddetta dimensione esterna della migrazione, in cui viene ricordata la proposta del nostro Paese per un nuovo programma regionale di contrasto al traffico di migranti nell'Africa settentrionale, da realizzare in stretta collaborazione con gli Stati membri e le Agenzie dell'Unione competenti. In tale ambito, viene inoltre ricordato come l'Italia abbia ottenuto l'impegno a livello europeo a rendere più celeri ed efficaci le operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari, in collaborazione con Frontex e con i Paesi di origine. Di rilievo sono anche le scheda n. 93 sulla dimensione esterna della migrazione, in cui viene ricordata l'insistenza dell'Italia a mantenere specifica attenzione alla rotta del Mediterraneo centrale, e la scheda n. 94, relativa all'attuazione dei 10 punti previsti dal Piano d'azione della Commissione europea per affrontare la crisi ucraina.

Nell'ambito della terza Parte, dedicata alla dimensione esterna dell'Unione, il documento sottolinea innanzitutto (scheda n. 102) l'impegno dell'esecutivo italiano a sostegno del processo di allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali e del rafforzamento della nuova partnership con i Paesi del Vicinato meridionale. Ampio risalto viene quindi dedicato al processo volto a promuovere l'allargamento ad oriente delle reti di trasporto transeuropee nonché dei Corridoi di trasporto europei multimodali, anche con riferimento al processo di revisione della rete TEN-T che ha visto l'introduzione di un nuovo asse che attraversa i Balcani occidentali (scheda n. 104).

Le successive schede dettagliano l'impegno del Governo italiano a livello europeo in relazione agli aspetti della sicurezza e della difesa, a partire dal rafforzamento dell'impegno operativo a supporto delle Operazioni e missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (scheda n. 105), in particolare nei Balcani Occidentali (con un aumento del contributo nazionale all'operazione ALTHEA in Bosnia-Erzegovina e con il mantenimento inalterato della partecipazione alla missione EULEX a supporto delle autorità del Kosovo), in Libia (con il fondamentale contributo assicurato all'Operazione EUNAVFOR MED IRINI) e in Somalia (nel quadro della missione militare EUTM Somalia).

Ampio spazio viene quindi dedicato alle attività di irrobustimento delle capacità dell'Unione (scheda n. 106), nell'ambito della Revisione Coordinata Annuale della Difesa (CARD), del Piano di sviluppo capacitivo e della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e della creazione degli strumenti operativi a favore dell'Unione europea della Difesa (scheda n. 107), a partire dall'avvio della piena operatività della Bussola Strategica e dei 40 obiettivi militari ad essa riferiti (dalla EU *Rapid*

Deployment Capacity alla revisione della Catena di Comando e controllo delle attività della Politica estera di sicurezza e difesa comune europea, sino alle strategie di sicurezza marittima, spaziale della UE e in ambito *cyber defence*).

La scheda n. 108 offre un quadro ricognitivo dei programmi europei per il rafforzamento della struttura industriale europea della difesa, sviluppati attraverso un complesso di strumenti finanziari come il Fondo europeo per la difesa (EDF), e dei fondi spesi a beneficio del comparto. A beneficiarne, in termini progettuali e di partecipazione attiva, anche molte aziende italiane, a partire da Leonardo, Elettronica, MBDA, Avio, Thales Alenia Spazio, Telespazio, Fincantieri, oltre a numerose piccole e medie imprese dell'intero territorio nazionale.

Da ultime, sempre nell'ambito della Parte terza, le schede 109 e 110 danno conto dell'impegno dell'esecutivo italiano a livello europeo per favorire il dialogo con i Paesi extraeuropei in materia di ricerca e innovazione e per supportare gli artisti, i professionisti e gli operatori culturali impegnati nella tutela del patrimonio culturale dell'Ucraina, minacciato dopo l'aggressione da parte della Federazione russa.

Si ricorda, infine, come la quarta Parte della Relazione sia dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alla riforma del Meccanismo unionale di protezione civile seguita alla pandemia da Covid 19, alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, al coordinamento nella fase ascendente, alla programmazione degli investimenti per il digitale e la transizione ecologica, alla modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato alla luce della crisi ucraina, alle politiche di coesione, al programma quadro di ricerca e innovazione.

La scheda 119 dà inoltre conto delle 82 procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia alla data del 31 dicembre 2022, nel frattempo (alla data del 20 dicembre 2023) scese a 69, di cui 57 per violazione del diritto dell'Unione e 12 per mancato recepimento di direttive.

In conclusione, tenuto conto che la relazione offre una panoramica ampia sulle attività condotte dall'esecutivo italiano nel corso del 2022, propone alla Commissione di approvare un parere favorevole sul documento in esame.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), con votazioni distinte, pone in votazione la relazione non ostativa sul disegno di legge n. 969 e i pareri favorevoli sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (pubblicati in allegato), che risultano approvati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma *High Mobility Artillery Rocket System* (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano ([n. 103](#))

([Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b\), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.](#) Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il sottosegretario Maria Tripodi ha dovuto lasciare la seduta anticipatamente e dà quindi conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, presentato dalla relatrice.

Dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche ([n. 104](#))

([Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b\), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.](#) Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, presentato dalla relatrice.

Dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

[Proposta di nomina dell'Ammiraglio ispettore capo \(ris.\) Luciano Magnanelli a Vice Presidente della Lega navale italiana \(n. 40 \)](#)

(Parere al Ministro della Difesa. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, recante la proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo Luciano Magnanelli a Vice Presidente della Lega navale italiana, ricordando [innanzitutto che la Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. Fra le attività che la Lega navale italiana promuove si annoverano, principalmente, quelle formative e promozionali presso i centri nautici nazionali della pratica degli sport del mare \(vela, canoa, canottaggio, motonautica, pesca, subacquea\), la promozione di corsi di istruzione per la nautica da diporto e la cultura del mare, oltre ad iniziative di promozione sociale per l'accesso al mare parte di giovani e persone con disabilità, di educazione ambientale e di tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. La disciplina di dettaglio dell'ente in esame - che è vigilato dal Ministero della difesa - si rinviene nel Testo Unico dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in particolare dagli articoli da 65 a 72.](#)

Gli organi centrali della Lega Navale sono l'Assemblea generale dei soci, il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.

Ricorda come lo scorso 4 ottobre 2023 la Commissione ha formulato un parere favorevole sulla proposta di conferma della nomina dell'ammiraglio di squadra Donato Marzano a Presidente della Lega medesima.

Ai sensi dell'articolo 69 del già richiamato DPR n. 90 del 2010, il Vice Presidente nazionale della Lega - che è chiamato a coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni - è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge n. 14 del 1978, n. 14.

Il Governo propone di confermare in tale incarico l'ammiraglio ispettore capo Luciano Magnanelli, già Vice Presidente uscente, essendo stato nominato in tale ruolo nel settembre 2020.

L'incarico, come si evidenzia nella proposta governativa in esame, verrebbe nuovamente assunto a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che reca disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Alla proposta di conferma della nomina è allegato il *curriculum vitae* dell'interessato.

Tenuto conto che il candidato designato ha già svolto con professionalità negli ultimi tre anni l'incarico di Vice Presidente della Lega Navale italiana, che l'articolo 69 del DPR n. 90 del 2010 sopra richiamato consente di nominare i membri degli organi centrali della Lega per un ulteriore triennio e che per i precedenti di carriera e la professionalità acquisita, l'ammiraglio Magnanelli continua a possedere i requisiti richiesti per la nomina, conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole. Il presidente Stefania [CRAXI](#), verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), [BARCAIUOLO](#) (*FdI*), [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*), [DELRIO](#) (*PD-IDP*), [Ettore Antonio LICHERI](#) (*M5S*), [TUBETTI](#) (*FdI*) (in sostituzione del senatore Malan), [MARTON](#) (*M5S*), [MENIA](#) (*FdI*), [MIELI](#) (*FdI*), [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), [PELLEGRINO](#) (*FdI*) (in sostituzione del senatore Speranzon) e [ORSOMARSO](#) (*FdI*) (in sostituzione della senatrice Zedda).

Con 15 voti favorevoli la proposta della relatrice è approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato per i profili di interesse i contenuti del disegno di legge in titolo, rilevato come essi interessino in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le sue competenze, valutati in ogni caso i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 3, 5, 14, 15 e 17, rispettivamente in materia di cybersicurezza nell'Unione europea, di individuazione delle Infrastrutture critiche europee, di trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale, di adeguamento della normativa interna alle disposizioni europee in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e di *governance* europea dei dati formula per quanto di competenza una relazione non ostantiva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 1

La Commissione Affari esteri e Difesa, esaminato il Documento in titolo, valutati in dettaglio i contenuti e gli obiettivi politici attesi dall'Esecutivo italiano in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea; preso atto, in particolare, che in relazione alle questioni istituzionali si esplicita l'impegno prioritario dell'esecutivo italiano a voler dare seguito alla Conferenza per il futuro dell'Europa tramite l'elaborazione di proposte concrete per rendere l'Unione più efficiente e funzionale, senza escludere la possibilità di mirate riforme dell'assetto istituzionale; condivisa, nell'ambito delle politiche strategiche, la sottolineatura circa l'importanza per la democrazia, la società e l'economia di disporre di strumenti digitali e connettività sicuri e affidabili; apprezzato l'impegno dell'esecutivo a voler perseguire, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di quella di sicurezza e difesa comune (PSDC), una maggiore autonomia strategica dell'Unione, lo sviluppo e il rafforzamento degli strumenti per la condotta di operazioni e missioni della PSDC, gli impegni assunti con l'adozione della Bussola Strategica e la resilienza dell'Unione europea di fronte alle minacce ibride e *cyber*; condiviso, nel quadro della politica commerciale comune, il riferimento alla necessità di assicurare la tutela gli interessi del sistema economico-produttivo italiano, di offrire nuove opportunità di sbocco all'*export* nazionale e di diversificare le fonti di approvvigionamento; espresso apprezzamento per il riferimento alla necessità di conseguire una più efficace cooperazione a livello europeo in materia migratoria attraverso *partnership* strutturate, nonché di promuovere il rafforzamento del dialogo dell'Unione europea con i Paesi di origine e transito dei flussi; valutato con favore il richiamo all'impegno volto a sostenere il processo di allargamento dell'Unione europea e, in particolare, il percorso di integrazione dei Paesi dell'area dei Balcani Occidentali; espresso apprezzamento per la continuazione degli sforzi dell'esecutivo italiano alle iniziative dell'Unione europea nell'ambito della Politica europea di vicinato (PEV), in particolare nei confronti della sua dimensione meridionale; valutate le iniziative per il rafforzamento della difesa europea e della base industriale e tecnologica; preso atto delle azioni prioritarie che il Governo intende assumere per il rafforzamento della capacità di schieramento rapido dell'Unione europea; espresso apprezzamento per le priorità individuate dall'esecutivo per il rilancio dell'importanza del dominio marittimo e della difesa degli interessi securitari marittimi dell'Unione europea e per l'indicazione circa la necessità di adattare la Strategia marittima al mutato contesto geopolitico e geostrategico; condivise altresì le iniziative richiamate per garantire continuità agli impegni assunti dal nostro Paese

nel quadro dell'Unione europea e della Comunità internazionale per l'assistenza militare e il sostegno finanziario, educativo e culturale all'Ucraina;
formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1**

La Commissione Affari esteri e Difesa, esaminata la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022;
valutati gli impegni assunti dal Governo italiano nell'ambito dello sviluppo del processo di integrazione europea e delle questioni istituzionali e delle politiche strategiche;
esaminata la parte della relazione dedicata alle politiche strategiche, e valutate, nell'ambito del capitolo dedicato alla promozione dello stile di vita europeo, le schede relative alla prosecuzione del negoziato sul nuovo Patto europeo per la migrazione e l'asilo ed agli sforzi di attuazione della cosiddetta dimensione esterna della migrazione;
esaminate altresì le schede della parte relativa alla dimensione esterna dell'Unione europea, ed in particolare quelle che illustrano l'azione svolta dall'Esecutivo italiano a sostegno del processo di allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali e per il rafforzamento della nuova *partnership* con i Paesi del Vicinato meridionale;
preso atto con favore degli sforzi intrapresi dal Governo italiano per il rafforzamento dell'impegno operativo a supporto delle Operazioni e missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e per l'irrobustimento delle capacità dell'Unione europea, nell'ambito della Revisione Coordinata Annuale della Difesa (CARD), del Piano di sviluppo capacitivo e della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e della creazione degli strumenti operativi a favore dell'Unione europea della Difesa;
condivisa altresì l'azione volta al sostegno dei programmi europei finalizzati al rafforzamento della struttura industriale europea della difesa;
preso infine atto dell'andamento dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2022;
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 103**

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
condivisa l'esigenza di assicurare, nell'ambito dell'attuale contesto globale di sicurezza, un potenziamento della capacità di combattimento delle Forze armate terrestri e, in particolare, del ruolo dell'artiglieria quale strumento di supporto di fuoco adattabile, flessibile e selettivo,
sottolineata l'esigenza di approvare l'intero programma raccomandando, quindi, al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104**

La Commissione Affari esteri e difesa,
esaminato l'Atto del Governo in titolo,
condivisa l'esigenza di acquisire due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione (ISR) e cinetiche, da parte dell'Aeronautica militare, con capacità ad ampio spettro di missioni, stante la diffusa instabilità e complessità dello scenario operativo di riferimento,
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,
esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [974](#)

Art. 1

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#)

Sopprimere l'articolo

1.2

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.»

Art. 2

2.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#)

Sopprimere l'articolo

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [855](#)

Art. 1

1.9 (testo 2)

[Menia](#)

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 10-quinquies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi previsti dal presente articolo, i termini di durata del procedimento sono ridotti della metà, quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea."

1.15 (testo 2)

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a -bis) all'articolo 5 sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del Made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 15 marzo sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 indica i paesi di destinazione con il loro ammontare suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato di cui all'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della

clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.

1.100

Il Relatore

All'articolo 27, sopprimere il comma 4.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 186 (ant.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCLEDÌ 10 GENNAIO 2024
186ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo schema di decreto in esame, istitutivo del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, dà attuazione a una delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 227 del 2021, «Delega al Governo in materia di disabilità». Il Garante è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti; al Presidente e ai componenti sono attribuite specifiche indennità di funzione, calcolate entro limiti massimi individuali fissati al lordo degli oneri per l'Amministrazione, nonché il diritto a rimborsi spese, anch'essi prefissati entro limiti massimi di spesa annua. Le disposizioni istituiscono altresì l'Ufficio del Garante, fissandone la dotazione organica con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026.

L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, ma l'Ufficio può avvalersi anche, nei limiti della predetta dotazione organica, di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione, nonché di esperti, fino ad otto, entro un limite di spesa complessivo annuo. Viene poi prevista una disciplina transitoria per la prima fase di applicazione, ai cui sensi il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale, dipendente della pubblica amministrazione e collocato in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Su segnalazione o d'ufficio, al sussistere dei relativi presupposti, al fine di prevenire o rimuovere lesioni ai diritti e agli interessi delle persone con disabilità, il Garante può assumere una gamma di provvedimenti, fra i quali: proporre alle amministrazioni pubbliche il ricorso all'autotutela amministrativa; proporre alle amministrazioni pubbliche un "accomodamento ragionevole"; proporre alle amministrazioni competenti, in caso di urgenza, l'adozione di misure provvisorie; ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione alle suddette proposte. Gli oneri sono configurati come tetto di spesa, in misura pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Secondo la relazione tecnica, gli oneri derivano dalle indennità e dai rimborsi spese del presidente e dei componenti del Garante (articoli 1 e 2) e dagli oneri per il funzionamento dell'Ufficio del Garante (articolo 3). Dalle altre disposizioni del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle indennità del presidente e dei componenti del Garante, rileva che esse sono configurate in termini di spesa massima individuale e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Segnala tuttavia che la relazione tecnica assume che detti oneri decorrano dal 1° gennaio 2025, mentre lo schema di decreto legislativo dispone tale decorrenza per il solo contingente provvisorio di personale dell'Ufficio del Garante, e non per il Garante in quanto tale: circa tale assunzione, che presuppone che il Garante non possa essere costituito, neppure in forma provvisoria e preliminare, senza il supporto di un Ufficio, andrebbero dunque forniti ulteriori elementi idonei a suffragare la mancanza di oneri per il 2024. Per quanto riguarda i rimborsi spese delle attività istituzionali del Garante, non si formulano osservazioni considerato che la relazione tecnica indica i fondamenti sulla cui base i relativi oneri sono stati calcolati, facendo riferimento ai rimborsi spese riconosciuti, per analoghe finalità, a legislazione vigente. Per quanto riguarda il personale dell'Ufficio del Garante, la relazione tecnica fornisce in apposite tabelle, riferite sia ai componenti a regime, che opereranno dal 1° gennaio 2026, sia a quelli del contingente provvisorio, che opererà dal 1° gennaio 2025, la ricostruzione analitica delle voci di costo, che è verificabile. Inoltre, la norma esclude dalle posizioni di comando o altro istituto analogo le professionalità dell'amministrazione (quali ad esempio militari e docenti) per le quali è previsto un obbligo di sostituzione, che a sua volta avrebbe comportato ulteriori oneri: sotto questi profili, pertanto, non si formulano osservazioni. Tuttavia, rileva che in più punti lo schema di decreto prevede la possibilità dell'istituto del fuori ruolo (per i componenti del Garante, all'articolo 1, comma 4; per il personale a regime dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 4; per il personale del contingente provvisorio dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 6): solo per il personale del contingente provvisorio è previsto che i posti in dotazione organica lasciati vacanti siano resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza, e ciò senza disporre l'invarianza finanziaria. In proposito andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, atteso il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, come avvenuto costantemente in analoghe circostanze. Osserva inoltre che gli oneri di personale vengono definiti nell'ambito e nei limiti della relativa autorizzazione di spesa: sul punto, anche il numero delle correlate unità di personale da impiegare potrebbe essere prudenzialmente indicato entro un valore limite e non (come invece disposto dalla norma) in via puntuale e in cifra fissa, ossia non modulabile. Al riguardo, risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ancora, osserva che l'articolo 3, comma 3, prevede che l'assunzione del personale avvenga per pubblico concorso: in proposito, la relazione tecnica non indica gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura selettiva fra quelli posti a carico dell'Ufficio, né - in alternativa - indica l'amministrazione che deve svolgere l'adempimento e le risorse con cui provvedervi: sul punto appare necessario acquisire ulteriori elementi. In merito agli altri costi dell'Ufficio (ubicato, rammenta, a Roma), la relazione tecnica stima per la locazione dell'immobile un costo annuo di 300 euro al metro quadro, senza indicare la fonte di tale stima: in proposito andrebbe dunque acquisita una valutazione circa la congruità di tale indicazione, dalla quale dipende a sua volta l'onere complessivo. Rileva che la relazione tecnica include una tabella che espone gli oneri suddivisi per misura e per esercizio senza tuttavia indicare gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica come invece richiederebbe la disciplina del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009: ciò assume rilievo in quanto per talune voci di spesa (oneri del personale) dovrebbero essere registrati minori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto dovuti agli effetti indotti per le maggiori entrate tributarie e contributive legate all'erogazione delle retribuzioni. In proposito, risulta necessario acquisire tali elementi dal Governo. In via più generale, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame non ascrive effetti onerosi alle attività delle altre pubbliche amministrazioni cui il Garante può formulare proposte per rimuovere limiti o barriere alle persone con disabilità: a tali attività, semmai, si applicherebbe la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 7, comma 2. Ciò presuppone che le amministrazioni destinatarie dei provvedimenti del Garante (scuole, musei, uffici ecc.) possano darvi seguito solo al sussistere di adeguate disponibilità di bilancio, ossia di risorse che, per regola generale, dovrebbero essere state stanziare sulla base del

criterio della legislazione vigente e cioè sulla base di adempimenti già considerati obbligatori, oppure rimodulando le disponibilità medesime a detrimento di altre attività già previste a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 7, comma 1, provvede agli oneri derivanti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo, fa presente che la disposizione da ultimo citata ha previsto che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, originariamente istituito dall'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio per il 2020 e iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fosse trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e assumesse la denominazione di "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità". Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024, reca uno stanziamento di competenza pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel rilevare che la modalità di copertura indicata corrisponde a una di quelle indicate dalla legge delega, appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare gli ulteriori interventi programmati a valere sugli stanziamenti del predetto Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità. Rappresenta, inoltre, che il successivo comma 2 del medesimo articolo 7, prevede che, salvo quanto disposto dal precedente comma 1, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il comma 3 del medesimo articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 111 e della Camera dei deputati n. 152.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta alle osservazioni formulate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DREOSTO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre preliminarmente evidenziare che, in base all'articolo 1, comma 3, ad eventuali spese e minori entrate derivanti dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe, non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, si provvederà, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Viene altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Va evidenziato inoltre che, con riferimento a gran parte delle deleghe conferite, la relazione tecnica rinvia la definizione della quantificazione dei relativi profili finanziari alla fase dell'esercizio dell'attuazione delle deleghe. Ad ogni modo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi e rassicurazioni circa l'adeguatezza della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea prevista dalla legislazione vigente a garantire in prima istanza la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame. Per quanto riguarda l'articolo 5, appare opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in merito, in particolare, alle lettere *c*) e *d*) del comma 1, concernenti l'individuazione di uno o più punti di contatto aventi funzioni di collegamento con la Commissione europea, con gli Stati membri UE e con altri Paesi ed organismi internazionali, per i quali non risulta al momento possibile una quantificazione degli effetti finanziari, essendo rimessa al legislatore delegato la scelta in ordine all'individuazione di una o più autorità competenti. Con riferimento all'articolo 7, il Governo dovrebbe confermare la

sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2, in merito alla possibilità che le attività di monitoraggio del settore bancario e finanziario riconducibili al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze possano essere svolte da parte del medesimo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 8, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, va rilevato che la relazione tecnica individua in modo sostanzialmente corretto il potenziale di onerosità per le pubbliche amministrazioni correlato agli eventuali aggiornamenti del sistema di sorveglianza sanitaria, mentre sembra trascurare le implicazioni finanziarie connesse ad ulteriori obblighi in materia di formazione ovvero informazione, tenendo conto altresì che il testo dell'articolo è stato modificato durante l'esame parlamentare, rendendo più generici i criteri direttivi, in particolare quello di cui alla lettera b); occorre quindi acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti in ordine alla opportunità di una valutazione anche per quanto concerne eventuali nuovi obblighi in materia formativa e informativa.

In merito all'articolo 9, considerato che l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2023/970 coinvolge i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato, appare opportuno acquisire la conferma da parte del Governo che a legislazione vigente nel settore pubblico risulti già previsto, per quanto riguarda i profili retributivi, quanto prescritto dalla suddetta direttiva. Il Governo dovrebbe inoltre fornire ulteriori chiarimenti ed elementi informativi in relazione all'articolo 28 della direttiva, che prevede la designazione in ogni Stato di un organismo incaricato di monitorare e sostenere l'attuazione delle misure di attuazione della citata direttiva. Per quanto riguarda l'articolo 11, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, di cui al comma 3. Con riferimento all'articolo 12, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti ed elementi informativi per quanto riguarda le spese necessarie a informatizzare procedure rinnovate e aggiuntive, con riferimento al criterio di cui alla lettera c) del comma 1, che sarebbero coperte tramite il sistema tariffario: al riguardo, considerato che il capitolo di bilancio indicato prevede nella legge di bilancio 2024 850.000 euro, e che esso è destinato anche alle spese correnti, appare necessario che il Governo ne evidenzi la quota parte rimodulabile da raffrontare con una prima stima dei relativi costi. Per quanto concerne l'articolo 13, pur considerando che i criteri di delega previsti dalla norma in esame coinvolgono principalmente le autorità di regolazione dei mercati bancario e finanziario, quali la Banca d'Italia e la CONSOB che, come noto, non sono soggetti contemplati nel perimetro del comparto delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, occorre nondimeno soffermarsi sulle lettere c) e h), laddove sono espressamente richiamate anche Amministrazioni pubbliche nell'attuazione della direttiva in oggetto. Appare necessario pertanto acquisire dal Governo conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, di cui al comma 2. In merito all'articolo 14, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che eventuali oneri per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente a carico della Banca d'Italia, quale autorità designata, dotata di autonomia finanziaria ed esterna al perimetro della pubblica amministrazione, va comunque evidenziato che le disposizioni sono assistite da una specifica clausola di invarianza e che l'adeguamento comporterà principalmente una revisione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, concernente il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, ossia un provvedimento a cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che è anch'esso assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria. In relazione all'articolo 15, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione europea, si evidenzia, quanto alle campagne di informazione previste dalla lettera c) del comma 3, che l'articolo 8 del regolamento UE 2018/1672 prevede che gli Stati membri provvedano affinché siano resi disponibili finanziamenti sufficienti per tali campagne d'informazione. Pertanto sarebbero opportuni ulteriori chiarimenti in merito alle risorse disponibili a legislazione vigente per tale finalità. Il Governo dovrebbe altresì confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4, in particolare con riferimento alle attività demandate all'Agenzia delle dogane e al Corpo militare della Guardia di finanza. Con riferimento all'articolo 16, in materia di resilienza operativa digitale per il settore

finanziario, con riferimento alle Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte, in primis l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3. Per quanto riguarda l'articolo 17, in materia di *governance* europea dei dati, al fine di confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti ed elementi di dettaglio a supporto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di un aggravio di competenze e di un maggior fabbisogno di risorse derivanti dalle funzioni assegnate agli enti interessati. In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario acquisire dal Governo la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 110.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta alle osservazioni formulate. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

188ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che anche da parte del Governo non vi sono osservazioni da formulare.

[Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.](#)

La Commissione approva.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato il tenore ordinamentale delle norme, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, posto che la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della norma, precisando che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto di cessione all'Ucraina sono già nella disponibilità del Ministero della difesa, che andrebbe confermato che la relativa cessione non determini un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le forze armate potranno fare fronte alle proprie

esigenze funzionali anche senza le dotazioni in questione.

Riguardo alle spese di trasporto del materiale oggetto di cessione a titolo gratuito alle autorità dell'Ucraina, non contemplate dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi a conferma della piena sostenibilità della clausola di invarianza.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta confermata la neutralità finanziaria del provvedimento, sia in relazione alla cessione degli armamenti sia con riguardo alle spese di trasporto, che vengono sostenute nell'ambito di contratti di *global service* già attivi per le medesime esigenze.

La relatrice [NOCCO \(FdI\)](#), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermato che la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti non determina un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le Forze Armate interessate potranno fare fronte alle esigenze funzionali anche senza le dotazioni in argomento. Infatti, le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione con profondità pluriennale, che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei perimetri finanziari tracciati e, contestualmente, alla necessità di adeguare lo strumento militare alle necessità strategiche discendenti dall'analisi degli scenari geopolitici. Non sussiste, pertanto, alcuna corrispondenza diretta tra il materiale ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. In ogni caso si ribadisce come la norma non comporti oneri diretti, ma riconosca la facoltà, previo atto di indirizzo delle Camere, di cedere materiali all'Ucraina con procedure semplificate. Viene altresì rappresentato che il riferimento alle cessioni a titolo gratuito appare fuorviante nella misura in cui i decreti si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario dell'*European Peace Facility*. Pur non essendo, infatti, previste specifiche procedure di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari dei decreti interministeriali, gli stessi si ascrivono e si inquadrano nel più ampio contesto delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2022/338 e 2022/339 concernenti il ricorso allo strumento europeo per la pace per sostenere l'Ucraina;

viene ribadito che anche le spese di trasporto, così come il valore dei materiali ceduti, risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali, ma soprattutto in relazione alle esigenze rappresentate e coordinate in ambito NATO e UE. In ogni caso tale tipologia di spesa viene sostenuta nell'ambito di contratti già attivi per le medesime esigenze, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il senatore [PATUANELLI \(M5S\)](#), al di là delle valutazioni di carattere politico, ritiene che la cessione di armi prevista dal provvedimento in esame non avvenga affatto a titolo gratuito. Pertanto, anche in relazione ai profili finanziari, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta testé formulata.

Interviene il senatore [Claudio BORGHI \(LSP-PSd'Az\)](#) il quale, pur non ritenendo l'osservazione del senatore Patuanelli priva di pregio, ricorda che nella scorsa legislatura la neutralità finanziaria della cessione di armi è stata sostenuta da un esponente del Governo appartenente allo stesso Gruppo del senatore Patuanelli.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata dalla Commissione.

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.

[Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo.](#)

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [DREOSTO \(LSP-PSd'Az\)](#) formula la seguente proposta di relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in

titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, preso atto dei chiarimenti ivi forniti in relazione a quanto disposto dagli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostativa."

La proposta di relazione, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.

(615, 62 e 273-A) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi agli articoli da 1 a 4, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 3, comma 2, che occorre valutare se estendere il meccanismo del "doppio parere" anche alla Commissione competente per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 11, segnala che il comma 2 deriva dall'approvazione da parte della Commissione di merito dell'emendamento 10.12 (testo 2), su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere di semplice contrarietà: si valuti se ribadire tale parere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, in relazione a quelli riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.207. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.208, 3.209, 3.210, 3.246 e 3.248. Risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine agli emendamenti [3.243](#), [3.244](#) e [3.245](#). Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti, [4.200](#), [4.201](#) e [4.202](#). Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.203. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI in relazione al profilo inerente all'articolo 3, comma 2, si rimette alla valutazione della Commissione. Segnala inoltre che il Governo non ha osservazioni e si rimette altresì alla Commissione in ordine all'eventuale riproposizione del parere di contrarietà semplice in ordine all'articolo 11, comma 2, che scaturisce dall'approvazione di un emendamento su cui era stato espresso appunto il parere di semplice contrarietà. Non vi sono osservazioni sui restanti articoli del testo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per formulare osservazioni nettamente critiche in relazione al testo all'esame. Sottolinea come non si sia svolto in Commissione un approfondito esame dei profili finanziari connessi alla riforma dell'autonomia, ciononostante le numerose perplessità sollevate da varie istituzioni, tra cui ricorda l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Commissione europea, in relazione ai rischi segnalati di minor gettito per lo Stato italiano. Sottolinea quindi il profilo critico degli oneri finanziari che si determineranno con l'autonomia differenziata, non approfonditi come si sarebbe dovuto, e che tradiscono le promesse elettorali dell'attuale maggioranza, fatte ai cittadini in termini di prestazioni dei servizi ai cittadini stessi. Evidenzia quindi come si proceda nella fase attuale all'espressione di un parere sul testo all'esame senza la necessaria consapevolezza, che sarebbe indispensabile per una riforma di tale portata. Conclude quindi esprimendo una posizione di contrarietà netta sul testo all'esame, anche in ragione del fatto che si è abdicato ad ogni approfondimento in Commissione bilancio sui profili finanziari del provvedimento.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni critiche formulate, ricordando come la Commissione bilancio risulti preposta ad una valutazione delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti. Ricorda come i rilievi critici svolti da altre istituzioni non siano stati seguiti dai dovuti approfondimenti, segnalando come il rapporto della Banca d'Italia sull'autonomia differenziata poneva

all'attenzione profili che andavano considerati centrali, tra cui cita in particolare la necessaria gradualità in un processo di riforma di tale portata. Sottolinea come non si è tenuto quindi in alcun modo conto dei rilievi provenienti da altre istituzioni, citando in particolare altresì la Commissione europea, e non è stata data la necessaria attenzione ai temi all'esame in ordine agli effetti di bilancio. Sottolinea come il disegno di riforma incida profondamente sul complesso dell'architettura dello Stato, per cui sarebbe stata indispensabile una valutazione specifica degli effetti finanziari e degli scenari economici, mentre si demanda l'attuazione del disegno di riforma alle singole intese. In ordine ai LEP, formula altresì rilievi critici posto che la previsione, rispetto allo strumento del DPCM già previsto originariamente, nel fare riferimento alla fonte del decreto legislativo rivela comunque un quadro di natura politica incerto e che non fornisce adeguate garanzie in ordine all'attuazione e al monitoraggio. Formula altresì osservazioni fortemente critiche a tale riguardo atteso che il disegno di riforma esautorava completamente il Parlamento, in un quadro di mancanza di un'analisi istruttoria complessiva e di scenario. Dopo aver ricordato l'avvenuta dimissione di quattro componenti del Comitato LEP, evidenzia come anche sotto tale profilo non si è tenuto conto della verifica delle implicazioni della riforma, restando i problemi di sistema del tutto irrisolti rispetto ad un ridisegno dell'assetto costituzionale dirompente e non studiato come necessario. Ricorda il profilo critico degli effetti sul debito pubblico, in un momento quale quello attuale di riforma della *governance* economica europea. A tale riguardo occorrerà reperire, ai fini della tenuta del sistema nazionale, ulteriori risorse per compensare i divari che cresceranno tra i territori, attraverso mezzi finanziari ulteriori tra cui cita i fondi per lo sviluppo e la coesione. Conclude evidenziando come il dibattito in Commissione bilancio sul provvedimento dell'autonomia differenziata costituisca un'occasione perduta, in un quadro che rischia di compromettere l'effettività dei diritti civili e sociali dei cittadini nelle diverse aree del paese. Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.207. Chiede di accantonare le proposte 1.75 e 1.209, in corso di approfondimento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 3 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248. Chiede di accantonare la proposta 3.246. Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi 81 della Costituzione, sulle proposte 3.243, 3.244 e 3.245, mentre chiede di accantonare le proposte 3.221 e 3.242, non segnalate dal relatore. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 4.200, 4.201 e 4.202, mentre chiede l'accantonamento della proposta 4.203. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti fino all'articolo 4.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per formulare osservazioni critiche sulla mancanza di coerenza nell'espressione dei pareri da parte del rappresentante dell'Esecutivo. Dopo essersi associato alle considerazioni critiche svolte in via generale dalla senatrice Castellone e dal senatore Nicita si sofferma infatti sul tema dei LEP, criticando le modalità con cui il Governo non ha inteso affrontare nodi connessi alla loro determinazione. Evidenzia quindi come il Governo dovrebbe fornire specifiche motivazioni in ordine all'asserita contrarietà all'articolo 81 della Costituzione in ordine alle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248, atteso che non si comprende perché tali emendamenti siano considerati contrari ai sensi del citato articolo 81 della Costituzione, mentre la medesima materia trattata dal provvedimento ovvero da altre proposte al riguardo, risultino considerati ad invarianza di spesa. Sottolinea quindi la scarsa coerenza nell'espressione del parere rispetto a tale profilo da parte del Governo, per cui chiede che vengano fornite ragioni di dettaglio oppure si valuti l'accantonamento di tali proposte emendative.

Il sottosegretario FRENI, con riferimento al rilievo svolto dal senatore Manca, sottolinea come il Governo ritenga onerosi gli emendamenti che possano determinare oneri non prevedibili, dichiarandosi tuttavia disponibile ad un loro accantonamento.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene altresì per chiedere elementi di chiarimento al Governo in ordine al parere espresso sulla proposta 3.208. Sottolinea a tale riguardo come, laddove tale proposta

sia considerata onerosa, allora dovrebbe essere considerato altrettanto oneroso il testo stesso del disegno di legge in materia. Non si comprende infatti perché i principi e i criteri direttivi possano essere considerati privi di onerosità, laddove scaturenti dal disegno di legge di fonte governativa, rispetto ai principi derivanti da emendamenti parlamentari che vengono ritenuti onerosi da parte del Governo. In ordine all'articolo 9 del testo e alla relativa clausola d'invarianza sottolinea poi come appare chiaro che la riforma non potrà che determinare un costo connesso all'attuazione dell'autonomia differenziata.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per associarsi alle considerazioni critiche svolte dai colleghi senatori, evidenziando in particolare come la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 9 del provvedimento debba valere anche per le modifiche introdotte in sede di esame parlamentare. Formula quindi considerazioni critiche in ordine alla mancanza di coerenza nella trattazione del disegno di legge e degli emendamenti, in particolare delle forze di opposizione, da parte dell'Esecutivo.

Non essendovi altri interventi, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "competenti per materia" delle seguenti: "e per i profili finanziari".

Sull'articolo 11, comma 2, il parere è di semplice contrarietà.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.207, 3.243, 3.244, 3.245, 4.200, 4.201 e 4.202.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, ad eccezione delle proposte 1.75, 1.209, 3.208, 3.209, 3.210, 3.221, 3.242, 3.246, 3.248 e 4.203, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti dall'articolo 5 alla fine."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera d), poiché la norma pone una facoltà di utilizzo della polizia giudiziaria per le notificazioni alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio in determinati casi, che appare opportuno acquisire dati informativi circa il numero di notifiche che si prevede possano essere delegate per effetto della norma, al fine di verificare l'affermazione della relazione tecnica circa la piena sostenibilità degli adempimenti in questione a valere sull'organico delle sezioni di polizia giudiziaria

presso gli uffici giudiziari previsto ai sensi della legislazione vigente.

In relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma inverte la disciplina vigente sulla trascrizione delle registrazioni audiovisive in fase di istruttoria dibattimentale, che attualmente avviene solo su specifica richiesta di una delle parti, mentre in base alla normativa in via di adozione avverrà di norma, salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

A tale proposito, considerato che la relazione tecnica assicura che la disposizione riveste carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto volta ad eliminare una deroga al regime generale per evitare discrasie applicative, andrebbe chiarito se dall'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni erano derivati risparmi e se le cancellerie degli uffici giudiziari siano ad oggi adeguatamente attrezzate. Andrebbero fornite delucidazioni anche con riguardo al passaggio della relazione tecnica ove si afferma che dall'entrata a regime del processo penale telematico "si realizzerà lo svolgimento in modalità automatica anche di tale attività", chiarendo in particolare se con essa si intenda che le trascrizioni saranno automatizzate ed evidenziando in tal caso le risorse disponibili a tale fine.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 116 e della Camera dei deputati n. 159.

[Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.](#)

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d*), e 2, 5 e 6, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso viene predisposto in attuazione all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), laddove si prevede che nell'esercizio della delega nella materia del fuori ruolo debbano osservarsi i criteri specifici stabiliti dell'articolo 5 (Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili) della medesima legge.

Per quanto di competenza, relativamente all'articolo 11, che prevede come regola generale che la durata del fuori ruolo non possa superare complessivamente sette anni, eccetto per alcuni incarichi per i quali il limite massimo è innalzato a dieci anni, che andrebbero fornite indicazioni in merito all'entità delle suddette posizioni e alla loro durata ad oggi autorizzata ai sensi della legislazione vigente, distintamente per ogni magistratura. Inoltre, posto che la norma esclude dai predetti limiti massimi di durata del fuori ruolo gli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero o presso organismi internazionali, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo e di magistrato di collegamento, andrebbero fornite più precise indicazioni in merito al numero complessivo di tali incarichi ipotizzabili per i magistrati italiani.

L'articolo 13, comma 1, fissa il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, indicando il nuovo limite per i magistrati ordinari di 180 unità, rispetto alle 194 unità previste attualmente, e di 25 unità ciascuna per i magistrati amministrativi e contabili. Il comma 3 dispone inoltre che gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati all'estero o svolti presso organismi internazionali possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di magistrati fuori ruolo ma, in quel caso, con successivo riassorbimento nel medesimo numero massimo, in occasione del rientro in ruolo di altri magistrati. Al riguardo, al fine di confermare la valutazione della relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della norma, non suscettibile di produrre effetti finanziari, andrebbero forniti dati aggiornati in merito alle posizioni di fuori ruolo ad oggi attive per il personale della magistratura, nonché indicazioni sul numero degli incarichi rientranti

nella predetta deroga al massimale, al fine di valutare se il numero complessivo delle posizioni fuori ruolo rispetto a quelle previste a legislazione vigente venga ridotto o ampliato.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 113.

Il sottosegretario FRENI si riserva di far avere alla Commissione i chiarimenti chiesti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi istruttori a riscontro dei quesiti posti dal relatore.

Il presidente [CALANDRINI \(FdI\)](#), in sostituzione del relatore Lotito, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta appena avanzata.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani mattina.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle indennità del presidente e dei componenti del Garante, viene confermato che l'avvio delle attività del Garante avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto che l'operatività dell'organo risulta correlata a quella dell'Ufficio di supporto; viene confermata la necessità che gli oneri relativi al personale dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 3 siano indicati in modo puntuale, ovvero coincidente con la retribuzione complessiva delle unità di cui si prevede il reclutamento, secondo quanto riportato in dettaglio nella relazione tecnica; in relazione alla possibilità dell'istituto del fuori ruolo, viene evidenziato che in assenza di espressa clausola di invarianza finanziaria per il collocamento fuori ruolo opera in ogni caso la disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 58, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; in relazione all'articolo 3, comma 3, viene chiarito che gli oneri relativi alle procedure concorsuali potranno essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento e strumentali dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 7, comma 1, così come dettagliati nella relazione tecnica;

in relazione all'articolo 7, comma 1, viene chiarito, con riferimento al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 reca uno stanziamento di competenza e di cassa pari ad euro 29.630.031 nel 2024, 350 milioni di euro nel 2025 e 435 milioni nel 2026, e risulta altresì confermato che

l'utilizzazione di tale risorse non pregiudica gli ulteriori interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo fondo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "dalle norme nazionali", aggiungere le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".

Formula inoltre la seguente osservazione:

si valuti di specificare che, anche nei casi di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 4, per la durata del collocamento fuori ruolo viene reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, analogamente a quanto previsto nel caso di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

197ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(808-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, evidenzia, con riguardo all'articolo 1, che occorre valutare, acquisendo elementi sulla quantificazione, le proposte 1.3, 1.4 e 1.5. Per quanto concerne l'articolo 2, occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli oneri per l'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)].

Comportano maggiori oneri le proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30). In relazione all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.0.100, acquisendo elementi di quantificazione. In riferimento all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.100. Occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli effetti finanziari per gli emendamenti 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118. Occorre invece avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117. Nulla da osservare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere contrario sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto individuano nuove attribuzioni in carico ad enti ed autorità indipendenti statali e ne incrementano le relative dotazioni organiche, comporta nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. In particolare, con riguardo all'emendamento 1.3, essendo gli oneri privi di quantificazione e la copertura finanziaria individuata inadeguata, esprime avviso contrario. In relazione alle proposte 1.4 e 1.5, si esprime in senso contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per lo Stato allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, in relazione all'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)], esprime un avviso contrario in quanto non si esclude che la proposta, la quale attribuisce nuove competenze agli uffici della Procura della Repubblica, possa determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria. In relazione alle proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30), la valutazione è contraria, in quanto allo stato entrambe le proposte, che pongono a carico dello Stato le spese il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti del procedimento

penale, ovvero dei supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni da consegnare ai difensori, comportano oneri allo stato non quantificabili e comunque privi di copertura finanziaria.

In relazione alla proposta 4.0.100, esprime un avviso contrario, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si esclude che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri finanziari al momento non quantificabili.

In relazione alle proposte 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118, esprime un avviso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la cui copertura finanziaria, individuata nel Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve ritenersi inidonea.

In relazione alle proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117, si pronuncia in senso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la copertura finanziaria dei quali sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 deve ritenersi inidonea.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.3, 1.4, 1.5, 2.104 [già 2.8 (testo 2)], 2.111 (già 2.15), 2.122 (già 2.30), 4.0.100, 5.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.117 e 5.0.118.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è stato oggetto di modifiche, richieste dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutrale. Il Governo ha chiarito che i costi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle strutture predisposte nel territorio albanese sono stati oggetto di una stima prudenziale e che ciò non costituisce una violazione della disciplina contabile. Ha chiarito, inoltre, che esiste la possibilità che le spese derivanti dal disegno di legge di ratifica possano aumentare e che sarà compito del legislatore intervenire nel caso si determinino maggiori oneri stanziando le necessarie risorse finanziarie. Infine, ha specificato che le spese per la realizzazione delle strutture in territorio albanese si configurano come investimenti e pertanto devono essere coperte con risorse in conto capitale.

Per quanto di competenza, dato che il comma 1 dell'articolo 4 prevede espressamente che al migrante ospite nelle Aree A e B dislocate in Albania si applichi integralmente la normativa vigente in Italia per i rifugiati, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle risorse degli uffici delle Autorità indicate dalle norme in esame e all'eventuale riprogrammazione delle risorse. Sul punto, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità che dovrebbe però accompagnarsi ad una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a confermarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. In ordine all'articolo 4, comma 5, in materia di diritto di difesa del migrante e partecipazione del difensore all'udienza, nel rinviare al *dossier* del Servizio del bilancio per l'approfondimento dei profili di quantificazione, andrebbe fornito un chiarimento sull'inclusione dell'onere per gli interpreti nei procedimenti civili e sul numero di giorni di udienza ipotizzati ovvero andrebbero aggiornati gli oneri alla luce della modifica approvata in prima lettura con conseguente modifica del successivo articolo 6,

comma 2, ai fini di copertura.

In relazione all'articolo 5, commi 1 e 2, in materia di personale del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato, posto che la relazione tecnica precisa che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, non sembrerebbe congrua la clausola di invarianza prevista, dato che vi sono oneri, quantificati e coperti al successivo articolo 6, comma 4, del disegno di legge. Al riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

In ordine all'articolo 5, comma 6, in materia di reclutamento di magistrati ordinari, andrebbe confermato che nel calcolo degli oneri retributivi siano stati considerati anche gli adeguamenti triennali disposti per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 recante "Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati" a decorrere dal gennaio 2023.

In relazione all'articolo 5, comma 9, in materia di assunzioni presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nel rinviare agli approfondimenti svolti dal Servizio del bilancio, in relazione agli oneri esposti dalla relazione tecnica fino al 2027 segnala che il comma 7, primo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, prevede che in presenza di disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica debba accompagnarsi alla esposizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all'andamento delle specifiche variabili eventualmente collegate ai soggetti beneficiari, in considerazione del relativo comparto di appartenenza.

Con riferimento all'articolo 6, recante le disposizioni finanziarie, in relazione al comma 1, lettera *a*), quanto al previsto impatto sui saldi, rileva spese in conto capitale i cui effetti come noto dovrebbero accompagnarsi ad un differente effetto d'impatto sui saldi tendenziali, mentre invece il prospetto riepilogativo espone effetti simmetrici su tutti i saldi: al riguardo, appare opportuno fornire chiarimenti.

In ordine al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, rileva che sono forniti soltanto gli importi complessivi di spesa per motorizzazione (6,4 milioni) e telematica (0,9 milioni) senza che sia indicato il procedimento di determinazione degli stessi, i dati e parametri alla base della stima, né i fabbisogni relativi. Andrebbe quindi fornita un'integrazione della relazione tecnica sui profili di stima complessiva dei fabbisogni di trasporto dei migranti all'ingresso e in uscita del territorio albanese, fornendosi dati sulle previsioni di afflusso mensile, posto che dalle norme del Protocollo si può soltanto evincere che il numero massimo dei migranti presenti simultaneamente non può essere superiore a tremila (articolo 4 del Protocollo).

In via generale, considerato che nel testo del disegno di legge solo alcune delle spese vengono identificate come spese autorizzate o come previsioni di spesa mentre per le restanti si fa riferimento ad oneri generici, occorre acquisire conferma che le spese con natura di previsione di spesa siano esclusivamente quelle in tal senso indicate nell'articolato.

Attesa la previsione di oneri di diversa natura, autorizzatoria e previsionale, nell'ambito della copertura, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una specifica clausola di monitoraggio che faccia riferimento alle singole spese configurabili come previsioni.

In relazione ai rilievi rappresentati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Rinvia per ogni approfondimento al *Dossier* del Servizio del bilancio n. 122.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle singole disposizioni, rappresentando che il relativo contenuto consente di dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa che la relazione tecnica è a disposizione dei senatori della Commissione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede al Presidente la possibilità di approfondire i contenuti della relazione tecnica, anche in considerazione dell'articolazione dei profili finanziari del provvedimento in

esame.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Patuanelli, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(969-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti) Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo, non modificato in sede referente, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti, ritiene necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.6, 8.6, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1 e 13.0.2.

Rappresenta quindi che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.1, 8.2, 8.5, 10.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare in relazione al testo.

Con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso di contrarietà sugli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto dalle proposte emendative derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71 che reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Gli interventi previsti mirano ad estendere il perimetro di applicazione della citata legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, cercando così di intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni e fornendo una precisa definizione di quest'ultimo fenomeno. Per quanto concerne i profili di copertura, alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in recepimento del parere della Commissione bilancio della Camera, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo in quella sede, appare comunque opportuno acquisire una relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In particolare, la relazione tecnica di passaggio dovrebbe fornire approfondimenti per quanto concerne l'articolo 1, in relazione allo spostamento del Tavolo tecnico dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione e del merito e alla prevista aggiunta di esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche (comma 1, lettera b), numero 1); nonché in relazione alla facoltà riconosciuta alle regioni di fornire agli studenti un servizio di sostegno psicologico e un servizio di

coordinamento pedagogico anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali (comma 1, lettera *d*). Per quanto riguarda l'articolo 2, chiede di acquisire ulteriori elementi di chiarimento in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dal possibile ampliamento della platea dei destinatari dei percorsi di mediazione oppure, in alternativa, di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 1). Occorre valutare altresì i profili finanziari connessi alla possibilità di disporre la misura del collocamento del minore in una comunità (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 4): a tale proposito, la relazione tecnica si limita ad asserire che la misura rieducativa è attualmente di competenza degli enti locali territoriali e viene realizzata con il collocamento in comunità o piccole strutture gestite dai Comuni o dai consorzi tra Comuni nel limite delle risorse disponibili negli stanziamenti di bilancio degli enti richiamati. Va segnalata altresì la clausola, già prevista a legislazione vigente e riproposta nel disegno di legge, in base alla quale le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori e in mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 5): tale clausola appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti finanziari connessi all'anticipo delle spese da parte dell'erario e all'incertezza del recupero di tali spese a carico dei genitori, in relazione alle loro condizioni economiche. Con riferimento all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, occorre acquisire ulteriori elementi istruttori in relazione al potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze. Potrebbero derivare altresì effetti dalla previsione, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal Servizio 114, di una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea (comma 1, lettera *a*). Occorre fornire chiarimenti, inoltre, sui profili finanziari connessi al compito attribuito all'Istituto nazionale di statistica di svolgere, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 1, lettera *b*), nonché in relazione alla previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione (comma 1, lettera *d*). In relazione all'articolo 4, istitutivo della giornata del rispetto, le cui modalità di svolgimento sono rinviate a una successiva determinazione del Governo, si richiedono elementi a suffragio della neutralità finanziaria ivi prevista. Per quanto riguarda i profili di copertura, segnala che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 5), viene disposta un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro a decorrere dal 2023 a carico del Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Non essendo intervenuta l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre, trattandosi dello stanziamento di parte corrente del Fondo speciale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della legge di contabilità, l'annualità per il 2023 costituisce un'economia di bilancio. Pertanto, risulta necessario riformulare l'autorizzazione di spesa con decorrenza dall'esercizio 2024, e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026. Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi avanzati dal relatore.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in

titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2 occorre avere conferma che le disposizioni contenute negli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10 possano operare nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 8. Relativamente alla proposta 2.100, a ulteriore chiarimento rispetto al parere già reso sul testo, chiede di precisare se le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 siano ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5, nonché di specificare le risorse disponibili a legislazione vigente a valere su cui si provvederà a decorrere dal 2027. Per quanto concerne l'articolo 4, per l'emendamento 4.4 occorre avere conferma che l'avvalimento di esperti in materia di cammini possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente come indicato al comma 5 del medesimo articolo. Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10, conferma che le disposizioni operano nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 8. Infatti, l'inserimento in banca dati delle dirette confluente viarie dei cammini, di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale, nonché dei cammini di interesse locale, riconosciuti dalle Città Metropolitane o da Roma Capitale, non determina costi ulteriori rispetto alle risorse stanziati e coperte dall'articolo 8.

In relazione all'emendamento 2.100, precisa che le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 sono ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5. A partire dall'annualità 2027 l'aggiornamento della banca dati, integrata all'interno del *Tourism Digital Hub*, sarà svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali del Ministero del turismo attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili nel capitolo di spesa di parte corrente 6020 pg2 dello stato di previsione del Ministero - fino ad un massimo di 50.000 euro l'anno - relativo alla gestione e alla manutenzione dei software applicativi, iscritto nell'ambito del nuovo CDR 8 - Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica, che ha uno stanziamento, a decorrere, pari a 292.600,00 euro annui (pertanto capiente per le suddette finalità).

In relazione all'emendamento 4.4, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre riformulare la proposta emendativa, al fine di specificare che gli esperti in materia di cammini, di cui può avvalersi il tavolo permanente, operano esclusivamente a titolo gratuito.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 4.4 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "in materia di cammini," delle seguenti: "che operano esclusivamente a titolo gratuito,". Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo."

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota, a cui risulta allegata la relazione tecnica predisposta in relazione al provvedimento in titolo.

Fa presente che la suddetta relazione è stata avallata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che non ha potuto procedere ad apporre il visto della verifica positiva unicamente per un impedimento di carattere procedurale, consistente nel disallineamento formale tra la decorrenza iniziale degli oneri recati dagli articoli 3 e 7 (anno 2024) ed il triennio di riferimento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzato ai fini della relativa copertura (2023-2025). Al riguardo, nel caso in cui il provvedimento non venga modificato in sede referente, si può plausibilmente intendere che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 sia riferita al bilancio triennale vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 può intendersi riferita al bilancio triennale 2024-2026, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.4.2.5. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 116 (ant.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024
116^a Seduta
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REDIGENTE

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 6 settembre.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) avverte che è pervenuta dalla Regione Veneto la documentazione richiesta, che è a disposizione della Commissione. Ritiene quindi conclusa la fase istruttoria - che è stata svolta in maniera comune con l'Atto Senato n. 500, recante modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare, il cui prosieguo dell'esame seguirà un *iter* autonomo - e propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

In esito a un breve dibattito in cui prendono la parola la senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) e la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 23 gennaio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della settimana corrente l'esame congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 1 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023) e LXXXVII, n. 1 (Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2022) e del disegno di legge n. 969 (Legge di delegazione europea 2022-2023). L'esame dovrà concludersi, con il parere alla 4^a Commissione, entro martedì della prossima settimana. La Commissione esaminerà quindi in sede redigente il disegno di legge n. 816, recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti", già approvato dalla Camera dei deputati. Nel corso della prossima settimana la Commissione inizierà l'esame, per il parere alla 9^a Commissione, del disegno di legge n. 931, in materia di promozione e sviluppo della imprenditoria giovanile nel settore agricolo (che dovrebbe concludersi nella stessa settimana), e del Documento CII, n. 2, "Atto di indirizzo concernente l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026", nella forma dell'Affare assegnato, che prevede, in conclusione, la votazione di una risoluzione; continuerà quindi le audizioni sull'Atto di indirizzo n. 7-00007 (Sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno), in merito al quale i Gruppi

potranno ancora segnalare eventuali soggetti da ascoltare. La Commissione sarà infine chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge in materia di competitività dei capitali e sul decreto-legge in materia di Superbonus edilizio, una volta pervenuti dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sulla risoluzione n. 7-00007 (Sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno), svolte ieri in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.5.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 117 (ant.) del 18/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024
117^a Seduta
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1* e sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) introduce il provvedimento, sintetizzando in premessa i principi e i contenuti della legge di delegazione europea, con specifico riferimento agli articoli 1 e 2, di portata generale.

Quanto alla competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 7 contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sono stati dettati ulteriori principi e criteri concernenti i poteri sanzionatori, l'estensione della disciplina di recepimento ai crediti concessi da taluni soggetti autorizzati - anche al fine del coordinamento delle disposizioni nazionali di settore -, nonché il coordinamento con la disciplina nazionale sulla cartolarizzazione dei crediti. Per quanto concerne il recepimento della direttiva, il relativo articolo 32 stabilisce che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

L'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, da effettuarsi entro il 6 luglio 2024, in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale. L'articolo 14 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 16 reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011. Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche una serie di principi e criteri direttivi specifici. L'articolo 18 prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, nonché per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113). Infine, l'articolo 19 reca i criteri e principi direttivi volti ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai contenuti del regolamento europeo (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (cosiddetto regolamento MiCA).

Il relatore elenca quindi le direttive di competenza della Commissione Finanze contenute nell'allegato A, per le quali non sono previsti specifici criteri di delega oltre quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Con la direttiva UE n. 2021/2101, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione Europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro (Cbcr - *country by country reporting*). Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 22 giugno 2023. La direttiva 2022/362/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture ha a oggetto la tassazione dei veicoli per l'uso che essi fanno di talune infrastrutture. La scadenza per il recepimento è fissata al 25 marzo 2024. In sintesi, lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrade che non distorca la concorrenza, sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione veicolare e muova verso la riduzione della congestione. La direttiva (UE) 2022/542, tramite una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cosiddetta "direttiva IVA"), prevede la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024. La direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo e del Consiglio si colloca nel solco di precedenti iniziative delle istituzioni unionali in materia di miglioramento dell'equilibrio di genere, con particolare riferimento agli organi apicali delle imprese. Gli Stati devono recepire la direttiva prima indicata entro il 28 dicembre 2024.

In conclusione, avverte che non procederà all'illustrazione dei due Documenti in titolo, rinviando per gli approfondimenti al *dossier* del Servizio Studi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.5.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
118ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale è stato deciso che, per quanto riguarda l'Affare Assegnato 336 relativo al Documento CII, n. 2 (Atto di indirizzo concernente l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026), la Commissione svolgerà un ciclo di audizioni che vede coinvolti tutti gli organismi della fiscalità: Agenzia delle Entrate e della Riscossione, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza.

Quanto invece all'attività legislativa della Commissione, la Presidenza si è riservata di valutare le proposte giunte dal senatore Lotito, relativamente all'Atto Senato n. 265 ("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori"), e dal senatore Croatti, con riferimento all'Atto Senato n. 136 ("Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi), e di proporre un eventuale calendario in proposito.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 1 e sul *Doc.* LXXXVII, n.1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 1. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge n. 969, sul *Doc.* LXXXVI, n. 1, e sul *Doc.* LXXXVII, n. 1.

Si passa alla votazione del parere sul disegno di legge n. 969.

Previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice TAJANI (*PD-IDP*) e contraria del senatore CROATTI (*M5S*), a nome dei rispettivi Gruppi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori,

il parere favorevole del relatore sul disegno di legge n. 969, posto ai voti, è approvato.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione approva quindi il parere favorevole sul *Doc.*

LXXXVI, n. 1, e sul *Doc.* LXXXVII, n. 1.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) introduce per le parti di competenza il provvedimento, sottolineando che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Nello specifico, si consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività d'impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), che disciplina il reddito agrario. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi. Tale regime agevolato è tuttavia riconosciuto a condizione che i beneficiari non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuto gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge e che non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli o a enti neocostituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole. Secondo l'articolo 6, i giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 potranno godere di un credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola. L'articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. In particolare, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

Il relatore si sofferma quindi brevemente sulla rimanente parte del provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 ne reca le finalità, l'articolo 2 contiene le definizioni e l'articolo 3 istituisce il Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, con la dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'articolo 5 prevede agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici; l'articolo 8 disciplina l'esercizio del diritto di prelazione nell'eventualità di più confinanti; l'articolo 9 riguarda i servizi di sostituzione per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole; l'articolo 10 è relativo alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Infine, l'articolo 11 dispone in materia di vendita diretta, l'articolo 12 contiene la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) chiede alcuni chiarimenti con riferimento all'articolo 8, in materia di prelazione.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si riserva di rispondere in una prossima seduta.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) rileva che, nel corso dell'esame dell'ultima legge di bilancio, la maggioranza si è opposta, per esempio, alla proroga degli sgravi per imprenditori agricoli e coltivatori

con meno di 40 anni e all'adozione di nuove misure di sostegno al settore. Alla luce di quanto accaduto, il provvedimento in esame avrebbe dovuto, almeno parzialmente, individuare delle soluzioni e invece si rivela velleitario e con una dotazione finanziaria assolutamente insufficiente. Preannuncia quindi il voto contrario del Partito Democratico.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) lamenta che nel corso dell'esame alla Camera, dove in Aula il Movimento 5 Stelle ha votato contro, la dotazione finanziaria è scesa da 100 a 15 milioni, depotenziando fortemente il provvedimento, che era nato con grandi ambizioni, e rappresentandone il principale punto debole. Rinvia comunque l'espressione della posizione del proprio Gruppo alla fase delle dichiarazioni di voto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.6. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.6.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 94 (pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 16,05

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4a Commissione sui *Doc.* LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), il quale segnala anzitutto che Commissione è chiamata ad approvare una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (Atto Senato n. 969), nel testo risultante dalle modifiche introdotte in prima lettura alla Camera dei deputati, e a rendere i pareri sulla Relazione programmatica 2023 e sulla Relazione consuntiva 2022 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La relazione e i pareri saranno espressi alla 4ª Commissione, cui i richiamati atti sono stati assegnati in sede primaria.

Esponde poi i contenuti del disegno di legge di delegazione europea, che è uno dei due strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Nello specifico, essa ha previsto due distinti provvedimenti legislativi: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è relativo alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Evidenzia anzitutto che l'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 dispone in ordine al contenuto tipico della legge di delegazione europea, che l'oratore richiama.

Entrando poi nel merito del disegno di legge in esame, riferisce che esso si compone di 19 articoli e di un allegato, finalizzati a recepire 20 direttive e ad adeguare l'ordinamento nazionale a 9 regolamenti europei.

L'articolo 1, comma 1, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti contenuti nell'articolato e nell'allegato A, nonché il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro

il termine di quattro mesi antecedenti alla data di scadenza di ciascuna direttiva. Qualora il termine di recepimento della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro gli stessi tre mesi successivi. Nel caso in cui la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine si prevede una proroga di tre mesi qualora lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti. L'articolo 32 detta principi e criteri direttivi generali di delega.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il comma 3 reca disposizioni relative ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o dei regolamenti.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega, esercitabile entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Prendendo in esame i provvedimenti dell'Unione europea che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale, segnala che essi non intervengono nelle materie di diretta competenza della Commissione, sebbene ve ne siano alcuni che presentano comunque elementi di interesse.

Richiama in proposito l'articolo 3, che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS 2" - Network and Information Security 2). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, rafforza il livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici. Per quanto rileva in questa sede, fra i principi e criteri di delega vi è quello relativo alla previsione di meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti (di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555) per la comunicazione dei dati rilevanti (previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3), compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura.

Quanto all'Allegato A al disegno di legge, esso elenca le direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, rispetto a quelli generali già previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Per quanto di interesse, segnala la direttiva (UE) 2022/542, recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 riguardo le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La direttiva aggiorna l'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte e introduce un limite specifico di 24 tipologie di beni o servizi a cui è possibile applicare le richiamate aliquote ridotte. Fra tali tipologie di beni e settori (indicati nell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE) sono ricompresi: fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale); diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili o accesso alla diretta *streaming* di tali manifestazioni o visite o entrambi; ricezione di servizi radiotelevisivi e *webcasting* di tali programmi erogati da un fornitore di servizi di media; diritto d'ingresso a manifestazioni sportive o accesso alla diretta *streaming* di tali manifestazioni o entrambi; diritto di uso di impianti sportivi ed erogazione di corsi di attività sportiva o fisica anche in diretta *streaming*; cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C, alla medesima direttiva.

Ricorda in ultimo che il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024. Passa quindi ad illustrare la Relazione consuntiva, che, come noto, fornisce gli elementi conoscitivi utili per valutare la partecipazione dell'Italia alle politiche dell'Unione europea, in relazione agli impegni assunti dal Governo per l'annualità di riferimento (nel caso di specie si tratta del 2022).

Il documento è suddiviso in quattro Parti: "Sviluppo del processo di integrazione europea" (Parte I); "Politiche strategiche" (Parte II); "Un'Europa più forte nel mondo. L'Italia e la dimensione esterna dell'UE" (Parte III); "Coordinamento nazionale delle politiche europee e comunicazione" (Parte IV). I contenuti sono articolati in 124 schede, cui si aggiungono appendici.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, prosegue il relatore, risultano di interesse anzitutto alcune schede nelle quali si dà conto dei risultati conseguiti nell'ambito delle politiche strategiche relative al capitolo "Un'Europa pronta per l'era digitale". Si tratta delle seguenti: n. 55 (Digitalizzazione della scuola - Innovazione didattica e organizzativa); n. 56 (Acquisizione di competenze digitali del personale scolastico e degli studenti); n. 59 (Digitalizzazione per la tutela, l'accesso e la partecipazione alla cultura); n. 61 (Digitalizzazione nello sport. Riconoscimento delle qualifiche straniere di maestri di sci).

Inoltre, nell'ambito dei risultati conseguiti con riferimento alle politiche strategiche relative al capitolo "Un'economia al servizio delle persone", segnala le seguenti schede: n. 75 (Migliorare la qualità e l'inclusività dei sistemi di istruzione e formazione); n. 76 (Inclusione scolastica dei bambini e degli studenti provenienti dall'Ucraina); n. 77 (Sviluppare e potenziare la filiera dell'istruzione tecnica e professionale e degli ITS); n. 78 (Rafforzare il sistema integrato di educazione e cura dalla nascita a sei anni); n. 79 (Formazione continua del personale scolastico); n. 80 (Esprimere il potenziale della cultura e della creatività per la crescita economica e sociale, l'inclusione e l'integrazione sociale). Con riferimento ai risultati conseguiti nell'ambito del capitolo "Promozione del nostro stile di vita europeo", il relatore si sofferma sulle seguenti schede: n. 97 (Programma Erasmus+ 2021-2027); n. 98 (Programma Erasmus+ 2021-2027 Sport); n. 99 (Settimana europea per lo sport (EWOS) - VIII edizione 2022).

Circa le schede di interesse relative alla Parte III in cui si dà conto dei risultati conseguiti nel 2022 sul piano della partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea, richiama le schede n. 109 (Favorire il dialogo con i Paesi extra-europei in materia di ricerca e Innovazione) e n. 110 (Supportare gli artisti e i professionisti e operatori culturali e tutelare il patrimonio culturale dell'Ucraina).

Con riguardo alla parte IV, le azioni sviluppate nel corso del 2022 sul piano del coordinamento nazionale delle politiche europee e della comunicazione, il relatore segnala la scheda n.122 "Politica di coesione. Istruzione".

Riferisce infine, per quanto di competenza, sulla Relazione programmatica, evidenziando preliminarmente che essa costituisce il documento di indirizzo strategico, adottato con cadenza annuale, nel quale si indicano gli impegni e le azioni prioritarie che il Governo intende porre in essere nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Relazione, che riguarda l'anno 2023, si compone di quattro parti, articolate al loro interno in tematiche sviluppate attraverso appositi *dossier*.

Segnala, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i seguenti *dossier*: n. 43 "Cultura e sostenibilità ambientale"; n. 51 "Accessibilità e disponibilità on-line dei contenuti cinematografici e audiovisivi e contrasto alla pirateria"; n. 52 "Nuove frontiere della tutela del patrimonio culturale tramite piattaforme digitali"; n. 53 "Istruzione digitale - anno europeo delle competenze 2023"; n. 61 "Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e Quadro europeo di mobilità per l'apprendimento"; n. 62 "Anno europeo delle competenze 2023 e Strategia europea per le Università"; n. 63 "Piano di lavoro per la cultura 2023-2026".

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge in titolo e due distinte proposte di parere sulle relazioni in esame. Avverte indi che nella fase di votazione, si procederà esaminando disgiuntamente i tre atti.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, nonché due distinti schemi di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 1 e sul Documento LXXXVII, n. 1, pubblicati in allegato.

Accogliendo una richiesta della senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare le

votazioni dei documenti alla seduta già convocata per domani.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento della discussione generale, anche in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea.

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 905

Il [PRESIDENTE](#) informa che in merito al disegno di legge n. [905](#), recante "Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico", già approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede redigente, alla scadenza sono stati presentati un ordine del giorno e n. 26 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno esaminati nella seduta di domani, alla presenza del Governo.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il [PRESIDENTE](#) informa che la 10ª Commissione ha richiesto il parere sul disegno di legge n. [599](#), recante "Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare. A tal fine, non essendovi obiezioni, convoca immediatamente la Sottocommissione pareri.

La seduta termina alle ore 16,25

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea (UE) introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto che i provvedimenti dell'UE che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non intervengono nelle materie di diretta competenza della Commissione;

tenuto conto di quanto comunque disposto dalle norme che lambiscono le competenze della Commissione e, nello specifico:

- dall'articolo 3, che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, anche con riguardo ai soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività relative al settore della cultura;

- dalla direttiva (UE) 2022/542 - contenuta nell'Allegato A al disegno di legge - recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 riguardo le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, in cui si definiscono i settori, fra cui quello culturale, che possono beneficiare di aliquote ridotte, si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 1

La Commissione, esaminato il documento in titolo, premesso che esso si compone di quattro parti, articolate al loro interno in tematiche sviluppate attraverso appositi *dossier*,

considerati, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i dossier n. 43 "Cultura

e sostenibilità ambientale"; n. 51 "Accessibilità e disponibilità on-line dei contenuti cinematografici e audiovisivi e contrasto alla pirateria; n. 52 "Nuove frontiere della tutela del patrimonio culturale tramite piattaforme digitali"; n. 53 "Istruzione digitale - anno europeo delle competenze 2023; n. 61 "Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e Quadro europeo di mobilità per l'apprendimento"; n. 62 "Anno europeo delle competenze 2023 e Strategia europea per le Università; n. 63 "Piano di lavoro per la cultura 2023-2026",
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1

La Commissione, esaminato il documento in titolo,
premesse che:

- esso è suddiviso in quattro Parti: "Sviluppo del processo di integrazione europea" (Parte I); "Politiche strategiche" (Parte II); "Un'Europa più forte nel mondo. L'Italia e la dimensione esterna dell'UE" (Parte III); "Coordinamento nazionale delle politiche europee e comunicazione" (Parte IV);
- i relativi contenuti sono altresì articolati in 124 schede, cui si aggiungono appendici;
considerati gli ambiti di stretta competenza della Commissione e in particolare:

a) nell'ambito delle politiche strategiche relative al capitolo "Un'Europa pronta per l'era digitale", le schede seguenti: n. 55 (Digitalizzazione della scuola - Innovazione didattica e organizzativa); n. 56 (Acquisizione di competenze digitali del personale scolastico e degli studenti); n. 59 (Digitalizzazione per la tutela, l'accesso e la partecipazione alla cultura); n. 61 (Digitalizzazione nello sport.

Riconoscimento delle qualifiche straniere di maestri di sci);

b) nell'ambito dei risultati conseguiti con riferimento alle politiche strategiche relative al capitolo "Un'economia al servizio delle persone", le seguenti schede: n. 75 (Migliorare la qualità e l'inclusività dei sistemi di istruzione e formazione); n. 76 (Inclusione scolastica dei bambini e degli studenti provenienti dall'Ucraina); n. 77 (Sviluppare e potenziare la filiera dell'istruzione tecnica e professionale e degli ITS); n. 78 (Rafforzare il sistema integrato di educazione e cura dalla nascita a sei anni); n. 79 (Formazione continua del personale scolastico); n. 80 (Esprimere il potenziale della cultura e della creatività per la crescita economica e sociale, l'inclusione e l'integrazione sociale);

c) con riferimento ai risultati conseguiti nell'ambito del capitolo "Promozione del nostro stile di vita europeo", le seguenti schede: n. 97 (Programma Erasmus+ 2021-2027); n. 98 (Programma Erasmus+ 2021-2027 Sport); n. 99 (Settimana europea per lo sport (EWOS) - VIII edizione 2022);

d) circa le schede di interesse relative alla Parte III in cui si dà conto dei risultati conseguiti nel 2022 sul piano della partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea, le schede n. 109 (Favorire il dialogo con i Paesi extra-europei in materia di ricerca e Innovazione) e n. 110 (Supportare gli artisti e i professionisti e operatori culturali e tutelare il patrimonio culturale dell'Ucraina);

e) con riguardo alla parte IV, le azioni sviluppate nel corso del 2022 sul piano del coordinamento nazionale delle politiche europee e della comunicazione, si segnala la scheda n.122 "Politica di coesione. Istruzione",

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [905](#)

G/905/001/7

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Sironi](#)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 905, recante: "Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico",

premesse che:

il disegno di legge in titolo interviene in merito ai fenomeni di violenza perpetrata dagli studenti,

nonché dai loro familiari, nei confronti del personale della scuola;

a tal fine, la proposta intende muovere su due piani:

- da un lato, reca disposizioni sia a livello di monitoraggio e studio, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, sia a livello di informazione e sensibilizzazione, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, e istituendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico;

- dall'altro, sul versante sanzionatorio, si introduce un'aggravante comune e viene modificata le fattispecie di violenza e minaccia od oltraggio a pubblico ufficiale, configurando specifiche aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso in danno ai dirigenti scolastici o al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

considerato che:

appare oltremodo necessario che siano previsti non solo interventi a carattere repressivo, ma soprattutto iniziative di prevenzione volte ad affrontare i gravi episodi di violenza che si verificano nelle scuole, al fine di sostenere gli studenti più in difficoltà e a scoraggiare ad ampio spettro gli episodi di violenza in ambito scolastico;

occorrerebbe rimettere al centro delle priorità di investimento la "Scuola" quale «comunità educante», soprattutto al fine di combattere la povertà educativa che, anche a causa della pandemia da Covid-19, si è largamente acuita nel nostro Paese. Le comunità educanti possono e devono diventare una misura strutturale di contrasto all'abbandono scolastico e alla povertà culturale, dove le studentesse e gli studenti possono vivere esperienze dirette di scoperta della comunità di riferimento, quali discipline sportive, competenze artistico-creative, educazione civica e professionale;

in un momento storico in cui sono sempre più diffusi nei bambini e negli adolescenti problemi individuali legati a depressione, violenza, carenza di un clima adatto alla crescita e all'apprendimento, è necessario più che mai mettere a disposizione risorse per il territorio affinché vengano avviati progetti locali destinati a prevenire e ad arginare fenomeni di vulnerabilità sociale;

occorre, inoltre, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, contribuire a far diventare la scuola il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, come diverso da sé, a nutrire rispetto di sé e dell'altro, a maturare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e di gestirle,

impegna il Governo

a investire nella Scuola come «comunità educante» e a prevedere l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, finalizzato a rafforzare gli interventi di prevenzione degli atti di violenza nelle scuole, e alla crescita e alla maturazione psico-affettiva e socio relazionale degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere.

Art. 1

1.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del personale scolastico»; con le seguenti: «e sul benessere della comunità scolastica.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «del personale scolastico», con le seguenti: «e sul benessere della comunità scolastica.»

1.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale", aggiungere le seguenti ", delle Associazioni professionali di categoria, delle società scientifiche accademiche dell'ambito educativo e formativo".

1.3

[Pirondini](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti:

«, delle associazioni professionali di categoria, socio-pedagogiche ed educative».

1.4

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché di rappresentanti di associazioni professionali e del terzo settore e di pedagogisti.»

1.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di violenza» aggiungere le seguenti: «e di bullismo.»

1.6

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «in danno del personale scolastico», aggiungere le seguenti: «degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica,».

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: «in danno del personale scolastico», aggiungere le seguenti: «degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica,»;

alla rubrica, dopo le parole: «personale scolastico» aggiungere le seguenti: «e di tutti i soggetti della comunità scolastica.»

1.7

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole «del bullismo», aggiungere le seguenti: «della discriminazione di genere,».

1.8

[Pirondini](#), [Sironi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) promuovere la diffusione di attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da *team* multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi».*

1.9

[Pirondini](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) promuovere l'adozione di provvedimenti ispirati al "principio della riparazione del danno", con finalità educativa, e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica».

1.10

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e al personale ATA».

1.11

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «, anche su indicazione del collegio dei docenti,».

1.12

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis. promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere».

1.13

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente: "i-bis) prevedere azioni di mediazione rivolte ai bisogni psicologici del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie degli alunni, attraverso l'implementazione del servizio psicologico offerto a scuola."

1.14

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 2, dopo la lettera i, aggiungere in fine la seguente: «i-bis) promuovere la sensibilizzazione e la formazione sulle questioni legate alla sicurezza del personale scolastico, sia tra i docenti e il personale scolastico sia tra gli studenti e le loro famiglie, lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni educative, le forze dell'ordine, le organizzazioni sindacali e altre parti interessate, al fine di sviluppare e implementare strategie integrate di sicurezza per il personale scolastico».

1.15

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 2, dopo la lettera i, aggiungere in fine la seguente: «i-bis) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza».

1.16

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 2, dopo la lettera i, aggiungere in fine la seguente: «i-bis) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA».

1.0.1

[Pirondini](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 1-bis

(Corsi di formazione per il personale scolastico)

1. Per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, sono istituiti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti parametri e criteri circa le attività di cui al comma 1, anche in termini di ore, di contenuti, di periodicità del richiamo formativo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

1.0.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Promozione di corsi di formazione per il personale scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove lo svolgimento, in orario di servizio, di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e per il miglioramento della qualità della comunicazione con studenti e famiglie. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 2

2.1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del personale scolastico», con le seguenti: «della comunità scolastica».

Art. 3

3.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del personale scolastico» con le seguenti: «della comunità scolastica».

Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «il personale scolastico» con le seguenti: «la comunità scolastica»; alla rubrica, sostituire le parole: «del personale scolastico» con le seguenti: «della comunità scolastica».

Art. 5

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo

5.2

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)

1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le medesime pene di cui al comma secondo, si applicano nell'ipotesi di lesioni cagionate a dirigenti scolastici o a membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, nello svolgimento di dette professioni e nell'esercizio o a causa di tali attività»;

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «. Lesioni personali a dirigenti scolastici o a membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo

Art. 7

7.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. Al fine di consentire un efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

«Art. 7-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*), sono stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno scolastico a decorrere dal 2024/2025 e fino all'anno scolastico 2030/2031.

2. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 1 ai commi 272-273, 274 e 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1.4.2.6.2. 7^aCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 95 (pom.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

95^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stata assegnata alla Commissione, per il parere al Governo, la proposta di nomina n. 41, concernente la nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a Direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande Progetto Pompei e avverte che tale atto sarà posto all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana. Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati **(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4a Commissione sui *Doc. LXXXVI, n. 1* e *LXXXVII, n. 1*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 1*)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva e sono stati illustrati la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in titolo e due distinti schemi di parere favorevole sui Documenti in titolo, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

In dichiarazione di voto sullo schema di relazione sul disegno di legge interviene la senatrice RANDO (PD-IDP), lamentando innanzitutto il grave ritardo con cui il provvedimento (che riguarda gli anni 2022 e 2023) è giunto all'esame del Senato. Il testo, infatti, che avrebbe dovuto essere approvato in tempi assai più celeri, concerne l'attuazione di importanti direttive europee relative, fra l'altro, al salario minimo (tema in riferimento al quale presso la Camera dei deputati era stata discussa una proposta legislativa del Partito democratico, volta a garantire ai lavoratori una soglia minima dignitosa, incomprensibilmente respinta), alla parità di retribuzione tra uomini e donne, alla protezione dei lavoratori da rischi derivanti da agenti cancerogeni e alla protezione dei cittadini e delle istituzioni dagli attacchi informatici.

Nel merito esprime contrarietà in ordine ad alcune disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento ed in particolare quella sul divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero, fino al termine dell'udienza preliminare, che rischia di compromettere gravemente il principio di trasparenza nell'esercizio della giurisdizione ed è, pertanto, a suo avviso, assolutamente inaccettabile. Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sulla proposta di relazione favorevole, così come anche sugli schemi di parere sui documenti in titolo, presentati dal relatore.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame è posta ai voti e approvata.

Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 1. Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

Si passa infine alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 1. Rilevato che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che alla scadenza del termine di venerdì scorso, i Gruppi hanno indicato 32 soggetti da audire. Trattandosi di un numero elevato, la Presidenza ha ritenuto di dedicare alle audizioni due sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in luogo dell'unica seduta che era stata inizialmente concordata. Cionondimeno, avverte che non sarà possibile ascoltare tutti i soggetti indicati. La Presidenza, d'intesa con il relatore, ha indi deciso di circoscrivere il numero dei soggetti da audire, fermo restando che a tutti gli altri è stato già richiesto di fornire, ove lo desiderino, un contributo scritto da mettere a disposizione della Commissione nell'ambito della fase istruttoria dell'*iter* legislativo.

Il richiamato ciclo di audizioni è stato già avviato oggi e sarà concluso nella giornata di domani. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, così come quelle che saranno acquisite domani, saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse da coloro ai quali è stato richiesto un contributo scritto. Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 gennaio, nel corso della quale sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che sono stati presentati 26 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), rende noto che le Commissioni giustizia, bilancio e politiche dell'Unione europea si sono espresse con un parere non ostativo e che la Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale si è espressa con un

parere favorevole.

Non risultano, invece, ancora pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione per le questioni regionali. Non sarà pertanto possibile procedere alle votazioni nella presente seduta.

Tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, nonché l'ordine del giorno G/905/001/7, vengono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge. Esprime altresì parere contrario sull'ordine del giorno G/905/001/7.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta 24 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta gli emendamenti al nuovo testo del relatore.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) presenta quattro ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato. La senatrice [COSENZA](#) (Fdl) ritira l'emendamento 1.2, trasformandolo in un ordine del giorno, pubblicato in allegato al resoconto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non si sono ancora espresse la Commissione bilancio e la Commissione parlamentare per le questioni regionali e che non è dunque possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) critica la scelta compiuta dal Governo, a suo avviso del tutto impropria, di inserire, fra i principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi enunciati nel Testo unico, il contrasto alla tendenza odierna di distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta *cancel culture*).

Il senatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) ribadisce il proprio rammarico per la circostanza che la Commissione non sia chiamata ad esaminare il provvedimento in titolo in sede primaria, bensì a rendere mere osservazioni alla 8a Commissione permanente, alla quale l'atto è assegnato in sede primaria. Occorre a suo avviso infatti tener conto sia delle significative competenze spettanti al Ministero della cultura, sia dei rilevanti contenuti riferiti al cinema, allo spettacolo e allo sport presenti nel testo.

Con specifico riferimento al Testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui l'atto in esame opera significativi correttivi, giudica opportuna, anche alla luce della recente segnalazione al Governo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), una riflessione sull'impianto normativo complessivo. Ciò, in particolare, con riguardo al sistema di quote degli introiti netti annui che i fornitori dei servizi di media audiovisivi sono tenuti a riservare all'acquisto o alla produzione di opere europee realizzate da produttori indipendenti, nonché al relativo sistema sanzionatorio.

In proposito, riterrebbe opportuno un approfondimento in ordine alle legislazioni previste in altri Paesi e, al riguardo, menziona l'esempio della Spagna che, pur prevedendo ridotti obblighi in termini di quote, ha la capacità di attrarre numerosi investimenti nel settore.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), nel condividere che sarebbe stato opportuno un esame in sede primaria del provvedimento da parte della 7a Commissione permanente, stigmatizza la scelta del Governo - peraltro richiamata e condivisa dal Presidente relatore in sede di illustrazione dell'atto - di inserire tra i principi generali del sistema audiovisivo il riferimento alla cosiddetta *cancel culture*,

declinata in termini di contrasto alla tendenza odierna di distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione e di mantenere memoria del passato e della cultura storica. Si tratta, a suo avviso, di una scelta ideologica e propagandistica, che mira ad affrontare una questione presente in altre realtà, ed in particolare negli Stati Uniti, ma del tutto assente in Italia. Paventa peraltro il rischio che tale principio possa ledere l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui disciplina è definita dal contratto nazionale di servizio.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [562 NT](#)

G/562 NT/1/7

[Cosenza](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia» (A.S. 562NT).

in considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio italiano presente sul territorio nazionale costituito da siti di interesse paesaggistico e da immobili di interesse artistico e storico applicando il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all'ambiente, alla mobilità, al sport e alla formazione, attraverso anche il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell'intento di contribuire al rilancio dei Comuni nelle aree interne del Paese con azioni mirate e strutturate a livello nazionale;

tenuto conto:

che l'obiettivo dei cammini è quello di riscoperta dei territori dei comuni e di borghi italiani e di creare un *unicum* culturale-economico-artistico-paesaggistico attrattivo per le persone, evitando l'insediamento di costruzioni ed attività economiche impattanti non idonee allo scopo e che possono deturparlo e frantumarlo;

che è prioritario dare spazio a diverse forme di turismo sostenibile e ad attività sociali e culturali, intendendo la valorizzazione quale azione di riqualificazione economica e sociale dei territori,

impegna il Governo,

a prevedere una pianificazione nazionale programmata delle aree sulle quali realizzare impianti di energia da fonti rinnovabili, al fine di preservare il valore e l'unicità dei territori di maggior pregio naturale ed artistico ed evitare scelte slegate da una visione progettuale unitaria del territorio italiano;

a far sì che nei territori dove insistono i cammini di cui alla presente legge sia vietata la realizzazione o l'implementazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.

Art. 1

1.10

Il Relatore

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: «religiosi» aggiungere la parola: «linguistici»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati», aggiungere le seguenti: «e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità»;*

Art. 2

2.10

Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

d) i cammini riconosciuti dalle Città Metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

Art. 4

4.10

Il Relatore

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «degli enti del terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico,» aggiungere le seguenti: «un rappresentante dell'Istituto della Enciclopedia italiana,».

Art. 6

6.1

Il Relatore

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «possono promuovere» aggiungere le seguenti: «, anche avvalendosi dell'Istituto della Enciclopedia italiana.».

**1.4.2.7. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.7.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 81 (pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

81ª Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ([n. 108](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che, nella scorsa legislatura, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, ha apportato significative modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in particolare sostituendo i primi 98 articoli - ossia i vecchi Titoli I, recante le disposizioni generali e comuni, e II, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico - con 126 articoli, strutturati in tre Parti e tre Titoli.

A distanza di due anni, lo schema di decreto legislativo in esame apporta correzioni e integrazioni al codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal suddetto decreto legislativo n. 207 del 2021.

Lo schema consta di 8 articoli.

L'articolo 1 è suddiviso in 37 commi, che modificano altrettanti articoli collocati nelle Parti I, II e III del Codice, ossia le parti interamente sostituite dal decreto legislativo n. 207 del 2021. Tra le numerose modifiche, si segnalano le seguenti.

Il comma 1 elimina dalla definizione dell'ambito di applicazione del Codice il riferimento ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato.

Il comma 2 apporta numerose modifiche alle definizioni, tra l'altro citando espressamente le torri nell'ambito delle infrastrutture fisiche delle comunicazioni elettroniche. Vengono inoltre introdotte le nuove definizioni di "access point", "call center", "codice di abilitazione e identificazione", "identificazione univoca indiretta dell'utente", "Mac Address (Media access control address)", "radio digitale", "servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione" e "SSID (Service set identifier)".

Il comma 5 stabilisce che all'AGCOM spetta non solo la risoluzione delle controversie tra imprese ma

anche tra i proprietari delle unità immobiliari o il condominio e l'operatore di rete.

Il comma 6 introduce un nuovo comma, ai sensi del quale le regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, dovendo, nel qual caso, garantire comunque una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto.

Il comma 9 raddoppia i tempi a disposizione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la concessione dei diritti individuali d'uso delle frequenze radio o delle risorse di numerazione per la sperimentazione.

Il comma 13 modifica le procedure di mappatura di cui all'articolo 22 del Codice. Tra l'altro, il termine per la realizzazione della mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga viene prorogato dal 21 dicembre 2023 al 21 dicembre 2024, prevedendo inoltre che i dati debbano essere aggiornati ogni anno e non ogni tre anni. Per quanto riguarda la mappatura recante le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, si aumenta da 100 a 300 Mbps la velocità di *download* da considerare ai fini della mappatura stessa e si prevede, tra l'altro, che le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti abbiano natura di dichiarazioni vincolanti e implicino l'obbligo per le imprese di riferire al MIMIT e all'AGCOM in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti, con conseguente applicazione di sanzioni in caso di mancata attuazione.

Il comma 15 interviene sulle sanzioni di cui all'articolo 30 del Codice, introducendo nuovi illeciti amministrativi e prevedendo che le sanzioni amministrative di competenza del MIMIT possano essere assolte con il pagamento, entro dieci giorni, di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale.

Il comma 18 chiarisce che l'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce, pertanto, titolo unico per l'installazione.

I commi 19, 20 e 21 semplificano le modalità di presentazione di istanze e segnalazioni.

Il comma 22 esplicita l'inefficacia del provvedimento negativo tardivo per tutte le fattispecie autorizzatorie di cui agli articoli da 44 a 49 del Codice.

Il comma 23 chiarisce che, per la realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 51 del Codice, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente, può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio.

Il comma 24 riconosce all'operatore di comunicazione elettronica la facoltà di accedere a tutte le parti comuni degli edifici - oltre che in relazione alla realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica, come già previsto dal Codice - anche in relazione a quella della rete mobile e delle opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1, del Codice, al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, i cavi, i fili, i riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza.

Il comma 25 chiarisce che il divieto posto dall'articolo 54 del Codice di imporre oneri per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica include gli oneri di qualsiasi natura (e quindi, secondo la relazione illustrativa, non solo oneri reali o contributi, ma anche oneri istruttori).

Il comma 27 è volto a liberalizzare le attività di costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterranee.

Il comma 36 prevede che l'AGCOM possa imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettino le specifiche raccomandazioni internazionali.

Si prevede inoltre che l'AGCOM possa ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione.

Il comma 37 specifica le procedure e gli obblighi per le imprese relativi all'identificazione degli utenti

della telefonia mobile in sede di sottoscrizione dei contratti.

L'articolo 2 modifica la Parte IV del Codice, relativa alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, alla quale il decreto legislativo n. 207 del 2021 ha apportato solo modifiche di coordinamento. In particolare, l'articolo in esame apporta numerose modifiche alla disciplina dei radioamatori, contenuta nel Capo VII.

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, l'intervento risponde alla necessità di: aggiornare la normativa rispetto all'evoluzione delle tecnologie connesse alle telecomunicazioni; semplificare e digitalizzare i relativi procedimenti amministrativi; rendere il dettato normativo aderente all'osservazione del fenomeno radioamatoriale, storicamente caratterizzato da finalità di studio tecnico e sperimentazione nell'ambito delle radiocomunicazioni, senza scopo di lucro e, infine, armonizzare la normativa primaria con la regolamentazione tecnica recentemente oggetto di revisione.

L'articolo 3 reca modifiche agli allegati da 1 a 13 del Codice.

L'articolo 4 reca modifiche di carattere meramente formale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 2021, che reca disposizioni transitorie e finali, prevedendo, tra l'altro, che i contributi dovuti ai sensi del Codice siano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e che le regioni a statuto speciale e le province autonome entro il 30 giugno 2024 armonizzino la normativa vigente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 207 del 2021.

L'articolo 6 apporta una modifica all'articolo 135-*bis* del testo unico dell'edilizia, in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici, volta a prevedere che sia direttamente il tecnico abilitato - che ha rilasciato l'attestazione dell'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda larga" - il soggetto a cui compete, su istanza del privato, l'onere di comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)

L'articolo 7 reca abrogazioni e norme transitorie.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, sulla base di quanto convenuto nella scorsa seduta, le audizioni avranno inizio nella riunione dell'Ufficio di presidenza convocato per oggi alle ore 15,30 e invita i Gruppi che ritenessero opportuno segnalare ulteriori nominativi di soggetti da audire a farlo entro le ore 20 di domani, mercoledì 17 gennaio, segnalando che la Presidenza si riserva di effettuare una rigorosa selezione delle richieste, in considerazione dei tempi a disposizione e della natura meramente correttiva e integrativa del provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023](#), approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

[\(Doc. LXXXVII n. 1\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022](#)

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI n. 1*. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVII n. 1*. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, segnalando che, nell'ambito del disegno di legge recante la legge di delegazione europea 2022-2023, ai fini delle competenze dell'8ª Commissione rileva, in primo luogo, l'articolo 3, che reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva n. 2555 del 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (la c.d. direttiva NIS 2). Tale direttiva abroga la precedente direttiva n. 1148 del 2016 (la c.d. direttiva NIS, *Network and Information Security*) e modifica sia il regolamento n. 910 del 2014 sull'identità digitale, sia la direttiva n. 1972 del 2018, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 10 pone al Governo principi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della

delega per il recepimento della direttiva n. 2380 del 2022, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento n. 1139 del 2018. Sia la direttiva sia il regolamento apportano modifiche alla direttiva n. 53 del 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. L'articolo 12 prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive nn. 958 e 959 del 2023, che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, è presente la direttiva n. 362 del 2022, che ha ad oggetto la tassazione dei veicoli per l'uso che essi fanno di talune infrastrutture e ha lo scopo di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrada che: non distorca la concorrenza; sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura; promuova la sostenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture; muova verso la riduzione della congestione.

In linea con l'impostazione seguita negli ultimi anni, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 e la relazione programmatica per l'anno 2023 si suddividono in quattro Parti, dedicate, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte prima); alle politiche strategiche (Parte seconda); alla partecipazione italiana alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea (Parte terza) e alle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte quarta).

Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse per la 8ª Commissione, nella parte delle relazioni in cui vengono esposte le politiche strategiche, ampio spazio è dedicato alle questioni afferenti all'attuazione del *Green Deal* europeo.

La relazione consuntiva dà conto dell'evoluzione nel corso del 2022 dell'*iter* dei vari provvedimenti in cui si articola il pacchetto "Pronti per il 55", segnalando che l'Italia ha portato avanti una linea negoziale ambiziosa ma pragmatica, riconoscendo l'importanza di dare maggior stimolo alla transizione verde come motore dell'autonomia energetica dell'Unione europea, ma al contempo insistendo sulla necessità che tale obiettivo sia raggiunto con pragmatismo e compatibilmente con *target* intermedi realistici. Ciò è stato fatto, in particolare, nell'ambito della revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici e con riferimento alle proposte connesse al settore *automotive*, tra cui il regolamento sulle emissioni di CO₂ di auto e furgoni e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Con riferimento ai negoziati sul regolamento sulla condivisione degli sforzi (*effort sharing*) e su quello sull'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF), la relazione consuntiva riferisce che l'azione di Governo ha contribuito al mantenimento di opportune flessibilità, seppure non nella misura desiderabile, al fine di consentire agli Stati membri di poter raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione. Tali flessibilità sono state oggetto di un intenso negoziato con il Parlamento europeo, che ne chiedeva l'eliminazione o una ancor più rilevante riduzione.

Sul punto, la relazione programmatica afferma che anche nel 2023 la partecipazione del Governo ai negoziati sarebbe stata indirizzata a preservare il mantenimento delle opportune flessibilità, al fine di fornire adeguati margini di manovra ai soggetti destinatari degli atti e mitigare l'impatto sociale ed economico ad essi associato.

Con riferimento alla gestione della crisi energetica, la relazione consuntiva dà atto delle iniziative europee in materia di stoccaggio del gas, contrasto all'aumento dei prezzi e coordinamento degli acquisti, oltre che del piano RePowerEU, finalizzato a raggiungere l'indipendenza energetica dalla Russia tramite la diversificazione delle importazioni e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella relazione programmatica sono contenute ulteriori informazioni sui singoli *dossier*, che l'Esecutivo si è impegnato a seguire con l'obiettivo di raggiungere un'intesa per una risposta comune europea in grado di preservare il mercato interno e la competitività nazionale. Il Governo ha inoltre previsto di seguire i lavori per il cosiddetto "pacchetto gas", finalizzato a introdurre norme comuni per

il mercato interno dei gas rinnovabili, del gas naturale e dell'idrogeno, nonché ai lavori per la revisione della direttiva sulle emissioni industriali, per lo sviluppo del settore delle agro-energie e del ciclo del carbonio sostenibile.

In materia di economia circolare e bioeconomie, la relazione consuntiva riferisce della partecipazione del Governo alla revisione della normativa europea relativa alle batterie e ai rifiuti di batterie, nonché a quella del regolamento sulle spedizioni dei rifiuti, volta a garantire che l'Unione europea non esporti le sue sfide in materia di rifiuti verso i Paesi terzi, e ai lavori sull'iniziativa legislativa in materia di *ecodesign*, che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

La relazione programmatica dedica particolare attenzione al *dossier* sulla revisione della legislazione sui rifiuti - in relazione al quale l'impegno del Governo è volto alla definizione di un quadro normativo che possa garantire la gestione dei rifiuti tessili in un'ottica di circolarità e la riduzione dei rifiuti alimentari - e sulla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in relazione alla quale la posizione italiana è finalizzata a scongiurare l'adozione del sistema di riuso al posto del riciclo, nel quale l'Italia è *leader* europeo. Con riferimento alla proposta di revisione del regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, la relazione segnala che la delegazione italiana avrebbe partecipato ai negoziati, avendo cura di temperare l'interesse primario all'economia circolare e agli obiettivi del *Green Deal* europeo con l'esigenza di assicurare la cautela e la gradualità della nuova disciplina in relazione alle difficoltà causate dalla crisi energetica, al fine di evitare un impatto negativo sull'economia del settore e preservare la competitività delle imprese.

Sempre in tema ambientale, la relazione programmatica annuncia l'impegno per la redazione del programma per l'attuazione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030, finalizzata a costruire una rete coerente di aree protette terrestri e marine e a ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini.

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, la relazione consuntiva, oltre a illustrare le misure adottate nell'ambito del PNRR e del Meccanismo per collegare l'Europa, dà conto della partecipazione dell'Italia ai negoziati sulle iniziative legislative in materia di infrastrutture per i combustibili alternativi, emissioni inquinanti dei veicoli, fase Euro 7, obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali, uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, trasporto aereo sostenibile e contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni.

La relazione consuntiva contiene poi una scheda specifica sulla mobilità locale sostenibile e una sul potenziamento delle infrastrutture del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), che approfondisce il tema dei negoziati sulla revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete di trasporto transeuropea (TEN-T).

Nell'espone i *dossier* relativi alle strategie per la mobilità sostenibile nei vari settori del trasporto, la relazione programmatica, con riferimento al trasporto stradale, sottolinea l'intenzione di proseguire il dialogo e la collaborazione nell'ambito dell'iniziativa per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle attività di trasporto su gomma delle merci e dei passeggeri, in attuazione del Piano di azione definito nell'ambito dell'Alleanza del Sempione. È evidenziata tuttavia la necessità di presidiare attentamente tutte le attività, al fine di salvaguardare gli interessi italiani che potrebbero risultare penalizzati dalle problematiche relative all'attraversamento delle merci lungo il corridoio del Brennero, a causa dei divieti unilaterali adottati dall'Austria. Parimenti, risulta prioritario tutelare l'interesse nazionale nel corso dei negoziati avviati sulle nuove proposte europee in materia di emissioni dei veicoli a motore (Euro7) e di riduzione delle emissioni dei veicoli commerciali pesanti.

Nel settore del trasporto ferroviario, il *dossier* contenuto nella relazione dà conto delle attività relative alla linea Torino-Lione e ai collegamenti relativi al corridoio Reno-Alpi, mentre, per quanto riguarda le strategie per la mobilità sostenibile nel settore del trasporto marittimo, oltre allo sviluppo di sistemi sostenibili e a bassa emissione di inquinanti, particolare attenzione è dedicata alla diffusione dell'utilizzo di carburanti alternativi, quali il GNL. A tal proposito, la relazione si sofferma sui lavori relativi al progetto per la realizzazione di un impianto multimodale di GNL nel porto di Venezia.

Nel settore aereo il Governo si è impegnato a proseguire i negoziati in materia di Cielo unico europeo, al fine di pervenire ad una normativa che, nel rafforzare la sicurezza e l'efficienza del traffico aereo in Europa, contribuisca ad ottimizzare la capacità aeroportuale, permettendo al contempo il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza tra nuovi e vecchi vettori che storicamente operano sugli aeroporti dell'Unione.

Nel *dossier* relativo alla proposta di revisione della rete di trasporto transeuropea (TEN-T) - che, nel mantenere le scadenze già fissate per il completamento della rete centrale (2030) e di quella globale (2050), prevede una nuova articolazione con la creazione di un rete centrale estesa, da completare entro il 2040 - il Governo si è impegnato a promuovere, anche nella fase finale del negoziato, una revisione della struttura e dei requisiti della rete transeuropea in linea con gli obiettivi nazionali. Ha inoltre manifestato l'intenzione di porre all'attenzione degli organismi europei l'ipotesi di includere nella lista dei progetti, tra i collegamenti mancanti del Corridoio scandinavo mediterraneo, il collegamento fisso "Villa San Giovanni-Messina"- Ferrovia-Strada.

Nella parte della relazione dedicata alle politiche strategiche per un'Europa pronta per l'era digitale sono affrontati i temi connessi alle enormi potenzialità ma anche ai pericoli che si collegano allo sviluppo del processo di digitalizzazione.

La relazione consuntiva, dopo essersi soffermata sulle misure volte ad accrescere le competenze digitali e a ridurre il *digital divide*, dà conto del pacchetto normativo dell'Unione europea relativo ai mercati e ai servizi digitali e dei passi fatti in materia di sviluppo delle infrastrutture di comunicazione. Per quanto riguarda specificamente la digitalizzazione dei trasporti, la relazione approfondisce, tra l'altro, il tema dei negoziati sulle nuove iniziative in materia di trasporto stradale (prescrizioni tecniche per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e i veicoli per uso speciale, omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati, revisione della direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti), nonché sulla definizione di un nuovo regolamento sul Cielo unico europeo.

Nella relazione programmatica, assumono un rilievo particolare il *dossier* relativo alla proposta di regolamento *e-privacy*, volto a rafforzare la tutela della vita privata alla luce dell'evoluzione delle comunicazioni elettroniche, nonché quello relativo alla proposta di direttiva sull'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale dell'intelligenza artificiale, volta a promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale affidabile, garantendo a coloro che abbiano subito danni una protezione equivalente a quella di cui beneficiano coloro che subiscono danni causati da prodotti di altro tipo.

La relazione evidenzia inoltre la partecipazione del Governo ai negoziati per la definizione di norme sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e l'impegno ad operare, da un lato per accrescere l'accessibilità e la disponibilità dei contenuti audiovisivi *on-line*, dall'altro a contrastare la pirateria e a prevenire la diffusione di contenuti illegali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ([n. 106](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i Gruppi che ritenessero di indicare nominativi di soggetti da audire potranno farlo entro domani, mercoledì 17 gennaio, alle ore 20, segnalando che la Presidenza si riserva di effettuare una rigorosa selezione delle richieste, in considerazione dei tempi a disposizione e della natura meramente correttiva e integrativa del provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.7.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 82 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

82ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame degli atti del Governo n. [108](#) (Correttivo Codice delle comunicazioni elettroniche) e [109](#) (Correttivo testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ([n. 106](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata, la riserva non è stata sciolta e la conclusione dell'esame dell'atto in oggetto dovrà necessariamente avere luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina dell'architetto Roberto Rossetto a Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle acque ([n. 42](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esame e rinvio)

La relattrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e della documentazione trasmessa dal Governo.

Il presidente [FAZZONE](#) propone di prendere contatto con il candidato, al fine di organizzare la sua audizione.

Secondo la senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) l'effettuazione dell'audizione non potrebbe fornire elementi dirimenti, in quanto, essendo il candidato in quiescenza, la nomina si porrebbe, a suo avviso, in contrasto con la normativa di cui alla riforma Madia.

Il presidente [FAZZONE](#) ricorda che le audizioni nell'ambito delle proposte di nomina sono volte a consentire ai commissari di valutare l'esperienza dei candidati e gli indirizzi programmatici che essi intendono assumere. Ribadisce pertanto l'opportunità di effettuare l'audizione del candidato.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4ª Commissione sui *Doc. LXXXVI n. 1* e *Doc. LXXXVII n. 1*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 1*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, nonché due distinte proposte di parere favorevole, sul Documento LXXXVI, n. 1 e sul Documento LXXXVII, n. 1, pubblicate in allegato.

Non essendoci iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969 è posta ai voti e approvata. Si passa quindi alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 1. Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

Si passa infine alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 1. Rilevato che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il presidente [FAZZONE](#) dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per il prossimo martedì 6 febbraio, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il presidente [FAZZONE](#) rende noto che i Gruppi che intendano indicare nominativi di soggetti da audire potranno farlo entro il prossimo mercoledì 31 gennaio, alle ore 20.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LXXXVI, N. 1**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LXXXVII, N. 1**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.

1.4.2.8. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.8.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 94 (pom.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
94ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che una delegazione della Commissione, composta da lui stesso e dai senatori Cantalamessa e Nave, si è recata a Doha, in Qatar, nei giorni dal 9 all'11 gennaio 2024, per partecipare all'evento "Strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico: le nuove frontiere dell'acqua, dell'irrigazione e del riuso".

Tale evento è stato organizzato dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) unitamente all'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI). Accanto all'iniziativa, fissata il 10 gennaio 2024, la quale si collocava tra le attività italiane all'interno dell'EXPO di Doha 2023, sono stati previsti anche incontri con le Istituzioni e con imprenditori locali sui temi dell'indagine conoscitiva.

In particolare, a livello istituzionale la delegazione ha incontrato Hassan bin Abdullah Al Ghanim, Presidente del Consiglio della Shura, assimilabile al Parlamento, nonché il neo Ministro dell'ambiente e del cambiamento climatico Abdulla bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie.

Ulteriori incontri bilaterali con la delegazione italiana hanno visto la partecipazione del vertice dell'Associazione degli imprenditori, Omar Hussein Alfardan, Presidente e CEO di *Alfardan Group*, il direttore generale di *Hassad Food* Mohamed Ali Al-Ghaithani e con l'*acting general manager* Mubarak Al Mansouri, nonché i responsabili della fattoria organica Torba Farm.

Afferma infine che la missione ha offerto la possibilità di scambiare opinioni e buone pratiche sul tema delle strategie di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico in agricoltura, ed è stata accolta positivamente dalle Istituzioni locali.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) manifesta compiacimento per l'ottima percezione che l'Italia riscuote in Qatar, nei confronti del quale l'Italia rappresenta il primo *partner* europeo e il terzo al mondo. Dichiarò altresì di aver apprezzato l'intervento del Presidente durante l'evento organizzato nel padiglione italiano dell'EXPO, incentrato sull'equilibrio tra cambiamenti climatici e innovazioni in agricoltura, nella prospettiva di permettere a tutti l'accesso al cibo di qualità.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) concorda con l'opinione del senatore Cantalamessa circa il successo dell'italianità all'estero. Dopo aver richiamato a sua volta l'incontro con il direttore generale di *Hassad Food*, riferisce che la missione ha rappresentato l'occasione anche per comprendere gli effetti del cambiamento climatico in aree desertiche e - tramite la visita ai padiglioni di altri Stati presenti all'EXPO - per conoscere le diverse strategie nazionali e i modelli di sviluppo. Nota peraltro che il Qatar sta compiendo numerosi sforzi, anche sul fronte agroalimentare, per appropriarsi del deserto e far germogliare la vita.

Il [PRESIDENTE](#) si sofferma conclusivamente sull'attenzione alla biodiversità, sottolineando l'importanza di tali scambi nell'ambito della procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023***

[\(Doc. LXXXVII n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, precisando innanzitutto che lo stesso, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera in prima lettura, consta di diciannove articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a dieci direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a sette regolamenti europei.

L'annesso Allegato A elenca invece 7 direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti principi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione, oltre ai principi e criteri delle stesse direttive, i soli principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Con riferimento alle competenze della Commissione, fa presente che il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti: direttiva (UE) 2022/2555, relativa alla cybersicurezza (articolo 3); direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (articolo 7); direttiva (UE) 2022/431, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (articolo 8); direttiva (UE) 2022/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (articolo 9); direttiva (UE) 2022/2380, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (articolo 10); direttiva (UE) 2022/2438, relativa agli organismi nocivi delle piante (articolo 11); direttive (UE) 2023/958 e 959, in materia di riduzione di emissione di gas serra (articolo 12); direttiva (UE) 2022/2464, relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (articolo 13); regolamento (UE) 2016/161, relativo alle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (articolo 6); regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti creditizi (articolo 14); regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (articolo 15); regolamento (UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (articolo 16); regolamento (UE) 2017/625, relativo alla *governance* europea dei dati (articolo 17); regolamento (UE) 2023/1113, in materia di trasferimenti fondi e di cripto-attività e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (articolo 18); regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (articolo 19).

Fra le direttive ricomprese nell'Allegato A, sono incluse la direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la

direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali; la direttiva (UE) 2022/542, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto; la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea e la direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure.

L'articolo 11, di particolare rilevanza rispetto alle competenze della Commissione, elenca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438. Tale direttiva modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE con particolare riferimento agli elenchi degli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Passa poi ad esaminare la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (*Doc. LXXXVI, n. 1*), inviata alle Camere in base all'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012. La Relazione indica gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea.

Si sofferma, quindi, sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (*Doc. LXXXVII, n. 1*), specificando che essa, inviata dal Governo alle Camere il 20 dicembre 2023, dà conto delle azioni conseguite e dei risultati raggiunti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

I temi relativi a industria e agricoltura sono descritti nella parte II, dedicata alle politiche strategiche dell'Unione europea, in cui si illustrano, tra l'altro, le politiche relative al *Green Deal* europeo (parte II.1, schede 15 - 44), un'Europa pronta per l'era digitale (parte II. 2, schede 45 - 65), un'economia al servizio delle persone (parte II.3, schede 66 - 91).

Menziona poi i *dossier* legislativi e i temi che hanno improntato il dibattito europeo nel 2023, ponendo l'accento sulle materie prime critiche. In merito, fa presente che il 13 novembre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Le nuove norme fissano, tra l'altro, un obiettivo volto a fare in modo che almeno il 25 per cento del consumo annuo di materie prime critiche nell'Unione europea provenga dal riciclaggio interno.

Dopo aver accennato all'intelligenza artificiale, sottolinea che la Commissione europea ha proposto un rafforzamento mirato del bilancio in un numero limitato di settori, ritenuti prioritari: Ucraina; migrazione e sfide esterne; competitività tecnologica europea.

Infine, con riferimento al progressivo completamento del pacchetto "*Fit for 55*", volto a raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione europea, ricorda che nel corso del 2023 ne sono state approvate numerose componenti, tra cui: la direttiva (UE) 2023/959 che modifica le norme in materia di scambio di quote di emissione (ETS), rafforzandolo ed estendendolo alle emissioni prodotte dal trasporto (su strada e marittimo) e dagli edifici; il regolamento (UE) 2023/955, che istituisce un Fondo sociale per il clima; il regolamento (UE) 2023/956, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM); il regolamento (UE) 2023/839 sulle emissioni risultanti da uso del suolo, silvicoltura e agricoltura (LULUCF) nel quadro dell'ETS, che aumenta l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'Ue fissandolo a -310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente entro il 2030, ed assegna agli Stati membri obiettivi nazionali annuali vincolanti dal 2026 al 2030; il regolamento (UE) 2023/857, che modifica il regolamento sulla condivisione degli sforzi (*Effort sharing regulation*), che assegna agli Stati membri obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori non soggetti alla normativa ETS o LULUCF portando l'obiettivo di riduzione ad almeno sotto il 40 per cento rispetto al 2005; la direttiva (UE) 2023/1791, che modifica la direttiva sull'efficienza energetica; la direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva sulle fonti di energia rinnovabili (REDII), incrementando la quota nel sistema ad almeno il 42,5 per cento entro il 2030 fino ad arrivare al 45 per cento; il regolamento (UE) 2023/1804, che mira

a realizzare un'infrastruttura capillare per i combustibili alternativi fissando obiettivi nazionali obbligatori.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, fa presente che la proposta di parere sarà votata la settimana prossima, per consentire i dovuti approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 7ª Commissione.

Evidenzia che, ai sensi del provvedimento in esame, la Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale ed economico e delle tradizioni popolari (articolo 1).

Specifica poi che gli abiti storici sono quelli che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che essi, unitamente alle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione, rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Dà inoltre conto dell'articolo 3, ai sensi del quale è istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con i seguenti compiti generali: ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà; espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, nonché acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario; individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

I componenti e il presidente del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che disciplina altresì le modalità di svolgimento dei compiti.

Passa poi all'articolo 4, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché dell'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Alla tenuta dell'Albo nazionale - pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo - e dell'elenco provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

Accenna, infine, all'articolo 5, sulla base del quale la Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale degli abiti storici, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), nell'anticipare il voto favorevole del suo Gruppo, dichiara di condividere l'iniziativa in esame, anche per le prevedibili ricadute positive sul settore del turismo.

Chiede poi se si preveda la destinazione di specifiche risorse per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.

Il [PRESIDENTE](#) concede la parola alla senatrice Fallucchi, prima firmataria dell'iniziativa legislativa in esame, perché fornisca chiarimenti in merito alla richiesta della senatrice Licheri.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (Fdl) chiarisce che per il momento non si prevede lo stanziamento di

specifiche risorse a favore delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Precisa che la promozione di tali iniziative è tuttavia assicurata dalla istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» il giorno 11 novembre di ogni anno, prevedendo per tre giorni l'organizzazione di eventi ad impatto turistico.

Chiarisce che la scelta della ricorrenza di San Martino, protettore dei sarti e dei conciatori, è diretta ad estendere fino alla suddetta data la durata simbolica della stagione estiva, nonché a valorizzare le connessioni con l'agricoltura legate a tale festività.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a formulare una proposta di parere sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Interviene il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) il quale, pur apprezzando la finalità del testo, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Poiché non vi sono richieste ulteriori di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

[\(855\)](#) *Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 3ª Commissione.

Evidenzia che esso reintroduce, con composizione e compiti lievemente diversi, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), che era stato istituito dalla legge n. 185 del 1990. Il Comitato era stato poi soppresso, nell'ambito di un più ampio intervento di riorganizzazione delle strutture ministeriali, dalla legge n. 537 del 1993.

Ricorda, quindi, che il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, all'articolo 6, comma 1, ha attribuito le funzioni di indirizzo del CISD al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), stabilendo che esse siano esercitate su proposta del Ministro degli affari esteri (ora Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Segnala altresì che i profili di interesse della Commissione concernono il coinvolgimento del Dicastero delle imprese. Nel disegno di legge infatti - come si legge nella relazione illustrativa - la reintroduzione dell'organismo ha lo scopo di "assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento" e tale attività "richiede un coordinamento stretto delle decisioni tra i vari Dicasteri coinvolti, in quanto tale materia comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale".

Per tali ragioni - prosegue il relatore - il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*. Al Comitato è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge n. 185 del 1990, nonché le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento. Il Comitato ha anche il nuovo compito di definire criteri generali per l'applicazione dei divieti alle cessioni di materiali.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a formulare una proposta di parere sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in titolo, alla luce del fatto che la maggioranza e il Governo, in sede di esame di merito, non hanno accordato ad esso l'attenzione e i tempi di discussione che lo stesso avrebbe meritato in ragione della delicatezza dei contenuti affrontati.

Si rammarica, in particolare, che nessuna delle proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico, a suo parere migliorative del testo d'iniziativa governativa, sia stata oggetto di accoglimento o almeno di confronto nella sede di merito.

Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si dichiara contraria alla scelta, posta in essere con il provvedimento in esame, di affidare a un organo politico le decisioni relative agli scambi di materiali di armamento per la difesa, finora assunte da un'agenzia indipendente. Lamenta, al riguardo, sia la concentrazione di potere nel Governo e nella maggioranza sia il venir meno delle garanzie di imparzialità nei processi di trasferimento di materiali di armamento.

In ragione delle considerazioni esposte, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.8.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

[\(986\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [POGLIESE](#) (Fdl), illustrando anzitutto l'articolo 1 che consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo. Precisa che, dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. La disposizione stabilisce quindi che, se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda.

Dà conto dell'articolo 2, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riferisce poi sull'articolo 3, che concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Il comma 1 specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), resta fermo il

beneficio summenzionato, nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente, qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione. Il successivo comma 2, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro, prevede che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati, a rotazione, dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza.

Con riferimento all'articolo 4, fa presente che esso reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. Menziona infine l'articolo 5, relativo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e propone di fissare sin da ora un termine per far pervenire le proposte di audizione, tenuto conto delle richieste già avanzate per le vie brevi. In considerazione dei tempi di conversione, suggerisce pertanto di fissare alle ore 18 di domani, 24 gennaio, il termine per indicare i soggetti da audire, ricordando che le audizioni si svolgeranno in presenza per i senatori. Occorre dunque individuare spazi congrui, la settimana prossima, per tale attività istruttoria, data la rilevanza del tema.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), riservandosi di intervenire domani in discussione generale, condivide la proposta del Presidente circa i tempi per comunicare i soggetti da audire. A tale ultimo riferimento, preannuncia che, rispetto al precedente decreto-legge n. 2 del 2023, l'elenco dei soggetti potrebbe essere più consistente, tenuto conto dell'evoluzione in atto. Ritiene peraltro che, solo a conclusione del ciclo di audizioni, possa essere poi fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) condivide la tempistica illustrata dal Presidente e domanda se sia previsto l'intervento del Ministro in questa sede.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) reputa opportuna la domanda del senatore Bergesio circa la presenza del Ministro, tanto più che il Governo sta procedendo ad incontri con i soggetti interessati.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) sollecita la Presidenza a predisporre un'organizzazione dei lavori che consenta tanto al Governo di svolgere un'istruttoria approfondita sulle proposte emendative, quanto alla Commissione di conoscere i pareri in tempo utile, evitando accelerazioni improvvise che non permettono un serio esame di merito.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che rappresenterà al Ministro l'esigenza di rendere noti alla Commissione gli ulteriori passaggi in atto rispetto ai contenuti del provvedimento. Quanto alla sollecitazione del senatore Paroli, concorda con l'esigenza di assicurare un esame approfondito sugli emendamenti, garantendo che sarà individuato un tempo congruo per la presentazione delle proposte emendative e per la relativa istruttoria. Fa notare comunque che, sui provvedimenti d'urgenza, i tempi risultano sempre ristretti e occorre un'attenta valutazione anche rispetto ai lavori dell'Assemblea.

Non essendoci ulteriori interventi, la Commissione conviene di fissare a mercoledì, 24 gennaio, alle ore 18 il termine per far pervenire proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*, approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

[\(Doc. LXXXVII n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. [Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 1*](#))

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Non essendoci interventi nella discussione generale congiunta, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di una relazione favorevole sul disegno di legge n. 969 e di due distinti pareri favorevoli sul *Doc. LXXXVI* n. 1 e sul *Doc. LXXXVII* n. 1.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo, ritenendo necessario puntualizzare alcuni aspetti fortemente critici con riferimento al disegno di legge n. 969.

Rileva infatti con disappunto che, presso l'altro ramo del Parlamento, è stata approvata una disposizione, all'articolo 4, che rischia di essere restrittiva della libertà di stampa e che meriterebbe l'espressione di un voto contrario. Afferma infatti che la direttiva (UE) 2016/343 rafforza il principio della presunzione di innocenza, in linea con l'articolo 27 della Costituzione, assicurando peraltro la libertà della manifestazione del pensiero. Stigmatizza invece che la disposizione approvata dalla Camera, su cui inizialmente l'Esecutivo aveva espresso un parere contrario, è stato introdotto un principio assai rischioso, in grado di minacciare l'equilibrio tra la presunzione di non colpevolezza e il diritto di informare ed essere informati.

In secondo luogo, giudica assai grave, in quanto lesiva delle prerogative del Parlamento, la scelta di aver inserito il recepimento delle norme europee sui salari minimi all'interno dell'Allegato A. Tale previsione non consente al Parlamento di indicare principi e criteri per il recepimento e costituisce, di fatto, una delega in bianco al Governo su un tema nei confronti del quale l'Esecutivo non ha mostrato alcuna apertura. Anche in questo caso, l'argomento richiederebbe a suo avviso l'espressione di un voto contrario.

Dichiara tuttavia che il suo Gruppo intende esprimere un voto di astensione sul disegno di legge n. 969, per non esporre l'Italia al rischio di procedure di infrazione. Analogamente, dichiara un voto di astensione tanto sulla Relazione programmatica per l'anno 2023, quanto sulla Relazione consuntiva per l'anno 2022.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sui tre provvedimenti all'esame, riallacciandosi alle considerazioni del senatore Martella. In proposito, puntualizza che non viene affatto compressa la libertà di espressione, ma si evita la pubblicazione di informazioni acquisite dalle procure, le quali possono determinare danni tanto alle persone più note quanto ai comuni cittadini. Ciò rappresenta, a suo avviso, l'affermazione del principio di innocenza fino a prova contraria, e non limita l'informazione, in quanto i giornalisti potranno riassumere i contenuti degli atti giudiziari.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), concordando con le affermazioni del senatore Martella, dichiara l'astensione del suo Gruppo sui tre provvedimenti in titolo.

Verificato il prescritto numero di senatori su ciascuno dei provvedimenti in titolo, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole del Relatore sul disegno di legge n. 969, nonché gli schemi di parere favorevole sui *Doc. LXXXVI* n. 1 e *Doc. LXXXVII* n. 1.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia sul testo e sugli emendamenti. Fa presente comunque che la Relatrice si farà carico di recepire eventuali condizioni che dovessero essere espresse dalla Commissione giustizia.

Si passa all'espressione dei pareri da parte della Relatrice e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo unico del disegno di legge e sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione della proposta 1.10, che chiede di accantonare in quanto è in corso l'istruttoria. Con

riferimento all'emendamento 1.0.1, pur manifestando un orientamento favorevole per quanto di competenza, tende a precisare che il parere contrario è motivato dalla posizione espressa dal Dicastero dell'economia.

Dichiara infine di non accogliere gli ordini del giorno G/316/1/9 e G/316/2/9.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) manifesta un avviso conforme a quello del Sottosegretario.

Si passa alle votazioni.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti a sua firma, si dichiara stupita per la chiusura manifestata dal Governo sulle proposte emendative, che erano finalizzate a introdurre una certa omogeneità terminologica nel disegno di legge, evitando incoerenze normative. Sottolinea altresì che il suo Gruppo mantiene delle perplessità circa le deroghe previste dal testo, che potrebbero creare ulteriori difficoltà. Afferma infatti che i divieti non dovrebbero essere soggetti a limiti temporali, tanto più che il bracconaggio ittico rappresenta un grave problema, per risolvere il quale si proponeva lo stanziamento di maggiori risorse.

Con riferimento agli ordini del giorno, manifesta rammarico per il non accoglimento, precisando che la banca dati centralizzata delle violazioni amministrative, prevista dall'ordine del giorno G/316/2/9, avrebbe potuto facilitare il controllo sulla reiterazione delle condotte illecite. Avrebbe infine auspicato una maggiore apertura quantomeno sull'ordine del giorno G/316/1/9, considerate le finalità in esso contenute.

Il presidente [DE CARLO](#) (Fdi) fa notare che la concessione della licenza è compito delle amministrazioni locali, le quali possono dunque facilmente circoscrivere le eventuali attività illecite svolte nelle aree di competenza.

Interviene brevemente la senatrice [NATURALE](#) (M5S) per enfatizzare la necessità di evitare la pesca senza licenza su tutto il territorio nazionale.

Verificato il prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.10.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 17 gennaio scorso, era stata fissata la scadenza per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di giovedì 25 gennaio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.9. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.9.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 146 (ant.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024
146ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Fabrizio D'Ascenzo a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ([n. 38](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87. Esame e rinvio)

Dopo aver fatto riferimento al *curriculum* del professor D'Ascenzo, già a disposizione della Commissione, la relatrice [MANCINI](#) (Fdl) sostiene l'opportunità di procedere all'audizione del candidato ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Il presidente [ZAFFINI](#) constata il consenso della Commissione rispetto alla proposta della relatrice. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'avvocato Gabriele Fava ([n. 39](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87. Esame e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) segnala i contenuti del *curriculum* a disposizione della Commissione. Propone quindi lo svolgimento dell'audizione della persona proposta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Il presidente [ZAFFINI](#) prende atto del favore della Commissione riguardo la proposta di svolgimento dell'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023* , approvato dalla Camera dei deputati [\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Nell'illustrare i profili di competenza del disegno di legge n. 969, il relatore [SATTA](#) (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 6, che, al comma 1, conferisce una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, in materia di imballaggio dei medicinali per uso umano. In base al successivo comma 2, oltre ai principi e criteri direttivi generali posti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sono previsti principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

L'articolo 9 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Inoltre, l'articolo 5 è volto al recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 11 è finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2022/2438, riguardante gli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, mentre l'articolo 12 è finalizzato al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, in materia di emissioni di gas a effetto serra.

Per quanto concerne l'Allegato A, la direttiva (UE) 2022/2041 è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi, al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive, mentre la direttiva (UE) 2022/2381 reca misure relative all'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate.

Riguardo alle parti di interesse della Commissione presenti nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023, il relatore specifica che nella prima parte viene richiamata la proposta di regolamento che vieta l'immissione e la messa a disposizione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato ed è evidenziata la promozione di una serie di misure per favorire la conciliazione vita-lavoro e la promozione di progetti di *welfare* aziendale. Vengono inoltre annunciate azioni concrete per supportare le famiglie e i loro figli e favorire l'inclusione sociale per i nuclei familiari multiproblematici e le persone particolarmente svantaggiate.

Nella seconda parte sono segnalate le proposte volte a consentire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Al riguardo, il Governo sottolinea la necessità di pervenire a un quadro normativo ambizioso e al contempo equo. Viene poi posto un particolare accento sulle proposte della Commissione europea per la revisione della normativa sulle emissioni industriali, sulla gestione dei rifiuti, sugli imballaggi e i rifiuti derivanti, sui cicli sostenibili del carbonio e sulla Strategia per la Biodiversità per il 2030.

Con riferimento ai prodotti fitosanitari, il Governo ricorda che, pur condividendo gli obiettivi della relativa proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, l'Italia ha espresso una posizione critica su diversi elementi.

Viene successivamente citata la proposta di direttiva sul miglioramento delle condizioni del lavoro svolto mediante piattaforme digitali, che intende fornire una regolazione minima unitaria per adeguare l'ordinamento alle trasformazioni "digitali" del mondo del lavoro, coniugando il crescente utilizzo di piattaforme e strumenti tecnologici con adeguati livelli di protezione sociale. Il Governo evidenzia inoltre il proprio impegno a sviluppare iniziative volte a migliorare la tutela, la sicurezza e la qualità del lavoro, nonché a contrastare le forme di irregolarità di maggiore rilevanza economico-sociale in

materia lavoristica.

Il contrasto del lavoro sommerso costituisce un obiettivo rilevante anche nel contesto del Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, unitamente al rafforzamento delle competenze dei lavoratori migranti. A tale riguardo è prevista una serie di azioni specifiche.

Nell'ambito della Strategia dell'UE in materia di droghe, viene inoltre segnalato lo sviluppo di un approccio basato su dati probanti e sui diritti umani, nonché di iniziative nell'ambito della prevenzione, fra cui campagne educative in collaborazione con l'Agenzia per le questioni relative agli stupefacenti. Infine, nella sezione dedicata alla promozione di un "Nuovo slancio per la democrazia europea", vengono richiamati i dossier relativi all'"Unione dell'Uguaglianza", alla parità retributiva, alla cultura dell'inclusione e del rispetto, all'inclusione di soggetti vulnerabili, alla Carta europea della disabilità e al sostegno alla maggiore autonomia delle persone con disabilità.

In merito alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2022, fatto presente che la prima parte è dedicata al processo di integrazione europea, il relatore si sofferma sugli aspetti di specifica competenza contenuti nella seconda parte, riguardante le politiche strategiche. Segnala quindi, in primo luogo, i risultati conseguiti in ordine alla riduzione delle microplastiche e degli inquinanti delle acque, nonché in materia di emissioni industriali, illustrati nel capitolo 1.

Nel capitolo 2 sono riportati i dati sulla digitalizzazione della sanità, in particolare con riguardo al Fascicolo Sanitario Elettronico, alla diffusione della telemedicina e ai lavori sul Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale.

Nel capitolo successivo viene data evidenza dei risultati conseguiti per il rafforzamento della tutela e della qualità del lavoro, per il contrasto del lavoro sommerso, nonché in favore della conciliazione della vita familiare e lavorativa. In materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, è segnalata in particolare la partecipazione ai lavori relativi alla proposta di direttiva di modifica della direttiva 2009/148/CE. Sono inoltre riportate le azioni finalizzate al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, nonché in tema di sostegno alla maggiore autonomia delle persone con disabilità, e sono segnalati i risultati sul potenziamento della filiera dell'istruzione tecnica e professionale e degli ITS, oltre agli interventi sul reclutamento e sul rafforzamento delle competenze e della formazione per il personale della PA.

La terza parte concerne la dimensione esterna dell'Unione europea, mentre la quarta parte riguarda le azioni sviluppate nel corso del 2022 sul piano del coordinamento nazionale delle politiche europee e della comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) segnala la rilevanza della direttiva in materia di retribuzione minima, proponendo un approfondimento in relazione alla questione della non obbligatorietà di disposizioni legislative specifiche in relazione all'adeguatezza del sistema di contrattazione collettiva. Segnala altresì la valenza del recepimento della direttiva (UE) 2022/431, riguardante la protezione dei lavoratori nei confronti degli agenti cancerogeni o mutageni e delle sostanze tossiche per la riproduzione umana, di cui all'articolo 8.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) fa presente l'importanza del recepimento delle disposizioni riguardanti la protezione dei lavoratori nei confronti dell'esposizione all'amianto. A tale riguardo sottolinea l'alto livello di rischio caratterizzante l'attività del personale del corpo dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile in ragione della diffusione dell'amianto nell'ambiente in occasioni di calamità. Tali categorie sono peraltro prive di copertura assicurativa obbligatoria.

Riguardo alla proposta in materia di parità retributiva rileva le permanenti carenze legislative riguardo i necessari requisiti di trasparenza.

Fatta presente la propria insoddisfazione nei confronti dell'atteggiamento di Governo e maggioranza riguardo la questione del salario minimo, sottolinea che questo non può essere inteso come contrapposto alla contrattazione collettiva. Il tema richiede peraltro ulteriori approfondimenti in conseguenza della recente evoluzione del lavoro, con la connessa necessità di definire i criteri di appartenenza contrattuale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in

abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) dà conto inizialmente delle finalità del disegno di legge in esame, oggetto dell'articolo 1. Passando agli aspetti di competenza segnala l'articolo 3, il quale dispone l'istituzione presso il Ministero del turismo del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, i cui componenti non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi di spese.

Ai sensi dell'articolo 5 la Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici, che non determina gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#).

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sostiene l'opportunità, ai fini di un più completo esame del disegno di legge in titolo, di tenere conto del valore degli abiti storici tipici della tradizione del presepe napoletano.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) reputa condivisibile il rilievo del senatore Mazzella, auspicando che la relatrice ne tenga conto in sede di predisposizione del parere, nella prospettiva di una possibile integrazione del disegno di legge da parte della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Con riguardo agli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, la relatrice [MANCINI](#) (FdI) si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, il quale prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico e ne definisce i compiti.

L'articolo 2 attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico.

L'articolo 3 dispone l'istituzione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», che, celebrata il 15 dicembre di ogni anno, non determina gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#).

Ai fini di un più proficuo svolgimento dell'esame, la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) propone di rinviare il dibattito successivamente alle audizioni che eventualmente dovessero aver luogo presso la Commissione di merito.

A parere del senatore [MAZZELLA](#) (M5S) il disegno di legge in esame sposta la gestione del problema della violenza nei confronti del personale scolastico all'Osservatorio nazionale, senza individuare modalità concrete per la sua risoluzione. Nella redazione del provvedimento non si è infatti tenuto conto, innanzitutto, dell'importanza della figura dello psicologo scolastico. L'iniziativa legislativa risente inoltre della tendenza del Governo e della maggioranza a ricorrere in maniera eccessiva allo strumento penale, improprio specie in ambiti in cui è più opportuno individuare mezzi alternativi, a carattere preventivo.

Richiamando la proposta della senatrice Sbrollini, il senatore [ZULLO](#) (FdI) si riserva di intervenire successivamente in discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.9.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 147 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 10 GENNAIO 2024**

147ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

La seduta inizia alle ore 13,10

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n.227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

Ha la parola il relatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), il quale esprime un ringraziamento alla Commissione e alla rappresentante del Governo per l'impegno comune profuso riguardo alla materia in esame.

Lo schema di decreto legislativo in titolo, anziché disporre in merito all'istituzione di un ulteriore organismo di rappresentanza di determinate istanze sociali, costituisce infatti uno strumento utile alla realizzazione di un'effettiva inclusione nella società, anche considerata l'esigenza di superare le situazioni di disparità e di disagio accentuate dalla pandemia.

Presenta quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) riconosce che lo schema di parere tiene conto delle audizioni svolte. Tuttavia non considera il rischio connesso al carattere insufficientemente incisivo dei poteri attribuiti al Garante, sprovvisto della potestà di irrogare sanzioni e di esprimere pareri vincolanti sulle proposte di provvedimento delle amministrazioni pubbliche.

Intervenendo a nome del proprio Gruppo, il senatore ZULLO (*FdI*) giudica favorevolmente lo schema di parere, nel quale sono recepiti gli spunti forniti dalle audizioni. Sarebbe invece improprio dotare il Garante di poteri sanzionatori in considerazione della natura di tale organismo.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) riconosce l'impegno del relatore relativamente al recepimento dei contributi forniti dai soggetti auditi. Dopo aver condiviso i rilievi della senatrice Zampa, esprime perplessità, anche richiamando il parere del Consiglio di Stato, in ordine alla procedura di nomina del Garante. Questa, ai sensi dello schema di decreto legislativo, non prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che pure rafforzerebbe l'autorità del Garante stesso. Tale figura è infatti chiamata a intervenire a fronte di violazioni di diritti e di comportamenti omissivi delle

amministrazioni derivanti da mancanza di strutture e risorse.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) reputa fortemente apprezzabile la sinergia sviluppata con il Governo, che ha permesso l'individuazione di soluzioni normative innovative, volte alla tutela delle persone secondo una visione integrata dell'ordinamento costituzionale, della legislazione e delle esperienze concrete. Tale risultato deriva altresì dall'utilizzo proficuo dei contributi forniti dalle audizioni e dal clima di condivisione che ha contraddistinto l'andamento dell'esame. Preannuncia pertanto il favore del proprio Gruppo nei confronti della proposta del relatore.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) valuta positivamente l'operato del relatore e auspica l'approvazione in tempi rapidi dello schema di parere.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritiene necessario acquisire ulteriori garanzie in ordine alla capacità del Garante di assicurare l'applicazione della legislazione vigente a fronte delle inadempienze dell'amministrazioni pubbliche, specie riguardo alla questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il ministro Alessandra LOCATELLI specifica che l'attribuzione di poteri sanzionatori in capo al Garante non è contemplata dalla disciplina di delega. Fa inoltre presente la valorizzazione del ruolo del Parlamento in relazione alla nomina del Garante, attribuita ai Presidenti delle Camere, in assenza di intervento da parte del Governo.

Lo schema di decreto in esame è comunque adeguato per quanto riguarda le capacità d'intervento nei confronti delle amministrazioni pubbliche, in particolare alla luce delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 3.

Il relatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) nota il riconoscimento comune dello sforzo volto alla recepimento dei contributi degli auditi. È inoltre particolarmente apprezzabile il clima positivo del dibattito, che ha affrontato una materia di elevata importanza nei confronti dell'innalzamento dei livelli di inclusione e di democrazia. L'attribuzione di poteri sanzionatori non è peraltro necessaria, essendo piuttosto propria della natura del Garante la funzione di sollecitare le diverse amministrazioni ai fini di un effettivo miglioramento della qualità della vita con le persone con disabilità.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4a Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1* e sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) fa presente l'opportunità di modulare i tempi dell'esame congiunto tenendo conto dell'andamento dei lavori della Commissione di merito.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) segnala che il termine per gli emendamenti al disegno di legge n.696 è stato fissato a mercoledì 17 gennaio.

Il presidente [ZAFFINI](#) si riserva di programmare di conseguenza il seguito dell'esame congiunto, che dovrà comunque concludersi entro la mattinata del 17 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole. Specifica quindi che la

questione sollevata nel corso del dibattito relativamente alla valorizzazione degli abiti storici nella tradizione del presepe napoletano può essere più propriamente oggetto di confronto in sede di commissione di merito.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) esprime perplessità riguardo il ripetuto ricorso a strutture quali l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, che, in assenza di costi, sono deputati alla descrizione di fenomeni sociali peraltro ben conosciuti. Tale scelta nel caso del disegno di legge in esame rappresenta un'elusione dei problemi reali, a fronte dei quali serve piuttosto un piano d'intervento diretto, supportato da risorse adeguate.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) osserva l'utilità dell'Osservatorio nei confronti della finalità di un'effettiva applicazione della disciplina legislativa vigente in materia.

Intervenendo in replica, la relatrice [MANCINI](#) (Fdl) giudica l'Osservatorio nazionale funzionale all'obiettivo della sicurezza del personale scolastico. Presenta quindi una proposta di parere favorevole. Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere, posta in votazione, è approvata a maggioranza.

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui profili di competenza dei disegni di legge in titolo, il relatore [RUSSO](#) (Fdl), [segnalando che l'articolo 1 del disegno di legge n. 942 pone l'obiettivo del superamento della carenza di medici mediante l'abolizione dell'accesso a numero chiuso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.](#)

L'articolo 2 prevede che l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia non richieda più il previo superamento di apposite prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.

Il successivo articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino del sistema di svolgimento delle attività formative universitarie della facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, fra i quali hanno particolare rilevanza quelli di cui alle lettere b), d) ed e).

L'articolo 1 del disegno di legge n. 915 è identico all'articolo 2 del n. 942 e reca pertanto l'abolizione del numero programmato per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

L'articolo 2, comma 1, è volto a prevedere che il primo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia (LM-41), a libero accesso e senza alcuna restrizione di programmazione riguardo la sede, sia coincidente con il primo semestre del corso di laurea in biotecnologie (L-2) o in scienze motorie e sportive (L-22), nonché a disciplinare la possibilità di proseguimento degli studi del corso di laurea LM-41. Illustra conclusivamente i contenuti del disegno di legge n. 916.

Richiamando l'esigenza di una trattazione approfondita dei disegni di legge in titolo, la senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) suggerisce di attendere le acquisizioni che verranno garantite dallo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) si associa, richiamando alcuni elementi di criticità presenti nei testi in esame, quali l'abbinamento dei diversi corsi di laurea corso di laurea in medicina e chirurgia, con riferimento al primo semestre, i criteri per l'attribuzione dei posti vacanti resisi disponibili e il valore dei crediti formativi, nonché l'individuazione delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) condivide i rilievi espressi e anticipa la propria intenzione di richiedere in 7ª Commissione lo svolgimento di audizioni. La materia sarà peraltro oggetto di ulteriori disegni di legge, di cui è opportuno attendere l'assegnazione. Un altro ambito meritevole di approfondimento è poi costituito dalle iniziative intraprese a legislazione vigente da alcune facoltà di medicina e chirurgia.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) fa presente che l'intervento del legislatore sulla questione del numero chiuso risponde alla finalità di sanare una reale situazione di disparità sociale. Ricorda quindi che l'attuale disciplina rispondeva all'obiettivo di garantire migliori livelli formativi agli studenti ammessi. È comunque opportuno procedere ad approfondimenti adeguati nella prospettiva di un intervento di riforma della materia.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta di essere stato designato quale relatore in 7ª Commissione sui disegni di legge in titolo, così da garantire l'armonizzazione della trattazione della Commissione di merito con la sensibilità della 10ª Commissione, tenuto conto dell'evidente rilevanza delle proposte legislative rispetto alla materia sanitaria.

Specifica quindi che oggetto dei disegni di legge sono le modalità di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia a fronte del previsto e progressivo aumento degli ammessi. Attualmente la priorità consiste nel fornire formazione di alta qualità e di ricalibrare la programmazione riguardo ai numeri, così da porre rimedio all'attuale carenza di personale medico e di evitare il ripetersi di situazioni di eccesso di laureati.

Conviene infine circa l'utilità di un rinvio dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione dell'atto del Governo n. 101 (Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 21 settembre 2023; considerato il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso in data 10 ottobre 2023 e l'ulteriore parere del medesimo Organo consultivo reso in data 21 novembre 2023; esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni. Con riferimento all'articolo 1, comma 3, si invita innanzitutto il Governo a considerare l'opportunità di aggiungere, al termine del periodo, le seguenti parole: « , *in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità*».

Anche alla luce delle considerazioni espresse in proposito dal Consiglio di Stato nel parere del 21 novembre 2023, menzionato in premessa, si segnala l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 6, sul modello delle procedure di nomina di autorità omologhe, prevedendo che il presidente e i componenti del collegio siano nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

All'articolo 4, comma 1, lettera d), si suggerisce di aggiungere, in fine, il seguente periodo: *«Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati».*

All'articolo 4, comma 1, lettera f), si segnala l'opportunità di sostituire le parole: *«richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del Tribunale amministrativo competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento»* con le seguenti: *«proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».*

Inoltre, sempre con riguardo all'articolo 4, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la previsione contenuta alla lettera p) con la seguente: *«p) agisce e resiste in giudizio, anche a difesa delle proprie prerogative con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato».*

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, si invita a considerare l'opportunità di apportare le seguenti modifiche: a) dopo le parole: *"pubbliche amministrazioni"* inserire le seguenti: *"da organismi privati che offrono servizi aperti al pubblico"*; b) alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: *"e emette parere motivato, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1."*

In relazione allo stesso comma 1, anche alla luce del citato parere del Consiglio di Stato del 21 novembre 2023, si suggerisce di chiarire la portata del termine "rilevazione", valutando altresì l'opportunità di coordinare detto comma con l'articolo 4, comma 1, lettera d), primo periodo, dello schema in esame, posto che entrambe le disposizioni contengono elenchi, non completamente sovrapponibili, di soggetti legittimati alle segnalazioni al Garante.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di sostituire il comma 2 dell'articolo 5 con il seguente: *«2. Nel caso in cui un'amministrazione pubblica adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette con delibera collegiale un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza».*

Sempre con riguardo all'articolo 5, si consideri l'opportunità di integrare la previsione contenuta al comma 4 alla luce dei rilievi formulati, sul punto, nel predetto parere del Consiglio di Stato, ove si evidenzia "la mancata previsione (..) di un termine, scaduto il quale, il Garante possa agire per far valere l'inerzia, stante la non idoneità dei termini generali per provvedere individuati dalla legge n. 241 del 1990".

Infine, in relazione al medesimo articolo 5, si invita a valutare l'opportunità di espungere il comma 7.

1.4.2.9.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 150 (pom.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 17 GENNAIO 2024
150ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1* e sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 1*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 gennaio.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) presenta uno schema di relazione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 969.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) considera apprezzabile per diversi aspetti il disegno di legge in esame, recante disposizioni di recepimento di importanti atti normativi europei, concernenti questioni delicate, quali la sicurezza dell'imballaggio dei farmaci, la protezione dei lavoratori contro gli agenti cancerogeni e mutageni e il principio di parità retributiva tra uomini e donne. Il disegno di legge è stato tuttavia presentato al Parlamento con grave ritardo, in assenza di chiari motivi. I principi e criteri di delega risultano inoltre, in diversi casi, eccessivamente generici. La Camera dei deputati ha peraltro integrato il testo con una disposizione lesiva della libertà di informazione.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione, fa presente la volontà del proprio Gruppo di presentare in Commissione di merito un emendamento volto al rafforzamento della contrattazione collettiva e all'introduzione del salario minimo legale.

Conclude dichiarando il voto di astensione sullo schema di relazione presentato.

Premessa una valutazione favorevole sull'articolo 8, in materia di protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni, la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) richiama l'urgenza dell'introduzione del salario minimo legale. Sussistono infatti aree prive di contrattazione collettiva, o nelle quali i rapporti di forza tra le parti sono squilibrati, così che si determinano livelli retributivi del tutto insufficienti.

Preannuncia quindi, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta del relatore e presenta uno schema di relazione alternativo, favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di relazione presentato dal relatore è posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza. La votazione dello schema di relazione alternativo è pertanto preclusa.

Ha quindi nuovamente la parola il relatore [SATTA](#) (FdI), il quale presenta una proposta di parere favorevole sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

Riguardo la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022, il relatore [SATTA](#) (FdI) propone di esprimere parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge in titolo, la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala innanzitutto l'articolo 1, comma 1, lettera c), volto a integrare il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in materia di ammissione dei candidati interni all'esame di Stato, mentre il successivo comma 2 interviene sulla legge n. 195 del 2019, riguardante l'insegnamento dell'educazione civica. Il comma 3 prevede invece l'adozione di uno o più regolamenti per la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, con la finalità, tra l'altro, di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico. I contenuti dei regolamenti devono rispettare i principi recati dal comma successivo.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di attendere, per il prosieguo dell'esame, la conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) e la Commissione convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 gennaio.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) ritiene utile disporre dei contributi provenienti dal previsto ciclo di audizioni presso la Commissione di merito ai fini di una proficua trattazione degli aspetti di competenza.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) auspica che la programmazione delle audizioni consenta un approfondimento adeguato della materia.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) confida che la programmazione da parte della Commissione di merito sia funzionale all'esigenza richiamata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969

La 10ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che all'articolo 8 sono posti principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; viste le previsioni contenute all'articolo 9, che reca principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, attraverso la trasparenza retributiva, e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere; considerato che l'Allegato A, annesso al disegno di legge, riporta tra le direttive oggetto di recepimento in base ai principi e i criteri generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 anche la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, in materia di salari minimi per i lavoratori, ove non si configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi; esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole, con le seguenti osservazioni. Con riferimento all'articolo 8, in via generale, si caldeggia una riflessione in ordine alla possibilità di limitare l'esposizione nel tempo ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione umana durante il lavoro da parte delle categorie di lavoratori ad essi particolarmente esposti. In merito al comma 1, lettera *a*), dello stesso articolo, si sottolinea l'opportunità di prevedere, nell'ambito degli obblighi specifici del datore di lavoro in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, anche il coinvolgimento delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché dell'Osservatorio Nazionale Amianto e dell'INAIL.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO
DAI SENATORI MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN E Elisa PIRRO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969

La 10ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-23; rilevato che il provvedimento, in relazione alle direttive elencate nel suo Allegato A, prevede, tra l'altro, il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, che è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive; premesso che: tale direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile, consentendo che il salario minimo possa dunque essere stabilito per legge (salario minimo legale), dalla contrattazione collettiva, o dalla combinazione della fonte normativa con quella negoziale; la direttiva in questione, nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, mira alla promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, alla adeguatezza dei salari minimi legali, all'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo;

rilevato che:

il disegno di legge in titolo, sempre nell'ambito del richiamato Allegato A, prevede poi il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;

condiviso che per il conseguimento delle suddette finalità si stabiliscono nella direttiva sia obblighi di trasparenza e di informazioni in materia di retribuzioni sia obblighi di adeguamento, in caso di sussistenza di discriminazioni retributive di genere immotivate, e si prevedono garanzie di accesso a connessi strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale in favore dei lavoratori;

segnalato, infine, per quanto riguarda il contenuto del presente disegno di legge, in relazione alle norme di interesse della 10ª Commissione, che l'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, volta a modificare la disciplina sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ad estenderne l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, prevedendo di stabilire obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati, e di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria,

ESPRIME RELAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare al lavoratore una «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato». Il trattamento economico complessivo, non deve essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

b) con riferimento all'articolo 4, che reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, prevedere specifiche tutele per i lavoratori dei settori interessati;

c) con riferimento all'articolo 8, comma 1, applicare ai lavoratori esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro i benefici previsti per i lavori particolarmente usuranti, di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, affinché l'esposizione ai predetti agenti e alle predette sostanze sia meno prolungata nel tempo e meno nociva alla salute.

d) con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, prevedere nell'ambito degli obblighi specifici del datore di lavoro in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, anche il coinvolgimento delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché dell'Osservatorio Nazionale Amianto e dell'INAIL.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 155 del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

155a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente RONZULLI,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulle accuse rivolte alla senatrice a vita Liliana Segre

***VERDUCCI (PD-IDP).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signora Presidente, la ringrazio per aver accolto la richiesta del Partito Democratico e averci dato la parola fuori dall'ordine del giorno, ma è una questione che deve essere portata in quest'Aula.

Deve essere portata in quest'Aula una vicenda, inquietante nella sua enorme falsità, che riguarda la senatrice Liliana Segre e ci riguarda tutti per l'autorità morale che la senatrice Liliana Segre infonde a questa Assemblea, a questo nostro Senato della Repubblica. Gira da diversi giorni sui *social*,

ripetutamente, un video di Elena Basile, ex funzionaria del Ministero degli affari esteri, nel quale accusa la senatrice Segre, insistentemente, di lamentarsi e piangere solamente i bambini ebrei. Sono parole molto dure quelle che vengono rivolte alla senatrice Segre e le voglio qui riportare: «Cara signora, possibile che lei sia tormentata solo dal pensiero di bambini ebrei?» E ancora, paragonando addirittura la senatrice Segre all'atteggiamento dei nazisti, «molto buoni con i loro bambini nazisti; una morale che si rivolgeva solo agli ariani e ai bianchi», chiede alla senatrice: «Lei vuole imitarli?».

Signora Presidente, non possiamo lasciare sotto silenzio queste parole che hanno provocato lo sdegno di tutti i cittadini italiani. (*Applausi*). Lo sdegno per l'offesa a Liliana Segre, al suo sentimento, alla sua etica e al suo comportamento testimoniato in Senato e ancor prima fuori di qui, nell'incontro con le scuole e nel suo insegnamento alle nuove generazioni. Non c'è niente di più falso, Presidente, nelle affermazioni rivolte da Elena Basile a Liliana Segre.

Liliana Segre, con la sua forza e la sua semplicità, come fanno tanti colleghi che sono qui, che la conoscono e la ammirano, in questi giorni e in queste settimane di profondo tormento, dopo gli avvenimenti del 7 ottobre, ha parlato a più riprese dell'angoscia e dell'incapacità di riuscire a dormire, le ore sveglia, l'angoscia per quello che accade e, in particolare, dentro un conflitto terrificante, l'angoscia per la morte dei bambini. Sono parole di Liliana, signora Presidente, quelle che voglio citare adesso: «Provo pietà per tutti i bambini, che sono sacri senza distinzione di nazionalità e di fede, che soffrono e muoiono. Che pagano perché altri non hanno saputo trovare la via della pace». «Bambini uccisi per l'odio degli adulti, loro che sarebbero il futuro di popoli fratelli; non c'è notte che non stia sveglia, io che sono una nonna disperata»: queste sono le parole di Liliana Segre. (*Applausi*). E queste parole, questo monito, dicono l'enorme falsità che le si rivolge contro.

Mi conceda un altro minuto, signora Presidente, perché so di interpretare i sentimenti suoi e di tutta l'Assemblea. Voglio sottolineare l'offesa a Liliana Segre per questa falsità, per il paragone con il comportamento dei nazisti; lei, Liliana, sopravvissuta ad un campo di sterminio dove era stata condotta da bambina - come i bambini che muoiono oggi - a morire per la sola colpa di essere nata. Bambini che ancora oggi muoiono in tutto il mondo per la sola colpa di essere nati, senza alcuna ragione. Liliana Segre, che è sopravvissuta a quel campo di sterminio, ha voluto fare della testimonianza un insegnamento morale, etico, un insegnamento repubblicano, suggellato dal conferimento del titolo di senatrice a vita nel gennaio 2018, nell'anniversario delle leggi razziali, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per questo non smetteremo mai di ringraziare. (*Applausi*). Una testimonianza e un impegno etico, morale, politico, civile che sono l'antidoto più forte all'odio che oggi corrode le nostre democrazie.

Signora Presidente, c'è una ferita molto grande che riguarda tutti noi. Liliana, sopravvissuta al campo di sterminio, oggi, nella nostra Repubblica di cui è senatrice a vita, è costretta a vivere sotto scorta per una gigantesca onda d'odio che le si riversa contro, per la sua testimonianza e per il suo impegno. Anche queste affermazioni di Elena Basile rinfocoleranno questo odio, a cui Liliana non ha mai dato peso, rinfrancata - come sappiamo - dall'amore gigantesco della gran parte della nostra popolazione, in particolare delle nuove generazioni, e soprattutto per la tenacia della sua forza, che vede nella Commissione contro le discriminazioni, che con determinazione Liliana Segre ha voluto che questo Senato istituisse e che lei oggi presiede, uno strumento formidabile affinché quel passato e quelle discriminazioni non tornino mai più.

Signora Presidente, voglio concludere questo intervento con le parole pronunciate nella nostra Commissione da Liliana Segre solamente poche settimane fa, dopo i fatti del 7 ottobre: «voglio continuare a coltivare la speranza, la fiducia, dirò l'utopia. L'utopia di un mondo che ripudia la guerra e il terrorismo, che ripudia l'antisemitismo, l'islamofobia e ogni tipo di razzismo, ogni tipo di discriminazione, che contrasta l'odio con la cultura della pace, del confronto, del rispetto, della solidarietà». Sono queste le parole, signora Presidente, che faranno sempre di Liliana Segre un simbolo, il più amato, di cui si fregiano questa nostra Repubblica, questo nostro Senato, tutti i cittadini italiani. (*Applausi*).

[TERZI DI SANT'AGATA](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (*Fdl*). Signora Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola per dare un contributo semplice ma profondamente sentito a questa doverosa presenza e partecipazione all'affetto, alla dignità, al ruolo, allo straordinario esempio della senatrice a vita Liliana Segre, Presidente della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. Confesso che questa mattina, nell'aprire le rassegne stampa un po' prima di venire in Senato, non potevo credere ai miei occhi nel leggere la viltà e l'ignominia degli attacchi provenienti da una persona che non nomino, che è appartenuta a una carriera della quale ho avuto l'onore di far parte e di servire al meglio delle mie possibilità e dei miei convincimenti di servitore dello Stato. Questa mattina ho letto delle offese così volgari, false e ignominiose, che sono state riprese da alcuni importanti quotidiani: alcuni, pochissimi, e forse uno solo, quasi a favore di quelle vergognose accuse e osservazioni; altri, la quasi totalità del mondo dell'informazione, indignati quanto siamo noi oggi in quest'Aula per le cose che sono state dette contro un esempio straordinario di senso morale, di convincimento e di dedizione per tutta la vita alla conoscenza di quello che è avvenuto in quei terribili anni, durante la guerra, con la Shoah, lo sterminio di sei milioni di ebrei. Penso al suo impegno per la conoscenza, la reazione e affinché nel mondo, ma nel nostro Paese *in primis* - dato che siamo responsabili di quello che avviene in Italia - queste cose non si potessero più neanche pensare, travisare, falsificare, come viene ancora fatto da alcuni autorevoli organi di stampa che riportano delle frasi di una persona ormai senza più alcuna credibilità da molto tempo, da quando è chiaramente allineata su posizioni di disinformazione e di falsità.

Questa mattina, arrivando in 4a Commissione, non avendo alcun titolo per fare dichiarazioni da Presidente della Commissione, ho ritenuto informalmente di accennare a tutti i colleghi presenti il mio pensiero e di sondare quello che loro pensassero. Mi è stato richiesto da tutti di avviare i lavori in modo da poter esprimere ufficialmente la posizione di tutti coloro che erano presenti questa mattina e che rappresentavano la Commissione che ho l'onore di presiedere. La posizione che la Commissione ha espresso è un senso di fortissima partecipazione, affetto e ammirazione per la senatrice Liliana Segre (*Applausi*); in assoluto un'ammirazione, un affetto e un impegno a seguire il suo insegnamento, la sua *leadership*, quanto ha portato avanti ogni giorno, con un coraggio straordinario che dimostra come per lei non è quella frase che in un certo momento ha pronunciato il 7 o l'8 ottobre (mi è sembrato di essere vissuta invano). Lo fa ogni secondo con noi e continuerà a farlo - e confidiamo in questo, nel suo ruolo e nella sua guida - vivendo per una causa, per la giustizia, per affermare la dignità degli esseri umani, la dignità degli italiani che sono consapevoli di quello che è accaduto e che non deve più accadere.

È stato innanzitutto questo il senso di quanto espresso all'unanimità dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea e lo rappresento oggi con il mandato di tutti i membri della Commissione. (*Applausi*). Insieme a questo, c'è un senso di ammirazione e di impegno a seguire la senatrice Segre nella sua campagna anche da parte di alcuni di noi che sono membri della sua Commissione, a sottolineare il disgusto - mi consenta il termine - per le cose che sono state dette, sono parole che travisano non soltanto tutto quello che la senatrice Segre rappresenta, ma - come è già stato detto - che esprimono anche, a proposito dei bambini palestinesi - una frase è stata riportata da alcuni organi di stampa - la sua angoscia e il suo dolore per tutti i bambini che soffrono di un conflitto di cui è responsabile una forza terrorista che ha attaccato il 7 ottobre lo Stato di Israele in modo genocidario e inconcepibile. Il dolore che tutti avvertiamo con la senatrice Segre per la condizione dei bambini israeliani, palestinesi e di tutte le altre vittime di questi orrori, è stato espresso con convinzione e all'unanimità dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea e oggi voglio renderne testimonianza.

Vorrei aggiungere, a nome del Gruppo politico che rappresento, Fratelli d'Italia, che questo episodio si colloca in una orrenda campagna di disinformazione contro i valori sacrosanti dell'Unione europea e della Costituzione italiana; una campagna di disinformazione che ha delle radici, delle strategie, degli obiettivi ben precisi, che sono quelli di confondere sempre e costantemente, di ribaltare i tavoli, di invertire i ruoli fra vittime e carnefici. Le vittime sono gli aggrediti, sono gli israeliani quando sono stati aggrediti nella loro esistenza da forze che negano lo Stato di Israele e gli aggressori sono le forze

guidate - come sappiamo - da un importantissimo Paese, dalla regione in Medio Oriente che, attraverso la sua *longa manus*, i suoi *proxies* - come si dice - continuano a organizzare attacchi nei confronti dello Stato di Israele e, su scala ancora più vasta, nei confronti di molti Paesi occidentali. Gli aggressori sono le forze come quella di Putin, non a caso sostenute anche militarmente con forniture militari da *proxies* iraniani e addirittura da milizie iraniane, nell'azione, anche questa per molti versi con caratteri di radicamento di un'identità, di una lingua, di una popolazione, di una Nazione che è la Nazione dell'Ucraina. Non voglio assolutamente confondere i due piani, che sono diversi. Oggi stiamo reagendo qui con queste dichiarazioni a un orrendo fatto di disinformazione avvenuto a danno della libertà di conoscere, del diritto di conoscere del popolo italiano e della nostra Nazione. È in tal senso che su questo aspetto specifico noi dobbiamo concentrare ulteriormente il nostro impegno politico - mi auguro in modo partecipato e consensuale - per lottare contro una disinformazione che diventa sempre più devastante e che continuiamo a trovarci dinanzi ogni giorno, di cui molti di noi fanno le spese, ma alla quale dobbiamo reagire con grande coraggio, dignità e volontà di riportare i fatti al loro posto e smettere di giocare e strumentalizzare voci malefiche di disinformazione, che vanno assolutamente condannate. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, anche a nome del Gruppo Forza Italia voglio esprimere la massima solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre per le volgari accuse che le sono state rivolte oggi sui giornali.

Come ricordava poc'anzi il presidente Terzi di Sant'Agata, il tema è stato affrontato anche in 4a Commissione e anche in quella sede ho esposto appunto la solidarietà, il sostegno e la condanna per quanto sta accadendo. Il presidente Liliana Segre è uno straordinario esempio di equilibrio, tolleranza, saggezza politica e quindi non merita quelle accuse. Credo che vada tuttavia rimarcato negativamente come taluni organi di stampa diano enfasi a tesi estremistiche che certamente non aiutano il dibattito politico a raggiungere quella serenità che sarebbe auspicabile. (*Applausi*).

[PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, non avrei mai pensato di dover intervenire su una questione del genere, soprattutto a pochi giorni dalla commemorazione della Giornata della memoria e a pochi giorni dalla tristissima data del 30 gennaio, che segna l'anniversario della deportazione al campo di Auschwitz della presidente Segre, Presidente della nostra Commissione, ovviamente. Solo pochi giorni fa siamo stati con la Commissione, con il Presidente del Senato, con il sindaco di Milano e con il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al binario 21, perché proprio lì la senatrice Segre ha voluto che ci fossimo tutti e soprattutto lei è stata disponibile ad esserci, per testimoniare e per farci da Cicerone durante la visita, un Cicerone ovviamente molto speciale.

Le parole che sono state pronunciate dalla signora Basile, soprattutto visto che è un'ex ambasciatrice, sono di una gravità inaudita, doppiamente gravi da un punto di vista sia umano che storico. Liliana Segre è innanzitutto una persona che ha sofferto molto e che sta continuando a soffrire, ancora di più in questo periodo, dal 7 ottobre scorso, come lei stessa continua a ripetere. Lei dice - come è stato ripetuto più volte - di avere l'impressione di essere vissuta invano, prima per quello che le è capitato quando, solo tredicenne, è stata deportata nel campo di concentramento di Auschwitz assieme al padre, che purtroppo lì ha perso la vita; e poi perché, nonostante abbia scelto, quando è diventata nonna, di cominciare a testimoniare pubblicamente la tragedia che ha vissuto, ha lavorato tanto con le scuole e ha lavorato tanto nella società civile per sensibilizzare e per portare avanti la memoria.

Lei non ha vissuto invano. Sono vane le parole di chi l'ha attaccata stupidamente. (*Applausi*). Accostare il pensiero di un'ex deportata, di una signora, ancor prima che una senatrice, al nazismo, dicendo che anche i nazisti avevano a cuore i loro bambini, ma solo i loro e non quelli degli altri, è follia. La senatrice Segre più volte ha ripetuto nelle interviste e anche nella nostra Commissione che è molto addolorata per la tragedia che stanno vivendo, in quella zona del mondo, in particolare i bambini. La parola "ebrei" io non l'ho mai sentita e sfido chiunque a dire che l'abbia mai pronunciata.

(Applausi).

Mi auguro che, come ha chiesto il figlio Luciano - ho letto le dichiarazioni sulla stampa e ho avuto il piacere di conoscerlo - la signora Basile si scusi, non tanto per evitare una querela, che immagino dovuta, ma proprio per una questione di dignità personale.

Quindi un grande saluto affettuoso alla senatrice Segre, a cui voglio molto bene e a cui immagino che tanti di noi vogliano bene. *(Applausi).*

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Presidente, questa mattina ho inviato una lettera a tutti i membri della Commissione antidiscriminazioni. Mi rivolgo in particolare alla vice presidente Mieli e al collega Verducci, che seguono costantemente i lavori di questa Commissione. Ve la voglio leggere.

«Carissimi, da un anno insieme sediamo sugli scranni della Commissione antidiscriminazioni, con l'onore più alto di essere presieduti da Liliana Segre.

Credo che proprio per questo dobbiamo tutti insieme sottoscrivere questa lettera per far sentire la nostra totale vicinanza ad una donna che quotidianamente e da sempre, con la sua storia e con le sue parole, è testimonianza dei valori più alti della Repubblica. Le frasi pronunciate da Elena Basile, due volte capo missione in Belgio e in Svezia con il grado di ministro plenipotenziario, contro la senatrice Segre sono di una gravità inaudita, prive di alcun fondamento e offendono non solo la senatrice Segre, ma tutti noi.» *(Applausi)*. «È per questo che credo sia necessario che la politica, le istituzioni e i membri della Commissione antidiscriminazioni, prima di tutti gli altri, si stringano tutti intorno alla senatrice Segre per stigmatizzare senza se e senza ma queste dichiarazioni profondamente offensive, che colpiscono al cuore tutta la nostra comunità. Cara Presidente, chi colpisce lei, colpisce tutti noi.»

(Applausi).

Vi prego di sottoscrivere questa lettera della Commissione perché noi abbiamo un compito alto.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 10,35)

(Segue PAITA). Liliana Segre ha sempre garantito all'interno della Commissione un lavoro egregio e pienamente rispettoso dei principi democratici e costituzionali. Credo che le si debba immediatamente inviare questa lettera e immediatamente chiedere una convocazione della Commissione antidiscriminazioni per far sentire alla presidente Segre la vicinanza di tutta l'Assemblea del Senato e - fatemi dire - di tutta la Repubblica italiana. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, anche da parte nostra vi è ovviamente la massima, la più ampia e pura solidarietà nei confronti della senatrice Segre. Simbolicamente sottoscriviamo immediatamente la lettera che ha appena letto la senatrice Paita. Credo che le farneticazioni dell'ex ambasciatrice Basile si commentino da sole. La senatrice Segre è un fulgido esempio, è una mente lucida non soltanto perché è il quadro vivente di un dramma che molti hanno purtroppo vissuto, ma anche per quello che oggi ci regala, per la sua lucidità, la sua forza e la sua capacità di indicarci un orizzonte di pace e di tolleranza.

Credo che le parole che ha dovuto subire oggi siano assolutamente inaccettabili. Leggo le parole che la senatrice Segre ha pronunciato a fine gennaio all'Università di Milano: «Ricordo la Shoah tutti i giorni. In Medio Oriente è la notte dei tempi, no alle vendette. Non ci dormo». Parla di tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo in quei territori e di tutte le guerre del pianeta.

Continuiamo quindi, da parte nostra, a seguire l'esempio della senatrice Segre, a cui va il nostro più caro abbraccio. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare e ringraziare il collega Verducci che oggi ha posto il problema. Lo ringrazio e mi ritrovo molto in quello che lui ha detto.

Vorrei sottolineare la mia solidarietà e quella del mio Gruppo alla senatrice Segre e non solo perché fa parte del Gruppo Misto, ma per la sua storia, per quello che rappresenta per tutti noi, con la sua

testimonianza e con i valori che ha espresso e ha portato in questo ramo del Parlamento. Sottoscrivo anch'io, e non solo simbolicamente, quanto proponeva la senatrice Paita. Come proposto dal senatore Verducci, vorrei anch'io che su tali questioni ci fosse una discussione aperta e che essa avvenga non solo in modo sporadico. Auspico che il Parlamento trovi il momento per poter discutere, perché l'odio che si sta seminando dentro il Paese va subito interrotto. Il Parlamento, quindi, deve discutere ed essere in grado di respingere accuse infamanti nei confronti di una persona che ha rappresentato e rappresenta degnamente tutto il nostro popolo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Magni.

Mi associo ai giusti argomenti e alle parole che sono emerse, in maniera direi unanime, da parte di tutti i Gruppi. Abbraccio la senatrice Segre, che speriamo di vedere presto in Aula e a cui rivolgiamo un saluto. *(Vivi e prolungati applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Porto Romano» di Fiumicino, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sulla scomparsa di Maria Fida Moro

PRESIDENTE. Colleghi, ho una notizia purtroppo luttuosa: è morta la ex senatrice Maria Fida Moro, che commemoreremo in un'altra seduta, ma alla quale vogliamo rivolgere adesso un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Relazione orale) (ore 10,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 808.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe e colleghi, qualche considerazione sulla riforma sulla base della mia esperienza personale. Io ho avuto tre processi e quattro assoluzioni. Ovviamente di queste quattro assoluzioni non avrete letto o saputo nulla, mentre all'inizio, durante i processi, vi erano pagine e pagine di giornali, servizi ai TG e nei *talkshow*, richieste di dimissioni. Ecco, mai dimettersi - se si ha la coscienza a posto, ovviamente - perché sarebbe ammettere una colpa, anche se è dura, molto dura.

I tre processi li ho affrontati quando ero assessore al bilancio con l'amico Roberto Maroni, in Regione Lombardia: due presso la Corte dei conti, nei quali sono stato assolto, l'ultimo il mese scorso (anche in questo caso nessuno ha saputo niente), e un processo penale durato sette anni. Assolto con formula piena in primo grado, il pubblico ministero fa appello senza una riga di motivazione aggiuntiva, un atto quasi burocratico, quasi una cattività inutile, però costosa per me e anche per lo Stato. Assolto ovviamente anche in appello.

Ma perché sono andato a processo? Era l'ottobre del 2015, stavo andando a Palazzo Chigi da Renzi, allora Presidente del Consiglio, per parlare di legge di bilancio per conto delle Regioni (ero coordinatore del bilancio di tutte le Regioni). Squilla il telefono e mi viene detto: «Pare che ci sia un avviso di garanzia per te». Dico al tassista di girare e torno a Fiumicino diretto a Linate. Atterro a Linate e trovo il delirio: il mio nome è su tutti i giornali e in televisione, con accuse stranissime. Il mio nome è associato a gare truccate, addirittura tangenti, e io non sapevo nulla, non mi era stato notificato nulla. Scoprirò poi che, mentre ero in aereo, fin dalla mattina presto, fuori dal tribunale di Milano venivano distribuite copie dei fascicoli, centinaia e centinaia di pagine, nei quali c'era una pagina e mezzo che riguardava me. Funziona così, dicono.

Arrivo alla sede del governo regionale e finalmente scopro il capo di imputazione: concorso in turbativa d'asta finalizzato al traffico di influenza. Confesso che, ancora oggi, non ho capito bene cosa vuol dire. Il processo nasce da due intercettazioni. La prima: ero a casa mia. Suonano il campanello due volontari di un'associazione di quelle che trasportano i malati gratis in ospedale. Mi chiedono se

sapessi qualcosa di una gara per i dializzati in Lombardia. Io rispondo di non sapere niente, ma che avrei chiesto all'assessore competente. Chiamo dunque l'assessore competente, gli chiedo se sa qualcosa di quella gara, lui risponde che non sa niente. Risultato: concorso in turbativa d'asta, per questa telefonata. Va bene, ne prendiamo atto, ma tutto il mio intervento sul tema si limita a questo.

Attenzione, veniamo alla seconda intercettazione, alla pistola fumante. Qualche giorno dopo leggo un articolo dell'Espresso, il cui titolo parlava della gara per i dializzati che era a rischio. Mi sembra un argomento interessante. Giro perciò il titolo dell'articolo, via messaggio, a un dirigente della Regione. Ebbene, nelle intercettazioni questo messaggio diventa una mia dichiarazione. Il titolo dell'articolo diventa una mia dichiarazione: incredibile.

Ricordo che, durante l'interrogatorio di garanzia, quando feci vedere al pubblico ministero l'articolo dell'Espresso, questi si girò, guardò i finanziari che avevano istruito la pratica e li fulminò con lo sguardo. Io mi dissi, allora, che la questione finiva lì. Invece, forse per il mio ruolo così importante in Regione, sono stato rinviato a giudizio, nonostante la pistola fumante fosse ovviamente scarica.

I processi ingiusti fanno male. Fanno molto male, al corpo e alla mente. Pensate che da quel giorno, ottobre 2015, mi sveglio tutte le notti alle ore 4,35, minuto più, minuto meno. Mi scuso perciò con i colleghi se a volte mando *mail* a orari improbabili, il motivo è questo.

Signor Presidente, concludo con una osservazione sul concetto di garantismo. Il garantismo è qualcosa di diverso dal dire semplicemente: attenzione, oggi capita a me, alla mia parte politica, domani può capitare a te e alla tua parte politica. No, è qualcosa di più, che riguarda i valori morali, che riguarda l'etica. Non si può volere il male di una persona: è una questione di etica. (*Applausi*).

Durante le vacanze di Natale, colleghi, sono andato a trovare il mio amico don Tiziano al carcere di Monza, dove fa il cappellano, senza fare foto. Consiglio a tutti e a tutte di fare, una volta all'anno, un giro in carcere senza fare foto, giusto per vedere com'è, per capire come non si possa volere il male di una persona. Certo, per chi ha subito la gogna mediatica e un processo ingiusto è più facile, ma un'esperienza come una visita in carcere aiuta a capire.

Faccio un esempio estremo, ai fini della comprensione. Penso a Davigo che ha dichiarato che un innocente, a volte, è solo un colpevole che l'ha fatta franca. Oppure, ancora, che i suicidi in carcere sono effetti collaterali. Ebbene, io sono garantista anche verso Davigo. Perché il garantismo è appunto non volere il male di una persona.

Chiudo con una citazione: le fanno tutti, la faccio anch'io. Chiesero ad un matematico persiano, al-Khwarizmi, quale fosse, secondo lui, il valore di una persona. Rispose: se ha etica vale uno. Se è anche intelligente, vale dieci. Se è anche una bella persona, vale cento. Se poi è anche ricco, vale mille. Però, senza l'uno dell'etica, vale zero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

***FINA (PD-IDP).** Signor Presidente, intanto vorrei fare due premesse. La prima è rivolta al senatore Garavaglia che è intervenuto prima di me, che ha svolto un intervento in cui ha raccontato una vicenda personale che naturalmente rispettiamo: vorrei dire al collega che a noi capita spesso di andare in visita in carcere e ci capita di denunciare - lo abbiamo fatto anche in quest'Aula - il fatto che questo Governo creda poco alla funzione rieducativa della pena che è scritta e scolpita in Costituzione. Il senatore Garavaglia dovrebbe ricordare alla Presidente del Consiglio - che lui stesso sostiene - che la soluzione a tutto non è costruire nuove carceri (*Applausi*), ma gestire meglio quelle che ci sono e occuparsi del dolore di chi è condannato.

La seconda premessa, Presidente, è rivolta al ministro Nordio. Naturalmente saluto i rappresentanti del Governo e ne rispetto la presenza, ma le devo confessare un moderato sconcerto per l'assenza totale dal dibattito di ieri e di oggi in discussione generale del Ministro. Un'assenza che è un danno più a lui che a noi. Naturalmente questo non vuole non riconoscere la presenza in Aula del Vice Ministro, però era utile al Ministro - che dà il nome a questo provvedimento - ascoltare gli interventi dell'opposizione, ma anche gli interventi della maggioranza, perché delle due l'una: o si tratta di una "controriformetta" o giusto di qualche modifica (più che un topolino, una pulce prodotta dalla montagna) e allora va bene così e siamo d'accordo, oppure, dopo un pensoso anno impiegato sulle sudate carte per questa capitale riforma della giustizia, sarebbe stato utile sentire il bisogno di ascoltare il Senato della Repubblica; il

Senato della Repubblica, ministro Nordio, non la locanda di Frittolo. Probabilmente è per la debolezza del nostro intelletto: ho sentito spesso il Ministro dire nelle interviste che avverte la debolezza dell'intelletto dei suoi interlocutori. Probabilmente, la nostra debolezza di intelletto non l'ha convinta a fare qualche metro e raggiungerci. Allora, vorrei dire all'autoproclamato alfiere del garantismo e della presunzione di innocenza che sull'innocenza rispetto alla sua assenza qui non saprei dire, ma sulla sua presunzione sono abbastanza convinto oltre ogni ragionevole dubbio. (*Applausi*).

Eppure, il disegno di legge in discussione si caratterizza per la delicatezza delle norme su cui interviene. Non è un caso che abbia stimolato nei mesi scorsi un ampio e controverso dibattito. Io mi concentrerò su un punto, cioè sul merito dell'intervento di modifica del codice penale, nella parte in cui il disegno di legge propone di abrogare la fattispecie dell'abuso d'ufficio. Un reato che punisce pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio che compiono atti e fatti contrari al proprio ufficio. Un intervento di revisione normativa che arriva a valle, appunto, di una lunga discussione sui limiti della norma penale e sugli effetti della sua applicazione. In particolare, è un dibattito sollecitato giustamente dagli amministratori e dalle amministratrici locali, preoccupati di trovare la migliore formulazione e quindi la più opportuna applicazione in ambito giurisdizionale. Giusti e opportuni i richiami di sindaci e amministratori, da assumere però nella loro autentica volontà di restituire all'ordinamento ordine ed equilibrio, ovviamente mai da assumere come argomentazioni strumentali da porre alla base di decisioni sull'ordinamento penale, che, a voler essere eufemistici, sono discutibili.

È vero: la cronaca negli anni ci ha riconsegnato numerosi casi, senatore Garavaglia, di imputazioni per abuso d'ufficio, poi successivamente cadute; imputazioni che hanno fatto registrare numerose assoluzioni, che per questo hanno animato un dibattito molto acceso su opportunità e confini della norma. Va anche detto però che già le modifiche introdotte nel 2020 si erano incaricate di definire meglio la portata della norma penale e di ridurre la discrezionalità nell'individuazione delle condotte. Ma anche laddove questo intervento oggi fosse ritenuto dal Governo e da questa maggioranza troppo parziale, lo sforzo di ulteriormente precisare fattispecie relative all'applicazione dell'articolo 323 del codice penale avrebbe dovuto seguire una strada del tutto diversa da quella della totale abrogazione.

Perché a valle di questo lungo dibattito abbiamo capito che è convinzione diffusa e condivisibile che cancellare l'abuso d'ufficio genera piuttosto un'area grigia di sostanziale impunità per la violazione dei doveri d'ufficio, con grave nocimento per i principi di trasparenza e buona amministrazione dell'apparato pubblico. Lo hanno chiarito molto bene anche le numerose audizioni che si sono susseguite nel corso dell'*iter* parlamentare, anche alla luce delle quali, nel rispetto di un costruttivo ruolo di opposizione, abbiamo definito proposte emendative molto precise. Inutile dire che siano state erroneamente ignorate, sebbene avrebbero consentito di evitare di gettare il bambino con l'acqua sporca, nonché di evitare di generare una sostanziale eterogeneità dei fini. È stato già detto e lo voglio sottolineare: il Governo, con la cancellazione dell'abuso d'ufficio, non solo non eviterà che l'eventuale denuncia di notizie di reato dia avvio a un procedimento di indagine, ma farà di peggio. Si determinerà infatti uno spostamento delle attività di indagine su altre condotte penalmente rilevanti, ben più gravi e ben più gravose per inquirenti e indagati. Una eterogeneità dei fini, per l'appunto, che non accelera le attività della giustizia e non aiuta la certezza del diritto.

Tutto questo in un contesto europeo che va esattamente in direzione opposta. L'Unione europea lavora per l'introduzione di un regime di obbligatorietà per gli Stati membri sull'abuso d'ufficio, frutto anche della direttiva europea contro la corruzione, che vorrebbe una fattispecie di reato simile anche per il settore privato, addirittura. Anche per questo ci risulta che le istituzioni europee guardino a questo nostro dibattito con preoccupazione; un dibattito che sembra non tener conto dell'articolo 117 della Costituzione. Quindi non si tratta tanto di intervenire perché "ce lo dice l'Europa", ma perché ci conviene e ci è dettato dai nostri stessi principi costituzionali, fin dall'articolo 3 della Costituzione, cioè il principio dell'uguaglianza: è infatti evidente la disparità determinata dalla nuova norma tra cittadini che sono sottoposti al controllo di legalità da parte del giudice e chi ne sarebbe esonerato. Un coacervo, dunque, di violazioni dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario, e un danno per l'ordinamento penale e giudiziario, che non ne trae alcun beneficio.

Si tratta dell'ennesima decisione di un Governo che ha deciso in materia di giustizia una formula di

panpenalismo selettivo, da una parte ossessionato di parlare al proprio elettorato a suon di aumenti di pene - basti pensare ai *rave party*, questo "capitale" provvedimento di inizio legislatura - e, allo stesso tempo, anche pronto ad abrogare importanti norme di prevenzione della corruzione.

Siamo di fronte a una riforma tanto ideologica quanto modesta rispetto alle vere esigenze che la giustizia del nostro Paese esige. Siamo di fronte, a dirla tutta, semplicemente al punto di congiunzione tra premierato, autonomia differenziata e miniriforma della giustizia, che tutte insieme rappresentano il pieno compimento del cosiddetto "barattellum", una morsa a tre ganasce fatta di reciproca restituzione al proprio elettorato di provvedimenti che si pestano i piedi, che non si compongono, che costruiscono un nuovo disequilibrio nel sistema, in un Paese che avrebbe bisogno di un Governo che si occupi di altro, a partire dalle emergenze economiche e sociali; sanità e salari soprattutto. Questa è al fondo la ragione sociale di una presunta coalizione di Governo che non ha scrupolo di dividere l'Italia, di minare alle fondamenta la democrazia parlamentare e l'autonomia del Quirinale, e infine non si pone lo scrupolo di sguarnire il codice penale e l'autorità giudiziaria di fattispecie di reato importanti e strumenti di indagine necessari.

Sono state già dette molte cose, signor Presidente. Avrei potuto riassumere questo mio intervento con una sola frase, presa in prestito non da un "manettaro" o un giustizialista, ma dal professor Coppi. La presidente Bongiorno ricorderà che sto citando colui che ha difeso, con lei, Giulio Andreotti. La senatrice Ronzulli e i parlamentari di Forza Italia ricorderanno che sto parlando dell'avvocato di Berlusconi. Ebbene il professor Coppi ha detto una frase, una sola, che può essere scolpita a valle di questa discussione. La cito: «Non una grande alzata di ingegno. I pm indagheranno per corruzione». Queste sono le parole di Coppi. Ma potrei citare anche quelle di Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Consulta, altro significativo, serio e vero garantista, che ha parlato di "spericolato azzardo". Noi ovviamente saremo contrari e voteremo in modo conseguente e lo faremo nella convinzione piena e consapevole che il garantismo è anzitutto un principio della sinistra democratica, ancor di più lo è in quest'Aula oggi, ancor di più lo sarà domani nel Paese per combattere questa sbagliata e dannosa riforma. Voi invece risponderete degli effetti di questo provvedimento e dovrete tornare maldestramente indietro, ancora una volta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, siamo in periodo festivaliero, per cui, come sunto di queste sette ore di discussione, che sono durate anche di più della prima serata lunghissima del Festival di Sanremo, userei un paragone con una canzone diventata famosa, per dire che nel disegno di legge in esame oltre l'abuso d'ufficio c'è di più. Infatti, se lo andiamo a leggere, le norme in esso contenute sono tantissime: vi troviamo quella che tutti i Gruppi hanno evocato, quindi l'abolizione dell'abuso d'ufficio, l'abrogazione e la modifica della disciplina del reato di traffico di influenze, il divieto di acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, tra l'indagato e il suo difensore; la modifica del regime delle intercettazioni per quanto riguarda la pubblicazione; la modifica delle misure cautelari, con tutto quello che è stato detto anche in Commissione; l'esclusione, per tutta una serie di reati, della possibilità di proporre appello da parte del pm; le modifiche all'ordinamento giudiziario del regio decreto n.12 del 1941; l'incremento del ruolo organico della magistratura.

Si tratta, quindi, di tanti interventi forti. Peccato che in quest'Aula si sia parlato solo di uno di essi, come se fosse il fulcro della riforma della giustizia, che non si completa con il provvedimento che oggi stiamo per votare, come ha dichiarato anche il ministro Nordio durante la sua relazione che ha svolto non più di qualche settimana fa, quando ha spiegato le tappe che seguiranno.

Tuttavia, quello che ha più lasciato il segno nella discussione ampissima di ieri e di parte di questa mattina è ciò che è stato detto anche sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Mi fa piacere che ieri, nel suo intervento, la senatrice Fregolent abbia citato alcuni dati statistici del reato. Vorrei infatti ribadire che la scelta che si attua con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, non è determinata dal fatto che si è arrivati a poche condanne e che quindi sarebbe inutile. Certo, è stato messo a nudo che in decenni non si è mai riusciti a cambiare radicalmente quell'ipotesi di reato, questo sì; tuttavia, a fronte di quell'1 per cento circa a cui ieri ci si riferiva, rimane il danno causato da tutti quei procedimenti che

poi o non sono arrivati a giudizio o hanno trovato come fine l'assoluzione. Ciò non tanto e non solo, come diceva anche il senatore intervenuto prima, per i danni che ho patito anch'io personalmente di procedimenti contro i politici, ma teniamo conto dei danni subiti dai cittadini per le migliaia di pratiche che sono rimaste bloccate dalla paura dell'abuso d'ufficio. Alcuni interventi di ieri, soprattutto della maggioranza, ma devo dire anche di Italia Viva, hanno ricordato come non sia un problema solo dei sindaci, ma della macchina amministrativa. La paura di essere denunciati e di subire un procedimento per abuso d'ufficio ha provocato problemi ai cittadini, che hanno trovato le loro pratiche ferme o denegate, perché quando si amministra un Comune, una Provincia o una Regione si corrono sempre meno rischi a dire un no piuttosto che un sì.

A quei cittadini chi ci pensa? Chi pensa a quel blocco dell'economia provocato dal blocco amministrativo che è ancora oggi conseguenza del reato d'abuso d'ufficio? Su questo ognuno può avere la sua idea, per carità, abbiamo anche apprezzato le giustificazioni, se così si può dire, giuridiche portate da chi è contro l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Molto meno ho apprezzato - su questo bisogna tornarci, come abbiamo fatto in occasione della relazione del ministro Nordio - le offese inaccettabili mosse a chi vuole eliminare il reato di abuso d'ufficio. Ci è stato detto, ed è bene sottolinearlo e condannarlo ancora una volta, che la nostra sarebbe una politica classista. Ricordo tramite lei, signor Presidente, al movimento che si fa portatore di questa critica, che in un momento di difficoltà economica e di crisi sociale, invocare le lotte di classe è molto pericoloso e nessuno sa dove ci può portare continuare a cercare di comunicare ai cittadini, soprattutto a quelli che la crisi economica e sociale la vivono, che c'è un tentativo di lotta di classe nei loro confronti a favore di qualcuno e soprattutto a favore dei colletti bianchi e dei politici. Si sostiene che per difendere i politici noi faremmo stare più male i poveri: sono accuse gravissime a cui non possiamo non reagire. *(Applausi)*.

Altrettanto gravi sono le velate - ma neanche tanto, visto che sono stati fatti il nome, il cognome e il nome del documento - accuse al Governo e a Fratelli d'Italia di perseguire, nella loro riforma della giustizia, quello che era scritto nei documenti della P2 di Licio Gelli. Non è possibile evocarla ancora nel 2024 e che ci sia qualcuno che faccia politica seguendo i dettami di un documento del 1982, quando chi è al Governo non era ancora nato.

Signor Presidente, penso che sia il caso che all'interno della critica politica e tecnica su determinati provvedimenti non si ceda a evocare fantasmi del passato che non hanno più ragione di esistere, non hanno più nazionalità nella democrazia italiana. Altrettanto scorretto è il richiamo negativo di chi ha ricordato chi è dovuto scappare dall'Italia per raggiungere qualche spiaggia assolata del Sud del Mediterraneo. Sono veramente paragoni che non possono essere posti in questo Senato per il rispetto di tutti e ancor più devo dire che non si può e non si deve, a tutela di chi critica l'abolizione dell'abuso di ufficio e altri provvedimenti contenuti nel decreto Nordio, evocare la figura di Giovanni Falcone, che è un patrimonio di tutti e non di qualcuno in particolare. *(Applausi)*. Non ci si può abbassare a evocarlo per sostenere le ragioni di qualcuno contro le ragioni di qualcun altro.

Un'altra accusa da rispedire al mittente, cari colleghi, sempre attraverso il Presidente, è quella che è stata mossa a questa maggioranza e a Fratelli d'Italia in questo caso, ovvero quella di usare leggi importanti come questa come mercimonio, come se ogni parte di questa maggioranza avesse qualche cosa da fare alle spalle dei cittadini che ci hanno votato. Invito, attraverso di lei, Presidente, i colleghi della minoranza ad andarsi a leggere il nostro programma elettorale, in particolare l'articolo 3 del programma di coalizione, dove tutto quello che stiamo votando era scritto e siamo stati votati perché era scritto in quel programma. A differenza vostra, noi non facciamo i patti di Governo dopo che siamo stati eletti. Noi con i cittadini i patti li facciamo prima e ci sottoponiamo al loro voto con quel programma che oggi puntualmente stiamo rispettando *(Applausi)*, senza nessun mercimonio, senza nessun "ti do la mano, tu mi dai questo e io ti do quello", senza dire che i 90 voti o 100 che saranno di oggi valgono i 90 o 100 voti della scorsa settimana. Noi non siamo così. Come ho detto l'altra volta, siamo tutti uomini e donne libere di scegliere quello che vogliamo e lo abbiamo fatto mettendolo nel programma di Governo. Quindi trovate altri argomenti per criticarci.

In ultimo, non pensate che debba essere tutelato il cittadino che, estraneo a qualsiasi indagine, si trova

sui giornali per soddisfare la curiosità pruriginosa di qualcheduno, mentre non c'entra nulla con le indagini in corso? Non pensate che la tutela della sua *privacy* valga molto di più, non dico della libertà di stampa, ma della volontà di qualcheduno di sapere gli affari di tutti, quando questi affari sono puliti e nulla c'entrano con le indagini? Noi pensiamo di sì.

Per questo e per tutta un'altra serie di argomenti siamo molto favorevoli a questo disegno di legge, che - ripeto - è frutto della nostra libertà e non del nostro mercimonio. Libertà che abbiamo messo per iscritto, sottoponendoci al giudizio dei cittadini. A proposito di questo, visto che ieri qualcheduno ha chiuso l'intervento dicendo che presto i cittadini ci chiederanno il conto, vi ricordo che noi preferiamo il conto al ritorno di Conte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, solo qualche parola. C'è stata una lunghissima discussione generale... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Lasciate parlare con più tranquillità la senatrice Bongiorno.

BONGIORNO, *relatrice*. C'è stata una lunghissima discussione generale, che ho seguito con grande attenzione. Aggiungo soltanto piccole repliche. Visto che questa discussione si è dilatata tanto, probabilmente avrebbe avuto anche senso soffermarsi sulle varie norme e non soltanto sull'abuso d'ufficio. Ci sono una serie di norme in tema di inappellabilità, informazioni di garanzia, intercettazioni, misure cautelari. Invece ci si è soffermati solo sull'abuso d'ufficio, perché è il tema dei temi. Ho sentito anche evocare più volte il professor Coppi, la tesi del professor Coppi, la tesi di Giulia Bongiorno. Allora, visto che evocate le tesi, almeno la do io la mia tesi, anziché farmi evocare da altri. Ho in qualche modo espresso perplessità sul fatto che, a seguito dell'abrogazione... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Vi pregherei di rivolgervi verso la Presidenza e di lasciare un po' più di serenità a chi interviene. Prego, senatrice Bongiorno.

BONGIORNO, *relatrice*. Ho espresso perplessità sul fatto che, abrogando l'abuso d'ufficio, ci possano essere dei pm che, pur di indagare, contestano dei reati più gravi, come corruzione o turbata libertà degli incanti? Sì, l'ho fatto. Ho detto anche che ci sono vuoti di tutela possibili? Sì, l'ho fatto. Ma, attenzione, in Commissione abbiamo fatto una serie di audizioni e non c'è stato un audit, uno solo, che abbia detto che la norma va bene così com'è. Cosa avevamo davanti come alternativa? O non fare nulla e lasciare una norma che tutte le persone che la esaminavano, di destra, di sinistra e di centro, guarda caso anche i vostri amministratori, dicevano che non va bene; oppure abrogarla e aprire un tavolo che rivedesse anche gli altri reati della pubblica amministrazione, eventualmente per colmare le lacune. Questa era l'opzione che avevamo davanti.

Qualcuno aveva provato a cambiare il reato di abuso d'ufficio? Sì. Quelli non giovanissimi ricordano che esisteva l'abuso innominato d'ufficio; si facevano 800 processi e si vincevano tutti. Allora si è detto: cambiamolo. E l'abbiamo cambiato. Ma anche l'abuso d'ufficio è stato oggetto di una serie di critiche, nuove formulazioni e nuovi fallimenti. Quindi l'opzione era: esiste una nuova idea di abuso d'ufficio? C'è qualcuno in quest'Aula che ha un tecnico che ci dà questa formula vincente?

Io sono stata la prima a dire sui giornali, in Commissione, in tutti i miei interventi, che qualcosa effettivamente serviva. A quel punto, però, se nessuno ha avuto questa idea geniale, era corretto lasciare una norma che non andava? Un reato che non va, non va; un reato che non va, è un reato che va abrogato. *(Applausi)*. Si è trattato quindi di una scelta corretta.

Detto questo, tutti i vari interventi hanno continuato a soffermarsi solo ed esclusivamente su questa abrogazione. Diamo atto che in Commissione è stato approvato un ordine del giorno, che sarà sottoposto all'Assemblea, in cui si evidenzia la necessità di una rivisitazione della materia. Ciò non significa guardare la materia e basta; significa osservare se alla luce della scelta fatta oggi, serve qualcosa per colmare tutele o per evitare interpretazioni estensive.

Credo quindi che la scelta sia stata la più equilibrata e ribadisco la mia posizione, senza che nessuno la interpreti: ci sono dei rischi, ma sarebbe stato più rischioso lasciare la norma così com'è. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a

Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

È pervenuta da parte del Partito Democratico la richiesta di deliberare, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, sulla proposta di non passare all'esame degli articoli.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei brevemente motivare la nostra richiesta di non passaggio agli articoli, che dipende dalle considerazioni che abbiamo svolto ieri in maniera approfondita e che riguardano, in particolare, la circostanza che noi riteniamo che con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio ci sia il rischio concreto di violazione di alcuni articoli della nostra Carta costituzionale. Mi riferisco in particolare all'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, e all'articolo 117, che impone al nostro ordinamento di conformarsi ai trattati e alle convenzioni internazionali. Riteniamo infatti che con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio in realtà si verranno a creare trattamenti differenziati, in ragione del tipo di potere posseduto dai cittadini italiani, perché non ci sarà più un adeguato controllo di legalità su chi esercita il potere pubblico e vi sarà quindi una violazione del principio di uguaglianza. Si tratta peraltro di tesi che noi sosteniamo sulla scorta anche di valutazioni di giuristi ben più esperti di noi.

Ho fatto riferimento anche all'articolo 117 perché, come ho detto ieri e ribadisco adesso, non solo noi riteniamo che venga violata la Convenzione di Merida che impone la punizione del peculato per distrazione internazionale, che con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio viene eliminato, ma anche perché riteniamo che questo provvedimento entri in rotta di collisione con la direttiva europea che è in corso di approvazione e che impone agli Stati membri di dotarsi di una norma analoga alla fattispecie dell'abuso d'ufficio.

Per queste ragioni noi riteniamo che non si debba passare all'esame degli articoli.

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, solo per annunciare - immagino a nome di tutta la maggioranza - che ovviamente noi respingeremo la richiesta di non passaggio agli articoli.

Sinceramente siamo molto sorpresi; è comprensibile che ci sia dall'altra parte il fatto di non condividere alcuni argomenti che sono contenuti in questo disegno di legge o che magari se foste stati voi al governo, probabilmente sareste intervenuti in maniera differente, però chiedere il non passaggio agli articoli e, quindi, l'eliminazione di una norma, fondamentale richiesta da tantissimi sindaci, tra cui sindaci del Partito Democratico, sinceramente ci sorprende molto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, presentata dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.100 (già 1.10), limitatamente alla lettera c), 1.101 (già 1.11), limitatamente alla lettera c), 1.29, 1.43, 1.44, 1.0.1, 1.0.2, 2.2, 2.148 (già 2.61), 2.156 (già 2.72), 2.155 (già 2.71), 3.0.100 e 3.0.101.

[LOPREIATO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, le vorrei chiedere una ulteriore riflessione sull'emendamento 1.4, che ha dichiarato improponibile. Da una prima lettura, effettivamente credo possa sembrare non pertinente, perché relativo a un conflitto di interessi; tuttavia, vorrei invitare a notare che l'articolo 1-*duodecies*, a pagina 30 del fascicolo, è relativo al traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale, quindi è assolutamente pertinente al disegno di legge i cui emendamenti ci apprestiamo a votare. Chiedo che, quantomeno per questa parte, sia posto in votazione e ne sia dichiarata l'ammissibilità.

PRESIDENTE. Senatrice, le ho dato doverosamente la parola, ma, come sa meglio di me, la decisione che ho appena annunciato, frutto dell'esame anche degli Uffici, oltre che mio, è inappellabile.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, non ripeterò tutte le argomentazioni che sono state svolte ieri a proposito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

Il senatore Delrio ieri si è detto molto meravigliato del fatto che il dibattito su questo disegno di legge non sia normale. Non è normale perché c'è un vero e proprio muro della maggioranza, che non tiene in considerazione nessuna delle argomentazioni, neanche le più semplici e le più ragionevoli, della minoranza.

È una sensazione di anormalità che, da giurista, avverto ancora di più. Non è assolutamente normale che questa maggioranza non sia in grado di dare una risposta giuridicamente congruente dinanzi ai quesiti che vengono posti. Si dice che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio è determinata dalla paura della firma? Si obietta, da questa parte, che nel 2020 è stato riformato il reato e non c'è più il sindacato del giudice penale su tutta l'attività discrezionale della pubblica amministrazione, che è riservata solo agli atti vincolati, da cui non residua un margine di discrezionalità? Rispondete! Perché c'è la paura della firma, tenuto conto di questa riforma? Silenzio, non c'è nessuna risposta.

Il reato di abuso d'ufficio si consuma in altri due modi: quando il pubblico amministratore viola il dovere di astenersi in presenza di un interesse personale. Dov'è la paura della firma? Rispondete! Silenzio.

Il reato si consuma in un altro modo: quando il pubblico amministratore, per motivi di odio o di ritorsione, abusa del suo potere per danneggiare i cittadini. Dov'è la paura della firma? Silenzio. C'è un silenzio totale, anormale. Non si riesce ad argomentare.

Si dice che ce lo chiedono i sindaci, ma il reato di abuso d'ufficio non riguarda solo loro, bensì i medici ospedalieri, i magistrati, i poliziotti e centinaia, migliaia di pubblici amministratori. Rispondete! Voi non rispondete! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, la invito a rivolgersi alla Presidenza, che le risponde.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, non rispondono a questa obiezione. Vi fate spiegare dai sindaci perché hanno paura della firma, tenuto conto che non c'è più il sindacato del giudice penale sull'attività discrezionale? Nessuna risposta.

A questo punto, non riuscendo a rispondere, neanche la presidente Bongiorno ha spiegato perché questo reato vada male. Non è vero che non ci sono state controproposte, perché sono state proposte le modifiche suggerite dal professor Tullio Padovani, ma non è stata espressa nessuna considerazione.

A questo punto, non potendo rispondere sulla paura della firma, ci sono le statistiche. Lo abbiamo sentito dire, ma qualcuno è andato a leggere lo studio delle statistiche che è stato fatto dalla Commissione giustizia? Sapete qual è il tasso medio di archiviazione di tutti i procedimenti in campo nazionale? Il 62 per cento. Vogliamo abrogare tutti i reati penali per cui c'è il tasso di archiviazione del 62 per cento? (*Applausi*). Sapete qual è il tasso di archiviazione per reati ambientali? Il 75 per cento! Li vogliamo abrogare? (*Applausi*).

Si ribatte che, però, l'abuso d'ufficio ha superato il tasso del 62 per cento. Sì, ma io, che sono un giurista e mi devo confrontare con dei giuristi, chiedo: quando è stato superato? È stato superato tutte le volte che il reato è stato riformato (ossia per quattro volte). Cosa succede quando un reato è riformato? Un certo fatto, che oggi è reato, a seguito della riforma non lo è più, quindi c'è un picco delle archiviazioni. È elementare. (*Applausi*).

Quando c'è stato un picco delle archiviazioni? Nel 2021, all'82 per cento, dopo che, nel 2020, è stato abolito il sindacato del giudice penale su tutta l'attività discrezionale. Certo che c'è stato un picco. Il fatto è che i cittadini ancora non lo sanno e continuano a illudersi che ci sia l'abuso d'ufficio per l'attività discrezionale, quindi fanno denunce che vengano archiviate.

Non è normale questo silenzio, né questa incapacità di controargomentare, che dimostra che non si tratta di un'azione di ortopedia giuridica, bensì di un atto ideologico di politica classista, che non ha

motivazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Scarpinato, identico all'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

BAZOLI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento perché è uno dei tanti che rispondono a un'obiezione che ha fatto in replica la presidente Bongiorno, della quale - devo dire - ho apprezzato anche l'onestà intellettuale con la quale è intervenuta ricordando le sue posizioni, che peraltro ieri avevo a mia volta riportato nel mio intervento in discussione generale.

La presidente Bongiorno ha ricordato quali sono state le sue perplessità, che peraltro condivido, dicendo che tutti gli auditi in audizione sarebbero venuti a suggerire ulteriori modifiche al reato di abuso d'ufficio, cosa che peraltro non è esatta, perché ricordo, a mia memoria, almeno due significativi auditi che han detto che il reato di abuso d'ufficio va bene così com'è: uno è Lattanzi, l'ex Presidente della Corte costituzionale, e l'altro è il consigliere Garofoli. Entrambi hanno detto che la modifica fatta nel 2020 va bene e lo hanno detto peraltro sulla scorta dei numeri che sono stati prodotti dal Ministero della giustizia, che attestano che dopo la riforma del 2020 ci sono state una riduzione molto rilevante dei procedimenti aperti e molte più assoluzioni. Le argomentazioni che ha appena portato il senatore Scarpinato sono evidenti e ovvie: c'è stata un'*abolitio criminis* implicita, per cui molti procedimenti si sono conclusi con archiviazioni o assoluzioni, perché c'è stata una riduzione della portata della fattispecie.

Non è tanto questo che mi interessa, quanto il tema di segnalare che l'emendamento 1.7 riproduce esattamente la proposta di riforma del reato di abuso d'ufficio che venne fatta dalla commissione Fiorella qualche anno fa e che venne redatta da quello che definisco il nume tutelare dei giuristi liberali e garantisti, che è il professor Tullio Padovani, accademico dei Lincei, che avanzò una proposta di riscrittura della fattispecie d'abuso d'ufficio. La proposta che fece era molto valida, ovviamente come quella in discorso, che tenta - e lo fa, secondo me, in modo molto efficace - di riscrivere in maniera ancora più tassativa, più chiara e meno ambigua, in modo da lasciare meno margini di interpretazione al magistrato che dovesse intervenire, le condotte e articolare in maniera chiara quelle da punire a titolo di abuso d'ufficio. Dà anche i titoli alle singole condotte: vi sono le condotte di prevaricazione, quelle più odiose, che rischiano di rimanere prive di sanzione penale, attivate da parte di chi ha un pubblico potere e prevarica il singolo cittadino. Vi sono poi le condotte di favoritismo affaristico, o le condotte di sfruttamento privato dell'ufficio, altre condotte odiose che rischiano di rimanere prive di sanzione senza una fattispecie come l'abuso d'ufficio.

Questo è un tentativo serio di affrontare la materia dell'abuso d'ufficio in maniera non ideologica, né per segnare una bandierina, ma per cercare di affrontare un problema - se ancora esiste - in maniera intelligente ed equilibrata; non l'abrogazione e poi si vedrà, magari facendo un tavolo per capire cos'è rimasto scoperto. Non si legifera così, ma cercando di capire l'impatto di una scelta così rilevante come l'abrogazione di una norma penale e di introdurre i correttivi da subito. Non si può legiferare in questo modo, prima togliendo e poi preoccupandosi eventualmente di intervenire. Questo è quindi uno dei

primi tentativi che abbiamo fatto - e abbiamo sottoscritto l'emendamento della senatrice Cucchi, perché lo condividiamo pienamente - di provare ad affrontare in maniera seria una questione che invece è affrontata dalla maggioranza in maniera molto ideologica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Adesso avrà luogo un voto segreto. Ringrazio per la collaborazione il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, con cui abbiamo definito il numero di votazioni - saranno diciassette - con voto segreto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi. Brusio)*.

Colleghi, capisco che vogliate contrastare chi ha detto che c'era troppo silenzio, ma non fate troppo rumore.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «*le lettere a), b)*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.100 a 1.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «*lettera a)*».

(Segue la votazione).

Scusate, annullo la votazione, perché vedo che il senatore Bazoli mi sta facendo cenno di voler intervenire.

BAZOLI (PD-IDP). Sì, signor Presidente, avevo alzato la mano per tempo. Probabilmente non se n'è accorto.

PRESIDENTE. Sa che alzare la mano può essere pericoloso? *(Ilarità)*.

BAZOLI (PD-IDP). Ho alzato il pugno!

Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, ci tenevo a intervenire perché anche questo è, secondo noi, un emendamento quantomeno interessante da discutere, se ci fosse ovviamente la disponibilità ad affrontare in maniera seria l'argomento e non ci fosse invece un approccio ideologico. Anche questo emendamento va a smentire la tesi che nessuno abbia provato, neanche in questa discussione, a riscrivere il reato di abuso d'ufficio.

Questo tentativo va esattamente in quella direzione e io penso che sia particolarmente utile e interessante perché è la riproposizione in italiano di una norma tratta dal codice penale francese, che è l'interesse privato in atti d'ufficio. Secondo noi questa è una norma molto interessante, perché sanziona le condotte abusive dell'esponente dei pubblici poteri con una sanzione non detentiva, ma con la multa per le condotte generiche, salvo che dalla condotta sia derivato un danno per la pubblica amministrazione, nel qual caso, invece, si applica una sanzione detentiva.

Questo emendamento che abbiamo proposto come oggetto di discussione ovviamente non è stato degnato neanche di una minima discussione, di una volontà di provare a interloquire né in Commissione né in quest'Aula. La cosa interessante è che queste condotte - e in questo caso riprendiamo precisamente una previsione del codice penale francese - non sono punibili se sono commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione. Con questa norma si prevede cioè una particolare esimente che si applica in particolare esattamente ai pubblici amministratori. Secondo noi è un modo intelligente di provare a tenere insieme le esigenze e le preoccupazioni dei sindaci, che noi conosciamo e condividiamo, con la necessità di evitare di scardinare il nostro sistema di tutela dei cittadini nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione.

Questo, infatti, è il rischio concreto. Voi continuate a ripetere la litania per cui utilizzate una specie di pretesto e di scudo dietro il quale vi nascondete per giustificare la vostra scelta (ce lo chiedono i sindaci), ma noi siamo legislatori e non possiamo accogliere *in toto* una richiesta senza aver cercato di capire qual è il suo impatto complessivo. Bisogna risolvere i problemi dei sindaci, ma senza scardinare l'ordinamento e questo è un tentativo secondo noi intelligente perché prende l'esperienza del codice penale francese, quindi di un ordinamento che ha già sperimentato e nel quale funziona una fattispecie di questo genere, in cui c'è un'esimente particolare per i pubblici amministratori.

Questo è un ulteriore esempio, ma ce ne saranno altri sui quali interverrò, di come, volendo, si può riscrivere la fattispecie di abuso d'ufficio tenendo in considerazione le esigenze, delle quali voi vi fate scudo come pretesto, perché il vostro obiettivo è un altro, cioè quello di lanciare un messaggio a una certa parte della opinione pubblica. Voi utilizzate il pretesto di cercare di andare incontro alle esigenze dei pubblici amministratori, ma va considerata anche la necessità di non lasciare sguarniti i cittadini nei confronti degli abusi dei pubblici poteri. Riteniamo pertanto che questa sarebbe un'ulteriore modalità per affrontare la questione in modo intelligente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.104 presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «*lettera a)*».
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.105 a 1.20.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.21.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, non capisco perché non si mettano in votazione gli emendamenti successivi a quello che abbiamo appena votato, ovvero gli emendamenti 1.105, 1.106 e 1.107.

PRESIDENTE. Perché risultano preclusi in seguito all'approvazione della prima parte dell'emendamento 1.104.

SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche alla luce dell'autorevole appoggio alla sua richiesta di intervenire da parte della collega che è seduta accanto a lei e che io stimo molto.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, questa norma sulla riforma del traffico di influenze è emblematica. La maggioranza è affetta da un'inerzia atarassica quando si tratta di fare una legge sulle *lobby* che ci chiede l'Unione europea (l'Italia è la sola, insieme ad altri due Paesi, di cui uno è la Slovenia, a non avere una legge sulle *lobby*) e poi fa una riforma del traffico di influenze che è un regalo alle *lobby*. Lo è in quanto si legalizza il traffico di influenze che viene svolto dai tipici galoppini elettorali, gli specialisti del voto di scambio, che in cambio dell'abuso d'ufficio... (*Commenti. Applausi*). Io sto argomentando.

PRESIDENTE. Non è possibile che quando parla il senatore Scarpinato protestiate, lasciatelo parlare. Lei però si accomodi, sto parlando io, si accomodi, li ho richiamati. La richiamo all'ordine; la richiamo all'ordine per la seconda volta. Stavo giusto difendendo il diritto del senatore Scarpinato di parlare senza interruzione. Prego, senatore Scarpinato, lei si rivolga però alla Presidenza, per favore.

SCARPINATO (M5S). Io argomento giuridicamente come funziona il voto di scambio. Il voto di scambio funziona così. *(Commenti)*. Non posso parlare.

PRESIDENTE. Mi rivolgo a lei, senatore Malan: dovrei richiamare all'ordine tutto il Gruppo, quindi chiedo a lei in quanto Capogruppo di intervenire. Grazie. Senatore Scarpinato, si avvii alla conclusione.

SCARPINATO (M5S). Veramente non ho neanche iniziato.

PRESIDENTE. Se non si avvia, non arriva.

SCARPINATO (M5S). Se mi interrompono, Presidente, che devo fare? *(Applausi)*. Mi fa parlare o no?

PRESIDENTE. Prego.

SCARPINATO (M5S). Come funziona il voto di scambio? In modo molto semplice: ci sono dei galoppini elettorali che... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Forza! Senatore, la prego, vada avanti. Guardi, in televisione non si sentono le interruzioni, le sentiamo solo noi. Ho già richiamato all'ordine.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, le chiedo di riportare l'ordine nell'Assemblea, è suo dovere: mi faccia parlare! *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, richiamo all'ordine anche lei. *(Applausi. Commenti)*.

SCARPINATO (M5S). Io non sto facendo un'accusa politica, sto svolgendo un ragionamento giuridico. *(Commenti)*. Come si attua lo scambio elettorale? Ci sono dei galoppini che, in cambio di vari favoritismi da parte dei pubblici amministratori (assunzioni e licenze illegittime), portano i voti: è semplice. Ora, stabilendo che il traffico di influenze non si consuma più quando è finalizzato all'abuso d'ufficio, si favorisce il voto di scambio: è un argomento giuridico, non è un'accusa politica.

In secondo luogo, non si capisce perché è stato stabilito che il traffico di influenze si consuma se è finalizzato a far sì che il pubblico amministratore compia un atto contrario ai doveri d'ufficio con violazione di una norma che è il reato di corruzione propria. Ma per il reato di corruzione impropria, punito con otto anni di reclusione, cioè quando il pubblico amministratore compie un atto del suo ufficio, cosa accade? *(Applausi)*. Ve lo siete dimenticati? Se ve lo siete dimenticati, ce lo volete mettere o volete spiegare agli italiani perché questi lobbisti non devono essere puniti? *(Applausi)*.

Ancora, tutti i reati di corruzione (la corruzione propria, la corruzione impropria, la suddetta concussione) sono puniti quando c'è un'utilità qualsiasi, anche non patrimoniale. Per il traffico di influenze avete stabilito che il reato è punito soltanto se c'è un'utilità patrimoniale.

Volete spiegare agli italiani perché questo favore ai lobbisti? Noi non l'abbiamo capito! *(Applausi)*.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento, perché condividiamo le preoccupazioni che ha espresso il senatore Scarpinato. Forse non ve ne siete accorti, credo che in pochi abbiano letto e capito cosa stanno votando. Non vi siete accorti che questa modifica così puntuale del traffico di influenze produce effetti paradossali, perché si finisce per non punire più chi fa da intermediario tra un privato e la pubblica amministrazione, quando la condotta che si chiede all'intermediario di favorire per la pubblica amministrazione è appunto un abuso d'ufficio.

Ho fatto questo esempio in discussione generale: se do 15.000 euro a un faccendiere, perché parli con il suo amico dirigente tecnico del Comune, affinché mi rilasci un permesso di costruire che non sarebbe legittimo e per il quale non ho i requisiti (perché in zona sismica oppure perché troppo vicino a una spiaggia), ebbene, se tutto questo va in porto, cioè il faccendiere prende 15.000 euro e il tecnico rilascia il permesso in violazione delle norme, né il faccendiere, né il tecnico saranno più puniti (il faccendiere perché ha preso soldi, ma per un abuso d'ufficio che non è più punito, e il tecnico perché non c'è più l'abuso d'ufficio).

Vi pare sensato questo? Vi pare sensato, alla luce del fatto che il traffico di influenze illecito è stato introdotto nel nostro ordinamento su richiesta dell'ordinamento europeo, perché è un reato che anticipa la corruzione? Andare a colpire i faccendieri, che nell'80 per cento dei casi sono gli intermediari per atti di corruzione, significa andare a colpire chi favorisce la corruzione, quindi alzare la soglia di tutela nei confronti della corruzione. Voi, riducendo il perimetro di applicabilità del traffico di influenze,

allentate pesantemente di fatto la lotta alla corruzione. Non ve ne siete resi conto, ma è bene raccontarlo all'esterno. Questa è la ragione per cui voteremo a favore dell'emendamento del senatore Scarpinato. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo economico-sociale «Francesco Angeloni» di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*). Grazie agli studenti e grazie ai professori di essere venuti a trovarci. Spero sia istruttivo, dipende da noi. Chiaro? A buon intenditor poche parole.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 11,53)

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, sono molto sorpresa che i colleghi - non dico chi ha fatto il magistrato, che evidentemente, agendo come ex magistrato, immagino conosca molto bene il senso di come applicare le leggi, ma soprattutto i colleghi del Partito Democratico - abbiano capito che cos'è il traffico di influenze, perché in tutti questi anni la critica rivolta alla norma era che veniva individuata in senso negativo, ossia in maniera talmente ampia che ci potevano rientrare tante categorie.

Ho sentito parlare delle *lobby* in quest'Aula, come sempre viene fatto in Italia, cioè con disprezzo, quando la parola *lobby* viene dall'inglese e dal corridoio di Westminster, dove i portatori di interessi propongono emendamenti ai parlamentari alla luce del sole, in maniera molto trasparente.

La trasparenza è infatti l'elemento che rende una proposta chiara per chi la fa e per chi la riceve. Chi le parla ha proposto, nella sua prima legislatura, nella sua seconda e anche in questa, che è la terza, una legge sulle *lobby*. Ricordo che, avendo noi una norma come il traffico delle influenze, le società lobbiste - in cui molti ex parlamentari lavorano: incontro molti ex parlamentari del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico che mi vengono a proporre loro clienti, con i loro emendamenti, in modo del tutto legittimo - rischiano di essere considerate persone che hanno in qualche modo influenzato la decisione e quindi di essere incriminate nell'incertezza normativa.

Per questo, proprio perché la parola *lobby* ha un significato negativo solo nel nostro Paese e non nel resto del mondo, ho sempre pensato che una legge trasparente su chi fa cosa potesse costituire un elemento di chiarezza per dare a tutti la possibilità di essere intermediari di portatori di interesse. A parte alcuni che ovviamente hanno la scienza infusa tutti gli altri, che come colleghi sono molto più modesti, hanno bisogno di emendamenti che quasi sempre arrivano da portatori di interessi. Gli emendamenti che però poi presento, li trovo presentati anche da tutti i Gruppi, anche da quelli che in quest'Aula hanno così violentemente tuonato contro le *lobby*. (*Applausi*). Sarà un caso. È sicuramente frutto del caso.

Proprio perché è frutto del caso, non volendo che il caso sia così severo alcune volte e invece così generoso altre, mi sembra opportuno votare contro questo emendamento, che non serve a fare chiarezza e ad evitare la corruzione, ma a tenere sempre tutti in un limbo di grigiore; non sia mai che un giorno ci sia un'indagine *ad hoc* (che in questo Paese non è mai avvenuta, mai)! (*Applausi*). Non sia mai che in questo terribile grigiore si possa conservare un certo potere per colpire al momento opportuno un certo avversario politico. Per questo noi voteremo orgogliosamente no. (*Appalusi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per dire pubblicamente che noi voteremo a favore dell'emendamento 1.21, visto che la votazione sarà a scrutinio segreto, anche perché l'intervento del senatore Scarpinato mi ha convinto ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.21 da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto della

prima parte dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Scarpinato, fino alle parole «*la lettera b)*».
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.22.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario. Con l'emendamento 1.23 si fa un salto indietro rispetto alla riforma del 2020, quella che venne approvata dal Governo giallorosso e che noi condividiamo, perché - a nostro avviso - ha messo a posto la questione. È quella riforma che ha tolto dalla fattispecie del reato di abuso d'ufficio il controllo di legalità sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione e, quindi - come dicevo ieri - sull'attività *latu sensu* politica. Riteniamo, quindi, opportuno non tornare a quella fattispecie. (*Applausi*).

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.23 vuole mantenere in vita il reato di abuso d'ufficio per una semplice fattispecie, e cioè quando il pubblico amministratore violi il dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di altri. È il minimo indispensabile, tenuto conto che abbiamo una legge sul conflitto di interessi che varie istituzioni ritengono molto manchevole e non c'è la paura della firma.

Vorrei capire perché non dobbiamo prevedere l'abuso d'ufficio per i casi di palese conflitto di interesse. Vorrei capirlo io e vorrebbero capirlo tanti italiani. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Sull'emendamento 1.23, da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, con questo emendamento introduciamo una serie di fattispecie di reato che intendono rafforzare il segreto degli atti del processo, che in realtà - dobbiamo dirci la verità - in questo momento in Italia è un vero e proprio colabrodo. Introduciamo quindi il reato di rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate; di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale; di accesso abusivo ad atti del procedimento penale; di detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti; di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni.

Sono tutti fenomeni cui purtroppo assistiamo quotidianamente, che non soltanto incidono pesantemente sulla onorabilità delle persone e sull'esercizio del diritto di difesa, ma in realtà finiscono anche con il costituire una forma di pressione nei confronti del giudice. Infatti, gli atti che vengono fraudolentemente pubblicati finiscono per rafforzare la tesi dell'accusa. Sono le carte che noi leggiamo pedissequamente pubblicate sui giornali, nonostante dovrebbero essere coperte dal segreto e nonostante siano nelle mani di pochi soggetti. Il giornalista che riceve quelle carte non può riceverle da molte fonti: evidentemente è chi ci sta lavorando che glielne sta consegnando, e vado per logica. Ebbene, quelle notizie così pubblicate finiscono con il rafforzare presso l'opinione pubblica e, fatalmente, anche presso il collegio giudicante, quella che è una tesi di parte, nel senso che sono tesi che non hanno possibilità di essere controbilanciate dalla lettura degli stessi fatti da parte della difesa.

Io utilizzo questa occasione anche per respingere la tesi di chi parla di norme bavaglio. Qui non è in discussione l'informazione, ma è in discussione la corretta informazione dell'opinione pubblica. Faccio un esempio che può valere per tutti. Recentemente, una quarantina di professori di diritto tributario del nostro Paese (quindi, non pochi soggetti) è stata prosciolta dall'accusa di aver venduto i concorsi delle cattedre di diritto tributario. Erano, e sono, persone molto importanti, tra i quali il compianto professor Augusto Fantozzi, uno dei più importanti fiscalisti italiani, che purtroppo è deceduto, è scomparso senza vedersi assolto e archiviato il procedimento.

Ciò è successo perché le intercettazioni delle conversazioni tra i titolari di cattedre di diritto tributario sono state pubblicate tal quali. È chiaro che, nella montagna di intercettazioni pubblicate, la scelta delle parti da pubblicare artatamente crea la convinzione nel lettore che i fatti siano indiscutibilmente contrari alle persone oggetto del processo; processo iniziato dalla procura della Repubblica di Firenze, i cui atti giungono in qualche modo nelle mani dei giornali e sono pubblicati pedissequamente.

Quando viene poi stabilito che la competenza territoriale spetta al tribunale non di Firenze, ma di Venezia, sarà la procura stessa della Repubblica di Venezia a dire che quelle conversazioni tra professori universitari erano del tutto fisiologiche e normali. Quindi, è la procura a chiedere l'archiviazione al gip. Da questo vediamo che, quando le carte escono in quel modo, si crea una convinzione nell'opinione pubblica e alla fine, potenzialmente, anche nel collegio giudicante.

E non sempre poi la vicenda finisce in modo positivo, come appunto è successo in questo caso, grazie a queste eccezioni di incompetenza territoriale, che hanno portato un altro tribunale a rivedere la situazione e a far capire che quei dialoghi pubblicati non erano così decisivi come sembravano all'apparenza, ma - come hanno detto la procura di Venezia e il gip di Venezia - erano normali conversazioni tra docenti universitari: quaranta docenti delle nostre università, tra i più prestigiosi.

Io voglio recuperare in quest'Aula il nome del professor Fantozzi, che abbiamo tutti conosciuto e stimato come uno dei più grandi tributaristi italiani e che - lo ripeto - è morto senza vedere la sua onorabilità recuperata. E lo nomino per recuperarla io, parzialmente, in questa sede. (*Applausi*).

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, come il senatore Scalfarotto sa, noi in realtà stiamo aprendo questo nuovo tavolo dei reati contro la pubblica amministrazione proprio per un riassetto complessivo della materia. Quello affrontato nel suo emendamento 1.28 è proprio un tema che sarà esaminato a breve. Pertanto, se accettasse di ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, credo che il Governo non avrebbe difficoltà a esprimere un parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al senatore Scalfarotto se accetta la richiesta avanzata dalla relatrice.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Sì, signor Presidente. Pertanto, ritiro l'emendamento 1.28, per

ripresentarlo come ordine del giorno G1.28.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.29 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, voglio motivare le ragioni tecniche alla base della presentazione dell'emendamento 1.110.

Come accennava prima il collega Scarpinato, nella nuova fattispecie di traffico di influenze voi - la maggioranza e il Governo - avete aggiunto, rispetto all'utilità che deve costituire il corrispettivo del cosiddetto faccendiere, l'intermediario che agisce per conto del privato nei confronti dell'amministrazione, che questa deve essere economica. Tutto questo disallinea il reato di traffico influenze rispetto al reato di corruzione, nel quale, invece, l'utilità riconosciuta al pubblico ufficiale in cambio di una sua condotta è qualunque tipo di utilità, non solo economica.

Questo disallineamento è incomprensibile, proprio perché la fattispecie di traffico di influenze - come dicevo prima - è stata introdotta per consentire di anticipare la lotta alla corruzione alle condotte che poi portano ad atti corruttivi. Quindi, non si capisce perché nella condotta che è punita a titolo di traffico di influenze ci sia questa riduzione del perimetro di illiceità che riguarda il faccendiere, quando invece nel reato di corruzione il perimetro di illiceità è molto più ampio. Qualunque utilità che venga data in cambio al pubblico ufficiale in cambio della sua condotta illecita può essere sussunta sotto la specie della corruzione. Riteniamo che questo sia un errore tecnico che andrebbe sanato, quantomeno per allineare le norme e consentire di dispiegare tutti i propri effetti alla fattispecie di traffico di influenze illecite.

Questo emendamento è analogo al successivo a firma della senatrice Cucchi, che quindi voteremo favorevolmente.

RENZI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (IV-C-RE). Signor Presidente, al netto del voto sull'emendamento 1.110, che, per quello che riguarda il nostro Gruppo, sarà contrario, essendo la quinta volta che il mio amico, senatore Bazoli, interviene spiegando come il Partito Democratico condivida le posizioni del collega, senatore Scarpinato, mi corre l'obbligo di intervenire su un testo che riguarda il traffico di influenze. Dei molteplici procedimenti che mi hanno riguardato questa è l'unica materia che non mi hanno ancora contestato - l'hanno contestato a Beppe Grillo, ma non a me - e quindi mi sento libero di poter esprimere una considerazione politica.

PRESIDENTE. C'è sempre tempo.

RENZI (IV-C-RE). Sì, Presidente, comunque direi *unicuique suum*, ognuno pensi al suo. Mettiamola così: ciascuno ha i suoi problemi. *(Applausi).*

Ma, al di là della considerazione, vorrei fare un ragionamento politico che in quest'Aula è bene che risuoni, visto che non lo fa risuonare il senatore Bazoli. È la voce dei tanti amministratori, in stragrande maggioranza del Partito Democratico, che da anni chiedono che queste norme siano cambiate e siano rese al passo coi tempi *(Applausi)*. Amministratori, sindaci e assessori del Partito Democratico da anni chiedono al Partito Democratico, da quando io ero ancora al suo interno, di cambiare le norme sull'abuso d'ufficio e sul traffico di influenze. Il fatto che in quest'Aula il Partito Democratico abbia scelto di sostenere le tesi di Scarpinato e non dei sindaci del Partito Democratico

mi impone di prendere la parola per dire che in questo Paese i tanti sindaci e assessori del PD oggi hanno una risposta positiva alle loro richieste. Peccato che arrivi dall'altra parte politica. (*Applausi*).

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente Boccia, lei sa che le do sempre la parola, ma per la verità ha già parlato un esponente del suo partito. Se lei vuole aggiungere qualcosa, lo faccia in un tempo ristrettissimo, perché non ne avrebbe diritto.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intanto la ringrazio per avermi dato la parola. Se lei ritiene che il mio intervento possa procurare un'alterazione della nostra convivenza...

PRESIDENTE. Il Presidente ha la facoltà di darle la parola. Prego, intervenga.

BOCCIA (PD-IDP). Posso intervenire sul prossimo emendamento?

PRESIDENTE. È una bella idea e la ringrazio.

BOCCIA (PD-IDP). Così il senatore Renzi è più tranquillo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.38, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, penso di interpretare tante colleghe e tanti colleghi qui in Aula nel dire quanto segue. Il dovere di ognuno di noi è di legiferare - senatore Renzi - con disciplina e onore, così come i componenti del Governo provano a servire il Paese con disciplina e onore. Ed è dovere di ognuno di noi di sforzarci di pensare al bene collettivo e al Paese, rispettando ogni volta quanto è scolpito sulle pareti di Palazzo Madama e di Montecitorio, che ci ricorda che abbiamo il dovere di tenere alta la dignità di queste Aule almeno quanto è stata alta grazie ai nostri avi e ai nostri predecessori. Una delle cose scolpite nella nostra Costituzione, presidente La Russa, è la separazione rigorosa tra i poteri dello Stato, tra quello legislativo e quello esecutivo, che ogni tanto dimentica questo punto fermo della nostra Costituzione e tende a dire al Parlamento cosa deve fare, e a volte a dare ordini al Parlamento, dimenticando il perimetro che ogni tanto - per fortuna - il Presidente della Repubblica ci ricorda. E poi c'è il potere giudiziario.

Io vorrei che il presidente Renzi - così come i tanti colleghi e le tante colleghe presenti in Aula - si sforzasse di adempiere fino in fondo al proprio impegno, non personalizzando le vicende che caratterizzano il processo legislativo. Se ognuno di noi dovesse personalizzare le norme e le leggi, finiremmo per fare ulteriori danni ai tanti già fatti nel tempo che abbiamo alle spalle, e mi riferisco soprattutto al tempo recente, e non a quello passato.

Pertanto, signor Presidente, l'appello che rivolgo ai colleghi è di parlare in maniera oggettiva dei temi su cui noi ci confrontiamo; di provare a capire, ogni volta che facciamo un voto, se quel provvedimento su cui ci stiamo esprimendo migliora o peggiora la vita delle italiane e degli italiani,

non la propria; provando poi a capire, al termine di questo processo, se abbiamo svolto fino in fondo il nostro dovere. Io me lo pongo sempre questo quesito, signor Presidente: non sempre sono soddisfatto, ma mi sforzo sempre - le garantisco sempre - di pensare alla condizione migliore possibile per il Paese e non alla mia. E ciò deve accadere indipendentemente dai torti e delle ragioni che ognuno può avere e che però deve portare non in quest'Aula, ma nelle aule apposite, per far sì che quella separazione dei poteri venga sempre e comunque rispettata, anche quando non si è d'accordo, senatore Renzi.

I sindaci del Partito Democratico, che sono stati evocati, la pensano esattamente come i Gruppi del Partito Democratico e come il Partito Democratico (*Commenti*).

PRESIDENTE. È l'opinione del Presidente del Gruppo PD. La potrà esprimere.

BOCCIA (PD-IDP). Aver usato strumentalmente, signor Presidente, alcune dichiarazioni pubbliche di alcuni singoli amministratori che sono stati condizionati anche in quel caso da vicende personali, io l'ho trovato scorretto e poco opportuno rispetto ai doveri che abbiamo di fronte per assicurare un processo legislativo che sia dignitoso e all'altezza della sfida che abbiamo di fronte.

Per questa ragione, signor Presidente, io mi auguro che si discuta del merito di un provvedimento che è pasticciato. E penso che la discussione generale abbia dato il senso delle valutazioni che tutti i partiti di opposizione fanno, a parte gli ex partiti del terzo polo, che oggi sono diventati due e che su questo tema sostengono tesi che anche la presidente Bongiorno si sforza di tenere insieme, avendo lei stessa contestato una parte delle cose su cui oggi stiamo legiferando.

RENZI (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (IV-C-RE). Signor Presidente, approfitto della sua gentilezza nel consentire al collega e amico senatore Boccia di illustrare un emendamento, facendo un appello alto e morale ai nostri doveri istituzionali che si compone essenzialmente di due parti. La prima è una battutina su eventuali problemi personali che avrebbero mosso il mio precedente intervento; la seconda è una risposta imbarazzata sulla questione politica che invece ho posto.

Per suo tramite, signor Presidente, vorrei rassicurare il senatore Boccia - non gli dirò di stare sereno, perché non porta benissimo a quelli come lui - sul fatto che non stessi facendo riferimento alle mie vicende personali. Il senatore Boccia evidentemente ha perso qualche passaggio: le mie vicende personali non hanno mai riguardato né l'abuso d'ufficio né il traffico di influenze. Soprattutto, però, chi, come me, in quest'Aula ha chiesto il rigoroso rispetto della separazione dei poteri nel dicembre 2019, oggi non può far altro che gioire del fatto che, sulle vicende che hanno riguardato me e alcuni miei amici, la magistratura si è espressa con cinque sentenze della Corte di cassazione e con una sentenza della Corte costituzionale. Non consento, quindi, al senatore Boccia di parlare di cose che non conosce, di cui non ha la minima idea. (*Applausi*).

Vengo invece al punto più politico. Io ho detto un'altra cosa, signor Presidente. Ho preso atto di un fatto politico perché, quando si va a votare su una legge, si parla di politica e rimando al mittente, per suo tramite, la battutina sul terzo polo. Sono orgoglioso di condividere le indicazioni dell'amico Costa o di altri esponenti dell'allora terzo polo, perché su questi temi continuiamo ad andare d'accordo e ne siamo orgogliosi. Vengo a un punto diverso.

Il punto è che chi non rispetta le proprie idee è il Partito Democratico. Dirlo non significa fare polemica, ma significa fare politica. Ricordo che il senatore Bazoli, quando era nella segreteria che io guidavo, aveva posizioni sul traffico di influenze e sull'abuso d'ufficio ben diverse da quelle del senatore Scarpinato. È legittimo che voi oggi abbiate scelto di stare dalla parte di Scarpinato. Ma non è legittimo che veniate qui a dirci che le posizioni dei sindaci del PD non contano. (*Commenti*). Se però ritenete che le posizioni dei sindaci del PD non abbiano diritto di cittadinanza in quest'Aula, ebbene, io mi assumo la responsabilità politica di portare la voce dei sindaci del PD che chiedono l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e del reato di traffico di influenze. (*Applausi. Commenti*).

Tornate in voi e lasciate la caccia ai grillini. (*Applausi. Commenti*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico - e dico classico con piacere - «Quinto Orazio Flacco» di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori.

(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 12,26)

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, intervengo su questo punto molto interessante della *querelle*, ma credo che il punto della legislazione ci dovrebbe portare a essere un po' fuori da uno che sembra quasi un dibattito congressuale del Partito Democratico. Proviamo a entrare nel merito del provvedimento.

La richiesta di delimitazione o di abolizione o di depenalizzazione dell'abuso d'ufficio veniva, non più di tre mesi fa, dal Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI). Non personalizziamo il tema di chi è il Presidente dell'ANCI e a quale partito appartiene. Il punto è che in quel momento il Presidente dell'ANCI poneva un tema che riguarda la rappresentanza degli amministratori italiani. E, se noi non riusciamo a capire che questa richiesta riguarda una fattispecie penale che illustri penalisti continuano a dire che è fisiologicamente inutile, se non dannosa, non riusciamo a capire che questo tema, al di là delle indagini che si aprivano, si concludeva in un nulla di fatto. Se allora vogliamo uscire dalla personalizzazione, il tema non è chi sia il Presidente dell'ANCI in questo momento, quale sindaco e a quale partito appartenga. Il problema è che una norma, che non portava ad altro se non a un avvio di indagine che finiva per delegittimare la persona sui giornali prima ancora di una conclusione, determinava la paura per la politica di assumersi la responsabilità delle firme.

Da ultimo, signor Presidente, molte di queste indagini bisogna avere la responsabilità di dire che venivano avviate da politici. A volte la responsabilità dei politici è non riuscire a fare opposizione nel merito dei provvedimenti e delegare alla magistratura la possibilità di fare questo tipo di atti. Ecco un altro uso distorto di una norma che è bene cancellare ed è bene delimitare, perché determina non impunità ma semplicemente l'impossibilità per l'amministrazione di funzionare. *(Applausi).*

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, penso che questo sia il momento di fare un'analisi anche più politica di quello che stiamo facendo in quest'Aula. Ma mi consenta, per il suo tramite, di osservare che il senatore Renzi ha accusato il senatore Bazoli e altri membri del Partito Democratico di voler seguire Scarpinato, dando alla sua affermazione un'accezione negativa. *(Commenti).*

PRESIDENTE. La prego. Sarei intervenuto se avessi avuto questa impressione, ma non l'ho avuta.

PATUANELLI (*M5S*). Il senatore Scarpinato ha dedicato la propria vita alla lotta alla mafia e oggi ne paga il prezzo, dovendo vivere con un sistema di protezione per le minacce che riceve costantemente dalla mafia. E io credo che dovremmo essere tutti più inclini a seguire l'esempio del senatore Scarpinato. *(Applausi).*

Nel merito, Presidente, il dibattito sulle due fattispecie di reato - traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio - si svolge da tanto tempo. Se le disposizioni normative vigenti rendono qualche volta aleatoria l'attività della magistratura e dei pubblici ministeri, è giusto - e l'abbiamo fatto - proporre elementi emendativi e modificativi per rendere più chiara l'applicazione delle due fattispecie. Non ho mai sentito nessun sindaco dire che bisogna abrogare *ipso facto* dei reati, assolutamente no. Ne abbiamo di sindaci e ne abbiamo avuti. Abbiate un po' più di rispetto della mia forza politica, abbiate un pochino più di rispetto della mia forza politica. *(Applausi).* Non si può pensare, poiché c'è qualche elemento che produce degli effetti distorsivi, di abrogare del tutto le norme. Non l'abbiamo sentito mai chiedere a nessuno. È come dire che, siccome ci sono le rapine in banca, chiudiamo gli sportelli bancari, perché non siamo in grado di proteggerli. Ma che ragionamento è? *(Applausi).*

Oggi qui si sta facendo un uso - a mio avviso - totalmente sbagliato e fuori luogo di elementi critici rispetto all'applicazione di due norme sacrosante. E sono d'accordo con quanto diceva la senatrice Fregolent, che è necessaria una legge che regolamenti l'attività di lobbismo, che non è una parola negativa. In quest'Aula ci si arrabbia molto quando si dà del lobbista a qualcuno. Oggi tale attività produce degli effetti negativi perché non c'è una norma che la regolamenti. E quando l'abbiamo

proposta, sia in questa legislatura che nella precedente e in quella precedente ancora, non si è voluto portarla a termine, perché forse fa comodo che l'attività di lobbismo sia un po' *borderline* tra la parte lecita e quella illecita. (*Applausi*).

Allora facciamo un ragionamento serio su come rendere più chiare le norme e su come garantire al potere giudiziario la possibilità di attuare le disposizioni del potere legislativo. Ma non è certamente abrogando i reati di abuso d'ufficio e di traffico di influenze illecite che diamo un buon risultato per i cittadini, che sono sempre la parte debole di quei reati. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, vorrei leggere alcune considerazioni nei tempi a me assegnati, che dicono esattamente così: «L'abolizione del reato dell'abuso d'ufficio è una vittoria di tutti i sindaci italiani, perché negli ultimi dieci anni a tutti i Governi abbiamo posto la questione di rivedere questo reato». E si aggiunge (sto facendo una citazione, poi vi dirò di chi): «Su questo tema, come su altri aspetti della giustizia, ci sono una divergenza e una discussione che durano da anni tra amministratori e Gruppo parlamentare del PD. Per noi innanzitutto viene il ruolo di sindaci. Ad ogni assemblea dell'ANCI, da dieci anni a questa parte, abbiamo chiesto ai Governi di turno di rivedere il reato di abuso d'ufficio. Nel momento in cui lo fa un Governo di centrodestra, non è che possiamo cambiare idea. Per noi è una vittoria». Lo dice il sindaco di Pesaro Ricci, che è un esponente importante del PD; credo che sia il coordinatore dei sindaci del PD, o lo è stato, esponente di punta, forse candidato alle europee. «Noi abbiamo posto» - dice sempre Ricci, non ho bisogno di aggiungere del mio - «il tema la luce delle statistiche. Nel 95 per cento dei casi le imputazioni finiscono con l'assoluzione o con l'archiviazione. Questo vuol dire che nel 95 per cento dei casi si infanga il nome di un amministratore» - Ricci *dixit* - «unicamente per un atto firmato o una delibera violata, andando anche a intasare un sistema giudiziario già storicamente ingolfato. Dopodiché, al netto dell'abuso d'ufficio, io credo che nel PD ci sia un nodo irrisolto che riguarda il garantismo», ma qua andiamo fuori materia. «Io penso» - dice Ricci - «a una sinistra garantista» e cita i casi, lamentandosi, di Vasco Errani, Filippo Penati e Katuscia Marini che - secondo lui - non sono stati tutelati dalla sua formazione politica di appartenenza e che poi sono stati assolti. Vasco Errani rinunciò a incarichi e a funzioni importanti.

Non è che qui ci sono i buoni e i cattivi, gli onesti e gli imbroglioni, noi contestiamo il monopolio dell'onestà che alcuni sembrano attribuirsi da soli, anche con il tono tribunizio. Per quanto riguarda poi le leggi sulle *lobby* e sul conflitto d'interesse, la legge Frattini risale - se non sbaglio - al 1998, con Forza Italia. Perché quelli che hanno governato dopo non hanno fatto delle leggi migliori, avendo avuto Presidenti del Consiglio sia i Governi del PD che del MoVimento 5 Stelle? (*Applausi*). Chi ve lo ha vietato? Non vi piace la legge Frattini? Con l'elezione del *Premier* sarà difficile che possiate vincere, perché quei Governi erano nati in altra maniera, con gli intrighi di Palazzo.

Presidente, in conclusione, prima ho citato Ricci del PD, e adesso cito dati del Ministero della giustizia, per i cittadini che magari hanno ascoltato meno le dichiarazioni di voto: nel 2022 sono stati archiviati 3.536 fascicoli aperti per abuso d'ufficio su 3.938, cioè il 90 per cento dei casi è stato archiviato. Nel 2022 parliamo di 4.000 fascicoli, e le sentenze, che evidentemente riguardavano anni precedenti, sono state 205. Per abuso d'ufficio, nel 2022, ci sono state 8 condanne, pari all'8,8 per cento. Quantomeno è una norma che funziona male, forse bisogna introdurre la tortura preventiva, la fucilazione del sindaco solo perché esiste, così avremo garantito un sistema perfetto.

Nel 2021, sempre fonte Ministero della giustizia, su 4.745 indagini per abuso d'ufficio, 4.121, l'87 per cento, sono state archiviate. Le sentenze pronunciate nel 2021, evidentemente relative agli anni precedenti, sono state 318 e le condanne 9, pari al 2,8 per cento.

Signori, questo reato non ha funzionato, come Ricci difendiamo i sindaci. Voi non li difendete. Difendete anche quelli del vostro partito che avete abbandonato anche quando poi si sono rivelati innocenti. Viva la giustizia vera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, si rivolga a me anche lei.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, senza alcuna polemica politica, ma giusto per dare qualche informazione in più, vorrei rilevare che nella precedente legislatura sostituivo Maroni nella Conferenza delle Regioni e ricordo memorabili interventi del presidente della Campania De Luca contro l'abuso d'ufficio, ribaditi tra l'altro recentemente il 27 gennaio. Ha ragione il presidente Renzi: non bisogna farne una questione politica. Questo reato non funziona e - come ha detto giustamente Giulia Bongiorno - quando un reato non funziona, lo si toglie. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). O lo si cambia.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.269, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.43 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.253, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.254, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.44 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.28 non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.100.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[SISTO](#), *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

[ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, preannuncio che interverrò per ben due volte, cioè sia su questo ordine del giorno che su quello successivo.

L'ordine del giorno G1.100 mi dà modo di intervenire perché è collegato agli argomenti che abbiamo trattato poc'anzi. Sfuggendo ovviamente da ogni personalismo, che non fa onore al nostro dibattito, vorrei parlare invece di cosa siano le riforme, di cosa sia il riformismo, di quali siano le cose fatte e di come vanno letti i dati. Anche al presidente Gasparri vorrei dire che, se avesse ascoltato la discussione generale che si è tenuta ieri, avrebbe compreso la lettura di questi dati sul numero delle archiviazioni sull'abuso d'ufficio, ovvero che il numero delle archiviazioni è dovuto in gran parte all'intervento successivo sull'iscrizione delle notizie di reato, cioè all'intervento di modifica del 2020. L'abbiamo già detto una decina di volte, ma evidentemente serve ripeterlo.

Vorrei ora parlare della riforma del 2020. Noi siamo qui per intervenire, ma soprattutto c'è una cultura riformista, a cui si richiama il campo più ampio possibile del centrosinistra, che sembra rinnegarla. Mi spiace che non ci sia il senatore Renzi, perché noi siamo intervenuti... (*Brusio*).

Ah, è qui, scusi.

PRESIDENTE. Il senatore Renzi ha solo cambiato posto e non è neanche la prima volta. *(Applausi)*.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Però, Presidente, il mio appello, sapendo che da questo punto di vista il senatore Renzi non cambierà luogo politico, è al riformismo, perché a volte vedo che pericolosamente si scivola anche da quel lato sul populismo. Nel 2020 noi siamo intervenuti e abbiamo modificato questa norma - che può essere ovviamente perfezionabile, come è stato spiegato - e l'abbiamo modificata ascoltando i nostri sindaci, come deve essere fatto. Viene punito soltanto chi viola espressamente una norma di legge traendone un vantaggio.

Ora, si nega quell'intervento e ci si appella al proposito: difendiamo i sindaci. Naturalmente, ma difendiamo anche i cittadini e le cittadine, vorrei sperare, da qualsivoglia forma di abuso. Ma veniamo al proposito di difendere i sindaci, per tacere del fatto che anche il Presidente dell'ANCI non ha detto certe cose (e ho guardato i virgolettati), ma ha parlato di delimitazione della portata di questo reato.

A proposito di chi fa qualcosa, vorrei chiedere: ma per i sindaci e gli enti locali, questa maggioranza che cosa ha fatto, quanto a finanziamenti e politiche che i sindaci devono mettere in campo? *(Applausi)*.

Il Governo Meloni in questi brevi mesi ho operato una serie di definanziamenti e tagli di risorse per importi talmente elevati che non hanno alcun riscontro negli anni recenti. Sommando tutti i definanziamenti e i tagli si arriva alla cifra di 15 miliardi di euro. In questo caso, i sindaci li ascoltate? Ma forse non ci parlate neanche con i sindaci. *(Applausi)*.

Con la revisione del PNRR sono stati fatti dei tagli molto consistenti. Avete promesso che sarebbero arrivate risorse da altre parti, ma ancora di questi interventi non si ha assolutamente nessuna traccia. Dovete dire al sindaco di Napoli dove vanno a finire gli 824,8 milioni che gli avete tolto. Dovete dire al sindaco di Roma dove vanno a finire gli oltre 718 milioni di euro e al sindaco di Torino gli oltre 493 milioni di euro che avete sottratto. Su questo, darete una risposta ai sindaci, sì o no? Perché noi, invece, lo abbiamo fatto. Siamo intervenuti nel 2020 e, nel prossimo ordine del giorno, vi spiegheremo quello che abbiamo chiesto e che voi non avete voluto fare già dalla scorsa legislatura.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti ordini del giorno in esame.

BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti i restanti ordini del giorno.

SISTO, vice ministro della giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.101.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, proprio perché ascoltiamo i sindaci e proviamo a dare delle risposte, noi, con questo ordine del giorno proponiamo una modifica della legge Severino nella parte in cui si sospende dalla carica l'indagato quando una sentenza non è definitiva.

Noi, però, lo facciamo puntualmente, a differenza del precedente ordine del giorno, che in modo del tutto generico proponeva di abolire questa parte della legge Severino anche in caso di condanna per reati di mafia e di estorsione. Dico ai colleghi di Fratelli d'Italia, che hanno votato no ai referendum sull'abolizione totale della legge Severino, che forse non si sono accorti che, nel precedente ordine del giorno, si chiede di rivedere tutta quella parte della Severino riguardante le sentenze super definitive di condanna per reati di mafia, di estorsione e quant'altro. Il precedente ordine del giorno, infatti, propone che, anche in presenza di tali condanne, ci si possa comunque candidare, in Parlamento e per incarichi di Governo.

Io chiedo, visto che c'è un'autorevole esponente della maggioranza che ha proposto, per un reato ancora non giudicato, che addirittura una persona non possa più insegnare nelle scuole, com'è possibile che una persona condannata per estorsione o per reati gravi possa invece essere addirittura eletta in

Parlamento o chiamata ad assumere ruoli di Governo.

Tornando all'ordine del giorno G1.101, noi riproponiamo temi che avevamo già avanzato in proposte di legge nella passata legislatura e che questa maggioranza, i partiti che siedono in questa maggioranza, non hanno mai voluto calendarizzare in Commissione e che oggi si ostinano a non farci discutere nelle Commissioni competenti. Qui si affrontano responsabilmente anche le questioni che pongono i sindaci, naturalmente tutelando anche i cittadini quando si tratta di gravi reati.

Naturalmente vi chiediamo di votare sì a questo ordine del giorno, sfidandovi sul piano delle riforme utili, concrete e che non siano bandierine da sventolare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.102.

PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto la parola per illustrare la nostra posizione su questo ordine del giorno, ma voglio dire prima di tutto, da ex sindaco e da dirigente del Partito Democratico che insieme ad altri è sempre stato molto attento ai problemi degli amministratori locali, che proprio non mi sento nelle condizioni di prendere lezioni su come si difendono i sindaci e gli amministratori locali da chi è intervenuto in quest'Aula per strumentalizzarne le paure, le angosce e le richieste, e anche da chi è intervenuto in quest'Aula manifestandosi (non ce ne eravamo mai accorti prima) come parlamentare molto vicino alle esigenze degli amministratori locali.

Dico queste cose perché in quest'Aula spesso si fa della demagogia e c'è un grande disprezzo per i fatti. Io sono costretto a richiamare qualche fatto, a partire dal 2020, quando sono stato eletto Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, nella precedente legislatura: noi, insieme a componenti della Commissione giustizia e dopo molte consultazioni dell'Associazione dei Comuni italiani, abbiamo messo a punto un pacchetto di richieste che era molto articolato e molto serio. Una di queste richieste riguardava l'ulteriore delimitazione del reato di abuso d'ufficio. C'era un giudizio positivo sugli effetti che la riforma del 2020 aveva prodotto, ma c'era anche la consapevolezza che era probabilmente necessario un ulteriore intervento di delimitazione della fattispecie, perché in via di giurisprudenza non si erano ottenuti tutti gli effetti positivi che a nostro giudizio erano necessari. La cosa importante da dire che mi fa osservare che, con il parere negativo a questo ordine del giorno, il Governo e la maggioranza gettano la maschera rispetto alla malafede con cui affrontano questo problema, è che era opinione di tutti, dei sindaci italiani e dei partiti che affrontarono questo problema, che la vera questione che ostacolava nel loro operato giornaliero gli amministratori locali non era quella dell'abuso d'ufficio, ma quella di una normazione inadeguata dei reati omissivi impropri, cioè l'inadeguata distinzione tra responsabilità amministrativa e responsabilità politica, che rende i sindaci italiani invariabilmente titolari di una responsabilità oggettiva, per cui tutto quanto avviene nel loro Comune, anche se non hanno niente a che vedere con eventuali disgrazie, viene ricondotto a una loro responsabilità penale. Decidemmo che per risolvere questo problema, che era il più grande che i sindaci italiani avevano, era necessario fare la riforma del Testo unico degli enti locali e intervenire in quella sede per definire meglio la responsabilità amministrativa rispetto a quella politica.

La passata legislatura è finita anticipatamente per le ragioni che sappiamo ed è cominciata la nuova; noi abbiamo iniziato dal primo giorno di riunione della Commissione affari costituzionali a sollevare il problema della riforma del TUEL e da più di un anno la riforma del TUEL è nel cassetto *(Applausi)* e oggi il presidente Bongiorno dà parere negativo sul nostro ordine del giorno che richiama questo problema. A me duole dire che, nella nostra insistenza per avere la riforma del TUEL, non ho mai avuto il piacere - e mi avrebbe fatto tanto piacere - di sentire la voce del senatore Renzi e del senatore Gasparri accanto a quella del Partito Democratico. *(Applausi)*. Però c'è sempre tempo nella vita per rimediare. Penso che il partito dell'onorevole Gasparri e il partito del senatore Renzi potrebbero da domani unirsi alla nostra battaglia per la riforma del TUEL per avere finalmente in quella sede una

distinzione seria della responsabilità amministrativa rispetto a quella politica e rendere così davvero un grande servizio agli amministratori locali e ai sindaci italiani, un servizio che non si fa con l'eliminazione del reato di abuso di ufficio.

Voglio raccontare un'altra cosa, che è importante per giudicare la buona fede di chi partecipa a questa discussione. Una battaglia impopolare che nell'ultima legislatura noi portammo in fondo fu anche quella che portò alla luce il fatto che esisteva per... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Parrini. Cerchiamo di non sfiorare anche in questa fase.

PARRINI (*PD-IDP*). Dicevo, una battaglia per porre fine a una gigantesca sproporzione che esisteva per i sindaci italiani tra la quantità di rischi e di responsabilità che hanno addosso e il loro inquadramento economico, che era fermo da ventidue anni. Abbiamo risolto questo problema e per risolverlo non ho sentito vicine alla voce del Partito Democratico né quella del senatore Renzi, né quella del senatore Gasparri. C'è sempre tempo per rimediare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Parrini. Vi prego di cercare di incentrare gli interventi su questo provvedimento, altrimenti sforate i tempi. Io vi lascio parlare, ma se andate su altri argomenti almeno non sforate i tempi.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, il tema che è stato posto alla nostra discussione con questi ordini del giorno è tutt'altro che banale e non può essere liquidato né con le battute né con i ricorsi ai personalismi che, abbiamo notato, continuano ad essere pervicaci soprattutto da parte di chi si appella all'esigenza di una loro eliminazione. Si tratta di un tema che attraversa la storia degli ultimi trent'anni, del rapporto tra i poteri dello Stato nel nostro Paese. Se vogliamo essere onesti intellettualmente fino in fondo, dovremmo ammettere che in un determinato momento della storia politica del nostro Paese vi è stata una risposta da parte del Parlamento finalizzata ad immaginare che sarebbe bastato circoscrivere il perimetro dello scaricamento a terra dell'ondata montante populista sul sistema delle autonomie locali e degli amministratori per impedire che quell'ondata travalicasse fino a giungere in Parlamento.

Se rimandiamo indietro le lancette della storia e proviamo a rivivere il clima del Governo Monti, che creò la cosiddetta legge Severino, era esattamente questo il tema: da fuori premeva la polemica anticasta; da fuori premeva una operazione di delegittimazione della classe politica (*Applausi*), orchestrata anche con il consenso plaudente di pezzi della classe dirigente e dell'informazione del nostro Paese, che poi, per l'eterogeneità dei fini, non raccolsero l'oggetto della disseminazione del discredito che avevano fatto (perché, come è noto, chi cavalca la tigre, poi viene sbranato dalla tigre una volta disarcionato). In quel momento si immaginò una rottura di una questione fondamentale, cioè la rottura del principio generale costituzionale della innocenza del soggetto.

Ricordo bene che in quel momento il Primo Ministro dell'epoca pose come elemento qualificante ed essenziale per continuare l'esercizio della sua funzione e della sua attività l'approvazione di quella legge. Quindi il Parlamento pensò bene di distinguere in due gli incaricati di pubbliche funzioni. Gli uni, i membri del Parlamento, che - vivaddio - sono ancora soggetti alle garanzie costituzionali, anche se su questo potremmo discutere a lungo, visto che si è stati costretti a ricorrere alla Corte costituzionale per le questioni che sono state ricordate in precedenza. Gli altri, gli amministratori, sono stati infilati all'interno di un tritacarne che può consentire la distruzione della loro vita, della loro famiglia, delle loro relazioni, dei loro affetti, della loro credibilità, esclusivamente sulla base di un pregiudizio. (*Applausi*).

Questo non nasce da oggi, ma da un pregiudizio culturale strutturato, partito trent'anni fa in questo Paese, che ha consentito a taluni di dire che il sospetto è la cultura della verità, è l'anticamera della verità, e ha consentito a talaltri di interpretare la loro azione giurisdizionale e la loro azione giudiziaria sostenendo che non esistono innocenti, ma colpevoli non ancora scoperti. Questa cultura si è tradotta all'interno delle leggi del nostro Paese e se noi non operiamo per estirpare questa, che è una cultura giacobina, quindi intimamente populista e quindi sostanzialmente totalitaria, non siamo all'altezza del

compito che ci attribuiamo.

In conclusione, signor Presidente, questo significa essere riformisti ed è per questo che noi siamo dalla parte dei De Luca, del sindaco di Lodi Uggetti, del sindaco di Bari e Presidente dell'ANCI e di Falcomatà e non prendiamo, non prenderemo lezioni - e ci dispiace per coloro che lo fanno - da Travaglio e dal collega Scarpinato. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, devo dire che fino ad ora mi sono astenuto dall'intervenire in questa discussione che non ho capito a chi giova, se non a chi intende continuare a denigrare e a scaricare ulteriore discredito sulla classe politica.

Sostanzialmente, come avremo modo di discutere nei prossimi giorni quando si svolgerà la discussione sul mandato ai sindaci, io credo che non sia abolendo le norme che risolviamo il problema, perché se c'è una disfunzione, come diceva il senatore Patuanelli, va corretta la norma, non va abolita. Dall'altro, però, vista la discussione che c'è stata sul populismo, noi continuiamo a premiare il fatto che ci sia una sola persona al comando: questo vale per i sindaci, per i governatori e adesso pensate che valga anche per il Governo. Continuiamo cioè a pensare, da una parte, di dare tutto il potere a una persona, poi però qualcuno ritiene che bisogna sottrarre quella persona al rischio di diventare un bersaglio, ma non si può sottrarre al fatto di esporsi in prima persona e di avere responsabilità. In sostanza, a mio avviso, l'antidoto è potenziare, ad esempio, il potere delle assemblee elettive, che oggi non contano più nulla: i consigli comunali e i consigli regionali contano molto poco, anzi anche il Parlamento, come sappiamo benissimo, molto spesso è soggetto alla decretazione d'urgenza, quindi il nostro ruolo viene lesa da questo punto di vista.

Forse nella discussione bisogna anche considerare un altro elemento. Pur militando in un piccolo partito, io ho sempre pensato alla funzione importante che hanno i partiti sia in termini di rapporti all'interno della società, sia per capire cosa si muove e per avere un controllo e la capacità di selezionare la classe dirigente. Tutto questo negli ultimi venti-trent'anni è stato cancellato, la partecipazione dei cittadini è sempre inferiore e deleghiamo all'informazione corretta o poco corretta e alla magistratura quello che dovrebbero fare, in sostanza, da una parte la cittadinanza, dall'altra le assemblee elettive tramite gli eletti. Se vogliamo discuterne, io sono disponibile a farlo, quello che non mi interessa è la *querelle* tra i partiti che pensano di portarsi via voti a vicenda. Io faccio politica e ovviamente spero che i cittadini mi votino in modo massiccio più di adesso, ma non ho il problema di fare la guerra a chi sta più vicino, perché questa è stata la morte anche della sinistra in questi anni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Informo l'Assemblea che lavoreremo fino alle ore 14, quindi i lavori saranno sospesi per un'ora e alle ore 14 è convocato il tavolo dei Presidenti di Gruppo e quindi, senza bisogno di ulteriore informazione, ci troveremo nell'Aula deputata.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.103.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 13,06)

[BAZOLI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, non interverrò mezz'ora come ieri, ma per i cinque minuti a mia disposizione.

Intervengo per annunciare il nostro voto favorevole a questo ordine del giorno che riassume le ragioni per le quali noi siamo contrari all'abolizione del reato dell'abuso d'ufficio e non intendo replicare alle cose che ha detto su di me il senatore Renzi, che è molto bravo a semplificare, a tal punto da inventarsi anche alcune circostanze, perché io non ho mai fatto parte della sua segreteria, quindi non so dove l'abbia scoperto. Ma non voglio entrare in polemica con lui sulla semplificazione, lui è bravissimo nella comunicazione e io sarei sicuramente perdente. Preferisco stare sul merito delle cose, dove credo

di essere invece un po' più bravo di lui. Il punto è che continuare a tirar fuori questa vicenda dei sindaci può aiutarvi a fare polemica politica - benissimo, bravissimi, molto bene - ma non coglie il punto e noi, da legislatori, dovremmo invece cercare di stare sul merito delle cose, lasciando la propaganda politica. Vorrei ricordare a tutti - lo abbiamo già detto, ma forse è il caso di ricordarlo - che il reato di abuso d'ufficio non riguarda solo i sindaci. La stragrande maggioranza delle sentenze relative all'abuso d'ufficio riguarda altri funzionari pubblici. (*Applausi*). I sindaci hanno tutte le ragioni del mondo a lamentarsi, l'abbiamo detto, condividiamo le loro preoccupazioni. Semplicemente, riteniamo che per risolvere il loro problema non dobbiamo togliere tutele ai cittadini italiani nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione, questo è il punto. (*Applausi*). C'è un modo per farlo? Noi pensiamo di sì e lo abbiamo detto: si intervenga sul testo unico degli enti locali, si intervenga ancora sulla fattispecie se vogliamo rifinirla ancora un po' per renderla ancora più tassativa, ma siamo già intervenuti - voglio ricordarlo, perché purtroppo non lo sa nessuno, in quanto non tutti studiano adeguatamente le norme - con la riforma Cartabia, che ha già risolto uno dei problemi principali dei sindaci, che era quello della iscrizione nel registro degli indagati per l'apertura di un'indagine. La riforma Cartabia ha disposto che quella iscrizione potrà essere fatta solo quando ci siano indizi di reato, non sempre.

Quindi la gogna mediatica che riguarderà i sindaci è stata assorbita da una norma che eviterà l'iscrizione nel registro degli indagati quando questo non è necessario. E ancora, il rinvio a giudizio sarà possibile solo quando ci sarà una ragionevole probabilità di condanna, quindi si riduce il perimetro dei processi.

Questo è il merito di cui vorremmo parlare, ma non avete mai voluto affrontare il discorso, perché vi interessa solo l'approccio ideologico. Solo questo vi interessa, (*Applausi*). Mi dispiace dirlo anche al mio amico Matteo Renzi, che affronta in questo modo un argomento che meriterebbe invece maggiore serietà. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Solo un minuto, Presidente, per dire che ho sollevato un problema e ho citato il sindaco Ricci, che criticava il suo partito, il PD. Poi sento le risposte, rivolte all'Assemblea e non a me, secondo cui il TUEL va riformato (giustissimo) e servono più soldi. Io siedo qui accanto a due senatori che sono stati ottimi sindaci, di Cosenza il senatore Occhiuto e di Brescia il senatore Paroli. Noi siamo amici dei sindaci e abbiamo destinato agli enti locali risorse adeguate, anche se ne serviranno di più. Si risponde sul TUEL e su altro (vedo il ministro Zangrillo), sui processi in corso di modernizzazione della pubblica amministrazione. Si può fare di più per il territorio, ma noi già facciamo molto.

Il problema è che i numeri sono impietosi quando un reato produce nove sentenze di condanna all'anno a fronte di migliaia di persone indagate. Ho fatto anche dei nomi; forse è dispiaciuto a qualcuno che ricordassi alcuni casi della sinistra abbandonati al loro destino, invece di essere tutelati per garantismo. Parleremo del TUEL nelle sedi competenti. I sindaci siedono anche su questi banchi, ricchi di esperienza e non certo di soldi, perché chi amministra poi si sacrifica per il prossimo. I dati sul fallimento dell'abuso d'ufficio sono eclatanti e noi la pensiamo come Ricci. Auguriamo a Ricci che nel suo partito abbia lo stesso successo che ha avuto nel nostro. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.103, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto

dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.0.1 1.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SISTO](#), *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.2 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.103 (testo 2), presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «attività professionale svolta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.101.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.102, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.104 è sulla falsariga dell'emendamento che ho già illustrato all'articolo 1. Lì parlavamo della diffusione di atti coperti da segreto che in qualche modo arrivano comunque ai giornali, facendo venire meno l'equilibrio di parità tra le parti, tra l'accusa e la difesa, qui parliamo invece di intercettazioni e quindi della pubblicazione illegale di elementi dell'indagine che, magari pubblicati settorialmente, vanno di nuovo a incidere sulla

vicenda processuale, sui diritti della difesa e sull'onorabilità delle persone, soprattutto quando esistono norme che sono proprio dettate a tutela della segretezza degli atti. Tale segretezza non è dovuta a ragioni volte a creare un mistero intorno a quel procedimento, ma a fare in modo che il procedimento abbia un suo corso regolare e che quindi fintanto che le carte devono restare riservate, tali restino.

Purtroppo la cronaca quotidiana ci dice che nel nostro Paese questo non accade, sappiamo bene che questo incide in modo molto pesante sulla presunzione di innocenza perché poi, una volta che il segreto viene violato e quindi questi atti e questi documenti vengono pubblicati, in qualche modo la reputazione della persona indagata risulta definitivamente compromessa. La descrizione dei fatti a uno stadio così preliminare dell'indagine crea infatti nell'opinione pubblica (in qualche modo anche legittimamente perché tale opinione è fatta sulla base delle notizie che si leggono) e quindi potenzialmente anche nel collegio giudicante, che talvolta è fatto anche di giudici popolari, la sensazione che quel caso sia già risolto nella direzione della magistratura inquirente. L'inquirente, ovviamente in buona fede, ritiene che quell'imputato abbia commesso il reato, però quell'ipotesi investigativa viene descritta, attraverso la pubblicazione di intercettazioni che dovrebbero essere coperte da segreto, come una verità acquisita e i giornali di fatto la riportano senza il minimo elemento dubitativo. L'imputato, l'inquisito o la persona sotto indagine vengono descritti come autori del reato, come se il processo fosse arrivato a sentenza. Come l'esperienza poi ci insegna, l'errore giudiziario è sempre dietro l'angolo. Ricordo sempre il caso di Beniamino Zuncheddu, che ha trascorso trentatré anni in prigione: alla fine, con tante scuse, lo abbiamo liberato, ma naturalmente si tratta di una vita distrutta.

Penso che queste norme ci potrebbero aiutare a ristabilire una fisiologia del processo e anche un'adesione ai valori costituzionali, nei quali è scolpita la presunzione d'innocenza: fino a sentenza passata in giudicato, l'imputato è da considerarsi innocente. Dobbiamo però dirci, care colleghe e cari colleghi, che nel nostro Paese questo è un principio di fatto, svuotato di ogni contenuto, perché, quando si viene inquisiti, si finisce sulle prime pagine dei giornali, mentre, come sappiamo benissimo, quando si viene prosciolti, si finisce a pagina 28, in un trafiletto che nessuno leggerà.

Chiedo pertanto al Governo di modificare il parere e, se possibile, di accogliere questo nostro emendamento, in modo da contribuire a quell'orientamento garantista di cui questo disegno di legge è chiaramente pervaso.

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la sua richiesta e chiede al Governo se intende cambiare il parere sull'emendamento 2.104.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. No, signor Presidente, il parere resta contrario.

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, tra le questioni che solleva il collega Scalfarotto a proposito di questo emendamento ne vedo una che, anche leggendone il testo, si deve introdurre in questo momento in quest'Aula. Il mondo dell'informazione, come tanti altri, ha ovviamente i suoi meriti e i suoi problemi. La questione della deontologia professionale, in un'epoca anche di disinformazione, è un tema che va affrontato, temperando le libertà di tutti.

La seguente considerazione vale per quanto stiamo discutendo oggi e, più in generale, anche su altri interventi legislativi. Non si può pensare di risolvere un tema culturale, professionale e di deontologia professionale introducendo divieti o limitando forme di accesso a conoscenze che possono avere rilevanza pubblica.

Bisogna stare attenti quindi a non farsi prendere troppo la mano da questo punto di vista. Sono assolutamente solidale con coloro che, per un articolo di giornale sbagliato, per parole utilizzate male o per enfasi scorrette, si ritrovano ad avere problemi dal punto di vista pubblico. Questo, però, attiene a un tema di deontologia professionale e non al diritto del cittadino di essere informato nei casi previsti dalla legge, che già offrono, se applicati, tutele a tutti i soggetti interessati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dal senatore Scalfarotto.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, già poco fa il senatore Nicita inquadrava questo tema. Noi abbiamo presentato questo ed altri emendamenti simili perché riteniamo che il provvedimento contraddica non soltanto un principio costituzionale, ma il Ministro che lo ha firmato.

Il ministro della giustizia Nordio, infatti, intervistato da «Il Messaggero», appena un mese dopo la sua nomina, ebbe a dire (e lo cito a memoria) che c'era stato un tempo in cui c'era un eccesso di gogne mediatiche ed era veramente una barbarie, ma che oggi - questo disse il ministro Nordio, che ripeté questa frase in Commissione giustizia su nostra sollecitazione - il pendolo è sbilanciato dall'altra parte e dobbiamo riequilibrarlo, dando spazio alla libertà di informazione.

Ecco, noi Parlamento e noi Paese dobbiamo davvero provare ogni giorno a rispettare la Costituzione e i suoi principi: uno di questi, il diritto alla *privacy*, è un principio che va tutelato. Ci sono principi sacri, come quello, richiamato da diversi interventi, della presunzione di non colpevolezza. Questo Parlamento ha recepito la direttiva europea in materia, però la nostra Costituzione garantisce anche, all'articolo 21, la libertà di informazione, non soltanto per gli addetti che esercitano la professione (giornalisti e comunicatori), ma per i cittadini, perché la libertà d'informazione garantisce una coesione maggiore.

Vedete, già il ministro Orlando intervenne su questa materia, tanto che il Garante della *privacy* - allora c'era ministra Cartabia - ebbe a dire che le gogne mediatiche, così come le avevamo conosciute in passato, non sarebbero di fatto più esistite. Ed è vero nella sostanza; invece, contraddicendo se stesso, il ministro Nordio ha licenziato un provvedimento - quello che vi apprestate ad approvare - che dà un colpo, assieme ad altri *in itinere* (penso alla legge di delegazione europea, è all'ordine del giorno dei lavori di quest'Assemblea), alla libertà di informazione. Non è un problema di parte, perché tutelare il diritto all'informazione libera è un'esigenza dei nostri cittadini, maggioranze e opposizioni; è un principio sacrosanto di coesione sociale e di equilibrio della democrazia. Aggiungo: che potere è un qualsiasi potere politico-istituzionale che cerca di mettere il bavaglio e la mordacchia, limitando il contropotere dell'informazione, che è un caposaldo liberale e democratico delle più grandi democrazie europee e occidentali? Sono i regimi che tappano la bocca all'informazione.

Nello specifico, infine, abbiamo presentato questi emendamenti perché anche noi pensiamo che i terzi che vengono intercettati o di cui si parla nelle intercettazioni, che non hanno alcuna responsabilità penale e verso i quali non ci saranno procedimenti penali o avvisi di garanzia, debbano essere tutelati. Attenzione, però: questo principio - che è in sé valido - va poi verificato concretamente, perché se per caso quel terzo ricopre un incarico pubblico, fa il Ministro o ha un ruolo decisionale in una certa cosa e coloro che vengono intercettati (un ipotetico corrotto e un ipotetico corruttore) parlano di lui, credo che sia interesse di tutti noi e dell'opinione pubblica, equilibrando naturalmente modi e toni, che queste cose vengano conosciute.

È per questo, quindi, che abbiamo presentato l'emendamento in esame, perché pensiamo che tutelare la libertà di informazione sia una cosa che facciamo anche per voi, anche per coloro che invece voteranno in senso contrario. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.106.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, come accennavo prima, questo emendamento in qualche modo è connesso a quello precedente. Voglio completare il pensiero aggiungendo solo due considerazioni.

Ho citato prima ad esempio il recepimento da parte del Parlamento italiano della direttiva europea

sulla presunzione di innocenza. Ebbene, noi diciamo spesso "ce lo chiede l'Europa", ma l'Europa ci chiede molte cose e devo dire che noi liberamente abbiamo fatto, aderendo anche da Paese fondatore all'Unione europea, una scelta sacrosanta e mi auguro che sia sempre più irrobustita e consolidata, perché noi abbiamo bisogno di un'Europa autorevole e forte, dell'Europa sociale naturalmente, quella che aiuta i Paesi, non dell'Europa ragionieristica e occhiuta dei conti e dell'austerità. Questa Europa va però difesa e accolta, sia quando ci chiede cose che riguardano le questioni economiche, sociali, sanitarie o di altra natura, sia quando - naturalmente discutendo e andando a far valere le ragioni di tutti e non soltanto di alcuni - ci chiede - e ce lo chiede - di tutelare la libertà di informazione. Noi non possiamo girarci dall'altra parte e non ci può essere un'Europa *à la carte*, tale per cui una cosa la prendiamo, ma quella che non ci piace non la prendiamo.

Abbiamo partecipato da protagonisti in questi anni, altrimenti non avremmo avuto quell'inversione di rotta europea che ha portato al PNRR. A tal proposito, ricordo il ruolo importante di Governi come il Governo Conte e il Governo Draghi, ma a trattare a Bruxelles e a spingere per un'Europa di quel tipo c'erano anche personalità che vanno citate: c'era, con i Presidenti del Consiglio, l'allora ministro Gualtieri; c'era il commissario in carica Paolo Gentiloni; c'era David Sassoli, che svolse un ruolo fondamentale anche in questa direzione.

Tale direzione prevede anche la tutela della libertà d'informazione. A breve sarà approvato dal Parlamento europeo lo European media freedom act, che sancirà questi principi e dirà che i Paesi debbono rispettare l'autonomia del giornalismo, l'autonomia dell'informazione, l'autonomia delle redazioni e l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo, che mi pare vada rispettata da tutti e sempre, da qualsiasi Governo. Francamente però mi sembra di poter dire che voi state esagerando nell'occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo, che si regge... *(Commenti)*.

Signor Presidente, gli ululati in Parlamento dovrebbe contenerli, cortesemente.

PRESIDENTE. Senatore, io non ho sentito nessun ululato, anche perché non siamo in uno zoo, quindi di ululati non ce ne sono. Prego, continui. *(Commenti)*.

VERINI *(PD-IDP)*. Mi può definire allora quei gesti e quei rumori gutturali? Come si possono chiamare, se non ululati di disapprovazione?

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, senatore.

VERINI *(PD-IDP)*. Vorrei capire come saranno messi a verbale. *(Commenti)*.

Ecco, noi vi chiediamo infine - se cortesemente mi fate finire - di accogliere questo emendamento, che dice semplicemente una cosa: salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico. Ebbene, noi dobbiamo tutelare, come dicevo prima, gli interessi della *privacy* e quindi del singolo, ma l'interesse pubblico è una cosa che dovrebbe preoccupare tutti più di ogni altra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dalla senatrice Gelmini.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.108, presentato dalla senatrice Gelmini.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.109, presentato dalla senatrice Gelmini.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.110, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.111, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 2.111 perché attraverso di esso ho l'occasione di richiamare i colleghi e le colleghe su un aspetto del procedimento penale, cioè quello dei costi della difesa.

Il precetto costituzionale per cui accusa e difesa dovrebbero essere sullo stesso piano è infatti violato in modo sostanziale dal fatto che chi si difende deve spendere ingenti quantità di denaro anche per gli atti del processo. Ciò significa che spesso chi è oggetto di un procedimento e arriva al suo termine vedendosi riconoscere l'innocenza è sostanzialmente in bancarotta dal punto di vista personale.

È chiaro che l'accusa si dota di documentazione, carte, estratti e fotocopie a spese dell'erario, quindi il pubblico ministero e la polizia giudiziaria producono montagne di atti a spese della fiscalità generale, del contribuente. L'imputato, invece, che, come sappiamo, è innocente fino a sentenza passata in giudicato, non solo deve pagare le parcelle degli avvocati, ma deve pagare proprio le carte, quindi la materialità delle fotocopie, degli atti e degli estratti; tutto ciò che serve ad arrivare al dibattimento dev'essere anticipato ed è un costo sostanziale che consegna la persona, che magari riesce a difendersi e a venir fuori da quella situazione in modo assolutamente pulito, vedendosi riconoscere la propria innocenza, alla necessità di vendere attività imprenditoriali o contrarre debiti con amici e parenti. Sostanzialmente la persona viene restituita alla vita civile priva di mezzi di sostentamento.

A me sembra quindi un principio di giustizia sostanziale quello di dire che gli avvocati dell'imputato, così come il pubblico ministero, quindi le parti che per la Costituzione dovrebbero essere in una situazione di parità, possano esserlo anche in questo. Dopodiché, se la persona viene condannata, è giustissimo che paghi tutto quello che ha ricevuto fino all'ultimo centesimo; però non possiamo svuotare di contenuto il diritto di difesa attraverso la leva economica, che diventa, per il concittadino che si trovi nelle maglie della giustizia, a torto o a ragione, un elemento devastante dal punto di vista della vita personale e sociale, perché poi le ripercussioni si hanno anche sulla vita sociale.

Chiedo pertanto alla maggioranza, alla relatrice, alla presidente Bongiorno, ai due esimi esponenti del Governo che rappresentano il Ministero della giustizia e anche ai colleghi tutti, della maggioranza e dell'opposizione, di votare un emendamento che mi sembra davvero di giustizia sostanziale e anche di applicazione effettiva di un principio costituzionale. *(Applausi)*.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signora Presidente, è evidente che ci sono costi particolarmente elevati, ma abbiamo il parere contrario della 5a Commissione sull'emendamento in esame. Naturalmente dico al senatore Scalfarotto che, se lo trasforma in ordine del giorno, in maniera generica lo possiamo valutare.

[PRESIDENTE](#). Senatore Scalfarotto, accoglie la proposta della relatrice?

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, ringrazio la presidente Bongiorno per l'attenzione. Naturalmente ritiro l'emendamento e presento contestualmente l'ordine del giorno G2.111.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

[SISTO](#), *vice ministro della giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.111 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.112, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.113.

[NICITA \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, questo fa parte della famiglia degli emendamenti all'articolo precedente, già ben illustrati dal senatore Verini. Intervengo solo per evidenziare un elemento: qui c'è un punto che viene aggiunto, sul quale secondo me vale la pena che l'Assemblea rifletta, e cioè la relazione tra un diritto personale privato alla riservatezza *tout court*, quindi non alla *privacy*, ma alla riservatezza di atti che evidentemente è nell'intenzione della proposta della maggioranza e l'interesse pubblico alla conoscenza. Mi riferisco, per il suo tramite, Presidente, anche al senatore Terzi di Sant'Agata, con il quale abbiamo in corso una riflessione sul tema del diritto alla conoscenza. C'è un confine sul quale dobbiamo riflettere. Naturalmente, se ci facciamo prendere dai casi particolari o dal mostro sbattuto in prima pagina, siamo in un'altra dimensione, ma la domanda è: pensate che ci possano essere casi in cui c'è un palese interesse pubblico alla conoscenza di qualcosa? Se c'è e se qualcuno valuta che ci sia, significa che c'è addirittura un diritto dei cittadini a sapere in quel momento qualcosa che può essere vitale per la salvaguardia dell'interesse pubblico e quindi che non sia un'opzione giornalistica da pubblicare, ma che ci sia un diritto a sapere del cittadino. Non so immaginare dei casi particolari - del resto non sta a me, né al legislatore - ma immaginare che potenzialmente, anche laddove ci fosse questa eccezione, non sia possibile avere accesso significa precluderci uno spazio di diritti per i cittadini, per interessi pubblici che riguardano il Paese, che riguardano - lo dico con un sostantivo molto caro - il patriottismo e la Nazione. Ebbene, in questi casi noi stiamo votando contro questa eccezione, quando sappiamo tutti che va oltre, molto spesso anche, proprio in quanto tale, ai legittimi diritti degli individui. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.113, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.114, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.115, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.116, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.117, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.118.

[SCALFAROTTO \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo soltanto per richiamare l'attenzione delle colleghe e dei colleghi su questo emendamento, a firma della senatrice Gelmini, cui chiederei, tra l'altro, se posso apporre la mia firma, che si riferisce ai *trojan*, cioè ai captatori elettronici, che vengono sostanzialmente veicolati tramite *app*, che vanno nei telefonini delle persone e diventano uno strumento molto più invasivo di una normale intercettazione telefonica.

Come sapete, con i *trojan* si entra in un telefonino e si possono vedere tutti i dati che ci sono: i conti correnti bancari, le fotografie delle famiglie, anche eventualmente della seconda, se uno ne ha più di

una, cioè tutto quello che riguarda la vita privata di una persona, molto al di là di un'intercettazione. La collega Gelmini, con questo emendamento, dice che il *trojan* non può essere utilizzato soltanto quando è indispensabile per la continuazione delle indagini, ma anche quando la prova non può essere acquisita con modalità diverse. Quindi introduce un elemento più stringente rispetto alla possibilità di utilizzare un captatore elettronico che, come dicevo, ha un ambito di applicazione molto più ampio. A me questo sembra un elemento di rilievo, anche se so che la nostra Commissione giustizia si sta occupando del tema. Volevo sottolineare a tutti i colleghi e alle colleghe questo emendamento a firma Gelmini.

PRESIDENTE. Senatrice Gelmini, accetta l'aggiunta della firma del senatore Scalfarotto?

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Sì, signora Presidente.

BONGIORNO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Solo per chiarire che questa materia è oggetto di attenzione da parte della Commissione in altri provvedimenti; quindi sarà affrontata in maniera ponderata ed equilibrata, pertanto, allo stato, il parere su questo emendamento è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.118, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.119, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.120, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.121, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.122, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.123, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

SCARPINATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (*M5S*). Signora Presidente, la maggioranza sostiene che queste riforme legislative siano esplicitazione di una cultura e di uno spirito garantista. Lo spirito garantista vuole garantire all'indagato il massimo della possibilità di difesa. Ebbene, questa norma che si vuole introdurre pregiudica gravemente i diritti degli indagati. Perché?

In un processo che si basa sulle intercettazioni, qual è il primario interesse di un indagato? Il primario interesse di un indagato è conoscere il contenuto di tutte le intercettazioni che lo riguardano, per avere la possibilità di individuare le intercettazioni essenziali per la sua difesa. Questo compito non può essere delegato al personale di polizia che ascolta le intercettazioni, perché il personale di polizia che ascolta, che tra l'altro è turnista, può benissimo in buona fede non capire che una conversazione, che sembra privata, invece è relevantissima per la difesa. Può non capire che un fatto che riguarda terzi sia essenziale per l'alibi dell'indagato per omicidio; può farlo in perfetta buona fede. Quindi dev'essere data la possibilità all'indagato di leggere, nei verbali della polizia che fa l'ascolto, tutte le circostanze e

tutti i nomi che, visionati insieme al suo avvocato, gli consentano di dire: "questo fatto, questo nome è essenziale per la mia difesa".

Ebbene, cosa si è fatto? Si è resa la difesa cieca. Si è stabilito che il personale di polizia è arbitro di stabilire quello che è rilevante e quello che non lo è anche per la difesa e, quindi, non deve lasciare traccia nei verbali di nulla. Ciò significa che l'indagato non ha la possibilità di orientarsi e che dovrebbe quindi ascoltare migliaia e migliaia di intercettazioni perché non ci sono verbali. Si aggiunge inoltre che il personale di polizia non deve trascrivere neanche fatti e circostanze che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti. Il personale di polizia può ritenere però che questo fatto che riguarda un soggetto diverso dalle parti non sia rilevante per la difesa, ma per l'indagato può essere essenziale per provare il proprio alibi. Quindi questa è una norma antigarantista, che non si può assolutamente giustificare con lo spirito garantista, e che pregiudica gravemente i diritti della difesa.

Per contemperare il diritto alla *privacy* dei terzi e quello della difesa, siccome siamo nella fase iniziale delle indagini, quando ancora la polizia ascolta le intercettazioni, bisognerebbe stabilire che la polizia debba trascrivere tutto, senza assumersi il compito di fare l'avvocato dell'indagato (è lui che lo deve stabilire), e che, quando si concludano le indagini, si anonimizzino e si cancellino tutte le parti che riguardano i terzi. (*Applausi*).

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, il senatore Scarpinato si è soffermato su alcuni punti, però l'aspetto che ci ha convinti ad esprimere un voto favorevole sugli emendamenti 2.123 e 2.124 è che si tratta della riproduzione esatta della sentenza Cavallo che, come detto anche in Commissione, è intervenuta su un argomento molto delicato e controverso ovvero quello dell'utilizzo delle intercettazioni con riferimento a procedimenti diversi che possano essere eventualmente collegati. Orbene, sull'articolo 270 il legislatore è intervenuto, ma si è verificato in questo intervento un largo spazio a interpretazioni che possono dirsi addirittura opposte, se non contrastanti, e assolutamente incoerenti quanto a limitazioni, quando si interviene sullo stesso procedimento e quando invece si utilizzano intercettazioni di un procedimento connesso.

La materia è delicatissima. Con la volgarizzazione della materia si è parlato di intercettazioni a strascico e su questo si è molto discusso. È incomprensibile un parere negativo, laddove si mette per iscritto esattamente il portato della sentenza Cavallo, che metteva finalmente ordine e limitava un uso indiscriminato e assolutamente pericoloso di intercettazioni su altri tipi di procedimenti.

C'è una copiosa discussione sulle riviste giuridiche sul fatto che, se non si interviene per chiarire in maniera definitiva la portata della sentenza Cavallo e darle una sua effettività, ci saranno ulteriori pronunce, sicuramente della Corte di cassazione e se ne rischiano anche altre della Corte costituzionale. Nel frattempo, ci possono essere pronunce contrastanti dei giudici di merito. Aggiungo che, nel commentare il disordine o la non chiarezza normativa attuale, c'è chi ha voluto evidenziare alcuni aspetti del richiamarsi a una lettura costituzionalmente orientata delle norme da parte dei giudici di merito.

Chi vi parla, per esempio, è molto sensibile alla positività di una lettura costituzionalmente orientata. Ma, se questa si spinge a colmare incongruenze o vuoti normativi, può portare a qualcosa che poi è fuori dalla Costituzione, e cioè a delegare ai giudici di merito, in sostanza, una pronuncia sulla legittimità o meno di una norma con delle loro autonome decisioni.

Per tutti questi motivi, ci sembrava assolutamente ragionevole, a garanzia delle persone sottoposte a un procedimento penale, mettere bene per iscritto il portato della sentenza Cavallo.

[PAITA](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, prendo la parola per annunciare che noi voteremo contro questo emendamento e anche che sono stupefatta dalle argomentazioni che il Partito Democratico porta rispetto all'idea di votare a favore di una ulteriore estensione delle intercettazioni telefoniche. Siamo un Paese che ha visto operare una barbarie sulle persone, con pubblicazioni in merito alla vita privata e rispetto a ogni singolo aspetto della vita degli individui. (*Applausi*).

Siamo un Paese che grida allo scandalo, a una presunta legge bavaglio che non c'è. Lo ribadisco fino in fondo e, anche su questo, Italia Viva sosterrà le giuste idee di Enrico Costa su questo tema.

Voglio dire che rimango davvero sorpresa delle parole del Partito Democratico. Mi spiace e non comprendo in quale meccanismo vi siate infilati per sostenere una simile tesi. Il senatore Bazoli, per argomentare le proprie posizioni, ha ricordato di non essere mai stato membro della segreteria di Matteo Renzi. Ha ragione, senatore Bazoli. Lei non è mai stato membro della segreteria di Matteo Renzi. Ma se non ci fosse stata quella segreteria, lei non sarebbe parlamentare. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatrice Paita, le ricordo che si deve rivolgere alla Presidenza.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto della prima parte dell'emendamento 2.123, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «in procedimenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.124.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.125.

SCARPINATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO *(M5S)*. Signor Presidente, la senatrice Rossomando ha spiegato le motivazioni tecniche di questo emendamento. Io vorrei fare un esempio concreto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Scarpinato, ma siamo già oltre. Siamo passati alla votazione dell'emendamento 2.125, perché il 2.124 risulta precluso dal respingimento della prima parte dell'emendamento 2.123.

SCARPINATO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo perché l'emendamento 2.125 affronta lo stesso tema. Queste modifiche sono difficili da capire per il cittadino comune, ma bisogna spiegare che cosa succede.

In un processo di mafia, in cui è stata autorizzata l'intercettazione per reati, ai sensi dell'articolo 416-bis, viene intercettata una conversazione nella quale si parla di un furto pluriaggravato in un supermercato commesso da due criminali comuni. Ebbene, questa intercettazione può essere utilizzata, anche se non riguarda reati di mafia, perché si tratta di un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Nello stesso processo di mafia, se viene intercettata una conversazione che riguarda una corruzione per 100 milioni di euro, questa conversazione non può essere utilizzata. Perché? Perché riguarda i colletti bianchi. Questa è una norma classista. *(Applausi)* Spieghiamola così ai cittadini italiani. Prima era possibile.

Allora noi che cosa abbiamo chiesto? Almeno, quando c'è una corruzione connessa con i reati di mafia, la vogliamo utilizzare? Mai: i colletti bianchi non si devono toccare, mentre i ladri dei supermercati sì.

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, lei mi aveva chiesto di intervenire sull'emendamento 2.125.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.125, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 15,05).

Presidenza del presidente LA RUSSA Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta di oggi riprenderà con gli interventi dei Gruppi sulla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

I lavori proseguiranno quindi con la discussione del disegno di legge di delegazione europea e la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Come già stabilito, la seduta di oggi terminerà alle ore 18 su richiesta di un Gruppo parlamentare.

Il già previsto esame della ratifica del Protocollo Italia-Albania è differito a martedì della prossima settimana. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di domani.

L'ordine del giorno della seduta di domani, a partire dalle ore 9,30, prevede il seguito della discussione del disegno di legge di riforma della giustizia e, alle ore 12,30, l'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria.

Alle ore 15 si svolgerà il *question time*, con i Ministri della difesa e dell'economia.

Per il calendario della prossima settimana, gli argomenti non conclusi saranno esaminati secondo l'ordine già previsto nella settimana corrente.

Sulla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

PRESIDENTE. Si celebra oggi la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni Gruppo potrà intervenire per tre minuti per sottolineare questa ricorrenza.

SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signor Presidente, oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. È una giornata molto importante perché sappiamo che in Italia e nel mondo i dati sono veramente allarmanti, sia per quanto riguarda la sicurezza della rete, sia per quanto riguarda gli aumenti delle vittime di bullismo, soprattutto nelle scuole, tra i giovani, i giovanissimi e le persone più fragili.

Devo dire, signor Presidente, che come Italia Viva siamo davvero preoccupati e dispiaciuti, perché oggi è la Giornata mondiale, ma il calendario di questa settimana prevedeva di esaminare in Aula il disegno di legge n. 866, recante delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo, un importante provvedimento che è già stato discusso anche nell'altro ramo del Parlamento. Dispiace che in questa settimana non si riesca, purtroppo, a portare avanti un testo legislativo per noi molto importante, che andava nella direzione di tutelare ulteriormente le vittime di abusi gravi, come quelli che riguardano il bullismo e il cyberbullismo, ma soprattutto perché il citato provvedimento *bipartisan*, quindi non soltanto di una parte del Parlamento - sono stati presentati diversi disegni di legge, l'*iter* è stato anche abbastanza lungo anche nelle Commissioni competenti - prevede un nuovo patto educativo, una corresponsabilità più stringente anche tra i pilastri del *welfare*, la famiglia e la scuola, responsabilizzandoli ulteriormente a lavorare assieme per prevenire i casi di bullismo e cyberbullismo. Aggiungo anche che un altro strumento su cui da anni ci battiamo anche come Italia Viva-Centro-Renew Europe è quello delle attività sportive nella scuola e fuori dalla scuola. L'attività sportiva e l'attività fisica sono uno strumento fondamentale nel contrasto alle dipendenze anche da bullismo e cyberbullismo, come abbiamo visto in tanti Paesi, anche fuori dall'Italia.

Mi auguro, quindi, signor Presidente, che questo provvedimento possa giungere a destinazione almeno la prossima settimana.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghe e colleghi, questa mattina i toni si sono troppo alzati e molti colleghi hanno affermato che la loro verità è l'unica verità e il torto è sempre degli altri. Mi permetto di dire che questa non è democrazia. Qui c'è malattia mentale, c'è solipsismo, il sentirsi sempre dalla parte della ragione, carissimo presidente La Russa. Siamo parlando del cyberbullismo sapendone poco. Ricordo, parlando dei *social media* che permettono il bullismo *cyber*, che il coltello che può servire a tagliare il salame, il ciauscolo, il salmone o altre leccornie, può anche uccidere più di qualunque guerra. Credo quindi che combattere il cyberbullismo non significhi dire di no a un nuovo strumento di comunicazione di cui si ha poca consapevolezza e scienza, ma significhi poter dire che non esistono omicidi e vittime, che non esistono - come dice Emanuela Felle, la mia addetta stampa - vincitori e vinti. Esiste un solo colpevole: il silenzio complice. Accanto all'uno per cento delle persone che si attivano fare male o per ricevere il male, il novantanove per cento sta zitto, ma quel silenzio dà potere ai *media*, dà potere al potere - mi perdoni, signor Presidente, per il gioco di parole - di fare del male.

Credo, allora, che intanto sia da salutare positivamente una legge che riduce i rischi, il fatto che si educi nelle scuole a usare meglio questi strumenti e che si insegni anche agli anziani, che spesso non sono più saggi ma sono più complici, ma soprattutto - come diceva la collega Sbröllini - creiamo anche spazi alternativi: il gioco, il marciapiede, gli oratori, le associazioni, la famiglia, gli sport inclusivi. Abbiamo bisogno di usare meglio i *social media* per un vantaggio legato al benessere, ma soprattutto legato a tante alternative per far sì che si viva la vita anche con i *social*.

[VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo ci dà modo di tenere accesi i riflettori su una tematica troppo spesso sottovalutata, come ci dicono i fatti di cronaca anche recenti: è di ieri l'episodio di uno studente che ha accoltellato un altro studente in provincia di Milano ed è di pochi giorni fa la notizia di uno studente che ha accoltellato una docente in provincia di Varese. Sono tutti numeri che ci costringono a un'attenta riflessione.

Al di là di ricordare l'importanza di questa giornata, a mio personale avviso oggi abbiamo perso anche una grande opportunità, Presidente, e dispiace non poco che proprio questo ramo del Parlamento abbia perso l'occasione di dare una risposta concreta al Paese e alla società, approvando in via definitiva un provvedimento molto atteso e quanto mai sentito, che è proprio quello contro il bullismo e il cyberbullismo; un provvedimento largamente condiviso - lo voglio ricordare ai colleghi presenti - perché è stato licenziato dalla Camera lo scorso settembre.

Quindi non solo arriverebbe già da noi con un notevole ritardo, ma, ancora peggio, non riusciamo nemmeno a discuterlo e a votarlo in questa settimana così importante e in questa giornata così determinante.

Allora mi chiedo: che segnali mandiamo all'esterno, se non riusciamo nemmeno ad arrivare nei giusti tempi a un provvedimento così trasversale? Parliamo di un'iniziativa legislativa trasversale. Come spieghiamo poi questi ritardi burocratici, dovuti anche a un dettaglio che non si riesce nemmeno a discutere? Il provvedimento è adesso arenato in Commissione, con il rischio che, per via di un emendamento non ancora votato, torni di nuovo alla Camera e, quindi passeranno altri mesi. Questi sono dei segnali decisamente non belli, che faccio fatica a giustificare di fronte a tanti ragazzi, alle scuole, alle famiglie, al terzo settore, alle tante associazioni impegnate nella prevenzione di fenomeni di questo tipo e anche al mondo dello sport, che tanto si impegna per adottare iniziative all'interno delle scuole volte a promuovere il rispetto e i valori educativi e formativi.

Concludo, Presidente, ricordando che questi segnali profondamente negativi fanno perdere credibilità al Paese, alla politica e a tutti noi che in qualche modo cerchiamo di rappresentarlo in modo adeguato. Auspico veramente che si trovi quella convergenza adeguata, necessaria e urgente per licenziare questo provvedimento il prima possibile, anche perché - lo ricordo velocemente - la legge sul cyberbullismo è nata nel 2017 a seguito della tragica scomparsa di Carolina Picchio, quattordici anni, che si suicidò perché non riuscì a reggere il peso e la vergogna delle sue immagini diffuse in rete. Oggi in questo provvedimento vengono rafforzate le risorse e soprattutto viene definita la fattispecie del bullismo. Quindi... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Vorrei solo dirle, senatrice Versace, che non sono le giornate istituite a dover dettare. Lei sa che fra poco finiranno i trecentosessantacinque giorni e, per i giorni dedicati a qualcosa, dovremo passare alle mezze giornate come alle mezze stagioni. Comunque nel calendario dei lavori della prossima settimana è prevista la discussione e mi auguro l'approvazione di questo disegno di legge. Quindi, il fatto che non venga votato oggi non può essere considerato grave; altrimenti spostiamo di una settimana la Giornata nazionale contro il bullismo: è la stessa cosa.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, oggi è un giorno particolarmente importante, un giorno in cui puntiamo i riflettori su un problema persistente e molto grave, il bullismo.

Il bullismo è un atto che non solo intimorisce e abusa, ma che strappa via la sicurezza di base che ogni individuo ha il diritto di avere. Coinvolge i minori, ma non solo; colpisce indiscriminatamente,

indipendentemente da età, sesso, razza o religione, e può lasciare cicatrici indelebili; ingloba atti di violenza non soltanto fisica, ma anche verbale, psicologica e ormai miete sempre più vittime il cyberbullismo.

Il bullismo provoca un profondo dolore, una ferita che non sempre guarisce e che può condizionare la vita delle persone per sempre. Non solo chi subisce bullismo, ma anche chi lo esercita e chi ne è testimone ne rimane travolto sul piano psicologico. Di fronte a ciò non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti. Ogni atto di bullismo è come un sasso in uno stagno: le sue onde si espandono, toccando non solo la vittima, ma anche coloro che assistono e persino chi esercita il bullismo, lasciando un'impronta profonda su tutti, davvero su tutti.

Abbiamo il dovere di riflettere sull'importanza del rispetto reciproco e della comprensione; si tratta di capire che ogni individuo ha una sua unicità e un suo valore, che vanno rispettati e tutelati. Dobbiamo educare i nostri giovani su come affrontare i pericoli e le difficoltà, insegnando loro a comunicare in modo costruttivo. Noi adulti dobbiamo essere l'esempio di eccellenza.

Oggi ci uniamo in un impegno globale per dire no al bullismo. Alziamo la nostra voce unita contro il bullismo, non solo per liberare le vittime, ma anche per liberare quei bulli che sono intrappolati nel ciclo della violenza e dell'abuso. Dobbiamo farlo anche promuovendo ambienti sani per tutti, per rispettare le differenze e valorizzare le diversità.

Cerchiamo di creare ambienti sicuri e inclusivi, in cui ciascuno può crescere e può prosperare.

Oggi celebriamo la Giornata internazionale contro il bullismo, ma il nostro impegno non deve e non può esaurirsi in ventiquattro ore. Deve essere un impegno quotidiano, perché ogni giorno può essere un giorno in cui salviamo una vita dal bullismo. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, io credo che in una giornata così importante il messaggio che dovrebbe arrivare da tutti noi ai nostri giovani - prevalentemente a loro perché, poi, una volta adulti, dovremmo aver acquisito gli strumenti per combattere e difenderci da azioni di questo genere - è che non sono soli e non devono nascondersi e temere qualcosa, confrontandosi invece con i genitori, gli insegnanti, gli adulti, quando si sentono vittime o intimoriti da atteggiamenti di bullismo nei loro confronti, sia che questi avvengano nella vita reale che attraverso i *social*, che sono comunque uno strumento di vita sociale molto frequentato dai nostri ragazzi.

Questo è il segnale che dovremmo dare tutti. Dovremmo dire che siamo al loro fianco e sempre lo saremo per fornirgli gli strumenti per difendersi e per reagire a quegli atti di prevaricazione.

Non voglio entrare nella discussione su come sarebbe stato bello oggi trovarci qui ad approvare il disegno di legge che è in fase di discussione. Quello che dovremmo tutti quanti insieme dire è che dobbiamo consegnare al Paese una norma scritta nel migliore dei modi per difendere i nostri ragazzi e le nostre ragazze, fornendo degli strumenti alle scuole, ai nostri docenti e ai dirigenti scolastici per affrontare in maniera organica l'argomento.

Penso che sia la volontà di tutti quanti noi. Che l'approvazione arrivi oggi o la prossima settimana non cambierà molto, se poi l'altro ramo del Parlamento verrà incontro non a noi, ma ai cittadini italiani, garantendo un *iter* altrettanto veloce per la terza lettura.

Dobbiamo dare - ripeto - un segnale di vicinanza, di comprensione, di apertura e di dialogo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, per far sapere loro che qualsiasi cosa accada noi siamo al loro fianco per aiutarli. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, è una giornata importante che pone una sottolineatura su quello che è un mondo difficile, che negli ultimi anni ha dimostrato sempre maggiori fragilità e difficoltà. È il mondo dei nostri ragazzi. È un mondo che probabilmente sta cambiando velocemente, con fenomeni accelerati anche da tutto il periodo del Covid. I ragazzi fanno fatica probabilmente anche a gestire il superamento dei propri limiti; una gestione difficile all'interno della società, fra di loro e con la comunicazione. Tutto questo, a volte, spesso, si traduce tristemente in bullismo forse non a

causa di una forma di malvagità interna, ma per una vuota azione di gruppo.

Il cyberbullismo è ancora peggiore, perché presenta dei profili quasi diabolici per la facilità con la quale può partire un'ondata terribile che soverchia e può mettere talmente in difficoltà una persona da arrivare addirittura - come si legge dalle notizie di cronaca - a scelte anche drammatiche sulla propria vita.

Come affrontare tutto questo? È in corso uno studio sui ragazzi, ma non è ancora concluso e chissà se mai si concluderà. È un lavoro continuo per capire quali possano essere le cause per trovare delle soluzioni.

Nel frattempo, la politica ha cercato comunque di agire e di trovare delle soluzioni che sono state inserite all'interno anche del decreto Caivano, con una grande forza e spinta della Lega, che aveva presentato anche un proprio disegno di legge sulle cosiddette *baby gang*, su questi fenomeni di delinquenza minorile, che ha anticipato il nuovo disegno di legge sul bullismo, che affronteremo la prossima settimana, prevedendo una forma di iniziative preventive e, addirittura, preliminari, nei procedimenti penali.

Teniamo conto che il procedimento penale deve essere l'estrema *ratio* per i ragazzi, perché devono essere accompagnati verso un percorso che preveda la ricostruzione di se stessi e del rapporto con gli altri. Già nei decreti di cui abbiamo appena parlato sono state inserite figure quali quelle dell'ammonizione, figure volte alla rieducazione del ragazzo, forse neanche alla rieducazione, ma all'educazione ai sentimenti, alle emozioni e alla capacità di stare assieme.

Oggi confermiamo la nostra totale vicinanza, il supporto e il pensiero di visione rispetto ai nostri ragazzi, che non sono altro che il nostro futuro. (*Applausi*).

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è una giornata importante, quella contro il bullismo e il cyberbullismo. Sono fenomeni drammatici che entrano nelle vite delle ragazze e dei ragazzi in età giovanissima e condizionano il processo di crescita di molti di loro. Per le aggressioni, le violenze e le sopraffazioni di cui sono vittime subiscono effetti e conseguenze a volte tragici.

Per avere consapevolezza piena della diffusione del bullismo basta guardare ai dati di alcune statistiche, che registrano un costante e drammatico aumento dei casi; una crescita a cui si aggiunge una continua evoluzione del fenomeno, soprattutto a causa dell'utilizzo spropositato delle nuove tecnologie, come il *web* e gli *smartphone*. Gli atti di sopraffazione, perpetrati per via telematica, sono ancora più pericolosi, perché non c'è il contatto diretto tra l'aggressore e la vittima, perché l'atto di bullismo rischia di rimanere in rete e moltiplicare in questo modo la sua diffusione. Il bullismo *online* provoca conseguenze che riguardano non unicamente la violenza fisica, ma anche quella psicologica, disturbi e fenomeni di isolamento sociale, come quello drammatico dei ragazzi *hikikomori*.

C'è un fatto che in questa giornata non possiamo tralasciare: le conseguenze del *lockdown* e della pandemia anche sull'aumento dei numeri di casi di bullismo e soprattutto cyberbullismo. Anche in questo caso abbiamo molte statistiche a suffragare le denunce. Secondo l'OMS, il bullismo colpisce circa il 30 per cento dei ragazzi in tutto il mondo: 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono ogni anno qualche forma di violenza a scuola o episodi di bullismo. Anche il cyberbullismo è in sensibile aumento: la maggior parte dei dati disponibili riguarda indagini condotte nei Paesi industrializzati, con percentuali di minorenni che lo hanno sperimentato che variano tra il 5 e il 20 per cento della popolazione minorile.

Allora che cosa fare? Diciamolo chiaro: c'è bisogno di una risposta di tutte le istituzioni. È necessario agire in stretta cooperazione con le famiglie, le scuole, le parrocchie, le associazioni di volontariato, le Forze dell'ordine, i tribunali dei minori, perché soltanto così la risposta può essere davvero efficace. Voglio dire in maniera chiara, perché il lavoro collegiale deve essere evidenziato che noi stiamo facendo la nostra parte per approvare una legge che affronti questi fenomeni, cercando una condivisione che su un tema sensibile come bullismo e cyberbullismo diventi un imperativo etico e non solo politico.

Dobbiamo lavorare a strumenti di prevenzione e contrasto. Ne va del futuro dei nostri giovani ed è la responsabilità più grande che tutte e tutti noi dobbiamo sentire. (*Applausi*).

[LEONARDI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, oggi si celebra una giornata importantissima, perché si vuole tutti insieme contrastare quel fenomeno odioso e purtroppo fin troppo diffuso di bullismo e cyberbullismo; un fenomeno che è cresciuto negli anni soprattutto in queste nuove forme.

Un fenomeno che riguarda troppi minori che sono anche bambini, di undici, dodici e tredici anni, che arrivano, come abbiamo visto purtroppo da pagine drammatiche della cronaca nazionale e internazionale, ad essere a volte spinti fino al suicidio, in situazioni non gestibili da persone fragili, che spesso sono proprio quelle più colpite, le vittime in qualche modo designate di questo fenomeno.

Un fenomeno contro il quale devo dire, con orgoglio, che alla Camera è stato approvato un provvedimento all'unanimità, che, come ricordavamo prima, sarà approvato la prossima settimana anche dall'Aula del Senato. Un provvedimento che mira a intercettare in maniera preventiva questo fenomeno, che soprattutto ha l'intenzione di coinvolgere in un patto virtuoso tutte le componenti che ruotano intorno ai minori, a partire dalle famiglie fino alla scuola, utilizzando anche quei canali positivi che sono il terzo settore e le associazioni sportive, proprio per aiutare i ragazzi ad uscire da una spirale, sia le vittime ma anche i carnefici, e consentire quel recupero che poi ci darà giovani sani e solidi a livello morale, che saranno gli uomini di domani.

Va fatta un'operazione per abbattere quel silenzio, quel muro di silenzio e di solitudine nel quale i ragazzi vittime di bullismo si trovano. Un muro che a volte li circonda proprio dove dovrebbero sentirsi in qualche modo al sicuro, cioè nelle aule delle scuole e poi nella loro casa, dove però oggi, attraverso i *social network*, sono raggiunti ad ogni ora del giorno.

In questo il nostro impegno, l'impegno delle istituzioni deve essere unanime, deve essere congiunto e deve essere soprattutto molto forte. Questo vile fenomeno deve essere ed è, ne sono certa, all'attenzione massima di tutti noi. Fratelli d'Italia continua a fare la sua parte e lo faremo sicuramente anche con l'approvazione di questo provvedimento la prossima settimana. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto polispecialistico «San Paolo», di Sorrento, in provincia di Napoli, nonché i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Augusto Righi», di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, che stanno assistendo ai nostri lavori.

Mi auguro che la vostra presenza nella nostra Aula sia proficua e che vi piaccia ascoltare quanto verrà detto. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,33)

Discussione congiunta del disegno di legge:

[\(969\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

e dei documenti:

[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(ore 15,33)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 969, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

Il relatore sul disegno di legge n. 969, senatore Matera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MATERA](#), relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, annuncio preliminarmente che,

eventualmente, consegnerò una relazione più completa alla Presidenza.

Molto spesso ci troviamo in quest'Aula a parlare di Europa, quando ci sono le comunicazioni del Presidente del Consiglio. È una prassi virtuosa, che ci permette di fare il punto sui tanti fronti aperti dalla nostra partecipazione all'Unione. Due volte all'anno siamo invece chiamati ad approvare le leggi europee, quelle che regolano il modo in cui ci adeguiamo alla normativa europea.

Oggi veniamo chiamati ad approvare la legge di delegazione europea e le due relazioni sulla partecipazione in un contesto politico vivace, anche perché sono alle porte, oramai, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Il provvedimento al nostro esame, la legge di delegazione europea 2022-2023, costituisce l'annuale disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee ancora non attuate e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti dell'Unione europea. Esso arriva in Senato dopo una prima lettura alla Camera dei deputati, dove sono state apportate diverse modifiche e integrazioni. Il testo è composto ora da diciannove articoli, che consentono di provvedere al recepimento di venti direttive e di una decisione, e all'adeguamento della normativa nazionale a nove regolamenti europei. Nei diversi articoli del disegno di legge sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega per nove regolamenti e per tredici direttive, mentre nell'allegato sono elencate le restanti sette direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto a quelli generali già disposti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'esigenza di celerità nell'*iter* di esame attuale, volto ad evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione, ha indotto le forze politiche di maggioranza a non presentare emendamenti, nella prospettiva anche di una rapida presentazione in Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2024. Di conseguenza, nella 4a Commissione solo le forze di opposizione hanno presentato 59 emendamenti e un ordine del giorno, che peraltro hanno dato luogo ad un'ampia e approfondita discussione su temi della massima importanza per l'Italia: il tema della libertà di informazione (con riferimento all'articolo 4), la direttiva sui salari minimi, l'infrazione sui balneari, i contratti del personale della scuola, la questione dei porti. Sono state espletate anche undici audizioni su tali argomenti.

Riguardo al tema del salario minimo, in Commissione è stato detto dalle opposizioni che si tratta di una occasione persa per contrastare il lavoro povero e per adempiere ai principi di questa importante direttiva. È ovviamente una legittima opinione, ma è la stessa direttiva che assicura la libertà di scelta agli Stati membri e la contrattazione collettiva italiana è una delle migliori nel panorama europeo, con organizzazioni datoriali e sindacali, di cui abbiamo in quest'Aula autorevolissimi esponenti, che hanno contribuito a dare tutela e diritti a molti lavoratori. La direttiva ci lascia liberi quindi di migliorare il sistema della contrattazione collettiva, andando a colmare le lacune nella sua applicazione, garantendo salari equi e dignitosi. La direttiva peraltro è nell'allegato alla legge di delegazione, quindi non si può dire che non la vogliamo recepire, e il termine per farlo è il 15 novembre 2024.

Per quanto riguarda i balneari, si è discusso in modo approfondito su un tema che da molti anni è oggetto di confronto, di interesse e di intense discussioni con la Commissione europea. Non è per noi in discussione il favore per provvedimenti che aprano alla concorrenza il mercato italiano a vantaggio dei cittadini, ma occorre considerare il contesto complessivo e tenere in debita considerazione i lavoratori e chi ha già fatto degli investimenti. Il Governo ha espresso apertura per una soluzione del problema e la materia, allo stato, è oggetto di una specifica interlocuzione con la Commissione europea.

Per il personale della scuola è stato approvato un ordine del giorno a prima firma della senatrice Malpezzi, sottoscritto dai senatori di maggioranza e di opposizione, che impegna il Governo a dare soluzione al problema del precariato della scuola nel primo provvedimento utile. Non possiamo sottacere che la questione, come è evidente, è di copertura finanziaria, ma è prioritaria non solo per dare soluzione a una, anch'essa annosa, procedura di infrazione, ma per dare una risposta a tanti insegnanti che devono formare i nostri ragazzi nelle scuole.

Il tema di alcuni porti italiani è stato oggetto di grande attenzione anche a seguito delle audizioni svolte, in particolare di alcune di esse. L'entrata in vigore della regolamentazione ETS dal 2024, che

sarebbe il sistema di scambio delle quote di emissioni di carbonio, anche al settore marittimo, avrà un grande impatto sulla competitività di alcuni nostri porti per la possibilità che i costi connessi alla *compliance* con la nuova normativa determinino la scelta di utilizzare porti che sono al di fuori dell'Unione europea.

Il tema è ben presente al Governo e in Commissione sono stati approvati ordini del giorno per avviare a soluzione il problema e dare una prima risposta ai porti interessati, tra cui quello di Gioia Tauro.

Pur a fronte di questi temi di grande portata, con il Governo si è deciso di non modificare il disegno di legge per non rinviare nuovamente il testo alla Camera dei deputati, circostanza che avrebbe allungato ulteriormente i tempi di entrata in vigore e aumentato il rischio dell'apertura di procedure di infrazione o di aggravare qualcuna di quelle aperte. Per questo motivo gli emendamenti sono stati tutti respinti, rinviando al nuovo disegno di legge di delegazione o alla nuova legge europea o ad altri provvedimenti la soluzione delle questioni poste.

Concludo ricordando come la rapida attuazione del disegno di legge oggi in esame porterà il nostro Paese ad abbattere ulteriormente il numero delle procedure di infrazione pendenti, che oggi ci vede comunque in una posizione buona, migliore rispetto al passato: siamo a quota 73, ma le ultime quattro aperte si riferiscono a direttive contenute nell'attuale legge che stiamo esaminando e pertanto, con la sua approvazione in tempi brevi verranno anche queste archiviate insieme ad altre.

Il Governo Meloni sta facendo un grande lavoro, di cui tutti siamo convintamente partecipi. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta la senatrice Murelli, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Ne ha facoltà.

MURELLI, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Signora Presidente, a fronte delle relazioni scritte, che sono depositate e a disposizione di tutti i senatori che ringrazio per la collaborazione in Commissione, desidero evidenziare che la relazione consuntiva riguarda l'anno 2022 e rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo. È vero, sono passati due anni, ma abbiamo avuto la pandemia, siamo in ritardo e la stessa cosa vale anche sulla relazione programmatica 2023. L'anno scorso a luglio con il decreto-legge infrazioni sono state recuperate alcune procedure e adesso lo facciamo con la legge di delegazione europea. Siamo sicuramente fuori tempo nell'approvazione di questi documenti, se guardiamo all'anno solare, ma non lo siamo rispetto ai tempi europei. È importante, però, dar conto al Parlamento di quello che è stato fatto in questi anni sugli atti europei.

La relazione consuntiva consta di quattro parti importanti: la prima riguarda gli sviluppi del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali e si divide in due capitoli importanti che riguardano il dibattito sul futuro dell'Unione europea, sull'anno dei giovani del 2022, sullo Stato di diritto e sulla *better regulation*. La seconda parte riguarda le politiche orizzontali e verticali, in particolare il Green Deal europeo, la transizione verde, il pacchetto Fit for 55, un'Europa pronta per l'era digitale; si affronta il tema della digitalizzazione e della cybersicurezza. La terza parte descrive l'operato del Governo in relazione ai processi di integrazione dei Balcani occidentali e dell'allargamento a Est delle reti transeuropee dei trasporti, alla collaborazione con i Paesi del Mediterraneo. È importante, come si evince anche nella reazione, l'atto sottoscritto il 10 gennaio 2023, quindi la dichiarazione congiunta NATO-Unione europea, in cui sono state trattate anche le nuove sfide, quale la crescente competizione geostrategica, la protezione delle infrastrutture critiche, lo spazio del cambiamento climatico, le *emerging and disrupting technology*, le manipolazioni informative e l'interferenza degli attori stranieri. Si sottolineano, all'interno di questa relazione, alcuni importanti numeri, perché si dà conto delle procedure di infrazione sanate nel corso del 2022. Quelle rimaste pendenti al 31 dicembre 2022 sono scese da 102 a 82: 57 per violazione del diritto europeo, 25 per mancata attuazione di direttive. Di queste 82 procedure, sei sono giunte a sentenza *ex* articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero la condanna per mancanza di esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia, cosa che comporta il versamento di sanzioni pecuniarie. Tuttavia, le altre sei sono già allo stadio del parere motivato *ex* articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e stanno per essere risolte.

La relazione programmatica del 2023, invece, dà conto in modo strutturato delle attività che il Governo ha previsto per quanto riguarda le diverse tematiche europee. In particolare, la prima parte, sullo sviluppo del processo di integrazione europea, è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale.

In particolare, mi volevo soffermare su un punto, ovvero che il Governo ha inteso adoperarsi in sede europea per quanto riguarda la Conferenza sul futuro dell'Europa, incluse le clausole per l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in selezionati ambiti d'azione, nonché per orientare la revisione del Patto di stabilità anche a supporto della ripresa, oltre che contribuire al miglioramento delle politiche finanziarie e fiscali a sostegno delle famiglie.

La seconda parte riguarda il *green deal* e, all'interno di queste numerose iniziative, vi sono quelle legate naturalmente al cambiamento climatico e alla transizione verde. Con riferimento, poi, alla transizione digitale, si sta muovendo naturalmente verso gli atti più importanti, come per esempio il Chips act oppure quelli relativi all'intelligenza artificiale, il Media freedom act e il Data act, ma è importante anche la politica della cybersicurezza, che comprende non solo la sicurezza dei dati scambiati tra persone e tra aziende, ma anche tutta la parte relativa alla sicurezza delle persone e, come abbiamo sottolineato nell'intervento alla ripresa pomeridiana dei nostri lavori, oggi che ricorre la Giornata internazionale della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, dei nostri giovani.

Nell'ambito della promozione dello stile di vita europeo, figurano, nel negoziato del nuovo Patto europeo migrazione e asilo, il contrasto al lavoro sommerso e le norme comuni sulla confisca dei beni derivanti dalle attività criminose. Chiude la seconda parte l'azione rivolta a imprimere un nuovo slancio alla democrazia europea con iniziative per la lotta al terrorismo in ambito digitale, protezione della sfera democratica dell'Europa e contro le influenze straniere occulte.

La Parte terza riguarda l'Italia e la dimensione esterna dell'Europa. Da sottolineare, in questa parte, due cose importanti: il fenomeno migratorio, che fa parte sempre del Patto sulla migrazione, e il rafforzamento del dialogo interno dell'Unione europea mediante *partnership* strutturate tra l'Europa e i Paesi di origine e transito dei flussi (si è appena svolta, infatti, la Conferenza Italia-Africa).

A chiusura della terza parte è stato inserito un riferimento alle azioni poste in essere a fronte invece dell'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, che riguardano non solo le forme di assistenza militare, ma anche la solidarietà educativa e culturale che il nostro Paese attua nei confronti della popolazione ucraina.

Chiude la relazione la parte quarta, che riguarda direttamente la comunicazione e la formazione sull'attività dell'Unione europea e vorrei sottolineare che il Governo continua direttamente a mantenere il dialogo con le direzioni generali della Commissione europea nell'ambito dello strumento di riunioni pacchetto per la trattazione congiunta di casi afferenti ad uno stesso settore, come sta capitando sul caso dei balneari. Priorità è data anche alle modifiche del quadro normativo sugli aiuti di Stato che ci chiedono molto le aziende, con particolare riguardo agli aiuti per la transizione verde digitale, nonché alla definizione di una procedura per lo svolgimento del *test* di proporzionalità sulle proposte di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare con impatto sulle professioni regolamentate.

Infine, il Governo si è impegnato ad assicurare che la politica di coesione agisca in maniera complementare e sinergica rispetto al PNRR per massimizzare l'impatto dei due strumenti di intervento nel ridurre i divari territoriali e rilanciare la sua tenuta economica e sociale sia per quanto riguarda la programmazione 2021-2027, sia per la programmazione 2014-2020 che è in via di conclusione.

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, inizio con un ringraziamento doveroso e sincero al relatore, perché devo dire che ha aiutato il clima in Commissione e ha consentito lo svolgimento dei lavori in una situazione di completo ascolto, dato il punto di partenza che i membri della Commissione, in modo particolare i membri dell'opposizione, non potevano essere contenti della

tempistica di questa legge di delegazione.

La senatrice Murelli ha provato a spiegare a che data ci stiamo riferendo e vorrei sottolineare che oggi discutiamo un provvedimento, la legge di delegazione europea 2022-2023, che, per la normativa italiana, dovrebbe essere consegnata al Parlamento entro il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce. Questa legge di delegazione europea, assegnata alla Camera in prima lettura, è arrivata in quel ramo del Parlamento a luglio, quindi diversi mesi dopo (fuori tempo massimo, oseremmo dire). Comunque, in questo ramo del Parlamento è arrivata dopo tantissimi mesi, tanto che oggi ci troviamo ad affrontare la discussione generale di una legge di delegazione che riguarda l'anno passato e in attesa della nuova legge di delegazione europea. Ricordo infatti che l'Italia, come tutti gli altri Paesi membri, deve discutere di due provvedimenti sempre riguardanti l'Unione europea: la legge di delegazione e la legge europea, che hanno funzioni diverse, ma sono entrambe fondamentali per l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Arrivarci allora con un anno di ritardo penso sia molto, molto grave. Ci siamo arrivati con sei mesi di ritardo, anzi, ci siete arrivati con sei mesi di ritardo e mi dispiace, ma lo dico, perché l'opposizione non ha responsabilità su questo: infatti, una volta che la legge di delegazione viene assegnata a un ramo del Parlamento con sei mesi di ritardo, la colpa non può essere sicuramente dell'opposizione. Eppure, ci siamo anche sentiti dire che, visto che siamo in ritardo, questo ramo del Parlamento non deve presentare emendamenti.

Signora Presidente, dobbiamo metterci d'accordo e mi dispiace che non sia presente il presidente Balboni in Aula, perché avrei voluto coinvolgerlo tramite lei: o approfittiamo di questo momento in cui si sta discutendo una riforma costituzionale e cambiamo completamente gli assetti del nostro bicameralismo (*Applausi*) o, altrimenti, non posso accettare la risposta che mi viene data e cioè che, siccome siamo in ritardo, questo ramo del Parlamento non deve approfondire il provvedimento. Non me l'ha data lei, presidente Balboni, questa risposta; io l'ho chiamata per fare una sollecitazione.

PRESIDENTE. Si è affrettato a correre in Aula, chiamato in causa.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Dicevo, signora Presidente, che potremmo approfittare del lavoro che state facendo in 1a Commissione per consegnarvi un altro problema, quello che sostanzialmente uno dei due rami del Parlamento, per i tempi che questo Governo sta tenendo, non riesce più ad esaminare i provvedimenti.

Questo, colleghi - e mi rivolgo a tutti - è un problema. (*Applausi*). Ne approfitto per sottolineare che quando andiamo nelle scuole - lei, signora Presidente, conosce la mia passione in materia, visto che vengo da quel mondo - a spiegare ai nostri ragazzi come avviene il processo legislativo, dobbiamo cambiare il racconto, perché dobbiamo dire che un provvedimento arriva in uno dei rami del Parlamento, che lo esamina e lo passa all'altro, che lo saluta, per modo di dire, ed esso diventa automaticamente legge, perché non c'è più quel ruolo.

Nonostante tutte le critiche che faccio al Governo, perché se le merita, dico che il lavoro che il relatore ha fatto è stato di apertura, per provare ad accogliere le sollecitazioni e gli approfondimenti dell'opposizione e trovare altri canali per veicolarle. Posso ammettere che il lavoro che abbiamo fatto è stato franco e trasparente, nelle differenti posizioni, che continueranno a essere tali. Noi, pensando di poter ottenere così alcuni risultati, visto il contenuto della legge di delegazione europea, abbiamo presentato emendamenti con serietà, come quello sul salario minimo, sottoscritto da tutti i Gruppi; visto che all'interno della legge di delegazione europea c'è l'accoglimento della direttiva sui salari, ci saremmo aspettati una sorta di accoglimento necessario, perché siamo di fronte all'accoglimento di una direttiva europea, conoscendo la situazione in Italia, nonostante l'altissimo livello di contrattazione.

Ha ragione il collega Matera quando sottolinea l'alto livello di contrattazione, ma noi abbiamo posto il tema sui cosiddetti salari bassi, che non consentono a tre milioni di lavoratori di avere uno stipendio che non possa non definirsi povero. Vi abbiamo detto quindi che avete messo in atto tutta una serie di misure, abolendo il reddito di cittadinanza e non facendo partire in maniera corretta tutti i sostegni a chi sta male, ma vogliamo ricordare che i salari poveri erano i salari di persone che integravano il proprio anche con il reddito di cittadinanza, perché il salario iniziale era troppo basso? Vogliamo fare qualcosa? Rispetto a questo purtroppo c'è stato ancora il muro e non l'accoglimento di un lavoro che

invece va fatto al netto della possibile o non dovuta infrazione europea, va fatto per dignità. Non si può pensare infatti che ci siano lavoratori in Italia che percepiscono salari da fame, che non consentono loro una progettualità di vita. Questo lo dobbiamo fare come cittadini europei e anche, chiaramente, come cittadini italiani perché mi sembra che la base di tutto sia la dignità e noi dovremmo ricordarla sempre.

Vado avanti, Presidente, perché nel confronto franco che c'è stato su alcuni temi ci è stato detto che non ci sono risorse. Questa risposta è stata data di fronte ad un altro importante emendamento del Partito Democratico, che riguarda i congedi parentali. Anche in questo caso il Governo ci ha detto di non potercela fare a questo giro perché mancano le risorse. Allora io chiedo al Governo se ci si è resi conto che in Italia ci sono tantissime aziende che stanno sperimentando in che modo poter garantire ai loro lavoratori maschi almeno sei mesi di congedo quando diventano genitori, quando diventano padri? Vi siete accorti che c'è già questo movimento? Allora perché invece che dirci che non ci sono risorse, non parte un bel percorso di ascolto, di cui il Governo si fa promotore, con chi sta facendo già questo tipo di sperimentazioni e sta trovando grandissimi livelli di accoglimento e anche di risultati? Anche questa infatti è una risposta che un Governo, che si trova in difficoltà perché dice che la coperta è corta, potrebbe dare. Sapete che c'è? Facciamo partire da qui un lavoro di raccolta di informazioni, perché ci sono; andiamo a vedere come Commissione politiche dell'Unione europea, qual è la situazione negli altri Stati e come ne sono usciti. I modelli ci sono e non è colpa della Sottosegretaria, che è chiamata ad esprimere i pareri e che quindi fa sostanzialmente il lavoro che deve fare. Ci deve essere una spinta parlamentare per fare in modo che questo diventi un tema del Parlamento e magari di questo ramo del Parlamento, per far vedere qual è la direzione in cui tutto il Parlamento vuole andare. È un discorso che riguarda il cambiamento della nostra società, che è già in corso e non possiamo essere noi quelli che non sono in grado di dare delle risposte neanche quando ci sono contesti che consentono una riflessione più approfondita.

Mi soffermo quindi sull'altro tema che è stato citato dal relatore e che è stato accolto attraverso un ordine del giorno cui ha lavorato anche la Sottosegretaria, che riguarda la situazione della grande e permanente differenza di *status* tra i dipendenti della pubblica amministrazione che sono precari e invece quelli che sono di ruolo. Ricordo che noi abbiamo fatto un *focus* particolare sui docenti.

Abbiamo provato ad affrontare il tema anche con emendamenti nel corso della legge europea, dell'altro provvedimento che affronta questi temi perché l'Europa ha già detto che l'Italia è in infrazione. L'Europa ha detto infatti in maniera chiara che non può esistere diversità di trattamento per chi lavora nello Stato tra chi è precario e chi poi diventa di ruolo, a partire dalla ricostruzione di carriera, oltre che dai giorni di malattia e dalle diverse situazioni che creano livelli di disparità. Poteva essere questa l'occasione.

Ci è stato detto che non ci sono le risorse, però c'è un ordine del giorno sottoscritto da tutti: lo dico perché è stata un'idea del senatore Scurria quella di poter lavorare insieme a questo percorso e noi come opposizione, che l'avevamo presentato, abbiamo detto che andava benissimo, perché più siamo meglio è. Per noi è importante risolvere il problema, però quell'ordine del giorno recita in maniera molto chiara che si deve intervenire al primo provvedimento utile sul tema problematico della ricostruzione di carriera per i docenti, della possibilità che devono avere anche i docenti precari di godere di quel *bonus* che consente loro di spendere 500 euro nella formazione (quelli aggiuntivi che abbiamo messo a partire dal 2015 e all'inizio solo per il personale di ruolo), affinché si diano gli stessi diritti al personale docente e al personale non docente. Noi non vogliamo che questo ordine del giorno sia solo un elemento che, grazie al buon cuore della maggioranza, è stato firmato da tutti. Deve essere un impegno chiaro, perché vogliamo fidarci e perché è una risposta che dobbiamo dare ai cittadini italiani.

Concludo, Presidente, auspicando che il prossimo provvedimento e la prossima legge di delegazione europea arrivi il più presto possibile: questo non per un vezzo, perché i vezzi non li portiamo in quest'Aula, ma perché abbiamo bisogno di essere messi tutti nella condizione di svolgere al meglio il nostro lavoro e se lo svolgiamo bene ci guadagna il Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, oggi ci troviamo a discutere in Aula della legge di delegazione europea, che insieme alla legge europea è uno dei due pilastri normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012, al fine di adeguare l'ordinamento giuridico italiano agli obblighi derivanti dall'Unione europea. Io ringrazio la sottosegretaria Siracusano e il relatore Matera per il lavoro che abbiamo svolto in sede referente nella Commissione politiche europee.

L'Italia è un Paese che da sempre è in ritardo nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Devo correggere il relatore Matera, che ha parlato di 73 procedure di infrazione aperte, semplicemente perché contestualmente a questa discussione c'è il settantaquattresimo avvio di una procedura di infrazione che riguarda il tema della caccia e dei pallini di piombo, con i quali una parte della maggioranza aveva già manifestato in realtà qualche problema. Quindi, dovremmo aggiornare il contatore.

Perché l'Italia è in ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi europei? C'è un tema di vischiosità del nostro ordinamento, perché a volte nelle competenze regionali e nelle competenze statali si fa fatica ad adeguare l'ordinamento, ma la responsabilità è unitaria dello Stato, perché a volte - e su questo tornerò - non ci rendiamo conto di quello che andiamo ad adottare a livello europeo e altre volte perché alcune normative non vengono recepite volutamente dal nostro ordinamento.

Quindi, la prima richiesta che io e il mio Gruppo Azione ha avanzato ai relatori è quella di cercare, dalla prossima volta, di definire quali sono i criteri in base ai quali si scelgono alcune procedure di infrazione e non altre, perché il criterio principale dovrebbe essere quello per il quale, se oggi dei cittadini italiani pagano per delle sentenze di doppia condanna, prima si parte dalle procedure di infrazione già concluse di sentenza di doppia condanna, e poi si risale verso quelle precedenti, cioè con un criterio di inadempimento dal punto di vista cronologico, non dal punto di vista della scelta politica. Oggi dentro questo provvedimento ci sono venti direttive che vengono in qualche modo sanate. Noi come opposizione abbiamo presentato emendamenti che vorrei raggruppare in quattro casi.

Il primo riguarda il tema dell'ETS marittimo. Vi abbiamo detto che, se non adeguiamo la normativa italiana alla normativa europea, prevedendo delle fattispecie particolari per alcuni porti italiani, il rischio è che non contribuiremo alla riduzione di CO2, ma semplicemente sposteremo il traffico di *transhipment* in alcuni porti nordafricani e a pagarne le conseguenze saranno i porti italiani e mediterranei, che sono il porto di Gioia Tauro, il porto di Valencia e il porto del Pireo. Non ci avete ascoltato.

Il secondo tema presentato comunemente dalle opposizioni è il salario minimo legale. Avete ragione: la direttiva non impone la scelta tra una legge e la contrattazione. Però, se in Italia abbiamo oltre 900 contratti collettivi nazionali registrati al CNEL e solo il 20 per cento sono stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative; se 4,3 milioni di italiani non riescono, nonostante un lavoro, ad avere una vita dignitosa, evidentemente il tema non è la rappresentanza dei corpi intermedi, ma è che quei contratti non riescono a garantire una vita dignitosa alle persone. (*Applausi*).

Avere detto no a un salario minimo legale, che semplicemente diceva che, se si scende sotto i nove euro lordi, si chiama sfruttamento e non si chiama lavoro, non è uno schiaffo che date all'opposizione; è uno schiaffo che date a quattro milioni e mezzo di italiani che, purtroppo, nonostante un lavoro, non riescono ad arrivare a fine mese. Allora, io faccio una scommessa. Scommettiamo che, da qui a un anno, ci ritroviamo con l'avvio di procedura di infrazione da parte della Commissione europea per inadempimento di quella direttiva? Lo dico perché queste parole rimangono a futura memoria.

Altro tema è la concorrenza. Avete detto, in sede di legge milleproroghe dell'anno scorso, che la soluzione magica per risolvere il tema della conformità al diritto dell'Unione europea era la mappatura, perché prima dovevamo considerare la scarsità delle risorse e poi avremmo dovuto valutare le concessioni.

Ve l'avevamo già detto noi, ma veramente ve l'aveva detto il Presidente della Repubblica. Ora ve lo dice la Commissione europea e ve lo dicono le sentenze della Corte di giustizia: ci vogliono le gare. Io mi meraviglio che una maggioranza che al suo interno si richiama a dei principi liberali faccia fatica ad enunciare la parola concorrenza. Le concessioni balneari devono essere assegnate attraverso la concorrenza. È questo che ci dice il diritto europeo e noi avevamo presentato un emendamento che

indicava come tutelare, dal punto di vista occupazionale, coloro che avevano fatto investimenti sulle concessioni balneari. Anche questi emendamenti, però, non sono stati raccolti.

Vengo all'emendamento Costa, che vi prego di non chiamare legge bavaglio. L'emendamento Costa prevede semplicemente di riportare le lancette al 2017, ad una norma che è stata in vigore dal 1988 al 2017, senza intralcio delle inchieste giudiziarie né di quelle giornalistiche, per tutelare i cittadini dalla pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare finché le indagini preliminari non siano concluse.

Questo emendamento è passato con l'appoggio della maggioranza alla Camera. Noi l'abbiamo difeso e continueremo a difenderlo rispetto alle richieste soppressive, perché questa è una battaglia garantista, che non comporta un intralcio, né alle autorità giudiziarie né alle inchieste giornalistiche. E noi auspichiamo che le attività giornalistiche, che devono essere svolte liberamente, non si facciano solo col copia e incolla delle ordinanze cautelari.

Signor Presidente, in conclusione, se vogliamo risolvere il problema della vischiosità dell'ordinamento italiano rispetto all'ordinamento europeo, il problema non si risolve solo con lo strumento che oggi andiamo ad affrontare, cioè la legge di delegazione europea. Si affronta dal punto di vista culturale, smettendola di concepire le politiche europee come politiche estere anziché come politiche interne.

Solo quando i parlamentari europei, eletti anche dall'Italia, capiranno che quando si assumono obblighi a livello europeo si stanno assumendo degli obblighi giuridicamente vincolanti in Italia e che non si mettono in discussione ogni volta degli obblighi che l'Italia ha già assunto, allora forse... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Ripeto: questo è uno strumento che ci può consentire di ovviare al tema dell'emergenza; ma, se vogliamo uscire dalla dittatura dell'emergenza, il passaggio che dobbiamo fare è culturale e legare insieme la fase discendente alla fase ascendente ed essere pienamente consapevoli degli obblighi che assumiamo a livello nazionale e a livello europeo. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,10)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

[VERINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, già la senatrice Malpezzi e successivamente altri senatori del Gruppo Partito Democratico sono intervenuti e intervengono su aspetti fondamentali di questa legge di delegazione europea. A me il Gruppo ha assegnato oggi uno degli interventi dedicati prevalentemente al contenuto dell'articolo 4 della legge e, in particolare, ai rischi che noi - e non soltanto noi - cogliamo per la libertà di informazione nel nostro Paese.

Poco fa il senatore Lombardo invitava a non chiamare legge bavaglio il cosiddetto emendamento Costa, che è contenuto, in questa nostra discussione e votazione, proprio nell'articolo 4. Potremmo anche evitare di usare questo termine, senatore Lombardo, ma - vivaddio - lei mi deve spiegare quale altro termine può essere usato - e noi siamo disposti a farlo - dimostrando però che non si tratta di una grave restrizione della libertà di informazione, che si inquadra in un pesante attacco che questo Governo e questa maggioranza stanno conducendo nei confronti della libertà di informazione e del lavoro dei giornalisti.

Come abbiamo accennato anche in qualche altra occasione, in qualche modo anche nel dibattito di ieri sul provvedimento che concerne la riforma cosiddetta della giustizia del ministro Nordio, il quadro è per noi molto preoccupante. Questo è un Governo che quotidianamente ha mostrato e continua a mostrare un fastidio per tutto quello che è controllo democratico e contropotere. Parlo di democrazia occidentale e, quindi, non mi riferisco ai Paesi in cui vigono le democrazie o dei regimi che colpiscono e mettono in carcere i giornalisti che fanno il loro dovere e che intimidiscono i magistrati colpendone l'autonomia. Mi riferisco alle democrazie liberali, alle democrazie occidentali e, nel caso nostro, a una democrazia nata dalla Resistenza e sancita nei principi della Costituzione. Ebbene, tra questi principi c'è anche il rispetto fondamentale dell'articolo 21. Ma questo Governo mostra fastidio per questi contropoteri, per questi controlli. Quale altro termine si può usare quando si vuole e si cerca di colpire il ruolo di questo Parlamento con la vostra riforma del premierato e si vogliono indebolire il ruolo di garanzia e le prerogative del Presidente della Repubblica? Altra preoccupazione potremmo esprimere quando ripetutamente da parte del Governo arrivano segnali di lesione dell'indipendenza e

dell'autonomia dei magistrati.

Aggiungo che ci sono delle trasmissioni che sono urticanti, per fortuna. «Report» di Sigfrido Ranucci è una trasmissione che non ha mai fatto sconti a nessuno, che ha colpito nel suo lavoro di inchiesta l'attenzione dell'opinione pubblica parlando di tutte le forze politiche volta per volta, parlando di tante forze economiche e sociali, di tanti potentati. Ma il giornalismo d'inchiesta è questo; il giornalismo di inchiesta va benedetto, non va colpito, non va intimidito. Quando una Presidente del Consiglio decide di querelare uno scrittore come Roberto Saviano, il quale può aver usato anche espressioni che non avrebbe dovuto usare, dà l'impressione, da Presidente del Consiglio, di Golia che vuole querelare David. Però poi la storia, anche in quella vicenda, dimostra che alla fine le ragioni anche di quelli che appaiono più deboli di fronte al potere prevalgono; vince David e non vince Golia, ma i segnali sono questi.

Per esempio, giace e non si manda avanti il disegno di legge che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa. Ci sono dei tentativi di alcuni senatori della maggioranza di voler colpire i giornalisti con sanzioni elevate per reato di diffamazione nei confronti del potere, dei potentati, quando invece in questo nostro Paese ci sono centinaia di giornalisti che subiscono le querele temerarie a scopo intimidatorio. Si tratta di querele bavaglio, senatore Lombardo, e cioè per mettere il bavaglio e intimidire coloro che con il loro lavoro fanno il proprio dovere. Molto spesso si tratta dei giornalisti più deboli, quelli che lavorano in zone disagiate, che non hanno alle spalle aziende editoriali in grado di fornire loro assistenza legale. Il quadro è questo. C'è un fastidio per i controlli, per coloro che - come si dice - disturbano il manovratore, ma che sono fondamentali per far formare un'idea all'opinione pubblica.

Avviandomi alla seconda e conclusiva parte di questo intervento, nel vostro provvedimento e nell'emendamento cosiddetto Costa si colpisce un cardine, come ricordava in maniera magistrale il nostro collega Alfredo Bazoli in Commissione. Tra l'altro, si colpisce un cardine della pubblicità del processo, che è un cardine dello Stato di diritto. Noi abbiamo interesse, ma gli indagati hanno interesse che certi atti, che poi nelle ordinanze di custodia cautelare sono in mano alla polizia giudiziaria, agli avvocati, ai magistrati, vengano conosciuti dall'opinione pubblica, e non solo per il sacrosanto principio che l'opinione pubblica ha diritto, quando i fatti sono di interesse pubblico, ad essere informata. Devono essere conosciuti anche per il fatto che a volte ci sono abusi della giustizia ed è giusto che pubblicando integralmente, o avendo i giornalisti in mano tutte le ordinanze, possano consentire anche di tutelare, in caso di abusi, i diritti degli indagati. Altro che riassuntini, così invece consiglieremmo alla discrezionalità delle cose che, a tutela di tutti e dell'indipendenza e della pubblicità del processo, debbono essere invece patrimonio di tutti.

In questo modo si rischia anche - come diceva Raffaele Cantone in una intervista - di continuare ad alimentare il mercato nero, perché quegli atti sono pubblici, ma non pubblicabili secondo questa sciagurata *ratio*. Una volta Violante disse che, se c'era da fare una separazione delle carriere, avrebbe fatto quella tra alcune procure e alcuni giornalisti. Più recentemente il professor Glauco Giostra, invece, ha parlato di evitare le collusioni mediatiche informative. Questo sì, perché noi dobbiamo dare trasparenza al percorso tra gli atti giudiziari e la conoscenza dell'opinione pubblica, a tutela dello Stato di diritto, a tutela degli stessi indagati, ma senza nascondere le cose.

Questo provvedimento va contro l'Europa, va contro il prossimo - si diceva anche in un'altra circostanza - va contro le norme dell'Unione europea; va contro lo European media freedom act, che sarà adottato a breve e che ancora di più metterà fuori della legislazione comunitaria e delle direttive comunitarie il provvedimento che state per approvare e per il quale noi abbiamo presentato, ovviamente, un emendamento soppressivo. Inoltre, va contro la direttiva sulle querele temerarie che è già stata concordata e che manca soltanto del timbro, perché è questo il tema. Perfino persone che hanno sempre tenuto un atteggiamento molto diverso da quello che sosteniamo noi - penso ad Alessandro Barbano - hanno criticato questo provvedimento dicendo che un'ordinanza di custodia cautelare è uno dei provvedimenti più gravi che un giudice può adottare e per questo non può essere sottratto al controllo democratico. Un'ordinanza di custodia cautelare che fa il gip su richiesta del pubblico ministero non è una decisione della procura. Vorremmo poi citare tanti altri; ho citato

Cantone, ma Edmondo Bruti Liberati ugualmente ha chiamato tutti a riflettere sulla gravità: non la chiamiamo bavaglio, ma è certamente una grave menomazione della libertà di informazione. Desidero concludere il mio intervento, signor Presidente, perché il mio tempo sta per scadere. Si parla spesso di garantismo.

Il garantismo è un principio nobile, che trae le sue radici dalla cultura illuminista e noi dobbiamo rivendicarlo, perché è nato per tutelare la presunzione di innocenza, ma soprattutto per tutelare coloro che sono più indifesi nei confronti del potere, compreso quello giudiziario, che molto spesso storicamente è stato dalla parte del potere, una volta ecclesiastico e poi repubblicano. Il garantismo, dunque, proprio perché è una cosa seria, non può essere un garantismo *à la carte*; non può essere un garantismo che si usa soltanto come un riflesso pavloviano, quando le inchieste colpiscono politici o esponenti dell'*establishment*, dell'economia e della finanza. E i poveri cristi perché non hanno diritto a pratiche quotidiane di garantismo? (*Applausi*). Questo è il tema. Il garantismo noi lo rivendichiamo, ma lo rivendichiamo nell'ambito dello Stato di diritto e dei principi di legalità e della libertà di informazione che voi, anche con questo provvedimento, volete colpire. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti del dipartimento di economia e diritto dell'Università «Sapienza» di Roma, e gli studenti e i docenti del Liceo di scienze umane «Pietro Colonna» di Galatina, in provincia di Lecce, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 16,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, il destino del calendario dell'Assemblea ha voluto che io parlassi immediatamente dopo il collega Verini, mio collega in Commissione giustizia con il quale, nonostante la lunga militanza comune, su questo provvedimento abbiamo un'idea molto lontana.

In realtà la prima cosa che vorrei dire sulla famosa norma cosiddetta bavaglio è di fare attenzione a utilizzare termini che non sono appropriati. Mi viene da dire al collega Verini, e più in generale ai colleghi del Partito Democratico, tramite lei naturalmente, signor Presidente, che, in un mondo in cui tutto è bavaglio, alla fine il rischio che si corre è che niente più sia bavaglio. Lo dico perché, come i colleghi del Partito Democratico e al contrario invece del Gruppo del Movimento 5 Stelle, noi per esempio siamo preoccupati per l'occupazione *manu militari* della Rai, che purtroppo è una tradizione di tutte le scuole politiche, di tutti i Governi. Ahimè, la politica non ha sempre dato la migliore prova di sé nella gestione della radiotelevisione pubblica, ma mai come in questo momento le nomine che vengono fatte nella Rai e l'uso, per esempio, dei telegiornali e dei titoli sono stati tanto criticabili. Credo passerà alla storia quel titolo del TG1 che, nell'annunciare l'aumento delle pensioni, ricordava che si sarebbe votato l'8 giugno. Credo che una cosa del genere non l'avessimo mai vista finora. Così come non abbiamo visto un'occupazione di tutte le cariche della cultura fatta sulla base di quello che adesso viene chiamato amichettismo, sulla base della comune lotta politica e di anni di conoscenza. Insomma, questo è il Governo che comunque ha tra i suoi Ministri più prestigiosi un congiunto della Presidente del Consiglio (il cognato), che è marito della sorella della Presidente del Consiglio, che a sua volta è il capo del tesseramento del partito: fosse successo all'epoca del Governo Renzi di vedere la cognata o il cognato di Renzi fare il Ministro dell'agricoltura e suo fratello o sua sorella fare il responsabile tesseramento del PD, avremmo avuto probabilmente movimenti di piazza. Eppure, ci siamo abituati anche a questo.

Oggi c'è un *sit-in* davanti alla Rai, cui alcuni di noi di Italia Viva saranno presenti, con la collega Boschi, proprio a significare la nostra preoccupazione. Il fatto che la Presidente del Consiglio, per esempio, decida di attaccare direttamente un giornale come «la Repubblica», con il quale si può legittimamente dissentire o essere d'accordo, è una cosa che francamente non si può vedere e che non credo avessimo mai visto prima.

Certamente c'è un atteggiamento di questo Governo che forse è dovuto anche al fatto di essere stato per tanto tempo fuori dalla stanza dei bottoni, per cui si percepisce come una certa ansia di occuparla: se poi i bottoni sono lì, lo vedremo, ma insomma queste nomine ci lasciano molto perplessi. E ci

sembra che dimostrino - come diceva il collega Verini - un atteggiamento rispetto alla libertà di pensiero che probabilmente richiede ancora una qualche forma di allenamento.

Non vorremmo vedere la Presidente del Consiglio querelare uno scrittore: non è cosa degna di un Paese dell'Europa occidentale e di una democrazia liberale. Ribadisco che poi si può essere d'accordo o no e si può essere un fan o un detrattore di uno scrittore, ma vedere che la querela fatta da un politico che diventa Presidente del Consiglio resta in piedi non è un bello spettacolo.

Se però queste preoccupazioni ci sono e vanno affermate - come credo debba avvenire - dall'altro lato, non bisogna confondere situazioni che sono diverse. La norma contenuta nell'articolo 4 di questa legge di delegazione europea - come ha detto bene anche il mio collega Lombardo qualche minuto fa - era in vigore fino al 2017 e viveva nel nostro ordinamento senza che questo creasse alcuno scandalo. Tale norma prevede che i giornalisti non facciano il copia e incolla dei documenti, ma che facciano i giornalisti, cioè raccontino i fatti e trovino e pubblichino notizie frutto del loro lavoro e non del passaggio di documenti che avviene dalla procura e dai tribunali, che sono di per se stessi una notizia.

Per il suo tramite, signor Presidente, devo dire al collega Verini che non mi convince l'idea che la pubblicazione del copia e incolla (quindi proprio pedissequa) di un'ordinanza di custodia cautelare venga fatta a tutela dell'indagato. Adesso vogliamo raccontare un mondo che ci piacerebbe esistesse, ma non esiste. Ahimè: chiunque legga i giornali quotidianamente sa benissimo che ciò che entra nella macchina mediatica, anche quando non dovrebbe entrarci, viene usato per fare notizia sulla base dell'adesione a una ricostruzione acritica dell'accusa. Questo è quello che succede. Non mi risulta di aver mai visto un articolo di giornale che riportasse tutta un'ordinanza di custodia cautelare per mostrare quanto fosse fatta male: diciamo che mi sarò perso qualche passaggio, ma di solito avviene per far partire una macchina del fango contro persone che vengono date subito come colpevoli, nonostante poi l'accertamento della verità processuale spesso risulti poi in un'archiviazione o in un'assoluzione.

Qui nessuno vuole fare la guerra al giornalismo d'inchiesta, che insieme al giornalismo è una colonna della nostra democrazia, in tutti i Paesi a democrazia liberale e parlamentare come il nostro. Bisogna però che quel giornalismo d'inchiesta faccia il suo mestiere. Quando cioè, grazie a un lavoro giornalistico di primissimo piano, che addirittura è passato quasi alla storia, i giornalisti del «The Washington Post» provocarono le dimissioni del presidente Nixon con il famoso scandalo Watergate, fu perché appunto i due giornalisti famosi - passati alla storia anche grazie a un noto film - si misero sul caso e tirarono fuori le prove.

Noi spesso ci troviamo invece davanti a un giornalismo cosiddetto d'inchiesta, che solleva sospetti su qualcuno e poi chiede ad altri di trovare le prove. A me personalmente è successo di essere rincorso per strada dai giornalisti di una famosa trasmissione televisiva, che chiedevano perché non avessimo chiesto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di trovare le prove delle loro illazioni. Poiché un nostro collega del Senato era stato all'Agenzia delle entrate, la Giunta doveva fare l'indagine? No: se c'è un caso, oltre all'azione, trovate le prove e noi ne prenderemo atto; ma non si può fare il giornalismo d'inchiesta con gli strumenti degli altri, perché a quel punto allora abbiamo un'idea di giornalismo d'inchiesta completamente diversa.

In questa norma si dice, dunque, ai cari signori giornalisti di fare il loro mestiere con la massima libertà, perché sono la coscienza civile del Paese, e quello che scoprono e scrivono e le opinioni che esprimono sono importantissimi per la costruzione di una democrazia che funzioni.

Però, perdonatemi, prendere un documento che arriva da un ufficio pubblico, che dovrebbe essere coperto da segreto e pubblicarlo pedissequamente è, tra l'altro, anche impossibile, perché gli andrebbe dedicata un'enciclopedia dal momento che un'ordinanza di custodia cautelare non è un documento brevissimo. Allora, anche nella scelta della pubblicazione pedissequa, si fa un taglia e cuci che poi fatalmente va a rappresentare una tesi che - ripeto - è la tesi dell'accusa. Se un personaggio più o meno pubblico, ma anche non necessariamente pubblico, viene arrestato, cioè c'è un'ordinanza di custodia cautelare, è chiaro che quella è già una notizia e la notizia non è mai vuoi vedere che forse è innocente, sentiamo anche i suoi difensori o ricostruiamo l'altra campana. C'è in prima pagina quel tipo di impostazione.

È evidente che il diritto all'informazione è sacrosanto, non va toccato e i giornalisti giustamente devono poter raccontare la notizia; ma il copia incolla con finalità di distruzione della reputazione di persone che, ai sensi della Costituzione, sono innocenti fino al terzo grado di giudizio, mi pare molto meno sensato.

Pertanto, tornare a una norma che già è vissuta nel nostro ordinamento senza particolari problemi fino a sette anni fa, a me sembra il recupero di una situazione di garanzia perfettamente in linea con la nostra Carta costituzionale e niente che possa definirsi un bavaglio. Anzi, l'invito ai giornalisti e alle altre forze politiche di opposizione è di non abusare della parola bavaglio perché, quando e se un bavaglio vero ci sarà, corriamo il rischio della storia al lupo, al lupo, che nessuno ci segua e ascolti un allarme veramente radicato nei fatti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la legge europea e la legge di delegazione europea sono due strumenti tramite i quali l'ordinamento italiano recepisce e si adegua alle norme europee. Si tratta quindi di una norma importante perché si rischia anche un procedimento di infrazione.

Ho poco tempo e quindi vorrei sottolineare alcuni aspetti che abbiamo portato alla discussione in Commissione, anche attraverso la presentazione di emendamenti. Il provvedimento al nostro esame contiene dei punti importanti e io ne vorrei sottolineare alcuni in particolare.

Innanzitutto quando ho letto il testo, ho pensato che saremmo arrivati in anticipo, perché si dice che bisogna presentare la proposta entro il 28 febbraio di ogni anno. Ho notato invece che siamo un anno indietro. Come si dice, arriviamo ben un anno dopo. Tutte le norme che dovevano essere applicate è quindi da un anno che non vengono fatte.

Vorrei altresì sottolineare che la direttiva europea del 9 marzo 2022 ci indica una modifica della legge del 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, estendendone l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana in conformità al piano europeo della lotta contro il cancro.

Gli Stati membri non solo devono applicare questa normativa, ma devono anche applicarla integralmente. Tale misura riguarda la questione della formazione, dell'informazione ai lavoratori nonché l'aggiornamento di un sistema di sorveglianza sanitaria. Inoltre, prevede anche sanzioni a coloro che non la applicano. In molte realtà i lavoratori e le lavoratrici sono esposti su questo terreno. Vi sono quindi obblighi formativi e informativi nei confronti degli stessi lavoratori su questa vicenda. Quindi, questo è un dato importante.

Penso, ad esempio, alla questione del numero delle esposizioni alle malattie professionali, che hanno una ripercussione in termini di costi umani e per la società.

Il secondo elemento è l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne. Tutti noi sappiamo che una delle cose più importanti, che può essere anche un elemento di deterrenza, è la pubblicazione da parte delle imprese alla fine dell'anno degli stipendi degli uomini e delle donne nella propria attività produttiva. Questo da solo non risolve il problema. È un elemento di deterrenza il fatto di sapere che nello svolgimento dello stesso lavoro, all'interno della stessa azienda, c'è una differenza sostanziale tra uomini e donne. Occorre obbligare le imprese, anche senza limiti di dipendenti. Anche qui, se si fissa un limite troppo alto, sono poche le grandi imprese nel nostro Paese, perché la maggior parte sono piccole e piccolissime imprese. Questo lo posso testimoniare: nel settore di cui mi occupavo, quando facevo il sindacalista prima di diventare senatore, posso dirvi che tra gli uomini e le donne, anche nelle piccole aziende, a parità di lavoro e a parità di mansione, c'erano categorie diverse e salari diversi. Questo è il dato fondamentale. Allora la prima cosa è rendere pubblica questa situazione e renderne tutti edotti. Ed è un altro elemento che voglio sottolineare. Se non si fa, si è in ritardo in questa direzione.

La terza cosa che voglio sottolineare riguarda quella che secondo alcuni non dovremmo chiamare legge bavaglio. Tutti hanno cercato di spiegare e giustificare - quelli che ho sentito finora - che questa non sarebbe una legge bavaglio. Sembra che i giornalisti siano quelli che in qualche modo denigrano i politici, che in sostanza hanno la responsabilità. Intanto, vorrei chiedere quanti sono invece i casi emersi grazie soprattutto al fatto di aver pubblicato gli atti o di aver utilizzato la stampa perché non

c'era la forza di intervenire? Forse l'autonomia vera dei giornalisti, anche dei giornalisti d'inchiesta, è quella di superare il precariato e mettere in condizione i giornalisti e i giornali di svolgere il proprio lavoro: di questa cosa non si parla. Si accusa solo una categoria in modo denigratorio, che io rifiuto da questo punto di vista. Si è detto di approvare la legge così com'era, si è approvato l'emendamento alla Camera, facendo un *blitz*: da questo punto di vista noi chiediamo che questa norma venga abrogata. Questo è il dato fondamentale, perché il giornalista d'inchiesta - e io ne conosco qualcuno, anche se magari di una piccola testata - ci mette la faccia, rischia e ha bisogno di informazioni. Normalmente chi fa giornalismo d'inchiesta è persona molto competente e seria. Quindi, evitiamo di fare di tutta l'erba un fascio.

Infine, voglio terminare con un ultimo punto. Ho presentato, a mia prima firma, insieme ad altri senatori, un disegno di legge per l'introduzione del salario minimo. Parliamoci chiaro: se avessimo fatto questa discussione un anno fa, avremmo proceduto anche alla discussione che c'è stata per parecchi mesi alla Camera dei deputati sulla questione del salario minimo. Quella del salario minimo è una questione che non intacca la contrattazione e l'esperienza contrattuale dell'Italia. Stabilisce che, fermi restando il livello contrattuale e la responsabilità contrattuale tra le parti maggiormente rappresentative, tutti hanno un vincolo, e cioè che non si può fare un contratto che sia al di sotto di nove euro lordi l'ora. Sapete che cosa vuole dire questo? La maggioranza sa di mentire quando respinge questa cosa dicendo che è la contrattazione. Sapete quanti anni ci è voluto per non rinnovare il contratto, ma per iniziare a rinnovare il contratto delle operatrici, ad esempio degli educatori delle comunità religiose? Sapete quanti anni ci sono voluti per rinnovare il contratto delle cooperative sociali? I rapporti di forza non ci sono lì, perché la situazione è complicata.

Sul salario minimo, il problema vero è perché siete contro. Con questa misura noi spostiamo, per circa quattro milioni di persone, un po' di soldi dal capitale al lavoro. In sostanza, chi decide di assumere delle persone deve rendersi conto di dover dare loro un salario dignitoso. Bisogna, dunque, spostare un po' di ricchezza dalle tasche di chi ha il capitale al lavoro, perché è l'unico modo per alzare la contribuzione in questo Paese.

E non venite a dire che così la contrattazione si ridurrebbe e si livellerebbe a livello basso, perché questa è una falsità. In Spagna, dove hanno realizzato il salario minimo e l'hanno incrementato, è aumentata la contrattazione; lo stesso in Germania. Ovunque sia in vigore questa misura aumenta la contrattazione e si riducono le disuguaglianze all'interno del Paese. Questo è il dato fondamentale: si dà alle persone più fragili la possibilità di avere qualche euro in più da spendere. E ciò è un bene per la collettività, e non solo per chi di tale misura usufruisce.

Potrei stare qui un giorno intero discutere di che cosa vogliono dire contrattazione e salario minimo. Voi non volete intaccare i capitali, perché state con chi appartiene alle corporazioni, state con i liberisti. È il dato fondamentale. Io capisco che voi abbiate un'opinione politica. Io ne ho un'altra. Però, almeno non raccontiamoci fandonie sul fatto che introdurre il salario minimo ridurrebbe la capacità contrattuale. È esattamente il contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, come ogni anno utilizziamo la legge di delegazione europea per recepire e attuare in Italia la normativa europea. Quest'anno recepiamo nel nostro ordinamento ben venti direttive, una decisione cui si aggiungono ulteriori nove regolamenti europei. È un percorso di recepimento coerente con la nostra appartenenza all'Unione europea, che include varie tematiche: quindi, contenuti non omogenei, ma temi arrivati a maturazione per essere recepiti anche nel nostro Paese.

Va rilevato che la legge delega fiscale prima e il decreto legislativo poi sulla fiscalità internazionale hanno già trattato il tema della *global minimum tax*, ora espunta da questo testo. È un tema delicatissimo e fondamentale per la tassazione delle multinazionali, che spesso fanno una concorrenza sleale alle nostre imprese. Ora il tema è stato ricondotto - come è giusto - all'interno della disciplina fiscale delle imprese estere che operano in Italia e sarà oggetto di attuazione, di verifiche e eventuali integrazioni, come previsto dalla delega fiscale.

Invece, per parlare del provvedimento in esame, iniziamo dalla direttiva sulle misure per un livello

comune elevato di *cybersecurity* nell'Unione europea, che intende aumentare il livello di cyber-resilienza e di migliorare le capacità di risposta agli incidenti informatici. Anche questo, peraltro, è un tema in divenire, perché la galoppata dell'intelligenza artificiale, di cui tutti parliamo, sta coinvolgendo ogni campo e tra i primi coinvolgerà quello della sicurezza, della rete e dei dati. La normativa europea incentiva la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Si interviene, quindi, per rafforzare la resilienza dei soggetti critici fornitori di servizi essenziali, abrogando e sostituendo la direttiva relativa alla protezione delle infrastrutture critiche europee.

In tema di salute, si inserisce la normativa sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali a uso umano. Vengono introdotti un apposito identificativo univoco e un'ulteriore sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali. Viene recepita la direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Sul ruolo delle donne, abbiamo finalmente una norma che rafforza l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per lavori di pari valore, grazie al recepimento di una direttiva comunitaria che diventa ora patrimonio del nostro ordinamento.

Inoltre, la direttiva sul miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate prosegue un percorso che vede l'Italia all'avanguardia. Certamente c'è ancora molto da fare per i ruoli esecutivi, ma questi non possono essere scritti per legge, bensì lasciati all'iniziativa delle donne e al merito in campo lavorativo. Ci conforta sicuramente il fatto che in molti settori e ambiti lavorativi anche i ruoli delle cosiddette C-suite, dove il capoufficio è una donna, stanno aumentando anche in Italia.

In tema di ambiente viene recepita la direttiva sugli organismi nocivi rilevanti per l'Unione europea che colpiscono le piante. Viene anche rafforzato il sistema di *emission trading skin* (ETS), di scambio di quote di emissioni, che vale per il settore marittimo e aereo, per i settori del trasporto su strada e degli edifici.

In tema finanziario, viene recepita la modifica alla normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, che attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa il compito di coordinare le disposizioni nazionali. Inoltre, si adegua la normativa nazionale al regolamento in materia di controlli sul denaro contante in entrata e uscita dall'Unione. Viene poi recepita nella nostra normativa quella europea in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, a fronte di rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, dovute anche alle interconnessioni con fornitori terzi di infrastrutture e servizi, tra cui il *cloud computing*. È previsto anche l'adeguamento della nostra legislazione alla *governance* europea dei dati, che mostra una particolare sensibilità nella conservazione e utilizzo degli stessi. Entrano nel nostro ordinamento anche le norme europee sui mercati delle cripto-attività.

In tema di lavoro è presente una norma che riguarda i salari minimi adeguati nell'Unione europea. Pur restando la direttiva, questa volta l'Italia è più avanti dell'Europa. La stessa direttiva non prevede un obbligo per l'Italia, dove i salari minimi sono già garantiti dalla presenza di una vastissima contrattazione collettiva che coinvolge quasi tutti i settori produttivi italiani. La stessa direttiva ci dice che il salario minimo può essere garantito dai minimi contrattuali previsti dalla contrattazione tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori.

Si introducono disposizioni anche in tema di sicurezza e giustizia, sulla collaborazione tra organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea, ma anche il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Abbiamo sentito parlare di bavaglio, ma non lo è assolutamente. Come hanno già detto altri colleghi, è vietato il semplice copia-incolla. Penso che i bravissimi giornalisti italiani non avranno alcun problema a fare un riassunto e a concentrarsi sui fatti più importanti. Voglio tranquillizzare, per il suo tramite, signor Presidente, le sinistre che hanno parlato di questo bavaglio: state tranquilli, perché Ranucci è salvo e potrà continuare tranquillamente, non a occuparsi - come dice la sinistra - di tutti. Si sarà anche

occupato di tutti, ma con una grande e maggiore intensità dei partiti del centrodestra.

Insomma, la legge di delegazione deve essere un'occasione per adeguare il nostro ordinamento alla migliore disciplina europea, ma anche un'occasione per capire che su alcuni temi siamo più avanti dell'Europa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola alla senatrice Bevilacqua, sospendo la seduta per cinque minuti, per una motivazione tecnica.

(La seduta, sospesa alle ore 16,49, è ripresa alle ore 16,57).

È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, ci sono diversi aspetti su cui potremmo soffermarci e molti colleghi che mi hanno preceduta hanno sicuramente approfondito altri argomenti che io non toccherò, perché in realtà dei tanti temi trattati, quelli su cui voglio focalizzarmi sono fondamentalmente due. Parto dal primo.

Parto dal famigerato cosiddetto emendamento Costa, *alias* legge bavaglio. Non me ne voglia il collega Lombardo che mi ha preceduto, ma in realtà trovo molto attagliata questa definizione, perché il bavaglio è così onnicomprensivo che non va a limitare solo il diritto all'informazione del cittadino. C'è un aspetto che si trascura quando si parla di questo emendamento, ovvero il fatto che vietare la pubblicazione, anche per estratto, di un'ordinanza cautelare va a togliere al soggetto destinatario di tale ordinanza il fondamentale controllo pubblico sull'attività del magistrato.

Questo è un aspetto che a voi evidentemente sembra irrilevante - e mi rivolgo ai colleghi per suo tramite, signor Presidente - perché il tema è proprio questo: non riesco a comprendere oggettivamente quale tutela si voglia prevedere che già non sia stata sancita e recepita dall'ordinamento italiano.

Faccio riferimento all'impropria assunzione di base per l'adozione di questo emendamento, che fa riferimento agli articoli 3 e 4 della direttiva n. 343 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'articolo 3 si limita infatti a riconoscere agli indagati e agli imputati la presunzione d'innocenza fino a quando non sia stata legalmente provata la colpevolezza e in un'ordinanza cautelare non si fa minimamente riferimento a un principio che possa dare per colpevole il soggetto destinatario.

Altra è la paura che secondo me invece ha animato la mano dell'estensore di questo emendamento: quella del giudizio morale. Quello, sì, è un fattore che può essere riconducibile al non voler far trasparire i contenuti dell'ordinanza. Anche qui, però, diciamoci chiaramente che questa limitazione non riguarda i cittadini, le persone o la gente in mezzo alla strada, ma i potenti, i politici e persone che rivestono un ruolo pubblico e che, nell'onorarlo, dovrebbero dare un'immagine al di sopra di ogni dubbio *(Applausi)* e bisognerebbe che assolvessero al loro compito istituzionale con disciplina e onore. La verità è questa, allora: all'opinione pubblica si vuole mettere il bavaglio - o, meglio, i paraocchi - perché non essa deve avere gli strumenti per essere in grado di formarsi un giudizio consapevole *(Applausi)* su chi amministra la cosa pubblica e rappresenta le istituzioni e sui potenti che hanno modo di intervenire e incidere pesantemente sulla vita del cittadino.

Oggi nell'illustrazione degli emendamenti alla riforma Nordio abbiamo visto disseminati provvedimenti di questo Governo che vanno a senso unico: tutelare gli interessi di potenti, colletti bianchi e poteri forti a discapito dei singoli cittadini *(Applausi)*, che rimangono inermi alla mercé del potere del prepotente di turno.

Rispondo anche al senatore Scalfarotto, che ha pensato di tirare le orecchie al Gruppo a nome del quale sto parlando in questo momento, il MoVimento 5 Stelle, per quanto riguarda le posizioni a difesa della libertà di stampa, richiamando le polemiche sul servizio pubblico e sulla RAI. Capisco che per il senatore Scalfarotto - a cui mi rivolgo per suo tramite, signor Presidente - sia sicuramente un argomento sconveniente e dico subito perché: il fatto che il servizio pubblico oggi sia legato mani e piedi al Governo di turno è proprio frutto della legge Renzi e della *governance* Renzi *(Applausi)*, che ha legato il servizio pubblico al Governo di turno. Oggi, il Governo Meloni non sta facendo altro che quello che è già stato fatto da chi l'ha preceduto.

Vorrei anche dargli una notizia, che aggiungiamo sicuramente al contatore che ricordava prima il senatore Lombardo, quello delle prossime procedure d'infrazione in cui incorrerà l'Italia. Durante l'audizione in Commissione di vigilanza sulla RAI del direttore della European broadcasting union

(EBU), è emersa chiaramente l'attuale illegittimità - o, meglio, la mancanza di conformità - rispetto al regolamento che sarà presto adottato in Europa e che citava prima il collega Verini: mi riferisco allo European media freedom act, che evidenzia quanto l'attuale *governance* sia totalmente fuori dai canoni che dovrebbero garantire l'indipendenza dell'informazione del servizio pubblico. (*Applausi*).

Aggiungiamo l'emendamento Costa a tutto questo quadro e vediamo quanto sia carente e veramente desolante lo stato dell'informazione pubblica in Italia.

I miei colleghi hanno già parlato degli attacchi alle trasmissioni che veramente fanno servizio pubblico in maniera trasversale e quindi non mi soffermo sulla questione e passo al secondo punto ovvero la parte che riguardava la direttiva sul salario minimo. Ebbene il senatore Matera, nella sua relazione iniziale, ha detto che in Italia non ce ne è bisogno perché la direttiva lascia la libertà di scelta se definire per legge un salario minimo o se invece, visto che in Italia abbiamo un eccellente livello della contrattazione collettiva nazionale, fosse sufficiente fare riferimento ad essa.

Guardiamo allora ai numeri; è vero che la contrattazione collettiva delle sigle sindacali veramente rappresentative ha un peso specifico veramente importante nell'ambito della contrattazione collettiva. Quello che però non diciamo ai cittadini - che però lo capiscono visto che abbiamo circa 3 milioni di lavoratori che, pur spaccandosi la schiena quaranta ore a settimana, non arrivano alla fine del mese - è che evidentemente un problema di salario minimo c'è e non è colpa sicuramente della contrattazione collettiva legata alle sigle sindacali più rappresentative, ma di quel 36 per cento di contratti che derivano da contrattazione di sigle che non sono realmente rappresentative, che consentono che vengano registrati i cosiddetti contratti pirata, quelli che oggi costituiscono, insieme al mancato rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, il vero *dumping* salariale, cioè il fatto che le persone percepiscano salari al di sotto della soglia di povertà.

Questo fa il paio con il fatto che mentre in tutta Europa i salari sono cresciuti, in Italia non solo non sono cresciuti, ma sono diminuiti di circa due punti percentuali. Volete andare a dire cortesemente agli italiani, che non arrivano alla fine del mese pur lavorando (*Applausi*), che non c'è bisogno per loro di dichiarare sfruttamento qualunque lavoro che paghi meno di nove euro l'ora lorde?

Vorrei ricordare che i Paesi in cui esiste il salario minimo possono dare lezioni dal punto di vista del trattamento dei lavoratori - ahimè - all'Italia. Faccio riferimento, Presidente, soprattutto alla Germania. In tali Paesi i redditi sono cresciuti, sono al di sopra della media europea, e il salario minimo è stato innalzato. Quindi rispetto ai nostri nove euro, tali Paesi prevedono un salario minimo di 12 euro e 50 centesimi. Penso che dobbiate farvi delle domande e provare a dare delle risposte non ipocrite agli italiani che ci stanno seguendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, quando si tratta di affrontare le leggi di delegazione europea, sono sempre molto guardingo. Esse infatti sono un punto di arrivo; non siamo ancora alla fine, quando il Governo poi attuerà le deleghe, arriveremo alla fine del processo. Siamo però quasi alla fine di un processo che è cominciato molto a monte, in cui oltretutto buona parte dei componenti dell'attuale maggioranza spesso e volentieri si confrontano con temi su cui in Europa hanno votato contro. Su tanti punti delle leggi e dei regolamenti europei sia gli amici del Gruppo Fratelli d'Italia che noi di solito abbiamo sempre visto respinte le nostre istanze per migliorare, cambiare ed implementare in modo più sensato determinate direttive. Una volta che poi il danno è fatto, a valle arrivano le leggi a cui si deve dare attuazione perché altrimenti parte, come giustamente detto dal collega Lombardo, il tassametro delle sanzioni e delle procedure di infrazione.

In questo caso devo dire che le cose sono meno peggio del passato, perché non ci sono cose terribili o quantomeno cose che veramente mi dà fastidio o molta preoccupazione approvare.

Ci sono anche alcune cose positive. Io però vorrei dare due esempi di come a valle arrivino delle rendicontazioni e dei regolamenti che danno esiti opposti: in un caso - anticipo - saranno negative, nell'altro caso positive. Cosa c'è di negativo in questo testo? La rendicontazione societaria di sostenibilità. Qui tutti ci soffermiamo sulle questioni relative alla giustizia e alle intercettazioni, perché riguardano pochissime persone, ma alcune magari vicine a noi. Non voglio essere nei panni di qualche piccolo imprenditore che ha già una massa di obblighi che deve eseguire alta fino al soffitto della sua

piccola impresa, a cui dovrà aggiungere che cosa sta facendo per contenere l'aumento della temperatura della terra sotto gli 1,5 gradi.

Ora voi capite che chi ha fatto partire questa grande idea della rendicontazione di sostenibilità è un po' fuori dalla realtà. Io spero che il Governo adotterà tutti i mezzi possibili per attenuare la portata di questa rendicontazione, che poi, per carità, ha anche tutta una serie di sostenitori, perché ci saranno pletores di consulenti, avvocati, revisori e così via che non vedranno l'ora di aggiungere qualche altro bel servizio da mettere sulla schiena del povero imprenditore. Purtroppo, però, quello che paga alla fine è sempre lui; quindi, oltre a quello che dovrebbe essere il suo lavoro, per cui ha deciso di entrare in affari, l'imprenditore scopre che le scartoffie spesso inutili come in questo caso diventano molto superiori rispetto a quello che a lui piacerebbe fare. Questo direi che non va bene. Speriamo che il Governo riesca a mitigare la portata di questa rendicontazione e vedrete che poi arriveranno le proteste. Ve lo dico qua, così lo mettiamo a verbale, perché poi non ci si stupisca dicendo: come mai nessuno si era accorto che la rendicontazione societaria di sostenibilità danneggia le piccole e medie imprese? No, io me ne sono accorto, il mio Gruppo se n'è accorto e lo mettiamo a verbale. (*Applausi*). Poi non possiamo far altro, perché è originato a monte da chi, probabilmente, all'interno delle passate maggioranze, forse non aveva idea di cosa si stava facendo.

Invece, troviamo un aspetto positivo di cui non si parla e cui nessuno ha fatto cenno nel suo intervento, ma secondo me è utile farlo entrare in quest'Aula, perché penso che se ne parlerà in futuro: mi riferisco alle criptovalute. Il fatto che ci sia finalmente una regolamentazione per l'attività delle criptovalute è molto positivo, perché questo mondo, sconosciuto ai più, vi assicuro che è denso di pericoli. Anche in questo caso molti preferiscono star zitti, perché sulle criptovalute sono in tanti che speculano, ci guadagnano e ci fanno qualche soldo. Attenzione, perché è un mondo pericoloso. Cerco di delinearlo in due parole, così almeno i miei colleghi e tutti noi saremo un po' più attenti quando ci capiterà qualche altra normativa relativa alle criptovalute. Di cosa parliamo? Prendete un mercato azionario, dove sono quotati i titoli di Stellantis, di ENI, di Enel e così via: le motivazioni che inducono i risparmiatori a comprare o investire sui titoli di solito sono basate sulle *performance* attese di queste aziende, in modo tale che poi possano dare più o meno dividendi, o possono salire di prezzo, perché gli investitori pensano che sarà un'azienda che migliorerà i suoi risultati. In borsa, effettivamente, la parte relativa agli effettivi cambiamenti societari, all'aumento dei dividendi e così via, sarebbe di per sé molto piccola. Le oscillazioni dei titoli invece sono molto grandi, perché la buona parte di quello che avviene in borsa è speculazione, cioè vale a dire aspettative future che il titolo andrà ancora meglio e quindi può capitare che dei titoli magari raddoppino o dimezzino il proprio valore, proprio perché interviene la speculazione. Ma sotto c'è qualcosa: c'è l'azienda, c'è un'azienda vera che paga dei dividendi, degli utili, oppure che fa perdite.

Se noi togliamo del tutto questo sottostante, togliamo l'azienda e mettiamo esclusivamente un valore, abbinato a un simbolo, otteniamo la criptovaluta, cioè otteniamo qualcosa che impropriamente è chiamato valuta, ma è un simbolo, che sale o scende esclusivamente sulla base dell'aspettativa che qualcuno lo compri e qualcun altro lo venda.

Quindi, è una specie di grosso casinò, sulla base del principio di quella che, tanto per intenderci, è la catena di sant'Antonio, cioè un qualcosa che non ha particolare valore e lo acquista esclusivamente se arriva qualcun altro che compra, perché non ha sottostante, nel senso che non c'è nulla al di sotto che alla fine mi dà un dividendo o che afferisce all'economia reale.

Questi strumenti presentano dei rischi potenziali molto alti, perché, non essendoci valore sottostante intrinseco, potrebbero tranquillamente valere zero nel momento in cui la gente non è più interessata a comprare.

Il fatto che tali strumenti non fossero regolati comportava che ci si andasse ovviamente a posizionare nel Paese europeo con la legislazione più favorevole e, automaticamente, questo diventava un fattore positivo per tutti. Qualche volta ho fatto degli esposti alla Consob al riguardo: con scarsa fortuna, se devo essere sincero, perché la risposta era, più o meno, che non potevamo farci niente perché non avevamo una legislazione in merito. Ci si posizionava quindi nel Paese europeo che tollerava questi fenomeni e il risultato era che non si poteva fare assolutamente nulla.

È un punto questo che deve importare tutti, lo dico sinceramente. Se, infatti, qualcuno di voi ha un figlio in età da liceo, probabilmente saprà che fra i ragazzi in età da liceo è molto frequente la speculazione in questi ambiti. Noi dovremmo stare molto attenti, perché, se i nostri ragazzi iniziano a trascorrere il loro tempo in una specie di casinò virtuale, evidentemente ci sta sfuggendo una parte importante di quello che dovrebbe essere il nostro dovere di controllo o di prudenza rispetto a quanto avviene nel nostro Paese.

In certi casi, mi sembra che siamo severissimi su questioni del tutto marginali. Immagino un povero imprenditore, che non avrà messo per iscritto che la sua carta igienica è stata fatta con criteri sostenibili e che quindi contribuisce ad abbattere l'aumento di 1,5 gradi della temperatura mondiale, al quale magari mandiamo un ispettore. E poi, dall'altra parte, in una scuola vicino ci sono centinaia di ragazzini che, con soldi magari ottenuti con qualche sotterfugio dagli ignari genitori, speculano su criptovalute senza che vi sia alcun tipo di controllo. Forse, sarebbe opportuno cercare di spostare il *focus* della nostra attenzione.

Tramite il sottosegretario Siracusano, mi rivolgo al Governo affinché facciamo molta attenzione alla divisione dei compiti. Qui si vede, infatti, che una parte essenziale della delega starà nella individuazione degli ambiti di intervento di Consob e Banca d'Italia. Facciamo in modo che non si pestino i piedi l'uno con l'altro e teniamo presente che questa è un tipo di regolamentazione molto più afferente alla Consob che a Banca d'Italia. È vero, infatti, che si chiamano criptovalute, ma con la moneta non hanno alcuna attinenza. Forse fa eccezione solo il *bitcoin*, che è un caso particolare, perché è stato il primo esempio ed è l'unico strumento un po' strutturato.

Gli altri, come i *token*, della moneta non hanno che il nome, mentre hanno molto della speculazione. Quindi, viene da dire che è la Consob probabilmente l'organismo che ha più esperienza per riuscire a gestire e a valutare questi fenomeni.

Detto questo, come vedete ci sono aspetti positivi. Non mi soffermo sulle normative a favore dei lavoratori e contro gli agenti cancerogeni, dei quali qualcuno già ha già parlato. Non mi soffermo sugli altri punti che sono stati oggetto di diffusa discussione, ma questo riferimento mi serve, dato che siamo in sede di discussione generale, per far capire come non sia tutto da buttare quello che arriva.

Anche ai tempi della per me sognata Comunità economica europea, vi erano dei coordinamenti per riuscire a far sì che dei Paesi vicini, con forti interessi e interessenze anche economiche, si coordinassero nelle loro attività.

Infatti è giustissimo così e tante cose, come il mercato delle criptovalute, vanno esattamente in quella direzione. Altra cosa è invece quando arriva l'imposizione sulla base di ideologie, che secondo me dureranno ancora poco - perché mi sembra che il *green* stia tramontando in modo molto veloce rispetto a certi sogni che erano stati fatti in passato - e vanno prese con molta cautela, perché poi gli obblighi di qualcuno vengono sempre fatti da qualcun altro. E quando questo qualcun altro si ritrova gli obblighi, tante volte si chiede come mai debba essere lui a lavorare quando arriva l'ennesimo obbligo e si dice che forse è il caso di chiudere. Siccome poi piangiamo, vediamo di non far piangere nessuno e di rimanere saldi nelle nostre idee di difesa della piccola impresa e del lavoro in Italia. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare studenti e docenti del Liceo scientifico «Enrico Fermi» di Cecina, in provincia di Livorno. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 17,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghe e colleghi, nell'*omnibus* della legge di delegazione europea - perché questo è, un di tutto un po' nelle pieghe del quale provare a far entrare le norme più varie e le direttive - mi preme sottolineare - lo faccio anch'io - un punto in particolare fra i tanti, ed è quello dell'articolo 4 e della cosiddetta legge bavaglio che meglio di me hanno trattato diversi colleghi intervenuti in precedenza. Ringrazio in particolare la senatrice Rojc, che è la nostra Capogruppo in Commissione, tutta la delegazione del Partito Democratico in Commissione affari europei, e la senatrice Malpezzi per avermi concesso qualche minuto in più per organizzare

l'incerto ordito di queste mie considerazioni alquanto rapsodiche. Ringrazio anche la sottosegretaria Siracusano per il suo paziente garbo e il relatore Matera, la cui umanità ha sopperito all'assai poca attenzione che nell'interlocuzione l'opposizione ha - ahimè - ricevuto da parte della maggioranza.

In realtà, nell'ambito di un esame in Commissione che è stato molto animato - per usare un edulcorante - avevamo proposto e avanzato emendamenti, come è stato ricordato, sia sul congedo parentale sia sul salario minimo legale; su quest'ultimo, peraltro, con una spinta unitaria da parte di tutte le opposizioni, che hanno trovato uno sbrigativo e robusto muro, una spiccia abnegazione da parte della maggioranza che evidentemente da questo orecchio, quello dei diritti di chi lavora e del ripensamento delle forme, dei modi e dei tempi con i quali organizziamo la nostra vita parentale e familiare, ha preferito non sentire. Prendiamo atto, non ci rassegniamo però e non finisce certo qui: questo lo dico per il suo tramite, signor Presidente, ai colleghi della maggioranza. Infatti, a chiedere stipendi decenti e non da fame e una qualità della nostra vita più rispondente alle esigenze e ai ritmi di oggi non è solo il Partito Democratico o la minoranza, ma un'opposizione a questo Governo se possibile ancora più agguerrita, ossia quella dei desideri, delle attese, delle aspettative e della delusione e disillusione da parte dei cittadini, che chiedono su questi temi ascolto autentico, soluzioni sensate e veloci, certezze, possibilità, *chance* di vita, per dirla con Dahrendorf.

Torno dunque all'articolo 4. Esso nasce, come è noto, con l'emendamento presentato dall'onorevole Costa, nome di un deputato di opposizione, esponente di Azione che conosco e stimo, con un'antica passione - direi un assillo - per le garanzie, ma anche per i Machiavelli, le gabole e i tranelli della giustizia italiana; emendamento approvato tosto e fatto proprio dalla maggioranza che, come diciamo a Roma, non le è parso vero. Eziologia, questa, che ha peraltro portato la maggioranza e il Governo, perfino la Presidente del Consiglio nella interminabile solennità della conferenza stampa (non ricordo più se di fine o di inizio anno), a obiettare, a fronte delle proteste dei giornalisti per questa stretta nei confronti dei loro diritti, che simili proteste si sarebbero dovute meglio indirizzare di fronte al Parlamento, vista l'origine parlamentare della misura, e non sotto Palazzo Chigi. In realtà, prima di Meloni era stato un Sottosegretario, quello delle veline - passatemi la punta polemica -, ad usare questa argomentazione "palloccolosa", come a dire: non prendetevela con noi, e che sono, Pasquale? Ma questo, signor Presidente, è un atteggiamento non troppo coraggioso e non troppo responsabile. Ma come, non siete il Governo petto in fuori, sempre pronti, - come si dice con orrido costrutto - a metterci la faccia, meglio se feroce e con baldanza? Dicevo del tentativo di non prendersi tutta intera, forse, la paternità di questo provvedimento. Delle due l'una, però: o non vi ci riconoscete, ma così non è, perché oggi l'emendamento è diventato articolo e lardella questo provvedimento e lo avete difeso con la scimitarra durante tutto il percorso parlamentare in Commissione.

Quindi le rimostranze fanno bene a rivolgersi proprio a voi, alla vostra piena, totale responsabilità politica. Oppure vi ci riconoscete, come è, e allora evitiamo opportunistici scaricabarile o rubabandiera, come se passaste di lì per caso. Per quanto riguarda me e per quanto riguarda il Partito Democratico, questa misura costituisce un chiaro, evidente, patente tentativo di comprimere la libertà di informazione e il diritto di cronaca in Italia; di eroderlo, di asfissiarlo. Ecco, asfissia mi sembra la parola chiave.

Non è vero, come sostiene qualche esponente della maggioranza e purtroppo anche della minoranza, che il cosiddetto emendamento Costa ci riporterebbe alla situazione precedente alla riforma Orlando, perché, come ci hanno detto a chiare lettere tutti (sottolineo tutti) i giornalisti auditi in Commissione, in realtà essa pone un esplicito divieto di pubblicazione per intero o per estratto del testo di una ordinanza di custodia cautelare. Si tratta di un grave limite posto al diritto-dovere di informare e di essere informati, che tocca e lede l'ampiezza e la forza degli articoli 21 e 27 della Costituzione.

Non c'è, signor Presidente, organizzazione del mondo dell'informazione che non abbia segnalato il grave rischio che questo provvedimento porta alla libertà di informazione e al diritto di cronaca del nostro Paese. Lo ha fatto la Federazione nazionale della stampa italiana; lo ha fatto l'ordine nazionale dei giornalisti; lo hanno fatto le organizzazioni internazionali della stampa, tutte sottolineando senza increspature il pericolo che sottende il varo di questo disegno di legge. Badate, colleghi - lo dico sempre per il suo tramite, signor Presidente -, che non è una rivendicazione sindacale o di categoria,

ma un sentimento condiviso, moneta corrente tra chi fa questo lavoro, quello di provare a raccontare i fatti per i lettori.

Come ci spiegava prima il collega Lombardo, che stimo molto, tuttavia c'è anche chi ci invita a diffidare del brocardo della legge bavaglio. Lo diceva anche Ivan Scalfarotto, altro stimabile collega qui in Senato, e tra i giornalisti penso ad esempio a Luigi Ferrarella, firma autorevolissima del «Corriere della sera», che è reticente a usare questo costrutto, ma che tuttavia ha scritto che: «non toglie che la maggioranza tradisca una mortificante idea del diritto dei cittadini di essere informati (per decidere) su questioni di interesse pubblico e quindi del corrispondente compito dei giornalisti.».

L'aria che ho sentito in Parlamento, tuttavia, signor Presidente, non è stata esattamente quella di una difesa delle garanzie dei cittadini dalla famigerata gogna mediatica (altro costrutto orrendo), ma piuttosto quella di una vendetta da parte della classe politica nei confronti dei giornalisti (*Applausi*), un regolamento di conti che va perfino oltre questa maggioranza, ma del quale questa maggioranza si sta rendendo protagonista e colpevole, provvedimento su provvedimento.

Questa mattina abbiamo passato il tempo di Aula a discutere della misura Nordio e anche in quel caso il tema delle intercettazioni e del diritto di cronaca è stato al centro di diversi nostri emendamenti che sono stati respinti. Oggi siamo qui sul disegno di legge di delegazione europea, ma ci pende, come ha ben ricordato il collega Walter Verini prima, un disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa e le querele temerarie che intimidiscono i giornalisti e colpiscono soprattutto i più deboli, i *freelance*, i cronisti più giovani senza tutele e garanzie, che con una querela vengano messi sotto scacco. (*Applausi*). Ecco un garantismo di cui mi piacerebbe si facesse carico qualcuno dei senatori di maggioranza.

La situazione dell'informazione nel nostro Paese non gode di ottima salute. C'è un'estrema fragilità, volatilità, che è sotto gli occhi di ciascuno di noi. Pensiamo alle agenzie di stampa, alle cosiddette fonti primarie. Mi consenta di rivolgere un pensiero in quest'Aula ai colleghi dell'agenzia Dire, che stanno affrontando una durissima situazione con il loro editore per poter continuare a fare semplicemente il loro lavoro. Pensiamo alle voci di cambi di proprietà nelle agenzie di stampa, di nuovi assetti proprietari anche di testate nazionali, della condizione del servizio pubblico televisivo, per il quale, come sapete, il Partito Democratico e larga parte dell'opposizione (peccato che non sia tutta) protesterà questa sera. Pensiamo allo scontro aperto tra il Governo e «la Repubblica», antico e preoccupante riflesso di questa destra, con le difficoltà strutturali della pubblicità e la transizione digitale. Mi fermo. Io non so, signor Presidente, se siamo di fronte a un attacco concentrico nei confronti dell'informazione in Italia. Non vi piace bavaglio? Chiamatelo come preferite, ma lasciate che i parlamentari come noi e i giornalisti lo chiamino come meglio credono.

Per fortuna non siamo ancora alla neolingua. Quello che però so è che su un terreno così fragile e delicato, quello dell'informazione in Italia, muoversi come mostrano di fare il Governo e questa maggioranza mette a repentaglio questa debole trama ancora elastica - certo, e vivaddio - ma progressivamente, giorno dopo giorno, sempre più esangue, slabbrata, consunta, ferita, a rischio di collasso. Se una politica debole ma proterva - perché certo non si può dire che oggi la politica sia forte e non solo in Italia - mina un'informazione sempre più esile, sotto schiaffo, non salda, si prende una china che non è salubre per la nostra democrazia, per la qualità e la sostanza della nostra democrazia.

La battaglia - mi consenta questa enfasi conclusiva - di informare ed essere informati è una battaglia non di categoria - lo ripeto - una ridotta difensiva, bensì una battaglia a tutela e difesa della democrazia nel nostro Paese. Ce lo ha ricordato il Presidente della Repubblica quando ha sottolineato come la libertà di stampa e il diritto di essere informati siano il termometro della salute democratica di un Paese, pietra angolare - secondo l'espressione felice della Consulta - di ogni ordinamento democratico fatto di doveri e garanzie per tutti i cittadini e non solo quelli che siedono qui in questo Parlamento, certo, ma anche della libertà e della voce di un'informazione a gola spiegata e a viso aperto, senza sconti e senza paura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Permettetemi di ringraziare il senatore Potenti, che in questo momento ha un ruolo non sappiamo se di Cicerone o di traduttore dal politichese all'italiano. La ringraziamo, senatore, del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Terzi di San'Agata. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (*Fdl*). Signor Presidente, vorrei tornare essenzialmente su tre aspetti che sono stati ampiamente discussi nel dibattito di queste ore sulla legge di delegazione europea e nel dibattito approfondito che si è svolto nella 4a Commissione (per le politiche dell'Unione europea). Come è stato menzionato da alcuni colleghi, è stato un dibattito approfondito e anche controverso, come è giusto che sia in un percorso democratico in un'importante istituzione parlamentare, in una Commissione che è centrale per quanto riguarda la coerenza con le normative europee e la proporzionalità e sussidiarietà delle normative europee con i principi dell'ordinamento nazionale. Sicuramente i tre punti che sono emersi sono quelli relativi all'articolo 4 della legge di delegazione europea, quindi di quella che - strumentalmente a mio giudizio, ma a giudizio di diversi colleghi della maggioranza e anche dell'opposizione - è stata definita legge bavaglio dai colleghi dell'opposizione. È un tema che continua ad essere alimentato nelle pagine dei quotidiani per motivi politici, ma con un fondamento di valori e di principi assolutamente incoerente con quello che la norma rappresenta realmente. Si è ottenuto, con questa norma, di mantenere un equilibrio maturo fra i diritti dell'informazione e la tutela dei diritti di dignità e della persona che viene inquisita o che viene fatta oggetto di misure cautelari. Questo punto di equilibrio è emerso come di importanza fondamentale e a parere della maggioranza, con molta nettezza, è ritenuto assolutamente compreso e assolto. Come ripetiamo da tempo in quest'Aula, è indispensabile individuare le problematiche e una soluzione, per quanto riguarda questi aspetti, che concili i diritti dell'informazione e i diritti della difesa, i diritti della persona umana, in coerenza con l'ordinamento europeo, con quelli affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 20 aprile 2023.

Il secondo punto che volevo menzionare in particolare è rispetto alla cosiddetta direttiva Bolkestein.

È in costante progresso l'interlocuzione del Governo con la Commissione europea e sono stati messi sul tavolo una serie di passaggi e di punti che tutti noi auspichiamo vengano accolti, al fine di superare la procedura di infrazione e di raggiungere una celere soluzione condivisa. Sono due argomenti importanti, quelli della Bolkestein e dell'articolo 4 concernente l'informazione nelle procedure di giustizia.

Per quanto concerne il ruolo italiano su un campo più ampio nell'Unione europea, credo sia evidente a tutti la centralità che il nostro Paese ha acquisito grazie alle linee politiche e alle iniziative del Governo Meloni. Basti guardare agli avvenimenti avvenuti dall'inizio di quest'anno: un 2024 che purtroppo non è certo cominciato serenamente sul piano internazionale; un 2024 molto sfidante per tutti, che però vede un'Italia tornata al centro dello scacchiere geopolitico mondiale.

La situazione in Medio Oriente sta degenerando e non è essere pessimisti o allarmisti rilevarne i crescenti rischi. È uno scenario nel quale il Governo Meloni continua a essere un punto di riferimento essenziale, non soltanto in Europa, ma nell'intera comunità atlantica; essenziale per sostenere la necessità di una soluzione basata sui due Stati; sull'eliminazione definitiva, politica e militare, dell'attività terroristica di Hamas, eliminazione dall'intero Medio Oriente, da dovunque si trovino le sue basi, per assicurare in modo definitivo e certo non soltanto l'esistenza dello Stato di Israele, ma anche il suo futuro regionale e globale di pace; un mondo dal quale deve essere radicalmente esclusa ogni forma di antisemitismo e di incitamento all'odio.

L'Italia, signor Presidente, è certamente al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento e continua a lavorare per una pace duratura, per il rilascio di tutti gli ostaggi, così come per il diritto alla difesa di Israele. Per quanto riguarda le attività umanitarie, è stata visibile a tutti l'azione svolta con il trasferimento dei bambini bisognosi di cure attraverso una nave italiana e l'azione diplomatica, la posizione dell'intero Governo, del presidente Meloni e del ministro Tajani in particolare, per trovare un momento di tregua e di cessazione delle ostilità per il rilascio degli ostaggi e per trovare anche un percorso rinnovato verso la soluzione dei due Stati.

Pochi giorni fa è arrivata direttamente la richiesta al Governo italiano di mettere a disposizione, per l'attività che riguarda il Mar Rosso, lo stretto di Hormuz e che collega l'Indo-Pacifico al Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, il comandante tattico dell'operazione Aspides. La missione avrà il compito di garantire norme internazionali quali la libertà di navigazione, la legittima difesa e la sicurezza delle

navi. Con questo incarico conferito all'Italia è giunto dall'UE un ulteriore riconoscimento della centralità e dell'impegno del Governo italiano e della Difesa italiana.

Merita anche ricordare in questo scenario, signor Presidente, il ruolo che ha Mosca nella sua costruzione di *joint venture* con Teheran per la produzione di armi, missili e droni di ultima generazione impegnati in Ucraina. La difesa del commercio marittimo globale non è soltanto una violazione gravissima dello Statuto delle Nazioni Unite. Purtroppo Mosca ha impedito anche l'adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale che intervenisse e ponesse il ruolo delle Nazioni Unite come ruolo centrale sulla libertà di navigazione attraverso gli stretti. Il presidente Putin è di fatto il preferito alleato e sodale del regime teocratico di Teheran, che continua - lo sappiamo bene - a impiccare i suoi figli alle gru in pubblico (da gennaio sono state già più di 80 le impiccagioni) e continua a violentare e a maltrattare terribilmente le donne incarcerate perché non indossano il velo, in nome di un fanatismo religioso il cui credo altro non è che morte e violenza.

Ma non si tratta solo di Iran. Anche per questo, ma non solo, è vitale per l'Europa mantenere un pieno e forte sostegno all'Ucraina nella sua lotta per la libertà. Il Governo del presidente Meloni l'ha fatto sin dal giorno del suo insediamento e ha continuato a rappresentare, anche su questo, un essenziale punto di riferimento per l'Europa e per la comunità atlantica.

Non abbiamo mai esitato ad aiutare l'Ucraina a difendersi. Ciò significa difendere l'Europa: lo abbiamo detto molte volte in quest'Aula. Lo abbiamo sempre affermato e anche il Consiglio europeo del 1° febbraio lo ha detto con estrema chiarezza.

Per quanto riguarda anche il quadro finanziario pluriennale, è stato esplicito il Consiglio, che è arrivato a una decisione coesa e chiara di continuità dell'aiuto a tutto campo a Kiev e al popolo ucraino.

I 27 Stati membri sono stati chiaramente coesi nel raggiungere questo accordo sull'istituzione di uno strumento unico, dedicato a sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo pienamente gli sforzi di Kiev, che ha realizzato con ammirevole successo le riforme per le quali si era impegnata, ottenendo il riconoscimento dello *status* di Paese candidato.

Siamo però allineati con le politiche europee e lo abbiamo fatto anche nel portare qui in questa sede, in quest'Aula, al *summit* Italia-Africa - è stato un *summit* Unione europea-Africa - un elemento assolutamente nuovo nel discorso sul Piano Mattei imperniato sul principio di una completa e riconosciuta parità a livello di vertici e di Capi di Stato e di Governo come non era mai avvenuto nelle conferenze precedenti di questa natura fra Italia e Unione africana o Paesi africani.

Di questo segnale di partecipazione con alcuni colleghi abbiamo colto una chiara indicazione anche a livello locale, come imprese, università ed enti che si occupano di cooperazione allo sviluppo e di sostegno umanitario alle condizioni e al progresso dell'Africa. Lo abbiamo avuto registrando interesse e anche nuove iniziative sul piano locale. E parlo di alcune entità che operano in particolare nel Corno d'Africa, soprattutto come imprenditoria e ricerca nella transizione verde, ma anche come impegno nella formazione di lavoratori che possano essere ivi impiegati da tali imprese. Abbiamo avuto la concretezza e il segnale di quanto il *summit* al Vertice Italia-Africa abbia costituito un elemento di grande richiamo.

Questo prosegue con la presenza dell'Italia a un G7 di cui ha la *leadership* e nella quale si traduce anche il collegamento con l'Unione africana, che abbiamo sempre invitato da tempo a partecipare al G7, che adesso avviene con una nuova natura, fra l'altro in una continuità fra Mediterraneo, Indopacifico e Medio Oriente, che è l'essenza di una visione strategica del nostro Paese, per l'interesse della nostra Nazione e dell'Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Matera, relatore sul disegno di legge n. 969.

MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, colgo l'occasione della replica per fare gli opportuni e dovuti ringraziamenti, *in primis* al presidente Giulio Terzi di Sant'Agata, che ha condotto il dibattito e il confronto in Commissione in maniera egregia; come pure a tutta la Commissione e a tutti i suoi componenti, in particolare alla correlatrice, senatrice Murelli; nonché al Governo, nella persona in questo caso della sottosegretaria Matilde Siracusano, che ha partecipato

attivamente ai lavori della Commissione, come a tutti i funzionari della Commissione per il tramite del dottor Davide Capuano, guida sicura ed esperta alla quale il più delle volte ci affidiamo.

Durante la replica, oltre a ringraziare i senatori e le senatrici che hanno partecipato al dibattito, trattando il tema del salario minimo, dei congedi parentali e della legge cosiddetta bavaglio, mi limiterei a questo punto della legge delega.

L'articolo 4 - come tutti sappiamo - è stato introdotto in Assemblea con un emendamento alla Camera dei deputati, e delega semplicemente il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per integrare l'attuazione della direttiva 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nei procedimenti penali. In particolare, doveva essere previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari, oppure fino al termine dell'udienza preliminare. Su questo punto la 4a Commissione ha proceduto a una serie di audizioni di approfondimento, ha svolto un'ampia discussione che ha consentito un esaustivo confronto tra le diverse opinioni e le diverse sensibilità presenti.

In estrema sintesi, ritengo però che effettivamente questa norma - come è stato già detto - non si configuri come un bavaglio, perché consente comunque agli organi di informazione di fare riferimento ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, pur senza riportarne integralmente parti testuali. Si opera quindi un corretto bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla presunzione di innocenza, che comporta il diritto a non dover subire un processo mediatico sovrapposto o anticipato rispetto alla sede propria del processo giudiziario. Nessuno di noi mostra fastidio per i contropoteri. Qualcuno in quest'Aula ha definito la stampa un contropotere. Sicuramente, però, abbiamo qualche fastidio quando i contropoteri si vogliono sostituire al potere legalmente costituito. Quindi, non c'è alcun regolamento di conti. Come abbiamo detto più volte in Commissione e ho evidenziato io in particolare, oltre alla presunzione di innocenza o di non colpevolezza, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, devono essere preminenti anche altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, che sono anch'essi costituzionalmente garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Parlo in buona sostanza del diritto alla dignità delle persone. Tutte le persone hanno il diritto di essere rispettate e trattate eticamente. Questo diritto è previsto, oltre che dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, all'articolo 1, prevede che la dignità umana è inviolabile, deve essere rispettata e tutelata. Le persone che sono soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale richiedono un'indispensabile e particolare attenzione volta a far sì che la loro condizione non si presti a svilimento di fatto della loro dignità.

Non vi è quindi alcuna compressione della libertà di informazione, ma non è nemmeno giusto probabilmente che una parte fuorviata della stampa pensi di poter guidare le scelte e, in qualche caso, l'azione penale in questo Paese. Non può andare così, non è giusto che sia così.

Chiedo quindi a quest'Aula se veramente pensiamo di rispettare la dignità delle persone quando la stampa pubblica integralmente o per estratto un'ordinanza di custodia cautelare, dove vengono riportate cose che hanno una particolare potenzialità lesiva della dignità delle persone, connesse poi all'enfatizzazione del fatto, come ovviamente richiede un certo modo di fare informazione. Ciò vale quando si tratta di persone note, ma anche per le persone meno note. Io ritengo che la dignità delle persone non possa essere calpestata dal sacrosanto diritto di fare informazione. Ci deve essere il giusto temperamento e l'articolo 4 della legge al nostro esame sicuramente non sacrifica e non penalizza la libertà di stampa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Murelli, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

[MURELLI](#), relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Signor Presidente, mi unisco ai ringraziamenti che ha appena espresso il senatore Matera a chi ha partecipato alla discussione in Aula, a tutti i commissari che hanno partecipato in Commissione, al presidente Terzi di Sant'Agata e alla sottosegretaria Siracusano.

Annuncio altresì che è stata presentata una proposta di risoluzione da parte della maggioranza, che è andata a raccogliere alcuni suggerimenti avanzati durante la discussione in Commissione, in

particolare sulla prossima legge di delegazione europea. È stato chiesto naturalmente al Governo di presentarla al più presto, ma soprattutto di andare a considerare, naturalmente in ordine di importanza, le procedure di contenzioso relativo a sentenze che danno luogo a sanzioni pecuniarie e quelle che rischiano di approdare a sentenza, passando poi, a scalare, a quelle "meno importanti". Invito anche i Capigruppo di opposizione a prendere visione di questa proposta di risoluzione e, se la condividono, a sottoscriverla.

Per quanto riguarda la discussione che si è svolta oggi in Aula, vorrei solo fare una precisazione, perché ha già avuto luogo in Commissione e riguarda il salario minimo in particolare. L'emendamento è stato naturalmente respinto con parere contrario, anche perché non c'è una procedura di infrazione, ma in particolare c'è una direttiva europea, la 2022/2041 del 19 ottobre, che ha stabilito nuove norme che promuovono salari minimi adeguati al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori in Europa. Ricordo che in Europa ventuno Paesi su ventisette hanno un salario minimo garantito; i restanti sei - l'Italia, l'Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia - determinano i livelli salariali sulla base della contrattazione collettiva. Quindi, l'entrata in vigore della direttiva europea non prescrive un livello di salario minimo specifico che devono raggiungere gli Stati membri, ma vuole promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, sostenere livelli adeguati di salari minimi legali e migliorare l'accesso effettivo alla tutela garantita del salario minimo per tutti i lavoratori. Ecco perché non bisogna dire «ce lo chiede l'Europa»: questa affermazione è molto strumentale, perché l'Europa non ha previsto - come invece si vuole far credere - l'obbligo di introduzione di un salario minimo, perché ancora non lo prevede, ma impone agli Stati membri una copertura della contrattazione collettiva dove è insufficiente. L'Italia, invece, è fra i Paesi europei con la più alta contrattazione collettiva.

Vorrei sottolineare questo. È vero che in Italia ci sono alcuni contratti collettivi che hanno un minimo non garantito che è irrispettoso, come per esempio le guardie di servizio privato, quelle armate e non armate; sicuramente quei tipi di contratti collettivi vanno rivisti, ma tutti gli altri sono nel rispetto della proposta di salario minimo.

La tematica è già stata affrontata alla Camera: esiste una proposta di legge del MoVimento 5 Stelle che è stata rivista e votata con un emendamento del Governo che la modifica, è approvata al Senato e verrà poi trattata in Commissione. Quindi, non è sicuramente questo lo strumento per poter parlare di salario minimo e assolutamente non bisogna dire che c'è una procedura di infrazione e che ce lo chiede l'Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma dei senatori Lorefice e Bevilacqua, e n. 2, a firma dei senatori Terzi di Sant'Agata, Murelli, Zanettin, De Poli e Matera.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, preliminarmente vorrei esprimere apprezzamento per i numerosi e qualificati interventi che ho avuto modo di ascoltare oggi in Aula, ma anche precedentemente nelle sedute di Commissione.

Vorrei manifestare apprezzamento per il livello del dibattito molto alto, per la passione mostrata sui temi oggetto della legge di delegazione europea: questo è un segnale di grande importanza. Chi ha più esperienza di me in quest'Aula sa bene che, negli anni passati, le leggi di delegazione europea in Parlamento venivano licenziate quasi come un atto formale di rilevanza inferiore rispetto ad altre questioni parlamentari. Oggi invece ci sono una concentrazione e un'attenzione maggiore e si ritengono una questione prioritaria. Il tema cruciale dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo e del rapporto del nostro Paese con le istituzioni europee è centrale per il Parlamento più di prima.

Questo è un fatto assolutamente positivo. Permettetemi di riconoscere che ciò avviene soprattutto

grazie all'impulso dato dal ministro Fitto e dal Governo alle questioni relative al rapporto dell'Italia con le istituzioni comunitarie. In pochi mesi siamo riusciti a ottenere dei risultati che, fino a qualche tempo fa, venivano giudicati inimmaginabili.

Permettetemi, per inciso, di ricordare che si è parlato molto spesso di estensione delle aree ZES, che veniva ritenuto un obiettivo velleitario. In pochi mesi l'Europa ce lo ha concesso, fino alla ZES unica per tutta l'area del Mezzogiorno d'Italia.

Si parlava di rimodulazione del PNRR come di un'eresia. Invece, in pochi mesi l'Europa l'ha concessa e anzi, in sede di rimodulazione del PNRR, il ministro Fitto ha ottenuto un risultato davvero molto importante, che sarà evidente nel suo impatto tra pochissimi mesi. Mi riferisco alla possibilità di riformare la politica di coesione, di concentrare le risorse su obiettivi ritenuti più strategici e di rendere la spesa più veloce e più efficace.

Fatta questa doverosa premessa, mi concentrerò anch'io sulle questioni sensibili trattate in Commissione e anche oggi in Aula. In particolar modo - come ha detto bene il relatore Matera - la concentrazione maggiore si è posta sull'emendamento, approvato in Aula alla Camera, presentato dall'onorevole Costa; un emendamento di opposizione, dunque, che discende dalla direttiva sulla presunzione di innocenza.

Ricordiamo tutti che questo principio è un valore assoluto, che deve essere garantito nel processo. E, se deve essere garantito nel processo, deve essere garantito ancor di più sulla stampa, dove purtroppo chi vive in Italia deve constatare che, soprattutto negli ultimi anni, si sono consumati processi sommari a danno di persone innocenti; processi che hanno distrutto la loro reputazione e quindi la loro vita.

Come ha detto bene il senatore Lombardo, senatore Sensi, fino al 2017 la legislazione in vigore non consentiva di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare prima dell'udienza preliminare. Eppure, nessuno si stracciava le vesti o riteneva che vi fosse una legislazione che metteva il bavaglio alla stampa. Questo perché la libertà di stampa era garantita allora ed è garantita oggi; perché la stampa ha e avrà sempre il diritto di dare notizia delle ordinanze emesse e delle contestazioni rivolte agli indagati. L'aspetto singolare di questa vicenda sta nel ritenere - come ho sentito dire alla senatrice Bevilacqua - che questa sia una questione riguardante i politici. La senatrice ha parlato di giudizio morale. Io mi sento molto lontana da questo principio. Non è una questione che riguarda i potenti. Le leggi di garanzia, anzi, sono rivolte principalmente ai cittadini, a quelli più deboli, che hanno meno strumenti per difendersi, che non hanno strumenti per sovvertire una narrazione che distrugge la loro reputazione.

Non è questione che riguarda i potenti. Poi, io mi rifiuto di pensare che i molti amministratori locali giovani che abbiamo nelle nostre città, che si mettono al servizio delle comunità facendo sacrifici, avrebbero, se questo principio fosse valido, meno diritti delle persone comuni. Mettersi al servizio delle comunità, infatti, non vuol dire essere dei presunti colpevoli a tutti i costi.

Non oggi in Aula, ma in Commissione ho sentito un punto che vorrei segnalare. Addirittura questa norma, in qualche modo, limiterebbe l'attività della magistratura e comprimerebbe le prerogative dei magistrati. Sinceramente, io ho fatto fatica a immaginare per quale ragione il divieto di pubblicazione di un'ordinanza di custodia cautelare possa in qualche modo limitare tecnicamente l'attività della magistratura.

L'unica considerazione che sinceramente sento di condividere in quest'Aula con voi, anche con i ragazzi che ci osservano, è che questa norma serve semplicemente a limitare la distruzione della reputazione di persone innocenti. La pubblicazione di atti giudiziari che hanno un contenuto inserito solo dall'accusa, prima del vaglio del tribunale della libertà che molto spesso annulla le ordinanze di custodia cautelare, ha distrutto spesso la vita di persone che poi sono state dichiarate innocenti, assolte o nemmeno rinviate a giudizio.

Quindi, questa è una norma di civiltà. Non c'è alcuna limitazione alla libertà di stampa, non c'è alcun intento di colpire la stampa o di vendicarsi della stampa da parte del Governo. Questa è l'essenza. Siamo anche contenti che questa sia una proposta che viene dall'opposizione, che ha trovato ampia condivisione in maggioranza e che noi rivendichiamo senza alcun timore.

Quanto al passaggio che ha fatto la relatrice Murelli sul salario minimo, ovviamente anche questo è

stato un tema dibattuto, perché c'è una sensibilità politica diversa tra i vari Gruppi. È stato affrontato alla Camera attraverso una proposta di legge ed è stato votato un emendamento che delega il Governo ad affrontare il tema. Anche in questo caso c'è un'interpretazione un po' strumentale e propagandistica della direttiva. Quest'ultima - come ha ben detto la relattrice - non ci obbliga a recepire la proposta di legge del MoVimento 5 Stelle, ma ci obbliga, anche moralmente, a risolvere un problema che effettivamente in questo Paese è grave, perché tanti lavoratori vivono con delle paghe da fame. Ma questo è un obiettivo assolutamente caro al Governo, è un obiettivo primario che questo Governo si è posto e che risolverà nei tempi giusti; anzi, prima di quanto voi possiate immaginare.

Avviandomi alle conclusioni, anch'io voglio rivolgere dei ringraziamenti ai senatori che hanno partecipato al dibattito, soprattutto a coloro che hanno partecipato ai lavori in Commissione, dove il dibattito è stato molto interessante e costruttivo, nonostante fosse una seconda lettura. Che in un secondo passaggio il dibattito non sia stato in alcun modo compresso, ma sia stato ampio, è un fatto assolutamente positivo. Ringrazio tutti e principalmente i relatori, ossia il senatore Matera e la senatrice Morelli, il presidente Terzi di Sant'Agata e i funzionari di Commissione che hanno svolto come sempre un lavoro straordinario. *(Applausi)*.

Esprimo parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 1. Esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 7, del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 2, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Rinvio il seguito della discussione dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PETRUCCI (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI (*Fdl*). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi, 7 febbraio, siamo nel pieno della settimana nazionale delle discipline STEM, che si concluderà il prossimo 11 febbraio con la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, attraverso un bellissimo disegno di legge presentato alla Camera e poi al Senato, prima firmataria l'onorevole Marta Schifone. Si tratta di sette giorni, fortemente voluti da Parlamento e Governo, dedicati all'orientamento, apprendimento, formazione e acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline e, contestualmente, all'ingresso sia ai percorsi universitari sia alle cariche professionali delle donne. Tutto questo è di primaria importanza per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese.

È proprio sul rapporto tra donne e mondo scientifico che si sta concentrando il lavoro della Commissione per i diritti delle donne, che io ho l'onore di guidare in qualità di Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione del Mediterraneo, costituita da quarantadue Paesi che chiedono l'accesso accademico e professionale delle donne alle materie STEM; un accesso che deve diventare un solido agente di cambiamento. Pensate, colleghi, che in Italia solo il 24,5 per cento dei laureati ha una laurea in materie STEM. Se prendiamo la facoltà di ingegneria, le donne laureate sono solo il 21,15 per cento, mentre il restante 79 per cento dei laureati è costituito da uomini. Di questo 21 per cento, le donne laureate in ingegneria che riescono a trovare un lavoro in quel preciso campo sono solo il 16 per cento. Io sono geologa e lo stesso problema l'ho incontrato tantissimi anni fa: negli anni Novanta mi presentai presso un ente e mi dissero che le donne non erano ammesse.

Quindi presi le mie valigie e tornai indietro, perché come geologa non avevo l'accesso a determinati lavori, pur avendo una laurea in ambito scientifico.

L'opposto, invece, succede nei Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Pensate che in Tunisia il 55 per cento dei laureati in ingegneria è costituito da donne, mentre nel nostro Paese arriviamo al 21 per

cento. Peccato che poi, per loro, la possibilità di accedere al mondo del lavoro si riduca drasticamente a una sola cifra percentuale: noi passiamo dal 21 al 16 per cento, loro passano dal 55 a meno del 5 per cento. Ecco perché questa è una settimana fondamentale, che dovremmo tutti noi capire fino in fondo non solo favorendo delle azioni, delle giornate dedicate alle donne per introdurle nel sistema universitario, ma anche andando a cercare di colmare quel *gap* vero che c'è tra il mondo dell'università e il mondo del lavoro. È lì che il divario di genere continua a essere troppo pesante ed è lì che dobbiamo intervenire con progetti.

Lunedì scorso sono stata a Barcellona per parlare con il Segretario generale dell'Unione del Mediterraneo, proprio per presentare un progetto che vada a colmare questo *gap*; il prossimo 15 febbraio porterò questo progetto a Rabat, nella speranza di sensibilizzare tutti i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ma soprattutto dell'Europa, perché un grandissimo *gap* per l'introduzione alle materie scientifiche nell'università è presente proprio qui in Italia e in Europa. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 8 febbraio 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 18,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare ([808](#))

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Irto](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A";

considerato che il provvedimento *de quo* dispone all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale e che tale disposizione desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto alla lotta alla corruzione;

sta destando preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;

tale risultato peraltro appare in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, venendosi a creare con l'abolizione della fattispecie penale di abuso d'ufficio, una palese disparità tra cittadini sottoposti al controllo del giudice e cittadini che, peraltro nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non vi sarebbero sottoposti,

delibera, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 322-*bis*:

1) al primo comma, alinea, le parole: « , 322 » sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;

b) l'articolo 323 è abrogato;

c) all'articolo 323-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-*bis* »;

2) al secondo comma, le parole: « e 322-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 322-*bis* e 346-*bis* »;

d) all'articolo 323-*ter*, primo comma, dopo le parole: « ivi indicati, » è inserita la seguente: « 346-*bis*, »;

e) l'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 346-*bis*. - *(Traffico di influenze illecite)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Scarpinato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Castellone](#), [Lopreiato](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

(Principi generali)

1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interesse tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

«Art. 1-bis

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.

«Art. 1-ter

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 1-bis sia titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 1-bis versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinqües*.

«Art. 1-*quater*

(Incompatibilità generali statali, regionali e locali)

1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono incompatibili con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1

sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

3. L'incompatibilità di cui alla lettera *e*) del comma 1 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

4. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

5. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.

6. Il divieto previsto dalle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.

7. L'incompatibilità di cui al comma 6 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

8. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.

9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

«Art. 1-*quinquies*

(*Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali*)

1. Le cariche di governo statali, le cariche di governo regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 1-*undecies*.

4. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.

5. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 4 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

«Art. 1-*sexies*

(*Obblighi di dichiarazione*)

1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.

2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:

a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

b) la titolarità di imprese individuali;

c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;

d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;

e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;

g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;

h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.

4. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.

5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* all'AGCM, entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e

patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

«Art. 1-*septies*

(*Obbligo di astensione*)

1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 1-*bis* che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 1-*ter* hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

3. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica l'azione del titolare delle cariche di governo.

4. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

«Art. 1-*octies*

(*Funzioni dell'AGCM*)

1. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statali o regionali.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 1-*terdecies*.

3. Con regolamento dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.

5. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, richiedere ispezioni al fine di

controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.

6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

7. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.

8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.

«Art. 1-*novies*

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere generale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 1-*quater* e ne verifica l'effettiva rimozione.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.

3. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater* sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 2 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del

Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-*decies*

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinquies*.

2. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinquies*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dell'articolo 1-*undecies*, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.

3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interesse un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 1-*undecies*. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-*undecies*

(Disciplina del mandato fiduciario)

1. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 2, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

- a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
- b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

- c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
- d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;
- e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.

3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera e).

4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, nonché il gruppo societario cui eventualmente appartiene, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado.

5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera e), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto si applica in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.

6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.

7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.

11. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente articolo.

12. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

13. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un

massimo di 50.000 euro.

14. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al mandante di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

15. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

16. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

«Art. 1-*duodecies*

(*Sanzioni alle imprese*)

1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

«Art. 1-*terdecies*

(*Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 1-*octies* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con

eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

«Art. 1-*quaterdecies*

(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

«Art. 1-*quinquiesdecies*

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*octies*, comma 11, della presente legge, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

«Art. 1-*sexiesdecies*

(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.

«Art. 1-*septiesdecies*

(Divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i deputati e i senatori della Repubblica, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.

3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.

4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.

5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.

6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.

7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al

procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.

9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.

10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di conflitto di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.»

1.4

[Castellone](#), [Lopreiato](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli

assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-*ter*

(*Esclusioni*)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-*quater*

(*Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi*)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato

«Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo

funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-quinquies

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

- a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-sexies

(*Codice deontologico*)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-septies

(*Comitato di sorveglianza*)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

- a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
- b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
- c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

- a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
- b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-octies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
- c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
- d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da

parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-*octies*

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-*novies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di

inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-*decies*

(*Sanzioni*)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-*undecies*

(*Disposizioni finali*)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

«Art. 1-*duodecies*

(*Modifiche al codice penale*)

1. L'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 346-*bis*. - (*Traffico di influenze illecite*) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».

1.5

[Castellone](#), [Lopreiato](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(*Oggetto e finalità*)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
- e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-ter

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-*quater*

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da

pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-*quinquies*

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell'incontro;

d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-*sexies*

(*Codice deontologico*)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies*, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-*septies*

(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;

b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-*octies*, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-*octies*

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica

consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-*novies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-*decies*

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) censura;

c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

a) la censura;

b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio

regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-*undecies*

(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».

1.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:

"Art. 323 (Prevaricazione) Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 323.1 (Favoritismo affaristico) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 323.2 (Sfruttamento privato dell'ufficio) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».

Conseguentemente, nel codice penale, le parole: «articolo 323» sono sostituite ovunque ricorrono con le seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».

1.8

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. All'articolo 323 del codice penale, le parole: "o negli altri casi prescritti" sono soppresse».

1.6

[Scarpinato](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Norma di interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 323 del codice penale, relative al riferimento ivi previsto della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, si interpretano nel senso che, quando la legge si specifica mediante una norma di fonte secondaria attraverso il rinvio per la specificazione di elementi tecnici di disciplina, la violazione di quest'ultima si traduce nella violazione della stessa fonte primaria.».

1.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.100

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);

b) alla lettera c), sopprimere il numero 1);

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente

previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "4-*ter*. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge".

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."»

Consequentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

1.101

[Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);

b) alla lettera c) sopprimere il numero 1);

c) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

1-*ter*. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco».

Consequentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

1.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a e b).

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.103

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e il numero 1) della lettera c)

1.104

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente «Art. 323. - (Interesse privato in atto d'ufficio) - Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione»".

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c).

1.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità».

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio. Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità»".

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.107

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 323 le parole da: "nello svolgimento" a "ovvero" sono soppresse"»

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.18

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Se dall'azione o dall'omissione deriva soltanto un danno ingiusto, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 30.000 euro.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità e la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici"».

1.19

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«a) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, commette fatti o produce atti contrari alle regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omette di

astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.

Agli effetti del presente articolo, è ingiusto il vantaggio o il danno che costituisce l'unico risultato perseguito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, quando non sono realizzate le finalità di pubblico interesse cui le norme violate sono preordinate"».

1.20

[Scarpinato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.21

[Scarpinato](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.»

1.22

[Scarpinato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.23

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: "Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".».

1.108

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) ed e).

1.109

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 1), con il seguente: «1) al primo comma, le parole "e 323" sono sostituite dalle seguenti: ", 323 e 346-bis"».

1.27

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.28

[Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.28

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 326 è inserito il seguente:

«Art. 326-bis. - (Rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate) - Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e fino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36»;

b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento ovvero era a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il

divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";

e-ter) dopo l'articolo 617-*septies* sono inseriti i seguenti:

"Art. 617-*octies*. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

«Art. 617-*novies*. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti) - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

«Art. 617-*decies*. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni";

e-quater) all'articolo 684 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o a guisa d'informazione" sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».

G1.28 (già em. 1.28)

[Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare in senso positivo le soluzioni delle problematiche di cui all'emendamento 1.28.

(*) Accolto dal Governo

1.29

[Lopreiato](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo l'articolo 328 è inserito il seguente: "Art.328-*bis*. - (*Omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini del mandato parlamentare*) - L'omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare entro i termini previsti da norme di legge o di regolamento, è punita con la reclusione da 6 mesi a due anni.

La stessa pena è prevista nei casi di nei casi di comunicazione falsa o incompleta.

Alla condanna per i reati di cui ai commi primo e secondo consegue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi dell'articolo 32-*bis*."».

1.30

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.33

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» inserire la seguente: «anche».

1.110

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis», sopprimere ovunque ricorra la parola: «economica».

1.35

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» sopprimere la seguente: «economica».

1.111

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis.», sopprimere il secondo comma.

1.38

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sost. id. em. 1.111

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», secondo comma, sopprimere dalle parole: «Ai fini di cui al primo comma» alle parole: «derivare un vantaggio indebito».

1.112

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis., secondo comma, sopprimere le parole: «costituente reato» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un danno ingiusto ad altri».

1.113

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) all'articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.»

1.269

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno».

1.43

[Scarpinato](#)

Improprio

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

«e-bis) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

e-quinquies) all'articolo 614 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

2) il quarto comma è abrogato;

e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».

1.253

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 617, dopo le parole "le impedisce" sono inserite le seguenti: ", ovvero per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico nei confronti di soggetti per i quali la legge non le consenta" e la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Cognizione, interruzione, impedimento e intercettazione illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche, telefoniche e telematiche».

1.254

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 617-septies è inserito il seguente:

«Art. 617-octies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, mediante

modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;"

1.44

[Scarpinato](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) l'articolo 633-bis è abrogato».

1.47

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) All'articolo 684 le parole: "è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 50.000".

G1.100

La Commissione

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 808-A, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare,

premesso che:

il disegno di legge reca numerose disposizioni di modifica del codice penale, del codice di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario e del codice dell'ordinamento militare;

l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevede la sospensione di diritto dalle cariche presso gli enti locali di coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 235 del 2012, di coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, nonché di coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso;

le cariche interessate sono: presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane; la sospensione dalla carica in conseguenza di una condanna non definitiva viola il principio di non colpevolezza, secondo cui un imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, previsto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche richiamate in premessa in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro la pubblica amministrazione e un osservatorio volto ad operare un monitoraggio che valuti l'impatto nel sistema dell'abrogazione del

reato di abuso d'ufficio.

G1.101

[Rossomando](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,

premessi che:

il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze;

nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi *standard* in materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale;

non sono apparse quindi convincenti le argomentazioni recentemente avanzate a favore dell'abrogazione dell'intero testo. Tuttavia vi è anche da rilevare come le disposizioni contenute nello stesso appaiano tra loro disomogenee;

in gran parte comportano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenze di una condanna definitiva e queste disposizioni appaiono tuttora frutto di una scelta ragionevole;

tuttavia negli ultimi anni è emerso un problema oggettivo di bilanciamento tra lotta all'illegalità da una parte e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni dall'altra. In particolare appaiono problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 che prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'*iter* processuale;

in tali casi, risulta opportuno un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione, in particolar modo in relazione ai reati che appaiono senza dubbio di minore pericolosità sociale;

tale bilanciamento può certamente ottenersi attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevedendo che la sospensione dalla carica per gli amministratori regionali e locali a seguito di una condanna non definitiva abbia luogo soltanto nelle ipotesi di condanne per delitti di particolare allarme sociale come quelli di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1985, n.354, recante norme in materia di Ordinamento penitenziario o nelle ipotesi di gravi reati di corruzione,

impegna il Governo

ad adoperarsi in accordo con il Parlamento, a partire dai testi di disegni di legge già presentati, per approntare modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in maniera tale da consentire la sospensione dalla carica di amministratore locale e regionale a seguito di condanna penale non definitiva, nelle sole ipotesi di delitti che destano particolare allarme sociale, coniugando così il rispetto di rigorosi standard di legalità e l'esigenza di una continuità nell'attività dell'amministrazione fino a quando non vi sia una sentenza penale di condanna definitiva.

G1.102

[Parrini](#), [Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,

premessi che:

il disegno di legge de quo interviene nel codice penale sopprimendo il delitto di abuso di ufficio di cui all'articolo 823 del codice penale;

l'esigenza di garantire gli amministratori locali dalla cosiddetta paura della firma può essere certamente perseguita attraverso altre strade che mantengano però il delitto di abuso d'ufficio quale presidio di legalità e di tutela dei cittadini di fronte agli abusi della pubblica amministrazione;

una strada percorribile è certamente intervenire in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) in materia di competenze del sindaco e del presidente della provincia, ridisegnando la responsabilità politica e amministrativa dei suddetti soggetti e prevedendo, in modo chiaro e netto, che il sindaco e il presidente della provincia siano gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia;

appare opportuno, inoltre, ridefinire il confine tra la responsabilità politica del sindaco e la responsabilità esclusiva in capo ai dirigenti dell'attività amministrativa, sopprimendo quella parte dell'articolo 50, comma 2, del TUEL che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

infatti, come evidenziato più volte dall'ANCI, l'attuale formulazione letterale del TUEL, che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ha fatto sì che una parte importante della giurisprudenza penale riconoscesse in capo allo stesso una posizione di garanzia e dunque una responsabilità penale ex articolo 40, secondo comma, del codice penale, per il mancato esercizio dei poteri impeditivi;

inoltre, appare opportuna una modifica della disciplina in materia di responsabilità erariale che preveda la stabilizzazione -senza termini temporali e per i soli sindaci - della disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che limita, fino al 30 giugno 2023, al solo dolo la responsabilità erariale,

impegna il Governo:

ad intervenire, in accordo con il Parlamento e a partire dai testi di disegni di legge già presentati, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL);

ad intervenire altresì e sempre in accordo con il Parlamento, sulla disciplina in materia di responsabilità erariale prevedendo una limitazione della stessa alla sola condotta dolosa.

G1.103

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare";

premessi che:

l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, annovera la corruzione tra i reati aventi particolare dimensione transnazionale ed autorizza il Parlamento europeo ed il Consiglio a stabilire norme minime necessarie alla definizione dei reati di corruzione e alle relative sanzioni deliberando mediante direttive secondo la procedura ordinaria;

l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, autorizza il Parlamento europeo e Consiglio a stabilire le norme minime necessarie alla definizione di reati e sanzioni ove l'approssimazione delle norme penali degli Stati membri si dimostri necessaria per assicurare l'efficace attuazione di una politica dell'UE in settori che sono già stati interessati da misure di armonizzazione;

l'articolo 82, paragrafo 2, lettera d), TFUE, consente al Parlamento europeo ed al Consiglio di statuire misure atte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni, come l'adozione di norme comuni concernenti la giurisdizione in questioni penali;

considerato che:

è in corso di esame in sede dell'Unione Europea l'aggiornamento del quadro giuridico unionale in materia di lotta contro la corruzione [Atto Com (2023) 234], il quale prevede, per gli Stati membri, l'adozione di norme di armonizzazione minima delle fattispecie di reato riconducibili alla corruzione e delle relative sanzioni, nonché di misure per la prevenzione del fenomeno corruttivo e di strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;

la corruzione rappresenta un fenomeno endemico che assume forme e aspetti molteplici nei vari settori della società. La Commissione osserva che, pur essendo la corruzione per sua stessa natura difficile da quantificare, stime prudenziali ne indicano un costo per l'economia dell'UE pari ad almeno 120 miliardi di euro l'anno. L'accertata transnazionalità del fenomeno corruttivo renderebbe insoddisfacente l'adozione di misure a livello esclusivamente nazionale o anche a livello di Unione in assenza di coordinamento e cooperazione. Infatti, una definizione condivisa dei reati in materia di condotte corruttive agevolerebbe la collaborazione tra gli Stati membri e il relativo contrasto a tali delitti;

l'assenza di un quadro europeo coerente, che contempra disposizioni punitive per tutti i reati connessi alla corruzione individuati dalle norme internazionali, costituisce una fonte di problemi legislativi ed operativi per il contrasto alla corruzione. L'ampio fenomeno corruttivo abbraccia una serie di condotte penalmente rilevanti che si estrinsecano attraverso la commissione di una serie di gravi delitti tra i quali sicuramente rientrano il traffico di influenze e l'abuso d'ufficio;

in un periodo storico complesso come quello attuale, laddove ingenti investimenti sono in corso per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, proprio nel momento in cui dovrebbe innalzarsi il livello di guardia sul rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori, si assiste ad un depotenziamento delle misure di protezione che inevitabilmente alimenta il pericolo di effetti distorsivi della concorrenza e di gestione clientelare del potere pubblico. Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce, per le stazioni appaltanti qualificate, la possibilità di procedere agli affidamenti diretti per quei lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro che, unitamente al paventato alleggerimento della normativa delle intercettazioni verso i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione già estromessi dal regime ostativo previsto dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sono un esempio di come non si dovrebbe legiferare in un momento così importante e allo stesso tempo complesso quale l'attuale. Infatti, l'ordinamento è proprio adesso che dovrebbe offrire una maggiore protezione verso chi avrà effettivamente la capacità di indirizzare la spesa delle somme derivanti dai progetti approvati con il PNRR. Tali soggetti nella maggior parte dei casi, quali centri di spesa, saranno identificati nei vari amministratori locali, sui quali - ben si comprenderà - convergerà la pressione affinché i fondi possano essere distorti rispetto al loro reale impiego oppure utilizzati a beneficio di taluni comitati d'affari;

in un siffatto quadro un'eventuale *abolitio criminis* dell'abuso d'ufficio avrebbe molteplici effetti negativi per l'ordinamento tra i quali si segnala:

1) il far venir meno gli impulsi all'azione penale nei confronti di alcuni reati che non sono quasi mai, come avviene per la corruzione, oggetto di specifiche denunce. Dallo studio delle carte messe a disposizione dal Ministero della giustizia ai componenti della Commissione è emerso, in particolare, che l'impulso ai procedimenti penali, che hanno per oggetto il reato di abuso d'ufficio, proviene da esposti da parte di persone singole o associate, le cui indagini non di rado fanno emergere fenomeni di

malaffare, se non di vera e propria corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Da ciò se ne deduce che la contestazione originaria della fattispecie di abuso d'ufficio si rivela un prezioso grimaldello per scoprire ulteriori reati di rilevante gravità;

2) la molteplicità di reati contestati congiuntamente all'abuso d'ufficio - soprattutto per quanto attiene gli amministratori locali - tra i quali figurano (su tutti) la truffa e gli abusi edilizi e paesaggistici, resterebbero comunque in capo all'indagato/imputato. Infatti, la soppressione del citato delitto non garantirebbe l'immunità a tali soggetti ma, a contrario, lascerebbe sussistere le ulteriori gravi ipotesi criminose e i procedimenti a carico degli stessi. Sarebbe quindi irragionevole lasciare scoperti dal presidio penalistico abusi di poteri e di funzioni dall'indubbio disvalore penale;

3) l'espansione per via giurisprudenziale di altri delitti che (molto probabilmente) andrebbero ad assorbire le condotte previste dall'abuso d'ufficio: omissione di atti d'ufficio, peculato per distrazione, turbata libertà delle gare e del procedimento di scelta del contraente ne sono un esempio. Tali ipotesi delittuose che andrebbero ad assorbire le condotte previste a legislazione vigente per il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, sarebbero applicabili solo per le condotte poste in essere successivamente rispetto all'abrogazione, quindi, garantendo l'impunità per tutti i soggetti che abbiano commesso tali reati e non siano in esecuzione di pena passata in giudicato;

4) l'operare del principio del *favor rei* che avrebbe, nei confronti dei soggetti ai quali non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, l'effetto di far cessare le misure in essere in relazione a tale delitto;

occorrerebbe, inoltre, valutare la bontà di un eventuale sviamento dalle direttrici indicate dalla proposta di direttiva in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) in ragione delle modifiche che la stessa propone. La riscrittura del comma 1-bis dell'articolo 335 del codice di procedura penale ha reso decisamente più stringenti i presupposti per l'iscrizione di taluno nel registro degli indagati (Mod. 21). Infatti, il pubblico ministero provvederà all'iscrizione del nome della persona al quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato, o successivamente, indizi a suo carico. Letta in combinato disposto con quanto previsto per la nuova regola con la quale il pubblico ministero sia tenuto a richiedere l'archiviazione (quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna), unitamente alla modifica prevista nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 110-*quater*), laddove l'iscrizione nel registro degli indagati non può da sola produrre effetti pregiudizievoli in sede civile e amministrativa, non si comprende la paura della maggioranza nel continuare ad annunciare il pericolo del c.d. abuso dell'abuso d'ufficio. Quindi piuttosto che addivenire ad un'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio *sic et simpliciter* occorrerebbe attendere e valutare la portata di novità ingenerata da tale Riforma e misurare nel tempo gli effetti che tali disposizioni produrranno nell'ordinamento anche in ragione dell'elevato tasso di archiviazioni/proscioglimenti già previste per tale tipologia di reato;

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio, unitamente alla modifica del delitto del traffico di influenze, alla già citata possibilità di previsione di affidamenti diretti (quindi con impossibilità di contestazione del delitto di cui all'articolo 353 del codice penale) rappresentano fattori idonei a creare delle zone di anomia fuori controllo atte a determinare una messa in pericolo del danaro pubblico sia per quanto riguarda ipotesi di illecita destinazione delle risorse che sulla retribuzione di logiche clientelari. Sul punto, *a contrario*, sarebbe necessario intervenire per mezzo di una adeguata normazione volta, da un lato, a regolamentare le *lobbies* e, dall'altro, ad adeguare la normativa sul conflitto di interessi;

considerato, in fine, che:

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio significherebbe prefigurare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione perpetrato dalla direttiva; a tacere anche sul fatto che dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato,

peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in virtù dell'abrogazione sarebbe *un unicum* a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;

l'esistenza di una norma penale a presidio dell'uso legittimo delle funzioni di ufficio, pur con tutte le tipizzazioni ritenute necessarie, appare indispensabile quale forma di tutela della cittadinanza. A ciò si collega anche il corrispondente dovere dell'azione amministrativa del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a rivalutare la sua posizione sull'abolizione del reato di abuso di ufficio alla luce del diritto europeo cogente e in via di approvazione, al fine di prevenire l'apertura di una possibile procedura d'infrazione e favorire il contrasto al fenomeno corruttivo in un quadro giuridico armonizzato a livello europeo.

1.0.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti di provincia)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.»»

1.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per violazione dei doveri d'ufficio.»»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;

b) all'articolo 114, comma *2-bis*, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, *415-bis* o *454* » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;

c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma *2-bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;

d) all'articolo 268:

1) al comma *2-bis*, dopo le parole: « degli interlocutori, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti »;

2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;

e) all'articolo 291:

1) al comma *1-ter*, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;

2) dopo il comma *1-ter* sono inseriti i seguenti:

« *1-quater.* Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere *a)* e *b)*, oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, o all'articolo 362, comma *1-ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma *1-quinquies*, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene:

a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;

d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del

diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

l-octies. L'invito di cui al comma 1-*sexies* contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati »;

l-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-*quater* deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-*bis* »;

f) all'articolo 292:

1) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « articolo 327-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater*, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-*quater*, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater*, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo »;

g) all'articolo 294:

1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, oppure »;

2) al comma 4-*bis*, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*, »;

h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies* »;

i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* »;

l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;

m) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinqüies*. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;

n) all'articolo 369:

1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;

2) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

1-*quinqüies*. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;

o) all'articolo 581, il comma 1-*ter* è abrogato e, al comma 1-*quater*, dopo le parole: « del difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio »;

p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[Scarpinato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Gelmini](#)

Improponibile

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. È considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'eccessiva esposizione mediatica attraverso la violazione del segreto istruttorio e delle norme di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.»

2.3

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 dopo la parola "difensori" sono aggiunte le seguenti "nominati ai sensi dell'articolo 96 nonché quando emerge un rapporto fiduciario connesso alla funzione difensiva", e sono aggiunte infine le seguenti parole: "qualunque sia l'utenza o il sistema informatico o telematico oggetto di intercettazione";

2) al comma 7, dopo le parole "neanche sommariamente" sono aggiunte le seguenti: "e non può essere oggetto di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede".

3) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 617 del codice penale.»

2.103

[Scarpinato](#)

V. testo 2

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.103 (testo 2)

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2.100

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) **al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo: «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata»;**

2) *sopprimere il capoverso 6-ter.*

2.101

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo: «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta»;*

2) *sopprimere il capoverso 6-ter.*

2.102

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «6-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».

2.104

[Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 114:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";

2) al comma 2-bis, le parole: "non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454" sono sostituite dalle seguenti: "se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis";

4) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis";»;

b) *sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) all'articolo 116:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica";

c-bis) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4- bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità";

c-ter) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato di cui all'articolo 329-*ter* e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni";

c-quater) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

c-quinquies) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1";

c-sexies) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati";

c-septies) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 329-*bis*. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari) - 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. 2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro».

«Art. 329-*ter*. - (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni) - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto"»

2.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 114, comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.».

2.107

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

2.108

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 114, è inserito il seguente:

"Art- 114-bis. I procedimenti relativi alla violazione degli articoli 326 e 684 del codice penale sono di competenza dell'ufficio giudiziario determinato ai sensi dell'articolo 11."»

2.109

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Il comma 2 dell'articolo 115 è sostituito dal seguente:

"2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi".»

2.110

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.111

[Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.111

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico dello Stato e, in caso di condanna, sono rimborsate dal condannato. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato".

G2.111 (già em. 2.111)

[Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare le soluzioni delle problematiche di cui all'emendamento 2.111.

(*) Accolto dal Governo

2.112

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all' articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere, con richiesta motivata, il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.113

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.114

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.».

2.115

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) All' articolo 266, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

«2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».

c-ter) All'articolo 267, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4», e le parole: «anche indirettamente determinati» sono soppresse;

2) al comma 2-bis le parole: «soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del

giudice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 266, comma 2».

2.116

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale"».

2.117

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati."».

2.118

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 le parole "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse".»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.119

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2."»

2.120

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.121

[Scarpinato](#)

Id. em. 2.120

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.122

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), al numero 2) aggiungere infine le parole: «e sono aggiunte infine le parole: "I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori degli indagati a titolo gratuito".»

2.123

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.124

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.125

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 270, al comma 1-bis le parole: "indicati dall'articolo 266, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"».

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 ([Doc. LXXXVI, n. 1](#))

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2

(6-00073) n. 1 (07 febbraio 2024)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#).

Il Senato,

esaminate congiuntamente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1);

premessi che:

la Relazione programmatica annuale rappresenta, insieme alla Relazione consuntiva, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento alla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea; la Relazione programmatica riferita al 2023 è stata trasmessa dal Governo con un ritardo di

quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione del 31 dicembre previsto dall'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 234 del 2012, con la conseguenza che il Parlamento si ritrova ora ad esaminare e a esprimersi su orientamenti e priorità politiche relative, non all'anno successivo, ma a quello ormai concluso;

è di tutta evidenza che un tale ritardo, attribuibile in primo luogo alla mancata presentazione nei tempi della Relazione programmatica da parte del Governo, impedisca di fatto di svolgere, nell'ambito dell'esame parlamentare, considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo, e svuoti in gran parte di significato gli obiettivi che il Governo aveva indicato come prioritari, nonché le azioni volte a perseguirli nel contesto del processo di integrazione europea per l'anno 2023 ormai concluso. Ne consegue che la Relazione programmatica riporta in molte parti informazioni non aggiornate e non tiene conto delle nuove proposte legislative avanzate da parte della Commissione europea;

risulta altrettanto incongruente l'analisi contenuta nella Relazione programmatica sulla necessità di adeguare periodicamente il diritto interno a quello unionale e di ridurre le procedure di infrazione. Nonostante l'impegno proferito dal Governo nella Relazione per assicurare tale adeguamento periodico attraverso i disegni di legge europea e di delegazione europea l'Esecutivo ha presentato alle Camere il disegno di legge di delegazione europea 2023 con notevole ritardo rispetto alla tempistica dettata dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, impedendo di fatto il regolare e tempestivo esame parlamentare del suddetto disegno di legge;

svilente per le prerogative parlamentari è la previsione da parte del Governo di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, con la possibilità di adottare atti urgenti legislativi in fase discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione, come già fatto con il decreto-legge n. 69 del 2023, dimenticando che, in caso di necessità di ulteriori adempimenti europei, ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge è possibile presentare disegni di legge europea e di delegazione europea di carattere semestrale;

tutto ciò considerato:

respinge il contenuto dei due Documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento le Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sia consuntiva che programmatica, le annuali o semestrali legge europea e di delegazione europea nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine del rispetto delle prerogative parlamentari.

(6-00074) n. 2 (07 febbraio 2024)

[Terzi Di Sant'Agata](#), [Murelli](#), [Zanettin](#), [De Poli](#), [Matera](#).

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1)

premessi che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali, definite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, rappresentano un importante strumento a disposizione del Parlamento per la valutazione dell'operato del Governo nell'anno pregresso e per la partecipazione alla definizione dell'orientamento politico del Governo in relazione alle singole politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;

considerato che:

entrambe le Relazioni presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della citata legge n. 234 del 2012;

la Relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è stata presentata al Parlamento il 19 giugno 2023, mentre la Relazione consuntiva 2022 il 20 dicembre 2023;

tenuto conto:

dei molteplici fronti di conflitto internazionale, tra cui in particolare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, che coinvolgono le grandi potenze globali, compresa l'Unione europea;

del Vertice Italia-Africa, svolto in Senato il 29 gennaio 2024, nel solco del Piano Mattei per l'Africa tra il Governo italiano, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi africani e i rappresentanti

dell'Unione europea, dell'Unione africana e di altri Stati e organizzazioni,

approva il contenuto delle due Relazioni e impegna il Governo:

a presentare al Parlamento le Relazioni consuntiva per l'anno 2023 e programmatica per il 2024, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire un più efficiente coinvolgimento dei competenti organi parlamentari, anche alla luce dei molteplici contesti internazionali di crisi che l'Unione europea dovrà affrontare nell'immediato futuro;

a presentare al Parlamento il disegno di legge europea per il 2024 in cui sia data priorità, anzitutto, alla chiusura delle procedure di contenzioso *ex* articolo 260 del TFUE relativo a sentenze che già danno luogo al pagamento di sanzioni pecuniarie e alle procedure di infrazione allo stadio del medesimo articolo 260, che rischiano di approdare a sentenza, e successivamente alle procedure *ex* articolo 258 del TFUE giunte a sentenza, indi quelle allo stadio del parere motivato e, infine, quelle avviate con la lettera di messa in mora, nonché in cui sia dato comunque conto dei criteri utilizzati nella valutazione e nella decisione di quali misure inserire nel provvedimento;

a presentare quanto prima al Senato della Repubblica il nuovo disegno di legge di delegazione europea per il 2024, per consentire un esame approfondito e sollecito, finalizzato a evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione;

a portare avanti con determinazione le iniziative del Piano Mattei per l'Africa, in piena sinergia con la strategia europea del Global Gateway, improntato sul modello del partenariato, per instaurare con i Paesi del continente africano relazioni vantaggiose per entrambe le parti, evitando rapporti di dipendenza e predatori, come avviene da parte di talune grandi potenze mondiali.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 808 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.3, 1.4, 1.5, 2.104 [già 2.8 (testo 2)], 2.111 (già 2.15), 2.122 (già 2.30), 4.0.100, 5.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.113, 5.0.14, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.117 e 5.0.118.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 969 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Testo integrale della relazione orale del senatore Matera sul disegno di legge n. 969

Signor Presidente, molto spesso ci troviamo in quest'Aula a parlare di Europa quando ci sono le Comunicazioni del Presidente del Consiglio. È una prassi virtuosa che ci permette di fare il punto sui tanti fronti aperti dalla nostra partecipazione all'Unione. Due volte all'anno siamo invece chiamati ad approvare le leggi europee, quelle cioè che regolano il modo in cui ci adeguiamo alle norme europee. Oggi veniamo chiamati ad approvare la legge di delegazione europea e le due relazioni sulla

partecipazione in un contesto politico vivace, anche perché sono alle porte oramai le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Il provvedimento al nostro esame - la legge di delegazione europea 2022-2023 - costituisce l'annuale disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee ancora non attuate e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti dell'Unione europea.

Arriva in Senato dopo la prima lettura alla Camera dei deputati, dove sono state apportate diverse modifiche e integrazioni. Il testo è composto ora di 19 articoli, che consentono di provvedere al recepimento di 20 direttive e di una decisione, e all'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei.

Nei diversi articoli del disegno di legge sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega per 9 regolamenti e per 13 direttive, mentre nell'allegato sono elencate le restanti 7 direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto a quelli generali già disposti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'esigenza di celerità nell'*iter* di esame attuale, volta a evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione, ha indotto le forze di maggioranza a non presentare emendamenti. Nella prospettiva anche di una rapida presentazione in Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2024.

Di conseguenza, nella 4a Commissione, solo le forze di opposizione hanno presentato emendamenti (59 ed un ordine del giorno), che peraltro hanno dato luogo a un'ampia e approfondita discussione su temi della massima importanza per l'Italia: il tema della libertà di informazione con riferimento all'articolo 4, la direttiva sui salari minimi, l'infrazione sui balneari, i contratti del personale della scuola, la questione dei porti.

Sono state espletate undici audizioni, in particolare sugli articoli 4, 7, 8 e 12.

Riguardo al tema del salario minimo, è stato detto in Commissione dalle opposizioni che si tratta di una occasione persa per contrastare il lavoro povero e per adempiere ai principi di questa importante direttiva.

È una legittima opinione, ma è la stessa direttiva che assicura libertà di scelta agli Stati membri e la contrattazione collettiva italiana è una delle migliori nel panorama europeo, con organizzazioni datoriali e sindacali, di cui abbiamo in quest'Aula autorevolissime esponenti, che hanno contribuito a dare tutele e diritti a molti lavoratori.

La direttiva ci lascia liberi quindi di migliorare il sistema della contrattazione collettiva, andando a colmare le lacune nella sua applicazione e garantendo salari equi e dignitosi.

La direttiva peraltro è nell'allegato alla legge di delegazione. Quindi non si può dire che non la vogliamo recepire. Il termine per farlo è il 15 novembre 2024.

Riguardo ai balneari, si è discusso in modo approfondito su un tema che da molti anni è oggetto di confronto e di intense discussioni con la Commissione europea.

Non è per noi in discussione il favore per provvedimenti che aprono alla concorrenza il mercato italiano, a vantaggio dei cittadini, ma occorre considerare il contesto complessivo.

Il Governo ha espresso apertura per una soluzione del problema e la materia, allo stato, è oggetto di una specifica interlocuzione con la Commissione europea.

Per il personale della scuola è stato approvato un ordine del giorno a prima firma Malpezzi e sottoscritto dai senatori di maggioranza e opposizione che impegna il Governo a dare soluzione al problema nel precariato della scuola, nel primo provvedimento utile.

La questione, come evidente, è di copertura finanziaria, ma è prioritaria non solo per dare soluzione ad una anch'essa annosa procedura di infrazione, ma per dare una risposta a tanti insegnanti che devono formare i nostri ragazzi nelle scuole.

Il tema di alcuni porti italiani è stato oggetto di grande attenzione anche a seguito di alcune audizioni svolte. L'entrata in vigore della regolamentazione ETS dal 2024 (sistema di scambio delle quote di emissione di carbonio: ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra da parte dei Paesi dell'Unione europea) anche al settore marittimo avrà un grande impatto sulla competitività di alcuni nostri porti per la possibilità che i costi connessi alla *compliance* con la nuova normativa determinino la scelta di utilizzare porti che sono al di fuori dell'Unione europea.

Il tema è ben presente al Governo e in Commissione sono stati approvati ordini del giorno per avviare a soluzione il problema e dare una prima risposta ai porti interessati, tra cui quello di Gioia Tauro.

Pur a fronte di questi temi di grande portata, con il Governo si è deciso di non modificare il disegno di legge per non rinviare nuovamente il testo alla Camera dei deputati, circostanza che avrebbe allungato ulteriormente i tempi di entrata in vigore e aumentato il rischio dell'apertura di procedure d'infrazione.

Per questo motivo gli emendamenti sono stati tutti respinti, rinviando al nuovo disegno di legge di delegazione o alla nuova legge europea o ad altri provvedimenti la soluzione delle questioni.

Passo ora a dare una breve sintesi del contenuto degli articoli.

L'articolo 1, comma 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A, e il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre del 2012, n. 234.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il comma 3 dispone che per gli eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o regolamenti, la relativa copertura potrà essere prevista dagli stessi decreti legislativi di attuazione, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012) e, in caso di incapacienza, a provvedimenti legislativi *ad hoc*, che entrino in vigore prima degli stessi decreti.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro 18 mesi, all'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o dei regolamenti europei.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS 2" - Network and Information Security 2). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre del 2024, rafforza il livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti.

L'articolo 4, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nei procedimenti penali. In particolare, in base al criterio specifico di delega, dovrà essere previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Su questo articolo, la 4a Commissione ha proceduto a una serie di audizioni di approfondimento e ha svolto un'ampia discussione che ha consentito un esaustivo confronto tra le diverse opinioni e sensibilità. In estrema sintesi, ritengo che la norma non si configuri come un "bavaglio", consentendo comunque agli organi di informazione di fare riferimento ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, pur senza riportarne parti testuali. Si opera quindi un corretto bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla presunzione di innocenza, che comporta il diritto a non dover subire un processo mediatico sovrapposto o anticipato rispetto alla sede propria del processo giudiziario.

Oltre alla presunzione di innocenza o di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione, a mio avviso, devono essere preminenti altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli articoli costituzionali nn. 2 e 3; parlo, in buona sostanza, del diritto alla dignità; le persone, tutte, hanno diritto ad essere rispettate e trattate eticamente: lo vuole la Costituzione e lo prevede la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea che all'articolo 1 prevede che la dignità umana è inviolabile, deve essere rispettata e tutelata. Le persone che sono soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale rendono indispensabile una particolare attenzione volta a far sì che la loro condizione non si presti a svilimenti, di fatto, della loro dignità.

Chiedo a questa Aula, ma veramente pensiamo di rispettare la dignità delle persone quando la stampa pubblica integralmente o per estratto una ordinanza di custodia cautelare dove vengono riportate cose che hanno una particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfaticizzazione

del fatto, soprattutto quando riguarda persone note?

L'articolo 5 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali. La direttiva, che dovrà essere attuata entro lo stesso termine della citata direttiva NIS 2 (17 ottobre del 2024), abroga e sostituisce la direttiva 2008/114/CE, relativa alla protezione delle Infrastrutture critiche europee (ECID, ritenendo che le misure di protezione riguardanti solo le infrastrutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni e che è necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che le gestiscono e che forniscono i relativi servizi essenziali.

L'articolo 6, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento delegato (UE) 2016/161, che stabilisce norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Tra i criteri specifici si prevede anche l'introduzione di misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali.

L'articolo 7 contiene i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati. La norma è particolarmente urgente, poiché il recepimento della direttiva era previsto dalla stessa entro il 29 dicembre del 2023.

L'articolo 8 reca criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Anche questa delega risulta urgente, poiché la direttiva dovrà essere recepita entro il 5 aprile 2024.

L'articolo 9 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 7 giugno 2026.

L'articolo 10 detta i criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, in materia di commercializzazione delle apparecchiature radio, e per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che distingue tra le apparecchiature installate in aeromobili con e senza equipaggio. La norma è urgente, poiché il recepimento della direttiva era previsto dalla stessa entro il 28 dicembre 2023.

L'articolo 11 elenca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, relativa agli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno del 2023 e risulta già aperta (il 19 luglio del 2023) la relativa procedura di infrazione n. 2023/0151.

L'articolo 12 detta i criteri specifici di delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, che rafforzano il sistema ETS di scambio di quote di emissione e lo estendono al settore marittimo e a quello aereo, e che creano un sistema ETS (Emission trading scheme) per i settori del trasporto su strada e degli edifici. Il termine per il recepimento delle direttive è fissato dalle stesse al 31 dicembre del 2023.

L'articolo 13 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica la normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 6 luglio del 2024. I criteri di delega prevedono di stabilire le competenze da attribuire alla CONSOB, quale autorità nazionale competente, e di assicurare il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.

L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale. L'articolo non prevede criteri specifici di delega, rinviando a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o uscita dall'Unione, e al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli e le norme tecniche per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Il comma 3 detta i criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi e previo parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, a fronte dei rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, dovuti anche alle interconnessioni con fornitori terzi di infrastrutture e servizi tra cui il *cloud computing*.

L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, al regolamento (UE) 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati, la cui applicazione è prevista dallo stesso a partire dal 24 settembre del 2023. Il decreto legislativo dovrà essere adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui al comma 2.

L'articolo 18 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il comma 2 individua i criteri direttivi specifici di delega.

L'articolo 19 delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, delle norme di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività. Il comma 2 reca i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

L'Allegato A al disegno di legge elenca le sette direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, rispetto a quelli generali già previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Si tratta delle direttive di seguito indicate.

La direttiva (UE) 2021/2101 concerne la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. La direttiva prevede uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, che dovranno dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro (*Cbcr country by country reporting*). Il termine di recepimento è fissato al 22 giugno del 2024.

La direttiva (UE) 2022/362 riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. Lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrade che: non distorca la concorrenza, sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture, e muova verso la riduzione della congestione. Il termine di recepimento è fissato al 25 marzo del 2024.

La direttiva (UE) 2022/542 reca la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La direttiva, in particolare, aggiorna l'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte, introduce un limite specifico di 24 tipologie di beni o servizi a cui è possibile applicare le aliquote ridotte, e consente agli Stati membri autorizzati di applicare un'esenzione dall'IVA ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi naturali, traendo esperienza dalla crisi pandemica. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2022/2041, concerne i salari minimi adeguati nell'Unione europea. La direttiva è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive. La direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente

mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 15 novembre del 2024.

La direttiva (UE) 2022/2381 reca il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché le società quotate conseguano, entro il 30 giugno del 2026, che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupino almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi, oppure almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con o senza incarichi esecutivi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2023/946 modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati per le navi passeggeri e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 5 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2023/977 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI. La direttiva è volta a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 12 dicembre del 2024.

Concludo, ricordando come la rapida attuazione del disegno di legge, oggi in esame, porterà il nostro Paese ad abbattere ulteriormente il numero delle procedure di infrazione pendenti, che oggi ci vede comunque in buona posizione.

Siamo a quota 73, ma le ultime 4 aperte si riferiscono a direttive che sono contenute nell'attuale legge che stiamo esaminando. Per cui, con la sua approvazione verranno in tempi brevi archiviate, insieme ad altre.

Il Governo Meloni sta facendo un grande lavoro di cui siamo tutti convintamente partecipi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 808:

sull'emendamento 2.104, il senatore Scalfarotto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Liris, Maffoni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sigismondi e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bilotti e De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Casini, per partecipare a un incontro internazionale.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Sallemi ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma - XVIII Sezione Civile, nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 6-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro dell'economia e delle finanze

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674-B)

(presentato in data 07/02/2024)

S.674 approvato dal Senato della Repubblica. C.1515 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Cosenza Giulia

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono (939)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/02/2024);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Gov. Meloni-I: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida Francesco

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (1010)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

C.1419 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 07/02/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 07/02/2024 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023" (967)

(presentato in data 15/12/2023);

In data 07/02/2024 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023" (968)

(presentato in data 15/12/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Gianfranco Tanzi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento

economico degli istituti stessi, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXCIII*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e che modifica l'Accordo che istituisce la BERS per quanto riguarda l'estensione, limitata e incrementale, della portata geografica delle operazioni della BERS all'Africa subsahariana e all'Iraq e l'eliminazione della limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie (COM(2024) 42 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2024) 50 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Infrastrutture di rete: il collegamento mancante - Piano d'azione dell'UE per le infrastrutture di rete (COM(2023) 757 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Libro bianco sulle opzioni per rafforzare il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo che riguardano tecnologie potenzialmente a duplice uso (COM(2024) 27 definitivo), alla 3a, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 6 febbraio 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di piante foraggere effettuate nella Repubblica di Moldova e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova, nonché l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di barbabietole e delle colture di sementi di piante oleaginose effettuate in Ucraina e l'equivalenza delle sementi di barbabietole e delle sementi di piante oleaginose prodotte in Ucraina (COM(2024) 52 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4ª.

Interrogazioni

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dalle pagine del "Corriere del Veneto" il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza, Alessandro Moscatelli, ha lanciato l'allarme sui giudici di pace nel circondario del Tribunale di Vicenza;

per quanto riguarda il giudice di pace di Vicenza manca all'appello il 50 per cento del personale amministrativo (6 dipendenti su 12), mentre la scopertura dei magistrati onorari arriva al 60 per cento, essendo presenti 4 giudici di pace sui 9 previsti dall'organico;
a Bassano del Grappa la situazione non appare molto migliore;
la scopertura del personale amministrativo registra un 33 per cento, con la presenza in pianta stabile di 4 funzionari su 6, mentre c'è un solo magistrato onorario al posto dei quattro previsti;
la situazione degli uffici è al collasso, perché a fronte di una buona produttività dei magistrati onorari, le cancellerie, ed in particolare quella di Vicenza, sono in stato di tensione, con arretrati pesantissimi, che vanno irrimediabilmente a danneggiare l'utenza di cittadini ed imprese;
la situazione merita l'attenzione urgente del Ministro in indirizzo,
si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per ovviare all'incresciosa situazione descritta.

(3-00933)

[ALFIERI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente, che è fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione di detto altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;

le tre forme più comuni per le PMI in Svizzera sono: la ditta individuale, la società anonima (SA) e la società a garanzia limitata (SAGL). In particolare occorre evidenziare come nel caso delle SA o delle SAGL anche il proprietario sia considerato, ai sensi della normativa elvetica, un dipendente e in quanto tale assicurato socialmente;

la Guardia di finanza della provincia di Como ha avviato da tempo una serie di indagini aventi ad oggetto la natura contrattuale del rapporto di lavoro dei frontalieri residenti nella fascia di confine. Alla base di questi controlli vi è la convinzione che la corretta tassazione sia stata aggirata da chi in realtà è un amministratore di fatto di una propria impresa e conseguentemente il reddito prodotto dovrebbe essere tassato secondo la disciplina italiana in materia;

sulla base del principio che "nessuno può essere sottoposto a sé stesso" la Guardia di finanza, secondo quanto emerso da diversi organi di stampa, avrebbe concluso che non sia da ritenere valida l'esenzione fiscale di tali lavoratori in Italia, pertanto i medesimi usufruirebbero illegittimamente della sola tassazione in Svizzera ai sensi della convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa il 9 marzo 1976, mentre dovrebbero invece essere tassati in Italia secondo le norme tributarie italiane;

alla luce delle indagini svolte dalla Guardia di finanza, dunque, tali lavoratori sarebbero costretti a pagare le imposte in entrambi gli Stati; ma, poiché, fino ad oggi, sono stati considerati lavoratori frontalieri, non hanno mai presentato in Italia la dichiarazione dei redditi, nella quale esporre le imposte pagate in Svizzera;

pertanto, i medesimi sono decaduti dal diritto di portare queste ultime in detrazione dalle imposte che dovrebbero pagare in Italia e, inoltre, si trovano ad essere esposti al rischio di gravose sanzioni;

i lavoratori italiani delle SAGL hanno pagato regolarmente le imposte in Svizzera sulla base della citata disciplina in materia di SAGL e parte di queste è stata incassata dall'Italia tramite i "ristorni" previsti dagli accordi bilaterali tra la Federazione svizzera e l'Italia;

infine, si evidenzia come appaia singolare il fatto che, in base alle conclusioni delle indagini, venga disconosciuto al frontaliere il rapporto di lavoro subordinato in Svizzera, ma la proposta di tassazione in Italia sia comunque per reddito di lavoro dipendente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue opinioni in merito;
se non ritenga opportuno adottare proprie iniziative, al fine di garantire che ai lavoratori frontalieri oggetto degli accertamenti citati non sia arrecato un nocumento economico in violazione degli accordi tributari intercorrenti tra l'Italia e la Svizzera, anche alla luce della disciplina elvetica vigente in materia di SAGL.

(3-00934)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nella Nota di aggiornamento al DEF il Governo ha individuato per il triennio 2024-2026 obiettivi di politica economica che prevedono dismissioni di partecipazioni pubbliche pari a un valore di circa l'1 per cento del PIL;

le privatizzazioni servono all'Italia per ritornare a crescere, per diventare più efficiente e competitiva, posto che esse non sono la svendita del patrimonio dello Stato, ma possono essere realizzate nell'interesse pubblico attraverso puntuali indagini e valutazioni di mercato, del Ministero dell'economia o delle diverse società delle quali verranno messe in vendita le quote;

non si tratta quindi di vendere *asset* strategici, ma di coinvolgere i privati attraverso una gestione più efficiente, in cui siano coinvolti e attratti gli investitori privati, a titolo di esempio dei servizi portuali, del trasporto pubblico, della valorizzazione dei rifiuti, facendo risparmiare risorse economiche al settore pubblico e contribuendo alla riduzione del debito pubblico;

allo stesso tempo può essere determinata una valutazione del patrimonio pubblico immobiliare e un'eventuale cessione, a prezzi di mercato, di parte degli immobili di proprietà pubblica, ove questi non siano utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;

lo Stato deve disegnare il campo da gioco, fornire le regole e farle rispettare, ma, quando è opportuno, la gestione può essere affidata ai privati, posto che la modernizzazione dello Stato deve includere ogni aspetto della sua organizzazione e valutato che per attrarre investimenti stranieri bisogna offrire un contesto nazionale più efficiente ed è necessario anche incentivare il risparmio italiano verso investimenti mirati alla crescita e al benessere della nazione,

si chiede di sapere quale sia il piano del Ministro in indirizzo in tema di riduzione delle partecipazioni statali non strategiche, di cessione di immobili non funzionali all'utilizzo delle amministrazioni pubbliche e quale sia il punto sulla cessione già avviata di partecipazioni pubbliche.

(3-00935)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il *dossier* della candidatura italiana alle olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che ha previsto 47,7 milioni di euro per la ristrutturazione della pista da *bob* "Eugenio Monti", garantendo la piena osservanza dell'Agenda olimpica del CIO 2020;

l'insieme delle opere, comprese quelle non sportive, supererà il costo di 5,3 miliardi di euro, contabilizzando nell'insieme fondi stanziati a oggi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni interessati;

il 26 settembre 2022, il Governo *pro tempore* Draghi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "l'approvazione del Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026", ha stanziato 85 milioni di euro per la costruzione della pista da *bob* a Cortina;

il 19 settembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, che ha previsto un incremento del finanziamento della costruzione della pista da *bob*, per una somma complessiva pari a 118 milioni di euro;

il 30 gennaio 2024, il comunicato stampa della Fondazione Milano Cortina ha indicato la necessità di un *extrabudget* "per la realizzazione di alcuni allestimenti, ad oggi non previsti per lo svolgimento delle gare", di cui non si conoscono i costi e i dettagli;

il 31 gennaio 2024, è stata pubblicata la determina n. 10 della Società infrastrutture Milano-Cortina (SIMICO), che ha aggiudicato l'affidamento delle opere a favore dell'impresa Pizzarotti & C. S.p.A.,

provvedendo alla stipula del relativo contratto di appalto per un importo pari a 81,6 milioni di euro (detto "progetto light");
considerato che:
dal 2008 la pista da *bob* di Cortina è rimasta inutilizzata a causa degli elevati costi economici di gestione;
dai dati forniti dal Comune di Cortina, da informazioni della SIMICO e da organi di stampa specializzata, si apprende che il costo annuale di gestione della pista da *bob* sarà pari a circa 1,4 milioni di euro;
solo con la pubblicazione del bilancio consuntivo si conosceranno realmente le voci di spesa che "sono riportate all'interno del corpus progettuale, ma che non sono state inserite nel computo metrico";
dai documenti di gara, emerge che non fanno parte del "computo metrico" parti consistenti di forniture essenziali alla funzionalità della pista, in quanto trasferite a carico della stazione appaltante;
nel quadro economico dell'affidamento e nella parte che esula dall'appalto con l'impresa Pizzarotti & C. S.p.A., sono indicati 3 milioni e 925.000 euro di lavori in amministrazione diretta, "ivi inclusi i rimborsi previa fattura", come i costi reali del taglio del pregiato lariceto di bassa quota, esteso su oltre 5 ettari,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ammontare dei reali costi annuali della futura gestione dell'impianto e quando intenda rendere pubblica l'eventuale documentazione;
su quali enti ricadranno le spese di gestione della pista e quali siano gli accordi istituzionali in essere per garantire la sostenibilità economica futura dell'impianto;
se risulti quali siano i costi sostenuti fino a oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni, dal Comune di Cortina, dalla Regione Veneto e dallo Stato italiano, in particolare nel sostenere gli studi di sostenibilità economica dell'opera e delle diverse consulenze, i diversi progetti che sono stati affrontati e anche abbandonati, i costi di demolizione della vecchia pista, la messa in sicurezza del territorio.

(3-00936)

[DAMANTE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Governo italiano, in data 7 agosto 2023, ha presentato alla Commissione europea la richiesta di modifica complessiva del PNRR italiano con la revisione di 144 tra investimenti e riforme, nonché l'inserimento del capitolo riguardante l'attuazione dell'iniziativa REPowerEU. Al fine di rinvenire le risorse volte a finanziare i nuovi investimenti previsti dal capitolo REPowerEU, il Governo ha proposto, tra le altre iniziative di modifica, di definanziare dal PNRR 9 investimenti, finanziati per un importo pari a 15,9 miliardi di euro, provvedendo alla relativa copertura con altre fonti di finanziamento, come il piano nazionale complementare al PNRR e i fondi europei e nazionali delle politiche di coesione. Sulla richiesta di modifica è stata avviata la discussione con la Commissione europea;

la Commissione europea il 24 novembre 2023 ha espresso una valutazione positiva del PNRR modificato, il quale è stato approvato con decisione di esecuzione del Consiglio della UE l'8 dicembre 2023;

il nuovo PNRR modificato con decisione del Consiglio UE l'8 dicembre 2023 ammonta a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni) e comprende 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti. Rispetto alla dotazione iniziale di 191,5 miliardi, l'aumento è dovuto a 2,76 miliardi come contributi a fondo perduto (sovvenzioni) per la realizzazione del REPowerEU e 145 milioni a seguito dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo;

considerato che:

in data 16 gennaio 2024 si è tenuta a palazzo Chigi la cabina di regia PNRR presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla presenza dei Ministri, dei Sottosegretari preposti e dei rappresentanti di Regioni, Province e Comuni;

l'obiettivo dichiarato è stato quello di effettuare una verifica dello stato di attuazione del piano per una valutazione rispetto all'attività in corso della Commissione europea, propedeutica al pagamento della

quinta rata pari a 10,6 miliardi di euro, ai quali si aggiungerà il versamento dei 551 milioni di euro del prefinanziamento della settima missione REPowerEU, e una prima analisi sul conseguimento dei 39 traguardi e obiettivi della sesta rata, pari a 9,1 miliardi di euro, e dei 74 traguardi e obiettivi della settima rata, pari a 19,6 miliardi di euro, che risulteranno strategici per sostenere la crescita economica, con particolare riguardo al Mezzogiorno, anche attraverso una più efficiente ed efficace gestione delle risorse economiche destinate alla politica di coesione;

valutato che:

si apprende da organi di stampa che è in lavorazione un nuovo decreto-legge, che punta a garantire una copertura finanziaria per gli investimenti comunali usciti dal PNRR con la rimodulazione approvata a fine novembre. Il provvedimento all'esame ha l'ambizioso e arduo compito di trovare i fondi per accompagnare tutte le nuove misure inserite nel PNRR rivisto, che richiedono circa 15-17 miliardi di euro (su più anni), poi compensati dalle rate del cronoprogramma riscritto;

il nuovo decreto PNRR si occuperà dunque anche di rimodulare il piano nazionale complementare, che risulta essere parecchio in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma non è rivedibile senza considerare che comunque molti bandi sono partiti e hanno già generato le "obbligazioni giuridicamente perfezionate" che impediscono ripensamenti;

occorre infatti ricordare che i 30 programmi del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, sono destinatari di risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e sono ripartiti in 24 programmi "del piano" (cosiddetti esclusivi), per un importo di 19.368,85 milioni di euro e 6 programmi PNRR-PNC (cosiddetti cofinanziati), per un importo di 11.253,61 milioni di euro;

valutato altresì che:

contrariamente alle previsioni, all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri tenutosi mercoledì 31 gennaio 2024 non era presente il decreto-legge PNRR-*quater*;

i motivi di tanta attesa sembrerebbero trovare fondamento, oltre che nella dimensione del provvedimento, che si è ampliato con le norme proposte dai vari ministeri, proprio nella gestione dei 21,4 miliardi di euro rimodulati con la revisione del piano concordata con la Commissione UE, nonché nella difficoltà di dettagliare i fondi sostitutivi per i circa 13 miliardi di progetti defianziati nel nuovo PNRR, su cui si apprende ci sia disaccordo tra il Ministro per il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze;

i fondi principali da cui attingere, infatti, sono il piano nazionale complementare (PNC) e il fondo sviluppo e coesione (FSC), entrambi utilizzabili con forti limitazioni: il primo, infatti, ha già creato obbligazioni giuridicamente vincolanti non defianziabili, se non rinunciando ad interventi già previsti per un valore equivalente; il secondo, come noto, impone di concentrare l'80 per cento delle misure nelle regioni del Mezzogiorno;

è evidente che appare necessario avere un quadro aggiornato dello stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano. Sebbene infatti risulti dagli organi di stampa che dal PNC dovrebbero arrivare in tutto fra i 2 e i 3 miliardi, quasi integralmente assorbiti dai piani urbani integrati, mentre il resto, insieme al fondo nazionale sviluppo e coesione, servirà per sostenere altri due filoni di investimenti comunali, cioè il potenziamento dei servizi sociali nelle aree interne (750 milioni) e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni), i numeri definitivi potranno essere conoscibili solo con il decreto-legge in lavorazione;

a ciò si aggiunga che, ancora una volta, i Comuni, diretti interessati nell'attuazione del PNRR, non sono stati adeguatamente coinvolti nella rimodulazione del piano, né nelle valutazioni circa l'adozione del nuovo decreto e delle relative coperture finanziarie, così come sottolineato anche in una nota dal presidente dell'ANCI,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda sopperire alla carenza di liquidità causata dai ritardi e dalla rimodulazione al ribasso degli importi e quali saranno le fonti di finanziamento delle opere comunali prima inserite, poi espunte dal PNRR;

quale sia la tempistica per l'adozione del decreto PNRR-*quater*, quali risorse siano previste a copertura

dello stesso e quale sia lo stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano nazionale complementare.

(3-00937)

[MALAN](#), [SPERANZON](#), [BARCAIUOLO](#), [MENIA](#), [ZEDDA](#), [MIELI](#) - *Al Ministro della difesa.* -

Premesso che:

il mar Rosso è, in relazione alle comunicazioni via mare, uno snodo cruciale per il commercio mondiale;

dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023 e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah (Houthi), sostenuti dall'Iran, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione;

questi attacchi hanno indotto molte compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, e a circumnavigare l'Africa; le deviazioni stanno comportando un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci, aumentati anche a causa dei maggiori costi assicurativi conseguenti all'elevato rischio di attacchi;

la crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani, inficiando la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti;

lo scorso dicembre, al fine di contrastare gli attacchi e le minacce Houthi, il Segretario alla difesa USA, Lloyd Austin, ha annunciato l'avvio dell'operazione "Prosperity guardian", di natura difensiva (scorta ai convogli e autodifesa estesa), imperniata su una coalizione multinazionale ed inserita nella "combined task force 153", una delle cinque *task force* multinazionali che compongono le "combined maritime forces" (CMF);

nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2024, a causa del perdurare degli attacchi Houthi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con il supporto non operativo di Paesi Bassi, Bahrein, Nuova Zelanda, Canada, Australia, Danimarca, Germania e Corea del Sud, hanno avviato una serie di attacchi contro le posizioni Houthi sul territorio yemenita, con lo scopo di degradarne le capacità operative;

lo scorso 22 gennaio si è tenuta a Bruxelles la riunione del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, in cui è stata discussa la situazione nel mar Rosso ed è stato raggiunto un "accordo di principio" sull'avvio di una nuova missione militare UE a protezione delle navi commerciali che attraversano l'area;

tale missione incrementerebbe di fatto la presenza italiana ed alleata nell'area: l'Italia, in particolare, è già presente con nave "Martinengo", posizionata a nord di Bab el-Mandeb, che ha da poco avvicinato nave "Fasan"; inoltre, l'Italia partecipa altresì all'operazione "Atalanta", una missione navale europea di cui il nostro Paese assumerà a breve il comando, attiva dal 2008 al largo della Somalia con l'obiettivo di contrastare le attività di pirateria;

è del 4 febbraio la notizia che il comando tattico, ovvero la responsabilità della condotta in mare delle attività rientranti nella nuova operazione (denominata "Aspides", "scudo" in greco), sarà assegnato all'Italia,

si chiede di sapere quali siano le iniziative in atto nell'area del mar Rosso a tutela del traffico mercantile in transito per lo stretto di Bab-el-Mandeb e per il canale di Suez, e in particolare quali siano, in atto, la natura e gli obiettivi della nuova missione e se essa preveda il coinvolgimento di altri Stati.

(3-00938)

[ROMEO](#), [GARAVAGLIA](#), [BORGHESI](#), [TESTOR](#), [BORGHI Claudio](#), [DREOSTO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 183, ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. In precedenza, il possesso di BTP e altri titoli di Stato italiani influiva sul calcolo del patrimonio degli italiani, e quindi sulla determinazione dell'ISEE. Questo significava che le famiglie che possedevano BTP avevano un

ISEE più alto, e quindi avevano accesso a meno prestazioni sociali agevolate;
sulla base del recente forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione si è delineata una dinamica che ha visto un grande successo della vendita dei titoli di Stato. Di fatto sono stati raccolti oltre 32 miliardi di euro nelle due emissioni di giugno e di ottobre 2023;
la misura prevista in legge di bilancio per il 2024 ha sicuramente incentivato gli italiani a investire in titoli di Stato, in quanto questi titoli non saranno più penalizzanti ai fini dell'ISEE;
con il messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha chiarito che l'entrata in vigore della disposizione non è immediata, essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE, ciò, nello specifico, in applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell'articolo 1 della legge di bilancio;
resta quindi immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate a partire da gennaio 2024 permane l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere al fine di garantire effettiva attuazione alla misura di cui sopra, attraverso una tempestiva approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE.

(3-00939)

[BORGHI Enrico](#), [PAITA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel 2024 sono state reintrodotte le tasse (imposta di registro, ipotecaria, catastale, sostitutiva, di bollo e IVA) per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani *under 36*, che comporteranno per i giovani esborsi aggiuntivi fino a 5.000 euro;

l'IVA su pannolini, latte in polvere e prodotti per la prima infanzia e i seggiolini è stata aumentata;

è stata incrementata l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero ed è stata raddoppiata l'aliquota dell'IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in altri Paesi;

nonostante le difficoltà derivanti dall'inflazione soprattutto sul piano della liquidità, sono state aumentate le ritenute sui bonifici "parlanti" e sulle provvigioni relative ai rapporti di assicurazione e di mediazione di assicurazioni;

si è prevista una nuova tassazione al 26 per cento sulle plusvalenze realizzate da chi vende un immobile su cui è stato effettuato un intervento agevolato con il *superbonus*;

è stato soppresso il dimezzamento dell'IVA per l'acquisto delle cosiddette case *green*;

le detrazioni per l'acquisto dei mobili (*bonus mobili*) sono state quasi dimezzate e portate da un massimale di 8.000 euro a un tetto di 5.000 euro di spesa detraibile al 50 per cento;

il *bonus impatriati* (o rientro dei cervelli) è stato rivoluzionato con una riduzione drastica dei benefici fiscali previsti per il rientro in patria;

è stata introdotta una forma di compartecipazione al servizio sanitario nazionale per i lavoratori frontalieri;

la riforma delle aliquote IRPEF per il 2024 (detto taglio provvisorio) approvato dal Governo sta portando Regioni e Comuni a valutare l'aumento delle proprie addizionali per compensare le minori entrate e garantire i servizi, con l'effetto di lasciare invariata la pressione fiscale "finale" sul contribuente;

secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze le entrate tributarie sono aumentate considerevolmente e non per effetto della lotta all'evasione: 38,6 per cento in più le accise, 13,7 per cento l'IRES, 2 per cento l'IVA, 8 per cento in più le imposte dirette, pari, complessivamente, a circa 30 miliardi di euro in più pagati dai contribuenti;

il Governo, cionondimeno, ha deciso di aumentare l'IRPEF agricola, imponendo agli agricoltori tasse per un valore complessivo pari a 250 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative di propria competenza volte a scongiurare l'aumento dell'IRPEF agricola.

(3-00940)

[MISIANI](#), [BOCCIA](#), [NICITA](#), [MANCA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 ha previsto ingenti proventi da

nuove dismissioni di aziende partecipate pubbliche per un ammontare pari a circa 21 miliardi di euro nell'arco del triennio 2024-2026, corrispondente all'1 per cento del PIL. Il comunicato del Governo rilasciato a margine della riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 27 settembre ha ribadito tale obiettivo, ritenuto indispensabile per conseguire un miglioramento dei saldi di finanza pubblica; la Corte dei conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla NADEF 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle "difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato". Analogamente, l'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare della Nota, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli *asset* pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026, sconti ampi margini di incertezza "se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica", nonché un *deficit* in un'ottica prudentiale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto tra debito pubblico e PIL. Invero, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilevato come, nell'ipotesi in cui non verrebbe realizzato il programma di privatizzazione delineato nella NADEF, il rapporto tra debito e PIL scenderebbe lievemente nel 2024 ma ricomincerebbe a salire nel biennio 2025-2026. Nell'ultimo anno di programmazione, il rapporto si attesterebbe su un valore pari al 140,1 per cento, circa 0,5 punti percentuali di PIL al di sopra della traiettoria della stessa NADEF;

il Ministro in indirizzo, sia nel corso dell'audizione per l'esame della Nota di aggiornamento del DEF, lo scorso 10 ottobre, sia in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2024, in data 16 novembre, ha ribadito che tra i principali strumenti finalizzati al consolidamento della finanza pubblica, in termini di abbattimento dello *stock* di debito pubblico, vi è quello delle dismissioni delle partecipazioni statali. In particolare, ha sottolineato, nel corso del suo intervento durante l'esame della NADEF che: "il piano di entrate destinato alla riduzione del debito pubblico attraverso operazioni su *asset* detenuti direttamente o indirettamente dallo Stato, prevede una serie di modalità da attuare singolarmente o congiuntamente". Il Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre in sede di comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 ha affermato che il Governo "ha dato vita a un piano di privatizzazioni, che però mai diventeranno svendite";

un primo avvio del percorso di dismissioni di *asset* pubblici è stato realizzato il 20 novembre 2023 con la cessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per un controvalore complessivo pari a 920 milioni di euro (pari a 2,92 euro per azione). Nelle settimane successive il titolo MPS ha registrato un progressivo aumento delle proprie quotazioni, fino a toccare nella giornata di ieri 6 febbraio 2024 3,53 euro per azione. Se la cessione fosse stata effettuata ieri, il Ministero avrebbe incassato oltre 1,1 miliardi di euro (190 milioni di euro in più);

tra le opzioni più accreditate per le prossime dismissioni figura un importante *asset* come Poste italiane, la cui partecipazione da parte del Ministero è pari al 29,26 per cento del capitale sociale e da parte di Cassa depositi e prestiti è pari al 35 per cento. Nel merito, le organizzazioni sindacali postali hanno manifestato la loro netta contrarietà sugli esiti del recente incontro del ministro Giorgetti con il *management* aziendale di Poste italiane, avvenuto in assenza dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici del gruppo. Nell'incontro sarebbero state illustrate le linee guida del futuro piano industriale di Poste italiane, del tutto sconosciute ai rappresentanti dei lavoratori postali, e il ministro Giorgetti, dopo aver fatto riferimento al debito pubblico italiano, avrebbe manifestato la volontà di ridurlo anche attraverso dismissioni di aziende in cui lo Stato ha quote azionarie, tra cui Poste italiane. I lavoratori e le organizzazioni sindacali di Poste, allarmati dalla paventata volontà del Governo di procedere alla vendita delle quote azionarie, hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all'ipotesi di dismissione. L'eventuale vendita dell'intera partecipazione del Ministero in Poste italiane rischierebbe di fatto di consegnare ai privati il controllo della più grande azienda di servizi del Paese, una realtà con 120.000 dipendenti, una capillare presenza sul territorio con 12.755 uffici postali e una spiccata vocazione sociale. L'alienazione delle quote del tesoro farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione;

da una stima preliminare di esperti del settore, l'eventuale vendita, ai prezzi attuali, dell'intera partecipazione del Ministero genererebbe un introito pari a circa 3,8 miliardi di euro, ossia pari ad un quinto dell'intero programma di privatizzazioni previsto dal Governo;

ulteriori ipotesi di vendita del patrimonio pubblico, necessarie ad arrivare ai 21 miliardi di euro di introiti previsti dalla NADEF, rischiano di coinvolgere altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, ENI, ENEL, SNAM, Terna e Leonardo. La privatizzazione di Poste e Ferrovie dello Stato, in particolare, avverrebbe in un quadro di mercato segnato dall'attivismo e dal peso crescente di grandi multinazionali come Amazon e MSC;

un programma di dismissioni di tale portata, incentrato solo su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico (le dismissioni programmate dal Governo equivalgono solo allo 0,7 per cento del debito complessivo delle amministrazioni pubbliche) e determinerebbe invece un rilevante indebolimento del ruolo dello Stato a sostegno del sistema produttivo del Paese, la cessazione di notevoli flussi economici in termini di dividendi per lo Stato e la fine del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale, in un contesto in cui il Governo Meloni da una parte ha favorito la cessione del controllo della rete TIM (un *asset* strategico del Paese) al fondo infrastrutturale americano KKR, di ITA alla compagnia aerea tedesca Lufthansa, e dall'altra appare diviso rispetto alle scelte necessarie per garantire la continuità produttiva e il futuro di Acciaierie d'Italia (ex ILVA), a partire dal passaggio in maggioranza nella società dello Stato, tramite Invitalia,

si chiede di sapere:

quali siano le linee di indirizzo, le motivazioni industriali, le tempistiche, le modalità di esecuzione e lo stato di avanzamento del programma di dismissioni di partecipazioni azionarie in importanti e strategiche aziende, anche alla luce delle affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese nelle comunicazioni al Parlamento in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, e del ministro Giorgetti a margine dell'incontro con il *management* di Poste italiane e se il Ministro in indirizzo ritenga, considerata l'attuale situazione, che sia questo il momento in cui procedere alle privatizzazioni;

se intenda confermare l'intenzione del Governo di procedere alla dismissione di Poste italiane e quali siano i proventi stimati da tale cessione, nonché le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

quali siano le altre aziende del perimetro pubblico eventualmente coinvolte dal programma di privatizzazioni previsto dal Governo nella NADEF 2023 e quali siano le stime dei proventi e delle perdite di dividendi derivanti da ciascuna dismissione nonché le ricadute del programma sui settori economici interessati.

(3-00941)

[FINA](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nella città di Vasto (Chieti) insiste una struttura penitenziaria trasformata in casa di lavoro con annessa sezione circondariale ubicata in località Torre Sinello in piena riserva naturale di "punta Aderci", una delle più importanti riserve naturali dell'Abruzzo, oggetto di forte afflusso turistico;

il numero di detenuti è stato negli anni aumentato fino ad arrivare al numero di 180 unità, con conseguenti problemi di affollamento della struttura;

considerato che:

la struttura non è collegata da una rete fognaria pubblica tanto che i liquami prodotti dalla struttura carceraria sono sversati in mare tramite un sistema di fossa biologica tipo "vasca IMOF" che non consente una totale diluizione dei liquami con la conseguenza che l'amministrazione comunale è costretta ad emettere ordinanza di divieto di balneazione in località Fosso della Paurosa in piena riserva naturale;

tale condizione provoca che la città di Vasto non ha la possibilità di ottenere la sesta bandiera blu, che impedisce all'intero litorale di essere coperto integralmente dal riconoscimento della bandiera blu con conseguente danno per il turismo nonché per la biodiversità marina;

rilevato che:

la struttura, considerata la posizione decentrata e immersa completamente nella riserva naturale, non risulta coperta da rete di illuminazione pubblica nel tratto di strada "Contrada Torre Sinello" di circa 3 chilometri che collega la stessa struttura con la strada statale 16 Adriatica;

tale condizione ha negli anni generato pesanti ripercussioni per gli operatori della giustizia, per la popolazione carceraria e le relative famiglie nonché per tutti coloro che hanno necessità di raggiungere il complesso carcerario poiché sempre più frequentemente si verificano incidenti automobilistici a causa di attraversamenti di fauna selvatica che vive nella riserva naturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia sia informato che la struttura della casa di lavoro di Vasto è interessata da problematiche endogene che mettono a repentaglio la sicurezza di operatori della giustizia e di tutti coloro che fanno visita al complesso;

quali azioni intenda porre in essere il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica affinché la riserva naturale non sia interessata da sversamenti di liquami non completamente depurati e garantire che possa essere mantenuta la qualifica di bandiera blu.

(3-00942)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SATTA](#), [ZEDDA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella città di Olbia in questi primi mesi del 2024 vi è stato un aumento di azioni di microcriminalità con una serie di atti incendiari nei confronti di 10 autovetture, di un motociclo custodito all'interno di proprietà privata, di un'attività commerciale a carattere stagionale;

l'economia di Olbia e della Gallura ha attratto non solo numerose persone oneste e laboriose, ma anche un elevato numero di soggetti che hanno radicato le proprie attività illecite nel territorio per trarre vantaggio dai benefici dell'indotto connesso all'imprenditoria turistica e al settore dell'edilizia;

è importante che Olbia e il suo territorio, che vivono sull'indotto del turismo, trasmettano a livello nazionale ed internazionale un senso di sicurezza a coloro che risiedono e a coloro che vadano a vivere, ad investire e a trascorrere le proprie vacanze in questi luoghi;

considerato che:

sussiste una condizione di insufficienza di organico delle forze dell'ordine in questa particolare area geografica, posto che durante il periodo estivo si triplica il numero di persone che gravitano sulla città di Olbia (nel 2023 l'aeroporto ha registrato, tra arrivi e partenze, un flusso di 3,2 milioni di passeggeri); la pianta organica attuale del commissariato di Olbia risulta dimensionata ed invariata dagli anni '90, quando la popolazione residente era inferiore di un terzo rispetto agli attuali 63.000 abitanti e l'afflusso turistico era assai inferiore;

considerato che di recente il Dipartimento di pubblica sicurezza ha proposto un "progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni intenda intraprendere per meglio garantire la sicurezza nella città ed in particolare nel centro cittadino;

se ritenga necessario incrementare la pianta organica del commissariato di pubblica sicurezza della città di Olbia.

(4-01003)

[MAGNI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

notizie di stampa hanno diffuso la notizia di una lavoratrice con gravissimi problemi di salute, oggetto di una procedura di licenziamento da parte della STMicroelectronics, società con sede ad Agrate Brianza (Monza e Brianza), per essere ritenuta non idonea a nessuna mansione all'interno dell'azienda; la società, specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione nel settore della microelettronica di potenza, ha usufruito negli anni di importanti risorse pubbliche, ed è partecipata in forma indiretta allo Stato italiano per almeno il 14 per cento e per un altro 14 per cento dallo Stato francese;

nello specifico, la donna, invalida al 67 per cento, che ha svolto la propria mansione all'interno dell'azienda per ben 24 anni, è stata ritenuta non idonea alla mansione finora svolta e inadatta a

qualsiasi altra mansione;

per tali motivi il datore di lavoro le avrebbe comunicato l'impossibilità di un ricollocamento nella struttura di Agrate (che conta ben oltre 5.300 dipendenti) e neanche in quella che ha sede a Cornaredo (1.200 dipendenti): unica soluzione individuata sarebbe l'offerta di una posizione lavorativa ad Arzano in provincia di Napoli (250 dipendenti e quasi tutti ingegneri), oppure a Marcianise in provincia di Caserta (250 dipendenti) o Catania (5.100 dipendenti);

a parere dell'interrogante, appare di tutta evidenza che si tratti di un provvedimento strumentale e ritorsivo: difficile credere che la condizione di salute della lavoratrice non sia compatibile con nessuna delle mansioni svolte ad Agrate Brianza, posto che lo stabilimento occupa almeno 5.300 dipendenti;

il provvedimento di trasferimento appare all'interrogante il pretesto per licenziare la lavoratrice dinnanzi all'inevitabile rifiuto: per la lavoratrice significherebbe trasferirsi a migliaia di chilometri da famiglia e contesto sociale di appartenenza;

considerato che:

come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale è del tutto indifferibile la riforma della disciplina dei licenziamenti, materia di importanza essenziale per la sua connessione con i diritti della persona del lavoratore e per le sue ripercussioni sul sistema economico complessivo;

in particolare gli attuali criteri di risarcimento del danno in caso di licenziamento non risultano essere adeguati, "in un quadro dominato dall'incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi", e non è indicativo dell'effettiva forza economica del datore di lavoro. Spetta quindi alla valutazione discrezionale del legislatore la scelta delle soluzioni più appropriate per garantire tutele adeguate,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda e come intendano intervenire, ciascuno per quanto di propria competenza, nel doveroso rispetto delle prerogative della magistratura eventualmente adita dalla lavoratrice, per garantire il rispetto dei diritti della lavoratrice citata e, più in generale, di tutti i lavoratori, e se non intendano avviare una revisione della normativa rispettosa dei principi indicati numerose volte dalla Corte costituzionale.

(4-01004)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

si apprende che il liceo "Severi Correnti" di Milano, in zona CityLife, ha subito gravi danni durante un'occupazione studentesca;

sarebbero stati danneggiati estintori, *computer* e attrezzature scolastiche di ogni genere e tipo, per un danno di ingente valore;

a giudizio dell'interrogante i ragazzi attribuiscono le colpe a persone esterne per sfuggire alle loro responsabilità;

appare all'interrogante evidente il collegamento tra l'occupazione dell'istituto scolastico ed i danni che si sono verificati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avviare un accertamento rapido e severo per individuare i responsabili della devastazione di un patrimonio pubblico con ingenti danni, il cui costo ricadrebbe sui cittadini;

se intendano sollecitare un'azione esemplare, che coinvolga chi ha causato i danni al ripristino della struttura scolastica;

se intendano avviare un intervento urgente che ponga con immediatezza, secondo le procedure di legge, a carico dei responsabili il risarcimento dei danni causati.

(4-01005)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#), [CUCCHI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come si apprende da organi di stampa specializzata, in data 3 febbraio 2024, un detenuto trentottenne di origine ucraine si è tolto la vita nella cella della sezione infermeria del carcere di Montorio a Verona in cui era recluso;

da quanto riferisce l'associazione "Sbarre di zucchero", era stato appena dimesso dal reparto

psichiatrico, dove era stato precedentemente ricoverato in seguito ad un precedente tentativo di suicidio;
questo costituisce il quinto suicidio avvenuto nel carcere Montorio in soli tre mesi;
il sindacato di Polizia penitenziaria ha denunciato l'accaduto come di una gravità inaudita, sollecitando il Governo a prendere misure che consentano il deflazionamento della densità detentiva e un incremento delle unità di Polizia penitenziaria, attualmente in sottorganico di circa 18.000 unità a livello nazionale;
considerato che:
a livello nazionale, dall'inizio del 2024, si sono già registrati 15 suicidi nei penitenziari italiani, numeri cui devono sommarsi anche i casi di suicidio registrati nei centri di permanenza per i rimpatri;
nel solo anno 2022 nelle carceri italiane sono morte 204 persone, di queste ben 85 sarebbero suicidi; è il numero più alto dal 1990, l'anno in cui è iniziata la raccolta dei dati;
in media, l'anno scorso in Italia si è suicidato un detenuto ogni 5 giorni. Se si rapportano questi numeri con i circa 55.000 detenuti della popolazione carceraria, monitorata dal Ministero della giustizia, si scopre che ci sono stati 15,2 suicidi ogni 10.000 detenuti. Fuori dal carcere, nel 2019 (ultimo anno per cui ci sono statistiche) in Italia i suicidi sono stati 0,71 ogni 10.000 abitanti;
i suicidi sono circa 20 volte più diffusi in carcere rispetto alla popolazione generale;
il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2022 dall'associazione "Antigone" rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione.
i due parametri, letti in correlazione, sono indice delle pessime condizioni delle strutture carcerarie in Italia, fra sovraffollamento e strutture fatiscenti, per cui le misure detentive raramente rispettano pienamente le finalità rieducative previste dalla Costituzione in materia di pena;
a seguito della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari, a far data dal 1° aprile 2015, come previsto dalla legge n. 9 del 2012 e dalla legge n. 81 del 2014, le misure di sicurezza detentive dovrebbero essere eseguite presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, strutture ricettive di custodia a carattere sanitario;
nonostante la strutturale carenza sul territorio nazionale, l'attivazione e l'organizzazione delle REMS avrebbero dovuto costituire uno degli aspetti più importanti del processo di riforma della medicina penitenziaria avviato con il decreto legislativo n. 230 del 1995;
tutti i cittadini sottoposti a misure di custodia carceraria hanno diritto di ricevere lo stesso tipo di assistenza sanitaria durante il periodo di detenzione, ivi inclusi coloro che sono affetti da disturbi psichiatrici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, e quali siano le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali anche negli istituti penitenziari;
quali provvedimenti intenda adottare per ovviare al problema dell'insufficienza di personale di Polizia penitenziaria e alla carenza di servizi di cura psichiatrica per i detenuti;
quali siano le misure che intende adottare per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere.
(4-01006)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#), [CUCCHI](#), [GUIDOLIN](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'istruzione e del merito e della salute.* - Premesso che:

a seguito della decisione della Provincia di Padova di ampliare il polo scolastico "Rolando da Piazzola", di circa 16.700 metri quadrati, situato nel comune di Piazzola sul Brenta (Padova), è stata rilevata nel sito una contaminazione del terreno risalente all'attività industriale di una fabbrica di concimi chimici, attiva tra il 1891 e il 1963;
nella relazione tecnico-descrittiva redatta nel 2020 dalla ditta incaricata dalla Provincia di Padova di eseguire i lavori, sono emersi superamenti dei limiti di legge, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le concentrazioni soglia di contaminazione di sostanze pericolose e inquinanti come arsenico, antimonio, mercurio, piombo, zinco e rame, e con superamenti diffusi in tutti i campioni prelevati per i composti policiclici aromatici, ed in minor misura di idrocarburi pesanti superiori a 12;
nella conferenza dei servizi indetta nel marzo 2021, l'amministrazione comunale, la Provincia, il

servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro e l'ARPA Veneto hanno approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, il piano di caratterizzazione relativo al rischio di contaminazione dell'area;

sia i risultati preliminari sia i risultati finali dell'indagine di caratterizzazione condotta, su commissione della Provincia di Padova, dalla ditta Ingegneria S.r.l. di Ferrara hanno confermato i dati raccolti nell'indagine preliminare;

a seguito delle analisi condotte, è stato interdetto, in via precauzionale, l'utilizzo degli spazi verdi esterni caratterizzati da rischio "non accettabile" per contatto dermico e ingestione umana per la matrice suolo, sia agli studenti che al personale scolastico;

mentre si è proceduto ad indagini ripetute su matrici (*indoor* e *outdoor*) dell'aria, dell'acqua e del terreno, non si è invece mai proceduto ad una valutazione del rischio chimico per le persone insistenti nell'area;

i superamenti di concentrazione "*indoor*" della soglia di contaminazione non sono mai stati valutati in relazione alla massiccia presenza di metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e composti alifatici clorurati, composti alogenati alifatici e BTEX, agenti multifattoriali di vulnerabilità per le persone;

nel novembre 2023, sulla base del bando regionale n. 770/2023 per la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto "a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati - contributi agli investimenti", la Provincia di Padova ha ottenuto dalla Regione Veneto la cifra di 2 milioni di euro per avviare il progetto di bonifica e messa in sicurezza dell'istituto Rolando da Piazzola, attualmente in fase di redazione;

secondo quanto dichiarato nel novembre 2023 dalla Provincia, alla cifra del finanziamento ricevuto, questa aggiungerà ulteriori fondi per realizzare il primo stralcio di bonifica già nel 2024;

tale progetto, che prevede la rimozione di almeno 25 centimetri di terreno e del verde, la posa di un telo di impermeabilizzazione in HDPE, la copertura con uno strato di almeno 40 centimetri di terreno nuovo e la ripiantumazione di verde con radici non profonde, non influenzerà l'attività scolastica, si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario adottare, prima dell'inizio dei lavori, ulteriori misure di sicurezza per coloro che svolgono la propria attività lavorativa e scolastica sul territorio inquinato;

se non si ritenga necessario, dopo 40 anni di esposizione all'aria inquinata, l'avvio di uno studio sanitario ed epidemiologico sul personale, sugli alunni della scuola e su tutta la cittadinanza che giornalmente insiste sul sito inquinato;

quali siano le ragioni per le quali, a fronte delle ripetute richieste, non si è proceduto alla riattivazione, nei locali scolastici, del sistema di ventilazione meccanica controllata che consentirebbe di eliminare la presenza di inquinanti all'interno dell'edificio.

(4-01007)

1.5.2.2. Seduta n. 157 del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

157a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,03).

Si dia lettura del processo verbale.

VALENTE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi giovedì 8 febbraio, ha stabilito all'unanimità una rimodulazione dei lavori della settimana corrente.

La seduta di oggi non prevede orario di chiusura.

La votazione per l'elezione dei senatori Segretari e per i componenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti si svolgerà con due chiami, con urne aperte fino alle ore 18. Durante la chiama le Commissioni sono autorizzate a riunirsi.

A partire dalle ore 16 proseguirà la discussione del disegno di legge di riforma della giustizia, fino alla sua conclusione.

Si passerà poi al seguito della legge di delegazione europea e delle connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che potrà proseguire nella seduta di domani.

Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario della settimana, secondo il seguente ordine: ratifica del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria; disegno di legge di delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo; disegno di legge sulle modifiche alla legge n. 185 del 1990 sul controllo *import-export* dei materiali di armamento; giovedì 15 febbraio, alle ore 15, il *question time*.

Sui recenti disordini verificatisi a Napoli

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, su delega del mio Capogruppo, intervengo solo per manifestare il mio, il nostro, sconcerto, per le immagini che arrivano da Napoli, dove un gruppo di manifestanti, che manifestavano in modo assolutamente pacifico all'esterno della sede Rai di Napoli, è stato brutalmente aggredito dalla polizia, con manganellate che hanno provocato lesioni a quanto si vede importanti in chi manifestava.

Io molti di quei manifestanti li conosco. Sono attivisti e tra loro vi era anche Flavia Carlini, che mi onoro di avere come vice presidente dell'intergruppo sui diritti presente in Senato. Io so con quanto impegno queste persone manifestano per tutelare i diritti di tutti. Vedere come oggi, purtroppo, nel nostro Paese l'uso della forza contro chi manifesta in modo pacifico sembra essere sempre più frequente è davvero preoccupante.

Quindi, aspettiamo di chiarire bene ciò che è successo. Aspettiamo anche una qualche reazione da parte del ministro Piantedosi, ma ci teniamo a condannare quanto accaduto. (*Applausi*).

[MALAN](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (Fdi). Signor Presidente, ritengo sia necessario comprendere bene la dinamica dei fatti. È ovvio che se le cose sono andate come ha detto la collega, si tratterebbe di un'aggressione ingiustificata. Aspettiamo di vedere come stanno i fatti. Noi, nel dubbio, riteniamo che le Forze dell'ordine si comportino come devono comportarsi.

Se emergeranno evidenze diverse naturalmente ci saranno conseguenze diverse e saranno assunti provvedimenti. Però, se non sappiamo come sono andate le cose, tendiamo a non ritenere che le Forze dell'ordine commettano reati gratuitamente.

[PRESIDENTE](#). Senatore Malan, lei ha espresso con chiarezza un punto di vista. Io penso che, in occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo, la questione, se esiste, verrà posta in termini di eventuali richieste di informative e di approfondimenti, come peraltro lei stesso, senatore Malan, in qualche modo sollecitava.

Votazione per l'elezione di due senatori Segretari e votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (Votazione a scrutinio segreto mediante schede con il sistema delle urne aperte) (ore 14,12)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di due senatori Segretari e la votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

La votazione, a scrutinio segreto, avrà luogo per schede, secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 1, del Regolamento.

Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza sono state approntate due cabine. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari due schede, una di colore azzurro per l'elezione di due senatori Segretari, e una di colore giallo, per l'elezione dei componenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Per l'elezione dei due senatori Segretari, ai sensi del comma 3 dell'ulteriore disposizione transitoria del Regolamento per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura, ciascun senatore potrà scrivere sulla scheda un solo nome.

Per l'elezione dei componenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, ciascun senatore potrà indicare tre nominativi per l'elezione dei componenti effettivi e tre nominativi per

l'elezione dei componenti supplenti.

La chiama sarà svolta in ordine alfabetico, quindi senza estrazione.

Dopo l'effettuazione di due chiami, le urne resteranno aperte fino alle ore 18, mentre l'Assemblea proseguirà nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

Dichiaro pertanto aperta la votazione e invito i senatori Segretari a procedere all'appello.

*(I senatori Segretari VALENTE e, successivamente, PAGANELLA e CROATTI procedono all'appello).
(Seguono le operazioni di voto).*

Si è conclusa la seconda chiama.

Dichiaro quindi chiusa la votazione per i senatori presenti in questo momento in Aula.

Avverto gli onorevoli senatori che non hanno ancora votato che potranno farlo fino alle ore 18, con le ovvie conseguenze che le urne rimarranno aperte e la seduta proseguirà in vista dell'esame del prossimo punto all'ordine del giorno.

(Le urne restano aperte).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente RONZULLI](#) - ore 15,33 -).

Sull'approvazione in sede deliberante del disegno di legge n. 317-533-348-B

[MARTI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, desidero ringraziare soprattutto la Presidenza per aver consentito e concesso alla 7a Commissione, che si è appena tenuta, di approvare in sede deliberante il disegno di legge sulle foibe, che era tornato qualche giorno fa dalla Camera dopo la seconda lettura, come con assoluta solerzia ci avevate autorizzato a fare.

Desidero inoltre ringraziare le forze politiche tutte, perché il provvedimento, come in prima e in seconda lettura, è stato approvato all'unanimità. Oggi è un giorno importante ed era giusto rendere edotto il nostro intero ramo del Parlamento che il provvedimento è già stato approvato.

Grazie quindi a tutte le forze politiche: è un'importante giornata. *(Applausi)*.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(808\)](#) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Relazione orale) (ore 16,13)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 808.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta dell'8 febbraio si è concluso l'esame degli articoli da 2 a 4 e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Passiamo all'emendamento 5.0.114, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola, perché, sia pure nei minuti consentiti, vogliamo riprendere il tema di cui già avevamo parlato nella scorsa seduta, quando abbiamo esaminato gli emendamenti legati alla situazione carceraria.

L'emendamento 5.0.114 è semplice e propone di finanziare, con una cifra peraltro modesta, ma sarebbe un segnale importante, delle case in cui si possa garantire un avvio di reinserimento sociale di detenuti. Com'è stato detto da qualcuno, si tratta una sorta di «convalescenza sociale». Quando un detenuto è alle soglie della scarcerazione (dai sei ai dodici mesi) e i magistrati di sorveglianza garantiscono che ha già compiuto un percorso rieducativo, così come le strutture carcerarie, accoglierlo in una condizione come quella di queste case - noi proponiamo di finanziarle - significa che, all'uscita da esse, al 99 per cento non tornerà a delinquere e a compiere reati. Quindi, è un modo anche per interpretare la sostanza di quella che deve essere la funzione del carcere, cioè rieducativa.

Signora Presidente, lo dico a lei, e lo faccio non per la solita convenzione di rivolgersi al Presidente per parlare, ma in questo momento in qualità di facente funzioni della seconda carica dello Stato. Da quando ci siamo lasciati, giovedì scorso, e parlavamo di queste situazioni, ci siamo resi conto che cosa

è successo nelle carceri italiane? Ieri a Latina e a Terni ci sono stati altri due suicidi (*Applausi*). È stata un'esplosione, dinanzi alla quale il PD, e non solo il PD naturalmente ma la stampa e le persone civili si sono indignati.

Noi abbiamo presentato un'interrogazione, a prima firma del senatore Delrio, avente ad oggetto il gravissimo fatto avvenuto nel carcere di Reggio Emilia, dove un detenuto è stato torturato dentro una struttura dello Stato italiano. Queste sono le carceri.

Allora, vice ministro Sisto, sottosegretario Ostellari, tramite la Presidente, vi chiedo davvero che cosa stiate facendo per la situazione delle carceri. Che cosa fa un Sottosegretario che ha delega in queste cose? Invece di andare a occuparsi davvero delle carceri, frequenta gli istituti di pena per fare le grigliate. Mi riferisco al sottosegretario Delmastro Delle Vedove, che tiene rapporti opachi con la Polizia penitenziaria (*Applausi*).

Perché non è andato a capire cosa è successo al carcere di Reggio Emilia? Questo fa uno Stato che ha a cuore i valori costituzionali del rispetto della dignità di persone che hanno sbagliato, che è giusto che scontino pene, ma che devono essere trattate come persone e non come bestie. È un appello, Presidente, che faccio a lei e facciamo al Governo, ma davvero ne va della civiltà e della sicurezza del nostro Paese. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo soltanto per rinnovare la nostra dichiarazione di voto favorevole su questo emendamento e sul pacchetto di emendamenti di cui ci stiamo occupando, compresi quelli che avevamo lasciato la settimana scorsa, proprio perché contengono risorse per il mondo delle carceri.

È fuori discussione che in questo momento si tratti di un'emergenza nazionale. Noi contiamo oggi il diciottesimo suicidio che è avvenuto ieri nel carcere di Terni. Nel giro di pochi giorni, dall'inizio dell'anno (siamo al 13 febbraio), in quarantaquattro giorni, diciotto persone si sono tolte la vita nelle nostre carceri. Ovviamente è difficile accomunarle tutte e trovare un minimo comune denominatore in una scelta così tragica, intima e personale. È impossibile, però queste diciotto persone avevano qualcosa in comune: il fatto di essere ristrette in strutture, come quelle italiane, che non sono degne di un Paese civile. Nella giornata di venerdì sono voluto andare a Verona a fare una visita ispettiva nel carcere di Montorio, dove dal mese di novembre 2023 a oggi si sono suicidati cinque detenuti. È un numero insostenibile, una scia di sangue che io credo un Paese civile non possa sopportare. Abbiamo bisogno di investire nelle carceri e certamente anche di fare un uso meno intensivo dello strumento della reclusione perché, a mio avviso, nelle carceri italiane c'è un sacco di gente che non dovrebbe esserci. Non è ad esempio il carcere il luogo per le persone con malattie psichiatriche. Ricordo inoltre che il numero di tossicodipendenti nelle nostre carceri è esorbitante; ebbene un tossicodipendente va recuperato e spesso si trova in quelle condizioni perché ha commesso reati legati al suo stato di tossicodipendenza. Per non parlare delle persone senza fissa dimora. È un po' come se le nostre carceri fossero diventate una specie di ricettacolo della marginalità; quello che non riusciamo a fare attraverso un sistema sociale che non è abbastanza forte, finisce col diventare una sorta di destino già scritto per persone che prima o poi finiranno in quella situazione.

Abbiamo allora la necessità di investire in modo importante perché queste sono strutture vetuste, in cui non si perde solo la libertà, ma anche la dignità. Basta andare a vedere le mura scrostate, la muffa nelle docce, la mancanza dell'acqua calda dentro le celle, le docce che sono in posti separati con problemi di *privacy*, di sicurezza e di igiene. Tutto questo richiede un impegno. Lo dico soprattutto a un Governo che dell'uso della sanzione penale sta facendo una sorta di marchio di fabbrica. Noi sappiamo che in questa legislatura il Governo e la maggioranza hanno introdotto 15 nuovi reati. Con il decreto Caivano, tanto per dirne una, anche i reati lievi in tema di tossicodipendenza ora sono puniti con una pena fino a cinque anni di reclusione, consentendo tutta una serie di misure privative della libertà personale che sono inaccettabili.

Pertanto, pur consapevoli del fatto che questi emendamenti sono privi di copertura finanziaria e, quindi, pur comprendendo anche il parere negativo espresso dalla 5a Commissione, bisogna però che il

Governo si renda conto che all'emergenza non si può rispondere solo con dei buoni intendimenti. Ho letto oggi con attenzione l'intervista del viceministro Sisto sul «Foglio» e prendo atto degli impegni, però qui ci troviamo a contare un morto un giorno sì e un giorno no. Purtroppo le interviste, per quanto lodevoli, non bastano più. Bisogna agire e subito.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, nel sottoscrivere e votare a favore di questo emendamento vorrei sottolineare due aspetti. Ritengo anzitutto, proprio perché il concetto della giustizia è volto al recupero delle persone che si trovano in carcere, affinché esse vengano reinserite nella società e nelle attività sociali, che il primo presupposto è che esse vivano in un posto decente e accettabile. Se addirittura siamo in una situazione di degrado, è difficile pensare che sia possibile costruire una relazione con queste persone, sulle quali non sto esprimendo un giudizio su cosa abbiano fatto.

È importante intervenire, tanto che anche il Ministro ha detto sostanzialmente che le carceri sono un problema serio che va affrontato.

Vorrei poi sottolineare un secondo aspetto relativo a situazioni in cui si applica la cosiddetta giustizia riparativa, che ho conosciuto nel mio territorio; anziché in carcere, entro quattro mura, le persone scontano la pena in una cooperativa sociale, producendo molto spesso un risultato importante in termini di produttività e ottenendo il reinserimento nella società. Queste soluzioni infatti producono ricchezza, perché le persone lavorano in serra o nei campi. In sostanza, si verifica un'esperienza molto interessante nel mio territorio che bisognerebbe studiare, perché la stragrande maggioranza di queste persone dopo aver fatto questa esperienza, non è più ricaduta e non ha più dovuto scontare un debito con la giustizia. A me questo pare importante. Quindi, bisogna investire molto sull'educazione e soprattutto sulla giustizia riparativa, perché così recupereremmo molte persone che invece in carcere imparano a diventare delinquenti.

[SALLEMI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLEMI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per annunciare chiaramente il nostro voto contrario sull'emendamento. Non mi soffermo su ciò che questo Governo ha fatto e continua a fare sulle carceri. In ogni caso, signor Presidente, per il suo tramite, vorrei invitare il senatore Verini, che durante il suo intervento ha dichiarato che il sottosegretario Delmastro Delle Vedove intrattiene rapporti opachi con la Polizia penitenziaria, ad andare alla prima procura della Repubblica a denunciare se è a conoscenza di cose contrarie. (*Applausi*). Diversamente, questa è un'accusa grave nei confronti di un Sottosegretario della Repubblica che questa Assemblea non può accettare. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.114, presentato dal senatore Verini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.0.115, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione..

[BAZOLI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione dell'Assemblea sugli emendamenti 5.0.115 e sul successivo 5.0.116, che introducono un argomento che è scarsamente al centro dell'attenzione, che è quello della condizione in cui versano le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), cioè quegli istituti che sono stati creati al posto degli ospedali psichiatrici giudiziari a seguito dell'approvazione della legge n. 81 del 2014, che ha appunto eliminato gli ospedali psichiatrici giudiziari. L'argomento, invece, meriterebbe molta più attenzione da parte della politica, perché quelle strutture, nell'ambito della drammatica condizione in cui versano tutte le nostre strutture per l'esecuzione penale, sono in particolare difficoltà. Secondo la legge istitutiva, dovrebbero esserci

otto REMS, mentre al momento ce ne sono solo tre. Questo comporta che circa la metà delle persone che dovrebbero essere collocate in queste residenze e ivi trattate sono in attesa di entrarvi e sono tutte persone che hanno gravi problemi psichiatrici e psicologici. Sono cioè persone che hanno bisogno di grande attenzione e di trattamenti specializzati e che invece, in ragione di questa carenza di strutture ad esse dedicate, sono di fatto parcheggiate nei penitenziari ordinari o addirittura nelle loro residenze, di fatto fuori da ogni controllo. Ciò crea enormi problemi a loro, perché non sono trattate adeguatamente rispetto alle loro condizioni e patologie, ma ovviamente anche agli istituti penitenziari ordinari, che non sono attrezzati per gestire pazienti con problemi di questa natura. Questo porta molto spesso anche a problemi di gestione della struttura penitenziaria. Chiunque frequenti i penitenziari italiani per andare a fare visite o ispezioni sa, parlando con i dirigenti di tali istituti, quanto oggi questo sia un problema gigantesco per la gestione dei penitenziari, anche in ragione del sovraffollamento che li affligge.

Tuttavia, anche quelli che rimangono fuori dalle strutture, quindi che rimangono nelle loro residenze, nei loro luoghi di abitazione, ovviamente sono un enorme problema anche di natura sociale, che può addirittura portare a problemi di sicurezza. Infatti, anche recenti episodi di cronaca hanno dimostrato quanto la mancanza di questi luoghi possa portare anche a problemi di sicurezza evidenti nelle nostre città.

Noi richiamiamo pertanto l'attenzione del Governo su questo tema su cui abbiamo presentato due emendamenti, il primo dei quali riguarda il trattamento del personale che va a lavorare nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che ha bisogno di incentivi e di essere supportato, perché quella odierna non è la migliore condizione di lavoro anche per gli operatori psichiatrici che vi lavorano.

Riteniamo necessario accendere un riflettore e vorremmo che da parte del Governo ci fosse una maggiore attenzione anche su questi aspetti che possono sembrare secondari, ma che in realtà sono centrali per il benessere e per il buon funzionamento dei penitenziari ordinari, per il benessere e per il trattamento di queste persone, ma anche per la sicurezza delle nostre città. Ovviamente voi voterete contro i nostri emendamenti, ma mi auguro che questo nostro tentativo di riportare questo tema al centro dell'attenzione della politica, della maggioranza e del Governo, non venga lasciato cadere. *(Applausi)*.

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signora Presidente, innanzitutto chiedo al collega se posso sottoscrivere l'emendamento 5.0.115 e anche il successivo 5.0.116, perché, come ha giustamente argomentato in questi ultimi minuti il collega, la questione delle REMS è cruciale anche per la gestione dei penitenziari ordinari.

Come ho già avuto modo di dire la settimana scorsa, invito tutti i colleghi che non l'avessero già fatto ad andare a fare una visita ispettiva in una delle nostre carceri per rendersi conto delle condizioni detentive e anche delle condizioni in cui lavora il personale di polizia penitenziaria in quei luoghi, a maggior ragione quando una parte non residuale, non indifferente dei detenuti ha problematiche di carattere psichiatrico che andrebbero affrontate e gestite adeguatamente in strutture appositamente dedicate. Purtroppo nel nostro Paese non c'è ne sono abbastanza, anche laddove a volte ci sono i fondi a disposizione delle Regioni per realizzarle, questi fondi non vengono messi a terra.

Mi auguro vivamente che per tutelare il personale vogliate approvare l'emendamento 5.0.115 sul trattamento accessorio aggiuntivo per il personale, ma spero che analogo parere positivo e votazione favorevole arrivi anche sul successivo emendamento 5.0.116 - così faccio una dichiarazione di voto unica per entrambi - che prevede lo stanziamento di fondi per la realizzazione di ulteriori REMS. Non dimentichiamoci infatti che i cittadini che hanno sbagliato e che devono scontare una pena sono comunque tutelati da una serie di diritti che talvolta non sono riconosciuti nel sistema carcerario italiano. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, il 5 gennaio di quest'anno Matteo Concetti è morto nel carcere di Ancona, suicida: si è impiccato. Aveva detto a sua mamma che, se fosse tornato in cella, si sarebbe tolto la vita, e così è stato. La mamma di Matteo aveva provato anche a sentire uno di noi, la collega Ilaria Cucchi, soltanto poche ore prima della tragedia, e le istituzioni, purtroppo, anche in quel caso non sono arrivate in tempo. Voglio ricordare in quest'Aula il nome di Matteo Concetti perché Matteo è una delle tante persone che non avrebbero dovuto essere nel carcere di Ancona. Matteo infatti aveva una sindrome bipolare e aveva quindi una patologia che meritava di essere curata; non avrebbe dovuto trovarsi in una casa circondariale. La sua è la storia esemplificativa di tantissime persone.

Per fortuna, in questo nostro Paese abbiamo a un certo punto deciso di eliminare la vergogna dei manicomi criminali, dei luoghi che erano dei veri e propri *lager* nei quali molte persone che avevano commesso dei reati, ma che non erano chiamati a risponderne perché totalmente incapaci di intendere e di volere a causa di una malattia mentale, venivano però ristretti in condizioni assolutamente inaccettabili. Tra le altre cose, fu proprio una Commissione del Senato, allora presieduta dal senatore Ignazio Marino, a fare un grande lavoro - credo fosse la XVI legislatura - di ispezione e a portare alla luce la vergogna di quel fenomeno. Tuttavia, come spesso succede nel nostro Paese, si resta un po' a metà del guado: si prendono decisioni che di per sé sarebbero anche buone, ma non si completa il processo. Tutto quello che si voleva fare resta a metà, quindi quello che è successo in questo caso è che non abbiamo più quelle strutture, grazie al Parlamento italiano che ha approvato una legge, ma ancora oggi tantissime persone, proprio come Matteo, si trovano in carcere senza che quello sia il luogo dove dovrebbero essere. L'urgenza di avere delle REMS in numero sufficiente da poter assolvere al loro lavoro e alla loro funzione è fondamentale.

Avere persone con malattie psichiatriche in carcere significa anche che queste persone devono essere trattate e gestite dal personale della polizia penitenziaria, che non ha le competenze per trattare persone che si trovano in condizioni patologiche legate al loro stato mentale. Si crea quindi un cortocircuito in cui la Polizia penitenziaria, già in estrema difficoltà dal punto di vista delle risorse, si trova anche a dover fare cose per le quali non ha la qualificazione e le conoscenze, ed è facile che si possano creare anche situazioni incresciose. A me è capitato personalmente di sentirmi dire dal personale della polizia penitenziaria: "senatore, se ho un detenuto che dovrebbe stare in una REMS e che comincia, per esempio, a fare atti di autolesionismo, che tipo di intervento posso fare e fino a dove mi posso spingere, non essendo un medico o un paramedico? Quello che faccio potrebbe configurare anche un'ipotesi di violenza, se interpretato in modo scorretto".

Creiamo una sorta di uragano perfetto, perché mettiamo persone in strutture dove non dovrebbero stare, seguite da persone che non hanno le competenze per gestirle. Poi succede che un bel giorno un ragazzo di venticinque anni dice a sua madre "se mi riportano in quella cella, io la faccio finita", e dopo poche ore quel ragazzo nelle mani dello Stato non c'è più: è morto. Questo è un fallimento per tutti noi. Per cui anch'io chiedo al collega Bazoli di sottoscrivere questo emendamento e chiedo davvero all'Assemblea di approvarlo o quantomeno chiedo alla maggioranza e al Governo di mettere mano a questo problema, che è un problema enorme... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). ...che è concausa dei 18 suicidi che stiamo contando dall'inizio dell'anno. (*Applausi*).

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Presidente, colleghe e colleghi, ho apprezzato l'intervento del collega Scalfarotto sul teorema psichiatria e carcere. Credo, colleghe e colleghi, che noi dobbiamo essere problematicamente orgogliosi di una legge che ha segnato in maniera unica il secolo breve, la n. 180, che ha abolito, almeno teoricamente, i manicomi, scempio dell'umanità e *lager* di cui dobbiamo restituire memoria. Oggi abbiamo parlato delle Foibe. Dobbiamo restituire memoria all'orrore totale del manicomio. Ricorre il centenario della nascita di Franco Basaglia (*Applausi*). È un dovere a lui e a tutti coloro che sono morti, soprattutto donne morte, torturate e violentate dalla psichiatria istituzionale.

Negli interventi precedenti devo dire che, forse per la voglia di interferire in maniera positiva, si è

quasi colta una nostalgia per strutture *ad hoc* legate alla sofferenza mentale. Non esistono strutture *ad hoc*, non possiamo creare scorciatoie per creare vecchi e nuovi manicomi sotto mentite spoglie, i cosiddetti "microcomi". (*Applausi*). Dobbiamo migliorare la psichiatria, dobbiamo liberare le persone dalla sofferenza mentale e, dove è possibile, non costruire strutture *ad hoc*, perché ricominceremmo con il vecchio maledetto manicomio, ma creare una mentalità nuova comunitaria di condivisione, perché, con la scusa del sorvegliare e punire, abbiamo distrutto intere generazioni di sofferenza mentale.

Credo allora, colleghi, che proprio adesso, parlando dei suicidi e parlando dei disabili in carcere, spesso inopinatamente, dobbiamo rivendicare l'orgoglio di essere italiani e di avere la legge n. 180, che non è mai stata terminata. Quando ero Sottosegretario di Stato con delega alla salute mentale e presidente dell'Osservatorio di salute mentale, verificai la mancanza di 37.000 infermieri psichiatrici. Come si fa a dire che una cosa va male, se mancano gli operatori? È come dire che non bisogna andare nei pronto soccorsi, perché non esistono medici di pronto intervento.

Chiedo allora - scusate se mi intrometto in parte - che mai come oggi venga rivendicata la voglia di costruire insieme una nuova mentalità sulla sofferenza mentale, che abbatta gli stereotipi della pericolosità e dell'incurabilità. Nel contempo, che non esistono strutture chiuse per le persone con malattia e sofferenza mentale e che tutte le persone in carcere con disabilità fisico-mentali vanno seguite con interventi singoli, specifici e scientificamente corretti (non solo socialmente). Grazie, colleghi, e un abbraccio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.115, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.0.116, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo molto brevemente perché, in realtà, questo emendamento attiene allo stesso argomento che abbiamo trattato fino adesso. A differenza dell'emendamento precedente, qui noi chiediamo che si stanzi qualche risorsa per le strutture. Noi abbiamo un esempio abbastanza lampante della difficoltà che si ha nel mettere a posto queste strutture: strutture che sono esattamente finalizzate alla gestione dei pazienti che presentano problemi di questa natura, fuori da strutture penitenziarie, che non sono minimamente attrezzate e che non sono idonee al trattamento di malattie anche di natura psichiatrica, che giustamente devono essere trattate in luoghi idonei, con specialisti adatti al trattamento.

Noi abbiamo la REMS di Castiglione delle Stiviere, dove c'era il più grande ospedale psichiatrico giudiziario italiano, di 160 posti. Quella residenza per l'esecuzione misure di sicurezza è una struttura che si è iniziato a realizzare nel 2019. I lavori dovevano essere conclusi nel 2023 e sono ancora in corso, perché sono stati accumulati molti ritardi.

Dobbiamo renderci conto tutti che questo è un tema che deve essere affrontato con risorse. Quindi, se non si mettono risorse, questo non è un tema che si può adeguatamente affrontare. Oggi questa è una vera emergenza. Gli ultimi dati sulle persone in attesa di entrare in residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, per essere trattate adeguatamente, sono 675.

Noi abbiamo cioè 675 persone che dovrebbero essere ospitate in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ma che oggi si trovano, per una parte, nei penitenziari ordinari. Io credo che una parte non irrilevante degli atti di autolesionismo o addirittura degli atti di suicidio riguardi proprio persone che dovevano essere trattate in residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza.

Se non sono lì dentro, tali persone sono in strutture sanitarie che, però, non sono attrezzate per gestire problemi di sicurezza che, a volte, persone di questo genere possono portare; oppure sono a casa loro,

presso le proprie abitazioni. E ripeto che non occorre andare molto in là nel tempo per riscontrare episodi di cronaca, che hanno suscitato molta attenzione e molta emozione nel nostro Paese, che hanno messo in evidenza, hanno messo a nudo, questo grande problema che riguarda appunto queste persone. Sono soggetti magari non imputabili, perché non sempre capaci di intendere e di volere, ma che devono essere trattate in modo adeguato, anche per evitare profili inerenti alla sicurezza pubblica.

Se 175 persone è un dato numerico che fa impressione, a maggior ragione deve indurre tutti, a partire dal Governo, a fare il possibile perché il nostro Paese venga dotato di strutture idonee ad accogliere queste persone: questo innanzitutto per loro, per consentire loro un trattamento adeguato, ma anche per tutte le esigenze che riguardano la pubblica sicurezza e la gestione adeguata dei nostri penitenziari ordinari.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, sarò brevissima, perché direi che i miei colleghi in questa, come anche nella scorsa seduta, hanno già detto tutto al riguardo, anche se sono rimasti abbastanza inascoltati.

Vorrei aggiungere un elemento, facendo un esempio pratico, perché magari arriva di più al cuore e alla testa di tutti. Sto seguendo con molta preoccupazione le vicende di un giovane ragazzo, malato e affetto da gravi disturbi psichiatrici, che è finito a scontare la propria pena in carcere in seguito al cumulo delle cosiddette pene per reati minori.

Il punto primo è che questo ragazzo non doveva essere in carcere, come hanno già detto i miei colleghi: vi è entrato per piccolissimi reati, ma nel carcere, nel frattempo, è diventato assassino, quindi sta scontando una pena per omicidio. Questo, cari colleghi, penso che possiamo essere tutti d'accordo nel dire che è il fallimento dello Stato.

Per questo è così importante finanziare tutte le strutture che consentano di scontare la pena tramite misure alternative, adeguate alle criticità di ciascun detenuto. Ve lo dice una che in carcere ci va almeno una volta a settimana e che quindi sa bene di cosa sta parlando. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per annunciare il voto favorevole a questo emendamento, che prevede appunto che ci siano risorse, senza le quali non si va lontano.

Anche in questo caso, se posso, chiederei di sottoscrivere l'emendamento, che tra l'altro prevede anche la copertura, quindi, per una volta, potremmo anche provare a votarlo e mettere a disposizione del Dipartimento e del Ministero questi 20 milioni di euro, per fare finalmente le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e consentire alle persone che lo necessitano di essere curate.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.116, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.0.117, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, nello scusarmi per la veemenza con cui ho chiesto la parola, per evitare che aprisse già la votazione, desidero sottolineare che questo emendamento propone di investire su un istituto - o, meglio, su un comparto - molto importante, cioè l'Istituto per l'esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, con due finalità importanti.

La prima finalità è che, trattandosi di esecuzione penale esterna, quindi di un'alternativa alla detenzione in carcere, è evidente che, investendo su questo importante comparto, si favorisce il

decremento della popolazione penitenziaria.

La seconda finalità - fondamentale - riguarda cosa intendiamo per sicurezza sociale, perché si tratta di programmi che fanno sì che chi sconta la pena all'esterno del carcere in determinate condizioni lo faccia fornendo servizi alla collettività. Ovviamente, per fare questo con azioni di volontariato e programmi vari, ci vogliono qualcosa e qualcuno - insomma, una struttura - che organizzino tutte le attività in collaborazione, per esempio, con gli enti locali a livello centrale e diffuso.

La prima questione è per noi la sicurezza sociale. Anziché evocarla con nuove figure di reato ogni volta che si presenta un problema, dichiarando candidamente, con confessione piena, come ha fatto il ministro Nordio, che non ha nessuna efficacia di deterrenza, ma serve a dare un segnale, non solo rispetto alla sicurezza sociale percepita, ma anche a quella effettiva, proponiamo invece di affrontarla sul serio, promuovendo integrazione e un'alternativa al carcere e quindi alla recidiva. Questa è la prima alternativa, sulla quale vogliamo discutere con voi.

La seconda questione è invece che, quando parlate di emergenza carceraria e di come abbattere il sovraffollamento, pensate sempre e solo esclusivamente a costruire nuove carceri. E al di là del fatto che ci vorranno molti anni, si tratta di una visione che prevede esclusivamente una risposta detentiva e carceraria, senza se e senza ma, che ignora totalmente l'aspetto fondamentale che è quello del trattamento: come si espia la pena, quale pena e in relazione a quale percorso. Da questo punto di vista, non dite che vi state occupando dell'emergenza carceri, perché non lo state facendo e non lo farete mai, se non supererete questa impostazione che è ostativa, per usare un termine a noi noto.

Per finire, su questo punto, investire sull'esecuzione penale esterna vuol dire anche investire sui tempi del processo. A tal riguardo, vice ministro Sisto, visto che non è presente in Aula il ministro Nordio, che nella relazione sullo stato della giustizia ci ha intrattenuto sul fatto che in cima ai suoi pensieri ci sono i tempi della giustizia, ad esempio investire su un funzionamento a pieno ritmo dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna che si occupa della messa alla prova, cioè di quel modo di fare volontariato e di fare servizi che fa sì che ti fermi e invece di proseguire col processo fai quello, è un modo già sperimentato per ridurre e incidere molto sui tempi della giustizia.

Allora mi chiedo, Presidente, quale sia il motivo del parere contrario a questo nostro emendamento, senza neanche una proposta alternativa, che prenda in considerazione che cosa avete fatto e cosa farete. Noi abbiamo fatto qualcosa, perché la messa alla prova l'abbiamo introdotta noi. Adesso vorremmo vedere che cosa contribuirete a fare voi. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia voce a quella della collega Rossomando e chiedo anche, se mi è consentito, di poter sottoscrivere questo emendamento.

Anche qui, si tratta di risorse per investire su misure alternative, sulla messa alla prova e sull'esecuzione penale esterna. Sono tutti interventi fondamentali, perché dobbiamo entrare nell'ottica che la sanzione penale non è soltanto la reclusione e che l'ordinamento ci offre un ventaglio di possibilità che sono da prendere non soltanto - come qualcuno potrebbe pensare - per una forma di buonismo, per cui si perdona. Tutto il contrario: io penso che questo tipo di sanzioni e questa modalità di scontare la propria condanna abbiano l'effetto, da un lato, di ridurre il sovraffollamento nelle carceri, che sicuramente è qualcosa alla quale siamo tenuti anche da obblighi internazionali (non ci dimentichiamo mai l'ignominia caduta sul nostro Paese a seguito della sentenza Torreggiani); non c'è soltanto questo aspetto, ma c'è anche un interesse - credo - della collettività.

Noi ci riempiamo la bocca con la parola «sicurezza» e devo dire che la destra ne fa uso e abuso, ma la vera sicurezza è quella di fare in modo che chi ha commesso un delitto non ne commetta degli altri. L'idea di dire "io prendo la gente, la chiudo dentro e quindi le persone non delincono più" presenta una fallacia logica che è legata al fatto che, per la stragrande maggioranza dei reati, si sta in prigione per un tempo medio-breve, ma prima o poi si esce dalle prigioni. Quindi, l'interesse che dovrebbe avere una classe dirigente con la testa sulle spalle è quello di chiedersi: una volta che la persona che ha commesso un reato sconta la sua pena e torna nel circuito della vita civile, come facciamo a fare in modo che questa persona non ricada nell'errore e non provochi ulteriore insicurezza? Infatti, se la

persona che ha commesso un reato non ne commette altri, è intuitivo che la nostra sicurezza collettiva aumenta.

Noi sappiamo e le statistiche molto chiaramente ci dicono che il carcere - come diceva benissimo la collega Cucchi - è un luogo criminogeno, cioè se dobbiamo trovare l'università del crimine quella è la galera.

Più persone ci mandiamo, soprattutto persone che si sono macchiate di reati piccoli o piccolissimi, e più è facile che queste persone cadano in una spirale di marginalità e, uscite di prigione, avendo su di sé uno stigma che impedisce loro per esempio di trovare un lavoro, si trovino davanti a situazioni che li portano a delinquere ulteriormente.

Allora, ogni qualvolta noi riusciamo a trovare delle soluzioni che orientino la persona che ha sbagliato verso un processo di rieducazione e di riabilitazione, che è quello che non a caso la nostra Costituzione - lungimirante come è - prevede, noi dovremmo saltarci su, approfittando di questi percorsi che, oltre a far bene al detenuto, fanno bene al Paese e alla collettività.

Chi predica la sicurezza dovrebbe razzolare sul piano della prevenzione, della formazione, dell'orientamento professionale, del lavoro esterno al carcere; tutte possibilità che mettono il concittadino o la concittadina che hanno commesso un reato nella condizione di non commetterne altri.

Per tali ragioni è importante che noi andiamo nella direzione proposta dall'emendamento 5.0.117. Il mio Gruppo esprimerà pertanto un voto favorevole su di esso, invitando l'Assemblea a votare nello stesso modo.

[LOPREIATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, mi fa piacere intervenire perché ogni qualvolta prendo la parola, magicamente arriva il Ministro; la cosa mi procura anche emozione.

Siamo in dirittura d'arrivo, avendo esaminato tutti gli emendamenti all'articolo 5, tutta l'opposizione è concorde nel dire a questo Governo che bisogna investire, che siano figure professionali o misure alternative, è un coro unanime. C'è stato uno scambio di favori nella sottoscrizione di emendamenti. Non capisco sinceramente il voto contrario della maggioranza.

Signor Ministro, non illustro, come nella precedente occasione, tutti gli emendamenti, ma le faccio nuovamente un appello e un invito altrimenti tutto quello che ci siamo detti fino ad oggi, illustrando sia in Commissione che in Assemblea gli emendamenti, non sarà servito a niente. Le vorrei quantomeno strappare un impegno, visto che l'Assemblea esprime voto contrario su tutti gli impegni. Mi riferisco ad un impegno volto a riflettere sulla fondatezza delle nostre rimostranze, oggi preannunciate, perché bisogna assolutamente investire nel comparto giustizia, dato che fino ad oggi non è stato fatto assolutamente nulla. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.117, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.0.118, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 5.0.118, che voglio porre all'attenzione dell'Assemblea, è stato da noi presentato perché tra i drammi che si vivono all'interno delle nostre carceri e che sono stati ampiamente sottolineati nel corso di tanti interventi, essenzialmente delle senatrici e dei senatori dell'opposizione, è un tema apparentemente meno eclatante e, tuttavia, ugualmente importante. Mi riferisco al fatto che molti istituti di pena di qualsiasi classificazione, dalle case circondariali a quelle di alta e media sicurezza, non hanno un direttore effettivo che dalla mattina

alla sera, tutti i giorni, possa seguire la vita quotidiana dell'istituto, intervenire, essere un riferimento costante per la popolazione carceraria che, come è noto, è fatta di detenuti e detenute, ma anche di agenti di polizia penitenziaria.

Avere quindi un riferimento, un direttore di carcere nel pieno delle sue funzioni è certamente un contributo, talvolta, ad affrontare e a prevenire meglio, in tempo reale, fatti e fenomeni che si verificano quotidianamente in quell'universo. Per questo chiediamo, con questo emendamento, di prevedere l'assunzione a tempo pieno di altri sessanta direttori che possano colmare questa lacuna, perché è noto che diverse decine di carceri del nostro Paese hanno un direttore cosiddetto "a scavalco", che cioè contemporaneamente è direttore di un istituto e svolge anche il ruolo di supplenza, di facente funzioni in un altro istituto. Chiediamo, quindi, che almeno questa piccola ma significativa disposizione possa essere accolta.

Colgo infine l'occasione, signor Presidente, per evidenziare che c'è un tema collegato a questo, che è quello dei provveditorati. Precedenti Governi - quindi non sto accusando l'attuale Esecutivo - hanno ridotto, accorpandoli, i provveditorati che gestiscono a livello regionale o interregionale la vita e l'attività degli istituti di pena. Questa esperienza, a quanto risulta dai fatti, non è stata positiva: spesso, un provveditorato che ha sede in una Regione, ma che si deve occupare anche della vita e dell'attività di istituti di pena di altre Regioni, è lontano e la lontananza fisica di un provveditorato, anche se è ovvio che le comunicazioni oggi si possono intraprendere anche attraverso sistemi che non implicano vicinanza fisica - lo dico per esperienza diretta, perché ho sentito queste lamentele - produce comunque ritardi e incomprensioni e determina che a volte sia dedicata più attenzione a un istituto più vicino al provveditorato e minore attenzione a un istituto più lontano. Colgo quindi l'occasione per dire, anche se non è scritto nell'emendamento, che oltre a prevedere direttori pienamente operativi in ogni carcere, bisognerebbe cercare di ragionare insieme anche su come evitare questo accorpamento e garantire a ogni Regione un suo provveditorato.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, approfitto della dichiarazione di voto su questo emendamento - che sottoscriverei, se il collega Verini è d'accordo, e che ovviamente condivido nella sostanza - come di un'occasione preziosa per ringraziare tutte le persone che lavorano nel nostro sistema penitenziario, le direzioni, e la Polizia penitenziaria, perché nella stragrande maggioranza dei casi fanno un lavoro incredibilmente duro e difficile, in condizioni molto complicate.

Ho visitato in questa legislatura un bel numero di carceri e devo dire che dappertutto ho trovato persone estremamente dedicate, che fanno spesso le nozze con i fichi secchi, cioè che provano anche a inventare, nonostante la scarsità di risorse, per esempio momenti di collaborazione con il territorio, che provano a cercare imprese, come per esempio la Dozza a Bologna, o a trovare fondi del PNRR, come ho visto a Verona, per programmi di orientamento e di formazione. Credo che questo ringraziamento sia dovuto da parte di tutti. Lasciatemi anche dire, però, che, proprio in omaggio alla professionalità e alla fedeltà alle istituzioni di queste persone, la Repubblica deve essere estremamente dura con chi in quel mondo non applica la stessa lealtà alle istituzioni e viola la legge. (*Applausi*). Eventi come quelli accaduti a Reggio-Emilia o come quelli cui abbiamo assistito a Santa Maria Capua Vetere non sono tollerabili in un Paese civile.

Credo che sia anche giusto, proprio a tutela della stragrande maggioranza delle persone che servono la Repubblica fedelmente e nel rispetto della legge, che a simili mele marce - come si dice con un'espressione forse un po' abusata - che portano disdoro e vergogna sul prestigio di quel corpo e anche sul lavoro duro di così tante persone (tanto l'amministrazione quanto la Polizia penitenziaria) non si debbano fare sconti. Ringrazio quindi chi lavora duramente e porta su di sé lo stress di un lavoro difficile in condizioni complesse, perché comunque sono persone che passano gran parte della loro vita in un ambiente certamente non piacevole come il carcere. Auspico però che la reazione dello Stato nei confronti di chi tradisce il giuramento fatto alla Repubblica sia severa. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.118, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Non essendo stati presentati sull'articolo 9 altri emendamenti oltre quello soppressivo 9.100, presentato dalla senatrice Gelmini, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Signora Presidente, noi di Azione siamo convinti da sempre che la riforma della giustizia sia un elemento importante per la civiltà giuridica di un Paese, ma sia anche un elemento decisivo per affermarne la competitività e la crescita e oggi la prima parte di questa riforma, annunciata più di un anno fa dal ministro Nordio, arriva finalmente all'approvazione dell'Assemblea.

Noi pensiamo che si debba recuperare sobrietà nella comunicazione, perché il provvedimento in esame non è né una riforma epocale, né tantomeno il male assoluto, come viene dipinto da destra o da sinistra. È sicuramente un passo avanti decisivo nella giusta direzione per ridefinire il processo in chiave garantista e soprattutto per dare attuazione ad alcuni principi costituzionali, come il diritto alla difesa, la presunzione di non colpevolezza, il principio del giusto processo. All'interno di questo provvedimento troviamo l'abolizione dell'abuso d'ufficio, criteri differenti per l'applicazione delle misure cautelari, una ridefinizione del traffico di influenze, ma anche una stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni che riguardano persone terze rispetto al processo.

Parto dall'abuso di ufficio, che è stata una battaglia che ho portato avanti personalmente e come Azione, perché - è emerso anche durante il dibattito - non si contano gli amministratori, i sindaci e i funzionari che sono stati sbattuti in prima pagina, ma alla fine questi procedimenti si sono risolti in un nulla di fatto. Poiché non è una questione di titoli di giornale, ma di persone e vite distrutte, penso che i dati siano implacabili: se le indagini sono molte, i processi pochi e i condannati quasi zero, significa che c'è un problema di efficienza della norma che va evidentemente ripensata.

A ciò si aggiunge, in una stagione di attuazione del PNRR, un costo sociale per quanto riguarda la paura della firma. Dovremmo velocizzare la messa a terra degli investimenti, ma sappiamo che le lungaggini burocratiche e la paura di apporre la firma su alcuni provvedimenti rendono il tutto più difficile. Siamo sì convinti che chi sbaglia è giusto che paghi, e da questo punto di vista non ci deve essere nessuna tolleranza, ma dobbiamo tornare a sostenere che la pubblica amministrazione non è il luogo del malaffare. Passiamo quindi dalla cultura del sospetto alla cultura della fiducia nella cosa pubblica.

Il cosiddetto disegno di legge Nordio però modifica anche la portata del reato di traffico di influenze e anche su questo sono stati spesi fiumi di inchiostro nel sostenere la necessità di circoscrivere, di aggiustare il testo di questa fattispecie di reato, che aveva bisogno di elementi di chiarezza e di certezza.

Vengo anche ad un altro elemento, che è il contrasto all'abuso della custodia cautelare. Voglio sottolineare che questo vuol dire non solo carcerazione e punizione preventiva di un presunto

innocente, ma anche sovraffollamento nelle carceri italiane. Anche questo è un punto che ci vede assolutamente d'accordo.

Un'altra novità è la diversa modalità di applicazione delle misure cautelari. Anche in questo caso penso che risponda a un elemento di buon senso il fatto che si passi dal giudice monocratico ad un collegio di magistrati. Così come è degno di nota il fatto che, prima di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, l'indagato sia interrogato per fare dei chiarimenti che potrebbero rendere infondata l'emissione di tale misura.

Vengo al tema delle intercettazioni: il problema non è l'uso delle intercettazioni, ma l'abuso e mi riferisco, in particolare, all'impiego pervasivo dei *trojan*, che sono forse il simbolo più emblematico dell'abuso delle intercettazioni. Proprio perché dobbiamo tornare ad una visione liberale del diritto penale, penso che sia ragionevole vietare la pubblicazione sulla stampa di intercettazioni che riguardano soggetti terzi non coinvolti nelle indagini. Tutelare la vita e la credibilità di queste persone è secondo noi, da liberali, un fatto doveroso.

La riforma prevede anche che il documento con cui l'indagato apprende dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico dovrà essere notificato garantendo la sua riservatezza senza divulgazioni a terzi. Reputiamo in modo positivo anche il divieto per i pubblici ministeri di appellarsi alle sentenze di assoluzione per una serie di reati che sono contemplati all'interno del disegno di legge in esame. Se l'imputato, d'altronde, è riuscito a dimostrare nel merito la sua innocenza, è giusto che lo Stato desista da ulteriori forme di accanimento.

Proprio perché queste sono battaglie che, come Azione, abbiamo portato avanti da tempo, il nostro è un voto favorevole. Tale voto favorevole dimostra che quando il Governo non cede al panpenalismo e al populismo di ordine penale, il voto di Azione è favorevole. Se si trattasse della fattispecie dei *rave party* o di altre amenità, è evidente che non daremmo un voto favorevole. Rispetto però a queste misure, che mi auguro portino poi finalmente alla separazione delle carriere, a quella che si sarebbe una riforma epocale, in attesa di poter esaminare quel testo e di non leggere solo interviste che richiamano questa volontà, il voto di Azione è favorevole al provvedimento. (*Applausi*).

[PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, con l'approvazione di questo disegno di legge il Governo Meloni assume la prima iniziativa verso una giustizia giusta, secondo il programma elettorale premiato dall'elettorato e al fine, nel solco dei precetti costituzionali, di integrare realmente un sistema garantista privo di storture e di eccessi, tale da coniugare le esigenze di giustizia con le migliori tutele che uno Stato di diritto deve prevedere e consentire.

Questa prima iniziativa politica e legislativa mira ad una riforma di più ampio respiro, tale da comprendere nel medio termine altre riforme del codice di procedura penale e persino della Costituzione, al fine di allineare l'ordinamento giuridico alle nuove esigenze e rendere la macchina della giustizia più spedita ed efficiente, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni e con ogni più giusta garanzia per i soggetti coinvolti, oltre che per i soggetti terzi.

Il disegno di legge è strutturato e tecnicamente complesso, ma esalta la portata e la volontà politica del Governo di procedere sulla strada delle riforme e in particolare su quella della giustizia, anche tramite l'assunzione di nuovi magistrati, al fine di integrare le eventuali carenze di organico e implementare i nuovi ruoli che la riforma stessa pretende.

Come già detto il disegno di legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023, è solo un primo passo verso una riforma integrale della giustizia. L'impegno del Governo è finalizzato al miglior funzionamento della macchina giudiziaria, con la migliore tutela della dignità e dell'onore delle persone che ne sono protagoniste. La regolamentazione della pubblicazione delle intercettazioni, ad esempio, è la prima prova dei migliori intenti di tutela dei terzi estranei a qualsiasi coinvolgimento, senza in alcun modo limitarne l'utilizzo, ma semplicemente l'abuso della pubblicazione al fine di garantire tutti coloro che nulla hanno a che fare con il processo e quindi tutelandone l'immagine e la dignità. L'intenzione è superare finalmente l'odiosa pratica di rischiare di essere condannati nel clamore della stampa e poi essere assolti nel silenzio del tribunale, dopo magari una vita segnata da

vicende giudiziarie.

Con la riforma intervenuta nel 2020 tramite il cosiddetto decreto semplificazione, l'articolo 323 era giunto alla sua quarta rielaborazione e, per quanto presentasse specificazioni, ne è rimasta intatta la formulazione generica, che ne ha consentito l'eccessivo ricorso. La riforma intervenuta nel 2020 pertanto non ha funzionato, né è stata utile a contrastare i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione. Anzi, in considerazione dell'obbligatorietà dell'azione penale sancita dalla Costituzione, ha determinato un'eccessiva attività delle procure, distogliendone uomini e mezzi, senza il raggiungimento di risultati concreti, per come le statistiche hanno dimostrato, ed esponendo mediaticamente i protagonisti, segnati così anche dinanzi all'opinione pubblica. Immagine e dignità che, per quanto garantite dalla presunzione di innocenza prevista dalla Costituzione, difficilmente riescono ad essere riacquistate dopo campagne giornalistiche denigratorie.

Il Governo quindi, proprio con l'intento di portare la Costituzione e i principi fondamentali che la ispirano ad essere protagonista della vita quotidiana del popolo italiano, ha adottato la migliore scelta che potesse decidere: l'abrogazione. Né valgono le ragioni che da alcune parti si sono levate, per le quali il reato di abuso d'ufficio sarebbe un reato spia di altri reati, in quanto proprio la Costituzione, con la previsione del principio di legalità *ex* articolo 25, insegna che un reato esiste o non esiste. Ciò, però, non inficia il sistema di tutela da eventuali abusi, perché vi sono altri e più efficienti strumenti pronti a contrastare ogni eventuale ed illecita condotta, in quanto, anche per come dichiarato dal Ministro sempre in sede di conferenza stampa, l'arsenale di cui noi disponiamo per combattere gli amministratori infedeli è il più agguerrito d'Europa.

Quello che si è inteso eliminare è la cosiddetta paura della firma, al fine di consentire ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di adottare decisioni e sottoscrivere provvedimenti senza il timore di incappare nella commissione di un abuso e quindi incorrere in un procedimento penale.

L'eliminazione della paura della firma consentirà agli amministratori, specialmente quelli locali, come i sindaci, di ridare slancio all'azione amministrativa, oltre che all'economia. Un'indagine infondata, infatti, è un danno non solo alla vita quotidiana, all'immagine, alla reputazione e alla carriera politica, ma anche un gravoso dispendio economico di uomini e di mezzi. Inoltre, è deleteria proprio per l'economia reale, poiché impedisce l'allocazione di risorse, specialmente in questa delicata fase di attuazione del PNRR.

Tale misura è a tutela di garanzia e rigore nel rispetto delle norme; una giustizia giusta, che funziona, è infatti la migliore garanzia per la più efficace applicazione di una pena, oltre ogni ragionevole dubbio. Per queste ragioni, esprimo convintamente il voto favorevole del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere al disegno di legge in oggetto. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, io partirò dalla fine della dichiarazione di voto, nel senso che comincerò dichiarando il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. Lo faccio, devo dire la verità, non perché il disegno di legge sia stato presentato da questa maggioranza o da questo Governo. Non è questo il punto. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge perché sentiamo che ci appartiene moltissimo. Pensiamo che questo provvedimento sia una possibile espressione normativa di un orientamento, di una visione della giustizia che sentiamo essere molto nostra. Una visione della giustizia garantista, una visione della giustizia che guarda alla sanzione penale come strumento di riabilitazione del reo e quindi alla creazione di una sicurezza genuina per la nostra collettività, una giustizia che sia rispettosa della dignità dei cittadini e delle persone, una giustizia che davvero creda che chiunque sia accusato di un reato è innocente fino a sentenza definitiva.

In fondo, noi, in questo disegno di legge troviamo declinati principi che accogliamo. Per questo votiamo a favore di questo disegno di legge. Infatti, tali principi erano nel nostro programma elettorale e, per questo, ci compiacciamo del fatto che il Governo presenti anch'esso un disegno di legge in linea con le nostre proposte. Quindi, non avrebbe avuto senso nessun'altra posizione se non quella di un voto favorevole e questo sarà.

Devo dire, però, ed è giusto farlo dal punto di vista politico, che questo disegno di legge rappresenta

una primizia nel lavoro del Governo sulla giustizia. Come infatti abbiamo avuto occasione di dire al ministro Nordio, quando è venuto in Aula a presentare la sua relazione annuale sullo stato della giustizia nel Paese, di questi principi di garantismo, di rispetto del cittadino, di salvaguardia della sua reputazione, di considerazione dell'imputato innocente fino a sentenza definitiva, di questo orientamento, di questa visione, noi oggi vediamo il primo esempio, a distanza di un anno e mezzo dall'ingresso del Governo a Palazzo Chigi e nei vari Ministeri.

Quello che abbiamo visto, in questo anno e mezzo, sono stati quindici nuovi reati. Siamo partiti con il decreto-legge *rave* e con questa malsana abitudine di dettare norme penali per decreto-legge: norme che poi vengono cambiate, in fase di conversione, perché sono scritte male. Abbiamo visto il famoso reato dell'orso marsicano; abbiamo visto i famosi reati universali, con il globo terracqueo preso come reato per gli scafisti. Abbiamo visto il decreto-legge Caivano, un altro provvedimento che ha smontato la giustizia minorile e ha introdotto anche per i reati di lieve entità legati alle tossicodipendenze una pena fino a cinque anni. Insomma, è una novità, quindi ci compiacciamo, per così dire, di questo cambio di marcia della maggioranza.

Ci sembra doveroso però anche sottolineare che questo cambio di marcia e questo ritardo non sono casuali, ma sono dovuti al fatto che la maggioranza su questi temi è spaccata in modo profondo, perché, se c'è un'anima schiettamente garantista come quella rappresentata dal ministro Nordio o dal vice ministro Sisto, che vedo presente in Aula, dall'altro abbiamo rappresentanti come il sottosegretario Delmastro delle Vedove e il suo partito, che nella maggior parte dei casi tengono posizioni invece securitarie; non le definirò manettare, ma insomma si può dire che tendano a guardare alla sanzione penale come a una sorta di panacea e a uno strumento che può tranquillizzare l'allarme sociale che si verifica a seguito di un fatto di cronaca. Bene, quindi, signor Ministro: pensiamo che questo disegno di legge sia quasi più nostro che vostro e lo votiamo con convinzione.

Devo dire però, sempre dal punto di vista politico, di essere invece molto dispiaciuto di vedere che la parte sinistra di quest'Aula non voterà il disegno di legge in esame. Mi dispiace soprattutto per quanto riguarda il Partito Democratico, dal quale tra l'altro provengo, perché credo fortemente che il garantismo sia patrimonio costitutivo di chi si considera progressista e democratico. La tutela del cittadino davanti al grande Stato, al Moloch che giudica e che potenzialmente può stritolare, è proprio parte costitutiva della cultura della sinistra (*Applausi*), mentre vediamo il Partito Democratico votare contro norme che gli sono richieste a viva voce dai suoi stessi amministratori. Su questo non c'è ombra di dubbio, lo dico da ex Sottosegretario al Ministero dell'interno con delega agli enti locali: nelle mie interlocuzioni con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), anche nello scorso Governo, era la prima cosa che ci veniva richiesta.

Vedere il Partito Democratico presentare una serie di bellissimi emendamenti sulle carceri e sul rafforzamento delle misure alternative mi fa piacere, ma mi chiedo perché, da un lato, si presentino emendamenti che vanno in quella direzione e poi si sostengano posizioni diametralmente opposte. Se infatti il Partito Democratico vota contro non soltanto l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, ma anche contro l'udienza collegiale per la convalida di un provvedimento di privazione della libertà personale (*Applausi*), mi chiedo dove stia e dove sia andata a finire l'anima libertaria dei democratici di questo paese. Me ne dispiaccio grandemente, perché penso che sia un momento in cui si impoverisce la cultura politica e democratica del Paese. È un brutto momento quello in cui il Partito Democratico vota contro norme di garanzia del cittadino che si trova a fronteggiare la giustizia. (*Applausi*). È veramente un brutto momento.

Detto questo, non v'è dubbio - e lo ha detto molto bene la presidente Bongiorno - che non si riesca a modificare l'abuso d'ufficio (reato che abbiamo modificato quattro volte, dal 1930 a oggi), se ancora in questi giorni vediamo vicende come quella del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Egli è rientrato nella sua funzione di sindaco di una grande città italiana dalla quale era stato espulso perché condannato addirittura in primo grado per abuso d'ufficio, quindi per la legge Severino aveva dovuto lasciare la sua posizione. Poi è ritornato, una volta assolto, ma quegli anni di amministrazione nessuno li restituirà a Giuseppe Falcomatà (*Applausi*) e nessuno li restituirà neanche ai cittadini di Reggio Calabria che lo volevano sindaco e che se lo sono visti togliere come loro amministratore da una

norma iniqua.

Se quindi la norma non è convincente, cari colleghi del PD, in uno Stato liberale, e soprattutto se è una norma penale a non essere convincente, si deve avere il coraggio di toglierla di mezzo. Sarei stato anche disponibile a trovare una soluzione, se fosse uscita, ma così non è stato. Benissimo: che allora il reato si tolga di mezzo, perché il diritto penale dev'essere l'eccezione e il divieto è l'eccezione alla regola. Tutto ciò che non è vietato è lecito, quindi quando andiamo a scrivere una norma poco chiara, secondo me, attentiamo alla libertà delle persone.

Voglio dire anche un'altra cosa, dopo aver brevemente detto delle udienze (e ricordiamoci di quella collegiale).

Ricordiamoci sempre che nelle nostre carceri più di un terzo dei detenuti sono ancora in attesa di giudizio. (*Applausi*). Noi parliamo di sovraffollamento e nelle nostre carceri è pieno di persone che ancora non sanno di essere colpevoli.

Analogamente, per un perverso meccanismo della nostra comunicazione, tanti nostri concittadini finiscono sulle pagine dei giornali perché escono notizie che li riguardano, anche se magari non sono parti del processo. Noi abbiamo saputo tutto della vita privata di un primo cittadino di un Comune di questo Paese, che non solo non era parte del processo, ma era addirittura la persona che aveva promosso il procedimento. Questo non è ammissibile, perché è vero che c'è un diritto all'informazione, ma è anche vero che c'è un diritto alla riservatezza e le due cose vanno pesate e considerate sacre nello stesso modo. Troppo spesso in questo nostro Paese questo non accade.

Noi approviamo in questo disegno di legge anche una norma che penso che tutti i nostri concittadini ritenevano che esistesse già: noi stiamo vietando l'intercettazione delle conversazioni tra i difensori e gli imputati. Ma voi potete pensare che noi viviamo in un Paese nel quale l'imputato parla col difensore e qualcuno ascolta? (*Applausi*). Siamo in un Paese nel quale in questi giorni una procura sta addirittura indagando un difensore per aver scelto una certa strategia processuale. È una cosa incredibile.

Dico due cose brevissimamente: avremmo voluto vedere l'inappellabilità delle assoluzioni di primo grado in tutti i casi (*Applausi*), perché se un cittadino viene assolto in primo grado, il dubbio che sia innocente resterà sempre e continueremo questa battaglia. Così come pensiamo... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. In realtà lei ha finito il suo tempo. Le concedo ancora un minuto.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Così come vorremmo evitare questa sperequazione sulla procura speciale di coloro che hanno un avvocato d'ufficio per poter proporre appello rispetto a chi ha un avvocato di fiducia.

Insomma, noi votiamo con piena convinzione e pensiamo che questa sia la strada giusta. Pensiamo anche che sia semplicemente il primo passo e aspettiamo il Ministro e il Governo ad altri importanti appuntamenti, primo di tutti la separazione delle carriere (*Applausi*), ma voteremo certamente con convinzione un provvedimento che sentiamo appartenga profondamente alla cultura liberale e - permettetemi di dire - anche libertaria di questo Paese. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il 2024 è iniziato da soli 44 giorni e sono già 18 i detenuti che si sono tolti la vita: una strage. Numeri parziali, perché ad essi si devono sommare anche i migranti dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), come Ousmane, che aveva solo ventidue anni e si è ucciso nel CPR di Ponte Galeria a Roma. Ousmane era partito dalla Guinea sognando l'Europa. Il risveglio dal sogno è stato brutale e si è tolto la vita nel centro di permanenza e rimpatrio. «Rimandate il mio corpo in Africa. Mia madre ne sarà lieta»: queste le sue ultime volontà, scritte in francese, forse con un mozzicone di sigaretta sul muro del centro.

Prima di lui si è suicidato un detenuto del carcere veronese di Montorio. Aveva già provato a suicidarsi a gennaio; prima ancora si è impiccato un detenuto disabile ristretto nel carcere di Carinola, nel Casertano. Il 5 gennaio si è tolto la vita Matteo Concetti, nella casa circondariale di Montacuto, ad Ancona. Matteo Concetti era un malato psichiatrico; il suo è stato un suicidio annunciato, l'aveva detto

alla madre che a sua volta l'aveva riferito agli agenti. Quella struttura non era adatta a lui; sua madre aveva chiamato anche me poche ore prima che Matteo Concetti si impiccasse, ma purtroppo era troppo tardi.

L'Unione delle camere penali parla di un bollettino di guerra terrificante, di ecatombe. Occorre aggiungere - precisano gli avvocati - quella dei numerosi atti di autolesionismo, spia evidente di una situazione di diffuso disagio e disperazione divenuta insostenibile per i detenuti, i trattenuti e tutti coloro che in quei luoghi di detenzione prestano il loro servizio. Ricordiamoci che le nostre proteste non sono rivolte solamente a tutelare i diritti dei detenuti, ma anche quelli di tutti gli operatori che lavorano nelle carceri. La decisione di astenersi dalle udienze, per i giorni 7, 8 e 9 febbraio, punta il dito contro il sovraffollamento e le poche risorse destinate all'assistenza di detenuti, anche in termini di organico della Polizia penitenziaria. È un'astensione motivata anche con la necessità di una vera riforma dell'ordinamento giudiziario che tarda ad arrivare nonostante i proclami.

Oggi siamo qui a parlare di un disegno di legge che promette di riformare la giustizia e io mi chiedo dove siano le misure in materia di esecuzione esterna della pena, le misure cautelari alternative al carcere, le risorse per l'incremento di assistenti sociali e psicologici nei luoghi di detenzione, le risorse per gli spazi carcerari e le REMS, le risorse per il personale della giustizia, per l'assunzione di nuovi magistrati. Niente di tutto questo. Il disegno di legge al nostro esame interviene solo per cambiare le regole del gioco nel processo penale e, nascondendosi dietro il cartonato del garantismo, apre autostrade a chi - colletti bianchi soprattutto - commette un certo tipo di reati. Lo fa cancellando reati, mettendo ostacoli lungo il percorso di chi la giustizia la esercita (i magistrati) o la racconta (i giornalisti).

Questo è ciò che accadrà con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e lo svuotamento del reato di traffico di influenze. Tocca smentire il ministro Nordio quando lo definisce un reato evanescente, senza contrasto alcuno né con la Convenzione di Merida né con l'Unione europea. Per farlo basta leggere, infatti, la Convenzione di Merida, l'atto delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre del 2023, e quanto scritto dalla Commissione europea nella proposta di direttiva presentata nel 2023. All'articolo 18 della Convenzione si prevede espressamente l'abuso d'ufficio, mentre all'articolo 19 il traffico di influenze. Interessante poi è la tabella riportata nella proposta di direttiva. Il reato di abuso d'ufficio è contemplato in 25 Stati membri, tutti quelli che hanno risposto al questionario, mentre il traffico di influenze in 23 Stati.

La corruzione - si legge - è un fenomeno endemico che assume aspetti e forme molteplici nei vari settori della società, ad esempio i reati di corruzione, peculato, traffico di influenze e di informazioni, abuso d'ufficio e arricchimento senza causa. Il nostro Governo ha messo tra le sue priorità quella di indebolire la lotta alla corruzione.

Sulla stessa linea troviamo la quarta riforma della prescrizione in sette anni, approvata solo poche settimane fa alla Camera; un tema tanto caro agli avvocati di Governo. La modifica, secondo il CSM, manderà in panne i calendari che si erano dati le corti d'appello e le cassazioni. Il risultato - come hanno denunciato i 26 presidenti delle corti d'appello italiane in una lettera ignorata dal Governo, nella quale chiedevano una norma transitoria - è che saranno migliaia i procedimenti che finiranno prescritti sulla base del principio per cui si applica, se le norme cambiano in corso, sempre la legge più favorevole al reo.

L'altra priorità del Governo è limitare l'uso delle intercettazioni. Si nasconde dietro il tema del costo degli ascolti telefonici e telematici, ignorando però quello che dicono i magistrati. Ad esempio, il procuratore di Bari Roberto Rossi ha spiegato molto chiaramente che si tratta di un investimento. Grazie ai 4 milioni spesi per le intercettazioni, ne abbiamo guadagnati 244 di sequestri e confische.

La scelta del Governo però è un'altra: da un lato, si impedisce al giudice di acquisire le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardano soggetti diversi dalle parti; dall'altro lato, non se ne consente la pubblicazione. Impunità per chi è corruttibile e silenzio per la stampa. Se queste sono le priorità del nostro Governo, se è così che il Ministro intende riformare la giustizia, noi non possiamo che dire no. Con queste motivazioni, Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, Ministro e Vice Ministro, colleghi senatori, in questo disegno di legge si affrontano molti argomenti importanti: l'abuso d'ufficio, le intercettazioni, il traffico di influenze, l'avviso di garanzia, l'interrogatorio preventivo, la custodia cautelare, l'appello dei pubblici ministeri.

Si affrontano alcune delle patologie del sistema giustizia con tante storie che abbiamo sentito anche in quest'Aula che, appese al giudizio della magistratura, hanno condizionato la vita di molte persone e delle loro famiglie, per lunghi e interminabili anni, prima di finire poi assolti.

Questa legge cancella innanzitutto il reato di abuso d'ufficio. Chiariamo una questione perché altrimenti, se si cancella un abuso, si è per l'abuso. Non è così. In questi anni ci sono state molte modifiche di questa legge e, quando le norme vengono cambiate spesso, vuol dire che non funzionano. Citiamo dei dati. Nel 2022 si è proceduto all'archiviazione del 90 per cento dei casi affrontati; 3.938 fascicoli aperti, 3.536 archiviazione. Nel 2022 su 205 sentenze, per fatti evidentemente precedenti, in processi per abuso d'ufficio ci sono state 8 condanne, pari all'8,8 per cento. Nel 2021 ci sono state 400.745 indagini con 4.121 archiviazioni (l'87 per cento) e su 318 sentenze ci sono state nove condanne (pari al 2,8 per cento).

Quindi, la paura della firma è dovuta al fatto che la norma non funziona. Collegli, voler mantenere questa firma vuol dire mandare sul rogo migliaia di persone che poi saranno assolte, e questa è una tortura preventiva. (*Applausi*). Chi sostiene questa norma è contro il diritto, la verità e la giustizia e mente sapendo di mentire. Ci sono, però, le punizioni, perché quello che si racconta a chi non è informato è che, se si cancella il reato di abuso d'ufficio, poi tutti rubano. Ci sono diciassette tipi di reato, fra cui la corruzione, la concussione, la malversazione, la frode, il peculato, il favoreggiamento, la truffa ai danni dello Stato, la rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, il rifiuto di atti di ufficio. Ministro Nordio, mi aiuti a completare l'elenco. Il ladro, quindi, se viene perseguito, non sfugge perché ci sono moltissimi reati. Questo non funziona. Quindi, non è che vi sia l'impunità del ladro senza l'abuso d'ufficio, ma c'è l'impunità del bugiardo che sostiene una tesi infondata e falsa.

Cari colleghi del PD, leggete le interviste, che ho già citato, del sindaco Ricci del PD, coordinatore dei sindaci, che ha salutato come una vittoria dei sindaci l'approvazione di questa norma e ha chiarito che questa posizione è quella del Gruppo parlamentare, ma non è in linea con quella del partito. Quindi, è in dissenso dai suoi sindaci e dai suoi amministratori e vuole la gogna per gli amministratori anche del suo partito. Questa è la verità. (*Applausi*). Ricci credo sia il coordinatore dei sindaci, e adesso forse lo rimuoveranno, anzi mi dicono che lo hanno già rimosso. Peccato!

Credo che dobbiamo fare molte cose importanti.

Venendo a un altro punto, noi non aboliamo le intercettazioni, che restano e devono rimanere per i reati gravi, la mafia, il terrorismo ed altri. Ma non ci può essere l'intercettazione a strascico: ci deve essere la tutela delle persone terze estranee al processo. I giornalisti potranno pubblicare solo le intercettazioni il cui contenuto sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel dibattimento. Non si possono rilasciare copie a gogò. Non è come al CSM, dove Davigo copiava e distribuiva le copie degli atti giudiziari, tant'è che poi - come avete visto - anche lui è finito nelle grinfie della giustizia. Si vieta, quindi, al giudice di acquisire nel cosiddetto stralcio le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, sempre che ne sia dimostrata la rilevanza. Si introducono, insomma, delle norme che vogliono evitare la gogna mediatica di gente che non è nemmeno indagata. Voi volete la gogna mediatica della gente perbene che viene citata in un'intercettazione e vede la vita, gli affetti e la sua esistenza rovinati senza essere nemmeno indagata. (*Applausi*). Ma quale civiltà giuridica? Robespierre inorridirebbe davanti alla vostra volontà di gogna. Lo strumento, invece, va mantenuto. Noi non siamo affetti da strabismo giudiziario e non soffriamo nemmeno di archiviazione *precox* - chi vuole intendere intenda in quest'Aula - che è una malattia che si manifestò in qualche città del Sud molti anni fa in vicende eclatanti. Chiediamo quindi che ci siano maggiori garanzie e non ci sia il discredito di cittadini innocenti che non hanno il dovere di far diventare pubblica la loro esistenza.

Chiediamo l'utilizzazione più attenta del *trojan*, perché non si può accendere e poi spegnere se uno va a cena con Pignatone; altrimenti basta andare a cena con Pignatone e spengono il *trojan*. Ce le ricordiamo queste vicende, se qui ci fosse Palamara...*(Applausi)*. Quelli che temono di essere intercettati con il *trojan*, quindi, vadano a cena con Pignatone, così stanno tranquilli. È successo anche questo, in Italia, ministro Nordio; anzi indagini ora che è Ministro: come mai quella sera si è spento il *trojan* quando c'era la cena con Pignatone? Il ristorante era refrattario alle onde magnetiche? Il meccanismo si era interrotto? Quello che sosteniamo è che il *trojan* vada utilizzato con motivazioni rafforzate, perché ci deve essere, perché lo Stato deve usare ogni mezzo per combattere la mafia e il crimine efferato. Ma deve motivare l'uso di strumenti particolarmente incisivi e invasivi e poi non si fanno eccezioni nelle cene.

Abbiamo introdotto anche un tema. Come Forza Italia abbiamo anche fatto molte proposte e le rivendichiamo. Ringrazio il senatore Zanettin, tutti i nostri esponenti, il ministro Nordio, ma anche - mi si consenta - il vice ministro Sisto. Sulla questione delle intercettazioni tra avvocati e assistiti, a meno che non ci sia il sospetto di un vero e proprio reato che non escludiamo, ci deve essere una garanzia del colloquio con l'avvocato. Pertanto, su questo e altri punti Forza Italia è stata particolarmente incisiva.

Abbiamo introdotto - senza che sia stato risolto - il tema dei test attitudinali. Credo che tutti noi, quando saliamo su un treno o su un aereo, vogliamo che chi guida il treno o l'aereo sia integro. Mi chiedo allora perché devo affidare il giudizio della mia vita e della mia reputazione a una persona come quella che c'è a Firenze, per esempio, che crede che Berlusconi abbia fatto le stragi. In quel caso altro che test psicoattitudinali, ci vuole l'ambulanza! Serve non lei, signor ministro Nordio, ma il ministro Schillaci con un'ambulanza e una cura al poveretto che ancora sostiene queste tesi. I test ci sono in molti Paesi e io credo che se ne potrà parlare in futuro. Visto che dispongono della libertà e della reputazione delle persone, dimostrino la loro integrità come fanno i piloti di aereo, gli autisti di pullman o di treno o i militari, che vengono sottoposti a visite ricorrenti.

Ci sono quindi molte altre questioni. Per quanto riguarda il traffico di influenze, noi crediamo che vada riformulato, perché ad esempio uno potrebbe dire: mi sta simpatico Nordio, come sarebbe bravo se facesse il Presidente della Corte costituzionale, anzi quasi quasi lo votiamo. Questo cosa sarebbe? Sarebbe un traffico di influenze? Noi riteniamo che questo reato vada rivisto e ridefinito affinché ci sia la prova di una dazione di denaro, un denaro dato o promesso realmente, una remunerazione, un fatto specifico. Oggi la fattispecie amplissima diventa indeterminata per cui, se parlo bene di Tizio con Caio, faccio il traffico di influenze. Si tratta di una norma che può essere valida per tutti. Ad esempio, quando la Casaleggio associati prendeva per i suoi siti dei soldi da una società che faceva sigarette elettroniche e poi il partito vicino alla Casaleggio presentava emendamenti sul fumo elettronico, era anche quello un traffico di influenze? O mi chiedo: il traffico di influenze non c'è, se lo fanno Grillo e i grillini con l'armatore di turno? Mi riferisco a quando Grillo diceva ai suoi Ministri di votare gli emendamenti dell'armatore Onorato. Siamo di fronte a un traffico d'influenze che, a un certo punto, diventa come un semaforo rosso: lì il traffico non c'è. Attenzione, i reati vanno tipizzati e definiti con esattezza. *(Commenti)*. Collega, c'è stato anche questo, c'è un'indagine in corso, non lo sto inventando. L'avviso di garanzia deve essere, appunto, di garanzia e, quindi, deve essere tutelato da quella riservatezza che in Italia non c'è mai stata. Si sono fatti e disfatti Governi, si è alterato il corso della democrazia con l'uso politico della giustizia attraverso tali atti, per cui servono elementi di buon senso per evitare che l'avviso di garanzia sia una clava per alterare la realtà e sia, appunto, un avviso di garanzia.

L'interrogatorio preventivo che si introduce incide sulla custodia cautelare, perché può essere un'alternativa a un ricorso eccessivo a tale misura. In Italia abbiamo più gente che sta in carcere preventivamente di quella che casomai ci sta in espiiazione della pena. Procedo per una sintesi approssimativa: noi vogliamo la certezza della pena e l'espiiazione della condanna. Anch'io ho avuto un sussulto quando ho visto lo *youtuber* scarcerato con un patteggiamento, dopo che aveva causato la morte di un bambino nell'incidente automobilistico di Casal Palocco. Con il provvedimento che stiamo varando, dobbiamo quindi rivedere il sistema dell'interrogatorio preventivo.

Nel provvedimento in votazione ci sono molte misure importanti e positive. E noi andremo avanti, perché vogliamo certezza della pena, ma anche separazione delle carriere. Noi vogliamo rispetto della magistratura, ma anche la fine dell'uso politico della giustizia. Non è che, se uno diventa procuratore nazionale antimafia, ha la certezza di diventare parlamentare della sinistra in Italia, come è accaduto in tre casi su tre. (*Applausi*). Spero che il prossimo ci smentisca, ci stupisca e non diventi parlamentare della sinistra, ma nemmeno del centrodestra, altrimenti dicono che li prendiamo noi.

Crediamo che sulle intercettazioni, sui reati fiscali, sulla sicurezza del lavoro, sulla responsabilità medica ci siano molte cose da fare, anche riforme di ordine costituzionale. Andremo avanti. Forza Italia ha fatto di questa battaglia una sua priorità; l'ha fatta Berlusconi, la cui opera è stata condizionata da un vergognoso uso politico della giustizia, che noi non dimentichiamo, di gente che ha fondato partiti e carriere di Governo sull'uso politico della giustizia, e ricordiamo nomi eclatanti. Noi rispettiamo la magistratura che lavora e si sacrifica ogni giorno. E, per quanto riguarda le carceri, signor Ministro, vorremmo non provvedimenti di liberazioni e di indulti indiscriminati, ma l'applicazione più ampia, ad esempio per i tossicodipendenti, di quelle norme che consentono la custodia domiciliare presso le comunità terapeutiche. La norma già c'è, si può migliorare, si può applicare; in quel modo noi possiamo togliere migliaia di persone dalle carceri e farle andare in una comunità dove forse recuperano la loro vita e la loro resistenza. Ministro Nordio, vice ministro Sisto, c'è la norma, ma c'è da migliorarla. Facciamolo in un mezzo pomeriggio e liberiamo dal carcere persone che possano andare in luoghi dove recuperare la vita, e forse ci ringrazieranno. Quindi, c'è ancora molto da fare.

Con Forza Italia andremo avanti sulla riforma della giustizia. Ci sentiamo artefici, insieme a tutta la maggioranza e anche a tanti altri colleghi di altri settori, di questo provvedimento. Si tratta di una tappa importante e la votiamo con convinzione, perché è l'avvio di una grande riforma per una giustizia giusta, per la fine degli abusi e la certezza del diritto. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ministro Nordio, le norme contenute nel disegno di legge in esame sono veramente importanti e forse il dibattito, sia quello pubblico che quello che ha avuto luogo in quest'Aula, si è forse un po' soffermato, anche travolti dall'emozione e dalle sensazioni che ne derivano, sulla previsione dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Tuttavia, noi dobbiamo guardare l'intera normativa, che prevede norme veramente importanti che vanno a segnare un passo in avanti della giustizia italiana verso una maggiore - e mi permetto di sottolinearlo - civiltà, perché sono fundamentalmente misure di garanzia. Colleghi, garanzia non è salvaguardare, blindare o non punire un soggetto che magari ha commesso un misfatto. Garanzia significa rispettare la Costituzione, l'ordinamento, la struttura del nostro Stato.

Andiamo *in primis* a guardare alcuni interventi che sono stati fatti sulla scorta di una approfondita indagine conoscitiva svolta in Commissione giustizia, che ha portato a risultati e conclusioni che oggi si trasformano in norme. *In primis* andiamo ad esaminare il rafforzamento del rapporto che c'è fra l'avvocato difensore e la parte assistita. Esistono già delle norme per cui non devono essere intercettate le comunicazioni fra l'avvocato e il suo cliente. Ma oggi arriviamo a rafforzarle, superando un pensiero che magari può essere dilagato o coltivato da qualche parte politica che pensa di poter raccogliere dei voti in questo modo. Lo sottolineiamo: l'avvocato, quando esercita la sua funzione, non è un complice (*Applausi*), ma sta semplicemente assistendo la parte affinché sia applicata correttamente la legge.

Passiamo a un altro tema che è fondamentale nel nostro Paese. Abbiamo il principio della separazione dei poteri e occorre una stretta separazione se vogliamo che lo Stato funzioni bene e conservi i diritti di cittadini. Però c'è un quarto potere che, purtroppo, a volte non è separato. È vero che esistono delle esigenze di indagine ed esiste anche un diritto all'informazione, ma tale diritto non può trascendere e andare ad invadere l'ambito degli altri poteri: deve lasciare che gli altri poteri vengano esercitati nella piena indipendenza. Nel corso di questo dibattito abbiamo sentito colleghi come il senatore Garavaglia che raccontavano quando fuori dalla procura di Milano venivano diffusi dei volantini su cui erano riportate tutte le intercettazioni che erano state fatte. Questo non potrà e non dovrà più accadere: grazie

alla norma che noi introduciamo, non può essere chiesta copia delle intercettazioni se non dalle parti e dal difensore, finché ovviamente non sia pubblicata.

Viene inoltre rafforzato il divieto della pubblicazione, anche parziale, delle intercettazioni, salvo quando non siano utilizzate all'interno di un provvedimento. Non dobbiamo creare dei processi al di fuori delle aule dove si devono svolgere i processi e dobbiamo evitare che ci siano delle vite assolutamente infangate, vite di persone che devono subire degli attacchi al loro decoro e devono essere viste già come dei condannati, quando sono solo all'inizio di un procedimento. Non sono solo vite e professioni distrutte: nel momento in cui hai una vita o una professione distrutta, stai guardando non semplicemente a quella persona, ma all'ambito totale del nostro ordinamento e alla sicurezza che ci deve dare il rispetto della Carta costituzionale.

Per questo ci sono delle norme anche a tutela del terzo. Se è terzo, ci sarà un motivo per cui è terzo: non è un indagato e non è parte di quel processo. Anche qui ci sono delle norme a tutela proprio di questi soggetti, che non sono delle parti, che sono diversi dalle parti e pertanto devono essere esclusi dalle pubblicazioni. Ciò è a confermare un altro assunto, che a volte viene acquisito da giornali o da chi, parte politica, cerca di fare la politica proprio su questo. Se uno parla con l'indagato, non è un indagato per il solo fatto di parlare con lui. Se uno si trova in una situazione in cui occasionalmente parla con una persona al telefono e quella telefonata viene intercettata, non significa che questo sia automaticamente un reo, come l'altro.

Poi ci sono alcune norme veramente fondamentali, che sono già state sottolineate da alcuni colleghi: l'importanza dell'interrogatorio preventivo prima dell'applicazione delle misure cautelari, a grandissima garanzia; l'importanza che la custodia cautelare in carcere o le misure di sicurezza detentive siano adottate a seguito di una decisione collegiale, ad ancor maggiore garanzia. A chi dice che questa norma non va bene, perché non abbiamo magistrati a sufficienza, rispondo che non è un problema della norma, ma sarà un problema piuttosto dell'organizzazione delle attività dell'ufficio, come anche chi mi ha preceduto ha sottolineato. L'importanza delle informazioni di garanzia: se un'informazione è di garanzia, sarà di garanzia. Sono importantissime anche le disposizioni che sono state previste in materia di riservatezza, perché chi riceve un'informazione di garanzia, signori, non è automaticamente condannato; è solo un'informazione di garanzia.

Nel prosieguo delle discussioni che si sono svolte lungamente in Commissione - ringrazio veramente la presidente Bongiorno e tutti i colleghi che hanno seguito il dibattito e hanno dato il loro contributo - è emerso il tema dell'abuso d'ufficio. Ho poco tempo, ma forse basta soltanto ricordare un passaggio. Ci sono state tante discussioni. Secondo una sentenza della Corte di cassazione, il reato di abuso d'ufficio è configurabile in tutti i casi riguardanti l'inosservanza di una regola di condotta collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto dalla legge come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto o del comportamento in cui si sostanzia l'illecito. Penso che non occorra altro: quando una fattispecie diventa così generica e così strumentalizzabile, rischia di andare a ledere i diritti dei cittadini. Quindi bene, noi siamo dalla sua parte, ministro Nordio, con il grande coraggio che ha dimostrato nel proporre l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. *(Applausi)*.

Questo non significa che la Lega sia cieca e sia soltanto un difensore cieco. È stato accolto un nostro ordine del giorno con cui abbiamo impegnato il Governo a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro le pubbliche amministrazioni, nonché per una valutazione dell'impatto dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Dobbiamo fare un ragionamento su tutti i cosiddetti reati dei colletti bianchi, perché si sta discutendo tanto, vanamente e vagamente. In realtà occorre fare un pensiero su questo punto e noi, come Lega, ci siamo.

Aggiungo inoltre, perché credo sia molto importante, che è stato accolto un altro ordine del giorno proposto dalla Lega, su una materia anch'essa molto delicata la cosiddetta legge Severino, che prevede la sospensione dalle cariche nel momento in cui si è condannati in primo grado. Questa è una norma difficile e delicata. Noi abbiamo invitato il Governo a fare una valutazione su questa legge, per adeguarla all'impianto e al sistema che si è oggi configurato. Io penso che questo sia un grande risultato, una grande prova, anche qui, di tutela delle garanzie che devono esistere nel nostro

ordinamento.

Per questa ragione, per quello che abbiamo espresso, anche facendo riferimento agli interventi che sono stati svolti in discussione generale, confermiamo ancora il voto della Lega a favore del provvedimento. (*Applausi*).

Chiusura di votazione (ore 18,03)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per l'elezione di due senatori Segretari.

Invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo di voti nell'adiacente Sala Pannini.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alberti Casellati, Alfieri, Aloisio, Ambrogio, Amidei, Ancorotti
Barachini, Barcaiuolo, Basso, Bazoli, Bergesio, Bernini, Berrino, Bevilacqua, Biancofiore, Bilotti,
Bizzotto, Boccia, Bongiorno, Borghese, Borghesi, Borghi Claudio, Borghi Enrico, Borgonzoni, Bucalo
Calandrini, Calderoli, Campione, Camusso, Cantalamessa, Cantù, Casini, Castelli, Castellone,
Castiello, Cataldi, Cosenza, Crisanti, Croatti, Cucchi
Damante, Damiani, De Carlo, De Cristofaro, De Poli, De Priamo, D'Elia, Della Porta, Delrio, Di
Girolamo, Dreosto, Durigon, Durnwalder
Fallucchi, Farolfi, Fazzone, Fina, Aurora Florida, Barbara Florida, Franceschini, Furlan
Galliani, Gasparri, Gelmetti, Gelmini, Germanà, Giacobbe, Guidi, Guidolin
Iannone, Irto
Leonardi, Licheri Sabrina, Liris, Lisei, Lombardo, Lopreiato, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lotito
Magni, Malan, Malpezzi, Manca, Mancini, Marcheschi, Martella, Marti, Marton, Matera, Mazzella,
Melchiorre, Menia, Mennuni, Mieli, Minasi, Misiani, Morelli, Murelli, Musolino
Nastri, Naturale, Nave, Nicita, Nocco
Occhiuto, Orsomarso, Ostellari
Paganella, Paita, Paroli, Parrini, Patton, Patuanelli, Pellegrino, Pera, Petrenga, Petrucci, Pirondini,
Pirovano, Pirro, Pogliese, Potenti, Pucciarelli
Rando, Rapani, Rastrelli, Rauti, Renzi, Rojc, Romeo, Ronzulli, Rosa, Rosso, Rossomando, Russo
Sallemi, Salvitti, Satta, Sbröllini, Scalfarotto, Scarpinato, Scurria, Sensi, Sigismondi, Silvestro,
Silvestroni, Sironi, Sisler, Sisto, Spagnoli, Spelgatti, Speranzon, Spinelli, Stefani
Tajani, Ternullo, Terzi Di Sant'Agata, Testor, Tosato, Trevisi, Tubetti, Turco
Unterberger
Valente, Verducci, Verini, Versace
Zambito, Zampa, Zanettin, Zangrillo, Zullo

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Firenze e i docenti e gli studenti del Liceo scientifico sportivo «Prealpi Scuole» di Saronno, in provincia di Varese, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 18,04)

SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, il dibattito che si è svolto nel Paese e in Senato su questo disegno di legge, pur non avendo determinato il benché minimo ripensamento da parte della maggioranza, ha comunque prodotto un importante effetto rivelatore. Ha fatto comprendere ad un'ampia fascia dell'opinione pubblica che questa riforma risponde non affatto agli interessi dei comuni cittadini, ma ad altri interessi, che si celano dietro lo schermo di motivazioni di pura facciata e dietro il paravento di complessi tecnicismi, incomprensibili dal cittadino medio.

Allargando lo sguardo e la mente ad altre riforme già approvate all'inizio legislatura e ad altre che sono in cantiere, si comprende che questa riforma è solo una tappa di un complesso e organico disegno politico della maggioranza di Governo; un disegno politico che, passo dopo passo, ha l'ambizione di riscrivere l'ordinamento statale e il sistema penale, sostituendo i principi e i valori costituzionali che

riguardano i rapporti tra Stato e cittadini, il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, con un'altra tavola di valori, antinomici e distonici rispetto alla Costituzione, ma pienamente conformi alla visione antidemocratica, antiegalitaria e classista dello Stato e della società propria di questa maggioranza.

Emblematica, a questo riguardo, sia per la vacuità delle sue motivazioni che per la gravità delle sue ricadute, è l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Abbiamo dimostrato, nel dibattito parlamentare, come, dopo la riforma del 2020, che ha vietato l'esercizio dell'azione penale per tutta l'attività discrezionale amministrativa, sia falsa la motivazione che occorra abrogare il reato per la paura della firma.

Abbiamo dimostrato come sia ancora più falsa tale motivazione nei casi in cui l'abuso di ufficio si realizzi con la dolosa violazione del dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto; e come tale motivazione sia falsa nei casi nei quali l'abuso sia dolosamente posto in essere per recare un danno ingiusto ai cittadini, per motivi biasimevoli di vendetta, di odio, di ritorsione. Abbiamo registrato il significativo, imbarazzato silenzio della maggioranza dinanzi a tali argomenti, ai quali nessuno è stato in grado di rispondere.

Sgombrato il campo dalle motivazioni apparenti della riforma, appare chiaro come l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio abbia, in realtà, carattere ideologico e declini la concezione che questa maggioranza ha del potere pubblico e dei suoi rapporti con i cittadini. Si stabilisce, infatti, che i cittadini saranno privi di difesa contro le forme più gravi e dolose di abuso della pubblica amministrazione. Così, da un rapporto di pari subordinazione, dinanzi alla sovranità della legge, del cittadino titolare del potere pubblico e del cittadino utente del servizio pubblico in conformità all'assetto costituzionale, si passa ad un rapporto di supremazia gerarchica del titolare di autorità, *legibus solutus*, rispetto al cittadino, ad un rapporto tra padrone e suddito, in conformità a una concezione autoritaria e padronale del potere pubblico.

È un devastante segnale di regressione culturale, perché la protezione dei cittadini contro l'abuso di autorità è uno dei nuclei fondativi della nascita dello Stato liberale (*Applausi*), tanto che la criminalizzazione dell'abuso d'ufficio è prevista in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione europea: non solo un segnale regressivo, dunque, ma anche un segnale criminogeno.

Com'è stato osservato, a seguito dell'abrogazione del reato, si dovranno revocare le 3.600 condanne che sono state inflitte dal 1996 al 2000, realizzando così una riabilitazione di massa del peggio della pubblica amministrazione del passato; una riabilitazione del passato che costituisce un semaforo verde per il futuro per tutti gli abusi della stessa tipologia di quelli che lo Stato ha sino ad oggi ritenuto meritevoli di sanzione penale; un vero e proprio viatico per il rilancio di tante delle peggiori patologie d'esercizio del potere pubblico che, alla luce dell'esperienza, si sono rivelate gravemente pregiudizievoli per l'interesse collettivo.

Si pensi all'abuso di potere pubblico che da domani potrà essere praticato impunemente per la costruzione di ramificate reti clientelari finanziate con il denaro pubblico, le quali in cambio di favoritismi delle più varie specie, a tutti coloro che portano voti, compresi le mafie, garantiscono un voto di scambio fidelizzato, premiando così nella competizione politica i peggiori tra i pubblici amministratori e determinando nel contempo la dispersione del denaro pubblico nel buco nero degli sprechi clientelari.

Si pensi all'abuso di potere per favorire nei concorsi e nelle assunzioni parenti, amici degli amici o clienti: si tratta di un nepotismo che ha assunto dimensioni sistemiche e ha compromesso la selezione per merito, premiando le logiche di appartenenza, con grave degrado della qualità della classe dirigente di questo Paese.

Si pensi alla devastazione del territorio e dell'ambiente realizzata con sistematici abusi di potere nel rilascio di concessioni edilizie, sanatorie o provvedimenti autorizzatori in violazione di norme precettive vincolanti. A questo riguardo, mi limito a ricordare che il celebre sacco edilizio di Palermo della mafia degli anni Sessanta nel XX secolo fu realizzato appunto con questi sistemi. (*Applausi*).

Passando a un'altra perla di questa riforma, abbiamo dovuto registrare un altrettanto significativo e imbarazzato silenzio, quando abbiamo messo in luce come sia stato gravemente amputato il reato di

traffico di influenze illecite, tipico di faccendieri della peggior specie e che costituisce uno dei principali strumenti della cassetta degli attrezzi per portare felicemente in porto manovre corruttive. Non solo è stato depenalizzato il reato di traffico di influenze finalizzato a indurre i pubblici amministratori a commettere abusi d'ufficio, settore di lavoro tipico dei lobbisti illegali, ma è stato anche escluso che costituisca reato il comportamento del trafficante di influenza che si faccia pagare per ottenere che il pubblico ufficiale eserciti le sue funzioni e il suo potere.

Come se non bastasse, avete modificato la norma in modo da escludere il reato in tutti i casi nei quali il traffico di influenze è finalizzato all'ottenimento di utilità diverse da quelle economiche, come prestazioni sessuali o voti di scambio, e ciò in aperto contrasto con la disciplina disposta dal nostro codice penale per i reati di corruzione, che per la consumazione dei quali prevede come rilevante qualsiasi vantaggio o utilità materiale o morale, anche se non patrimoniale. Si tratta di un vero e proprio regalo d'impunità alla vasta platea dei lobbisti illegali e più spregiudicati, mentre la pubblica opinione viene informata dalla stampa che ben 97 parlamentari hanno partecipazioni in aziende e in consigli di amministrazione, cioè sono portatori di interessi privati, e mentre l'Italia resta, insieme alla Slovenia e all'Ungheria, l'unico Paese in Europa a non avere una legge sulle *lobby*.

Dite di no dunque a una legge per disciplinare le *lobby* e dite di sì a una che favorisce la proliferazione di quelle illegali: è bene che i cittadini capiscano quali corposi interessi si celano dietro la propaganda e le sofisticate chirurgie giuridiche di questa maggioranza. Pressoché tutte le norme previste in questa riforma hanno un unico comun denominatore: rendere più difficili, in un modo o in un altro, le indagini sui reati dei colletti bianchi e il loro arresto, prevedendo procedure differenziate rispetto a quelle previste per i comuni cittadini.

Naturalmente, i veri scopi non sono mai dichiarati, ma sono nascosti dietro altre motivazioni di copertura. Ad esempio, è stato giustificato con la motivazione della tutela della *privacy* dei terzi l'obbligo imposto al personale di polizia che procede al primo ascolto delle intercettazioni - personale che si alterna nel corso delle giornate più volte e che spesso non conosce lo sviluppo complessivo delle indagini - di non trascrivere durante l'ascolto assolutamente nulla di tutte le conversazioni ritenute in quel frangente irrilevanti per le indagini e anche di quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti. In tal modo si è gravemente pregiudicato il diritto della difesa, in quanto è evidente che solo l'indagato è in grado di stabilire quale conversazione, o parti di conversazioni, siano rilevanti per la sua difesa. È elevato il rischio che il personale di polizia che si alterna all'ascolto, in buona fede, per distrazione, per difetto di comprensione o per una sottovalutazione, ometta di trascrivere conversazioni o brani determinanti per la prova dell'innocenza, per la dimostrazione di un alibi, di un complotto calunnioso, non restando alcuna traccia scritta di quelle conversazioni, neppure i nomi degli interlocutori. E non essendo possibile per l'indagato riascoltare centinaia, a volte migliaia di ore di intercettazioni, si ottiene il risultato di privarlo di qualsiasi bussola per orientarsi e pregiudicare così la sua difesa in un modo che può essere irreversibile. È una lesione grave dei diritti della difesa, priva di ogni giustificazione, tenuto conto che l'ascolto delle intercettazioni, la loro contemporanea trascrizione sommaria e la lettura dei verbali di trascrizione da parte della difesa avvengono in una fase del procedimento ancora coperta dal segreto d'ufficio, preclusa alla commissione e al pubblico, e dunque in una fase nella quale non sussiste il pericolo di una violazione del diritto alla *privacy* del terzo.

Allora, qual è la reale motivazione di una simile riforma che si cela dietro quella apparente ed inconsistente della tutela della *privacy* ammannita al grosso pubblico? Ancora una volta la motivazione non è esternabile e quindi deve essere dissimulata. È vero, infatti, che la trascrizione, anche sommaria, delle intercettazioni può essere indispensabile per la difesa. Ma è anche vero che può fornire elementi all'accusa per individuare come complici, o come coinvolti in affari sporchi, soggetti che in una prima fase delle indagini erano sembrati terzi estranei, in un bilanciamento tra l'interesse dell'indagato a conoscere tutti gli atti per la sua piena difesa e l'interesse di complici o personaggi eccellenti a non lasciare alcuna traccia di sé nelle indagini, a sbianchettare ogni possibile spunto per la loro successiva individuazione. Questa maggioranza, che si proclama a ogni piè sospinto garantista, non ha esitato a calpestare il garantismo e a privilegiare l'interesse a garantire l'impunità di altri complici, ostacolando la possibilità di ricostruire a ritroso il completo svolgimento degli accadimenti.

Tutto ciò e molto altro, che pure è previsto nel disegno di legge, avviene - non a caso - mentre è partita la corsa all'oro della spartizione di 195 miliardi di euro del PNRR (*Applausi*); una corsa all'oro che proprio grazie a queste e altre riforme sta diventando ogni giorno di più una gara truccata, destinata a favorire a rischio e costo zero le componenti più spregiudicate del mondo imprenditoriale e politico, sempre più spesso legate da segreti matrimoni di interesse con le mafie. Più trascorre il tempo, più la gente comune capisce che voi non siete interessati a risolvere i problemi reali dei cittadini, ma siete interessati a risolvere i problemi delle vostre caste sociali, spacciando problemi di casta come problemi generali.

Il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà quindi contro questo disegno di legge, perché noi non rappresentiamo l'Italia delle caste e dei privilegi. Noi rappresentiamo l'Italia di tutti i cittadini che si identificano nei valori di eguaglianza, di legalità della Costituzione; l'Italia che si identifica nei servitori dello Stato che hanno sacrificato la loro vita per salvaguardare quei valori e che, riscattando l'immagine del Paese, a lungo compromessa in un triste passato, hanno dimostrato al mondo che l'Italia intera può non essere seconda a nessuno nel combattere la corruzione e le mafie. Ci opporremo sempre e con tutte le nostre forze affinché quella gloriosa bandiera non venga ammainata e l'Italia non ritorni... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi*).

ROSSOMANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signora Presidente, signor Ministro, signori del Governo, colleghi, c'è da chiedersi, in dirittura d'arrivo dell'approvazione di questo disegno di legge, che cosa rimane, tolta la polvere, tolta la propaganda, di questa riforma, a dire di qualcuno grande riforma, ma noi spiegheremo perché non è così.

Accantoniamo per un attimo la questione dell'abuso d'ufficio, che è una specie di "acchiappafantasma" nel dibattito parlamentare. Ci rimangono una norma che prevede un collegio per deliberare sulla questione delle misure cautelari tra i magistrati, di difficilissima applicazione (ne spieghiamo a breve le ragioni), un interrogatorio preventivo che sarà difficilmente applicabile, che sarà applicato solo per alcuni reati non per altri, con ingiustificabili differenze e che, quindi, sarà immediatamente portato all'attenzione della Corte costituzionale, nonché la limitazione dell'opinione pubblica ad essere informata. Mi fa piacere che alcuni colleghi hanno ricordato anche la norma sulle intercettazioni tra avvocati ed assistiti che, detto per inciso, stavamo discutendo in un disegno di legge, il cui emendamento abbiamo approvato. Scomodare un disegno di legge a contorno per approvare una così semplice norma, probabilmente era eccessivo e sicuramente non è la norma che caratterizza.

Mancano ad oggi 1.650 magistrati su un organico di 10.630. Tre concorsi non riusciranno a colmare questa mancanza se sommiamo i pensionamenti e a questo si aggiungerà il fatto che ovviamente ci saranno diverse incompatibilità. Tra l'altro, entrerebbe in vigore tra oltre due anni. Non sappiamo se augurarci che non entri affatto in vigore o immaginare cosa succederà se invece diventerà operativa, inceppando tutto il sistema giudiziario. Stiamo parlando di un qualcosa che assomiglia al nulla. D'altra parte ciò è in linea col fatto che la norma sulla prescrizione, approvata alla Camera, incomprensibilmente non ha voluto tener conto del fatto che era necessaria la norma transitoria e, di nuovo, granelli di sabbia ad inceppare il meccanismo.

Per quanto riguarda il limite al diritto di informazione dell'opinione pubblica, anche qua, parlando di fatti concreti, ho visto che in molti interventi si è confusa, ancora una volta, la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni con la questione di quali siano o meno consentite. Era stata comunque approvata ed era in vigore una norma che selezionava ciò che entrava nei provvedimenti con equilibri molto ben ponderati, secondo la stessa dichiarazione del garante della *privacy*. Se qualcosa infatti usciva era una violazione palese di legge, che non si vede come possa essere sanata da norme irragionevoli che, tra l'altro, lasciano assolutamente divulgabile la richiesta di misura cautelare del pubblico ministero che non ha i filtri del giudice per le indagini preliminari e che potrà, in questo caso, circolare liberamente e, negli altri casi, niente fermerà il mercato delle informazioni che purtroppo non viaggiano neanche più su cartaceo, ma su supporti digitali.

Per non parlare del fatto che sarà affidato alla polizia giudiziaria il giudizio su cosa è o meno rilevante

per trascriverlo, con tutte le conseguenze sui diritti della difesa. Dimenticavo inoltre che a proposito di grandi discorsi sulle garanzie, sulle intercettazioni e sulle pubblicazioni questa maggioranza è la stessa che vuole ampliare la possibilità delle intercettazioni preventive che, come noto, non godono di alcuna garanzia.

Veniamo ora al fantasma dell'opera e cioè all'abuso d'ufficio, la cui abolizione è la vera attrazione di questa riforma. Siccome il penale è il diritto del fatto, partiamo dai fatti. È un fatto che vi sia stata una modifica recente, si dice, l'ennesima. C'è un piccolo particolare: questa ennesima modifica puntualizza molto chiaramente che è necessaria una violazione di legge esplicita e quindi interviene su quel punto difficile e controverso, che segnava possibili commistioni tra l'ambito della politica, che è quello di poter fare delle scelte anche discrezionali e non economiche nel nome di un interesse che si intende perseguire, e quello della magistratura, che è quello dei tribunali. Lo spiego una volta per tutte (non vedo il senatore Gasparri) perché vorrei che fosse un dato acquisito, quando si citano i dati. I dati del grande numero di archiviazioni del 2021 e del 2022 sono proprio dovuti al fatto che c'è stata questa modifica che è stata approvata da gran parte dei parlamentari che siedono in quest'Aula. E quindi quella modifica l'abbiamo introdotta noi, che con i sindaci parliamo e che ascoltiamo. Lo dico al collega Scalfarotto, che si riferisce a giuste questioni che lamentavano i sindaci, come fanno molti, alcuni - non il senatore Scalfarotto, beninteso - facendo finta di non ricordare. A quelle istanze sono dunque state date delle risposte e quindi sono stati archiviati in gran numero tutti quei procedimenti che erano nati prima. D'altra parte, il 62 per cento delle iscrizioni di reato vengono archiviate, quindi che facciamo, le aboliamo?

Quanto ai reati ambientali, vi do una notizia: per reati ambientali, che sono comunque importanti per motivi che non devo ricordare a questa Assemblea, vi sono state soltanto sedici condanne. Quindi che facciamo, aboliamo i reati ambientali? (*Applausi*). Quel che accade, invece, è che lasciate senza nessuna garanzia il cittadino comune e quindi la vera cifra di questa maggioranza è il pugno durissimo solo nei riguardi di alcune categorie sociali, che andranno in carcere dove, ben inteso, bisogna sempre marcire, perché ovviamente è questa la parola d'ordine che non è stata ancora abolita; questa bandiera non è stata ancora ammainata dalla maggioranza. Vi è invece impunità e non vi è nessuna garanzia ai cittadini dagli abusi da parte di chi è già in una posizione forte, anche solo per un momento. Badate bene, a differenza di altri, il partito al quale appartengo non ha l'ossessione che anche i colletti bianchi debbano assolutamente marcire in galera, perché per noi non bisogna andare a marcire in galera, ma un conto è come si espia la pena, con il recupero, un conto è l'impunità e un conto è fare una selezione a monte fra chi deve essere giudicato e chi invece può fare qualsiasi cosa, lasciando senza nessuna protezione - questo sì, ce lo sta ricordando l'Europa - i cittadini da qualsiasi forma di abuso. Voi state vendendo ai sindaci la fontana di Trevi, perché questo reato è già stato modificato, può essere migliorato e non è accettabile abolirlo specificando che lo si fa "in attesa di migliorarlo", perché non si capisce per quale motivo - eventualmente saremmo stati disponibili anche su questo - non potesse essere migliorato. La paura della firma dei sindaci è eventualmente sul danno erariale, sul quale vi stiamo chiedendo già dalla scorsa legislatura di fare le riforme che servono, eventualmente su una modifica giusta della legge Severino, che non vuol dire però che ci si può candidare in Parlamento se si hanno condanne definitive per mafia (*Applausi*), come c'è scritto nel vostro ordine del giorno, che *en passant* avete fatto approvare, e non si può promettere impunità per qualsiasi cosa e in cambio non dare neanche un euro ai Comuni, ai quali avete sottratto le risorse, cosa che non succedeva da moltissimi anni.

Insomma, lasciate scoperto e senza sanzione il conflitto di interesse, per cui l'amico che promuove l'amico in un concorso o il magistrato che compie un abuso non saranno punibili; lasciate scoperti i comportamenti che non sono neanche ricorribili al TAR.

Signora Presidente, mi avvio a concludere, le chiedo un minimo di bonomia nei miei confronti.

PRESIDENTE. Senatrice, le ho già dato un minuto, gliene do un altro ancora, quindi si prenda tutto il tempo, ma vorrei ricordare che oggi pomeriggio avete parlato praticamente solo voi, quindi il tempo l'ho dato in abbondanza, oltre cinque minuti per ogni per ogni emendamento.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Avrò riconosciuto che siamo amanti della materia. La ringrazio,

Presidente.

Vorrei concludere il mio intervento con due considerazioni e mi rivolgo anche a chi ha evocato, anche rivolgendosi a noi, la cultura delle garanzie. Se in gran parte si era già intervenuti, se eventualmente potevano farsi dei miglioramenti, se invece rimane l'impunità da ogni forma di abuso, allora io mi chiedo, colleghi, qual è l'egemonia culturale alla quale state dando il voto. Qual è? Voi forse pensate che stiamo parlando di liberalismo, ma stiamo parlando di autoritarismo. Forse, più o meno inconsapevolmente, ci si sta adagiando verso un'indifferenza, si sta scivolando verso una cultura autoritaria e io penso che qualche campanello d'allarme dovrebbe suonare molto forte invece di andare a cercare l'egemonia (di chi e per che cosa) in altri luoghi. Le emergenze sono altre e sono strutturali, materiali: è crollato un soffitto della corte d'appello di Roma, c'è un *tilt* totale sul processo telematico, nelle carceri ci sono i suicidi; abbiamo proposto una serie di norme, perché non ce ne siamo occupati? In conclusione, signora Presidente, rimane una polverosa rievocazione delle glorie che furono, rispolverando contrasti e conflitti che pensavamo fossero superati, e invece, nell'indifferenza di alcuni e nell'inconsapevolezza di altri, abbiamo l'affermarsi di una cultura autoritaria, illiberale, che tutela soltanto chi ha già il potere e lascia i cittadini di questo Paese, di questa Costituzione, senza alcuna protezione contro gli abusi di potere. (*Applausi*).

[RASTRELLI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RASTRELLI](#) (*FdI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il lungo dibattito in Aula, come sovente accade, ha alternato momenti di reale approfondimento, di convinta adesione, anche di meditata critica, ad altri invero surreali. Ciò a significare la sterile e volgare strumentalità di alcune posizioni politiche. Dico questo perché talvolta il sereno confronto ha ceduto il passo alla logica del paradosso, cioè ciò che, pur essendo potenzialmente esatto, diventa sbagliato perché contrario anche al senso comune, come quando, ad esempio, si è voluto tacciare di contrarietà alla Carta costituzionale un disegno di legge che è tutto intriso, pervaso, di profili costituzionalmente orientati nei principi e nelle scelte. Questo spiega perché intorno al presente disegno di legge si sia coagulata una maggioranza più ampia di quella che sostiene il Governo e questo spiega, ma non giustifica, l'intollerabile resistenza al cambiamento delle opposizioni (*Applausi*), con il paradosso del Partito Democratico che è giunto a congiungersi carnalmente con il Movimento 5 Stelle in un rapporto incestuoso e contro natura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore, si rivolga alla Presidenza.

[RASTRELLI](#) (*FdI*). Noi invece, abbiamo il senso sacro della disciplina dei diritti e delle libertà, perché riteniamo che questo sia il fondamento del sano rapporto tra uno Stato di diritto e una comunità di cittadini.

Questo, evidentemente, non è un disegno di legge ordinario, comune, non soltanto perché va ad agire come primo tassello sui delitti contro la pubblica amministrazione, ma perché scardina un sistema, risana delle fratture anche in termini di giustizia e di libertà, va ad incidere su quella che noi vogliamo essere la Nazione del futuro. Questa è ancora una volta la riprova di come il Governo Meloni dalle parole passi ai fatti nel segno della coerenza. (*Applausi*).

Infatti, sin dall'accordo elettorale di programma era previsto che avremmo inciso profondamente sui temi della giustizia, anche con interventi di natura costituzionale. Era previsto che avremmo agito per l'efficientamento del sistema con interventi di natura sostanziale, processuale, organizzativa e ordinamentale, per garantire il coniugio tra legalità e sicurezza, e non potevamo farlo se non iniziando dall'abrogazione di questa anomalia del sistema che è l'abuso d'ufficio, di questa figura ancipite, a doppio profilo, che nelle intenzioni del legislatore - quello sì autoritario - del 1930 voleva essere, al tempo stesso, varco e barriera: varco per consentire il doveroso controllo dell'autorità giudiziaria sull'attività della pubblica amministrazione, ma anche barriera perché doveva delimitare esattamente i limiti entro cui questo sindacato potesse essere esercitato. Oggi non c'è nulla di tutto questo; oggi è una norma evanescente, ai limiti della norma penale in bianco. Nonostante le continue riforme (1990, 1997, 2012, 2020) è una norma che non si spiega più né nella logica liberale ottocentesca della tutela del cittadino contro la pubblica amministrazione, (quella che era definita la garanzia contro i poteri

temuti), ma neanche con la logica ferrea del codice fascista, che ribaltava i termini prospettici della tutela, andando a spostare l'oggetto dell'attenzione dalla tutela del cittadino rispetto alle prevaricazioni della pubblica amministrazione alla tutela della pubblica amministrazione in quanto tale. Quindi si giustificava una norma di tutela dell'ordinamento con funzione residuale, stretta com'era tra due titani che erano il peculato per distrazione e l'interesse privato in atti di ufficio.

Oggi non c'è nulla di tutto questo; oggi è una norma evanescente che impegna risorse, appesantisce il sistema ed è inutile perché abbiamo già un armamentario straordinario penale, disciplinare, amministrativo, contabile, erariale. *(Applausi)*. È una norma inefficace se è vero che l'85 per cento dei procedimenti sono richiesti e decretati di archiviazione e se il 3 per cento di quelli sopravvissuti portano ad affermazione di penale responsabilità. È una norma dannosa, perché finisce con il creare burocrazia difensiva ed effetto di raffreddamento, e spinge il pubblico ufficiale a cercare sempre la soluzione più ragionevole, con dei rallentamenti e delle inefficienze sulla pubblica amministrazione che l'Italia non si può più consentire. *(Applausi)*.

Da ultimo, come ha dichiarato testualmente il Ministro, si tratta di un reato socialmente doloroso, perché noi con questa approvazione oggi portiamo sulle spalle la sofferenza sociale di pubblici amministratori e di pubblici funzionari.

Signor Ministro, me lo consenta, lei è un classicista: prima del voto, volga lo sguardo al cielo a questo splendido velario che sormonta l'Aula. Nelle intenzioni di chi lo ha creato, voleva rappresentare la straordinaria nobiltà della sintesi. Vi sono le quattro capitali dei regni pre-unitari (Firenze, Torino, la sua Venezia e la mia Napoli), a certificare che dovevano riconoscersi in Roma capitale, perché nessuna cosa al mondo, secondo la visione di Puccini *(Applausi)*, poteva esser maggior di Roma. Vi sono i quattro filosofi giuristi (Irnerio, Papiniano, Machiavelli, Filangieri), a significare lo sforzo di perfezione morale nella produzione delle leggi. Infine, signor Ministro, ci sono le quattro virtù civiche per eccellenza (la fortezza, il diritto, la concordia e la giustizia), a significare che solo attraverso la fortezza - non attraverso la forza, ma attraverso la ferma determinazione nel perseguire gli obiettivi - il diritto poteva sublimarsi in giustizia nel segno della concordia nazionale. Poiché è esattamente questo che noi abbiamo promesso alla Nazione, lei avrà il voto favorevole di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. Presidente, sull'ordine dei lavori. A me risultava che il voto finale fosse a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. È stato ritirato.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. A me dispiace che sia stato ritirato il voto segreto e spiego perché. Il voto segreto avrebbe tutelato i colleghi dell'opposizione, che con il voto segreto hanno votato insieme alla maggioranza una riforma di libertà. *(Applausi)*. Ritirare il voto segreto priva ora quei colleghi della loro libertà. Li ringrazio per i voti segreti che ci hanno dato; il ritiro del voto segreto non vi onora. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Governo, composizione

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, di concerto con il Ministro della cultura, ha accettato le dimissioni rassegnate dal professor Vittorio SGARBI dalla carica di Sottosegretario di Stato per la cultura.

F.to Giorgia Meloni». *(Applausi)*.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(Relazione orale)

e dei documenti:

[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(ore 18,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 969, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

Ricordo che nella seduta del 7 febbraio i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e le repliche dei relatori e sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, a firma dei senatori Lorefice e Bevilacqua, e n. 2, a firma dei senatori Terzi di Sant'Agata, Murelli, Zanettin, De Poli e Matera, accettata dal Governo.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Presidente, sull'ordine dei lavori. Chiedo l'attenzione dell'Assemblea. Noi abbiamo appena finito di votare il disegno di legge Nordio e abbiamo visto anche le comunicazioni che sono arrivate. Adesso ci troviamo a votare uno dei provvedimenti più importanti della partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Mi chiedo che fretta ci sia nel fare una discussione...

(Commenti). Posso, Presidente?

PRESIDENTE. Prego, continui, poi dirò la mia. Per favore, colleghi.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Mi chiedo perché dover andare a cominciare una discussione sulla votazione degli emendamenti, che evidentemente porteranno poi i lavori dell'Assemblea a dover spezzettare la discussione e a farla domani mattina, quando, nell'interesse del lavoro dei relatori e del Presidente della Commissione, per tutto il lavoro che è stato fatto dalla Commissione, un provvedimento come quello che ci accingiamo ad approvare meriterebbe una discussione non in una seduta notturna o spezzettata, ma una discussione che dall'inizio alla fine abbia un senso di organicità. Mi chiedo, signor Presidente, se non sia più corretto e serio, nell'interesse - ripeto - della legge di delegazione europea, invece di cominciare adesso l'esame degli emendamenti, per poi fermarsi e dover ricominciare, iniziare la discussione direttamente domani.

PRESIDENTE. Senatore Lombardo, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso all'unanimità di mettere questo punto all'ordine del giorno. Detto questo, sono le ore 18,40 e per la seduta di oggi non è neanche previsto orario di chiusura.

Ripeto che sono solo le ore 18,40. Pertanto, io credo che quest'Aula possa ancora lavorare. Ci sono cittadini che iniziano il turno a quest'ora, pensi un po'.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 969, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MATERA, *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Borghi Enrico e Malpezzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G3.1.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.1 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori a illustrare.

[SENSI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, parlo del merito di uno degli emendamenti soppressivi che fanno capo all'articolo 4. Questo emendamento soppressivo riguarda la cosiddetta famigerata legge bavaglio, che penalizza il lavoro dei giornalisti, non difende le garanzie dei cittadini e comprime le libertà sancite dagli articoli 21 e 27 della Costituzione.

Ho già avuto modo di sottolineare, signor Presidente, come a giudizio del Partito Democratico quest'articolo costituisca non un'estensione e un apprezzamento dei diritti dei cittadini, ma un evidente tentativo di erodere gli spazi della libertà d'informazione in Italia. Non c'è un'organizzazione dell'informazione, non una, che non abbia segnalato il grave rischio e nocimento che questa misura porta al diritto di cronaca nel nostro Paese. Lo hanno fatto la Federazione nazionale della stampa italiana, l'ordine dei giornalisti e le organizzazioni internazionali, tutti argomentando con vigore e in punto di diritto il pericolo e il danno di questa legge e di questo articolo. È un rischio, signor Presidente, che inside negli elementi della fragilità strutturale del sistema informativo italiano: la situazione delle agenzie di stampa, il segno rosso sulle vendite di quasi tutti i quotidiani, la condizione in cui versa il servizio pubblico televisivo, lo scontro aperto tra il Governo e alcune testate, le difficoltà economiche della pubblicità e la transizione digitale.

Ora, su questo terreno cedevole la maggioranza mette in fila una serie di provvedimenti punitivi che configurano una volontà di vendetta, quasi un regolamento di conti della politica nei confronti dell'informazione. Oggi qui siamo sulla legge di delegazione, ma incombe un disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa e le querele temerarie che colpiscono soprattutto i più deboli, i *freelance*, senza tutele e garanzie, quelle sì, altro che il garantismo peloso che abbiamo visto ancora qualche ora fa sempre qui in quest'Aula con il provvedimento Nordio.

Nelle poche ore in cui oggi il Senato si è riunito, signor Presidente, si è verificato un 1-2 minaccioso e pesante nei confronti del giornalismo nel nostro Paese, davvero impressionante. L'aria che ho sentito in Parlamento, anzi, la mancanza di aria e l'asfissia che vengono da questa giornata al Senato sono dunque una mancanza di ossigeno (*Applausi*), quello della libera informazione, che da oggi sarà ancora più debole e intimidita, bersaglio di un'offensiva che dalla RAI ai quotidiani, dalle testate *online* alle agenzie di stampa, mette sotto schiaffo il lavoro giornalistico in Italia. Statevi accorti, in campana: è quello che dicono la politica, questa politica, e il potere politico a chi scrive sui giornali nel nostro Paese.

Se una politica flebile, ma incattivita, prende di mira un'informazione sempre più fragile e la mette sotto tiro, signor Presidente, significa che lo stato di salute della nostra democrazia, la sua qualità e il suo vigore sono declinanti e ammalati: ed ecco una democrazia ammalata, senz'aria e senza circolazione di ossigeno.

Concludo sottolineando che le motivazioni più stringenti di questo nostro emendamento soppressivo possono rinvenirsi nell'invito che il Presidente della Repubblica a più riprese ha fatto a ciascuno di noi a considerare la libertà di stampa e il diritto di essere informati come il termometro della salute democratica di un Paese.

Voglio davvero sperare che ognuno di noi, senatrici e senatori, di maggioranza e di opposizione, senta questa realtà evidente, addirittura scontata in uno Stato di diritto, come la forza e la responsabilità di questo voto. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, anche noi abbiamo proposto un emendamento soppressivo, in quanto abbiamo appena finito di discutere una riforma sulla giustizia: questo si salda molto a quanto abbiamo discusso prima, cioè impedire ai giornalismo e ai giornalisti di dire la verità su quello che succede. Il problema non è quello che esce e che viene dettato; non è questione dei giornalisti, ma semmai di quel qualcuno che passa quelle informazioni. Impedire invece a chi fa informazione di pubblicare significa quindi sostanzialmente dare mano libera a chi non vuol far sapere le cose.

Molti processi nel nostro Paese sono stati fatti grazie a interventi di giornalisti che sono stati in grado di sollevare problemi dentro la società, che lo Stato ha dovuto affrontare e risolvere.

Ora, anche alla Camera abbiamo votato contro e sostanzialmente c'è stato un colpo di mano su questo emendamento, introducendo, come si usa dire, la legge bavaglio. Questa è davvero una legge bavaglio, che impedisce cioè di pubblicare atti che dovrebbero essere pubblici per tutti i cittadini, anzi, in questo caso lo dovrebbe fare lo Stato, che quindi dovrebbe garantire questa cosa, ma si scarica tutto sulla questione della libertà di stampa.

Per questa ragione, proponiamo di sopprimere l'articolo. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, intervengo in Aula, dopo essere intervenuto più volte in Commissione, su questa che è la norma forse più discussa e contestata di questo provvedimento, introdotta alla Camera all'articolo 4, su iniziativa del responsabile giustizia di Azione, onorevole Enrico Costa. Sul suo nome e su questa iniziativa ho sentito tante volte parlare di legge bavaglio, non portandosi rispetto per quei Paesi dove purtroppo veramente c'è un bavaglio all'informazione (*Applausi*) e non su provvedimenti come questo.

Il tema è quello che questo emendamento intralcerebbe l'attività dei magistrati e dei giornalisti. Io voglio ricordare che il codice di procedura penale, firmato da Giuliano Vassalli, sulla scorta dei lavori della Commissione ministeriale presieduta da Gian Domenico Pisapia, aveva emanato, all'articolo 114, comma 2, esattamente la norma che è stata ripristinata grazie all'emendamento Costa: uguale, identica (*Applausi*). Eppure, c'è chi in quest'Aula sostiene che quella norma scritta da Vassalli sarebbe degna di Orban. Ma stiamo scherzando? (*Applausi*).

Qualcuno pensa veramente che prima del 2017 le indagini e le inchieste della magistratura non fossero libere? La norma introduce e ripristina esattamente quello che è stato in vigore dal 1988 al 2017. Non utilizziamo l'affermazione «legge bavaglio» perché mi consta che le inchieste giudiziarie dal 1988 al 2017, oppure dopo, sono state libere di poter svolgere la loro attività. Non utilizziamo il tema della legge bavaglio dicendo che questo è un intralcio all'attività dei giornalisti, ma semplicemente diciamo «no» all'utilizzo del "copia incolla" per poter associare le inchieste dei giornalisti alle inchieste dei magistrati (*Applausi*). Sono due attività diverse e come tali devono essere affrontate.

Questa misura rientra in una normativa sulla presunzione di innocenza e di non colpevolezza. Io mi chiedo come ci si può definire garantisti e indicare l'emendamento Costa come legge bavaglio. Qui c'è una contraddizione di principio enorme, che prima o poi - lo dico ai colleghi dell'opposizione - bisogna che venga affrontata, perché non si può essere garantisti e chiedere di difendere i cittadini dalla gogna, che purtroppo spesso li espone davanti ai giornali, prima ancora che davanti alle aule dei tribunali, e pensare che un emendamento che va a rafforzare i diritti e le garanzie dei cittadini possa essere una forma di ostacolo, o peggio ancora di impunità per i cittadini stessi. Questa contraddizione viene meno nella misura in cui l'emendamento Costa serve a rafforzare le tutele dei cittadini, il principio di garanzia e il garantismo nel nostro Paese e non ha nulla a che fare con provvedimenti di censura che invece sembrano evocare il tema della legge bavaglio. (*Applausi*).

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, mi sarei volentieri risparmiato l'intervento, se non avesse parlato il collega e amico Filippo Sensi, con il quale ho avuto l'alto onore di condividere le responsabilità a Palazzo Chigi.

Sentirlo evocare la legge bavaglio su questa norma mi ha molto colpito e non solo perché - come ha detto Lombardo - questa norma è stata proposta da un membro del nostro Governo, caro senatore Sensi, vale a dire l'ex ministro Costa, ma anche perché questa norma non impatta minimamente sulla libertà del giornalismo.

È una norma che impedisce il copia-incolla degli atti giudiziari, che viene regolarmente effettuato in ogni passaggio (*Applausi*), in spregio all'articolo 684 del codice penale che prevede la contravvenzione nel caso di pubblicazione degli atti anche in via riassuntiva e che viene totalmente ignorato. Si può discutere se questa legge funzioni o meno - io la ritengo una legge giusta, doverosa e moralmente ineccepibile, anche se dallo scarso valore applicativo - ma sostenere che in nome di questa legge si arriva a violare le competenze del giornalismo o, addirittura, a far scadere la professionalità dei giornalisti è troppo.

Allora, cara Presidente, sa quando si applica la legge bavaglio? È l'auto bavaglio, è quando un cittadino viene indagato e finisce in prima pagina e quando viene archiviato e assolto e finisce in un trefiletto a pagina 28. (*Applausi*). Lì c'è l'auto bavaglio. È quando un cittadino viene sbattuto in prima pagina e, poi, totalmente dimenticato dalla stampa quando viene assolto. Lì c'è la legge bavaglio. (*Applausi*). È alla deontologia professionale del giornalismo che noi vogliamo fare appello. Sostenere infatti che c'è una negazione dei diritti in questo Paese perché si chiede di non pubblicare in forma completa e integrale gli atti di un procedimento di arresto, trovo che sia offensivo dell'idea di giornalismo libero per la quale abbiamo sempre combattuto e che, caro senatore Sensi, ci ha visto combattere battaglie di grande bellezza.

Venire qui a raccontare che c'è una legge bavaglio perché seguite la solita tiritera del «Fatto Quotidiano» non fa onore alla vostra storia e al vostro futuro. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, dopo l'intervento del collega Sensi, che stimo molto sul piano intellettuale, anch'io sento il bisogno di precisare perché Il Gruppo Forza Italia voterà contro il suo emendamento soppressivo.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 19,04)

(Segue [ZANETTIN](#)). La norma che è stata introdotta alla Camera dei deputati viene chiamata norma

bavaglio, ma francamente, se andiamo a leggere testualmente quanto prescrive non vedo quale sia il bavaglio. Tale misura prescrive semplicemente che non può essere riportata dal giornalista *in toto* o in parte il virgolettato dell'ordinanza di custodia cautelare.

Al bravo giornalista nulla vieta di fare un riassunto, di fare una parafrasi, di dare conto del contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare. Lo può fare, nessuno glielo vieta. Vengono invece vietate la trascrizione e la riproduzione del virgolettato perché, come abbiamo visto, nei virgolettati scappano i termini incongrui, i termini gergali, le battute fuori posto che, dal punto di vista penale, non hanno nessun significato, non servono a niente, ma che invece hanno grande enfasi mediatica. (*Applausi*).

Voglio ricordare una frase che forse è passata alla storia perché tutti ce la ricordiamo. Mi riferisco all'espressione «sguattera del Guatemala». Che senso aveva riprodurre quella frase? Il Ministro venne del tutto prosciolto e non aveva nessuna attinenza. Certo, riprodurre quel virgolettato era molto utile per scatenare la pubblica gogna.

Faccio riferimento anche ad un episodio molto più recente, che riguarda la mia Regione e, per certi versi, questo Parlamento. Pochi mesi fa sono state riportate delle intercettazioni telefoniche, nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità veneta, in cui il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si riferiva al nostro collega senatore Crisanti. Erano frasi che non avevano nessuna attinenza con il processo e ciò è stato anche dimostrato processualmente. Riguardavano due soggetti non indagati, però hanno avuto amplissimo risalto mediatico e tutti le abbiamo lette. Va anche precisato che quell'inchiesta è finita poi in un nulla di fatto, tutto archiviato. Ecco, noi non vogliamo più vedere quei virgolettati all'interno delle pagine dei giornali. Il bravo giornalista potrà dare menzione di quelle intercettazioni, rispettando però i canoni deontologici ed anche, io dico, della buona letteratura e della buona lingua italiana.

Da questo punto di vista, condivido totalmente l'operato della Camera e dichiaro fin da ora che il Gruppo Forza Italia voterà contro l'emendamento soppressivo. (*Applausi*).

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, proprio l'ultimo intervento del senatore Zanettin dimostra l'inconsistenza giuridica di questa norma, perché il senatore Zanettin ha citato un esempio che riguarda il periodo precedente alla riforma della legge Orlando, quando era possibile pubblicare tutte le intercettazioni perché non c'era la nuova norma che stabiliva che le conversazioni non rilevanti non possono essere pubblicate, quindi quell'esempio dimostra l'impotenza argomentativa. (*Applausi*). La stessa mancanza di argomenti si è rivelata a proposito dell'abuso d'ufficio, di cui si dice che è stato condannato, ma non si specifica quando ciò è avvenuto, ovvero in base alla norma precedente al 2020. Si prendono così argomenti vecchi e falsi per chi non è un esperto del diritto e si spacciano come argomenti attuali. Non avete argomenti. Questa norma è illogica, apparentemente, perché si dice che bisogna vietare la pubblicazione di un'ordinanza di custodia cautelare prima della chiusura delle indagini per tutelare la presunzione di innocenza. Mi volete spiegare perché non si può pubblicare prima della chiusura delle indagini e si può pubblicare quando c'è il decreto di rinvio a giudizio? Forse cessa la presunzione di innocenza con il decreto di rinvio a giudizio? (*Applausi*). Al contrario, mentre l'ordinanza di custodia cautelare si basa sui gravi indizi, il decreto di rinvio a giudizio si basa su una ragionevole prognosi di condanna, ancora più grave, quindi che senso ha non consentirlo quando le indagini sono in corso, fino a quando non c'è la chiusura delle indagini e consentirla quando c'è il decreto di rinvio a giudizio? È un differimento della lesione della presunzione di innocenza, non ha nessun senso. Che senso ha affermare che questa norma tutela la presunzione di innocenza quando non si vieta ai giornalisti di venire in possesso dell'ordinanza di custodia cautelare? Non si vieta di fare amplissime sintesi di tutto il contenuto dell'ordinanza esponendo le prove, le ragioni dell'inquinamento probatorio, della fuga, di fare il nome e il cognome della persona: dov'è la tutela della presunzione di innocenza con tutto questo riassunto? Che senso ha? Non ha senso se guardiamo lo scopo ufficiale della norma, perché dinanzi a questi argomenti io vorrei sentire qualche cosa. Tant'è che qualche commentatore ha detto che è senza logica, è insensata. Invece è logica, è sensatissima: se invece di guardare lo specchietto della motivazione ufficiale (tutelare la presunzione di innocenza), guardiamo la

motivazione reale occulta, vediamo che questa è semplice, ovvero trasformare un fatto in un'opinione. (*Applausi*). La forza argomentativa e persuasiva di un documento pubblico che viene dall'autorità statale è incomparabilmente superiore per il cittadino rispetto all'opinione del giornalista, perché chiunque fa una sintesi non può fare una sintesi oggettiva, ma fa una sintesi soggettiva e se viene arrestato un imputato eccellente, state sicuri che certi giornali vicini alla sua area politica faranno una sintesi minimizzante e riduttiva e altri ne faranno una completamente diversa, con il risultato finale che scompariranno i fatti e ci saranno soltanto le opinioni e soltanto il relativismo assoluto. Tu la pensi così, io la penso così, ma chissà com'è, il cittadino lo può sapere grazie al diritto di consultare direttamente il documento. (*Applausi*). Voi avete impedito ai cittadini il diritto di leggersi le carte perché avete paura, perché le indagini penali mettono in luce come funziona la macchina del potere e questo vi fa perdere consenso e quindi bisogna nascondere tutto. (*Applausi. Commenti*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, forse, senza le dichiarazioni del senatore Scarpinato, non saremmo intervenuti, ma spenderò solo poche parole, perché è giusto ricondurre la questione a verità. Intanto i giornalisti servono perché l'informazione serve, nonostante quanto detto dal senatore Scarpinato; forse, però, le carte le deve leggere il giudice piuttosto che il cittadino, perché mi sembra che il processo non venga fatto sulle piazze, ma nei tribunali. (*Applausi*). Inoltre, dubito che il senatore Zanettin abbia carenze sotto il profilo della preparazione giuridica, ma ad ogni buon conto le intercettazioni pubblicate sui giornali riguardanti Zaia e Crisanti sono molto successive all'entrata in vigore della riforma Orlando e pertanto sono state pubblicate in dispregio alla legge. (*Applausi*).

[BEVILACQUA](#) (*M5S*). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 4.4 e chiedere, per suo tramite, alla maggioranza, che tanto si scalda sulla funzione garantista della presunzione di innocenza del soggetto destinatario dell'ordinanza cautelare, di giustificare il garantismo nei confronti dell'emendamento 4.4, a mia prima firma, che prevede la cancellazione delle parole: «o per estratto» relativamente alla possibilità del giornalista di riportare l'estratto dell'ordinanza cautelare. Infatti, quando al giornalista viene comunque data la possibilità di fare una sintesi del provvedimento dell'ordinanza cautelare, evidentemente la funzione garantista del cosiddetto emendamento Costa viene totalmente a decadere.

Vorrei poi ricordare alla collega Stefani, sempre per suo tramite, che l'ordinanza cautelare fa parte della pubblicità del processo, non è un atto secretato, quindi non si viola la presunzione d'innocenza nel riportare qualcosa che può essere e anzi, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, deve essere riportato all'opinione pubblica. Il punto è che forse, obbligando il giornalista a provvedere con una sintesi ad assicurare il sacrosanto diritto di informazione del cittadino, si espone il giornalista alla possibilità di essere querelato, perché la sintesi non piace al potente di turno che viene scomodato dall'ordinanza cautelare di cui si dà notizia.

Pertanto, in questo frangente cade la maschera del garantismo con cui vorreste ammantare questo provvedimento e viene fuori tutta la vostra paura dell'opinione pubblica, del fatto che vi sia un giudizio morale, che è ben diverso dal giudizio che poi seguirà il procedimento penale, per il solo fatto che una persona possa essere coinvolta in un determinato procedimento e quindi oggetto di un'ordinanza cautelare.

Ricordo che è diritto dei cittadini sapere chi li amministra. Questo provvedimento, infatti, non riguarda i cittadini comuni. È inutile che vi vogliate nascondere dietro il garantismo, perché quelle che hanno paura di finire sul giornale sono persone che, evidentemente, per le funzioni pubbliche che svolgono e per i ruoli che ricoprono, possono avere un documento dal fatto di essere oggetto di ordinanze cautelari. Pertanto, se riusciste a spiegare ai cittadini italiani perché una sintesi garantirebbe la presunzione d'innocenza e quello che, invece, è scritto nero su bianco su un'ordinanza cautelare non lo farebbe, fareste sicuramente un'operazione di trasparenza. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[MATERA](#), *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.1?

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G4.1 esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico agli emendamenti 4.2 e 4.3.

[LOREFICE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signora Presidente, vorrei aggiungere qualche elemento alla discussione. Mi dispiace che il ministro Fitto non sia presente, quindi mi rivolgo, per il suo tramite, signor Presidente, alla Sottosegretaria. Vediamo di far arrivare qualche informazione e qualche notizia, anche perché alla Camera si è fatto ricorso a un espediente, utilizzando quel margine di penetrazione che ha la legge n. 234 del 2012.

Nel dettaglio, viene tirata in causa una direttiva che è stata già recepita nell'ordinamento italiano nel 2021. La Commissione europea non ha fatto nessun rilievo all'Italia: non ha inviato una lettera di richiamo, non ha fatto nessuna notazione, tantomeno ha avviato una procedura di infrazione. Noi stiamo utilizzando uno strumento, la legge di delegazione europea, in maniera forse un po' forzata e impropria. Sul merito si sono già ben espressi i colleghi. Ora aggiungo un motivo in più per bocciare questo articolo e l'uso improprio che si fa della legge di delegazione europea. Il Governo ci deve far capire e far sapere come mai viene utilizzato questo tipo di strumento in maniera impropria, quando la Commissione europea non ci ha mai fatto nessun rilievo di merito. Voi avete utilizzato un espediente per aggirare le normali prassi parlamentari. Andava fatto un disegno di legge. Voi state forzando la mano e pertanto il Movimento 5 Stelle voterà, anche per questo motivo, contro l'articolo e voterà invece a favore degli emendamenti dei colleghi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.2, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, e 4.3, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.1 non verrà posto ai voti.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei intervenire brevemente sull'ordine del giorno G4.1, solo per dire che esso è figlio di un emendamento che noi, come Partito Democratico, avevamo presentato, ma che la Commissione ha deciso di trasformare in ordine del giorno per fare in modo che possa essere un impegno di tutti. Ci teniamo particolarmente e penso che valga la pena di prendersi un minuto per definirne l'importanza. Si tratta di un ordine del giorno molto specifico sul trattamento del personale precario, che deve essere parificato al personale di ruolo. In modo particolare ci siamo concentrati sul tema del personale della scuola e riteniamo giusto far sì, nel prossimo provvedimento utile e con l'impegno di tutta la Commissione, che non ci siano più discriminazioni. Ribadisco anche in questa circostanza che tali discriminazioni non devono essere più presenti neppure per il cosiddetto *bonus* docenti, quella *card* importante per la formazione dei docenti e figlia della legge n. 107 del 2015 che, secondo quanto ci dice oggi l'Unione europea, deve essere data anche al personale non di ruolo. L'Italia è in infrazione per questo, pertanto è necessario provvedere al più presto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MATERA](#), *relatore sul disegno di legge n. 969.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, con l'emendamento 8.1 noi sostanzialmente proponiamo di applicare integralmente la direttiva (UE) 2022/431, perché intanto stiamo approvando una legge che fa riferimento all'anno precedente. Quando si dice integralmente, per quale ragione? Quella di impegnare i datori di lavoro a dare la giusta formazione e informazione e a mettere i lavoratori in condizione di conoscere i prodotti cancerogeni, perché qui si sta parlando di rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, non di qualcosa di sofisticato. Siamo di fronte a malattie molto gravi e quindi è necessario non solo applicare le norme, ma applicarle integralmente. Integralmente vuol dire mettere i lavoratori e le lavoratrici esposte all'utilizzo di prodotti di questa natura nelle condizioni di essere messi a conoscenza dei rischi. Si tratta quindi di applicare integralmente la direttiva. Non capisco per quale ragione la maggioranza respinga questo emendamento.

Lo stesso discorso vale anche per l'emendamento 8.4. Anche qui sostanzialmente siamo di fronte a un problema: è necessario far sì che le imprese rispettino le norme e che siano punite qualora non le rispettino. Io sono tendenzialmente per la prevenzione, sono per prevenire e non per reprimere. Però c'è un problema: chi non applica le norme, in particolare di carattere europeo, va comunque sanzionato. In sostanza chiediamo di applicare la norma che è prevista a livello della legge europea.

[LOREFICE](#) (*M5S*). Signora Presidente, intervengo per aggiungere ulteriori informazioni e per spiegare perché abbiamo presentato diversi emendamenti su questo articolo. Ribadiamo l'argomento: stiamo parlando di una norma a tutela dei lavoratori esposti a varie sostanze, per le quali vi sia la certezza che causino tumori, problemi alla riproduzione e che siano anche mutageni. Pertanto sono delle sostanze altamente tossiche, già riconosciute a livello internazionale. Con questa direttiva si cerca finalmente di dare una maggiore tutela ai lavoratori. I nostri emendamenti sono soltanto il frutto di una sessione di audizioni. Sono venuti in audizione alcuni esponenti dell'Inail. Pertanto, abbiamo fatto tesoro di quanto messo in evidenza dall'Inail e lo abbiamo tradotto in emendamenti. Pertanto, non riusciamo a capire il motivo della bocciatura da parte del relatore e del Governo. Parliamo di aumentare le tutele nei luoghi

di lavoro per sostanze come il benzene e non solo.

Chiediamo al relatore e al Governo un ripensamento, perché sono materie fondamentali ed importanti. Pertanto non riusciamo a comprendere le motivazioni di questa bocciatura. *(Applausi)*.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, chiedo ai firmatari di poter aggiungere la mia firma agli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6.

[PRESIDENTE](#). I primi firmatari degli emendamenti in questione fanno cenno di accettare la sua richiesta.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[MATERA](#), relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «ed integrale», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.9, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, fino alle parole «prevenzione sanitaria».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.10.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MATERA](#), *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, vale forse la pena sapere che cosa stiamo votando e a che cosa si riferisce l'articolo 9, che mette in evidenza i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento di una direttiva che riguarda il rafforzamento dell'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro. Abbiamo presentato questo emendamento perché in realtà volevamo sottolineare come per un'effettiva parità salariale si debba avere la certezza che non vengano fatte discriminazioni nei confronti delle donne, perché magari si sono trovate in stato di gravidanza o in maternità o per via dei diversi congedi.

Questo emendamento aiuterebbe quindi il nostro Paese ad avanzare rispetto non solo alla giusta parità salariale, ma al riconoscimento di una stessa parità e dignità della donna in quanto tale, che diventa madre. Mi aspettavo quindi da questa maggioranza, che dice di difendere così tanto la maternità, che di fronte a questo accogliesse l'emendamento in discorso all'unanimità, perché ribadisco che mira a fare in modo che le donne che desiderano diventare madri non vedano gravare sulla loro carriera il peso di una scelta che in moltissimi casi continua a discriminarle dal punto di vista salariale e non solo.

Siccome non ho capito neppure durante la discussione in Aula per quale motivo sia stato dato parere contrario, spero che questo Parlamento e questo Governo così attenti ai diritti delle madri possano cambiare idea. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Signora Presidente, anche noi abbiamo presentato un emendamento proprio per sottolineare la necessità di intervenire e alzare l'attenzione su una vera parità tra uomini e donne e conoscere il motivo per cui molto spesso, a parità di mansioni, le donne abbiano sempre uno stipendio inferiore agli uomini.

Abbiamo proposto quindi di introdurre elementi che sostanzialmente portassero ciò a conoscenza dei lavoratori che vengono discriminati, per poterli indirizzare, per intervenire, per chiedere che in questo caso il carico della prova spetti sempre al datore di lavoro, non tanto alla lavoratrice, per dare sanzioni, se necessario, e per costruire un rapporto e dare un ruolo agli organi di parità.

In sostanza, si va verso la bocciatura degli emendamenti precedenti e di questo, nonostante vadano solo nella direzione di portare all'attenzione di tutti noi una vera giustizia sociale, perché è insopportabile che ognuno dichiari che le donne sono sempre penalizzate nel mondo del lavoro, però poi si bocci sempre l'introduzione di elementi che non sono sanzionatori, ma che sono in grado di far emergere certe situazioni e che consentono di intervenire e poi correggere.

È davvero incomprensibile ciò, sotto questo profilo, quindi vuol dire che in sostanza - lo dico con un minimo di ruvidezza - si è sempre dalla parte del più forte, che normalmente sono le imprese e i datori di lavoro. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MATERA](#), *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MATERA](#), *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.1, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «società indipendenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.0.6 e 10.0.2.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.3, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «direttivi specifici».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.0.7, 10.0.4 e 10.0.5.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima

parte dell'emendamento 10.0.8, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «direttivi specifici».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 10.0.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 11.0.1, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo di pronunziarsi.

[MATERA](#), relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[SIRACUSANO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE). Signora Presidente, illustro l'emendamento 12.10, che in realtà fa parte di una discussione che già altre volte abbiamo affrontato in Aula, che è quella del fare attenzione all'applicazione della direttiva sull'ETS marittimo, in modo che possa costituire uno svantaggio competitivo per i porti euro-mediterranei: penso innanzitutto al porto di Gioia Tauro, penso al porto del Pireo, al porto di Valencia ed altri porti, soprattutto quelli che riguardano il *transhipment*.

Se noi non teniamo in considerazione il fatto che la normativa sulla decarbonizzazione, quindi sullo schema dell'Emission trading system, riguarda solo l'Europa e non altri Paesi terzi - penso soprattutto ai porti che si trovano nel Nord Africa - noi non faremo niente per ridurre le emissioni di CO2, ma semplicemente sposteremo le traiettorie del *transhipment* dai porti euro mediterranei a porti nord africani. Questo determinerà uno svantaggio competitivo, un problema occupazionale e un aumento dei costi e delle tariffe per i consumatori finali.

Dalle audizioni che abbiamo svolto è emerso in maniera evidente che le associazioni di categoria che rappresentano, per esempio, gli armatori, ma anche altre rappresentanze di interessi, ci ammoniscono rispetto a un utilizzo di questa direttiva che si estende al settore marittimo senza tenere in considerazione il fatto che almeno le risorse vengano destinate alla decarbonizzazione.

Signor Presidente, è una tematica che il mio Gruppo ha portato avanti in diverse occasioni e in altri contesti. Ci ritroviamo oggi a sapere che queste considerazioni critiche diventano anche patrimonio della maggioranza che le recepisce in alcuni ordini del giorno che sono stati presentati a nome di tutta la Commissione. Vi chiediamo però un *surplus* di attenzione perché, se noi consentiamo di creare un *dumping* da parte dei porti nordafricani rispetto ai porti euro mediterranei, non agevoliamo la transizione energetica o la tutela ambientale, ma semplicemente creiamo un danno alle nostre imprese e all'occupazione dei porti euro mediterranei che si affacciano anche nel nostro Paese.

[ROJC](#) (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 12.0.1 (testo 2). E chiedo l'attenzione soprattutto alla maggioranza.

Abbiamo discusso più volte del porto di Trieste, il primo per traffico di merci in Italia. Il porto di Trieste storicamente è dotato di una zona franca internazionale, che va sempre più assumendo carattere strategico per la crescita dello Stato. Quest'ultimo rappresenta un caso unico nell'ordinamento giuridico internazionale, soprattutto in considerazione delle vicende storico politiche che ne segnano l'istituzione e, più in generale, che interessano il territorio di Trieste.

Storicamente prima sotto l'impero austro-ungarico, fino al 1918 e, poi, sotto il Regno d'Italia, il porto

ha sempre goduto di prerogative particolari dal punto di vista giuridico e organizzativo, che hanno valorizzato la sua natura di luogo volto all'esercizio del commercio internazionale in una zona geografica strategica quale quella del nord-est italiano.

Ai sensi del Trattato di pace di Parigi del 1947, in particolare dell'allegato 8 al Trattato, nonché del *Memorandum* di Londra del 1954 e dei decreti attuativi del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste del 1955, il porto franco di Trieste è stato mantenuto e ne è stato confermato il regime extradoganale. Con il decreto n. 368 del 2017, recante l'organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi comprensivi della zona del porto franco di Trieste, adottato dal Ministro delle infrastrutture del Governo Gentiloni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si è finalmente colmata una lacuna che prevedeva l'attuazione di una normativa esistente già dal Dopoguerra, definendo il funzionamento della gestione amministrativa dei punti franchi del porto di Trieste per fornire la possibilità concreta di coordinare i processi necessari.

Questo provvedimento fa parte di un disegno di legge che ho depositato e quindi me ne arrogo, da parte del Partito Democratico, la primogenitura e certamente il provvedimento non è attribuibile al Governo Meloni, come asserito alla Camera da alcuni rappresentanti. In un momento storico come questo, con le crisi e le guerre, le aziende a livello globale alzeranno le scorte. Nel porto franco si può stoccare senza quei limiti temporali che invece ci sono nelle zone franche comunitarie, ma le aziende cercheranno anche localizzazioni industriali con agevolazioni in Europa. Dunque, il porto franco rappresenta anche un elemento di stabilizzazione dei traffici commerciali in caso di situazioni critiche come quella nel mar Rosso. Si tratta di un emendamento che voi non avete sostenuto - parlo alla maggioranza - e che non dovrebbe avere colore politico. Se lo avete sostenuto alla Camera, non si capisce questa incoerenza, forse soltanto per alzare una bandierina. Il provvedimento è stato approvato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; è stato discusso nella Commissione per le politiche europee nella scorsa legislatura con autorevolissime audizioni e al suo interno è stato predisposto un impegno da parte del Governo di farsi portavoce in Europa di queste problematiche. Il commissario Gentiloni ha chiesto al Governo italiano di dichiararsi in questo senso. Dunque, *nihil obstat*, con la benedizione del Governo Meloni, affinché venga approvata finalmente la soluzione attesa da tutti, promossa per primo dal Partito Democratico.

Il porto è per Trieste e per tutta l'area un polmone per l'economia, vista la crisi di aziende importanti per le quali ancora non sono state trovate delle soluzioni. Oltre a fare proclami su Trieste, la città più italiana d'Italia, dateci risposte concrete; questa è quella più importante e speriamo si realizzi con il voto positivo della maggioranza. (*Applausi*).

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, intervengo sollecitata dalle riflessioni che faceva il collega Lombardo sull'emendamento che ha meritoriamente proposto in questa discussione, e voglio dargliene atto. È un emendamento che cerca di correggere il tema della direttiva ETS che tanti danni potrebbe produrre ai porti italiani e, in particolar modo, al porto di Gioia Tauro. Non serve che io vi ricordi che quella del porto di Gioia Tauro è una vicenda complessa, che ha avuto un'evoluzione positiva, ma che poteva anche non riprendersi dalla situazione gravissima nella quale era precipitato. Per quella terra, avere una portualità che funziona e dei traffici che rispondono è un elemento di garanzia anche in una situazione di grave crisi occupazionale.

Questa direttiva di fatto penalizza la portualità italiana e ha dei meccanismi del tutto assurdi sotto il profilo della logica. So che magari non vi interessa, ma ci sarebbe anche un Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in questo Paese (*Applausi*), al quale passa sulla testa tutto: il treno per Sanremo, la direttiva della quale stiamo parlando, il fatto che vengano cancellate le opere nel PNRR per l'alta velocità. Mi sarei aspettata da chi dice che l'Europa non deve avere un atteggiamento ideologico un minimo di lavoro che riguardasse anche gli interessi di questo Paese.

Questo emendamento non corregge quella stortura e non compensa il fatto che non abbiamo un Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in questo Paese, perché non può farlo. L'emendamento, tuttavia, prova a correggere alcuni di questi elementi e per questo lo votiamo senza se e senza ma.

(Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MATERA, *relatore sul disegno di legge n. 969.* Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G12.1, G12.2 e G12.3, quest'ultimo con la seguente riformulazione dell'impegno: «a promuovere, nell'ambito della decarbonizzazione del trasporto marittimo mediante la destinazione di una parte dei proventi generati dal medesimo trasporto, misure di sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica, dei sistemi di propulsione e generazione delle navi, anche finalizzati all'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili, attraverso l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, compatibilmente con le finalità indicate dall'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE e successive modifiche e integrazioni.»

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G12.1 e G12.2 non verranno posti ai voti.

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, l'ordine del giorno G12.1 della Commissione è frutto della sintesi degli emendamenti 12.6 e 12.7, del Movimento 5 Stelle, trasformati e fatti propri dalla Commissione nella formula dell'ordine del giorno.

Io vorrei sottolineare l'importanza di questo intervento, in quanto prevede un'applicazione normativa modificativa e la presa in considerazione della valutazione dell'impronta di carbonio, dell'impronta idrica e dell'impronta ecologica, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, alle tecniche costruttive, ai materiali di costruzione. Questo è un elemento molto importante che in futuro ci potrà aiutare a calcolare, a dare un controvalore economico all'impatto ambientale di un intervento. Faciliterà questo compito, perché diversamente conosciamo il valore economico dell'intervento, ma non il valore economico e il contraltare dell'impatto economico e dell'impatto ambientale. Il testo va proprio in questa direzione e secondo me è una buona predisposizione alla legislazione. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Senatore Damiani, accoglie la riformulazione proposta all'ordine del giorno G12.3?

DAMIANI (FI-BP-PPE). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 12.5, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.10, presentato dal senatore Lombardo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.8 (testo 2), presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.0.1 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere alla collega Rojc di poter sottoscrivere l'emendamento 12.0.1 (testo 2), che avrà il nostro voto convinto. Non ripeto le cose che la senatrice ha già anticipato. Voglio solo dare atto di alcuni elementi, ossia di ciò che il ministro Delrio ha fatto quando aveva l'onore e l'onere di guidare il Ministero delle infrastrutture su questo tema, e del lavoro della collega Rojc, che ha presentato più volte disegni di legge ed emendamenti su questo tema, così come in altre occasioni ha fatto anche il mio Gruppo. Devo dire che del porto franco di Trieste e dell'allegato VIII ne parlavo nel 2011, consigliere comunale a Trieste, allora inascoltato da tutti. *(Applausi)*.

[SPAGNOLLI](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, anch'io chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella del senatore Patton all'emendamento 12.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Immagino che la senatrice Rojc accolga le richieste di sottoscrizione.

ROJC *(PD-IDP)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, vorrei chiedere un po' di attenzione sul tema affrontato dall'emendamento 13.0.1, a mia prima firma, ma sottoscritto da tutte le forze di opposizione, in cui riproponiamo la questione del salario minimo. Tra l'altro, se questa discussione fosse stata fatta in tempo, avremmo discusso prima rispetto a quanto è avvenuto alla Camera a proposito dell'introduzione del salario minimo. E ci saremmo accorti che, ad esempio, in Europa gli unici a non avere un salario minimo legale sono la Svezia, la Finlandia, la Danimarca, l'Austria e l'Italia. I quattro Paesi che ho citato prima hanno però salari e condizioni economiche salariali doppi, se non tripli, rispetto ai nostri. Quindi, siamo l'unico Paese a non avere un salario minimo legale e neanche lo strumento di

riadeguamento dei salari di fronte all'inflazione.

Se avessimo fatto o facessimo una discussione con riferimento sostanzialmente a quanto avviene in Europa, avremmo discusso e trovato forse anche una sintesi sul fatto di introdurre un salario minimo legale fissato a 9 euro lordi. In questo modo avremmo dato un impulso all'aumento della massa salariale dei lavoratori e delle lavoratrici. Questo dato continuerebbe a far finta che non sia un problema che esiste, in una situazione nella quale la nostra economia è costretta a misurarsi con altre economie. Però, guarda caso, una Nazione come la Spagna non solo ha introdotto il salario minimo, ma nel giro di un anno ha aumentato due volte l'adeguamento del salario minimo; la stessa cosa ha fatto la Germania. Sono sostanzialmente Nazioni rispetto alle quali noi non solo siamo *competitor*, ma che consideriamo anche pari a noi. In sostanza, vorrei sottolineare la necessità di stabilire che non bastano i contratti nazionali di lavoro, e, se si vuole affrontare e quindi anche rispondere alle indicazioni delle normative europee, bisogna introdurre quel meccanismo che è stato proposto e che voi avete bocciato alla Camera, e cioè una soglia sostanzialmente minima.

Perché questo? Avendo noi uno spezzettamento frammentato delle imprese, molto spesso si fa sostanzialmente la competizione sui bassi salari e sul peggiorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Noi invece dobbiamo spingere le imprese a investire sulla tecnologia e a fare competizione sulla qualità elevata e non sui salari dei lavoratori e delle lavoratrici, anche perché purtroppo abbiamo tanti lavoratori poveri. Se uno ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese - come si usa dire - dal punto di vista dei consumi certamente non può dare un impulso o un contributo. Come ho già avuto modo di dire a suo tempo, un'idea degli anni Trenta era quella di produrre sì le macchine, ma di tenere anche conto di coloro ai quali sarebbero state vendute, quindi porsi il problema che i propri dipendenti avrebbero dovuto essere in grado di far fronte a ciò. Questo è il dato. Forse bisognerebbe discutere meno ideologicamente e più concretamente. In tale caso secondo me avremmo trovato una soluzione corretta per rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici di questo Paese. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Vede, Presidente, quando all'inizio, intervenendo sull'ordine dei lavori, dicevo che argomenti come questi meriterebbero particolare attenzione, nonostante l'orario, non era perché ritenevo che i parlamentari non dovessero lavorare come gli altri, ma perché credo che questa discussione avrebbe meritato uno spazio ben più ampio di quello di un fine seduta, con la velocità che si chiede ai nostri interventi.

La questione che oggi poniamo, Presidente, riguarda più di 3 milioni e mezzo di italiani. È vero che la direttiva europea non impone l'obbligo di scegliere tra la legge e la contrattazione, ma ci chiede di dare dignità a chi oggi, pur avendo un contratto di lavoro, non riesce ad arrivare non dico a fine mese, ma neanche a metà mese. Sto parlando di persone che guadagnano meno di 9 euro lordi l'ora e, guardate, non sto parlando solo di quelli che possono essere immaginati come i lavoratori poveri per eccellenza (penso per esempio ai *riders* o ai lavoratori delle piattaforme digitali); sto parlando anche dei medici specializzandi, per esempio, che vengono pagati meno di 5 euro l'ora per prendersi cura dei nostri pazienti, dei nostri parenti, dei nostri familiari. (*Applausi*).

Sto parlando di una serie di lavoratori italiani che purtroppo non vedono rinnovati i loro contratti. E chi dice questo non sono soltanto le opposizioni, che vi chiedono di approvare una norma che imponga una soglia minima, e lo dice in modo molto semplice: sotto i 9 euro lordi l'ora non si chiama lavoro, ma si chiama sfruttamento. (*Applausi*). È semplice. Ma ve lo dice anche Banca d'Italia; ve lo dicono esponenti che vi ricordano, da parte delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali, come ci siano due problemi. E i due problemi sono i mancati rinnovi dei contratti collettivi nazionali e il fatto che l'aumento dell'inflazione non è compensato. (*Commenti*).

Mi dispiace se ora chiede tempo. Sì, sono le ore 20, ma questo tema, visto che lo avete detto voi, riguarda tutti e ne parliamo finché abbiamo il tempo di parlarne, proprio perché la discussione meritava di non essere trattata all'ultimo momento.

Signor Presidente, facciamo, purtroppo, la seguente scommessa. Quando la Commissione europea valuterà che esistono in Italia più di tre milioni e mezzo di italiani che, pur avendo un contratto, non riescono a vivere una vita dignitosa e si trovano esattamente nella categoria dei lavoratori poveri che la direttiva cerca di contrastare; quando verrà avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia,

non ci dite che c'era un disegno di legge più complessivo che era appena stato incardinato alla Camera. Dite, invece, che vi siete presi la responsabilità, dicendo no al nostro emendamento, non di dare uno schiaffo alle opposizioni, ma di dare uno schiaffo a oltre tre milioni e mezzo di italiani che lavorano e che, nonostante un contratto, lo hanno in condizioni precarie, in condizioni poco dignitose, senza che il Parlamento e questa maggioranza abbiano dato loro le giuste tutele previste dalla normativa.

Signor Presidente, proviamo ad assumerci la responsabilità di questo voto. Ripeto, infatti, che dire no a questa proposta, che le opposizioni ragionevolmente avevano presentato in maniera unitaria, significa oggi dire no alla realtà di salari bassi e poco dignitosi in Italia. *(Applausi)*.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, tutti abbiamo seguito in questo periodo una notizia apparentemente positiva per il nostro Paese, che è quella dell'occupazione che continua a crescere. Con meno attenzione, però, abbiamo guardato a che cosa voglia dire, in termini di redditi e di autosufficienza delle persone, un aumento di una occupazione che è sempre più povera.

Anche nella grande attenzione che abbiamo dedicato tutti ai problemi dell'agricoltura in questo periodo, un soggetto è completamente scomparso: quei braccianti che lavorano nei campi a due o tre euro all'ora, spesso nemmeno in regola con i contratti. Noi abbiamo un serissimo problema salariale in questo Paese; problema che peraltro, nonostante i tentativi di impedirne la discussione esercitati alla Camera, diventa ancor più rilevante, perché stanno scadendo molti dei contratti nazionali di lavoro che erano stati rinnovati negli anni scorsi e che si aggiungono a quei contratti che, invece, sono anni e anni che non si rinnovano.

Non noto un particolare protagonismo del Governo al fine di favorire il rinnovo di quei contratti nazionali di lavoro. Torno, dunque - come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto - a proporre il tema del perché non utilizzare positivamente una direttiva europea, che non ci impone delle scelte, ma ci dice che non si possono mettere in alternativa il salario minimo e la contrattazione collettiva: perché non lo sono e non lo sono nei Paesi in cui sta aumentando la contrattazione collettiva e dove aumenta anche il salario minimo. *(Applausi)*.

Tali strumenti non sono in contraddizione, perché non si può, da un lato, dire che ci sono solo delle minoranze di contratti pirata che man mano si manifestano e poi, a qualunque tavolo che convoca il Governo, invitare qualunque organizzazione, senza nessuna rappresentanza, dando valore a contratti che giocano al ribasso gli uni sugli altri. Avere optato per la strada che è stata scelta con questo testo impedisce sia di rafforzare la contrattazione sia di introdurre il salario minimo.

Già poco fa abbiamo visto come vi sia una qualche disattenzione al lavoro delle donne ed alla condizione delle donne. Io capisco che spesso, per questo Governo, le donne esistono solo quando hanno fatto almeno due o tre figli, altrimenti sono soggetti che non hanno alcuna rilevanza. Guardate che, quando negate il salario minimo, lo state negando in particolare alle lavoratrici, che sono la maggior parte di quelle più povere, che hanno meno accesso a retribuzioni positive e che invece, se avessero il salario minimo, avrebbero una condizione che permetterebbe loro autonomia, autosufficienza e anche libertà dalla violenza che spesso caratterizza le situazioni di povertà e precarietà.

Allo stesso modo, negare il salario minimo è negare un'informazione minima necessaria ai lavoratori e alle lavoratrici. Spesso, quando diamo per scontato che basti dire "contratto nazionale di lavoro", in realtà parliamo sempre più frequentemente a persone che non si ritrovano più nei tradizionali settori, perché non lo sono, e non hanno più quella provenienza, ma magari lavorano in un luogo in cui la controparte non c'è e non è identificata. Quindi, il salario minimo è il modo per dire loro - tutti e tutte lo sappiano - che, sotto una certa retribuzione, hanno diritto di protestare e di rivendicare i loro diritti.

Conoscere qual è la propria retribuzione minima credo sia un diritto fondamentale ed anche la possibilità per quelle persone di esercitarlo concretamente.

Non si capisce davvero questa volontà, allora, né perché non si colga la necessità di aumentare i salari in questo Paese. Questa è una scelta che peraltro favorisce la crisi e la difficoltà.

In questi giorni, stanno uscendo dati rispetto al livello della produttività del lavoro, anche riguardanti l'Italia rispetto ad altri Paesi. Spesso si è pensato di poter fare uno scambio tra basse retribuzioni e intensità di lavoro, perché avrebbe aumentato la produttività. Se guardate quei dati, dicono esattamente

che l'aumento di produttività è dato dall'innovazione, non dall'intensità dei ritmi di lavoro né dalle basse retribuzioni. Scegliendo quindi di non utilizzare il salario minimo e di non lavorare per aumentare i salari, stiamo costringendo l'intero sistema Paese alla progressiva riduzione della sua capacità di competere.

Vi vedo un po' nervosi, colleghi, ma, per usare le parole della presidente Ronzulli, vorrei dirvi che il terzo turno non è ancora montato: ci sono lavoratori che cominceranno a lavorare alle ore 22. *(Applausi)*.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, visto che l'argomento giustamente è stato messo in evidenza ed è interessante, anche noi vorremmo intervenire per replicare alle proposte in esame.

Dato che il tema del salario minimo è stato oggetto di dibattito anche alla Camera e si è susseguita una serie di questioni e polemiche, preferiremmo continuare questa discussione domani mattina alle ore 10 e chiediamo quindi cortesemente di rinviarla.

PRESIDENTE. Chiedo ai Capigruppo se ci sono osservazioni o pareri contrari in merito a questa proposta.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, condivido la richiesta avanzata ora dal presidente Romeo, ma faccio notare che le parole dette un'oretta fa dal senatore Lombardo, che chiedeva di rinviare tutta la discussione a domani per darle senso e organicità, evidentemente avevano qualche fondamento. *(Applausi)*.

Se a quella proposta saggia si risponde in maniera davvero ridicola da parte della Presidenza, nel senso che bisogna andare avanti e lavorare un'altra ora, perché noi qua lavoriamo, e si applaude a questo come se ci fosse invece una parte dell'Assemblea che non ha voglia di lavorare, francamente la discussione poi diventa ridicola.

Condivido e condividiamo allora quanto detto dal senatore Romeo: che sia però un monito per il futuro per essere meno populistici, per così dire. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Se non ci sono altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Risultato di votazione (ore 20,14)

[PRESIDENTE](#). Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di due senatori
Segretari:

Senatori presenti	174
Senatori votanti	174

Hanno ottenuto voti le senatrici:

Murelli	92
Sbrollini	48
Dispersi	1
Schede bianche	28
Schede nulle	5

Proclamo elette Segretarie le senatrici Elena Murelli e Daniela Sbrollini, alle quali rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. *(Applausi. Congratulazioni)*.

Comunico il risultato della votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Senatori presenti	174
Senatori votanti	174

Per l'elezione di quattro componenti effettivi hanno ottenuto voti i senatori:

Malan	98
Borghesi	95
Damiani	94

Irto	65
------	----

Per l'elezione di quattro componenti supplenti hanno ottenuto voti i senatori:

Bergesio	95
Lotito	92
Borghese	92
Aurora Floridaia	36
Dispersi	8
Schede bianche	8
Schede nulle	2

Proclamo pertanto eletti membri effettivi i senatori Malan, Borghesi, Damiani e Irto; membri supplenti i senatori Bergesio, Lotito, Borghese e Aurora Floridaia. Anche a questi colleghi vanno i nostri auguri di buon lavoro (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 14 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 20,17*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (**808**)

EMENDAMENTI

N.B. Per gli emendamenti già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 155 e 156.

5.0.114

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.115

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#), [Pirro](#) (*), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.116

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#), [Pirro](#) (*), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.117

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Malpezzi](#), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di

complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.118

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Malpezzi](#), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI DA 6 A 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

1. La lettera c) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

Art. 7.

Approvato

(Modifica al codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 5, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Approvato

(Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

9.100

[Gelmini](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 ([969](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO A
Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI
DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3, 15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al

medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

- 1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.
- 3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
- 4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.
- 5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 3.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la possibilità di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;
- b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- c) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;
- d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;
- e) in relazione all'istituzione del gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;
- f) prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;
- g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura;
- h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresì all'aggiornamento degli strumenti adottati;
- i) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;
- l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
- m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;
- n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
 - 1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province;»

3.2

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;»

3.3

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;»

3.4

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;»

3.5

[Enrico Borghi](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva

(UE) 2022/2555;».

3.6

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;»

G3.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» (1342-A) reca «Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)»;

in sede di esame presso la Camera dei deputati, il 24 ottobre 2023 la I Commissione (Affari costituzionali) dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; il 23 novembre 2023 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera approvava il medesimo emendamento 3.14; il 14 dicembre, la V Commissione (Bilancio) della Camera, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che «l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che «*All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "prevedendo comunque l'obbligo" con le seguenti: anche considerando la possibilità;*

il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (*Digital Economy and Society Index*) della Commissione europea e DMI (*Digital Maturity Indexes*) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitalizzazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, le risorse occorrenti per garantire, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, che il livello di cybersicurezza previsto dalla direttiva «NIS 2» sia garantito anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Scarpinato](#), [Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Sensi](#), [Bazoli](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.4

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#)

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole: «o per estratto».

G4.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, premesso che:

al fine di garantire il corretto ed integrale recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,

sarebbe opportuno provvedere ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle norme in materia di istruzione, così da:

a) garantire che, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di Cassazione n. 31149 e n. 31150 del 2019, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto a domanda come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero esclusivamente a domanda, nonché che il servizio di insegnamento effettivamente prestato sia valutato ai fini del riconoscimento del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024;

b) introdurre disposizioni tese a garantire che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al termine delle attività didattiche, annualmente a decorrere dall'anno 2023,

impegna il Governo:

a) provvedere, nel primo provvedimento utile, a dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 4.0.1.

ARTICOLI DA 5 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- b) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;
- c) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o più autorità competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557;
- d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonché di coordinare l'attività delle

- autorità competenti di cui alla citata lettera *c*);
- e*) avvalersi della facoltà, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera *a*), della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva;
- f*) prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata;
- g*) prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali;
- h*) introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere;
- i*) prevedere che le autorità di cui alla lettera *c*) possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557;
- l*) prevedere la facoltà, anche per le autorità di cui alla lettera *c*), nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo;
- m*) assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;
- n*) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
- o*) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere *c*) e *d*) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- p*) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali;
- b) garantire alle aziende di produzione, nel rispetto del termine di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime imprese;
- c) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei farmaci, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
- d) prevedere che, su autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i fabbricanti possano includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, in conformità alle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001;
- e) prevedere che il soggetto giuridico responsabile della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, con apposita convenzione, si avvalga della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione dello stesso e verifichi la conformità delle medesime informazioni alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, nonché prevedere le modalità di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio al fine delle indagini sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali nonché sulla farmacovigilanza e sulla farmacoepidemiologia. Con la convenzione sono definite le modalità di realizzazione e di gestione del sistema di archivi nonché i relativi costi a carico dei fabbricanti dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54 *bis*, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), della citata direttiva 2001/83/CE. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- f) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 e il riordino del sistema vigente;
- g) prevedere che gli oneri per la realizzazione e la gestione dell'archivio siano interamente a carico del soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2016/161.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste nonché all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;
- b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare

l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;

c) garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;

d) individuare una o più autorità, dotate di indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri siti *internet* istituzionali dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l'autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;

e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare adottata dall'autorità o dalle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

f) apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per provvedere al coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della citata lettera d), nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti da tali disposizioni;

g) prevedere per le sanzioni amministrative di cui alla lettera f) i seguenti limiti edittali:

- 1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5 milioni;
- 2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando il fatturato è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 5 milioni;

h) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma;

l) in conseguenza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi delle lettere da a) a i) del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei

debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso: 1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei principi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore;».

7.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso: 1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;
- b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

EMENDAMENTI

8.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale»;
- 2) alla lettera b), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale».

8.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale».

8.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «direttiva (UE) 2022/431,» inserire le seguenti: «tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,».

8.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e monitoraggio», aggiungere le seguenti: «cui ricollegarvi, in caso di inottemperanza, sanzioni particolarmente efficaci e dissuasive a carico del datore di lavoro.»

8.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) procedere alla nuova costituzione e nomina del Comitato consultivo di cui all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, formato da esperti nominati dal Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome, al fine dell'aggiornamento degli allegati previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'allegato 38 (valori limite di esposizione professionale per agenti chimici), allegato 39 (valori limite biologici per agenti chimici), l'allegato 43 (valori limite di esposizione professionale per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici) e della predisposizione di un nuovo allegato relativo ai valori limite biologici per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.»

8.6

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) procedere all'istituzione di un Comitato tecnico sanitario costituito da specialisti sanitari esperti della salute riproduttiva, per entrambi i generi, che possano definire protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e quali siano gli eventi avversi per la salute riproduttiva. Il Comitato deve inoltre, fornire indicazioni sulle indagini strumentali e diagnostiche che si ritiene di dover incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore;

b-ter) prevedere le modalità e i tempi di adozione dei protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e gli eventi avversi per la salute riproduttiva di cui si deve effettuare la registrazione.».

8.7

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in conformità al Piano europeo per la lotta contro il cancro.».

8.8

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) indicare i valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall'esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare definire i limiti del monitoraggio biologico per il benzene e l'acrilonitrile.».

8.9

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.».

8.10

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria alla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili prevista nel Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi

specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;
- b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;
- c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

EMENDAMENTI

9.1

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) introdurre disposizioni volte a garantire l'applicazione del divieto di discriminazione, di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE avendo particolare riguardo ai casi in cui la discriminazione riguardi trattamenti meno favorevoli per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio nonché trattamenti meno favorevoli ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, fondati sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza;».

9.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di destinatari», inserire le seguenti: «, indipendentemente dal numero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda.».

9.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) introdurre disposizioni tese a garantire un migliore accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione salariale.»

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento

nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;
- b) introdurre nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;
- c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.

EMENDAMENTI

10.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO2 generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo l'economia circolare.».

10.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851.».

10.0.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater*, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo

48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.6

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.2

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.7

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad

assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.4

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-*ter*, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la

comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.8

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO2 e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).

10.0.9

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:
- 1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 4) prevedere la deroga per i materiali CAC (conformità agricola comunitaria), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;
- b) adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
- c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;
- d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

11.0.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di

scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
- b) istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione « ETS II », in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;
- c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union emissions trading system - EU ETS*), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
- d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;
- e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 *octies bis*, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

g) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

12.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio»;

12.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;».

12.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;».

12.4

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;»

12.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori;».

12.10

[Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le parole: «, in particolare dei porti di transhipment nazionali, con volumi superiori a 500.000 teu/anno e una quota di trasbordo sul totale superiore al 70 per cento, per finanziare interventi riconducibili alle infrastrutture per la transizione energetica e per la fornitura di carburanti alternativi».

12.8 (testo 2)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;».

G12.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023";

premessi che

l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di *carbon management* nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché a introdurre il calcolo dell'impronta d'acqua (*water footprint*) e l'impronta ecologica (*ecological footprint*), anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA nell'Annesso Metodologico Ispra Rapporti 288/2018 (ISBN 978-88-448-0902-7).

G12.2

La Commissione

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023";

premessi che

l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione;

considerata l'applicazione, dal 2024, del Sistema europeo di scambio delle quote di emissione

(ETS) anche al settore marittimo, che comporterà l'esigenza per gli operatori di acquistare quote per le emissioni rilasciate dalle loro navi nelle rotte intra-Unione europea e da e verso Paesi terzi;

preso atto che risultano interessa circa 100 compagnie di navigazione marittima, per un numero di imbarcazioni di circa 600;

in considerazione dell'esigenza di sostenere l'industria europea nel settore marittimo della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione e *refitting* navale;

assicurato che una parte dei proventi nazionali generati dall'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, è destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo,

impegna il Governo:

a valutare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, l'inserimento di interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, il miglioramento dell'efficienza energetica, aerodinamica ovvero dei sistemi di propulsione delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili.

G12.3

[Damiani](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, premesso che:

l'articolo 12 del presente provvedimento reca "Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra";

tra le principali modifiche operate alla direttiva 2003/87/CE dalla direttiva n. 2023/959 vi è l'inclusione nell'EU ETS del trasporto marittimo. Nello specifico, sono inserite, nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ("Categorie di attività cui si applica la presente direttiva"), le attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757, vale a dire alle "navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali effettuate dall'ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro" (art. 2, par. 1, Reg. 2015/757). Sono inoltre introdotti gli articoli da 3-*octies bis* e 3-*octies*, che recano disposizioni per l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo, per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo, nonché per la verifica e l'accreditamento delle emissioni generate dal trasporto medesimo;

attraverso tale recepimento si estendono gli obblighi di compliance emissivi al comparto marittimo, pertanto, ai soggetti compresi nell'ETS I si aggiungono oltre 100 compagnie di navigazione, con circa 600 imbarcazioni;

considerato che:

l'articolo 12, comma 1, lettera f) assicura che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies bis*, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

l'interesse strategico a tutelare e promuovere la sovranità industriale europea nel settore della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione navale,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, a promuovere, nell'ambito della decarbonizzazione del trasporto marittimo mediante la destinazione di una parte dei proventi generati dal medesimo trasporto, misure di sostegno al rinnovo delle flotte, al miglioramento dell'efficienza energetica, dei sistemi di propulsione e generazione delle navi anche finalizzati all'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili, attraverso l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative.

G12.3 (testo 2)

[Damiani](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, premesso che:

l'articolo 12 del presente provvedimento reca "Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra";

tra le principali modifiche operate alla direttiva 2003/87/CE dalla direttiva n. 2023/959 vi è l'inclusione nell'EU ETS del trasporto marittimo. Nello specifico, sono inserite, nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ("Categorie di attività cui si applica la presente direttiva"), le attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757, vale a dire alle "navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali effettuate dall'ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro" (art. 2, par. 1, Reg. 2015/757). Sono inoltre introdotti gli articoli da 3-*octies bis* e 3-*octies*, che recano disposizioni per l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo, per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo, nonché per la verifica e l'accreditamento delle emissioni generate dal trasporto medesimo;

attraverso tale recepimento si estendono gli obblighi di compliance emissivi al comparto marittimo, pertanto, ai soggetti compresi nell'ETS I si aggiungono oltre 100 compagnie di navigazione, con circa 600 imbarcazioni;

considerato che:

l'articolo 12, comma 1, lettera f) assicura che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies bis*, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13 ottobre, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

l'interesse strategico a tutelare e promuovere la sovranità industriale europea nel settore della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione navale,

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito della decarbonizzazione del trasporto marittimo mediante la destinazione di una parte dei proventi generati dal medesimo trasporto, misure di sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica, dei sistemi di propulsione e generazione delle navi anche finalizzati all'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili, attraverso l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, compatibilmente con le finalità indicate all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i..

12.0.1 (testo 2)

[Rojc](#), [Spagnoli](#) (*), [Patton](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 969 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 808:

sull'emendamento 5.0.116, la senatrice Murelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 7, la senatrice Bongiorno avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, la senatrice Pirro avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Disegno di legge n. 969:

sull'emendamento 10.1, la senatrice Bilotti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Maffoni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Testor, per attività della 5^a Commissione permanente; Garavaglia, per attività della 6^a Commissione permanente; Zaffini, per attività dell'8^a Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera pervenuta l'8 febbraio 2024, il senatore De Rosa ha comunicato l'intenzione di dimettersi dal Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Romeo Massimiliano, Paganella Andrea, Marti Roberto, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (317-533-548-B) (presentato in data 09/02/2024)

S.317 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica. (T.U. con S.533, S.548) C.1457 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.708, C.1496).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (1020)

(presentato in data 09/02/2024);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della cultura

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (1021)

(presentato in data 09/02/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Romeo Massimiliano ed altri

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (317-533-548-B)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

S.317 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.533, S.548) C.1457 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.708, C.1496)

(assegnato in data 09/02/2024).

In sede redigente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Bergesio Giorgio Maria

Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa (994)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. D'Elia Cecilia ed altri

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) (983)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 13/02/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Rosa Gianni

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette (948)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 13/02/2024).

In sede referente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674-B)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

S.674 approvato dal Senato della Repubblica C.1515 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 09/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Zambito Ylenia ed altri

Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria (1002)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 13/02/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 09/02/2024 la 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Malpezzi Simona Flavia, Sen. Ancorotti Renato "Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona" (805)

(presentato in data 18/07/2023)

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 6 febbraio 2024, ha trasmesso il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), nella seduta del 31 gennaio 2024, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 final) (*Doc. XVIII*, n. 14) (Atto n. 349).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 6 febbraio 2024, ha trasmesso il parere motivato concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche

(COM(2023) 645 final), approvato, nella seduta del 31 gennaio 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 24) (Atto n. 348).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere *a), b), c), d) e h)*, numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 - lo schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10^a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al dottor Luca De Angelis, estraneo all'amministrazione.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze Armate, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XXXVI-bis*, n. 2).

Con lettere in data 6 febbraio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Carinaro (Caserta) e Rocca Priora (Roma).

Con lettera in data 9 febbraio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Randazzo (Catania).

Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 8 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, aggiornata al secondo semestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CXLVI*, n. 3).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 5, 6 e 7 febbraio 2024, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2023 dai seguenti Garanti del contribuente:

della Liguria (Atto n. 350);

del Molise (Atto n. 351);

per la Provincia di Bolzano (Atto n. 352);
per il Piemonte (Atto n. 353).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato, in data 12 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione di garanzia tenutesi nei mesi di novembre e dicembre 2023.

I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto sciopero n. 5).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 13 del 10 gennaio 2024, depositata il successivo 9 febbraio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «in costanza di rapporto di impiego,» (*Doc VII, n. 58*) - alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 9 e 12 febbraio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di ENEL Società per azioni, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 186*);

di EUR S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 187*).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 5 febbraio 2024, ha inviato il testo di 22 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 15 al 18 gennaio 2024, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 294*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, alla 4a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 295*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 296*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 297*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione (codificazione), alla 3a, alla 4a e alla 9a

Commissione permanente (*Doc. XII, n. 298*);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 299*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela delle pratiche sleali e dell'informazione, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 300*);
risoluzione sull'attuazione dello sviluppo territoriale (RDC, titolo III, capo II) e la sua applicazione nell'Agenda territoriale europea 2030, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 301*);
risoluzione sulla politica di concorrenza - relazione annuale 2023, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 302*);
risoluzione sul ruolo del Parlamento europeo e della sua diplomazia parlamentare nella politica estera e di sicurezza dell'UE, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 303*);
risoluzione sulle sfide attuali e future in materia di cooperazione transfrontaliera con i paesi vicini, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 304*);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tiacloprid in o su determinati prodotti, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 305*);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo di adesione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 306*);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la promozione della libertà della ricerca scientifica nell'UE, alla 4a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 307*);
risoluzione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 308*);
risoluzione sui mondi virtuali: opportunità, rischi e implicazioni politiche per il mercato unico, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 309*);
risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2022, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 310*);
risoluzione sulla continua persecuzione del Falun Gong in Cina, in particolare il caso di Ding Yuande, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 311*);
risoluzione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della politica comune della pesca e le prospettive future, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 312*);
risoluzione sull'attuazione del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - regolamento (UE) n. 1379/2013, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 313*);
risoluzione sulla situazione umanitaria a Gaza, la necessità di raggiungere un cessate il fuoco e i rischi di un'escalation regionale, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 314*);
risoluzione sulla situazione in Ungheria e sui fondi dell'UE congelati, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 315*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 9 febbraio 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche (COM(2023) 779 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Interrogazioni

[PAITA](#), [BORGHI Enrico](#), [SCALFAROTTO](#), [MUSOLINO](#), [SBROLLINI](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 4 febbraio 2024 partiva dalla stazione di Roma Termini un Frecciarossa, con tanto di livrea speciale, con direzione Sanremo, in vista dell'imminente inaugurazione del 74esimo *festival* della città ligure; lo stesso Frecciarossa è partito da Sanremo l'11 febbraio, per riportare a Roma i pochi autorizzati a salire a bordo;

il treno era riservato ai dirigenti, funzionari e dipendenti della RAI, oltre che a una sessantina di giornalisti accreditati;

il Ministro in indirizzo ha affermato di non sapere nulla dell'accordo tra Trenitalia, RAI e RAI Pubblicità, che ha portato all'organizzazione del suddetto treno *charter*;

le tratte ferroviarie della Liguria sono tristemente note per i disservizi strutturali che le contraddistinguono. Ritardi, infrastrutture centenarie, cancellazioni, tempi di percorrenza interminabili: problematiche affrontate quotidianamente da pendolari e turisti, costretti dall'assenza di alternative a subire un servizio intermittente e inadeguato;

ancora nel 2024 la Liguria non può beneficiare di un servizio di alta velocità paragonabile a quello riservato alle principali città italiane e, ciononostante, Trenitalia non ha avuto difficoltà a organizzare una tratta veloce "riservata" tra Roma e Sanremo,

si chiede di sapere:

chi abbia autorizzato il Frecciarossa *charter* per Sanremo e se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dell'accordo stipulato in tal senso con la RAI;

quante risorse pubbliche siano state impiegate per garantire detto servizio e quali siano le ragioni per cui si sia ritenuto di non sfruttare l'occasione per offrire a tutti la possibilità di beneficiare di un collegamento rapido con la Liguria, posto che i normali tempi di percorrenza costringono i viaggiatori a tempistiche e condizioni ampiamente deteriori rispetto a quelle riservate al personale RAI.

(3-00946)

[ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 2 febbraio 2024 è stato firmato dal ministro Schillaci il decreto relativo alle nomine della Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che raccoglie le indicazioni di competenza del Ministero della salute e delle Regioni;

il decreto del Ministro della salute 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2024 (Regolamento recante modifiche al regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) all'articolo 15 modifica l'articolo 19 del suddetto regolamento, concernente la Commissione scientifica ed economica del farmaco;

il comma 4 del menzionato articolo 19, come modificato, stabilisce che: "La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute ed è composta da dieci membri, di cui il direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia e il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, o un suo delegato, sono membri di diritto; quattro membri sono designati dal Ministro della salute, tra persone di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nazionale e internazionale, almeno quinquennale, nei settori della valutazione dei farmaci, della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della

farmaco-economia, uno dei quali con funzioni di presidente; un membro è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; tre membri sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta";

considerato che:

un articolo del quotidiano "la Repubblica" del 7 febbraio 2024 titola "Tra gli esperti dell'Aifa arriva il farmacista di Bari collega del sottosegretario";

si tratta del dottor Vincenzo Danilo Lozupone, titolare di una farmacia a Bari, concittadino di Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato per la salute;

non ci si può non chiedere se il dottor Lozupone abbia quale requisito "comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nazionale e internazionale, almeno quinquennale, nei settori della valutazione dei farmaci, della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della farmaco-economia", come previsto dall'articolo 19 del citato regolamento,

si chiede di sapere se la nomina del dottor Lozupone e le altre nomine spettanti al Ministro della salute, che peraltro registrano l'assenza totale di donne, rispettino i requisiti previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 8 gennaio 2024, n. 3, o se invece non rispondano ad altre logiche a discapito della "comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nazionale e internazionale", che i membri della Commissione dovrebbero avere.

(3-00947)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da qualche tempo si moltiplicano le aggressioni violente nella città di Vicenza, soprattutto nelle ore serali e notturne, quattro di recente;

gli episodi si susseguono con una cadenza impressionante, senza precedenti, sia nella periferia, che nel centro storico palladiano;

taluno, probabilmente esagerando, paragona ora il capoluogo berico a Gotham City o al Bronx di New York negli anni '70, ma certamente cittadini e commercianti sono molto allarmati;

sebbene le forze dell'ordine facciano sicuramente il possibile, con grande impegno, senza dubbio qualcosa va modificato;

l'interrogante ha l'impressione che negli ultimi tempi siano diminuiti gli interventi ad "alto impatto" e così il costante controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne, immaginando che ciò sia dovuto alle note, e mai risolte, carenze di organico;

tuttavia, il quadro deteriorato dell'ordine pubblico a Vicenza impone immediati interventi drastici e risolutivi per garantire la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere quali interventi di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico nella città di Vicenza.

(3-00948)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [RENZI](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono che il capo della segreteria del sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove, il magistrato in distacco Federico Carrai, nei giorni immediatamente successivi alla notte di Capodanno in cui l'on. Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, avrebbe sparato un colpo di pistola che ha ferito il genero del capo della scorta del Sottosegretario, si sarebbe recato presso il palazzo di giustizia di Biella;

il magistrato Federico Carrai ha svolto le funzioni di pubblico ministero dal 2017 al 2021 proprio a Biella, dove si contano due sostituti procuratori e una procuratrice;

la sua visita alla procura di Biella e presso i suoi ex uffici è stata immediatamente precedente all'audizione, in qualità di persona informata dei fatti, del sottosegretario Delmastro delle Vedove da parte dei pubblici ministeri;

lo stesso Federico Carrai, contattato dal quotidiano "Domani", ha confermato di aver fatto visita, «per rituali saluti di cortesia», al palazzo di giustizia di Biella prima che il sottosegretario Delmastro delle Vedove venisse ascoltato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se risulti a quale titolo il capo segreteria del sottosegretario Delmastro delle Vedove, già pubblico ministero presso la procura di Biella, si sia recato nei suoi ex uffici prima che i suoi colleghi ascoltassero il Sottosegretario, che si è poi avvalso della facoltà di non rispondere;

se non intenda avviare una verifica sui movimenti, le interlocuzioni e i contenuti della visita in questione, al fine di fugare ogni dubbio circa l'opportunità dell'incontro con gli ex colleghi in un momento di forte concitazione per via delle vicende dello "sparo" di Capodanno.

(3-00950)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [RENZI](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 8 del decreto ministeriale 21 dicembre 2018 fissa in 45 anni, per gli agenti e assistenti, e in 50 anni, per i sovrintendenti e gli ispettori, il limite di età per il reclutamento del personale dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (unità operativa "Scorte");

nel corso della 144ª seduta dell'Assemblea del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00851 a prima firma Renzi, il Ministro in indirizzo ha confermato che la scorta del sottosegretario Delmastro delle Vedove è stata individuata dal provveditorato regionale competente;

il sottosegretario Delmastro, come noto, condivide con il capo della sua scorta (l'ispettore capo Pablo Morello) un lungo e risalente percorso di amicizia, di condivisione di idee e visioni politiche e un passato di battaglie sindacali nel Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria (SINAPPE);

il capo della scorta del sottosegretario di Stato Delmastro delle Vedove, nonché suocero del giovane ferito dal colpo di pistola che sarebbe stato sparato dall'on. Pozzolo la notte di Capodanno, è nato nel 1964: ne deriva che il suo reclutamento è avvenuto a 58 anni, cioè ampiamente oltre i raggiunti limiti d'età;

secondo organi di stampa nessuno del provveditorato competente ha inteso rilasciare dichiarazioni circa i raggiunti limiti di età dell'ispettore Morello, lasciando del tutto inspiegata la sua assegnazione a capo scorta del sottosegretario Delmastro,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che l'ispettore Pablo Morello sia stato assegnato alla scorta del sottosegretario di Stato Delmastro delle Vedove in violazione dei raggiunti limiti di età;

se risulti quale ufficio abbia disposto tale reclutamento e quale ruolo abbiano svolto gli uffici di diretta collaborazione, o il sottosegretario Delmastro stesso, nel procedimento di formazione della scorta.

(3-00951)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [RENZI](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto ministeriale 21 dicembre 2018 demanda al provveditorato regionale l'assegnazione delle scorte;

nel corso della 144ª seduta dell'Assemblea del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00851, a prima firma del senatore Renzi, il Ministro in indirizzo ha confermato che la scorta del sottosegretario Delmastro delle Vedove è stata individuata e assegnata dal provveditorato regionale competente;

il provveditorato ha assegnato e posto a capo della scorta del sottosegretario Delmastro delle Vedove l'ispettore capo Pablo Morello;

il sottosegretario Delmastro, come noto, proprio condivide con Pablo Morello un lungo e risalente percorso di amicizia, di condivisione di idee e visioni politiche e un passato di battaglie sindacali nel Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria (SINAPPE);

a giudizio degli interroganti, il fatto che un organo dell'amministrazione abbia ritenuto, nell'imparzialità che l'articolo 97 della Costituzione le impone, di affidare la gestione del servizio di sicurezza di un membro del Governo a un soggetto con cui il Sottosegretario ha un consolidato rapporto di amicizia (che, oltre al piano personale, investe anche quello politico e dei comuni interessi) non può in alcun modo rappresentare né una scelta casuale né di opportunità,

si chiede di sapere quali siano stati i criteri, le valutazioni e le motivazioni che hanno convinto il

provveditorato regionale dell'opportunità di assegnare la direzione della scorta del sottosegretario Delmastro a un soggetto con cui quest'ultimo ha un consolidato rapporto di amicizia e di condivisione di interessi e idee politiche.

(3-00952)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

il Governo di Cuba, nel mese di aprile del 2021, ha avanzato all'Unione europea la richiesta di registrazione dell'indicazione geografica (IG) "Cuba" per la classe merceologica del *rum*;

la Commissione europea, scaduto il periodo di opposizione partecipato dalla sola Francia, che ha incluso un *dossier* inviato dal Governo italiano, è attualmente impegnata nella valutazione della richiesta;

l'eventuale approvazione della domanda arrecherebbe un serio danno ai produttori europei di *rum*;

il processo produttivo del *rum* "leggero" fu infatti inventato a Cuba dalla famiglia Bacardi nel 1862; successivamente all'esproprio e alla confisca dei beni da parte del regime cubano nel 1960, la famiglia Bacardi, insieme ad altre aziende locali, sono riuscite a ristabilire le proprie attività fuori Cuba, grazie al mantenimento del *know-how* di produzione;

la domanda di registrazione dell'IG Cuba *rum* porterebbe ad un'alterazione della concorrenza a vantaggio delle aziende cubane, le quali ancora oggi producono il *rum* all'interno degli stabilimenti, un tempo sequestrati alla famiglia Bacardi, utilizzando lo stesso disciplinare di produzione, sul quale oggi è avanzata la richiesta di indicazione geografica, la quale sarebbe dunque in contraddizione con l'articolo 17, comma 1, della carta dei diritti fondamentali dell'UE;

è evidente come una simile richiesta abbia come tentativo quello di mettere in discussione la storia e l'identità di un gruppo che è oggi *leader* mondiale nel comparto degli spiriti, con oltre 200 *brand* e una presenza in più di 170 Paesi, impiegando circa 8.000 dipendenti;

successivamente alla fusione del gruppo Bacardi con il gruppo Martini e Rossi, l'azienda ha scelto l'Italia come *hub* strategico per la lavorazione del *rum* destinato nei Paesi dell'Unione europea, in Medio Oriente, Asia centrale, Africa ed Europa centro-orientale;

sono dunque evidenti gli impatti negativi che si registrerebbero anche sulla dimensione commerciale del gruppo Bacardi-Martini; il 53 per cento delle vendite è infatti legato agli investimenti in attività di *marketing*, che includono pubblicità, promozioni e patrocinio. Una parte sostanziosa di tali investimenti è indirizzata alla promozione della storia del gruppo attraverso l'utilizzo del marchio identitario,

si chiede di sapere rispetto ai fatti esposti in premessa, a che punto siano le interlocuzioni avviate con le competenti istituzioni europee e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di scoraggiare l'approvazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica "Cuba" per il *rum*.

(3-00953)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ALFIERI](#), [DELRIO](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dal mese di maggio 2023 un cittadino italiano ventinovenne, Filippo Mosca, è rinchiuso in un carcere rumeno, in una cella di trenta metri quadri condivisa da ventiquattro detenuti che, come riportato da diversi organi di stampa, vivrebbero in un clima di costante tensione, tra risse, aggressioni e accoltellamenti;

Filippo Mosca, accusato di traffico internazionale di stupefacenti, è stato condannato a otto anni di reclusione, circa un mese dopo l'arresto, da scontare nel penitenziario di Porta Alba, a Costanza, noto per essere stato uno dei *lager* del dittatore Nicolae Ceausescu e che più volte la Corte europea per i diritti umani ha condannato a causa delle condizioni degradanti in cui si trovano costretti i reclusi;

inoltre, occorre evidenziare che, come denunciato dai legali, i primi venti giorni di detenzione

sarebbero trascorsi in isolamento, in una cella piena di topi, anche all'interno del materasso, quasi senza cibo. Tali condizioni non sarebbero migliorate con la fine dell'isolamento, perché Filippo Mosca si è trovato a dividere una cella con altri ventiquattro detenuti in condizioni disumane, senza servizi igienici, senza acqua calda e neanche senza coperte in un Paese che, come noto, nella stagione invernale raggiunge temperature molto rigide, anche fino a meno dieci gradi;

più volte i legali del nostro connazionale hanno evidenziato le diverse criticità verificatesi nel corso del procedimento penale, in particolare l'utilizzo di intercettazioni non autorizzate, criticità rispetto alle quali si potrà ben adire la Corte EDU. Ma il fatto che più desta preoccupazione è senza dubbio il rigetto della richiesta di affidamento agli arresti domiciliari, nonostante la documentazione sanitaria depositata che attesta la presenza di una patologia permanente;

non solo, in maniera del tutto ingiustificabile, sempre secondo quanto denunciato dai legali di Filippo Mosca, l'amministrazione del penitenziario di Porta Alba avrebbe respinto anche la richiesta di far pervenire i medicinali necessari, sebbene l'amministrazione non ne abbia la disponibilità;

come già evidenziato, le condizioni di detenzione inumane e degradanti del predetto istituto penitenziario sono in aperto contrasto con il rispetto dei diritti umani del detenuto e di tutti gli *standard* richiesti dalle corti e dalla giurisprudenza europea;

da ultimo basti pensare alla Raccomandazione (UE) 2023/681 sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione, che fornisce orientamenti agli Stati membri dell'Unione europea per rafforzare i diritti degli indagati e imputati soggetti a custodia cautelare, sia in relazione ai loro diritti procedurali che alle condizioni materiali di detenzione, al fine di garantire che le persone che sono private della libertà personale siano trattate con la dignità e nel rispetto dei loro diritti fondamentali,

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro della giustizia intenda intraprendere presso le autorità romene, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di garantire prioritariamente che le condizioni di detenzione di Filippo Mosca assicurino il pieno rispetto dei diritti umani e degli *standard* europei in materia e se non ritenga altresì necessario e urgente, a seguito della richiesta di detenzione domiciliare avanzata dai legali, adoperarsi perché tale detenzione avvenga in Italia;

quali iniziative il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale intenda intraprendere presso le sedi europee, affinché tutti gli Stati membri si adeguino ai principi della corti europee e alle disposizioni dell'Unione in materia di garanzia del rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti.

(3-00949)

[DELRIO](#), [RANDO](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [NICITA](#), [IRTO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

un video del 3 aprile 2023, registrato dalle telecamere di sicurezza interne della Casa circondariale e di reclusione di Reggio Emilia, confluito agli atti dell'inchiesta chiusa dalla procura di Reggio Emilia a carico di dieci agenti della Polizia penitenziaria, accusati, a vario titolo, di tortura, lesioni e falso, documenta un brutale pestaggio subito da un detenuto tunisino di 44 anni;

nelle immagini si vede il detenuto incappucciato con una federa, messo pancia a terra con uno sgambetto e poi preso a pugni sul volto e sul costato, calpestato con gli scarponi, trattenuto alcuni minuti per braccia e gambe dagli agenti della Polizia penitenziaria. Le immagini mostrano, inoltre, come successivamente, denudato e sollevato di peso e sempre col cappuccio in testa, il detenuto venga trascinato in cella dove, nuovamente picchiato, è stato lasciato completamente nudo dalla cintola in giù per oltre un'ora, malgrado nel frattempo si fosse ferito e sanguinasse;

il filmato mostra quasi dieci minuti del pestaggio, che avviene prima nel corridoio fuori dalla stanza del direttore, poi sulla porta della cella che finisce allagata del sangue della vittima;

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, nonostante le richieste di aiuto, il detenuto sarebbe rimasto nella cella per oltre un'ora, prima di ricevere i soccorsi;

a seguito della denuncia della vittima e dell'apertura di un fascicolo presso la procura di Reggio Emilia, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per dieci agenti di Polizia penitenziaria accusati, a vario titolo, di tortura, lesioni e falso. Val la pena evidenziare, come a luglio, in occasione dell'adozione di dieci misure interdittive disposte dal giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza il comportamento degli agenti venga definito come «brutale, feroce e assolutamente sproporzionato rispetto al comportamento del detenuto»;

il detenuto, nel frattempo trasferito a Parma, ha espresso il timore di subire ritorsioni e nuove violenze a seguito della denuncia che ha portato all'apertura delle relative indagini;

il garante dei detenuti dell'Emilia-Romagna, Roberto Cavaliere, ha dichiarato che: "Le immagini del violento pestaggio rappresentano una pagina nera della gestione carceraria nella nostra regione. Non si può che provare un senso di ripugnanza e dolore nel vedere uomini in divisa usare metodi non solo illegali ma che tolgono ogni sembianza umana a un uomo incappucciandolo, colpendolo con pugni e calci, rendendolo totalmente vulnerabile e indifeso";

le violente immagini, acquisite dalla Procura di Reggio Emilia, testimoniano di una violenza gratuita e brutale e di una vera e propria tortura avvenuta nei confronti di una persona privata della libertà e sotto la responsabilità dello Stato;

inoltre, tali immagini e il ripetersi di episodi di violenza in diversi istituti penitenziari del nostro Paese provano, ancora una volta, l'importanza, nel rispetto della Convenzione di New York contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, del reato di tortura, introdotto nel nostro ordinamento con la legge 14 luglio 2017, n. 110, quale presidio di legalità e rispetto dell'inviolabilità dell'incolumità fisica e della dignità umana, maggiormente in pericolo nei casi di limitazione della libertà personale,

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di fare chiarezza sul gravissimo episodio di tortura avvenuto nella Casa circondariale e di reclusione di Reggio Emilia e quali iniziative necessarie ed urgenti intenda, altresì, intraprendere per garantire l'inviolabilità e l'incolumità fisica dei detenuti in tutti gli istituti penitenziari nazionali;

quali iniziative intenda adottare al fine di scongiurare eventuali ritorsioni ai danni del detenuto vittima delle violenze e degli abusi citati in premessa.

(3-00954)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FALLUCCHI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

l'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia serve zone svantaggiate quali il Gargano, i monti Dauni e le isole Tremiti, ponendosi come infrastruttura essenziale per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Foggia, trattandosi di un'area periferica che non ha valide alternative di collegamento con le principali città italiane, in particolare con Milano;

già 10 anni fa, in uno studio redatto dall'università "Bocconi" di Milano, si evidenziava "la necessità di ricorrere alle forme di oneri servizio pubblico in regime di continuità territoriale proprio per la fase di *start up* dell'aeroporto, citando non a caso il volo verso Milano Linate, operato in regime di continuità territoriale tutto l'anno";

lo stesso studio sul mercato dei voli passeggeri di linea o *charter* evidenziò come il collegamento aereo Foggia-Milano abbia benefiche ricadute sulla crescita economica del territorio non solo pugliese (con evidenti positivi effetti socioeconomici su molte altre province, da Campobasso a Potenza, oltre a Barletta-Andria-Trani);

considerato che:

la mancanza di un collegamento giornaliero con Milano obbliga gli abitanti del Gargano e dei monti Dauni a raggiungere gli aeroporti di Bari o di Napoli che distano a non meno di 250 chilometri e richiedono un tempo di percorrenza non inferiore alle 3 ore;

numerose sono le operazioni di continuità territoriale, in termini di oneri di servizio pubblico ad oggi assegnati al trasporto aereo per regioni come la Sardegna e la Sicilia, ma anche su alcune altre tratte specifiche, come quelle in partenza da Ancona su Roma e Milano Linate o quelle bi-giornaliere sulla

Trieste-Milano Linate, zone certamente meno svantaggiate, considerato che, ad esempio, Trieste è collegata con Milano con treni Frecciarossa diretti che impiegano meno di 4 ore, mentre il treno da Foggia a Milano ne impiega almeno 6;

la circolare ENAC (EAL 20), risalente al 2012 ma ancora operativa, cita l'aeroporto di Foggia come destinato ad usufruire di un sostegno economico ai fini dello sviluppo sulla base dell'art. 4, commi 206 e 207, della legge n. 350 del 2003,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga possibile, per quanto di sua competenza, garantire la continuità territoriale per la provincia di Foggia, anche prevedendo oneri di servizio pubblico, in particolare, sulla rotta Foggia-Milano Linate, così da garantire l'uguaglianza sostanziale dei cittadini residenti;

se Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia abbiano mai fatto istanza per il riconoscimento della continuità territoriale sulla tratta Foggia-Milano Linate.

(4-01012)

[LICHERI Sabrina](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 355, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un registro dei dottori in chiropratica cui possono iscriversi coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e che esercitano le loro mansioni come professionisti sanitari. Al fine di dare attuazione al registro e alla classificazione dei chiropratici come professionisti sanitari, l'ultimo periodo del medesimo comma demanda l'attuazione di un regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione,

la legge 11 gennaio 2018, n. 3, all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito delle professioni sanitarie siano individuate anche le professioni del chiropratico, ai sensi della procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43. Il successivo comma 2 prevede che, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti del chiropratico, nonché i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti mediante decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro il 31 dicembre 2022, termine poi prorogato al 30 giugno 2023 dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, così come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14;

considerato che:

la mancata adozione del regolamento di cui alla legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 355, e del decreto di cui alla legge n. 3 del 2018, articolo 7, ha determinato una situazione paradossale per cui, secondo l'Agenzia delle entrate, a questa particolare categoria, non essendo ricompresa in quella delle professioni sanitarie, non si applichi l'esenzione IVA ma lo sconto dell'IVA nella misura ordinaria del 20 per cento;

tuttavia, la commissione tributaria di Ancona ha statuito, con sentenza pronunciata l'11 ottobre 2019, che: "Considerato altresì che al giudice tributario è anche imposto di tenere presente non solo l'ordinamento italiano ma anche quello comunitario, in quanto la normativa italiana deve essere interpretata in senso conforme al diritto comunitario, se ne deve concludere che sussistono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per godere dell'esenzione IVA, per cui negare l'esenzione Iva al dottore esercente l'attività di chiropratico si tradurrebbe in una violazione del principio di neutralità dell'imposta non applicata alla stessa attività, in quanto ritenuta 'oggettivamente sanitaria' in diversi Stati Europei";

successivamente, anche la Corte di cassazione, nella sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020, se, da un lato, ha aperto all'esenzione dell'attività di chiropratico alla luce della giurisprudenza comunitaria, dall'altro, ha ammonito sulla normativa interna frammentata;

considerato inoltre che:

sul punto la Cassazione, con diversi precedenti, aveva sottolineato l'importanza del regolamento di attuazione quale atto indispensabile per l'individuazione del profilo professionale del dottore in

chiropratica e del relativo percorso didattico (sentenza n. 8145/2019);
l'istituzione del registro è fondamentale, oltre che per uniformare l'ordinamento fiscale nazionale alla giurisprudenza comunitaria, anche per garantire adeguati criteri di professionalità e di qualità nell'assistenza medica fornita,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007.

(4-01013)

(già 3-00380)

GELMINI - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e della salute.* - Premesso che: il terremoto del Centro Italia del 2016 ha causato danni enormi alla provincia di Macerata, tali da giustificare l'inclusione di tutti i comuni che la compongono nell'area denominata "cratere" tramite il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016");

a seguito del sisma la residenza sanitaria assistenziale del comune di San Ginesio (Macerata) è stata dichiarata inagibile, e la chiusura che ne è conseguita ha privato di servizi di assistenza fondamentali, per oltre 7 anni, il territorio di San Ginesio e della valle del Fiastra, già sguarnito di strutture sociosanitarie e povero di collegamenti stradali e ferroviari;

la ricostruzione della RSA di San Ginesio è stata inserita nel piano delle opere pubbliche tramite le ordinanze del commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018; a queste risorse si aggiungono quelle regionali stanziare dall'ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Marche, che ha approvato la scheda di congruità tecnica dell'azienda sanitaria unica regionale (dal 2023 azienda sanitaria territoriale);

nel marzo 2020 la stazione unica appaltante delle Marche ha indetto una gara pubblica per l'individuazione del progettista da incaricare per l'elaborazione del progetto di ricostruzione della RSA di San Ginesio. Il contratto è stato stipulato il 30 luglio 2020;

il progetto esecutivo è stato consegnato il 14 marzo 2023, e, visto l'esito positivo della verifica preventiva il 19 aprile, il 30 maggio 2023 è stato inserito nella piattaforma SismApp. Questo progetto è stato respinto a causa di una divergenza sull'interpretazione delle norme per l'autorizzazione antisismica tra il settore edilizia sanitaria ospedaliera e l'USR delle Marche, così come dichiarato dall'assessore regionale Francesco Baldelli in risposta all'interrogazione del 15 dicembre 2023, n. 1039, presentata dal consigliere regionale Romano Carancini;

il commissario straordinario Guido Castelli, tramite il decreto n. 90 del 2 febbraio 2024, ha reso noto che oltre 15,5 milioni di euro originariamente destinati alla ristrutturazione o ricostruzione di strutture sanitario-assistenziali nelle province di Ascoli Piceno (Offida), Ancona (Fabriano) e, soprattutto, Macerata (inclusa la RSA di San Ginesio) saranno interamente destinati all'intervento per l'ospedale di Tolentino (Macerata);

il 5 febbraio 2024, in una lettera al sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabacco, il commissario straordinario ha ribadito quanto comunicato nel decreto: la concentrazione dei fondi su Tolentino sarebbe giustificato dall'"esponenziale e generalizzato aumento dei costi" degli interventi per le altre strutture, ragion per cui si è preferito dare la priorità a cantieri o da completare (così Amandola, in provincia di Fermo), o prossimi all'avvio (cioè Tolentino),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, per quanto di competenza, al fine di stanziare fondi aggiuntivi per le strutture sanitario-assistenziali citate, al fine di compensare la sottrazione in favore di Tolentino decretata dal commissario straordinario, oppure se la totalità dei fondi già stanziati sia pienamente sufficiente a finanziare, a tempo debito, tutti gli interventi di ricostruzione previsti;

se intendano prendere posizione o dettare linee guida in merito alla divergenza sull'interpretazione delle norme sull'autorizzazione antisismica che ha determinato il respingimento del progetto esecutivo per la ricostruzione della RSA di San Ginesio;

entro quali tempi e in che termini si procederà alla ricostruzione della RSA di San Ginesio, anche a fronte dell'urgenza dovuta alla generale scarsità di servizi sul territorio e al pesante vuoto assistenziale

che la chiusura improvvisa della struttura, oltre 7 anni fa, ha determinato.

(4-01014)

[BAZOLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), secondo quanto rilevato in una nota, evidenzia la necessità di estendere anche per la medesima categoria la possibilità di effettuare l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso datori di lavoro, procedura operativa denominata "Asse.Co.", attualmente riservata ai soli consulenti del lavoro;

al riguardo, la stessa categoria rileva come la richiesta sia stata già avanzata nel corso di ripetuti incontri con l'Ispettorato nazionale del lavoro, all'interno dei quali si è analizzato in maniera più approfondita il sistema dell'asseverazione dei consulenti del lavoro (ideato 10 anni fa) e diventato nel tempo oggetto di prestazione professionale remunerata a cui sono ammessi soltanto i consulenti;

la valorizzazione ed estensione dell'asseverazione, nella quale all'impresa viene certificata la conformità e regolarità dei contratti di lavoro, a giudizio dei commercialisti, comporta una "riserva" di competenze di carattere convenzionale, che genera una disparità ingiustificabile tra le professioni e comporta nei fatti una turbativa del mercato professionale, ragione per la quale il CNDCEC ha rivolto l'istanza per la sottoscrizione in tempi rapidi di un protocollo d'intesa che estenda questa competenza anche alla loro professione;

in tale ambito, la professionalità dei dottori commercialisti ed esperti contabili riveste oggettivamente prerogative in materia di lavoro che necessitano di adeguate tutele e valorizzazione, in considerazione peraltro del fatto che decine di migliaia di iscritti si occupano di tali materie e quasi 800.000 aziende del nostro Paese si avvalgono dell'attività di assistenza e consulenza da parte dei commercialisti, le cui competenze forniscono, come noto, un contributo essenziale e determinante per il sistema economico e imprenditoriale nazionali;

a parere dell'interrogante, le osservazioni da parte del CNDCEC risultano condivisibili e pertinenti, in considerazione del fatto che si inseriscono nel quadro più ampio, dal punto di vista delle competenze professionali attribuite dalla normativa vigente, in ambito economico, sociale e della corretta gestione dei rapporti di lavoro fra le diverse categorie di professionisti, nel fornire assistenza nella gestione dei servizi contabili, economici, giuridici e fiscali;

la necessità di pervenire ad un'intesa tra le categorie professionali, a giudizio dell'interrogante, risulta pertanto urgente e necessaria, in considerazione del fatto che il sistema di verifica volontario mediante il quale il datore di lavoro richiede liberamente di "essere verificato" (al fine dell'ottenimento dell'asseverazione della conformità dei rapporti di lavoro) costituisce una procedura che rientra coerentemente all'interno dell'attività professionale della categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nella gestione dei rapporti con la clientela imprenditoriale,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti e se condivida le richieste da parte del CNDCEC in relazione alla necessità della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Ispettorato nazionale del lavoro che estenda anche alla professione le competenze su "Asse.Co.";

quali iniziative di competenza intenda avviare in tempi rapidi, al fine di raggiungere un'intesa tra la categoria dei consulenti del lavoro e il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in grado di consentire a questi ultimi la possibilità di effettuare l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso datori di lavoro, in ragione delle esigenze esposte.

(4-01015)

[PAITA](#), [SBROLLINI](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), all'articolo 1, commi 159-171, ha qualificato l'offerta integrata sociosanitaria territoriale, delineando le azioni legate all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le Case della comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui il Servizio sanitario nazionale e gli ATS (ambiti territoriali sociali) garantiscono, alle persone in condizioni di non

autosufficienza, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, l'accesso ai servizi sociali e ai servizi socioassistenziali attraverso punti unici di accesso (PUA);
inoltre, ha previsto alcune disposizioni specifiche sui servizi socioassistenziali volti a promuovere "la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti", stabilendo le relative aree di intervento da parte degli ATS (comma 162);
con riferimento alle menzionate aree, le norme in questione stabiliscono la possibilità per gli ATS di integrare l'offerta dei servizi e degli interventi con contributi monetari, precisando che essi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale (comma 164). Nessuna disposizione analoga è prevista per gli *under 65*;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza (PNNA) 2022-2024 ed è stato disposto il riparto del Fondo per le non autosufficienze per il corrispondente triennio;
le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze (FNA), nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024;
in ossequio alle disposizioni della legge n. 234 del 2021 citate, il PNNA ha definito i LEPS, indicando le risorse del FNA previste per il loro finanziamento, le quali, nel triennio 2022-2024, sono progressivamente aumentate;
a fronte di tale incremento degli stanziamenti FNA, il PNNA demanda alle regioni il compito di individuare la quota percentuale di risorse da destinare alla realizzazione dei servizi di attuazione dei LEPS, per l'anno 2022; per gli anni successivi tale quota deve essere implementata del 10 per cento nel 2023 e del 20 per cento nel 2024;
il PNNA precisa altresì che, nelle more del suo perfezionamento e dei conseguenti trasferimenti di risorse FNA, "le regioni interessate potranno continuare a garantire con risorse proprie gli interventi anche di natura monetaria, alle persone con gravissima disabilità", ciò al fine di "scongiurare l'eventualità di una interruzione nella erogazione delle prestazioni nei confronti di beneficiari in situazione di fragilità e bisogno";
contrariamente a quest'ultima previsione, richiamando nella propria delibera il comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (che, come evidenziato, è riferito esclusivamente alle persone *over 65*), Regione Lombardia ha interpretato le indicazioni del PNNA disponendo, già a partire da giugno 2024, una consistente riduzione (fino al 50 per cento) dei sussidi monetari mensili corrisposti alle persone con disabilità grave o gravissima e ai loro *caregiver* familiari: una misura che riguarda oltre 7.000 famiglie e che pregiudica fortemente le prospettive di assistenza, peraltro allo stato non controbilanciate dal rapido approntamento di servizi di assistenza diretta;
è indispensabile assicurare continuità, concretezza, efficacia e libertà ai servizi di assistenza e di cura, senza pregiudicare l'autonomia delle persone interessate e scongiurando ogni possibile soluzione di continuità nella garanzia degli stessi,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per scongiurare la riduzione dei contributi monetari per le persone con disabilità grave o gravissima e per i loro *caregiver* familiari, attualmente erogati da alcune regioni con le risorse FNA, al fine di garantire piena continuità dell'assistenza nei confronti dei beneficiari in situazione di bisogno;
se non ritengano utile chiarire che i vincoli indicati dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono riferibili esclusivamente alle persone non autosufficienti *over 65* e che, a fronte del progressivo aumento delle risorse FNA collegato all'attuazione del PNNA, il percorso di potenziamento dei servizi diretti in materia di LEPS non deve pregiudicare, per gli interessati, gli importi monetari attualmente previsti che, tra l'altro, a fronte di servizi carenti, consentono ai beneficiari la facoltà di scegliere, in piena autonomia e libertà, le persone da deputare alla propria assistenza, anche in ragione del carattere intimo e personalissimo, che quest'ultima assume.

(4-01016)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

in media, circa il 60 per cento degli studenti con disabilità cambia docente ogni anno (il dato sale al 75 per cento per la scuola dell'infanzia), a scapito della tranquillità dello studente e delle famiglie (che devono continuamente cambiare interlocutore e spiegare più volte il contesto personale dei propri figli), della continuità didattica e delle prospettive di consolidamento del percorso scolastico dello studente;

nell'anno scolastico 2022/2023 gli studenti disabili sono stati circa 338.000, a fronte di circa 228.000 insegnanti di sostegno;

il rapporto alunni-insegnanti, pari alla soglia prevista dalla normativa di riferimento (1,6 *versus* 2), non fa emergere che per oltre un terzo gli insegnanti di sostegno (circa 67.000) sono stati selezionati dalle graduatorie per le supplenze e pertanto non vantano le competenze e una formazione specifica per il sostegno;

la discontinuità del sostegno si registra persino in corso d'anno: il 9 per cento degli studenti vede avvicinarsi più di un insegnante di sostegno in corso d'anno;

l'articolo 34 della nostra Costituzione, nel sancire il diritto all'istruzione, è chiarissimo nell'affermare che "la scuola è aperta a tutti" e che la Repubblica deve rendere "effettivo questo diritto", così come l'articolo 3, comma secondo, della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza sostanziale, obbligando la Repubblica a rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa limitare la libertà, l'eguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana, nonché la partecipazione al progresso della nostra comunità;

appare evidente che costringere gli studenti che necessitano di essere accompagnati con maggiore attenzione nel proprio percorso didattico a subire il continuo andirivieni degli insegnanti di sostegno e a non interfacciarsi con una preparazione specifica e necessaria rispetto ai propri bisogni significa neutralizzare, di fatto, il diritto all'istruzione di questi studenti,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire agli studenti con disabilità insegnanti di sostegno con una formazione e competenze specifiche e scongiurare il continuo avvicinarsi di questi insegnanti per assicurare continuità didattica e piena consapevolezza del percorso di crescita dello studente.

(4-01017)

[MAGNI](#), [CUCCHI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel mese di dicembre 2023 la Procura di Milano ha disposto un sequestro impeditivo d'urgenza verso la società che gestiva il centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano, già oggetto di ispezione nell'inchiesta, per frode e turbativa, avviata in precedenza dalla Guardia di finanza, la quale aveva accertato gravissime violazioni dei diritti dei migranti trattenuti: persone con tumore al cervello o epilettiche oppure con gravi problemi psichiatrici considerate "idonei alla vita della comunità ristretta" ma in realtà non sottoposte ad alcuna visita medica; ospiti senza un supporto psicologico e psichiatrico poiché il personale "non conosce" la "lingua" degli ospiti; mancanza di medicinali, un presidio sanitario "gravemente deficitario" a cui si aggiungono, tra l'altro, camerate "sporche", bagni "in condizioni vergognose" e "cibo maleodorante, avariato (...) scaduto";

le condizioni di vita quotidiana nel centro, documentate nell'inchiesta anche attraverso video e fotografie, erano risultate letteralmente disumane, tanto che il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno per chiedere la chiusura immediata della struttura;

in seguito al provvedimento, convalidato dal giudice per le indagini preliminari, era stato nominato un amministratore giudiziario per gestire la struttura;

nella giornata di ieri 12 gennaio 2024 la stampa nazionale e locale ha diffuso un comunicato dell'associazione "NAGA SOS CPR" secondo il quale la sera del 10 febbraio il centralino dell'associazione avrebbe ricevuto numerosi messaggi che segnalavano la singolare protesta di alcuni trattenuti, che stesi a terra seminudi sotto la pioggia reclamavano per le condizioni di trattenimento, in particolare per la carenza di assistenza sanitaria e il cibo immangiabile. La stessa associazione ha poi diffuso un video ricevuto nella notte che riprendeva, tra le urla strazianti dei presenti, un violento

pestaggio ai danni di due persone in uno stretto corridoio da parte di agenti della Guardia di finanza in tenuta antisommossa; uno dei due era un diciottenne tunisino che si era reso protagonista, ben 5 ore prima, di un'altra protesta per la pessima qualità del cibo, l'altro sembrerebbe un uomo che nulla aveva a che fare con la vicenda;

queste circostanze hanno indotto l'associazione e la rete "Mai più Lager - No ai CPR" a dare disponibilità per domenica 11 febbraio per un accesso a sorpresa nel centro di via Corelli di una propria delegazione (un operatore legale, un'avvocata e un medico infettivologo) al seguito del consigliere regionale Luca Paladini, vice presidente della Commissione Carcere, con il quale da tempo erano in corso approfondimenti sul tema: in 5 ore di visita si sarebbero registrati numerosi episodi di ostruzionismo da parte del personale addetto, della nuova direttrice e delle forze di polizia presenti, adducendo motivazioni di sicurezza o, più spesso, indicazioni ricevute dalla Prefettura di Milano. In particolare, sarebbe stato impedito loro di incontrare le due persone oggetto del violento intervento delle forze di polizia in quanto erano state finalmente inviate al pronto soccorso, con oltre 7 ore di ritardo e correlato rischio per la loro salute, solo dopo che il video aveva cominciato a circolare sui *social media*. Ma soprattutto, con gravissima violazione delle norme di riferimento, alla delegazione è stato negato l'accesso ai moduli abitativi nei quali sono alloggiati i trattenuti, dei quali sarebbe stato fondamentale raccogliere le testimonianze; è stato solo concesso di incontrarne alcuni individualmente e con tempi di attesa sorprendentemente lunghi tra l'uno e l'altro;

il lungo colloquio con il personale addetto al presidio medico, con i responsabili della struttura, con una psicologa e tre trattenuti avrebbe rivelato particolari inquietanti e registrato ulteriori immotivati rifiuti di collaborazione: l'assenza di un registro degli eventi critici; il rifiuto di consegnare le cartelle cliniche di tre trattenuti che avevano rilasciato apposita delega al consigliere; il rifiuto di aprire la cassaforte contenente il metadone al fine di verificarne la conservazione; la confermata assenza di un frigorifero per i medicinali; la mancanza dell'attestazione comprovante il corretto funzionamento del defibrillatore; l'eloquente dato di ben 34 trasferimenti in autoambulanza in pronto soccorso, nel solo gennaio 2024;

sarebbe stata inoltre confermata la diffusione tra molti trattenuti di uno sfogo cutaneo per il quale non risultano essere state effettuate visite dermatologiche per scongiurare che si tratti di scabbia e accertare se si tratti di intossicazione alimentare o di morsi di insetti o di dermatiti di altra natura; inoltre sarebbe stata confermata anche la somministrazione massiccia di sedativi, in particolare di Valium, a volte associato a Tavor (una delle tre persone incontrate barcollava);

considerato che:

il quadro assume tinte ancor più fosche se si considera che la gran parte del personale ha riferito di aver appreso del pestaggio solo dai video diffusi sui *social network*;

tali irregolarità e tali comportamenti, già di per sé gravissimi, risultano ancor più significativi in quanto protratti nonostante il commissariamento da parte del Tribunale di Milano, ovvero sotto la migliore e più garantita delle gestioni possibili: quella pubblica;

tali e tante sono le storture che sistematicamente si riscontrano da decenni e ovunque in tutti i luoghi di detenzione amministrativa che gli interroganti non possono che considerare quanto avvenuto come l'ennesima conferma che questi luoghi non siano emendabili, essendo strutturalmente concepiti per la negazione dei diritti fondamentali e della stessa dignità umana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda, quali attività abbia posto in essere per verificare il pronto ripristino della legalità, della messa in sicurezza delle persone trattenute e il pieno rispetto dei loro diritti fondamentali;

quali iniziative abbia posto in essere per accertare ogni responsabilità, e avviare gli opportuni provvedimenti anche disciplinari;

se non ritenga ormai opportuno e improrogabile l'immediata e definitiva chiusura di tutti i centri per il rimpatrio e se non ritenga inaccettabile che nel nostro Paese sotto l'egida della pubblica amministrazione esistano luoghi in cui i diritti sono sospesi e l'opacità dell'amministrazione sia la regola.

(4-01018)

MAGNI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che a Milano, nella notte del 7 febbraio 2024, intorno alle ore 3 del mattino, sarebbe stato affisso uno striscione di 12 metri per protestare contro le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Durante l'azione sarebbero state identificate 9 attiviste alle quali sarebbe stato contestato l'illecito amministrativo dell'affissione abusiva (reato depenalizzato);

le attiviste, si legge in una nota del movimento ambientalista, non avevano ancora aperto gli striscioni quando agenti di Polizia, Carabinieri e DIGOS sono intervenuti "tenendo le attiviste in fermo identificativo e sequestrando gli striscioni che leggevano 'Olimpiadi senza neve? Una c(...) pazzesca' e 'Aeroporto a Cortina? Una c(...) pazzesca'. Nonostante non fosse stata svolta alcuna azione, il processo di identificazione da parte delle forze dell'ordine è durato 3 ore", durante le quali le attiviste sarebbero rimaste al freddo in un angolo della strada senza ricevere informazioni sulla loro situazione;

al termine delle attività sarebbe stata comminata a ciascuna di loro una multa per affissione abusiva per un ammontare massimo complessivo di 2.400 euro anche se in realtà l'affissione non si sarebbe mai realizzata. A ben vedere si sarebbe trattato solo di un'azione nonviolenta con l'obiettivo di esprimere legittimo dissenso riguardo alle olimpiadi Milano-Cortina;

l'azione dimostrativa è stata rivendicata da "Extinction rebellion", movimento che negli ultimi mesi ha ricevuto numerose denunce penali, fogli di via e avvisi orali, anche se hanno sempre espresso un dissenso pacifico e non violento a parere dell'interrogante fondamentale in uno Stato democratico, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non ritenga eccessiva la misura applicata alle attiviste;

se non ritenga altresì di doversi adoperare affinché venga tutelato il diritto di manifestare il dissenso, garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

(4-01019)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00947 della senatrice Zambito ed altri, sulla nomina di un farmacista di Bari a membro della Commissione scientifica ed economica dell'AIFA.

1.5.2.3. Seduta n. 158 del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

158a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO,
del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(ore 10,12)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 2

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 969, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 969, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli da 1 a 12 e sono stati illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 13.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, presidente Romeo?

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ieri sera avevo chiesto, essendoci una discussione importante sul tema del salario minimo, se potesse riprendere nella giornata di oggi. Voglio solo capire se si può riprendere a parlare di questo tema, poiché non ricordo con esattezza in quale fase eravamo. Vorrei solo un chiarimento.

PRESIDENTE. Presidente Romeo, ha assolutamente ragione e infatti me lo stavano segnalando. Procederei in questa maniera: farei prima esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 13 e poi riprendiamo la discussione interrotta, se non ci sono osservazioni.

Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MATERA, *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ieri c'è stata una discussione sul salario minimo e dalle dichiarazioni di voto svolte su questi emendamenti sembrava che alla maggioranza non interessasse risolvere il problema di quei contratti (si parla di tre milioni di lavoratori) che sono considerati sotto una certa soglia, per cui più che di lavoro si parla di sfruttamento.

Noi riteniamo che da parte della maggioranza, della Lega ma in realtà anche di tutto il centrodestra, ci sia la volontà di affrontare questo problema. Certo che dobbiamo dare dignità a questi lavori; certo che la remunerazione deve corrispondere ad una reale esigenza del lavoratore e non deve essere sfruttamento, ma deve essere dignitosa. Si tratta di capire come arrivare a questo obiettivo. Noi abbiamo semplicemente ribadito che per noi il salario minimo stabilito per legge è rischioso, per una serie di motivi.

Visto che stiamo esaminando il disegno di legge di delegazione europea, partiamo dal presupposto che il parametro che la direttiva europea mette in evidenza come obbligo, intimazione ad andare verso la tutela o comunque verso una legge che tutela il salario minimo è che la contrattazione collettiva deve essere all'80 per cento. In Italia la contrattazione collettiva è al 95 per cento, quindi supera di gran lunga la soglia che l'Unione europea mette come intimazione ai Paesi per avviare un procedimento di legge che vada in questa direzione. Ho sentito dire che rispetto a tutti i Paesi del Nord Europa tranne la Finlandia, l'Italia non ha ancora per legge questa tutela; in Germania, però, la contrattazione collettiva è al 60 per cento, quindi c'è una ragione per la quale l'Italia può non procedere su questa strada.

Tuttavia i rischi di cui parlavamo sono legati al fatto che col salario minimo stabilito per legge c'è il rischio di appiattimento verso il basso dei salari mediani (questo è un rischio reale), di depotenziamento della contrattazione collettiva e delle varie tutele, anche significative, che sono state introdotte anche grazie alla contrattazione collettiva di secondo livello. Basti pensare, per esempio, al tema del *welfare*, all'asse previdenziale, a tutto l'asse sanitario, a maggiorazioni e permessi, insomma a tutto quello che negli anni il mondo sindacale ha costruito ed ha portato come qualcosa di aggiuntivo rispetto al salario. C'è il rischio che tutto questo venga depotenziato, così come c'è il rischio di

spingere verso il sommerso quei lavori in cui la contrattazione collettiva è più fragile.

Per queste ragioni, intendiamo ribadire che vogliamo superare la criticità e risolvere questo problema, perché ovviamente c'è grande attenzione a quei lavoratori che percepiscono un salario sotto una certa soglia, considerato poco dignitoso se non addirittura configurabile come sfruttamento. Innanzitutto, partiamo dal presupposto che spesso a caratterizzare questi lavori sotto soglia non è solo l'aspetto del salario, ma quello dei tempi di lavoro, ovvero l'orario settimanale, che diventa importante e fondamentale, perché è chiaro che per alcune tipologie di lavoro che prevedono poche ore settimanali il salario sarà commisurato e dunque poco dignitoso, quindi occorre intervenire anche sui tempi di lavoro.

Occorre anche, come ha fatto questo Governo di centrodestra, affidare al CNEL il discorso di un piano d'azione, proprio per rafforzare la contrattazione collettiva di secondo livello. Questo è quello che vogliamo fare noi. Non puntiamo sul salario minimo per legge, ma sui minimi salariali contrattuali esigibili, attraverso il rafforzamento e il potenziamento della contrattazione collettiva. *(Applausi)*. Questa è la nostra idea per risolvere il problema. Non è che qui vi sia chi si interessa e chi non si interessa del problema, ma ci sono due modi diversi per arrivare all'obiettivo ed è rispettabile quello che propone l'opposizione, ma altrettanto deve essere rispettabile quello che propone la maggioranza. Ricordo, peraltro, che come Lega abbiamo presentato un progetto di legge che va proprio nella direzione del rafforzamento della contrattazione di secondo livello, nel quale si vuole intervenire sui trattamenti economici accessori, tenendo conto anche del parametro legato al costo della vita e alla produttività, che non significa tornare alle vecchie gabbie salariali, che era un sistema rigido, ma prendere atto di una realtà che qualcuno non vuole vedere, ossia che nelle grandi città la vita costa molto più che nelle periferie e che ci sono alcune zone del Paese dove la vita costa di più rispetto ad altre zone del Paese. Non vedere questo significa essere completamente scollegati dalla realtà. Prenderne atto, invece, deve portare a intervenire sui trattamenti accessori e sulla produttività, che potrebbe essere addirittura uno strumento di rilancio per alcuni paesi e anche per alcune zone del Centro-Sud. Questa, quindi, è una delle strade che possiamo intraprendere ed è quello che chiediamo noi come Lega, che abbiamo ribadito nel nostro disegno di legge, proprio perché vogliamo risolvere il problema rafforzando la contrattazione collettiva di secondo livello, quindi senza intervenire a livello centrale sui contratti nazionali, ma rafforzando le garanzie sui territori, a seconda del costo della vita e della produttività, cercando di mettere in campo tutte quelle tutele che consentano di far sì che alcune tipologie di lavoro, soprattutto nel campo del turismo, della sicurezza, del terziario, possano non essere più considerate sfruttamento. Non vogliamo lo sfruttamento, ma abbiamo un modo diverso per risolvere il problema.

È per queste ragioni che votiamo contro quell'emendamento, non perché non vogliamo tutelare queste tipologie di lavoro e di lavoratori, ma perché abbiamo un'idea diversa che, a nostro giudizio, è più giusta. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, credo che la serietà dell'intervento del senatore Romeo, che non condivido nel merito ma sicuramente nel metodo, meriti una risposta, che mi auguro possa essere considerata altrettanto seria, anche se probabilmente non condivisa. È evidente che il problema dei lavoratori poveri che non riescono ad arrivare non a fine mese, ma neanche a metà del mese, è un problema reale e concreto che mi sembra evidente che tutte le forze politiche riconoscano.

Devo però rilevare per il suo tramite, signor Presidente, che nelle affermazioni e nei dati citati dal collega Romeo in qualche modo è già tracciata una possibile risposta.

Nel momento in cui si dice che in questo Paese il 94 per cento dei lavoratori è protetto da un contratto collettivo nazionale, ma il 12 per cento lavora al di sotto dei nove euro lordi l'ora, è evidente che la protezione del contratto collettivo nazionale non è sufficiente per dare dignità allo stipendio, al lavoro. Affermare che soltanto attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva si può raggiungere l'obiettivo, sta nei fatti e nei dati che non sia così.

In secondo luogo, parlare di contrattazione di secondo livello e di trattamento economico complessivo

può avere un senso, ma non dobbiamo dimenticare che la gente va a fare la spesa con il netto in busta paga e non con il trattamento economico complessivo. Quindi, quello che arriva al netto in conto corrente è quello che io posso usare per vivere. Tutto il resto serve, ma non risolve i problemi emergenti di chi oggi non arriva alla terza settimana. (*Applausi*).

Non vi è alcun rischio di depotenziamento della contrattazione collettiva e del ruolo delle forze sindacali nel momento in cui si approva una norma che prevede un limite minimo legale orario. Nello stesso momento in cui io fisso il principio che deve essere la norma ad indicare il salario minimo orario legale, rafforzo anche la contrattazione collettiva, perché le nostre proposte, quelle delle opposizioni, totalmente unite su questo fronte, vanno a rafforzare anche la contrattazione collettiva. Quindi, da un lato, metto al centro la contrattazione collettiva e la protezione che quella contrattazione dà ai lavoratori. Dall'altra, dico che però quella contrattazione non può partire da un livello salariale che sia inferiore alla cifra indicata di nove euro l'ora.

Signor Presidente, concludo paventando un rischio. In questa fase abbiamo visto un forte allentamento delle politiche di assistenza al reddito per chi perde il lavoro, per chi il lavoro non riesce ad averlo, per chi esce dal mondo del lavoro. Aver eliminato un sistema universale di accompagnamento al reddito (non cito il reddito di cittadinanza, ma parlo di uno strumento universale di assistenza e di accompagnamento a chi non ha un lavoro) rischia di portare una fascia sempre più debole della popolazione ad accettare lavori che non hanno dignità salariale. E questo è un altro effetto collaterale delle politiche che questo Governo sta attuando. (*Applausi*).

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, accetto la sollecitazione del capogruppo Patuanelli per parlare di un tema veramente delicato. Se ognuno di noi avesse la soluzione ideale e perfetta, sarebbe un'utopia e, francamente, nessuno di noi pensa che quello che dice l'altro sia completamente sbagliato e che chi invece sostiene diversamente abbia ragione al 100 per cento.

Cerco, però, di andare incontro al ragionamento del senatore Patuanelli quando dice che il 12 per cento dei lavoratori, secondo le stime fatte dal capogruppo Romeo, nonostante abbiano un contratto collettivo nazionale, guadagnano meno di quello che quel contratto prevede.

È vero che bisogna sempre pensare a come si applicano i contratti, ma i contratti contrari al salario minimo per legge corrono un rischio. Il rischio è che quei nove euro lordi (che vuol dire 6,50 euro netti, molto meno di quanto molti contratti di contrattazione collettiva prevedono per i propri lavoratori), in realtà, invece di favorire la minoranza che ha dei contratti capestro, danneggerebbero la maggioranza che invece ha dei contratti migliori.

Il rischio, allora, è che quel tipo di previsione legislativa, invece di favorire un miglioramento della vita economica del lavoratore in realtà ne causi un peggioramento. Secondo il ragionamento del senatore Patuanelli, si parla di non arrivare alla seconda o alla terza settimana del mese. Ciò è vero, ma riguarda categorie che fino a ieri ne erano esenti: insegnanti, infermieri, autisti di autobus, cioè persone che hanno una contrattazione collettiva e che guadagnano in teoria uno stipendio che un tempo si sarebbe definito normale. Oggi, a causa dell'inflazione e a causa del fatto che i salari non sono stati adeguatamente incentivati in questi anni, vengono considerati i nuovi poveri.

E allora, sempre per fare un ragionamento e per fare delle proposte, noi per esempio abbiamo presentato una proposta di legge che prevede che il lavoratore partecipi agli utili di impresa. È una proposta mutuata dalla proposta della CISL (*Applausi*), un sindacato che immagino voglia la salvaguardia dei lavoratori e non il loro danneggiamento. Pensiamo infatti che un coinvolgimento del lavoratore, anche nel momento della divisione degli utili, faccia sì innanzitutto che tra i dipendenti e quello che una volta si chiamava padronato si crei un rapporto di leale collaborazione reciproca, in modo tale che tutti si sentano parte di una squadra, per il bene dell'azienda e per la sua qualità. Ma soprattutto, dove questo avviene (per esempio in Germania), ci sono stati degli elementi di crescita economica delle aziende che lo applicano che sicuramente mancano in questa fase nel nostro Paese.

Concludo. Se il tema è quel pezzo di lavoratori fragili o fragilissimi che in questo momento hanno dei contratti capestro, non è indebolendo la contrattazione collettiva che si trova la soluzione. A me fa

piacere che nella stessa normativa si stabilisca il salario minimo contrattuale e la libertà della contrattazione; mi sembra tuttavia che le due cose cozzino insieme, perché, se io sono libera di contrattare, non devo avere un *incipit* iniziale. E soprattutto, non avendo quell'*incipit* iniziale, posso andare molto più avanti e molto oltre rispetto ai 9 euro lordi, che sono più o meno 6,50 euro netti e che non sono concepibili nella stragrande parte dei contratti. Ciò vorrebbe dire che si dà l'autorizzazione, a quelli che guadagnano di più, di guadagnare di meno.

Bisogna tutelare i fragili, anche dando delle multe salatissime alle multinazionali che sfruttano i lavoratori. Facciamo allora adeguate politiche di controllo, anche grazie ai sindacati. Ma, visto che la contrazione collettiva e il ruolo del sindacato sono centrali nella nostra Costituzione, delle due l'una: non è che si può salvaguardare la Costituzione quando ci fa comodo e, quando invece va contro i nostri ideali, diciamo che vale ma quanto basta. Il ruolo dei sindacati e la contrattazione collettiva sono stabiliti in Costituzione e la sentenza dell'Unione europea non dice che è obbligatorio il salario minimo, ma dice che, dove non c'è la contrattazione, bisogna corrispondere il salario minimo, perché le due cose sono antitetiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a prendere posto perché, essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso, stiamo per cominciare con le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.1.

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Bevilacqua, il suo Gruppo ha esaurito il tempo a sua disposizione, quindi le concedo due minuti per intervenire, come farò per qualsiasi altro Gruppo.

Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signora Presidente, volevo ribadire alcuni punti che sono stati toccati nel corso della discussione generale. Si parla di una contrattazione collettiva forte in Italia perché riguarderebbe il 95 per cento dei contratti. Eppure il 36 per cento di quel 95 per cento sono contratti pirata, che servono a rivedere al ribasso il salario dei lavoratori. Siamo quindi al 60 per cento di contrattazione collettiva veramente rappresentativa, per cui se diciamo la verità agli italiani, in Italia serve un salario minimo. (*Applausi*).

Serve anche perché l'idea che un salario minimo faccia rivedere al ribasso le contrattazioni sugli altri redditi e sugli altri salari già stabiliti è contrastato dalla realtà dei fatti. In Germania, dove esiste il salario minimo, la contrattazione collettiva ha portato al 31 per cento in più di crescita dei salari, in Italia siamo scesi del 2,9 per cento. (*Applausi*).

In terzo luogo, i contratti non vengono adeguati e l'abbiamo ripetuto tutti, proprio perché la contrattazione collettiva va rafforzata, cosa che il nostro emendamento sull'introduzione del salario minimo prevedeva, perché è la contrattazione collettiva veramente rappresentativa che deve essere sostenuta.

Infine, noi sentiamo raccontare dalla maggioranza di questa crescita strepitosa dell'occupazione. Ricordo che è un *trend* in vigore dal 2021, quindi ben venga la crescita. Peccato che il PIL sia ritornato a cifre da prefisso telefonico dello zero virgola e questo dimostra che alla crescita dell'occupazione

corrispondono salari poveri, altrimenti il PIL crescerebbe.

Quindi la realtà dei fatti smaschera il vostro finto interessamento alla tutela dei lavoratori poveri. State dando l'ennesimo schiaffo a tre milioni di lavoratori poveri. (*Applausi*).

[CAMUSSO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) (*PD-IDP*). Vorrei rapidamente riflettere su due aspetti: in primo luogo noi abbiamo un sistema contrattuale che è fondato su due livelli (è stato lungamente chiarito anche dal presidente Romeo poco fa) però abbiamo anche una realtà in cui ci sono 5 milioni di imprese attive e 10.000 contratti di produttività attivi che rappresentano una platea complessiva di circa 2.900.000 lavoratori, cioè meno del 10 per cento dei lavoratori dipendenti di questo Paese.

A mio parere noi abbiamo bisogno di alzare i salari e di alzarli per tutti, non solo per chi rientra nell'area che usufruisce delle possibilità e dell'efficacia della contrattazione di secondo livello, che non è una novità perché, insisto, il modello su due livelli vale dal 1993, quindi abbiamo alle spalle una discreta esperienza.

La seconda ragione per cui abbiamo bisogno di un salario minimo e di fissare una cifra sotto la quale non andare è data dalla crescita dei lavori che sono involontariamente di poche ore (appalti, *part-time* involontari e così via) e sono pagati pochissimo; sarebbe allora forse fondamentale un contributo per renderli meno poveri.

Per tali ragioni, credo non si possano mettere in contrapposizione salario minimo e contrattazione, ma che, anzi, il salario minimo rafforzerebbe la contrattazione, innalzando la base da cui partono i salari. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la tesi secondo la quale da quando ci sono questa maggioranza e questo Governo i salari si sono impoveriti si scontra con la realtà dei fatti. Ricordo infatti che nella manovra economica abbiamo stanziato per i redditi fino a 35.000 euro circa 15 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, che ha innalzato in realtà i salari nel nostro Paese. (*Applausi*). Come centrodestra abbiamo altresì rinnovato i contratti della scuola... (*Commenti*). Capisco l'agitazione, perché fa male sentire queste cose (*Applausi*), ma abbiamo rinnovato i contratti della scuola e previsto 7 miliardi per i rinnovi dei contratti di tutto il pubblico impiego, quindi di cosa state parlando?

Poi, che si possa fare meglio e di più l'abbiamo detto con le proposte che ho citato nell'intervento precedente. Informarsi prima, prego. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vorrei evitare di fare *bagarre* su una cosa che riguarda moltissimi lavoratori e lavoratrici. Non ci sono purtroppo né il tempo, né la possibilità di farlo, ma sarebbe necessario discutere sulla questione.

Ho sentito tante cose che non condivido. Faccio un esempio banale, quello dei lavoratori e delle lavoratrici che esercitano la professione di educatori, che lavorano nelle cooperative ecclesiastiche e laiche - chiamiamole come vogliamo - in cui è stato decentrato il lavoro, perché per poter mantenere il servizio, bisogna tenere bassi i salari, dal momento che l'unica cosa che costa è il lavoro. Se questi lavoratori non avranno un salario minimo, non miglioreranno mai la loro condizione, nemmeno con il cuneo fiscale. Bisogna stabilire che non si può andare sotto e quando uno fa l'appalto deve sapere che appalta. Anche la pubblica amministrazione, quando appalta un servizio, deve sapere che lo deve dare, se c'è un rispetto dal punto vista economico e contrattuale. Ci sono infatti contratti che non si rinnovano da quindici anni, perché non ci sono i rapporti di forza. Stiamo discutendo di cose non vere, andiamo a vedere la situazione concreta.

I lavoratori della vigilanza una volta stavano dentro i luoghi di lavoro, adesso non hanno rapporti di forza e non riescono a fare il contratto. Queste sono le questioni che dobbiamo discutere, ossia cosa succede a questi lavoratori in carne ed ossa. La questione quindi non è il cuneo fiscale, con il quale

cerchiamo collettivamente di rispondere all'inflazione, ma per aumentare i salari bisogna spostare il capitale al lavoro. Se non si fa questo, i salari nel nostro Paese non aumenteranno mai. Questo è il punto e non c'è contraddizione tra contrattazione e salario minimo, perché non blocca la questione della contrattazione.

Basterebbe guardare la storia per comprendere che, quando c'è la possibilità di fare e di avere un livello alto di contrattazione e quindi salari minimi, quelli più forti portano a casa di più. Non è il contrario, lo voglio dire al presidente Romeo: quello che è avvenuto è esattamente il contrario, lo dimostra la storia.

Io non accuso assolutamente nessuno, dico solo che dovremmo affrontare questo tema e cercare di rispondere a un problema che vede 4 milioni di persone con un salario da fame e altri con un livello che continua a scendere, anziché salire. Per questa ragione, bisogna introdurre il salario minimo. *(Applausi)*.

[ZAFFINI](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) *(FdI)*. Signora Presidente, intervengo solo per rispondere, per suo tramite, alla collega Bevilacqua.

Mi corre l'obbligo, anche in qualità di Presidente della Commissione lavoro e a beneficio del resoconto, evidenziare che il 97 per cento della contrattazione collettiva è sottoscritta quantomeno da CGIL, CISL e UIL. Non so dove la collega abbia trovato il dato del 38 per cento di contrattazione pirata. Io ho dati che certificano che la cosiddetta contrattazione pirata (che poi questo aggettivo dovrebbe essere meglio definito) non supera il 5 per cento.

Detto ciò, il 97 per cento della contrattazione collettiva di questo Paese, cioè il 97 per cento dei lavoratori coperti da contrattazione collettiva, porta la firma almeno di CGIL, CISL e UIL, oltre che di altre sigle. Quindi attenzione, quando si citano i numeri. *(Applausi)*.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, il tema è talmente importante e complesso, ma per certi aspetti anche piuttosto semplice, che meriterebbe qualcosa di più rispetto al teatrino della politica politicante, che troppo spesso viene tirata in ballo su vicende come queste e che intende lucrare al mercato della facile politica e della raccolta del consenso spicciolo su questioni che meriterebbero un approfondimento ben più consistente e anche una coerenza di fondo.

A me fa piacere - o, meglio, per certi aspetti sorprende - sentire in quest'Aula alcune affermazioni da parte di colleghi che, quando svolgevano funzioni di rappresentanza di significativa importanza, la pensavano in maniera diametralmente opposta. La collega senatrice Camusso si è alzata ora magnificando le magnifiche e progressive sorti del salario minimo. Mi chiedo se sia la stessa segretaria generale della CGIL che, a suo tempo, incontrando i rappresentanti del Governo dell'epoca, significativamente di centrosinistra, diceva testualmente che l'introduzione del salario minimo avrebbe la funzione di «indebolire la contrattazione collettiva» e «creare le condizioni per un futuro di povertà diffusa». *(Applausi)*. La senatrice Camusso, all'epoca segretaria generale della CGIL, diceva una cosa giusta: «non c'è alcuna ragione al mondo che giustifichi l'intervento del Governo sulle regole contrattuali».

Ora si dà il caso che il Governo dell'epoca avesse un torto, probabilmente, quello di essere riformista e di centrosinistra, che quindi, per una concezione massimalista, non doveva essere in alcun modo agevolato, ma in tutti i modi contrastato.

Peraltro, anche chi è venuto dopo di lei alla guida del più importante sindacato italiano (mi riferisco a Maurizio Landini) nel 2019 sosteneva a chiare lettere, testualmente: «sono le parti sociali (a fare il salario minimo), quando rinnovano i contratti nazionali». È esattamente quello che sosteniamo anche noi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Borghi, devo invitarla a concludere, perché siamo ai tempi supplementari.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Pensavo di avere cinque minuti, signora Presidente, ma se non è così, concludo allora con questa frase: «L'introduzione del salario minimo indebolisce i lavoratori, non li

rafforza». Anno di grazia del Signore 2021, ministro del lavoro Andrea Orlando. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, nei due minuti che mi sono concessi, visto che già ieri siamo intervenuti su questo tema, mi premeva dire due cose, una per il suo tramite al senatore Romeo, che probabilmente confonde la defiscalizzazione e il cuneo fiscale con i rinnovi dei contratti collettivi. (*Applausi*). Visto che parla di cose che, a mio avviso, conosce un po' per sentito dire, forse è il caso di riportare un po' di verità su questo tema.

Allo stesso modo, se abbiamo più di 800 contratti collettivi nazionali registrati e oltre 3 milioni di italiani che stanno sotto la soglia dei 9 euro, evidentemente qualcosa non funziona. (*Applausi*). Sono logica e matematica e voi lo sapete, tant'è vero che alla Camera avete presentato un disegno di legge che affronta il tema.

Ritorno allora a quanto detto ieri: siccome la direttiva non obbliga a scegliere tra la contrattazione collettiva e la legge, ma vi dice che contrasta il lavoro povero, è evidente che abbiamo bisogno di una soglia sotto la quale non si può andare. Non me ne vogliono i colleghi quando dicono che questo indebolisce la rappresentanza sindacale o la contrattazione collettiva, perché se a dirlo sono state la Banca d'Italia e la rappresentanza delle organizzazioni sindacali nell'ultima settimana, evidentemente il tema è che il problema dei salari in Italia esiste, eccome. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea di docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Don Lorenzo Milani» di Cerveteri, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 10,52)

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.2.

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per due minuti, perché avremmo esaurito i tempi.

[CROATTI](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sui principi e i criteri di applicazione della direttiva cosiddetta Bolkestein, la n. 123 del 2006. Sono passati diciott'anni da quel provvedimento e si continua a lasciare il settore in una situazione di assoluta confusione. In questi anni non si è voluto affrontare il tema e non si è voluta portare avanti una linea, nonostante i Governi precedenti e i colleghi di Forza Italia e Fratelli d'Italia abbiano comunque, nel Governo Draghi, portato a una soluzione.

Si vuole continuare a non affrontare un problema che tiene bloccato l'intero comparto di un Paese e impedisce sviluppi e investimenti: l'hanno detto il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale e il TAR. Sono arrivate da tutte le parti direttive da applicare obbligatoriamente, ma nessuno le vuole affrontare.

Noi siamo veramente preoccupati per questo comparto, prima di tutto perché si alimenta una situazione complessa e si getta nel caos tutto il settore balneare, ma soprattutto per tutti gli imprenditori che lo vivono e ci lavorano. Si crea una grossa problematica per coloro che vogliono investirvi ed entrarvi, ma abbiamo anche la difficoltà dei Comuni, dei sindaci e dei dirigenti comunali che si trovano davanti a una stagione di ricorsi, non di investimenti, e tutto questo ricade completamente sul comparto turistico.

Serviva dare equilibrio e noi l'abbiamo dato - e, insieme a noi, molta di questa maggioranza - con provvedimenti che tengo a citare, introdotti sia alla legge per la concorrenza, con l'emendamento 2.0.1000/1, sia alla legge delega del 2022, con l'emendamento 180.0.4.

In quei provvedimenti si era detto che servivano la mappatura e soprattutto i principi e i criteri su cui fare un percorso di costruzione.

Tutto questo non è stato portato avanti dal Governo attuale, che sta continuando a fare una propaganda

vergognosa sul tema, mentre ci sono centinaia di imprenditori del nostro Paese bloccati, che ci sta anche portando verso un'infrazione, la n. 4118 del 2020, che è stata citata anche in questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore, devo invitarla a concludere il suo intervento.

CROATTI (M5S). Va bene, Presidente.

Dicevo che soprattutto c'è la volontà di questa maggioranza di fare bandi frettolosi, che metteranno completamente in difficoltà gli attuali concessionari, che non avranno la possibilità né di prepararsi, né di avere garanzie, né di fare alcun tipo di investimento. Verrà invece facilitato chi ha la possibilità economica a causa di evidenze pubbliche che non hanno dato tempo agli imprenditori di mettersi a regime.

Nel frattempo, prosegue questa farsa di propaganda a tutela dei piccoli imprenditori, che è completamente l'opposto della realtà, poiché solo pochi potranno partecipare a questi bandi.

Concludo dichiarando il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle su questo emendamento del senatore Lombardo, perché non ci vede favorevoli in particolare a quanto previsto alla lettera g), perché c'è un indennizzo che non è corretto. Non ci asterremo invece dal ribadire che continuate a fare propaganda e a non dare soluzioni a questo Paese. *(Applausi)*.

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signor Presidente, nei due minuti concessi proverò ad attirare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 13.0.2 (testo 2), che è importante perché riguarda la procedura di infrazione sulle concessioni balneari. Ricordo semplicemente che il 16 novembre 2023 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea in merito al quadro normativo che disciplina l'autorizzazione per l'utilizzo dei beni demaniali.

Colleghi, ve l'avevamo detto in occasione dell'esame del decreto cosiddetto milleproroghe: avevate un termine magico in quel momento, che si chiamava mappatura, per valutare il fatto che non ci fossero risorse scarse e quindi venisse meno il presupposto per le gare e le procedure di evidenza pubblica. È evidente dalla lettera di messa in mora della Commissione, che non basterà il lavoro del tavolo tecnico e della mappatura. Pertanto, in questo emendamento vi chiediamo semplicemente di applicare la normativa europea e la direttiva servizi per chiedere il ricorso alle procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Tra l'altro, questo emendamento tiene in equilibrio il riconoscimento degli investimenti effettuati agli attuali titolari di strutture, quindi indennizza i concessionari uscenti e definisce tutele occupazionali, con la valorizzazione dei beni demaniali. Vi chiedo di valutare seriamente l'approvazione di questa proposta emendativa, altrimenti non si riuscirà a trovare un accordo con la Commissione, né si chiuderà una procedura di infrazione, e a pagare saranno gli italiani.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.2 (testo 2), presentato dal senatore Lombardo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signora Presidente, il voto sul disegno di legge di delegazione europea costituisce uno dei momenti più importanti di partecipazione dell'Italia agli adempimenti degli obblighi dell'Unione europea.

Come sappiamo bene, purtroppo, l'Italia non si è sempre contraddistinta per l'adeguamento agli obblighi comunitari, sia per un tema di vischiosità dell'ordinamento nazionale frammentato tra lo Stato e le Regioni, sia, più in generale, per una tendenza sbagliata del nostro Paese ad assumere obblighi normativi vincolanti nell'ordinamento. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Lombardo, aspetti un momento, le saranno restituiti i minuti. Colleghi, siamo in fase di dichiarazioni di voto: chi intende lasciare l'Aula lo faccia, ma consenta a chi interviene di svolgere l'intervento.

Credo che possa riprendere, senatore Lombardo.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Abbiamo 74 procedure d'infrazione aperte e oggi con il presente disegno di legge di delegazione europea ne chiudiamo una ventina su temi importanti, dalla *cybersecurity* alla tutela dei lavoratori esposti a elementi cancerogeni, come l'amianto ed altri, quindi sono tutti provvedimenti importanti.

Tra questi ricordo un emendamento di cui ieri abbiamo discusso a lungo, presentato dal collega Costa alla Camera, che è diventato oggetto di ampia discussione all'interno del presente disegno di legge, che si collega alla normativa europea sul principio di non colpevolezza. Non posso non rimarcare che ci sono state occasioni mancate in questa discussione, a partire da quella che citavo prima sulle concessioni balneari, su cui continuiamo a rimanere ostaggio di una parte della maggioranza, che fatica a enunciare un principio molto semplice, che si chiama libera concorrenza. (*Applausi*). Continuiamo a sentire la menzogna che, essendo registrati tanti contratti collettivi nazionali di lavoro presso l'archivio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), non c'è un problema di salario povero in Italia.

Questo atteggiamento di chiusura non è semplicemente nei confronti delle opposizioni, che unitariamente avevano presentato la proposta sul salario minimo, ma anche rispetto a un tema che riguarda oltre tre milioni di italiani e che da Bankitalia alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ci viene posto come rilevante per il Paese, cioè quello dei salari bassi e del lavoro povero.

Non avete ascoltato alcune delle nostre richieste, ma confido sia nel sottosegretario Siracusano sia nel ministro Fitto perché un suggerimento di metodo venga raccolto, cioè che, quando si lavora sulla legge di delegazione europea e si devono indicare quali procedure di infrazione chiudere per prime, la scelta non dipenda da valutazioni politiche del Governo, altrimenti non si capirebbe perché oggi, per esempio, non discutiamo della procedura di infrazione che riguarda l'Ilva o di quelle che riguardano i rifiuti o l'immigrazione. Quando si adottano leggi che delegano il Governo a chiudere procedure di infrazione, la logica dovrebbe essere quella di partire prima da quelle che hanno già una sentenza di doppia condanna e che quindi costringono gli italiani a pagare sanzioni pecuniarie, per poi risalire verso quelle chiuse con una sentenza dichiarativa di inadempimento, fino ad arrivare alla costituzione di messa in mora attraverso l'avvio della procedura di infrazione. Questo è un criterio logico, non soggetto alla discrezionalità politica. Confido che il Sottosegretario voglia farsi da tramite per portare al Governo questa osservazione, che nella prossima legge di delegazione europea il criterio per chiudere le procedure di infrazione sia logico, non fondato su valutazioni politiche e discrezionali. (*Applausi*).

C'è un altro elemento che diventa di carattere culturale. Mi dispiace, signor Presidente, che abbiamo dovuto spezzettare la discussione non perché ci siano parlamentari che non vogliono lavorare di giorno o di notte, in qualsiasi orario, ma perché svolgere una discussione con il favore delle tenebre come ieri notte anziché con il favore della luce del giorno non è degno di uno dei temi più delicati che riguardano il rapporto tra l'Italia e l'Unione europea e questo problema - mi ripeterò rispetto a quanto detto nel mio intervento in discussione generale - non si risolve solo con uno strumento tecnico-giuridico, che oggi è quello della legge di delegazione europea e poi sarà quello della legge europea, perché è culturale: significa identificare e accorciare la distanza che passa tra la fase ascendente, in cui si assumono obblighi che riguardano il nostro Paese a livello europeo, e quella discendente, in cui questi obblighi, che sono già stati assunti e quindi sono giuridicamente vincolanti, devono essere adempiuti. L'Italia la deve smettere di pensare che agli obblighi europei si possa adempiere o no a seconda del colore politico del Governo. Questo è l'errore di fondo per il quale l'Italia non riesce a essere in linea con gli obblighi europei.

Noi del Gruppo Azione saremo sempre favorevoli tutte le volte in cui l'Italia si conformerà a obblighi che ha già assunto - ed è il motivo per il quale dichiaro il voto favorevole alla legge di delegazione europea - ma mi raccomando: raccogliete gli *input* e gli stimoli che vi stiamo dando come opposizione, perché su questo si fonda la credibilità del nostro Paese quando assume obblighi vincolanti non solo a livello europeo, ma anche interno e nazionale. (*Applausi*).

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, è significativo che ci apprestiamo a votare questo testo per la ricezione degli atti dell'Unione europea nell'attuale periodo storico.

I rapporti tra il nostro Paese e le istituzioni europee, infatti, sono contraddistinti, oggi ancor più che in passato, da proficue relazioni bilaterali. L'approccio assertivo del Governo Meloni sta producendo risultati evidenti nella gestione dei flussi migratori, ad esempio. Ricordiamo l'importanza del contributo italiano nella firma del *memorandum* d'intesa con la Tunisia, un vero e proprio simbolo del cambio di paradigma che consiste nella difesa dei confini esterni dell'Unione europea, fermando a monte i trafficanti di esseri umani. Ricordo inoltre il pagamento della quarta rata del PNRR all'Italia, che è diventata così il primo Paese in Europa a riceverla.

Ebbene, l'atto che votiamo oggi è un ulteriore tassello di queste relazioni di collaborazione, pace e sicurezza con la stessa Unione europea. Noi siamo europeisti della prima ora, lo siamo da sempre. L'appartenenza all'Unione europea per noi è motivo di vanto.

Oggi, però, è cambiato l'approccio: ci stiamo rendendo conto concretamente che si può essere in Europa a testa alta, portando avanti gli interessi della nostra Italia. Grazie a questo Governo e a questa maggioranza abbiamo ritrovato una giusta dose di protagonismo. La postura dell'Italia è sicuramente cambiata.

I primi risultati li stiamo vedendo. Penso, ad esempio, alla lotta contro le carni sintetiche, tema su cui i quattordici Stati membri dell'Unione europea si sono allineati alla posizione italiana e di questa maggioranza, a tutela della qualità dei nostri prodotti e delle eccellenze del nostro *made in Italy*.

Dobbiamo proseguire su questa strada e questo Governo lo sta facendo concretamente, per sconfiggere quelle ideologie *green* che non tutelano l'ambiente, così come non tutelano, ma al contrario danneggiano, i nostri imprenditori e i nostri territori.

Oggi l'Assemblea esamina la legge di delegazione europea, che ricordo essere uno dei due strumenti di adeguamento del nostro ordinamento a quello dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 34, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Europa stessa.

Il disegno della legge oggi in esame prevede, nello specifico, il recepimento di diciassette direttive e di sei regolamenti, che hanno come oggetto questioni e materie di grande rilevanza per la vita di cittadini e imprese della nostra Nazione. Vorrei soffermarmi su alcuni dei diciannove articoli presenti nel provvedimento.

Ad esempio, l'articolo 3 è relativo a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza dell'Unione europea. In Italia, complessivamente, nel 2023 sono stati 11.930 gli attacchi *cyber* a infrastrutture critiche a istituzioni, aziende e privati. Questi numeri ci fanno capire quanto sia oggi importante difendere e proteggere il cyberspazio esattamente come lo spazio fisico che è attorno a noi.

Il tema di cybersicurezza è dunque di fondamentale importanza per la sicurezza delle nostre istituzioni e dei nostri cittadini. Il dato, infatti, può apparire come qualcosa di freddo, ma invece appartiene alla vita di ciascuno di noi. Ecco perché è essenziale e cruciale implementare le misure a sua protezione.

La direttiva in questione rafforza il livello della *cyber-resilienza* di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti.

A proposito di lavoro, è utile citare gli articoli 8 e 9. L'articolo 8 riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Il nostro Gruppo, signor Presidente, è particolarmente sensibile a questo tema, come dimostra il fatto che, sin dall'inizio della legislatura, si è mobilitato in favore della sicurezza del lavoro e dei malati oncologici, non da ultimo, con la legge sull'oblio oncologico, recentemente approvata in via definitiva.

L'articolo 9, invece, riguarda l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Come dimostrano diversi studi al riguardo, per affrontare la sfida epocale della crisi demografica, tentando di invertire la tendenza negativa, serve, sì, cambiare l'atteggiamento

culturale, ma servono anche concretamente lavoro e sviluppo. Serve pertanto far crescere i tassi di partecipazione, di occupazione e di retribuzione femminili al mondo lavorativo.

Questo provvedimento, in conclusione, rafforza la sinergia dell'Italia con l'Europa. Continueremo a lavorare in tale direzione, consapevoli delle potenzialità della nostra Nazione e dell'importanza di promuovere nelle sedi europee tutte le azioni necessarie per salvaguardare gli interessi nazionali; in poche parole, per fare gli interessi dell'Italia e degli italiani.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo UDC-Coraggio Italia- Noi Moderati-MAIE. *(Applausi)*.

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, questo atto ci dà l'occasione di fare il punto su alcune questioni che in ambito europeo sono oggetto di una discussione importante e forte e anche per fare un po' di luce su alcune strumentalizzazioni che avvengono nel dibattito politico italiano, quando si usa dire "ce lo chiede l'Europa". Vediamo cosa davvero l'Europa ci chiede ed è in grado di fare per rafforzare il processo di unità tra gli Stati, ma anche per traghettarli verso obiettivi nuovi di modernizzazione, di ambientalizzazione e di rafforzamento di alcuni principi egualitari, come la parità di genere. In ognuna di queste funzioni è importante che si mantenga la capacità di arrivare a questi scopi con una transizione intelligente e, soprattutto per quanto riguarda il tema ambientale, con una forte crescita occupazionale e un miglioramento della qualità del lavoro nel nostro Paese. *(Applausi)*.

Parto dal tema importante della parità di genere, soprattutto per quanto riguarda i ruoli nelle società di amministrazione. Abbiamo ancora un basso livello di partecipazione delle donne, soprattutto per quanto riguarda i ruoli apicali, ed è ineludibile l'obiettivo di aumentarlo. Da questa questione di civiltà ne passano alcune altre grandi, che attraversano il dibattito politico. Pensate al tema del salario: è ingiustificato, ingiustificabile e gravissimo che le donne abbiano ancora salari più bassi rispetto agli uomini. *(Applausi)*. Pensate a quanto il tema dell'indipendenza delle donne rilevi circa la loro possibilità di essere autonome nella vita familiare e magari anche di contrastare la violenza che spesso avviene nelle case. *(Applausi)*.

Noi affrontiamo il dibattito sulla violenza e sulle storture nelle vite familiari solo dall'angolazione del tema culturale, che è sacrosanto e che ovviamente deve vederci tutti impegnati, a partire dalla scuola, dalla società e dai messaggi che lanciamo. Non ci fermiamo a riflettere però su una delle condizioni fondamentali affinché le donne abbiano una loro autonomia, cioè la loro indipendenza economica *(Applausi)* e il fatto di far valere il loro lavoro, il loro ingegno e il loro talento tanto quanto gli uomini (fatemi dire, talvolta, anche un pochettino di più degli uomini). Su quelle vite pesano iniziative e compiti che dal punto di vista familiare, educativo e della cura delle persone sono spesso gravosissimi. Questo è un obiettivo europeo e deve diventare anche del nostro Paese.

Non mi stancherò mai di ripetere che, a differenza di altri Gruppi, considero il fatto di avere una Presidente del Consiglio donna un valore per tutte noi. *(Applausi)*. La penso in maniera diametralmente opposta a Giorgia Meloni su molte questioni, ma non possiamo non riconoscere che questo sia un obiettivo di avanzamento della politica e della società, a cui ne deve corrispondere però uno importante e molto chiaro, che ha innanzitutto la nostra Presidente del Consiglio: portare più donne possibile ad avere il giusto riconoscimento in termini di peso specifico nella società, ma anche di retribuzione che spetta loro, che troppo spesso è ingiusta, in corrispondenza di quanto avviene per gli uomini.

L'altra questione - e poi vengo ai due temi più spinosi - è quella del rafforzamento nelle nostre imprese, ma anche nella pubblica amministrazione, di tutte le attività che devono servire alla cybersicurezza. *(Brusio)*. Mi scuso tantissimo con i colleghi di Forza Italia, se parlo di cybersicurezza e di donne. Capisco che la discussione sarà sicuramente più interessante, però vi pregherei, almeno su questo, di fare un minimo di attenzione.

Le nostre imprese hanno un problema di modernizzazione riferito a questo e i dati sono impressionanti. Ancora ieri c'è stato un caso che ha portato ad una presa di posizione negli Stati Uniti d'America. A tale proposito voglio ringraziare Franco Gabrielli per quello che ha fatto in passato nel

nostro Paese con l'agenzia di cybersicurezza (*Applausi*) che ha dato una struttura, una rete, sulla base della quale poi lavorare con le singole attività delle singole imprese. Purtroppo, però, il *deficit* di competenze informatiche, il fatto che abbiamo ancora troppo pochi studenti che si specializzano su questa materia, il fatto che le aziende sono così parcellizzate e piccole che spesso non possono nemmeno affrontare le spese relative al rafforzamento della struttura informatica e della cybersicurezza, comportano un problema. Anche da questa direttiva e da questa attività di implementazione passano allora il rafforzamento e la qualificazione del nostro sistema imprenditoriale, della pubblica amministrazione e industriale.

Ci sono poi due questioni relative al riferimento che facevo prima circa il fatto che spesso si utilizza la cornice europea per raccontare un mondo che non si riscontra nella discussione europea. La prima è stata affrontata dalla collega Fregolent e dal collega Borghi in modo esemplare e riguarda la discussione sul tema del salario minimo. Noi siamo una forza politica che non ha alcun timore a dire come la pensa, anche in termini molto differenti, rispetto ai *cliché* che si utilizzano in questo Paese. Il *cliché* più attuale riguarda il fatto che, se noi attuassimo il salario minimo, avremmo tolto dalla povertà tutti i lavoratori. È lo stesso *cliché* di chi diceva che, se avessimo fatto il superbonus, avremmo risolto il problema ambientale di qualificazione delle nostre abitazioni, e guardate i dati di oggi! È lo stesso *cliché* di chi diceva che, se avessimo attuato il reddito di cittadinanza, avremmo eliminato dal balcone la povertà. (*Applausi*).

Sono paradigmi ideologici che non corrispondono alla verità. Hanno fatto benissimo il collega Borghi e la collega Fregolent a ricordare anche le contraddizioni che stanno in capo alla sinistra. Noi abbiamo conosciuto un sindacato che ha ritenuto che la centralità del principio di contrattazione collettiva fosse sacrosanta. Io ho parlato tante volte, ad esempio con la collega Furlan, di questo. Oggi non è in Aula, ma sono convinta che le sue tesi fossero giuste. Ora questa discussione è invece schiacciata su un paradigma ideologico. Siamo tutti d'accordo che i salari in questo Paese siano troppo bassi. (*Applausi*). Siamo tutti d'accordo circa il fatto che debba essere intrapresa un'iniziativa. Ma questo non può che passare attraverso la crescita economica ed è lì che inchiodo il Governo. È lì che chiedo a Giorgia Meloni di fare qualcosa. (*Applausi*).

Quando leggo che il ministro "Urss" per gli amici ieri si è accorto che bisogna svoltare su Ilva, rimango stupefatta. Quel collega, quel ministro, per un anno ci ha raccontato che non c'erano problemi. In ballo ci sono migliaia di posti di lavoro. Allora sì a salari migliori, no a paradigmi ideologici che, in qualche modo, limitano la nostra azione, e limitano anche un racconto vero di quello che deve avvenire in questo Paese in tema di crescita economica.

Ho lasciato per ultimo il tema che mi sta più a cuore. Considero questa una legislatura costituente sul tema della giustizia. Costituente significa costruire una maggioranza trasversale parlamentare che abbia a cuore un principio sacrosanto, che è quello del garantismo. (*Applausi*). Non ho vergogna a votare con i colleghi di Forza Italia, della Lega o di Azione su questioni che riguardano la civiltà giuridica. Non ho vergogna e non ho avuto alcun problema a sostenere l'emendamento del collega Costa, ed anzi lo ringrazio, per quanto riguarda la cosiddetta legge bavaglio. Non c'è alcuna legge bavaglio in questo Paese. (*Applausi*). Di cosa stiamo parlando?

Ci tengo a dirlo raccontando anche un fatto personale. Io ho avuto due processi, in primo e in secondo grado. Il secondo grado si è collocato quando la norma è stata cambiata. Racconto la vicenda che mi ha riguardato: sono stata accusata di non aver dato un'allerta meteorologica e purtroppo è morta una persona. Il racconto era stato fatto nella pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare dal punto di vista dell'accusa. È così che avviene, perché quella è una ricostruzione fattuale unilaterale dell'accusa. (*Applausi*). È inutile che il collega Scarpinato provi tecnicamente a dare una motivazione che stia in piedi. È una ricostruzione unilaterale dell'accusa, dove non è presente il principio di racconto della teoria della difesa. (*Applausi*). Scusate se in un ordinamento civile questa non è una questione di poco conto.

Tengo a questo tema perché ho un grandissimo rispetto e una grandissima fiducia nel lavoro libero della stampa in questo Paese. E sono convinta che chiedere alla stampa di lavorare non con il copia e incolla, ma alla ricostruzione della verità, tenendo conto anche dei principi della difesa, sia un

elemento di fiducia nei loro confronti e di qualificazione del dibattito che riguarda tutti noi.

È una lettura sulla quale vi prego di interrogarvi. Noi non stiamo chiedendo alla stampa di non pubblicare le notizie: noi stiamo chiedendo alla stampa di pubblicare un racconto che tenga conto del principio dell'accusa, ma anche del principio della difesa (*Applausi*), perché, quando tale racconto sarà pubblicato, la fase dibattimentale non sarà ancora iniziata. A garanzia dei principi giuridici di separazione dei poteri e di garanzia dell'imputato sul principio di innocenza sarà la tesi più importante che dimostra che non esiste un diritto tirannico sugli altri: esiste il diritto a conoscere, ma esiste anche il diritto a tutelare le vite umane e il principio di verità. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla luce di molti interventi che ho fatto in questa discussione sul provvedimento al nostro esame, vorrei ribadire che è un'occasione mancata, sostanzialmente persa.

Siamo di fronte a una serie di norme importanti che vengono sottoposte alla nostra discussione. Mi soffermerò solamente su alcuni punti, ma credo che il dato vero è che, anziché discutere e considerare lo stato del nostro Paese in rapporto all'Europa con una legge di delegazione europea volta a comprendere come affrontare, risolvere, migliorare e magari anche dimostrare che siamo migliori rispetto ad altri, ci sia stata una totale chiusura su una serie di argomenti.

Parto da un primo argomento che voglio sottolineare: la questione della protezione dei lavoratori e delle lavoratrici dai rischi derivanti da esposizione all'amianto.

Ora, in conformità col piano europeo, nella lotta al cancro si doveva - secondo me - non solo applicare, ma applicare integralmente l'impostazione che ci viene suggerita dall'Unione europea. È necessario prevedere - come viene indicato in quella direttiva - la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Io poi capisco: come si fa a formare un lavoratore che fa un lavoro per una o due settimane in somministrazione? Difficile. Ma qual è il rischio per quel lavoratore o per quella lavoratrice che magari non conosce il rischio che sta assumendo? C'è un problema di formazione e di informazione. Basta andare in un'azienda per vedere che molti lavoratori, magari immigrati, non ricevono informazioni attraverso la loro lingua e molto spesso non conoscono l'italiano. Questo è il dato. Cosa fare? Occorre dare un aggiornamento sul sistema, soprattutto dal punto di vista sanitario. Queste sono le cose da fare. Il problema è applicare integralmente le indicazioni e, invece, si respinge questo tipo di ragionamento.

Un altro tema importante è quello delle emissioni di gas serra. Francamente, il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e noi, tutte le volte, vediamo le indicazioni europee come un qualcosa che deve essere frenato: se una cosa va fatta entro dieci anni, chiediamo di farla entro venti, cercando di mettere non il freno o la seconda marcia, ma addirittura il freno a mano. Questa è l'impressione che, almeno noi, traiamo da questo punto di vista.

Un altro tema posto nelle direttive lo evidenziava nel suo intervento il senatore Lombardo, sulla questione delle concessioni balneari. Nessuno di noi pensa che bisogna dare le concessioni balneari a multinazionali. È possibile intervenire, ma intanto interveniamo sul fatto che i canoni sono spesso irrisori. Quindi, visto che siete per il mercato e per la libera concorrenza e nessuno lo nega, allora facciamo il mercato e la libera concorrenza dei giusti canoni e magari affrontiamo il problema della concorrenza cercando di tutelare le aziende familiari e le aziende del nostro territorio. Questa è una politica, altrimenti continuiamo ad andare in inflazione e veniamo richiamati per questo. Perché siamo contrari? Siamo contrari a una cosa che oggettivamente deve essere affrontata in quella direzione. Anche su questo non c'è un'impostazione che abbia il coraggio di affrontare il tema.

Per non parlare, poi, della direttiva sul principio di parità. Noi abbiamo proposto degli emendamenti che sono in sé banali. Proporre di risarcire le vittime della discriminazione mi pare una cosa normale. Se si riconosce che una persona è stata discriminata, deve essere risarcita. Ma, nello stesso tempo, una delle soluzioni principali per far sì che la discriminazione non avvenga, è far conoscere le condizioni, obbligando tutte le aziende, piccole e grandi, a fare quello che è già previsto dalla legge, esplicitando la remunerazione e il rapporto di parità di genere. Come ho già detto, il problema è che, a parità di

lavoro, molto spesso le donne prendono di meno. Questo è il dato. Costringere tutte le aziende a pubblicare i dati fa innalzare la consapevolezza sul fatto che questa è un'ingiustizia. Dobbiamo quindi affrontare il tema.

L'altra questione che voglio sottolineare in questa legge di delegazione europea riguarda la norma bavaglio, su cui sono intervenuto anche ieri, ossia sul divieto di pubblicazione, anche di un solo estratto, dell'ordinanza cautelare, finché non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. La pubblicazione non attenua affatto, come dice la direttiva, la presunzione di innocenza; assolutamente no, se è fatta in un certo modo.

Il problema è che in questo caso si vuole mano libera: questo è il dato fondamentale. La difficoltà qual è? Si dice che si fa il copia e incolla. Io ho sentito in quest'Aula criminalizzare - lo dico così, non mi viene un altro termine - i giornalisti. Ora, francamente, se vogliamo che i giornalisti siano grandi professionisti, dovremmo incominciare a porci il problema che dovrebbero essere prima di tutto meno precari. Dovremmo proporre, ad esempio, la questione del lavorare molto più sull'inchiesta, perché, se si lavora sull'inchiesta, si fa meno scandalo. Discutiamo di queste cose.

Vedo che sto esaurendo il tempo e voglio concludere sulla questione del salario minimo, su cui ho sentito tante opinioni. Allora la voglio dire nel modo seguente: non è una questione ideologica, ma è sempre un punto di vista storico. Noi abbiamo fatto per anni la storia dell'Italia dal punto di vista sindacale, dal punto di vista delle relazioni sindacali tra imprese e sindacato e la nostra storia era fortemente determinata dalla contrattazione ed eravamo davanti a tutti gli altri. Poi il mondo cambia, ovviamente il capitale si trasforma, i rapporti di forza cambiano e non c'è niente di male se uno cambia opinione, perché oggi la legge che fissa un minimo senza intaccare la contrattazione è un aiuto, non una gabbia. Questo è il dato.

Se andate a documentarvi, in Spagna, che ha un sistema più o meno come il nostro dal punto di vista contrattuale, il salario minimo funziona. È anche un meccanismo di recupero salariale, perché, nel momento in cui il salario minimo di fronte all'inflazione viene aumentato, anche il rapporto contrattuale è aumentato. Questo vale in Spagna come in Germania, Paesi con cui abbiamo una certa relazione; non in Birmania, ma in Spagna e in Germania. Vale in tutti i Paesi d'Europa: è un fatto ideologico che negli altri Paesi d'Europa abbiano un minimo salariale? Non stiamo proponendo di fare lo SMIG francese (*salaire minimum interprofessionnel garanti*), oppure il salario minimo americano. Negli Stati Uniti i Presidenti fanno la campagna elettorale sul salario minimo. Stiamo proponendo di avere una soglia sotto la quale non si va e quindi si tutelano i lavoratori e le lavoratrici più deboli. È ideologica questa cosa? Per favore, si può dire che non si è d'accordo, è legittimo, però che sia una questione ideologica è una stupidaggine. Scusate il termine.

È un dato concreto. Il problema allora bisogna affrontarlo e non ignorarlo. Discutiamo cosa sia meglio: stiamo parlando della proposta di 9 euro l'ora lordi e 9 euro lordi sono pochi. Ma se pensate che ci sono quelli che ne prendono 5, chi risolve questo problema? Parlate della contrattazione, è vero, ma il contratto della vigilanza è firmato da CGIL, CISL e UIL a 5,40 euro. È possibile dire che è un errore? Ma, se è così, è perché non ci sono i rapporti di forza per cambiare questa cosa. Allora è ideologico dire che non deve essere inferiore a una certa soglia. Vuol dire, Presidente, che chi poi decentra in questo lavoro, quindi fa l'appalto, deve sapere che non può scaricare i costi su quei poveri soggetti che non hanno i rapporti di forza: vale per questo, ma vale anche per le cooperative sociali e per tutte le strutture che vanno in questa direzione. È ideologica questa cosa o è un fatto concreto che risponde a un'esigenza dei lavoratori e delle lavoratrici?

Per questo non ho mai usato l'espressione - però adesso lo faccio - che voi siete contro i lavoratori. Non ho mai usato queste parole, ma francamente non si può dire che sia una questione ideologica. Semmai è un fatto ideologico il vostro, perché ovviamente non volete intaccare il manovratore, che in sostanza è sempre il capitale. Quindi - come ho spiegato prima - per fare questa cosa bisogna spostare le risorse dal capitale al lavoro. Per fare questo bisogna spostare un po' di soldi - come si usa dire - da una parte all'altra e questo significa ridurre il salario, seppur di minimo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale

«Terra di Lavoro», di Caserta, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 11,39)

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, Forza Italia voterà a favore del disegno di legge di delegazione europea al nostro esame. In questa dichiarazione di voto illustrerò per primi e con grande sintesi i principali argomenti su cui questo provvedimento interviene. Ma mi soffermerò molto più a lungo sul tema che, a torto o a ragione, ha scatenato le maggiori polemiche e l'interesse mediatico, ossia il divieto di pubblicazione integrale delle ordinanze di custodia cautelare.

Il disegno di legge in esame prevede il recepimento e l'attuazione nel nostro ordinamento di ben venti direttive, di una decisione e l'adeguamento della normativa nazionale a ulteriori nove regolamenti europei. Mentre il percorso di recepimento è coerente, i contenuti sono per natura stessa delle cose non omogenei, ma tutti motivati dalla necessità di essere recepiti dalla nostra normativa.

Si inizia con la direttiva sulle misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea. Lo scopo è di aumentare il livello di cyber-resilienza e di migliorare la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Si ritiene, cioè, necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che gestiscono queste infrastrutture e che forniscono i relativi servizi essenziali.

Vengono quindi adeguate alla normativa italiana le norme sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Viene prevista l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali. Inoltre, viene recepita la direttiva sugli acquirenti e gestori di crediti deteriorati. Viene recepita anche la direttiva sulla protezione dei lavori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Entra nel nostro ordinamento anche l'idea di rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Sono previste nuove norme per commercializzare le apparecchiature radio installate sugli aeromobili. Viene modificata la normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità che attribuisce a Consob il compito di coordinare le disposizioni nazionali. È apprezzabile anche la direttiva sul miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori delle società quotate. Vengono stabilite a disposizioni anche sulla collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea.

Detto ciò in ordine agli interventi di carattere generale - come le avevo anticipato, signor Presidente - mi soffermerò per il residuo tempo a mia disposizione sul divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare. Con questa modifica introdotta alla Camera, che noi confermiamo, si è sostanzialmente ripristinato il divieto che era vigente ante 2017; divieto che peraltro fino a quel momento non aveva mai creato problemi né scatenato nessuna indignazione o dubbi di costituzionalità. Quindi, non comprendo e non giustifico il caso mediatico che si è voluto a tutti i costi creare in queste settimane. Il tutto - mi pare - si basa su un grande equivoco. Il divieto approvato in prima lettura alla Camera è semplicemente una norma di buon senso e di civiltà giuridica, che ha il solo scopo di evitare che in futuro sui giornali finiscano - come purtroppo è accaduto in passato tante volte - le intercettazioni integrali riportate nell'ordinanza di custodia cautelare, danneggiando spesso irrimediabilmente l'immagine o la reputazione di chi in quelle intercettazioni è coinvolto o è citato.

Quello della pubblicazione dei virgolettati delle intercettazioni è un fenomeno deprecabile che non accade in alcun altro Paese al mondo, tranne l'Italia. Proprio a questa vistosa eccezione si è voluto porre rimedio con la norma in esame. Spesso i virgolettati contengono battute ironiche, doppi sensi, espressioni gergali talora anche di cattivo gusto o addirittura scurrili, che però, decontestualizzati, sono finalizzati solo alla pubblica denigrazione dei soggetti coinvolti, più che alla prova di una qualche responsabilità penale.

Gli esempi di linguaggio colorito riportati in passato testualmente sui giornali al solo scopo di esporre

alla gogna mediatica i soggetti coinvolti sono innumerevoli. Ieri ne ho citati un paio, i primi che mi sono venuti in mente, ossia quello della «sguattera del Guatemala» e quello riferito alle battute, molto più recenti temporalmente, del presidente Zaia - soggetto non indagato - sul collega senatore Crisanti - parimenti soggetto non indagato - nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità veneta.

Ieri, replicando alla mia dichiarazione di voto, il senatore Scarpinato, che adesso non vedo in Aula - magari ci penserà lei, signora Presidente, a riferire le mie argomentazioni, le mie controdeduzioni - ha parlato di inconsistenza giuridica degli esempi da me citati, sostenendo che non erano pertinenti, perché a suo dire si riferivano alla disciplina ante riforma Orlando, che a suo giudizio invece avrebbe ovviato a quegli eccessi. Tuttavia, il senatore Scarpinato ha errato: se l'argomento poteva essere fondato relativamente all'inchiesta Tempa Rossa della procura di Potenza risalente al 2016, non lo era certamente per la recentissima inchiesta della sanità veneta, che invece è dell'anno scorso, quando da tempo era vigente la riforma Orlando e a cui ha dato ampio risalto, per esempio, la trasmissione televisiva «Report». Cosa rimane di queste inchieste a distanza di molti anni o di qualche tempo? Dal punto di vista giudiziario direi molto poco; rimangono invece in mente a tutti quei virgolettati. È rimasta, quindi, la gogna mediatica. Almeno, con il testo che votiamo oggi, i virgolettati presenti nelle ordinanze di custodia cautelare spariranno dalle cronache mediatiche. Per questo mi paiono incomprensibili le ragioni dello *strepitus* mediatico che si è acceso su questa norma, che peraltro non vieta affatto ai giornalisti di fare il loro lavoro, né impedisce loro di dare notizie.

Non capisco perché debba essere chiamata legge bavaglio dal momento che non c'è alcun bavaglio: vieta solo quello che in termini gergali - per farci capire da chi ci sta ascoltando da casa - potremmo definire il cosiddetto copia e incolla totale o parziale del provvedimento. Pertanto, in futuro al giornalista non verrà vietato di parlare dell'ordinanza di custodia o dei suoi contenuti, di illustrarla anche nei dettagli, di commentarla, ma dovrà farlo mediante una sintesi, una parafrasi, un riassunto più o meno critico. In questo modo, tra l'altro, si potranno valutare le sue qualità professionali, le sue capacità argomentative di ragionamento e anche il rispetto delle norme deontologiche. Era troppo semplicistico limitarsi al copia incolla. In futuro i bravi giornalisti non avranno alcun problema a continuare a svolgere il loro lavoro e a continuare ad assicurare la completa informazione dei lettori; probabilmente, invece, troveranno una difficoltà i cosiddetti velinari delle procure, quei giornalisti di cronaca che magari non posseggono una penna facile o una scrittura fluente, ma piuttosto sono adusi alle relazioni privilegiate con avvocati, uffici di polizia giudiziaria, di procura, insomma alle scorciatoie. Credo che forse oggi nessuno si debba preoccupare di questa categoria di giornalisti.

Il testo al nostro esame mantiene il diritto di cronaca, ma cerca di evitare invece il voyeurismo giornalistico. Per questo ritengo del tutto ingiustificato il clamore mediatico che si è venuto a creare, che giudico davvero degno di miglior causa.

Non sussiste, quindi, alcun bavaglio. Del resto, in questo modo l'Italia si uniforma ai Paesi più civili d'Europa, come qualche giorno ci ha ricordato dalle pagine del giornale «Il riformista» l'illustre professore ordinario di diritto comparato Zeno-Zencovich. Nel Regno Unito, in Lussemburgo, in Svizzera, in Germania vigono norme a tutela degli indagati in materia di pubblicazione degli atti giudiziari ben più stringenti di quelle oggi all'esame dell'Assemblea e che andiamo ad approvare.

Signora Presidente, mi consenta un'ultima annotazione. Negli ultimi giorni era stato dato ampio risalto sulla stampa alla richiesta del Movimento 5 Stelle di votare a scrutinio segreto l'articolo 4 del testo in esame che conteneva, appunto, la presunta legge bavaglio. Poi, alla chetichella, questa richiesta è stata ritirata, come è stato fatto ieri per quanto riguarda il voto finale del cosiddetto disegno di legge Nordio sulla riforma della giustizia. Evidentemente l'esperienza della settimana scorsa è servita a far capire che sui voti segreti questa maggioranza aveva più voti che nei voti palesi. Signora Presidente, a buon intenditor poche parole. (*Applausi*).

[LOREFICE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOREFICE \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, siamo alle battute finali di un percorso più o meno lungo e travagliato. Parliamo di temi importantissimi per la Nazione, perché - come tutti ben sappiamo - le normative e le politiche dell'Unione europea ormai entrano appieno in

tutta la normativa nazionale. Pertanto, bisogna dare massima importanza e rilevanza a una delle due leggi che, ai sensi della legge n. 234 del 2012, ci permette di aprire e di dialogare con l'Unione europea, e spesso - mi dispiace sottolinearlo, signor Presidente, magari lanciamo un messaggio al Ministro e a chi governa questi processi - bisognerebbe dare maggior rilievo e importanza a questi momenti. Mi dispiace intervenire in un'Aula praticamente vuota, perché questo dà anche la cifra dell'interesse e della sensibilità di un ramo del Parlamento a importantissime tematiche.

La legge di delegazione europea e anche le due relazioni ad essa collegate arrivano con un enorme ritardo: la relazione consuntiva del 2022, ma - cosa ancor più grave - la relazione programmatica per il 2023 arrivano in questo ramo del Parlamento a febbraio 2024. (*Applausi*). Qual è - secondo voi - la logica di trattare una relazione programmatica, che - lo ricordo ai colleghi che sicuramente conoscono meglio di me la materia - sta alla base degli obiettivi e dei programmi della Nazione da portare ai tavoli della Commissione dell'Unione europea, quando già può essere trattata come consuntiva? È inutile sottolineare che questo denota e dà la cifra precisa della prontezza di quelli che si dichiaravano in campagna elettorale, nel settembre 2022, pronti a governare e dopo un anno e mezzo ci portano delle norme palesemente scadute. (*Applausi*). Complimenti: state dimostrando agli italiani che vi vedono e vi seguono che siete in ritardo su tutta la linea e i dati e i documenti lo dicono a chiare lettere. Pertanto, per il suo tramite, Presidente, mi rivolgo ai membri del Governo e al ministro Fitto: abbiamo trattato, in questa legge di delegazione, vari argomenti, alcuni portati al suo interno con delle forzature procedurali. Già ieri in dichiarazione di voto ho messo in evidenza quello che si è consumato nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera dei deputati, con l'attuale articolo 4. Ribadisco che quella è una forzatura procedurale che andava bloccata in quella sede; invece qui al Senato ce la siamo ritrovati senza poter neanche chiedere l'inammissibilità, perché andava fatto in quella Camera. È stato inserito in una legge di delegazione europea un argomento citando e richiamando una direttiva che era già stata attuata con un decreto legislativo. Già nel 2021 la Commissione europea non ha messo in rilievo niente e, pertanto, non c'erano neanche i presupposti procedurali per portare in Aula un tema così importante. Chiamatela come volete, legge bavaglio? Lascio a chi ha fatto dei commenti puntuali, ai colleghi che sono più esperti di me in materia, che hanno argomentato ampiamente su questo tema.

Passando a trattare altri argomenti, abbiamo perso anche l'opportunità di affrontare temi che invece sono propri delle leggi di delegazione europea e della legge europea, come i patti (o i pacchi, perché ora li possiamo anche chiamare così). Anche il pacco immigrazione - è notizia fresca di oggi - è stato votato e approvato, come il Patto di stabilità e crescita. Su questi due pacchi, perché per l'Italia si riveleranno e si sono rivelati tali, vi do alcuni cenni, così diamo la possibilità anche ai cittadini che ci seguono da casa, che poi subiscono le refluenze dei ritardi e della mancanza di un vero peso politico a livello dell'Unione europea, di comprendere.

L'Italia e il Governo si vantano - ma la Meloni in particolare si vanta - dicendo che, quando va lei in Europa, si aprono le porte ed i portoni. E questi sono i risultati? Con il patto di migrazione ci hanno di nuovo preso a sberle. (*Applausi*).

Il patto di migrazione non andrà a modificare il Trattato di Dublino, e venga detto in maniera chiara. Cosa ci ha portato, dunque, questo patto, grazie al grande lavoro di mediazione di questo Governo? Il nulla. In buona sostanza, noi eravamo e rimaniamo Paese di primo approdo, che è il principale problema legato al Trattato di Dublino. In più, vi è l'aggravante che ora avremo l'onere di mantenere i migranti fino a venti mesi, quando prima potevamo tenerli fino a dodici mesi. Queste sono le grandi conquiste del Governo e di chi ci va a rappresentare alla Commissione europea. Aumentano gli aggravati. (*Applausi*).

Torniamo a quelli che sono i flussi secondari. Non abbiamo risolto niente. Anzi, ora Stati come Francia e Germania potranno rinviare in Italia i migranti con una mera comunicazione, quando prima dovevano provvedere ad una notifica. Ora basta una mera comunicazione e rimanderanno indietro anche i flussi secondari. (*Applausi*).

Chiudo sul tema immigrazione, tanto caro alla Lega e al centrodestra, ricordando che loro dovevano, con i blocchi navali e con le grandi barriere, risolvere i problemi, non si capisce come. Nel pomeriggio tratteremo anche la questione Albania: deportando 3.000 disperati in Albania, risolveranno i problemi.

Pertanto, il pacco sulla migrazione è bello che consumato. Nella migliore delle ipotesi, con i flussi secondari, se, nel caso di redistribuzione, gli Stati non vorranno, potremo chiedere un indennizzo, dal momento che non c'è alcun sistema obbligatorio di redistribuzione. Bravi! Complimenti! (*Applausi*).

Andiamo all'altro pacco, al pacco di stabilità. Anche qui, toni trionfalistici fino a qualche settimana fa, ma ora anche questo pacco si è consumato. I sovranisti *de noantri* - come dicono a Roma - hanno prodotto cosa? Super rigorismo. Siamo rimasti sul super rigorismo, senza riuscire a scardinare nulla di quelli che erano i veri problemi legati al Patto di stabilità.

Pertanto, il rigido parametro del 3 per cento del *deficit* in rapporto al PIL è rimasto e così è rimasto il parametro del 60 per cento del debito in rapporto al PIL. Signori, quali sono le conquiste che avete ottenuto in Europa? Ditecelo, perché, ogni volta che si chiude un procedimento, poi i fatti vi smentiscono. (*Applausi*).

Noi, quelli meno bravi, con il Governo Conte siamo riusciti a ottenere 209 miliardi con il PNRR. Voi cosa avete ottenuto? Noi siamo riusciti a cambiare qualcosa che sembrava inimmaginabile poter cambiare. Parlo di debito comune europeo. Col Next generation EU, noi siamo riusciti a portare una novità. Gli Eurobond sono un merito di quei Governi, del Governo Conte II in particolare. Voi cosa avete fatto? Niente di tutto questo. Bravi! Bravi sovranisti! Ed ora, cosa vi intestate? (*Applausi*).

Signor Presidente, andando velocemente alla conclusione del mio intervento, poiché i temi sono tanti e vari, faccio un passaggio veloce sulla questione ETS, l'*emission trading system*. Grazie anche a due nostri emendamenti, trasformati in ordini del giorno, abbiamo cercato di dare un indirizzo chiaro a quelle che sono le criticità di quel processo, nel quale mancano dei sistemi di valutazione puntuale delle emissioni e, di conseguenza, per andare a valutare anche emissioni di comparti come quello dell'edilizia.

Passo al tema legato al salario minimo. Come è stato ampiamente detto, quella tematica importantissima è stata derubricata dal Governo mettendola al punto quattro dell'allegato A. Non ci sono criteri di delega.

Questo è il vostro modo di gestire i processi? Deleghe in bianco. (*Applausi*). Noi abbiamo cercato di darvi una mano, mettendo in chiaro quali erano gli obiettivi. Non ritorno sul tema, che è stato ampiamente trattato; non c'è alcuna incompatibilità tra il salario minimo e la contrattazione collettiva nazionale, che palesemente ha fallito in questa Nazione. Diamoci una mano per risolvere i problemi del lavoro povero, perché questo Governo ha dimostrato di essere bravo e vicino ai grandi gruppi industriali e invece molto distratto e contrario di fronte a chi non riesce ad arrivare alla terza settimana, in tante parti di questo disegno di legge di delegazione.

Presidente, mi avvio alla conclusione e dichiaro così il voto di astensione, con grande rammarico. La legge di delegazione europea deve o dovrebbe essere uno strumento utile ad evitare che la Nazione continui a pagare centinaia di milioni, perché questo è quello che ci costa ogni anno, oltre 100 milioni di euro l'anno. Finora, al 2022, stiamo parlando di quasi un miliardo di euro dato per le sanzioni dell'Unione europea.

Pertanto confermo e ribadisco il voto di astensione. Si spera - e inviamo tale messaggio al ministro Fitto - di portare per tempo questa importantissima legge di delegazione europea e di evitare i decreti, come ha fatto per la legge europea. (*Applausi*).

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Presidente, gentili colleghe senatrici e colleghi senatori, vorrei *in primis* ringraziare i colleghi qui seduti, perché questa è una dimostrazione di maggioranza che convintamente vuole approvare questo disegno di legge di delegazione europea. (*Applausi*). Siamo finalmente alla fine di questo lungo e importante *iter* e sembra che siamo in ritardo, perché stiamo per approvare la relazione consuntiva 2022 e quella programmatica 2023. Ma nella proposta di risoluzione di maggioranza che è stata presentata chiediamo al Governo di avere al più presto la relazione consuntiva 2023, la relazione programmatica 2024 e la legge di delegazione europea, in cui abbiamo chiesto di inserire direttamente le problematiche relative alla chiusura delle procedure di contenzioso *ex* articolo 260, che già danno luogo al pagamento di sanzione pecuniarie, e alle procedure di infrazione che mano

a mano comportano meno problematiche economiche. Questo è sicuramente un segnale di attenzione e sappiamo che il ministro Fitto ci sta lavorando.

Tuttavia faccio presente che in questo provvedimento andiamo a recepire sette regolamenti e sedici direttive, ma non andiamo a sanare infrazioni, perché lo abbiamo già fatto con il decreto-legge infrazioni a luglio 2023. (*Applausi*). In questo disegno di legge di delegazione europea andiamo a prevenire costi per lo Stato e andiamo a prevenire le infrazioni.

Fra gli emendamenti che sono stati accolti, anche alla Camera, ci sono emendamenti sulla giustizia e sulla parità salariale e c'è un ordine nel giorno sulla cybersicurezza. Questo è un tema molto importante, che affrontiamo nell'articolo 3, dove andiamo a recepire la direttiva 2022 sulla cybersicurezza, che è uno dei temi importanti del PNRR per garantire la sicurezza dei dati delle persone, specialmente dei nostri giovani, che usano costantemente i *social* e il mondo Internet. Si tratta di un tema importantissimo; la scorsa settimana abbiamo ricordato il Safer Internet Day e la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, oggetto di un disegno di legge che sarà discusso oggi pomeriggio. È sicuramente un segnale importante.

In Commissione abbiamo votato all'unanimità due ordini del giorno derivanti da due emendamenti dell'opposizione, per impegnare il Governo a valutare l'opportunità di togliere la discriminazione che ancora c'è nel mondo della scuola per il personale docente di ruolo e quello messo a ruolo, così pure come i *benefit* per il buono docenti, anche per i supplenti. Sicuramente è importante anche quello che viene inserito nell'articolo 11, relativo alla rendicontazione ambientale per una transizione verde che sia consapevole e socialmente sostenibile. Quindi no all'agenda Timmermans e no all'agenda Greta, come penso abbiano dimostrato le proteste degli agricoltori, non solo in Italia, ma in tutta Europa.

Serve un'applicazione della transizione verde a livello nazionale, che tenga conto del diritto dei lavoratori, delle imprese, del nostro sistema economico e dell'autonomia strategica. Tutelare l'agricoltura italiana e la dieta mediterranea vuol dire tutelare la nostra cultura, difendere le nostre tradizioni e le nostre produzioni; tutelare gli agricoltori vuol dire tutelare noi stessi da incendi, da alluvioni e dalla crisi alimentare. È sicuramente importante. Un segnale è stato dato anche con l'accoglimento dell'ordine del giorno per introdurre il calcolo della *carbon footprint*, della *water footprint* e dell'*ecological footprint*, anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA.

L'articolo 16 riguarda il recepimento del regolamento europeo concernente i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi derivati da cripto-attività relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per il finanziamento del terrorismo. Questo sicuramente è un altro importantissimo atto per il livello di sicurezza del nostro Paese e dei nostri cittadini.

Abbiamo espresso invece un parere contrario alla proposta emendativa sul salario minimo e vorrei spiegare perché, addentrandomi direttamente in questa problematica che già avevamo affrontato anche nella discussione generale. La direttiva europea 2041 del 19 ottobre ha stabilito nuove norme che promuovono salari minimi adeguati al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose per tutti i lavoratori in Europa: 21 dei 27 Paesi europei hanno un salario minimo garantito, ma sei - l'Italia, l'Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia - determinano i livelli salariali sulla base della contrattazione collettiva delle retribuzioni. Dall'entrata in vigore della direttiva, abbiamo due anni per poterla recepire. Perché dunque è strumentale il richiamo alla direttiva europea e dire che ce lo chiede l'Europa? Perché proprio la direttiva europea non ha previsto, come si vorrebbe far credere, un obbligo di introduzione del salario minimo nei Paesi che ancora non lo prevedono, ma impone agli Stati membri in cui la copertura della contrattazione collettiva è insufficiente, di prevedere un quadro per la contrattazione collettiva e di istituire un piano d'azione per promuoverla, per garantire che i salari minimi siano fissati ad un livello adeguato.

L'Italia è fra i Paesi europei con la più alta copertura contrattuale, già oggi superiore a quanto la direttiva in discussione indica come obiettivo per il futuro. Quindi non c'è alcuna procedura di infrazione e non ce lo chiede l'Europa. Esiste una proposta di legge dei 5 Stelle, già discussa alla Camera, su cui il Governo si è espresso con un emendamento interamente sostitutivo a firma del Capogruppo della Commissione lavoro; si intende delegare il Governo a garantire una retribuzione proporzionata e sufficiente nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione

collettiva ed emanando, entro sei mesi dalla data in vigore della legge, dei decreti attuativi per assicurare ai lavoratori trattamenti giusti, per contrastare il lavoro sottopagato e stimolare il rinnovo dei contratti collettivi.

C'è un altro emendamento che è stato bocciato che è quello relativo alla direttiva Bolkestein, la famosa legge sui balneari. È stato bocciato, perché esiste già una procedura di infrazione - è vero - però esiste un tavolo nazionale ed esiste anche una contrattazione con l'Europa, per cui non possiamo minimizzare con l'approvazione di un emendamento e scavalcare la contrattazione che il Governo sta portando avanti con l'Europa.

Quindi, come avrete capito, c'è direttamente un disegno all'interno di questa legge di delegazione europea per prevenire queste procedure di infrazione. Il dibattito vero verte appunto sul ruolo dell'Unione europea e sul suo impatto sulla vita dei cittadini e delle imprese. Purtroppo in questi anni, specialmente con l'ultimo Parlamento europeo, sono state più le imposizioni che i miglioramenti a tutela degli Stati europei, dei cittadini, delle imprese europee, specialmente piccole e medie imprese (come quelle che compongono il nostro tessuto imprenditoriale), dell'agricoltura e della nostra concorrenzialità.

Ecco, tutto il mondo produttivo si è accorto, e così pure i cittadini, che serve un cambiamento in Europa e sicuramente il vento del cambiamento sta arrivando e lo vedremo a giugno. (*Applausi*). Non si può continuare con il *mood* «ce lo chiede l'Europa». L'Europa deve tutelare di più i propri cittadini, valorizzare le diverse culture, differenze e produzioni e non deve essere usata come uno strumento con il quale solo alcuni Stati riescono a potenziare la loro egemonia.

Per questo il voto del Gruppo Lega Salvini Premier sarà sicuramente favorevole. (*Applausi*).

[ROJC \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROJC \(PD-IDP\)](#). Signora Presidente, colleghi senatori, Governo, dico subito che il Partito Democratico esprimerà un voto contrario sul provvedimento al nostro esame. Noi non ci siamo mai sottratti alla responsabilità che abbiamo come partito e come Paese nei confronti delle istituzioni europee. Sappiamo che l'Italia è tra i Paesi più in difficoltà per esempio sul fronte delle procedure di infrazione.

Ad interrogarvi sulla condotta seguita dovrete essere voi, colleghi della maggioranza, con un disegno di legge di delegazione europea in grave ritardo. Tale provvedimento andava presentata entro il 28 febbraio, ma del 2023, un anno fa. Un ritardo che si inserisce nel contesto del *deficit* politico sostanziale di questo provvedimento, che è usata dal Governo per difendere le sue norme di parte e non condivise.

Noi che sempre abbiamo condiviso la necessità del provvedimento, intendendolo di interesse nazionale, denunciavamo e ci opponiamo a un simile snaturamento della legge che dovrebbe servire a inserire nel nostro ordinamento norme attuative delle nuove direttive UE. La lesione che viene inferta ai cittadini nel loro diritto all'informazione rappresenta da sola un tale *vulnus* da imporci un'opposizione fermissima. (*Applausi*).

La legge bavaglio non è però il solo punto critico di un provvedimento che presenta troppe zone d'ombra e troppe ambiguità, come è il caso del recepimento della direttiva relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea, volta a migliorare le condizioni di lavoro e di vita all'interno dell'UE, riducendo le disuguaglianze retributive attraverso la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, l'adeguatezza dei salari minimi legali e l'accesso effettivo delle lavoratrici e dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo.

Solo qualche settimana fa avete affossato la proposta di legge sul salario minimo, presentata da quasi tutte le opposizioni, che viene richiesta trasversalmente da centinaia di migliaia di cittadini che hanno apposto la loro firma su questa richiesta. (*Applausi*). Cittadini che non vivono certo la realtà di questi palazzi, ma quella reale, che si pongono il problema di come riempire il carrello della spesa, come arrivare a fine mese, come affrontare il pagamento delle bollette, l'affitto o la rata del mutuo, come dare ai propri figli la possibilità sacrosanta di poter studiare e così via. Siccome non avete voluto decidere, l'avete sostituita con una delega in bianco al Governo, senza alcuna effettiva possibilità di

confronto. Un atteggiamento davvero riprovevole. Il salario minimo per noi del Partito Democratico è un traguardo non rinunciabile e lo è per qualsiasi Paese voglia definirsi civile. (*Applausi*).

Altro aspetto significativo di questo provvedimento è la direttiva riguardante il rafforzamento dell'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro e per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e le garanzie di accesso a strumenti di tutela. Altrettante significative sono la direttiva volta al miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori delle società quotate o ancora la direttiva che interviene in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori e delle lavoratrici contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Particolare importanza ha anche il recepimento delle direttive in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. Sono tutti temi sui quali purtroppo è ormai tristemente nota la posizione di questa maggioranza e di questo Governo. Ci sono norme volte a tutelare i nostri cittadini e le pubbliche amministrazioni rispetto ai rischi derivanti dagli attacchi *cyber* e *online*, volte a rafforzare la cybersicurezza nel nostro Paese. Anche in tal caso, senza fare propaganda, dico che abbiamo visto quanto sia semplice, facile o possibile bucare la rete telefonica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Appare dunque rilevante quanto sia essenziale rafforzare la tutela delle pubbliche amministrazioni e dei nostri cittadini rispetto all'utilizzo dei dati sensibili che circolano nel nostro Paese.

I colleghi Verini e Sensi hanno parlato ampiamente dell'emendamento Costa, che vieta di fatto ai giornalisti la pubblicazione, anche per estratto, delle ordinanze di custodia cautelare. Ciò non corrisponde alla direttiva europea 2016/343, che stabilisce la necessità di rispettare il principio di presunzione di innocenza (diritto peraltro sacrosanto), ma che non si occupa di limitare la pubblicazione di atti di indagine. Al contrario, sottolinea la necessità di salvaguardare la libertà di stampa ed è inoltre in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sono concetti, questi, espressi dal presidente dell'ordine dei giornalisti durante le audizioni alla Commissione del Senato. La pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare che non sono segrete fa parte di quella libertà di informazione che determina per i cittadini il diritto di conoscere l'attività della magistratura, attività peraltro ancora autonoma, e speriamo tale rimanga. (*Applausi*).

La democrazia, signora Presidente, ha regole molto precise, ma non passa certo attraverso l'autarchia governativa. Quest'ultima riporta ad altri tempi, di cui è inutile ricordare gli orrori e i fallimenti. In effetti, ci porta anche verso altri Paesi, che l'autonomia della magistratura l'hanno abolita e che calpestano il diritto; Paesi come l'Ungheria di Orbán, che possono permettersi di fare la voce grossa col Governo italiano perché sanno di non avere conseguenze, anche se incarcerano e umiliano pubblicamente una nostra concittadina. Allora, ci sono italiani che valgono di meno? (*Applausi*).

Signora Presidente, noi continuiamo a chiedere a questo Governo di non sottrarsi al confronto su temi di così cruciale importanza, come il nostro rapporto con l'Unione europea e il ruolo che vogliamo avere in Europa. Ma non ci stupiamo più di nulla, nemmeno del ritardo col quale questa maggioranza e questo Governo stanno agendo in questo momento su un altro provvedimento, ed è bene ribadirlo anche in questa sede. C'è uno strumento che solo l'Italia, tra i 27 Paesi, non ha recepito, né ha approvato ratificandone le modifiche, che è la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES). State continuando a bloccarla e l'auto ostruzionismo ridicolo delle settimane scorse dà la cifra della vostra volontà, ormai per fortuna abbastanza chiara, che farà un danno enorme all'Italia. (*Applausi*).

Cogliamo ancora una volta l'occasione per dire che la riforma di uno strumento che esiste dal 2012 migliorerà semplicemente le tutele dei risparmiatori italiani ed europei. C'è infatti una norma, il cosiddetto *backstop*, che consente di sostenere con risorse del MES il Fondo unico per le risoluzioni bancarie, ossia per le crisi bancarie, consentendo al MES di intervenire in caso di crisi di istituti bancari, tutelando i risparmiatori e i consumatori italiani ed europei. Voi state bloccando questa norma ancora una volta, decidendo di non decidere, rispetto alla ratifica della modifica al trattato sul MES.

(*Applausi*).

Siamo l'unico Stato a non averlo ancora fatto, in un contesto nel quale, peraltro, l'Italia rischia di perdere credibilità sui tavoli europei di Bruxelles.

Questo di oggi è un provvedimento importante. Recepire direttive fondamentali, come quelle ricordate, vuol dire contribuire a migliorare il processo di integrazione europea e a migliorare le tutele e le garanzie dei nostri cittadini, consapevoli che il livello europeo è quello più adeguato ed è l'unico in grado di consentirci di affrontare le sfide e le criticità del nostro tempo. Gli Stati nazionali da soli non sono in grado di rispondere alle criticità del nostro tempo, di dare risposte ai nostri cittadini. Questo è il punto centrale, politico, su cui poniamo l'attenzione. Invitiamo davvero tutte le forze politiche italiane - l'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea - a non fare passi indietro. L'Europa è la nostra casa comune. L'Europa è l'unico livello istituzionale e politico in grado di difendere davvero le nostre comunità e i nostri cittadini nei prossimi anni, di fronte alle sfide drammatiche che abbiamo dinanzi nel nostro tempo. Lo vediamo: sono sfide geopolitiche, sfide legate ai conflitti, sfide legate alla pandemia, sfide legate all'energia, legate al rafforzamento delle tutele sociali.

Per tutto questo, e concludo, abbiamo bisogno di un'Europa più forte, di un'Europa rinnovata, di un'Europa davvero politica ed è questo il lavoro che dovremmo fare. Guai ad andare indietro, guai a ritornare indietro alle piccole e vecchie patrie, perché danneggeremmo in modo irreparabile il futuro dei nostri cittadini. (*Applausi*).

[SCURRIA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*FdI*). Signor Presidente, mi permetta innanzitutto di ringraziare il nostro relatore, il collega Matera, per il ruolo che ha svolto in Commissione, riconosciuto anche dalle opposizioni, avendo saputo ascoltare e ricomprendendo anche molte delle osservazioni che venivano dalla minoranza, portando il testo in Aula così com'è, insieme alla collega Murelli, relatrice delle relazioni di accompagnamento.

Voglio anche ringraziare il sottosegretario Siracusano, sempre molto presente in Commissione, per aver saputo condurre la discussione anche quando ci sono stati momenti di incertezza tra maggioranza e minoranza e per aver saputo offrire la disponibilità del Governo ad intervenire su ognuna di queste fattispecie.

Noi oggi approviamo una legge che, come sappiamo tutti, permette il recepimento di alcune direttive europee direttamente nel nostro ordinamento. Sono direttive importanti, su molte delle quali abbiamo trovato un accordo e siamo più o meno tutti sulla stessa linea. È inutile nasconderci dietro un dito e sottolineare quello su cui non siamo stati d'accordo e su cui abbiamo anche visto in quest'Aula un'evidente distinzione. La prima è quella che viene definita legge bavaglio.

Come abbiamo già detto, se esiste questa legge bavaglio, allora dobbiamo dire che fino al 2017 la stampa italiana è stata imbavagliata, perché questa norma è stata introdotta nel 2017. La stampa italiana ha avuto il sentore di non potersi esprimersi liberamente? Non mi pare. Allora ogni tanto bisogna avere il senso della realtà e - oserei dire - anche il senso del ridicolo quando affermiamo certe cose e avere, visto il tema, un senso di giustizia.

C'è chi l'ha detto prima di me: noi stiamo parlando di un'ordinanza cautelare, che è un'ordinanza di parte. È l'ordinanza emessa da chi giustamente fa il proprio lavoro come magistrato inquirente, ma non c'è la parte della difesa. Permettetemi di dirlo, se abbiamo ancora a cura il garantismo e la voglia di stare dalla parte di chi viene accusato fino a prova contraria. Dico questo, perché accadono delle cose in questo Paese molto più gravi, anche quando andiamo oltre questo livello e questo grado. Lo voglio dire anche per ricordare una situazione anche ha visto coinvolto il nostro capogruppo al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, che due anni fa è stato infangato in ogni luogo (*Applausi*), sui giornali e sulle televisioni per una presunta - per noi sempre, perché siamo garantisti - *lobby* nera. Qualche giorno fa il primo grado della magistratura ha detto: di che cosa parliamo? Non c'è nulla. Dove stanno i giornalisti liberi e indipendenti, che hanno ridato a Carlo Fidanza la sua dignità? Dove stanno i giornali e le televisioni che hanno potuto sottolineare questo aspetto? (*Applausi*). Se questo non avviene su casi così importanti e così gravi, figuriamoci su un'ordinanza cautelare. Allora di questo noi oggi parliamo, perché se noi riconosciamo a tutti i giornalisti il diritto di indagare e di scrivere, dobbiamo anche ricordare che hanno un dovere, quello di pensare, scrivere e anche evitare che alcune persone finiscano in un tritacarne, da cui poi - guarda caso - non sanno più come uscirne, non tanto per motivi legali, ma

per motivi di informazione.

Veniamo a un altro aspetto, quello che abbiamo ricordato come il salario minimo.

Nel provvedimento, quando si parla di salario minimo e quando quindi l'Unione europea ci dice di essere attenti a questo aspetto, non si dice che la proposta del salario minimo deve essere quella che ha in testa il Partito Democratico o il MoVimento 5 Stelle, perché è invece un'altra cosa. Il MoVimento 5 Stelle ha avuto cinque anni per fare il salario minimo e non l'ha fatto (*Applausi*). Il Partito Democratico ha avuto dieci anni per fare il salario minimo e non l'ha fatto. Proprio adesso, in questo momento specifico, però c'è necessità del salario minimo? Fino ad ora non ce n'era bisogno? Proprio nel momento in cui Giorgia Meloni varca la soglia di Palazzo Chigi, c'è bisogno del salario minimo perché è una battaglia di civiltà. Sarebbe da chiedere dov'era il salario minimo fino a questo momento. (*Commenti*). In realtà qualcuno ce l'ha già ricordato. Capisco che vi infastidite e capisco che diventate nervosi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore, si rivolga sempre alla Presidenza.

SCURRIA (*FdI*). Sì, ma anche loro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sì, sto richiamando tutti. Come si suol dire, non era un «impegna», ma una raccomandazione.

SCURRIA (*FdI*). Perfetto, la ringrazio della raccomandazione e spero di poter continuare senza essere interrotto. Ovviamente non mi riferivo a lei, Presidente.

Come dicevo, ricordiamo le parole della CGIL e di alcuni sindacati sulla contrarietà al salario minimo, che oggi invece diventa battaglia di civiltà. In Europa c'è il salario minimo laddove non c'è una contrattazione collettiva così precisa e così puntuale come avviene in Italia. Si è parlato di alcuni esempi anche in Europa. Condivido ciò che ha detto chi qui ha ricordato che molte volte il timore di dover inserire il salario minimo è anche dovuto al fatto che si rischia di abbassare anche i livelli di salario e di retribuzione che i contratti collettivi nazionali garantiscono. Lo so che questo è un vizio storico e culturale della sinistra, ossia quello di appiattare e di livellare sempre verso il basso le retribuzioni, ma noi abbiamo un'altra impostazione.

Si citava la Germania, ma in questo Paese c'è una contrattazione collettiva molto bassa; per questo c'è spazio anche per altri esperimenti. Nella sperimentazione che c'è in Germania, in alcuni contratti che prevedono un rapporto diretto tra datore di lavoro e lavoratore scompaiono tredicesima e quattordicesima, scompare la possibilità di alcuni diritti che noi invece abbiamo salvaguardato. È questo il modello di lavoro che volete? Non è il nostro.

È per questo che noi continuiamo a pensare, tra l'altro, di andare nella direzione che ci indica la direttiva europea. La voglio leggere, altrimenti si rischia di pensare che il salario minimo sia quello che ci viene dai banchi dell'opposizione. La direttiva punta a migliorare la condizione di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori, al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle diseguaglianze retributive. Ma la direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante i contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile. Questo è quello che troviamo nella direttiva europea ed è ciò che noi recepiamo attraverso il nostro intervento sul disegno di legge di delegazione europea.

Concludo, signor Presidente. Fino a qualche tempo fa le leggi di delegazione europea passavano in maniera quasi anonima in quest'Aula. Adesso questa legge è diventata centrale e se n'è discusso anche grazie al peso che questo Governo dà all'aspetto europeo e al peso che l'Italia ha in Europa. Qualcuno ha fatto qualche umorismo prima sulla nostra capacità di presenza in Europa e su quello che il Governo Meloni sta facendo in quella sede. Ebbene sì, con buona pace di tutti i nostri colleghi eravamo pronti a governare e lo stiamo dimostrando attraverso la diminuzione delle infrazioni che abbiamo raggiunto in questo Paese, attraverso l'aumento dei posti di lavoro, attraverso il recupero dell'evasione fiscale. Ma non lo diciamo noi: voglio tranquillizzarvi e rassicurarvi per quello che riguarda l'immagine italiana nel mondo, perché di successo diplomatico-migratorio di Giorgia Meloni parla «Le Monde»; dell'influenza che Meloni sa esercitare in Europa parla il «The New York Times»; di quanto la Meloni sia la più influente in Europa parla «Politico.eu».

Per tutto questo, per questa immagine, per quello che stiamo facendo, per come il presente disegno di legge sta cambiando in meglio l'Europa, trovo gravissimo che chi pensa che ci sia bisogno di una maggiore presenza in Europa oggi voti contro questo testo, mettendo così in discussione il recepimento nel nostro ordinamento di tante direttive. Per tutte queste ragioni, Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Vittorio Fossombroni» di Grosseto, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 12,30)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 969, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Procediamo ora alla votazione della proposta di risoluzione n. 2, accettata dal Governo. Avverto che su tale proposta di risoluzione non sono stati presentati emendamenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore Terzi di Sant'Agata e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 1.

Con l'approvazione della proposta di risoluzione n. 2 si intende quindi esaurita la discussione delle relazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverto che è stata convocata la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, al termine della quale riprenderanno i lavori dell'Assemblea.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,32, è ripresa alle ore 13,40).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Onorevoli colleghi, le Commissioni riunite 1a e 3a sono state autorizzate a convocarsi alle ore 14 per il seguito dell'esame della ratifica del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Conseguentemente, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta riprenderà alle ore 16,15 con l'esame di tale disegno di legge.

I tempi della discussione sono stati ripartiti per complessive quattro ore: tre ore per i Gruppi e un'ora per i tempi tecnici di votazione, escluse le dichiarazioni di voto finale.

La seduta di oggi terminerà alle ore 20,30.

L'esame della ratifica, se necessario, potrà proseguire domani mattina.

Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario dei lavori della settimana corrente.

La Conferenza ha convenuto altresì all'unanimità sulla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge sul Monteverdi Festival di Cremona.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a convocarsi mercoledì 21 febbraio, alle ore 14.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente:

Mercoledì	14	febbraio	h. 10-20,30	- Seguito disegno di legge n. 969 -
Giovedì	15	"	h. 10	Legge di delegazione

				<p>europea 2022-2023 (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) e connessi <i>Doc. LXXXVI, n. 1, e Doc. LXXXVII, n. 1</i> - Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p> <p>- Disegno di legge n. 995 - <i>Ratifica Protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia migratoria</i> (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 866 - <i>Delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo</i> (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 855 - <i>Modifiche legge n. 185 del 1990 su</i></p>
--	--	--	--	---

				<p>c o n t r o l l o <i>import export</i> dei materiali di armamento</p> <p>-</p> <p>Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 15, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 866 (Delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	20	febbraio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1005
Mercoledì	21	"	h. 10-20	- Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 27 febbraio</i>)
Giovedì	22	"	h. 10	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi (<i>o v e approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 28 febbraio</i>) - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Sindacato ispettivo (giovedì 22, ore 10) - Interrogazioni a risposta

				immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 22, ore 15)
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1005 (Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi) e n. ... (Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	27	febbraio	h. 16,30- 20	- Eventuale s e g u i t o argomenti non conclusi
Mercoledì	28	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 986 - Decreto-legge n. 4 Amministrazione straordinaria delle imprese di c a r a t t e r e strategico (<i>scade il 18 marzo</i>)
Giovedì	29	"	h. 10	- Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 29, ore 10) - Interrogazioni a r i s p o s t a immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>b i s</i> del Regolamento (giovedì 29, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 986 (Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1020 (Partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), collegato alla manovra di finanza pubblica.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 995
(Ratifica Protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia
migratoria)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Votazioni	1	
	h	
Gruppi 3 ore, di cui:		

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1005

(Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 986

(Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'

IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 16,28).

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 16,28)

Per un'informativa urgente del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei reiterare in Aula quanto abbiamo già chiesto nella Conferenza dei Capigruppo, a valle delle decisioni che sono state assunte, e che noi peraltro non abbiamo condiviso. Mi riferisco, cioè al contingentamento dei tempi della ratifica del Protocollo tra Italia e Albania e alla nostra richiesta di audire urgentemente il ministro Fitto. Abbiamo chiesto già da diverse settimane che il ministro Fitto venga a relazionare in Aula sulla rimodulazione del PNRR.

A distanza di un mese e mezzo dall'approvazione in Consiglio europeo, i Comuni italiani sono ancora in attesa di sapere che ne sarà degli 11 miliardi di progetti finanziati dai fondi del PNRR che sono stati di fatto congelati per effetto della rimodulazione del PNRR stesso. Abbiamo quindi chiesto in Conferenza che il Ministro venisse domani mattina, e ci è stato detto che non può. Quindi, chiediamo con forza che venga il prima possibile, certamente entro la settimana prossima, perché il Parlamento non può più attendere di sapere come è stato rimodulato il PNRR, come verranno spesi quei fondi, come verrà data risposta ai Comuni italiani che sono in attesa di sapere che fine hanno fatto i fondi per i progetti per 11 miliardi di euro che sono di loro interesse.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, anche da parte nostra c'è la richiesta di informativa urgente del ministro Fitto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ringraziamo il presidente La Russa per essersi attivato anche per le vie brevi per chiedere la disponibilità al Ministro di essere in Aula anche domani. Il Ministro ha detto di aspettare l'approvazione della relazione semestrale, ma il tema centrale non è la relazione semestrale di ciò che è accaduto negli ultimi sei mesi, che ha certamente importanza, ma segue il suo *iter* normativo *standard*, perché è obbligo del Ministro relazionare sulla semestrale.

Noi chiediamo di capire qual è la situazione in atto, perché leggiamo anche dalla stampa che i 17 miliardi stornati da alcune progettualità, e che devono essere poi utilizzati e coperti con altre risorse, sembra siano 13. Vorremmo quindi capire che fine faranno quei 4 miliardi di opere che potrebbero essere già anche iniziate in molte parti del nostro Paese. Per questo anche noi chiediamo un intervento urgente del ministro Fitto in Aula.

[PRESIDENTE](#). Mi rendo conto delle necessità di farlo in Aula; come sapete, i vostri Gruppi parlamentari hanno già avanzato la richiesta in Conferenza dei Capigruppo. La Presidenza prende atto della reiterazione della richiesta.

Discussione del disegno di legge:

(995) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno* (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 16,32)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 995, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 3a.

[BALBONI](#) (Fdl). Signora Presidente, vorrei riferire all'Assemblea che abbiamo concluso i nostri lavori alle ore 16, come era stato deciso in Conferenza dei Capigruppo. Ciononostante non abbiamo

potuto votare il mandato al relatore, per cui il provvedimento arriva all'esame dell'Assemblea senza relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 995, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore De Cristofaro per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signora Presidente, questo accordo (e il disegno di legge che lo ratifica) istituisce, con il fine dichiarato di intervenire sulla cosiddetta emergenza immigrazione, un vero e proprio meccanismo di deportazione dei migranti verso un Paese terzo, peraltro esterno all'Unione europea, che prefigura la costituzione di vere e proprie colonie detentive per stranieri.

Il disegno di legge in esame presenta - a nostro avviso - evidenti profili di illegittimità costituzionale, in particolare in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione e si pone in contrasto anche con delle norme dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea. Per questo motivo abbiamo posto una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Come è stato efficacemente detto dal dottor Schiavone nel corso delle audizioni, si prefigura la costituzione di vere e proprie colonie detentive per stranieri, in cui avremo addirittura una sezione penitenziaria con il distaccamento di un contingente della Polizia penitenziaria italiana. E come è stato chiarito anche da un altro degli auditi, il costituzionalista Bonetti, il Protocollo italo-albanese, alla luce delle disposizioni legislative nazionali di esecuzione e delle altre norme legislative nazionali vigenti in esse richiamate, configura una cessione temporanea per cinque anni dell'uso di una porzione del territorio albanese da adibirsi all'allestimento e alla gestione di due centri, un punto di crisi *hotspot* (un CPR), e una sezione penitenziaria, i quali saranno adibiti allo svolgimento di operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3.000 stranieri l'anno soccorsi in acque internazionali che vi saranno portati da navi militari italiane, nelle quali saranno soggetti alla legislazione italiana. Il primo dato è che si prevede l'applicazione extraterritoriale di norme dell'Unione europea che però non è consentita dal diritto europeo. In Albania, Paese attualmente non facente parte dell'Unione, non può infatti trovare applicazione il diritto dell'Unione europea, come peraltro valutato preliminarmente dalla stessa Commissione. Nel testo del Protocollo non c'è menzione né dell'esclusione delle persone minori e vulnerabili dal trasferimento in Albania e nemmeno delle procedure per il corretto accertamento dell'età e la tempestiva individuazione e presa in carico delle vulnerabilità prima dell'arrivo o all'interno dei centri, fatto che si porrebbe in aperta violazione della direttiva n. 32 del 2013 dell'Unione europea. È utile ricordare che il personale delle navi non può operare valutazioni allo scopo di autorizzare sbarchi selettivi e non è inoltre chiaro se i centri da realizzarsi in Albania saranno destinati alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e, in particolare, alle procedure di frontiera o al rimpatrio, ma alle persone condotte nei centri sarebbe impedito di uscire, subendo di fatto un regime di detenzione automatica e prolungata, senza che però intervenga una qualche chiara base legale. Inoltre, non è garantito il diritto di difesa. Non si comprende cioè come si potrà determinare la competenza del giudice che dovrà convalidare il trattenimento, non si comprende come sarà possibile, per i trattenuti, presentare tempestivamente un ricorso e da questo punto di vista appare evidente la violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Nella pratica, cioè, come è stato evidenziato anche da importanti organizzazioni come Amnesty International, secondo il diritto internazionale il godimento della libertà personale deve rimanere sempre e comunque la condizione di base di ogni individuo. Qualsiasi restrizione al diritto alla libertà deve essere eccezionale e deve basarsi su una valutazione caso per caso della situazione personale di ciascuna persona migrante e richiedente asilo interessata. (*Applausi*). La valutazione individuale deve essere relativa alla salute fisica e mentale delle persone migranti irregolari o richiedenti asilo, nonché a fattori come la loro storia personale, l'età, le condizioni di salute, la situazione familiare, eventuali esigenze specifiche. Politiche, invece, di detenzione generalizzate o automatiche sono, dal nostro punto di vista, del tutto arbitrarie perché non si basano su una valutazione individualizzata della necessità e della

proporzionalità della misura di detenzione, che sono evidentemente capisaldi della nostra cultura giuridica. Le persone rifugiate richiedenti asilo, i migranti devono già affrontare ostacoli per fare ricorso contro il rigetto delle domande di asilo e le decisioni di detenzione, soprattutto quando sono confinate negli *hotspot* oppure detenute nei centri di rimpatrio in Italia. E si tratta molto spesso di ostacoli di natura finanziaria, di natura linguistica o di natura burocratica. È quindi inaccettabile che queste barriere vere e proprie diventino sempre più insormontabili per le persone detenute dalle autorità italiane in Albania.

Inoltre, il dato secondo il quale l'accordo tra Italia e Albania non prevede la possibilità per le persone di essere rilasciate dai centri, se non attraverso il trasferimento in Italia, pone esso stesso il rischio che le persone che vincono i ricorsi contro il trattenimento debbano, di fatto, rimanere in detenzione nelle more dell'organizzazione del loro trasferimento, che potrebbe, evidentemente, richiedere un periodo di tempo assolutamente significativo.

Per tutte queste ragioni che ho brevemente illustrato vi chiediamo di votare a favore di questa questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Delrio per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, noi poniamo una questione di legittimità costituzionale, perché siamo convinti che la legge debba garantire uguali diritti, uguali doveri, uguali garanzie per tutti i cittadini, indipendentemente dal colore della loro pelle, dalla razza e dalla provenienza.

Pensiamo che questo sia il fondamento del diritto. Pensiamo che questo sia quello che ha reso la nostra civiltà una civiltà avanzata, una civiltà che ha permesso, a tanti cittadini del mondo, di guardare all'Europa come la culla del diritto.

Tante persone si stanno chiedendo il motivo di questo provvedimento. Qual è la necessità che ha spinto il Governo a procedere con un provvedimento di questo tipo? Ogni legge ha dietro di sé, ovviamente, una cultura e un'etica. Ogni legge è ispirata da una cultura, da una visione del mondo e della società, da una visione della convivenza civile. Ogni legge, poi, ha anche una funzione pedagogica.

Fin dagli antichi tempi, sant'Isidoro di Siviglia nel Settimo secolo e san Tommaso d'Aquino parlavano del fatto che le leggi inducevano gli uomini alla virtù, che hanno proprio questo scopo, di indurre gli uomini alla virtù, al bene, ai comportamenti corretti, ai comportamenti che edificano la società.

Questa, invece, è una legge non pedagogica. È una legge pericolosa, che porta l'uomo al vizio. Ora, io mi domando e domando a tutti noi, se vogliamo essere seri, quale sia la funzione che si propone questa legge, qual è la sua funzione pedagogica. Sembra, infatti, che la funzione di questo provvedimento sia quasi quella di dire al popolo italiano che noi non possiamo più sopportare tutti questi migranti che sbarcano sulle nostre coste.

Questo è il messaggio che sta dando il Governo al popolo italiano, non un messaggio di serietà. Peraltro, è un messaggio che è una dichiarazione di impotenza, signora rappresentante del Governo. Con questa legge voi vi dichiarate impotenti, cioè dite di non essere in grado di gestire i flussi migratori, che sono troppo importanti per noi. Ma non fate un accordo per il controllo delle frontiere, perché non mi pare che l'Albania abbia una frontiera con l'Italia. State facendo quasi una deportazione in altro Paese, perché non siete in grado di gestire questi flussi in Italia. Le notizie che vengono dai CPR, da tutte le varie situazioni di accoglienza non organizzata, anche in queste settimane, forse dimostrano esattamente questo.

Avete alzato le mani, vi siete arresi. Avete detto: non ce la facciamo, ci facciamo aiutare da un Paese che nemmeno ancora aderisce all'Unione europea. Infatti, se questo fosse stato un accordo all'interno dell'Unione europea, se fosse stata la revisione del Trattato di Dublino, in cui le procedure di accoglienza e di ingresso vengono condivise, allora avremmo capito. Stiamo, invece, parlando di chiedere aiuto all'Albania, la quale ci dice che non prenderà complessivamente più di 3.000 persone.

Quest'anno abbiamo avuto flussi che superavano i 150.000 migranti sbarcati. Quindi, questa è una dichiarazione di totale impotenza. Ed oltre al fatto che è una dichiarazione di totale impotenza, essa contiene elementi di incostituzionalità palesi.

La prima questione è quella che ha già sollevato, in maniera molto adeguata, il collega De Cristofaro. Come potete scrivere che si applicano, in quanto compatibili, i decreti legislativi relativi all'immigrazione? Questo provvedimento lo abbiamo esaminato in dettaglio in questi giorni e in queste settimane. È un provvedimento caratterizzato da molti condizionali e da molti buchi. Cosa vuol dire che le leggi si applicano in quanto compatibili? Si può applicare una legge in quanto compatibile? Con che cosa? Chi sceglierà i migranti che dalle navi italiane andranno in Albania? Come farete la selezione delle persone? Perché non avete esplicitato i richiami ai decreti legislativi che prevedono che donne in gravidanza, soggetti fragili e minorenni non possono essere oggetto di questa procedura? Perché non è stato esplicitato? Abbiamo presentato emendamenti in tal senso.

Quindi il primo profilo è che state creando differenze nella selezione delle persone che portate in Albania, in un Paese che non è affatto, come prevede invece la direttiva europea (quindi qui c'è, ancora una volta, una violazione sia costituzionale che dei trattati europei), una zona di frontiera o di transito. Mi riferisco alla zona in cui localizzerete queste strutture, che non è affatto una zona di frontiera o di transito, ma è una zona del territorio albanese. Non è una zona di transito di migranti; è una zona di un territorio sovrano e non è nemmeno il territorio di confine.

L'altro elemento è: come potete omettere il fatto che le navi italiane sono già territorio italiano? Voi prendete un migrante che, attraverso operazioni di soccorso, viene imbarcato su una nave italiana. Tale nave è già territorio italiano; quindi dal territorio italiano viene portato in territorio albanese, perché non c'è extraterritorialità in quelle aree, e lì si dice che si applica la giurisdizione italiana. Peccato che, per tutte le cose che già sono state dette, il diritto alle informazioni, la consulenza sul diritto di chiedere asilo, il diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza, il diritto di consultare un avvocato o un altro consulente legale ammesso a informare e autorizzato sugli aspetti della domanda di protezione internazionale, peccato che tutte queste cose non siano garantite, come invece sono garantite dal diritto UE. Siete stati molto vaghi nel garantire questi diritti, quasi che queste persone fossero oggetto di una punizione collettiva, di una deportazione collettiva. *(Applausi)*.

Cosa penseranno gli altri migranti? Faranno a gara per capire chi è che può rimanere in Italia e chi è che invece viene deportato in Albania. Perché questa differenza? E perché il contribuente italiano, invece che chiedere allo Stato italiano di organizzare meglio i suoi *hotspot* e i suoi CPR, dovrebbe essere contento di pagare 600 milioni per cinque anni per uno o due *hotspot* e un CPR in Albania, quando spendiamo 52 milioni per dieci CPR in Italia? Perché il contribuente italiano dovrebbe pensare che questa sia una soluzione logica, di buona amministrazione, seria, che migliora le condizioni di esame delle domande? Questa dislocazione in Albania complica grandemente tutto: complica l'esame delle domande, complica i diritti del richiedente, complica la gestione delle Forze di polizia, complica la gestione delle forze della magistratura.

Stiamo parlando esattamente di una discriminazione giuridica. Lo straniero portato in Albania, rispetto allo straniero sbarcato in Italia, si troverà in una condizione di discriminazione giuridica, per motivi di condizione personale e non per motivi particolari. Non ha fatto niente di diverso dagli altri, non c'è un criterio di selezione; verrà semplicemente discriminato e avrà meno diritti per una scelta arbitraria, non riconducibile a nessun quadro giuridico serio e quindi in palese violazione del diritto costituzionale.

Avete detto che le strutture che verranno realizzate in queste aree corrispondono a degli *hotspot*. Mi chiedo una cosa semplicissima. Quando uno accede alla procedura e richiede la protezione internazionale, non può essere trattenuto negli *hotspot*. In questi *hotspot* albanesi, invece, sarà trattenuto. Il primo ricorso lo perderete, perché, secondo la procedura, un richiedente protezione internazionale non può essere trattenuto. Non ce n'è motivo, non è ancora stata valutata la necessità della sua espulsione, quindi questi soggetti hanno diritto di uscire da quelle zone che sono vere e proprie prigioni.

Quando si fa richiesta di protezione internazionale in un *hotspot*, immediatamente si riceve un permesso di soggiorno. Qui andate in deroga e dite che non darete il permesso di soggiorno, il che è un'altra violazione dei diritti del richiedente. Ora mi chiedo che cosa vi abbia spinto ad arrivare fino a questo punto, se non il voler dare un messaggio distorto, e cioè che questi migranti, queste persone che

vengono a chiedere protezione in Italia devono pagare una pena, devono soffrire di più, devono andare lontani; appena imbarcati, non devono andare nel più vicino posto di sbarco, come prevede la convenzione internazionale (*Applausi*), devono andare lontani dai nostri occhi, come se lontani dai nostri occhi ci fossero diritti diversi. Se sono lontani dai nostri occhi avranno diritti diversi.

Il diritto, la legge dovrebbe rendere chiara a tutti la dignità dell'essere umano e dovrebbe indicare a tutti come questa dignità viene riconosciuta e rispettata. Questa dignità dell'essere umano va riconosciuta, altrimenti la norma non merita di essere legge. Ma se anche promulgherete questa legge, sappiate che non rispetta i principi della nostra Costituzione, che invece considera i cittadini tutti uguali e di uguale dignità davanti alla legge. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti. (*Brusio*).

Prego i colleghi di abbassare il volume del *chatting*, perché quando parla un senatore faccio fatica anch'io da questa parte a comprendere. (*Commenti*).

Non ho voluto usare "chiacchiericcio" perché lo trovo volgare.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signora Presidente, quello che preme, credo soprattutto al mio Gruppo, sottolineare e denunciare è il furore autoritario che nel metodo ha guidato la gestione di questo provvedimento e il furore ideologico che nel merito lo caratterizza. Oggi è il 14 febbraio, sono le ore 16 e ci troviamo in Aula senza relatore. Per le persone comuni che ci ascoltano, ciò significa che la discussione in Commissione del provvedimento non è terminata e ciononostante esso arriva in Aula. Perché? Forse ci sono delle scadenze improrogabili che vanno rispettate? Forse si tratta di un decreto-legge che prevede una scadenza fissa? No, è un semplice disegno di legge che non ha una scadenza fissa. È toccato alle opposizioni negoziare in sede di Capigruppo che si potesse tornare in Commissione per provare a finire questo provvedimento. Si è tornati in Commissione, ma non si è conclusa la discussione del provvedimento e ciononostante si arriva in Aula.

Si dirà: ci saranno stati migliaia di emendamenti ostruzionistici, per cui ragionevolmente il tempo andava compresso. Presidente, il MoVimento 5 Stelle ha presentato 28 emendamenti. In totale gli emendamenti erano 154. Ora, se le Commissioni riunite affari costituzionali ed esteri non sono in grado di gestire una mole simile di emendamenti - 154 - significa o che c'è un'incapacità totale da parte di chi ha il dovere di gestire i lavori (*Applausi*) oppure che non importa la ragionevolezza delle proposte emendative, sia nel merito che nel numero. L'importante è portare lo scalpo del Parlamento a Giorgia Meloni.

Questo è ciò che è stato fatto. Il provvedimento doveva arrivare infatti in Assemblea tassativamente oggi, tappando quindi la bocca alla critica politica. Quest'ultima ha molto motivo di esserci. Sono state illustrate le pregiudiziali di costituzionalità. Non sappiamo peraltro se l'Albania abbia già ratificato tale Protocollo; quindi ancor di più non si capisce dove dobbiamo correre. Ma già, il 9 giugno ticchetta, ci sono le elezioni europee alle porte (*Applausi*) e quindi bisogna portare a punto questo provvedimento iperideologico, che ha un costo per i contribuenti italiani - non per i contribuenti albanesi - pari a 650 milioni di euro. Per fare cosa? L'elettore di destra dirà che se in tal modo risolviamo l'emergenza immigrazione, come è scritto negli obiettivi tematici di questo provvedimento, sono 650 milioni di euro ben spesi. Ebbene no, perché con questi 650 milioni di euro il Governo Meloni costruisce due CPR, dove entreranno circa 3.000 persone.

Ora, l'elettore di destra, che segue bene il tema dell'immigrazione perché naturalmente ritiene che sia il problema più grande che l'Italia deve affrontare, il suo tallone d'Achille, sa che proprio quest'anno si è toccato il *record* di sbarchi. 150.000! Sotto il Governo Meloni ci sono stati 150.000 sbarchi. (*Applausi. Commenti*). 157.000 sbarchi. Chi offre di più? 157.000, però noi saremo contenti di spendere 650 milioni per avere 3.000 migranti nei CPR in Albania. Da dove vengono questi 650 milioni? Dal Ministero dell'interno, che è preposto alla sicurezza? No, vengono dal Ministero della cultura, da quelli dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della sanità. Si sottraggono quindi

servizi essenziali sempre ai contribuenti italiani, tanto per parlare di patrioti, per un investimento assolutamente fallimentare. Con 52 milioni c'è infatti in programma di costruire 10 CPR in Italia.

È chiaro allora che qui stiamo parlando di una bandiera propagandistica e ideologica del tutto vuota di contenuti, che rischia però di essere anche incostituzionale. Entriamo infatti nel merito e smettiamola di parlare del vil denaro. Si istituiscono infatti classi umane a diversa gradazione di dignità. I migranti che vengono dal mare, che sono presi in area internazionale e ritenuti, ad un primo sguardo, non vulnerabili (si vede chi è vulnerabile e chi non lo è), vanno in Albania. Quelli invece che a un primo sguardo sembrerebbero vulnerabili possono fare la trafila solita in Italia. Si è stabilito, sempre con vostro decreto, che in Albania possono rimanere fino a diciotto mesi, innalzando quindi il tempo di detenzione. Dopo quei diciotto mesi, sempre per 650 milioni di euro, ci sa dire il Governo che fine fanno questi migranti? Che fine fanno dopo aver scontato una detenzione ingiusta? Si tratta infatti di una detenzione ingiusta. Sono trattenuti per diciotto mesi e poi? Ce li riportiamo in Italia.

Diciamo che è un investimento davvero lungimirante (*Applausi*) che servirà unicamente a sbandierare una bandiera ideologica da portare alle prossime elezioni.

Voteremo quindi convintamente a favore delle pregiudiziali costituzionali, trattandosi anche di violazioni dei diritti umani, e decisamente contro questo folle Protocollo con l'Albania. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti della Scuola media «Gaetano Caporale» di Acerra, in provincia di Napoli. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 995 (ore 16,59)

VALENTE (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD-IDP). Signora Presidente, utilizzerò pochi minuti per esprimere il voto convinto e deciso del Partito Democratico a favore di entrambe le questioni pregiudiziali, illustrate dai miei colleghi De Cristofaro e Delrio.

Io ho poche considerazioni da aggiungere per dare conto delle ragioni profonde che ispirano questo voto, ma anche la convinzione delle parole scritte e pronunciate dai nostri colleghi. Intanto una premessa: in quanto a migranti, direi con semplicità che riuscite davvero a superare voi stessi. Avete già varato tanti provvedimenti che io definirei avventati, populistici, ma soprattutto - come veniva ricordato adesso dalla collega Maiorino - inefficaci: dovrete almeno prenderne atto. Questo invece è un provvedimento che, superando anche il decreto Cutro di cui tutti ricordiamo efficacia e conseguenze, riesce addirittura ad essere incomprensibile ai più. Difficile capire i contorni di questo provvedimento e difficile capire come concretamente si realizzerà.

Che cosa avete scelto di fare? Sono stati utilizzati anche nella discussione in Commissione termini importanti, che evocano pezzi di storia che vorremmo tutti, convintamente, lasciarci alle nostre spalle e che io non ripeterò in quest'Aula, soprattutto per rispetto a quella storia, ma non si può non pensare a quei migranti che vengono soccorsi in mare in condizioni che spesso rasentano la sopravvivenza e invece di portarli - come disciplinano i diritti internazionali e il diritto del mare - nel porto più vicino e più sicuro, li mettiamo su una nave, che è territorio italiano, e facciamo fare loro altri due giorni di viaggio per non sapere bene dove li porteremo, in un contesto che non abbiamo capito se è disciplinato dalle leggi italiane, se sia territorio italiano, che strutture siano, che personale ci sarà, che livello di accoglienza, che livello di mediazione, quali saranno e come saranno rispettati i diritti di queste persone. Questa sarà sicuramente una questione che affronteremo in sede di discussione generale.

Queste pregiudiziali provano a porre alla nostra attenzione che sarà un provvedimento - questo a detta e nella convinzione dei più - che difficilmente supererà il vaglio della Corte costituzionale. È vero, le elezioni europee e le campagne elettorali sono alla porte e voi su questo terreno continuate a spingere, a soffiare sulla pancia e sulle paure e tutto diventa politicamente e umanamente comprensibile, anche se ingiustificabile. Il tema vero è che potete porvi in una logica di maggioranza e di prove di forza, ma non vi potete ancora porre al di sopra della Costituzione. Allora, quando scrivete nei vostri provvedimenti alcuni riferimenti normativi, quando questi provvedimenti dovranno essere concretamente adottati e applicati da un giudice di fronte a una controversia - e da questo

provvedimento scaturiranno controversie, perché è veramente di difficile interpretazione, ma soprattutto applicazione -, ebbene quel giudice si rivolgerà alla Corte.

Questo provvedimento non potrà mai superare il vaglio della Corte nel momento in cui scrive che queste norme si applicano «in quanto compatibili», perché l'articolo 117 della nostra Costituzione è chiaro e dice che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Non scrive «in quanto compatibili» (*Applausi*), espressione che mette tutti voi a salvaguardia di quello che avete in mente, o delle fantasie normative più spinte. Ecco, quello sarà un atteggiamento che voi provate a perorare, ma che di fronte a un giudice della Corte costituzionale con ogni evidenza non reggerà.

Quindi, la vostra propaganda, il vostro populismo, giocato ancora sulla pelle dei più fragili e dei più esposti, non vi ripagherà e gli italiani saranno accorti, ma forse anche i giudici saranno più severi, nel dirvi che non solo impegnate risorse importanti di questa legge di bilancio in un tempo nel quale le risorse sono preziose, ma che avremmo potuto utilizzarle probabilmente per migliorare il sistema di accoglienza che voi continuate a debellare (*Applausi*) e che è l'unica vera arma che abbiamo per tentare di fare di questi migranti persone con dignità. È l'unica vera strada maestra che abbiamo per garantire maggiore sicurezza nel nostro territorio, perché integrazione e sicurezza camminano insieme, non certo mortificazione e umiliazione e soprattutto un atteggiamento - come veniva ricordato prima - punitivo e discriminatorio nei confronti delle persone. Quelle messe ai margini sociali saranno sempre e per forza persone più insicure: questo lo ricordo anche alla becera propaganda fatta qualche giorno fa rispetto alle vicende drammatiche di Catania. È la marginalità sociale che rende insicuro il nostro Paese (*Applausi*), non la provenienza delle persone: questo dovrete sempre ricordarlo. Allora richiamo l'articolo 117, ma anche l'articolo 3 della Costituzione: le persone hanno tutte pari dignità. La nostra è una grande Carta costituzionale, dovremmo esserne tutti fieri e orgogliosi, e dovrebbe essere patrimonio di tutti. Anche questo dovrebbe esserlo, come abbiamo detto in Commissione, e non solo il tema del garantismo e delle garanzie costituzionali previste dal diritto di difesa, richiamate dalla pregiudiziale del collega De Cristofaro con riferimento all'articolo 24 della nostra Costituzione.

L'articolo 3 - lo ribadisco - dice che tutti abbiamo pari dignità, siamo uguali; di fronte al nostro Stato e alle leggi del nostro Stato siamo uguali. Che si venga via mare o via terra, siamo uguali. (*Applausi*). Non si giustificherà perché alcuni verranno portati in luoghi che saranno necessariamente difficili, più complicati, dove l'intermediazione culturale sarà sicuramente più difficile, dove il diritto di difesa sarà più difficile, dove la loro qualità della vita sarà messa a dura prova. Viene messa a dura prova anche per i migranti in Italia, ma è evidente che un centro costruito in un altro territorio lontano, che prevede la competenza dello Stato italiano, sarà una condizione di maggiore, enorme, straordinaria difficoltà. Spiegateci i trattamenti differenziati: in virtù di cosa dividerete o qualificherete una madre incinta che viene divisa dal suo compagno o da un altro figlio? (*Applausi*). Diteci in virtù di quale valutazione dividerete famiglie, genitori, mamme, bambini; alcuni li manderete in Albania e altri li manderete qui in Italia, con quale coraggio? Con quale coraggio una mamma la dividete da un bambino di quattro o cinque anni?

Come fate a qualificare una donna vittima di violenza? Ne abbiamo parlato anche in occasione del cosiddetto decreto-legge Cutro. Abbiamo detto che una donna vittima di violenza che intraprende un viaggio probabilmente ha subito quella violenza durante il viaggio; non ne è nemmeno consapevole in alcuni casi o è addirittura accompagnata dalla persona che le ha esercitato violenza. Vi avevamo chiesto di introdurre nei centri di accoglienza qui in Italia personale ed operatori specializzati. Non lo avete fatto, non lo avete messo lì e adesso pensate che andiamo sulle navi e distinguiamo le persone vulnerabili da quelle non vulnerabili, portiamo personale specializzato, riusciamo a definire le persone che sono vulnerabili e quelle che non lo sono e a quel punto dividiamo? Dividiamo quelli che per voi sono carichi residuali, mentre per noi sono persone piene di dignità (*Applausi*), che meritano rispetto e assistenza, e sulle quali la nostra scommessa è solo una: integrazione e dignità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP1) e dal senatore Alfieri e da altri senatori (QP2).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Della Porta. Ne ha facoltà.

DELLA PORTA *(Fdi)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge Cutro, il piano Mattei e il Protocollo che stiamo discutendo oggi sono figli di un'unica visione che vede il problema immigratorio al centro e sono tasselli di un unico mosaico che stiamo ricomponendo pian piano in questi lunghi mesi. I dati d'altra parte dimostrano che le norme, per trovare la loro efficacia, hanno bisogno di tempo: di mesi e a volte anche di anni. Se prendiamo i dati del Viminale da ottobre ad oggi, ci rendiamo conto che i flussi migratori sono diminuiti del 30 per cento, con picchi anche del 50 per cento. Quando quest'ultimo provvedimento avrà piena efficacia i dati scenderanno ancora, con buona pace dei detrattori del Protocollo in esame. È un provvedimento che mira alla cooperazione, non certo a un'imposizione, e che esclude, nel pieno rispetto del diritto internazionale, i minori, le persone vulnerabili, le donne in gravidanza e questo con buona pace anche del diritto interno albanese. Ricordiamo, infatti, che la Corte costituzionale di Tirana ha dato il proprio assenso alla normativa al riguardo.

È un provvedimento complesso che, però, mira anche all'organizzazione precisa degli *hub* sul territorio albanese e crea due aree: una portuale, l'altra più interna, sulla quale verranno destinati i migranti. Saranno delle vere e proprie aree a controllo italiano al loro interno; nella parte esterna, invece, la potestà rimarrà di competenza delle Forze di polizia e delle autorità albanesi.

Qualche giorno fa ho sentito dire dagli esponenti dell'opposizione che i centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) vanno chiusi. Vorrei però ricordare, innanzitutto a voi, che i CPR sono stati creati nel 1998 con la legge Turco-Napolitano: li avete creati voi e nel 2017, con il ministro Minniti, li avete anche potenziati. *(Applausi)*. Ora venire a dire a noi che dobbiamo chiudere qualcosa che avete aperto voi per noi va anche bene, ma il fatto è che oggi noi cerchiamo di risolvere un problema che in più di dieci anni non siete riusciti a risolvere. Lo facciamo anche con spirito di solidarietà, perché la verità è che voi siete i soliti antitaliani *(Applausi)*, per cui qualsiasi cosa si faccia a favore dell'Italia, se ciò porta beneficio all'Italia e all'operato del suo Governo, vi vede contrari.

Avete persino chiesto la testa del presidente Rama, che fino a prova contraria fa parte del Partito Socialista Europeo, reo di aver teso la mano all'Italia in senso di solidarietà. Vi siete chiesti perché il presidente Rama ha accettato la richiesta di cooperazione avanzata dall'Italia? È una domanda che io mi sono posto. Lo ha fatto per uno spirito di riconoscenza, perché nel 1991, quando i cittadini albanesi si ribellarono al regime comunista albanese, il primo Paese che accolse gli albanesi fu l'Italia *(Applausi)* e ci sta facendo tornare indietro solo quella solidarietà che noi mostrammo trent'anni fa.

Mi rendo conto che questo per voi sia un pugno nello stomaco difficile da digerire, perché quando anche questo provvedimento avrà piena efficacia, l'afflato tra il Governo italiano e i cittadini italiani sarà ancora maggiore.

Siete stati perfino sconfessati dai vostri amici europei, perché se il Commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato e il cancelliere tedesco Scholz, anch'esso socialista, hanno più volte detto che prenderanno addirittura a modello questo trattato vuol dire che siamo sulla strada giusta.

Venendo alla sostanza del problema, il trattato è stato definito inquietante, pericoloso, illegale, contrario al senso di umanità, illegittimo e inefficace. Invece sarà un modello, sarà un vero e proprio deterrente che disincentiverà la migrazione economica; sarà un duro colpo per i mercenari della clandestinità adorata, per gli approfittatori, per gli scafisti, per tutte le organizzazioni criminali che, con questo *humus* marcio, lucrano e si alimentano *(Applausi)*. Sarà un duro colpo anche per i vostri amici delle ONG, che spesso e volentieri violano il diritto italiano *(Applausi)*.

Servirà anche ad altro, perché ci farà comprendere davvero chi scappa perché fugge da una guerra e dalla fame e chi, invece, quel diritto non ce l'ha. Chi scappa da guerra e fame, infatti, non si pone il problema di dove arriva; chi scappa da guerra e fame si pone il problema di dove sta e da lì vuole scappare. Chi si pone il problema di dove vuole arrivare, invece, dovrà sapere che da oggi in poi può

arrivare anche in Albania, non per forza in Italia.

Papa Benedetto XVI affermava che il primo diritto di un migrante è quello a non emigrare e lo diceva seguendo le parole di un altro grande Papa, Giovanni Paolo II, che nella sua enciclica *«Ecclesia in Europa»* affermò che la Chiesa ha il dovere dell'accoglienza, ma è responsabilità delle autorità pubbliche esercitare il controllo dei flussi migratori nel rispetto delle leggi e quindi coniugarsi, quando necessario, con la ferma repressione degli abusi.

Ecco, è in quella direzione che sta andando il Governo italiano e lo sta facendo nel pieno rispetto del diritto interno e del diritto internazionale, perché è bene che su questo principio ci ritroviamo tutti quanti: la difesa dei confini è un diritto sacrosanto, non è un'opzione esercitabile a seconda dei casi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, devo dire che è difficile anche entrare nel dettaglio di questo provvedimento, perché è talmente scomicchierato, illogico, irrazionale e bizzarro, che in realtà ci si scontra già con la logica che vi sta dietro. Tra l'altro, per il suo tramite, Presidente, voglio dire al collega che mi ha preceduto che questa ricostruzione secondo cui gli albanesi sono arrivati in Italia e oggi, a distanza di decenni, noi ci riprendiamo il favore, rimandandogli gli altri stranieri, è veramente bizzarra. *(Applausi)*. Non riesco a capire come funzioni questa contabilità di vite umane per cui si va e si viene, come in uno scambio: mi hai preso i miei, te ne rimando degli altri così siamo a posto. Proprio non si capisce. In realtà, l'unica logica razionale che può aver indotto il Governo italiano a chiedere al Governo albanese di prestarsi a quest'obbrobrio, a questa specie di mostro giuridico, a questo bizzarro accordo internazionale sono i numeri, perché, come si diceva già in precedenza, nel 2023 sono sbarcati in Italia 155.754 migranti, il 50 per cento in più di quelli sbarcati nel 2022 (103.846) e il doppio di quelli sbarcati nel 2021 (67.040).

Signor Presidente, ho avuto l'onore e la ventura di servire al Governo della Repubblica proprio al Ministero dell'interno e di essere stato Sottosegretario di una servitrice dello Stato, una professionista al cui rigore professionale dovremmo inchinarci, che risponde al nome di Luciana Lamorgese, che è stata messa in croce con un tiro al bersaglio quotidiano da parte di una maggioranza che le imputava qualsiasi cosa succedesse nel Paese. Ebbene, mi chiedo che cosa direbbero oggi Fratelli d'Italia e la Lega se al Viminale ci fosse Luciana Lamorgese. Il silenzio che invece giunge dai banchi alla mia sinistra e alla sua destra, signora Presidente, è segno di un chiaro imbarazzo.

Voglio ricordare a tutti l'articolo 10 della Costituzione repubblicana, che è contenuto fra i principi fondamentali, quelli che non sono modificabili neanche sulla base dell'articolo 138 della stessa Costituzione. L'articolo recita: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica» - non all'estero - «secondo le condizioni stabilite dalla legge». Quello che sta succedendo qui è esattamente la negazione non tanto della lettera, ma dello spirito della nostra Costituzione, che riconosce universalmente a tutti gli esseri umani la dignità, il diritto di realizzazione della propria personalità, la protezione nel momento della difficoltà e appunto il godimento di quei diritti democratici che stanno scritti nella Costituzione. Il pensiero che persone che arrivano sul nostro territorio nazionale vengano trattate alla stregua dei rifiuti che mandiamo nei Paesi stranieri perché non sappiamo cosa farcene, che è quello che succede in Italia con i rifiuti veri e propri, che vengono caricati su treni e camion per essere smaltiti altrove, è un'immagine che credo non faccia onore alla civiltà e alla cultura giuridica di questo Paese.

Il provvedimento in esame, proprio nel suo impianto, nega ciò che la Repubblica italiana è ed i fondamentali pilastri sui quali la nostra Repubblica è stata fondata, ma non basta soltanto questo.

Non voglio dare infatti soltanto giudizi morali, sui quali comunque insisto, perché ne sono profondamente convinto. Qui c'è anche una visione del Paese e di come risolverne i problemi in prospettiva, che è completamente ideologica.

Si mette in piedi questo meccanismo astruso che si scontrerà davanti alla realtà, perché non lo si conosce, quindi, quando andremo a metterlo in pratica, già dovremo chiarire chi fa cosa, tra Italia e Albania. Donne e bambini non abbiamo ancora capito che fine faranno, né se si applichi la legge

italiana o quella albanese, chi paga, cosa succede alla fine dei trenta giorni e dove vanno a finire queste persone.

Tutto questo non è chiaro, quindi certamente ben prima della Corte costituzionale sarà la realtà a dire che questa costruzione, fragilissima e ideologica, crollerà su se stessa. Ciò che è più grave, però, è che non comprendete che in questo Paese c'è una drammatica crisi demografica, che non risolveremo certamente solo con la lodevole intenzione di promuovere la natalità. Questo è un Paese che va a prendere i medici a Cuba e la cui capitale economica, Milano, non ha i tranvieri per far circolare i tram, per cui l'ATM sta tagliando le corse. Allora, se non abbiamo medici, infermieri e persone che paghino i contributi a una popolazione che invecchia, ma voi, invece di fare progetti per comprendere come trasformare l'immigrazione in una risorsa per un Paese che ha un disperato bisogno di braccia e cervelli, pensate a questi meccanismi di discarica all'estero, vuol dire che non avete capito niente.

Scusate la franchezza, cari colleghi, ma non avete capito che qui andremo a chiudere gli ospedali e che non avremo insegnanti per i nostri bambini. Allora, invece di tirar fuori ridicoli conigli dal cilindro, per favore, mettete via l'ideologia e provate, pragmaticamente, a risolvere i problemi del Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

[CATALDI](#) (M5S). Signor Presidente, più mi sforzo di individuare la *ratio* di questo Protocollo, più mi sembra di essere entrato dentro un labirinto da cui non si viene fuori. A me sembra che, probabilmente, questa sia l'ultima spiaggia per un Governo che, fino ad oggi, ha adottato soltanto politiche fallimentari.

Diciamocelo chiaramente: avete iniziato con un decreto sulle ONG, che non ha prodotto effetti. Avete proseguito con il decreto Cutro uno, con il decreto Cutro due, tutti decreti-legge che non hanno modificato il problema. Questo perché? Perché non siete stati in grado di agire sulle cause e state agendo soltanto sugli effetti. (*Applausi*).

A me sembra che vi stiate cimentando in un eterno gioco dell'oca, dove ogni nuovo passo avanti è sempre un ritorno al punto di partenza, però, in questo vostro gioco, il problema è che sembra siano stati accantonati i diritti umani e che la dimensione umana di un problema epocale sia passata in secondo piano. E questo è terribile, perché state mettendo in secondo piano i diritti dei migranti per dare spazio a una retorica dell'odio, dei respingimenti e dei blocchi navali. State dando spazio a una narrazione che sta trattando le persone come fossero né più né meno che un carro di bestiame. (*Applausi*).

Tutto questo e anche il linguaggio, le parole, espressioni come il carico residuale, stanno facendo fare una pessima figura all'Italia. State dando al mondo un'immagine dell'Italia distorta attraverso la lente della vostra indifferenza e dell'insensibilità verso i diritti delle persone.

Cerchiamo di essere chiari: questo provvedimento non risolve il problema. È semplicemente un modo per nascondere la realtà sotto al tappeto, come facevamo all'università, quando non volevamo dimostrare alla mamma di non essere in grado di tenere la cameretta in ordine, allora nascondevamo le cose sotto il letto; questo però non risolve il problema, crea soltanto un'illusione: date agli italiani l'illusione che il problema non esista, semplicemente perché non lo rendete visibile; però, vedete, questa illusione costa agli italiani quasi 700 milioni di euro. (*Applausi*).

Sia ben chiaro, Presidente, il Governo è libero di decidere come spendere i soldi degli italiani; però poi non venite a raccontarci la storia della coperta corta. Non ci potete dire che non ci sono i soldi per realizzare le infrastrutture e bocciate gli emendamenti sull'autonomia differenziata; non ci potete dire che non ci sono soldi per la sanità e che non ci sono soldi per creare sviluppo nelle aree di crisi industriale complessa.

C'è un altro paradosso in questa vostra politica sull'immigrazione. Adesso addirittura vi volete dipingere come i benefattori del continente africano e dite che, attraverso il Piano Mattei, volete creare le basi per lo sviluppo del continente africano. Ma se non siete stati in grado di creare sviluppo neppure in Italia, come pensate di risollevare le sorti del continente africano? (*Applausi*). Cercate di essere onesti e ammettetelo: avevate detto di essere pronti a governare, ma avete dimostrato di non esserlo. Abbandoniamo questa retorica del nulla: è venuto il momento in cui ci dovete dimostrare non di essere pronti a governare, ma di essere in grado di farlo. (*Applausi*).

Poco fa un collega di Commissione parlava del diritto a non emigrare. Ragazzi, ma se volete riconoscere questo diritto a non emigrare, l'unica politica che dovete fare è quella della cooperazione internazionale. Questa gente non viene qui soltanto per divertimento. Dovete creare le condizioni, nei Paesi d'origine, affinché le persone non debbano scappare perché non ci sono gli ospedali e si rischia di morire per la puntura di una zanzara, perché non sanno dove mandare i figli a scuola o perché ci sono le guerre. Dovete fare opere di diplomazia e non politiche di natura belligerante, come state mostrando di fare.

Colleghi, qui però c'è davvero bisogno di un cambio di prospettiva. Andiamo alla base e concludo, Presidente. Qui il problema e la vera minaccia non sono quello che si teme; la vera minaccia sono le conseguenze a cui può portare questa costante paura di essere in pericolo. Vorrei ricordare, Presidente, che i totalitarismi sono nati proprio su questa paura e su questa esigenza di ordine e disciplina, perché si sono proposti come in grado di... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Le lascio un minuto, però i tempi sono contingentati. Lo ricordo a tutti.

CATALDI *(M5S)*. In questo minuto vorrei citare un saggio di William Sheridan Allen, che si intitolava "Come si diventa nazisti". Il particolare di questo saggio è che narra di un piccolo paesino di gente perbene. L'unica loro caratteristica era la paura verso un presunto nemico, magari all'epoca erano gli ebrei. Su questa base di paura e su questo bisogno di ordine e disciplina si è aperta la strada ai nazisti, che si sono proposti come i distributori di sicurezza e di certezza e coloro che potevano dare maggiore tranquillità al cittadino perbene. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

[ROJC](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, ci accingiamo a votare un provvedimento che non solo costerà molti soldi ai contribuenti italiani, ma che soprattutto non servirà a risolvere la gestione dell'immigrazione irregolare in Italia.

Prima ancora di vedere perché non serve, consentitemi di richiamare la vostra attenzione su un dato: il Senato oggi, e prima la Camera, sta discutendo di una questione rilevante per il nostro Paese e lo sta facendo solo grazie all'insistenza e alle proteste del Partito Democratico e delle opposizioni, perché il Governo voleva fare tutto da solo, aggirando il Parlamento e la Costituzione. Di nuovo, un atto di prevaricazione e di enorme gravità politica.

Invece siamo qui a discutere e, dopo aver approfondito ulteriormente le norme contenute in questo Protocollo, siamo sempre più convinti che sia solo l'ennesimo atto di distrazione di massa del Governo Meloni sul tema dell'immigrazione. Dopo i fantomatici blocchi navali e i porti chiusi, oggi si contano - come ha già ben ricordato il collega Scalfarotto - oltre 150.000 ingressi, a sancire un fallimento clamoroso delle vostre politiche migratorie.

Nonostante questo, si continua a perseverare ora con tale accordo truffa con l'Albania, perché non sapete nemmeno voi cosa ci andiamo a fare nei centri, in Albania. Ad esempio - e non è una questione di lana caprina - nessuno sa dove saranno identificati i migranti, se in Albania o a bordo delle navi che hanno effettuato il soccorso - è una questione mai chiarita - tenendo presente che generalmente non hanno carta d'identità o passaporto e per scoprirlo servono persone adatte con strumenti adeguati, come la conoscenza delle lingue; poi servono anche le autorità consolari che confermino la loro nazionalità. Insomma, è un lavoro complesso e costoso che ancora adesso non sappiamo esattamente come si intenda svolgere.

Nessuno sa bene con esattezza come ci si debba comportare con un minore non accompagnato, con un disabile o con gli anziani (e chi stabilisce quando si è anziani?). Poi ci sono persone che hanno subito torture, stupri e violenze, le vittime di tratta, i nuovi nati, come precisa il testo del Protocollo. Insomma, è davvero complicato capire come saranno identificate queste persone, anche perché il personale delle navi non ha queste competenze e, di conseguenza, quello che auspicate non è percorribile.

Insomma, non riusciamo davvero a comprendere che senso abbia realizzare un centro in Albania che dovrà ospitare non più di 3.000 persone, anziché realizzarlo in Italia, senza tutti i problemi sopracitati e soprattutto con costi molto più contenuti. Ecco, perché non in Italia? Qual è la logica che ispira invece la scelta del Governo Meloni, se non quella, tutta propagandistica, di dimostrare che siamo

efficienti, capaci di tenere lontani dalle nostre spiagge gli immigrati? O forse, più prosaicamente, perché, nonostante le dichiarazioni di governatori e sindaci di destra, quei centri nessuno li vuole vicino a casa. Ricordate? Il ministro Piantedosi ci aveva detto che avrebbero fatto un *hotspot* per Regione, anche due: altri annunci, parole al vento.

Noi quindi spenderemo più o meno 700 milioni in pochi anni per 3.000 persone, ma vorrei ricordare che a Trieste, attraverso la rotta balcanica, in pochi mesi sono arrivate 14.000 persone, molti minori, diversi dei quali non accompagnati, costretti a vivere per strada, nei silos, un vecchio edificio veramente in disuso, tra topi e serpenti. Per questo non si trovano finanziamenti. Nulla: una vergogna! Lo straniero portato in Albania rispetto a quello sbarcato in Italia si troverà in una condizione di discriminazione giuridica per motivi di condizione personale espressamente vietata anche dalla nostra Costituzione.

Sono allarmanti inoltre gli oneri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato, che l'Italia dovrà sborsare per la realizzazione delle due strutture. Se i dieci CPR sono costati all'Italia 52 milioni di euro in quattro anni, la trasformazione delle due aree in *enclave* italiana ne costerà cinque volte tanto per i prossimi cinque anni, risorse sottratte alla sanità, all'istruzione, alla cultura, ma soprattutto non date ai Comuni per le politiche di accoglienza, che servirebbero in questa situazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Priamo. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO (Fdi). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, siamo chiamati a discutere la ratifica e l'esecuzione del Protocollo tra il Governo italiano e quello albanese in materia migratoria, un accordo che introduce una modalità sicuramente innovativa nella gestione dei flussi migratori, della quale è presupposto la consolidata e storica amicizia fra l'Italia e l'Albania.

Questo provvedimento non è uno *spot* o un'iniziativa isolata, ma rientra in una visione strategica della questione migratoria e in un posizionamento molto attento dell'Italia, che acquisisce nuova centralità nello scenario internazionale, due temi e due aspetti che sono sicuramente collegati. Abbiamo infatti dati molto incoraggianti da questo punto di vista: mediamente, un 30 per cento in meno di sbarchi. Non è il nostro approdo finale, ma è un obiettivo importante, frutto di una politica attenta e programmata.

Ci sono risultati importanti che aumentano la credibilità dell'Italia e ci consentono di portare avanti questa strategia, che sono visibili in tutti gli elementi della nostra politica internazionale, nella centralità nelle politiche europee, nella capacità di influire sui *dossier* principali. Potremmo parlare anche della direttiva sui pesticidi o di quella sugli imballaggi e di come l'Italia sia stata determinante nel cambiare l'approccio dell'Europa su quei temi e, naturalmente, anche su quello migratorio.

Fino a un anno fa, prima dell'avvento del Governo di Giorgia Meloni, alcune delle parole che oggi sono pienamente nell'agenda dell'Unione europea erano impronunciabili. Semplicemente e banalmente non si poteva parlare di difesa dei confini nazionali ed europei. Abbiamo introdotto questi temi nell'agenda europea e abbiamo affrontato a 360 gradi il fenomeno migratorio, mettendo in campo iniziative di deterrenza e di contrasto all'immigrazione illegale, sostenendo allo stesso tempo, presupposto per quest'apertura, il contrasto fermo all'immigrazione illegale e aprendo invece ai flussi migratori controllati, dei quali in una modalità organizzata, attenta e studiata abbiamo anche bisogno.

Da questo punto di vista, contrastare l'immigrazione illegale significa salvare vite e, come abbiamo fatto con il cosiddetto decreto Cutro, inasprire le pene per quei mercanti di uomini che sono gli scafisti. Arrivano anche le prime condanne pesanti, da questo punto di vista. Tutto ciò senza mettere in discussione in alcun modo il rispetto delle norme internazionali sul tema dei rifugiati e sul tema di coloro che scappano dai conflitti. Rispetto però a un tema macroscopico come quello di un'immigrazione di massa legata ai temi economici, al cambiamento climatico e alla povertà, serve altro rispetto a quello che abbiamo ascoltato anche oggi da parte delle opposizioni ovvero una politica che non si capisce poi quale dovrebbe essere, se non sicuramente non attenta al controllo dei confini.

Noi però non ci siamo limitati a quello. Sul fronte della cooperazione internazionale, abbiamo visto mettere in campo da parte del Governo Meloni quel Piano Mattei che rappresenta una vittoria per coloro che lo progettavano molti anni fa - molti dei quali siedono anche in questi banchi, tra di noi -

non solo prima della nascita di Fratelli d'Italia, ma prima ancora addirittura della nascita di Alleanza Nazionale. In questo anno infatti abbiamo spesso sentito parlare un po' a sproposito della storia della destra, forse per disinformazione o forse perché abituati a immaginare questa parte politica come impresentabile. In quegli anni c'era chi progettava quel piano. Ricordo ad esempio un manifesto che recava la scritta "immigrazione, un dramma per loro, un dramma per noi". (*Applausi*). C'era chi progettava quello che grazie a Giorgia Meloni è diventato e sta diventando azioni, idee che diventano azioni. Pochi giorni fa in quest'Aula molti capi di Stato e delegazioni dell'Africa erano qui a parlare di azioni proattive che dobbiamo fare. Voi amate difendere il diritto ad emigrare, noi vogliamo invece difendere il diritto a non emigrare di quei popoli (*Applausi*), il diritto a una cooperazione che non sia predatoria da parte dell'Occidente, ma che sia paritaria e che può essere una grande operazione di mutuo soccorso per noi e per quei popoli. È stato anche importante vedere l'Europa accogliere questa iniziativa dell'Italia e quindi, per una volta, diversamente da quello che avveniva con i Governi precedenti, non l'Italia acriticamente dietro all'Europa, ma l'Europa costruttivamente dietro e a fianco dell'Italia.

Torniamo però all'accordo che discutiamo oggi. Questo intervento dettagliato, che nel suo corpo spiega come ogni norma viene rispettata in tutti i modi dal punto di vista della tutela dei soggetti fragili e del diritto, darà modo di avere nuovi *hotspot* e nuovi CPR per il collocamento temporaneo dei migranti tratti in salvo dalle nostre autorità.

Voglio dire, da questo punto di vista, che lascia un po' basiti il tentativo di screditare questo accordo, che poi diventa anche un tentativo di screditare l'Italia. Ognuno fa opposizione come gli pare, ma a proposito di modalità di fare opposizione, permettetemi, anche di esprimere solidarietà ai parlamentari meridionali di Fratelli d'Italia e di tutto il centrodestra per alcuni vergognosi attacchi subiti in questi giorni. (*Applausi*).

Avete dimostrato anche un certo attaccamento a quello strumento di lancio tipico degli aborigeni australiani che è il *boomerang*, perché avete chiesto in audizione la presenza dell'ambasciatore italiano in Albania, il quale ci è venuto a dire, in primo luogo, che la maggior parte dei cittadini albanesi è contenta di questo accordo e considera l'Italia il primo e più affidabile *partner*; certo, anche per la riconoscenza rispetto a quello che l'Italia ha dato loro, in particolar modo i cittadini della Puglia, a cui forse non è stata data adeguata riconoscenza a suo tempo, quando uno dei peggiori regimi comunisti, quello stalinista albanese, aveva ridotto alla fame quel popolo. Non si tratta quindi di scambi, ma di amicizia e di scrivere una nuova pagina delle politiche migratorie: questa è una pagina importante che si inserisce in una strategia che andrà avanti, con buona pace dell'opposizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO \(IV-C-RE\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il testo di cui discutiamo oggi, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, mi costringe a fare un doveroso passo indietro e ricordare come siamo arrivati a questo punto.

Ebbene, erano i primi di novembre del 2023, quando la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, annunciò alla stampa, non al Parlamento, di aver sottoscritto un Protocollo con il Presidente dell'Albania per la gestione degli immigrati irregolari. Lo stupore fu notevole, non soltanto per il tema del Protocollo, ma anche e soprattutto perché il Parlamento ne veniva informato a mezzo stampa. Prima non se ne era parlato, non si conosceva neanche il testo, né di cosa parlasse esattamente, tanto che i dettagli vennero poi forniti dai Ministri del Governo. Addirittura il ministro Fitto disse testualmente: «per la prima volta uno Stato non membro dell'Unione europea, ancorché candidato, accetta la creazione sul suo territorio di centri destinati alla gestione dei migranti illegali arrivati sul territorio dell'Unione». Già questa dichiarazione non poteva non destare sconcerto e francamente, dopo aver chiesto e preteso che il testo arrivasse in Parlamento per la sua ratifica, com'era ovvio e giusto che fosse, la sua lettura non ci ha assolutamente confortati; semmai, lo sconcerto è aumentato.

Siamo rimasti davvero sorpresi dal coacervo di norme messo in piedi dal Governo, che pone numerosi quesiti di legittimità costituzionale, che non ho dubbi verranno sollevati e risolti nel senso peggiore possibile, cioè con un vaglio di costituzionalità che non verrà superato per una serie di ragioni: non

perché siamo antitaliani, ma, al contrario, siamo così tanto italiani da volere che il legislatore legiferi bene e sapendo di farlo in conformità con la Costituzione. E quando ha un dubbio sulla legittimità della Costituzione - e qua di dubbi, oggettivamente, ce ne sono tanti - si fermi e riveda quello che vuole fare.

Infatti, non è corretto promulgare una legge quando già si sa che è affetta da numerosi vizi. Il primo di questi è l'extraterritorialità. Sarà difficile, Presidente, in sei minuti dire tutto quello che vorrei dire, perciò stringerò, condenserò e cercherò di dire le cose essenziali.

Il primo vizio è l'extraterritorialità, come abbiamo detto anche nella questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. Come si può pensare di realizzare un centro per la gestione dei migranti irregolari nel territorio di uno Stato estero che non fa neppure parte dell'Unione europea? È una questione abnorme dal punto di vista giuridico: "abnorme" in senso letterale, cioè noi andiamo oltre le norme, oltre le disposizioni vigenti. Lo spiego in termini chiarissimi e semplicissimi: la legislazione italiana ovviamente riconosce quella europea come fonte sovraordinata. La legislazione albanese ovviamente no, per la semplice ragione che non fa parte dell'Unione europea.

Noi creiamo un centro sul territorio albanese, all'interno del quale mettiamo i migranti che siamo andati a prelevare in mezzo al mare nelle acque territoriali, stabilendo che non li porteremo nel centro di primo soccorso, come sarebbe più facile, ma direttamente in Albania e in quella sede, quando li sbarcheremo, diremo loro che saranno sottoposti alla legislazione italiana.

Signor Presidente, immagino che lei mi potrebbe dire: in quel centro si applica il principio di extraterritorialità e vale la legge italiana per tutti. Io le risponderei di no: al contrario, in quel centro si continua ad applicare la legge albanese, perché si trova sul territorio albanese; solo per i migranti italiani si applicheranno le disposizioni della legge nazionale italiana e di quella comunitaria. Questo crea un incidente e una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e del diritto di difesa.

Sono questioni abnormi, per la semplice ragione che lo stesso Protocollo, all'atto pratico, chiarisce: se dentro questi centri venisse commesso un delitto, una rissa o un furto, ma anche, più banalmente, se si verificasse un incidente sul lavoro di personale che vi opera (e non opereranno soltanto gli italiani, poiché ci saranno pure i cittadini albanesi), chi disciplinerà e quale legge determinerà chi ha ragione e chi ha torto? Ebbene, qui arriviamo a situazioni ancora più strane: se lo commetterà un migrante, allora sarà sottoposto alla giurisdizione della legge italiana e alla legislazione italiana, cioè applicheremo la legge italiana. Se però il migrante dovesse compiere un delitto nei confronti di un cittadino albanese o dello Stato albanese, allora si applicherà la legge albanese. Se poi invece - le domando - non sarà un migrante a compiere il delitto, ma un cittadino italiano, albanese o di un'altra nazionalità che opera nel centro, chi deciderà quale legge si applica?

Si tratta di un insieme di norme con poca capacità di fare sistema fra di loro, con evidenti violazioni di leggi e anche dei diritti dei migranti. Il fatto che il migrante nel procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato verrà sentito in videocollegamento con un avvocato che non avrà neanche modo di ascoltarlo personalmente, è una violazione del diritto di difesa sostanziale e comporterà la condanna dell'Italia per la violazione dei diritti umani e dei diritti di difesa dei migranti.

Perché facciamo questo Protocollo con quest'urgenza e con questa fretta? Non è stato consentito neanche alla 1a e alla 3a Commissione riunite di completare l'esame e la discussione degli emendamenti. Per quale motivo? Quale urgenza c'è? Non c'era alcuna urgenza, anche perché questa misura è inadeguata a risolvere il problema della migrazione, non soltanto per le evidenti violazioni dei diritti comunitari e della dignità delle persone, ma anche dal punto di vista numerico.

Questo centro accoglierà al massimo 3.000 persone. La quota dei migranti arrivata in Italia nel 2023 è 157.000, il che significa che soltanto una piccolissima parte di essi potrà essere accolta nel centro in Albania. A fronte di questo sforzo così ridotto, ce n'è invece uno economico inimmaginabile: 640 milioni di euro per cinque anni. Tale è la durata del Protocollo in esame.

Credo che davvero non ci siano motivi razionali, dal punto di vista della legge e neanche dell'opportunità per procedere alla ratifica di questo Protocollo. Ci sono soltanto motivi di propaganda politica che però, come dimostreranno i fatti, cadranno sotto la realtà dell'evidenza delle cose che in

questo modo certamente non si risolvono.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, come sappiamo, è rimasto per settimane molto opaco. All'inizio, il Governo addirittura pensava di affrontare questo tema senza passare dal Parlamento; poi forse ha letto la Costituzione e quindi ha dovuto farlo.

Non ho la soluzione in tasca per affrontare e risolvere i problemi dell'emigrazione, però è chiaro che quello che qui viene proposto è un percorso davvero molto stravagante, per così dire: di fronte al fatto di avere 155.000 migranti, pensiamo di affittare un posto in cui portare - anzi, deportare - 3.000 persone, cercando di non farle vedere.

Il problema è che gli immigrati, in particolare quelli che arrivano dal mare, hanno un colore scuro e quindi si vedono in qualsiasi posto li mettiamo. Pertanto, si è pensato di metterli in un Paese che non fa neanche parte dell'Unione europea. Li mettiamo lì perché così non si vedono, anche perché capisco che per risolvere il problema dell'immigrazione si era pensato di fare il blocco navale, poi però questo non è riuscito, quindi bisogna dare risposta in un altro modo.

Per quanto mi riguarda, mi sono sempre battuto contro le leggi che hanno previsto di affrontare il problema dell'emigrazione esclusivamente da un punto di vista securitario: la legge Bossi-Fini, la legge Turco-Napolitano, i provvedimenti di Minniti e adesso questo accordo. Noi avremo bisogno come il pane di immigrati, visto che siamo una società che invecchia e le imprese hanno bisogno di 350.000 lavoratori e lavoratrici. Dovremo quindi fare un'altra politica, instaurando un rapporto costruttivo in cui selezionare, cioè preparare le persone che vengono in Italia.

Inoltre, parliamoci chiaro: l'emigrazione è dipesa anche dalla rapina che l'Occidente ha fatto in molti Paesi, a partire dall'Africa, ma non solo. Io seguo la questione da molti anni e vado nei campi profughi, ad esempio della rotta balcanica; vi invito quindi ad andare a vedere quando arrivano i ragazzi che nella loro vita hanno visto solo guerra, ad esempio gli afgani; vi invito a vedere cosa hanno combinato prima i sovietici e poi gli americani, cioè prima l'Oriente e poi l'Occidente. Chiedete ai ragazzi che hanno diciotto o vent'anni, la cui vita è fatta solo di frustrazioni e di guerra. Quando arrivano alle porte dell'Europa li prendiamo a legnate e li mandiamo indietro. Questo è il modello che è stato applicato in tutti questi anni sulla questione dell'immigrazione.

Come ho detto prima, non ho la soluzione, perché è un tema complesso, però forse bisogna cambiare radicalmente l'impostazione. Il problema è che ci sono migranti economici perché nel loro Paese la situazione è disastrosa, magari, ad esempio, perché c'è la guerra, oppure per l'avanzamento del deserto e quindi, sostanzialmente, per un problema climatico. Ovviamente a noi interessa solo utilizzare le risorse naturali di quei Paesi, questo sì, ma non preoccuparci del loro sviluppo.

Il problema, allora, è come affrontare la questione. Si parla di portare le persone, di deportarle. Ieri sono stato redarguito in Commissione, perché ho usato un termine forte. Certo, ho usato il termine «*lager*», perché un altro senatore ha spiegato che era come accatastare delle persone. Portare 3.000 persone, addirittura dividendo le donne dagli uomini, le mamme incinte, separando i minori dai padri e dalle madri. Io non ho posto la questione sul terreno del diritto, ma su quello umanitario. Noi che cosa facciamo? Spostiamo persone, uomini, quelli forti, e li accatastiamo in un posto. Proprio ieri con la collega Cucchi ho presentato un'interrogazione in cui chiedo la chiusura dei CPR, perché sono *lager* e prigioni e penso a quello che è avvenuto a Ponte Galeria, ma anche a quello che è avvenuto l'altra sera nella Milano bene, cioè ad esempio in via Corelli, in un CPR commissariato, in cui ci sono questioni legate ai bagni e al cibo, dove i migranti vengono trattati non come persone, ma come bestie. Uso un termine forte, perché quando vedete le foto di cos'è successo nel CPR di via Corelli vi viene la pelle d'oca. Anzi, è difficile discutere dal punto di vista politico: io sto male, quando vedo quelle foto. Basta pubblicarle, queste foto, che ritraggono persone nude in mezzo all'acqua.

Il problema è che queste cose non si vedono, non si devono toccare, non si possono affrontare. Io non ho la soluzione e, se la avessi, sarei il più bravo di tutti, ma mi interrogo: che cosa succede? Continuiamo così? Continuiamo a pensare che quella sia la risposta? Penso che la risposta sia fare in modo che le persone vengano non incluse, ma coinvolte, fatte partecipare, che si debba dare loro gli strumenti di conoscenza dei luoghi dove vanno e si trovano, di qual è la cultura del posto. Tutto questo

anche affrontandoli a muso duro, perché su questo non sono uno di quelli teneri, che dicono che hanno un certo credo e un certo modo di fare imm modificabile. Se si trovano nel nostro Paese, non dobbiamo imporre loro la nostra cultura, ma qui vige una regola di democrazia, di rispetto tra l'uomo e la donna e così via e dobbiamo affrontare questi problemi. Mettere la testa sotto la sabbia di fronte a questi aspetti non risolve la questione, ma la sposta soltanto, pensando di averla risolta, creando in realtà un problema dietro l'altro.

Altro che amicizia: se quelle persone vengono messe in un posto in cui la giurisdizione è tutta italiana e non hanno neanche la possibilità di avere vicino i parlamentari del nostro Paese che possano visitarli, o che gli avvocati siano vicini, vengono meno i loro diritti. Certamente questo è un fatto molto rilevante, che cambia la natura costituzionale. Per questa ragione abbiamo presentato una questione pregiudiziale costituzionale: l'accordo cambia la Costituzione materiale del nostro Paese e - si badi bene - il nostro è un Paese che storicamente non solo ha scoperto il mondo, ma è emigrato in tutto il mondo. Quindi, dovremmo sapere benissimo, se la nostra è una società culturalmente avanzata, che cos'è l'emigrazione. Non è un divertimento: la gente scappa da un posto perché è invivibile. *(Applausi)*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

[BEVILACQUA \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, a quanto pare ci risiamo. Forse vi state chiedendo a cosa mi riferisco. Facciamo un attimo i conti di quanto è accaduto, nell'ordine, dall'inizio del Governo Meloni.

Il 23 marzo 2023 c'è lo storico cambio di passo in Europa grazie a Giorgia Meloni e il tema dei migranti diventa centrale al Consiglio europeo. Sì, così centrale da meritarsi due righe in fondo al protocollo in cui è scritto che se ne parlerà a giugno.

L'8 giugno 2023 c'è l'accordo storico sul nuovo patto sui migranti, sempre targato Giorgia Meloni, naturalmente. Peccato che non ci sia stato alcun sostanziale cambiamento perché l'Italia resta il Paese che dovrà occuparsi da solo di arrivo, accoglienza e gestione dei migranti, esattamente come prima, senza alcun obbligo di redistribuzione; obbligo a cui si è strenuamente opposto l'amico Orbàn, che la patriota Giorgia Meloni ha ben compreso, perché per l'Ungheria si trattava di difendere i propri interessi nazionali, con buona pace degli interessi nazionali degli italiani, naturalmente. *(Applausi)*.

Il 17 luglio 2023 c'è la storica intesa con la Tunisia. Si tratta forse di un duro colpo ai trafficanti di vite umane che da questo momento in poi non riusciranno più a partire dalle coste tunisine? Un nuovo colpo per i trafficanti che, dopo il decreto Cutro, già avevano il loro bel da fare a scappare inseguiti dalle autorità italiane per tutto il globo terraqueo? Certamente no, perché vengono messi solo pochi spiccioli per i controlli delle frontiere e non viene fatto niente nemmeno sul piano dei rimpatri, perché riguardano solo i migranti tunisini che rappresentano una percentuale infima rispetto ai migranti subsahariani.

Mi sembra, quindi, se ho fatto bene i conti, che siamo, con il Protocollo d'intesa Italia-Albania, alla quarta svolta storica. Complimenti! *(Applausi)*. Pensate un po': continuando con questo ritmo di quattro svolte storiche all'anno, i libri di storia contemporanea dovranno dedicare un volume a parte alle gesta della presidente Meloni. *(Applausi)*. Ma fuori dalla propaganda, nella realtà dei fatti, l'unica svolta storica è il *record* di sbarchi del 2023: 157.000 migranti arrivati in Italia, un rotondo più 50 per cento contro cui si è infranta tutta la vostra vuota retorica. *(Applausi)*.

Nella realtà dei fatti c'è la Giorgia Meloni che, al telefono con due comici russi, pensando di parlare con il presidente della Commissione africana Moussa Faki, ammette che sul tema migranti, quando chiama gli altri *leader* europei, non le rispondono nemmeno al telefono. Ah, per inciso: il vero Moussa Faki, lo scorso 29 gennaio, ha smascherato l'ennesimo *bluff* spacciato per atto storico di questo Governo, il Piano Mattei. Il presidente Moussa Faki, infatti, ha dichiarato che l'Unione africana non era stata nemmeno consultata: alla faccia del partenariato paritario! E ha proseguito che non bastano le parole e le promesse, ma servono i fatti.

Passiamo ai fatti, ai numeri di questo Protocollo tutto fuffa e propaganda: 650 milioni di euro sarà il costo che sosterrà l'Italia in cinque anni per portare in Albania i migranti sbarcati sulle coste italiane; circa 3.000 saranno i migranti che potranno essere ospitati nella struttura albanese. Diciotto mesi dopo

il trasferimento, i migranti non rimpatriati, praticamente il 90 per cento in base alle ultime statistiche, torneranno in Italia.

Cosa ci dicono, allora, questi numeri? Ci dicono che gli italiani pagheranno di tasca propria la campagna elettorale di Giorgia Meloni per le prossime europee, sborsando circa sette volte il costo di una struttura equivalente sul territorio italiano. Ma come? La Meloni non ha fatto un'intera campagna elettorale attaccando le misure di dignità, come il reddito di cittadinanza, e di rilancio dell'economia, come il superbonus, dicendo che erano soldi buttati dalla finestra per raccattare voti?

Ma questi sapete come li definirebbe la Giorgia Meloni dell'opposizione? Soldi degli italiani, del sangue degli italiani, che finiranno in Albania e contribuiranno a far crescere il PIL, sì, ma quello dell'Albania, non certo quello italiano. Questi numeri ci dicono che non ci sarà nessun tangibile risultato nell'alleggerimento della pressione sulle coste italiane, perché i migranti trasferiti in Albania non arriveranno nemmeno al 2 per cento rispetto ai numeri registrati nel 2023.

Infine, la cosa più preoccupante è che questo Governo dimostra di non avere la minima idea di come gestire *dossier* così pericolosi, visto che eravate pronti a gestirli, ma in realtà scopriamo che, a differenza di quello che dicevano i colleghi della maggioranza, Edi Rama non sta ricambiando il favore. Non è un debito di riconoscenza nei confronti dell'Italia per quello che è stato fatto.

Intervistato, Edi Rama ha candidamente detto che Giorgia Meloni si è rivolta a lui perché è frustrata. Secondo lei, l'Unione europea non considera l'immigrazione un problema comunitario. Allora, speriamo davvero che quel telefono, cui non hanno risposto gli altri *leader* europei, smetta di squillare a vuoto, perché sedare la frustrazione del presidente Meloni con questo Protocollo costerà 650 milioni di soldi degli italiani. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto superiore «Farnese» di Caprarola, in provincia di Viterbo, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 995 (ore 18,03)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paganella. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, siamo tutti d'accordo che il tema dell'immigrazione abbia assunto, ormai da tanti anni, un'importanza ed una rilevanza epocale. Quello che differenzia destra e sinistra è, invece, l'approccio politico da attuare per la gestione di questa problematica, che negli ultimi decenni ha assunto le dimensioni che tutti noi oggi conosciamo.

Sul tema, per noi della Lega l'immigrazione irregolare incontrollata è illegale, non è mai stata tollerabile e continua a non esserlo. (*Applausi*). Spesso, in nome di un approccio ideologico di accoglienza indiscriminata, si sono create le condizioni di pericolo sociale, di insicurezza e, a volte, anche di rischio terroristico per l'Italia e i vari Paesi europei; ideologia che, direttamente o indirettamente, ha creato una cortina fumogena dietro la quale si sono celati, e a volte protetti, interessi economici e *business* criminali e si sono nel contempo - male nel male - tradite le legittime attese di chi vuole diventare cittadino italiano seguendo le procedure previste, nel pieno rispetto delle leggi e delle consuetudini del nostro Paese. Solo uno Stato che sappia difendere con fermezza e convinzione i propri confini è in grado di garantire l'inserimento e l'integrazione nella comunità nazionale di nuovi cittadini.

Come dicevo, da sempre questo principio guida l'azione della Lega. Il nostro segretario Matteo Salvini, da Ministro dell'interno, è stato investito nel 2018 di un preciso mandato popolare, che lui ha coraggiosamente rispettato: fermare gli sbarchi. E così è stato. (*Applausi*). La difesa dei nostri confini ha sortito l'effetto di annullare quasi completamente gli sbarchi illegali, riducendo drasticamente le morti in mare e salvando la vita di tante persone cadute nelle mani di scafisti senza scrupoli. I numeri parlano chiaro: nell'anno di Salvini come Ministro dell'interno abbiamo avuto meno 80 per cento di immigrati sbarcati, meno 55 per cento di presunti dispersi in mare, meno 95 per cento di cadaveri recuperati in mare. Questi sono fatti, il resto sono chiacchiere. (*Applausi*). Per questo possiamo dire orgogliosamente agli italiani che sul tema dell'immigrazione Salvini e la Lega hanno la coscienza a posto e le carte in regola. (*Applausi*).

Salvini ha attuato quello che aveva promesso agli italiani e che - aggiungo, Presidente - è stato messo

nero su bianco nel contratto di Governo e aveva il pieno sostegno dell'intera maggioranza, compreso il MoVimento 5 Stelle, i cui esponenti, che oggi ci fanno la lezione, allora facevano a gara a intestarsi i successi di Salvini. (*Applausi*). Conte dagli Stati Uniti dichiarava, intervistato da Fox News che, da quando il suo Governo si era insediato, l'immigrazione illegale era crollata in modo ingente, e parlava dell'80-85 per cento in meno rispetto all'anno precedente. La loro strategia stava funzionando. Toninelli, allora Ministro delle infrastrutture, diceva che, fino a quel momento non Salvini, ma Salvini con lui e con il presidente Conte, avevano diminuito di una cifra davvero enorme il numero degli sbarchi. Significava che stavano facendo un buon lavoro di squadra.

Quella squadra, che allora si vantava dei risultati di Salvini, con un vergognoso voltafaccia ha cambiato rapidamente idea (*Applausi*) e, per fare un Governo con la sinistra che sosteneva l'opposto, ha cancellato i decreti Salvini e, con un voto vergognoso, ha trasformato una linea politica in un fatto giudiziario. E Salvini oggi è a processo con l'accusa ridicola di sequestro di persona. Vergogna! Vergogna! Vergogna! (*Applausi*). Un voto inaccettabile e aggiungo anche miope politicamente, che direttamente o indirettamente - non nascondiamoci - è stato uno dei fattori del ritorno ad una degenerazione dei numeri relativi agli sbarchi.

Il tutto è stato accompagnato da un'integrazione dei nuovi arrivati che è sempre difficile e spesso impossibile, per diversità culturali insormontabili ed episodi di delinquenza di cui si rendono quotidianamente protagonisti immigrati sbarcati illegalmente sulle nostre coste. L'esperienza pertanto ci mostra qual è la via maestra da seguire: fermezza nel blocco degli ingressi, a cui è ovviamente opportuno accompagnare una politica di collaborazione e partenariato a diversi livelli con altri Paesi del Mediterraneo.

L'accordo con l'Albania va in questa direzione. La ratifica ed esecuzione del Protocollo è un ritorno alla politica del fare che non aspetta gli eventi o invoca l'intervento di un'Europa perennemente assente. È un accordo bilaterale che rappresenta una forma sperimentale di creazione di *hotspot* fuori dal territorio nazionale, ma gestiti dall'Italia secondo le leggi italiane, che la Lega appoggia.

Intanto, purtroppo la vita reale ci consegna ogni giorno episodi di violenza, spesso efferata, compiuta da immigrati entrati clandestinamente in Italia, nemmeno quando già si erano fatti conoscere dalle Forze dell'ordine per i loro comportamenti delinquenziali. Lasciati liberi e impuniti, molti hanno cominciato a girovagare per le nostre strade, a volte superando i confini, vivendo di espedienti e commettendo reati; oppure, peggio, diventando facile preda dell'islamismo radicale e terroristico. Lo stupro di gruppo da parte di sette egiziani ai danni di una povera ragazzina tredicenne di Catania è l'ennesimo, mostruoso, drammatico e intollerabile episodio di una lunga sequela di crimini commessi da chi è sbarcato illegalmente in Italia. Nessun buonismo, nessuna giustificazione o comprensione è possibile o tollerabile verso gli autori, a cui ci auguriamo la legge infligga la pena più dura e severa possibile. (*Applausi*).

È evidente che, quando si parla di immigrazione clandestina, ci sono sempre in gioco la sicurezza delle nostre città, l'ordine pubblico e la coesione sociale e a farne le spese sono - come immaginabile - i cittadini appartenenti ai ceti sociali più umili e indifesi. Penso a quelli italiani, ma anche a quei cittadini stranieri regolari che vivono nelle periferie più difficili delle nostre città e si trovano a combattere contro l'ulteriore e inarrestabile degrado del loro ambiente di vita.

È per tutto questo che, nell'esprimere il convinto appoggio della Lega al Protocollo d'intesa tra Italia e Albania, chiediamo al Governo di insistere con coraggio, impegno e determinazione per vincere questa battaglia. Ne va del futuro dell'Italia, della nostra società e dei nostri figli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

***VERDUCCI (PD-IDP).** Signora Presidente, questo trattato è una dimostrazione plastica di propaganda e cinismo: soldi investiti in un altro Paese, in questo caso l'Albania, in cambio del trattenimento dei migranti. Come a dire: li portiamo lontano, lontano dalle nostre case, dalle nostre paure, dai nostri interrogativi, fuori, in territorio straniero, e il problema è risolto. Tutti sappiamo che non è così, perché siamo di fronte a migrazioni epocali dovute a guerre e a catastrofi ambientali che stanno squassando il pianeta, che spingono milioni di persone in cerca di salvezza e libertà. Ognuno di noi, nelle stesse condizioni, farebbe lo stesso.

Dopo il 7 ottobre la situazione è ancora più drammatica, con il Mediterraneo orientale in fiamme, a pochi passi da noi. Di fronte a tutto questo servirebbero testa e cuore, e una *leadership* europea, una strategia comune. Voi invece fate l'opposto: decidete di agire da soli, di fare una misura che è uno *spot*, che riguarderà, secondo i vostri piani, 3.000 migranti a fronte di oltre 160.000 arrivi in Italia nell'ultimo anno, ma ad un costo economico altissimo e soprattutto, Presidente, ad un prezzo morale insopportabile sulla pelle di esseri umani delocalizzati, deportati, come fossero pacchi o merce o carico residuale, come è stato detto in modo vergognoso. Un baratto a perdere, per tutti.

Pensiamo cosa succederebbe se tutti i singoli Stati europei facessero allo stesso modo, anziché costruire un'unica politica si organizzassero ognuno per conto proprio, per deportare in un paese terzo, lautamente pagato, i migranti che bussano alla nostra porta. Sarebbe la fine dell'idea di Europa, che è innanzitutto stato di diritto, che è innanzitutto l'affermazione del principio assoluto di non discriminazione. Al cuore di tutto questo c'è il diritto di asilo, un diritto sacro voluto dai nostri costituenti come reazione alle persecuzioni e al totalitarismo.

Questo trattato è uno sfregio per la nostra civiltà, per il nome Italia che portiamo.

È un precedente pericoloso dal punto di vista giuridico e umanitario, indirizzato unicamente al respingimento e non all'accoglienza, come invece dice l'articolo 10 della nostra Costituzione. In questo trattato c'è un'idea di criminalizzazione dei migranti, di criminalizzazione della solidarietà. Un rovesciamento inquietante di quello che noi siamo, dei valori che tengono insieme la nostra Repubblica e la nostra democrazia. Voi prefigurate per migranti che fuggono da guerre e da persecuzioni una detenzione automatica, arbitraria e prolungata, senza possibilità di assistenza legale e senza diritto di difesa, come è stato denunciato dalla commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa.

Dite che questo trattato non riguarderà chi è vulnerabile, ma non c'è nessuna garanzia sulle procedure a tutela dei bambini, dei malati e delle donne in gravidanza. Vi chiediamo allora almeno di approvare i nostri emendamenti per proteggere bambini, madri, donne che hanno subito violenza. Sappiamo già però che non lo farete. Voi introducete di fatto dei respingimenti collettivi, impedendo ai migranti messi in salvo da navi italiane, a cui va sempre tutta la nostra riconoscenza, di richiedere asilo nel territorio dove mettono piede, che è l'Italia - perché quelle navi sono territorio italiano - e non l'Albania. Ricordo che l'Albania è un Paese fuori dall'Unione europea e quindi fuori dalla copertura del diritto d'asilo europeo. È evidente come ci sia un inganno e l'aggiramento di un diritto che non è dei migranti, ma è un diritto universale!

Stravolgete il sistema di soccorso in mare, negando lo sbarco nel primo porto sicuro utile più vicino al naufragio, costringendo ad affrontare giorni di mare in più per arrivare in Albania, dove voi prevedete di costruire, con costi altissimi, nuovi CPR, nuovi "centri di permanenza per il rimpatrio", come quelli famigerati che ci sono in Italia. Centri dove sono ammassate, spesso in gabbia, in condizioni oltre il disumano, persone che non hanno alcuna colpa, come Ousmane, un ragazzo di ventidue anni, che si è tolto la vita a Ponte Galeria, pochi giorni fa, lasciando un messaggio che è un monito durissimo verso la nostra indifferenza. (*Applausi*).

Presidente, noi chiediamo che questi centri vengano chiusi, in Italia, in Albania, ovunque. Noi chiediamo che le risorse enormi qui stanziare, pari quasi a 700 milioni dei contribuenti italiani, vengano utilizzate per scuola, sanità, lavoro o siano utilizzate per costruire integrazione e inclusione, quel sistema di accoglienza diffuso imperniato sui Comuni e sull'associazionismo laico e religioso, che voi avete smantellato, ma che è invece l'unico che può creare sicurezza per tutti, in particolare per chi vive nei luoghi più difficili.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 18,15)

(Segue VERDUCCI). Presidente, noi voteremo contro questo disegno di legge perché viola quel che di più importante abbiamo, il codice dei diritti, il codice dell'umanità: tutti gli uomini sono creati uguali e, tra i loro diritti, tra i nostri diritti inalienabili, ci sono la vita, la libertà, la felicità. Questi ideali saranno più forti del vostro Governo e noi continueremo a batterci per farli vivere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, gentili colleghi, credo che il metaforico travaso di bile sia

stato chiaramente percepito negli interventi degli esponenti dell'opposizione e si sia concretizzato in un legittimo ostruzionismo in Commissione, nonostante il calendario votato all'unità nella Conferenza dei Capigruppo. Siamo qua oggi a discutere questo provvedimento, seppur con diversi giorni di ritardo, e ciò rappresenta ai testimoni non solo il fatto che stiamo andando nella giusta direzione, ma anche il fatto che anche sul tema dell'immigrazione siamo ed eravamo pronti. *(Applausi)*.

Eravamo pronti sui temi dell'economia. Basta guardare i numeri. Abbiamo il più alto livello di occupazione degli ultimi quarantasei anni, la disoccupazione più bassa degli ultimi diciannove. Eravamo pronti sul tema del contrasto alla povertà, visto che continua ad aumentare, anche se non abbastanza, la capacità per le famiglie italiane del loro potere d'acquisto. Eravamo pronti a invertire la rotta sulla sanità, perché dopo i 37 miliardi di euro tagliati dai Governi della sinistra nel periodo 2012-2018 invertiamo la rotta e abbiamo la più alta spesa sanitaria nella storia repubblicana prevista per l'anno solare in corso.

Eravamo pronti sui temi dell'immigrazione, perché i citati decreti messi a sistema col Piano Mattei testimoniano un semplice fatto: il cambio di paradigma nei confronti dei rapporti con i Paesi africani rispetto all'atteggiamento che l'Europa ha avuto negli ultimi duecento anni. Ed è abbastanza singolare, se non bizzarro, il fatto che coloro i quali ci vengono spesso indicati come esempi da seguire in Europa altro non sono che quelle Nazioni che più hanno perpetuato ed agito in modo predatorio nei confronti dei Paesi africani.

Noi sosteniamo che il dramma dell'immigrazione, partendo dal concetto già citato del diritto a non emigrare, sia quello che va messo a sistema non solo con un intervento, ovviamente, a difesa delle nostre frontiere, perché i confini sono sacri e come tali vanno difesi, ma con uno sviluppo di quelle Nazioni che hanno la possibilità, nella ricchezza del loro sottosuolo, di trovare risorse per poter crescere e migliorare la loro condizione. Allora, leggere questo tipo di Protocollo fuori dal contesto che questa maggioranza e questo Governo stanno cercando di portare avanti è non solo miope, ma anche intellettualmente disonesto.

Allora, quanto ai rapporti tra Italia e Albania, il primo accordo bilaterale di amicizia risale al 1995 con il Governo Dini, al cui interno era prevista la possibilità di collaborare proprio in tema di immigrazione irregolare; un altro accordo c'è stato nel 2017, sempre con Governo a guida centrosinistra, tra il Ministero dell'interno albanese e il Ministero dell'interno italiano, e ancora una volta si prometteva un reciproco aiuto nel contrasto all'immigrazione. Oggi non si fa altro che concretizzare l'evoluzione di quei passaggi, che questo Stato, non questo Governo, aveva già fatto in passato.

Dopodiché, invito gli esponenti dell'opposizione, signor Presidente, a uscire da un provincialismo ideologico che non fa loro onore.

Su questa tematica non bisogna ascoltare il sottoscritto o gli altri intervenuti del Gruppo Fratelli d'Italia, o i membri del Governo, ma basterebbe ascoltare cosa hanno dichiarato su questo provvedimento il professor Sabino Cassese, il Presidente emerito della Consulta, il professor Mirabelli, o Pietro Dublino. Signori miei, avete sentito che cosa ha dichiarato il cancelliere socialdemocratico della Germania, Olaf Scholz, su questo, quando i Länder tedeschi chiedevano di guardare al modello italo-albanese rispetto alla possibilità di fare le verifiche per coloro i quali potessero o meno entrare nel loro territorio, fuori dai confini? Ha detto che guardava a questo accordo con grande interesse, così come ha fatto il commissario europeo per l'allargamento Varhelyi.

Noi non stiamo vivendo in un contesto - come ci dipingete - lunare, ma forse chi vive sulla luna siete voi, che uscite dai contesti europei in cui un altro paradigma è cambiato, perché l'alternativa ai controlli fuori dai nostri confini nazionali è solo quella della redistribuzione. La redistribuzione è stato dimostrato che non può funzionare, perché sono diversi i Paesi, non solo quelli di Visegrad, che non vogliono accettare gli immigrati che provengono da altre Nazioni. *(Applausi)*.

Allora noi comprendiamo - e l'Europa a livello dichiarativo lo sta già facendo - che dobbiamo arrivare a quel concetto geografico e non politico che i confini dell'Italia sono anche i confini dell'Europa e, quindi, chi entra in Italia entra in Europa e che il successivo passo non può non essere quello di una distribuzione che non funziona. Quella può funzionare ovviamente per i profughi, ma non può

funzionare per l'immigrazione cosiddetta irregolare.

Allora, l'accordo con l'Albania, al netto delle nefandezze giuridiche che ho sentito, perché la giurisdizione è evidentemente quella italiana e la legge che vige all'interno di questi centri sarà quella italiana, è talmente chiaro ed è lapalissiano anche il testo del provvedimento che speculare su quello, sì, è propaganda. Noi non siamo interessati alla propaganda, mentre voi siete interessati a riempire le pagine dei tanti giornali e delle tante televisioni a voi amiche, legittimamente. Noi invece siamo interessati a scrivere - sì, senatrice Bevilacqua - una pagina di storia, perché provvedimenti come questi, messi a sistema con tutti gli altri in tema di immigrazione, porteranno l'Italia ad andare in una determinata direzione.

Senatore Magni, anche noi non abbiamo la bacchetta magica, non ce l'ha nessuno, ma bisogna capire qual è la direzione in cui si vuole andare: noi l'abbiamo ben chiara e su quella proseguiamo.

(Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, è doveroso da parte del Governo intervenire su quello che è stato un ampio dibattito, che si è svolto prima alla Camera, in queste settimane in Commissione al Senato e oggi è approdata qui nell'Aula del Senato. Lo facciamo perché riteniamo di dover sancire dei principi e perché da questa parte c'è l'idea di un Governo che ha voglia di ascoltare e di confrontarsi, e la democrazia ci dà questa possibilità, seppur con visioni completamente differenti.

Devo fare una sottolineatura, signor Presidente, tramite la sua persona, ai tanti colleghi che sono intervenuti per quanto riguarda i Gruppi di opposizione. Vorrei dire che spesso il linguaggio in politica è una cosa fondamentale, perché le parole possono essere pietre e possono destare, per quanto mi riguarda, un po' di stupore. Mi riferisco a chi ha parlato di carro bestiame, a chi ha citato la deportazione, a chi ha parlato di un Governo che si arrende perché non è in grado, perché è impotente. Credo che i veri impotenti siano coloro che non fanno nulla, che non tentano nessun percorso, che si girano dall'altra parte, che si celano dietro l'ipocrisia di una apparente integrazione e di un'apparente accoglienza.

Ai quesiti, devo dire molto simili - come è giusto che sia - ascoltati nell'Aula della Camera, nella Commissione della Camera, nelle Commissioni congiunte in Senato e nell'Aula del Senato, si è risposto in termini abbastanza chiari rispetto allo *screening*, rispetto alla parte che riguarda i mediatori culturali piuttosto che gli interpreti, rispetto all'assistenza medica e all'assistenza legale; rispetto a un Protocollo che abbiamo messo in campo e che sarà certamente perfettibile, ma che ha delle basi straordinarie per fare quello che il Governo Meloni sin dall'inizio ha voluto sottolineare. Faccio cioè riferimento a riforme strutturali che possano dare ai tanti uomini e alle tante donne che arrivano attraverso il nostro mare la possibilità di costruirsi un futuro e una storia, di non dividere quelle famiglie che tanto preoccupano qualcuno, e quindi di poterli far rimanere nella propria terra.

Io ho radici del Sud, sono orgogliosamente calabrese e credo che, in termini di accoglienza, l'Italia tutta abbia sempre dimostrato, dal Sud al Nord, di sapere cosa significa questo termine. Parto anche da dall'idea che non bisogna trasferire dei messaggi distorti rispetto alla dignità umana, al tema della marginalità e a ciò che poteva essere visto tanto tempo fa e negli ultimi dieci anni, rispetto alle violenze sulle donne, rispetto ai centri che ho girato in lungo e in largo e che abbiamo trovato in situazioni disastrose, da terzo mondo, in confronto a ciò che deve essere l'accoglienza. I centri di accoglienza e gli *hotspot* hanno visto parecchi interventi da parte del Governo Meloni, ma ci siamo anche chiesti come mai non si era provveduto, parlando di accoglienza e di integrazione, a intervenire in modo da rendere questi luoghi abitabili dove l'umanità realmente regna.

Ho sentito dire in qualche intervento che il ministro Piantedosi aveva accennato alle dieci strutture dei CPR. Su questi temi, ovviamente, ci siamo mossi - come è giusto che faccia un Governo - con serietà e affidabilità, attraverso la ricerca di aree apposite che abbiano dei requisiti, attraverso dei sopralluoghi congiunti con il Ministero della difesa e attraverso quelle procedure che dovranno essere messe in atto per realizzare quelle strutture in modo intelligente e soprattutto affinché possano dare ciò a cui sono

preposte.

Tramite lei, signora Presidente, mi rivolgo alla collega Bevilacqua senza nessuna forma di strumentalizzazione. Io mi auguro che siano gli italiani a decidere se il nostro *premier* Meloni ha quella credibilità che tutti le riconoscono, ma che soprattutto mi auguro debba essere riconosciuta *in primis* dagli italiani e non da qualche Gruppo che fa parte di questo autorevole Senato. Su questo, però, riteniamo di non avere grandi preoccupazioni, perché oggi ha dimostrato di essere credibile, di aver rimesso l'Italia al centro dell'Europa, di aver affrontato i grandi temi e soprattutto di averlo fatto anche con autorevolezza, capacità, preparazione e studio.

Vorrei dire che l'azione di questo Governo - deve essere chiaro - è e resterà sempre ispirata all'umanità e alla fermezza. Non abbiamo nessuna intenzione di venire meno a quei doveri di accoglienza e di solidarietà verso le persone in fuga da guerre e da persecuzioni; al contempo, però, affermiamo con grande determinazione il principio che in Italia non si entra illegalmente, che la selezione all'ingresso del nostro Paese non sarà fatta dai trafficanti di esseri umani. Vogliamo governare i flussi anziché subirli e vogliamo soprattutto farlo con riforme strutturali, come il Piano Mattei. Bisogna riconoscere senza ipocrisia che l'accoglienza ha certamente un limite invalicabile nella capacità, da parte dello Stato che accoglie, di garantire un'integrazione concreta ed efficace coniugando sicurezza, legalità e coesione sociale, quello che i nostri cittadini ci chiedono.

Gli indirizzi del Governo sulle politiche migratorie sono molto chiari e la priorità assoluta è la tutela della dignità della persona. L'Italia conosce bene il significato della parola dignità, anche come parametro di condotta. L'attenzione alla dignità non può fermarsi - come è avvenuto nel corso di tanti anni - alle soglie dei centri di accoglienza. Il dovere dell'Italia è garantire dignità a chi accoglie e a chi è accolto. Non ci sono, purtroppo - ahimè - solo tanti morti in mare, ma anche chi si trova schiavo, costretto nei ghetti ad essere la manovalanza della criminalità, del caporalato, ad essere continuamente sfruttato da chi dell'accoglienza ha fatto una questione di *business*. Credo che la recente sentenza che ha condannato a vent'anni lo scafista di Cutro ne sia un esempio.

La solidarietà non può fermarsi, quindi, alla banchina di un porto senza poi garantire quella reale integrazione e la prospettiva di un futuro dignitoso. Spesso ci fermiamo a quella giornata, allo sbarco, per poi vedere degli invisibili che camminano sulle nostre strade, di cui ovviamente fino ad oggi nessuno ha avuto cura. Umanità è accogliere i profughi che scappano dalla guerra, dalle persecuzioni, non far scendere migliaia di migranti dai barconi per abbandonarli al proprio destino. Io credo che umanità sia dare finalmente alle persone la scelta di poter decidere di rimanere nella propria terra, di non dover partire per costrizione, lavorando per lo sviluppo dei loro Paesi, anziché sfruttarli con le politiche coloniali. Questo intende fare il Governo Meloni attraverso il Piano Mattei.

In vari interventi ho sentito parlare della mano e del cuore. Io credo che manchi uno strumento importante, insieme alla mente e al cuore, che è la mano: la mano nel saper decidere, nel sapersi assumere delle responsabilità, come questo Governo sta facendo rispetto a questo Protocollo. Voglio anche ricordare che c'era molto scetticismo per il Protocollo in Tunisia, che mi pare abbia poi determinato una diminuzione degli arrivi del 42 per cento. Magari potremo anche sbagliare, ma abbiamo avuto il coraggio di voler fare qualcosa, di non girarci dall'altra parte, di non dare quell'ipocrita accoglienza che ad oggi, purtroppo, non ha dato grandi effetti. Troppo spesso, ahimè, la politica crede di non avere le ali, ma troppo spesso, quando vedo alcune cose, credo che il problema sia che non c'è qualcuno che ha il coraggio di farle battere. Ebbene, penso che questo Governo a guida Meloni abbia la volontà di far battere le ali e di tentare un futuro diverso, che faccia realmente dell'umanità e della dignità una regola e non un'eccezione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PRISCO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3 (testo 2), presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PRISCO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PRISCO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «uno speciale ufficio», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.9.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 3.11, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, io ancora non ho avuto risposta, tramite lei, dalla sottosegretario Ferro, che ringrazio per tutto il lavoro fatto in Commissione. Non ho ancora capito quale sia o quali siano le casistiche previste da questo comma 2, che si aggiungono alle operazioni di soccorso in acque internazionali.

Al comma 2 si dice che: «nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso».

Quali sono le caratteristiche che si aggiungono a questo, per non dover togliere il termine "anche"? Che cosa avete previsto, oltre al salvataggio in mare nelle acque internazionali?

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.16.

[GIORGIS](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Giorgis, ne ha facoltà per due minuti, dal momento che il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, ho voluto prendere la parola su questo emendamento, perché, rispetto a quelli che seguono, esso è particolarmente esplicativo del nostro intendimento politico e, al tempo stesso, di quanto questo provvedimento sia del tutto irragionevole e privo di qualsiasi giustificazione. Nell'emendamento noi specificiamo che non possono comunque essere trattenuti nei centri ipotizzati nel territorio albanese le persone che hanno necessità di urgenti cure, le quali potrebbero venire lese nel fondamentale diritto alla salute nell'ulteriore spostamento: minori non accompagnati, donne incinte, ma soprattutto stranieri che hanno titolo per presentare in Italia domanda di protezione internazionale e che, di conseguenza, vengono destinati in un luogo nel quale sarà più difficile per loro esercitare un diritto che la nostra Costituzione e le norme internazionali garantiscono in maniera inequivoca.

Ora, respingere questo emendamento disvela tutta l'irrazionalità e l'assurdità di questa misura. Mi spiace non avere il tempo per illustrarlo in maniera più accurata, ma, se i colleghi avranno la pazienza di leggerlo prima di pronunciarsi, credo che farebbero fatica a respingerlo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, fino alle parole «dei soccorsi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.17 e 3.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, l'emendamento in questione è molto delicato, perché parla dei temi legati ai minori non accompagnati, alle donne incinte e alle persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. È bene che si sappia che, così come è stato appurato nel corso dei lavori della Commissione, non è previsto alcun principio di garanzia, tutela e reciprocità fra l'ordinamento della Repubblica italiana e l'ordinamento della Repubblica di Albania. Tradotto: se rimanesse aperto il cancello di questi centri e minori non accompagnati, donne incinte e persone bisognose di cure urgenti ed essenziali uscissero per vari motivi dal cancello di questi CPR, essi rientrerebbero nella competenza piena ed esclusiva della Repubblica di Albania, senza alcuna garanzia in alcun modo assicurata. Credo che questo sia un elemento di grave *vulnus* giuridico, che deve essere oggetto di una modifica.

(Applausi). È per questo motivo che noi voteremo a favore di questo emendamento. Chiediamo che l'Assemblea consideri con grande attenzione questi aspetti, che pure dovrebbero essere nel recepimento delle convenzioni internazionali già sottoscritte dal nostro Paese, a tutela di questi soggetti fragili, e che in questo testo legislativo non vengono in alcun modo considerati. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Giorgis, avete esaurito il tempo a disposizione, così come tutti i Gruppi di opposizione. Chiediamo alla maggioranza se cede i propri minuti all'opposizione *(Commenti)*, altrimenti, essendo il tempo contingentato, davvero non riusciamo. Il senatore Romeo cede parte del suo tempo al senatore Giorgis. Quindi le do due minuti per svolgere la sua dichiarazione di voto.

Prego, senatore Giorgis, ha facoltà di parlare.

GIORGIS (*PD-IDP*). Ne uso di meno, Presidente. Sintetizzo il mio intervento con una domanda al Governo. Ma come possono persone che hanno titolo per soggiornare in Italia essere trasferite in luoghi al di fuori del territorio italiano?

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.24, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «del Protocollo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.25 a 3.33.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.34, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.36, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.37, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.38, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.39, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.40, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.41, presentato dal senatore

Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 3.42, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.43, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.44, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.45, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.46, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 3.47, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.48, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.49, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.50, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.51, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.52, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.53, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.54, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.55, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 3.56 presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.57, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.58, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.59, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati all'articolo 3.

[PRISCO](#), sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G3.100, G3.101 e G3.104.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.102, espungendo le premesse e riformulando l'impegno come segue: «a favorire la realizzazione di corridoi umanitari per l'ingresso di donne, uomini e bambini profughi in condizioni di grande precarietà, togliendo così ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.103, espungendo tutte le premesse e riformulando l'impegno come segue: «a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia».

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Aurora Floridia e al senatore Bazoli se accettano rispettivamente la riformulazione degli ordini del giorno G3.102 e G3.103.

Il senatore Bazoli accetta la riformulazione.

Chiedo al Sottosegretario se può ripetere la riformulazione dell'ordine del giorno G3.102.

[PRISCO](#), sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, l'ordine del giorno G3.102 vedrebbe un parere favorevole espungendo le premesse e riformulando l'impegno come segue: «a favorire la realizzazione di corridoi umanitari per l'ingresso di donne, uomini e bambini profughi in condizioni di grande precarietà, togliendo così ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone».

[PRESIDENTE](#). Do qualche secondo alla senatrice Aurora Floridia per rileggere la riformulazione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.101, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Alfieri, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.104?

ALFIERI (PD-IDP). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G3.104.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, se la maggioranza me lo concede, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'ordine del giorno G3.104. Penso sia importante, visto che è la prima volta che c'è un Protocollo di questo genere su un tema così delicato come la gestione dei flussi migratori,

che prevede in qualche modo una cessione della nostra sovranità all'estero, all'interno di un esperimento che ha dei lati e delle criticità evidenti, messi in evidenza da tanti operatori e da tante organizzazioni.

Non riesco a capire perché il Governo non possa accettare di avere una relazione semestrale su un'innovazione, su un qualcosa che nessuno ha mai provato prima. Dovrebbe essere interesse di tutti, anche dei parlamentari della maggioranza, ricevere una relazione semestrale per capire come sta funzionando, quali sono le criticità e qual è l'impatto finanziario di questo Protocollo. Mi sembra una cosa di buon senso.

Quindi, nel riconfermare il voto favorevole del Partito Democratico mi appello anche alla maggioranza, perché davvero si tratta di un ordine del giorno di massimo buon senso che garantirebbe ancor più che l'opposizione, la maggioranza rispetto a un Protocollo che oggettivamente ha delle criticità che hanno messo in evidenza tutti e sarebbe garanzia per tutti avere prontamente, ogni sei mesi, una relazione puntuale su ciò che funziona e non funziona di questa sperimentazione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.104, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Chiedo alla senatrice Aurora Florida se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.102.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Sì, accettiamo la riformulazione. Ci chiediamo solo se allora l'oligopolio vada bene, perché la riformulazione era per evitare il monopolio.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PRISCO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 4.2, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.7, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, e 4.8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.20, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.22, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.25, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.26, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, fino alle parole «con la seguente:», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.27, 4.28 e 4.29.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.30, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.31, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, fino alle parole «*i commi da 6*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.32.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.33, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.34, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.35, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.36, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.37, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.38, presentato dai senatore Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.39, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.40, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.41, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.42, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.43, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.44, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.45, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.46, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.47, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.48, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.49, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.50, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.51, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.150, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole «finanza pubblica», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.53.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.54, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G4.100.

[PRISCO](#), sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere sull'ordine del giorno G4.100 è favorevole, espungendo ovviamente le premesse e riformulando l'impegno come segue: «a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare il diritto all'assistenza e alla difesa legale».

[PRESIDENTE](#). Senatore Magni, accetta la riformulazione?

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colgo l'occasione della dichiarazione di voto favorevole a questo articolo per ringraziare il presidente Balboni che ha dimostrato un grande rispetto dei commissari e della Commissione. (*Applausi*). I ringraziamenti sono anche per i colleghi della Commissione affari esteri e difesa, che hanno portato avanti le iniziative. Nonostante le opposizioni avessero già deciso di mandare in Aula, legittimamente, questo Protocollo senza il relatore, il presidente Balboni è riuscito, attraverso la sua intermediazione, a ottenere una settimana di proroga dei

lavori della Commissione. Con questa dichiarazione, però, voglio anche ringraziare i colleghi dell'opposizione, perché questa settimana ci è servita per capire bene il senso della norma e gli emendamenti che abbiamo presentato. Pensate che ne abbiamo visti e discussi più di cento, quindi è stato un lavoro utile e propositivo.

Per quanto riguarda l'articolo 4, che ci accingiamo ad approvare, volevo solo sottolineare che fra i temi emersi c'è stato anche quello dell'incongruità rispetto alle norme europee. A tale proposito, desidero ribadire che la commissaria Johansson ha evidenziato ancora una volta come l'ufficio legale della Commissione europea non ravvisi alcuna violazione del diritto dell'Unione, non essendo lo stesso applicabile al di fuori di essa.

Un altro aspetto che riguarda sempre la giurisdizione è quello relativo ai reati. Io non sono un giurista, ma sono andato a studiare qualche carta e ho seguito qualche consiglio e all'articolo 7 del codice penale si dice che è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluni reati, quando evidentemente ci sono convenzioni o trattati che ne stabiliscano l'applicabilità. Anche sotto questo aspetto, quindi, mi pare che l'iniziativa si confaccia alle norme.

L'ultima è una considerazione rispetto ad alcune dichiarazioni che ho sentito anche questa mattina. Volevo ricordare che l'Albania, che è stata descritta talvolta come un Paese "da terzo mondo" - affermazione che assolutamente non trova riscontro - appartiene alla NATO e anche al Consiglio d'Europa, quindi penso che il nostro accordo sia legittimato e così anche la dignità dell'Albania.
(Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PRISCO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, identico all'emendamento 5.2, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.18, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G5.100.

[PRISCO](#), sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al primo firmatario dell'ordine del giorno G5.100 se insiste per la votazione.

ALFIERI (PD-IDP). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dai senatori Borghi Enrico e Musolino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PRISCO](#), sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 6.1, identico all'emendamento 6.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente in dichiarazione di voto sull'emendamento 6.1, che reca l'abrogazione delle disposizioni finanziarie.

Soltanto un piccolo commento: durante la discussione generale mi è capitato di sentire l'intervento di alcuni colleghi di maggioranza - ringrazio il collega Liris che mi sta facendo squillare il telefono - i quali hanno detto, restando seri, che Governo e maggioranza lavorano con efficacia e serietà sull'immigrazione, mentre le forze di opposizione fanno soltanto propaganda. Ora, dire che è l'opposizione a fare propaganda sull'immigrazione e non la maggioranza, proprio su questo tema, lo ritengo surreale, perché è stata proprio la propaganda del centrodestra, soprattutto sull'argomento (mi lego alle questioni finanziarie), a creare in questo Paese un profilo di intolleranza nei confronti del fenomeno delle migrazioni. Ricordo sempre i 35 euro al giorno che venivano rinfacciati per la gestione del fenomeno migratorio, come se la dignità umana potesse avere una quantificazione economica in euro. *(Applausi)*. Il profilo di propaganda di due delle forze politiche di maggioranza si riassume in due parole: blocco navale. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 6.2, presentato dai senatori Musolino e Borghi Enrico, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.150, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.151, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.11, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno presentati all'articolo 6.

[PRISCO](#), sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.101, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.150, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PRISCO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Abbiamo così terminato le votazioni degli emendamenti e i Capigruppo non intendono passare alle dichiarazioni di voto.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SCURRIA](#) *(Fdi)*. Domando di parlare. *(Brusio)*.

[PRESIDENTE](#). Prego i colleghi che intendono lasciare l'Aula di farlo in silenzio, perché gli interventi di fine seduta in realtà sono commemorazioni.

Ne ha facoltà, senatore Scurria.

[SCURRIA](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, il 9 febbraio 1983 Paolo Di Nella, dopo una settimana di agonia, saliva in cielo. *(Applausi)*. Era stato aggredito a piazza Gondar, a Roma, mentre attaccava dei manifesti, colpito alla testa da una spranga o da un sasso, non si sa bene da che cosa, perché l'arma del delitto non è mai stata trovata, esattamente come i suoi assassini.

Lo vogliamo ricordare perché quella di Paolo è una storia particolare - è al tempo stesso la storia di una generazione, ma anche quella di una nuova idea di destra - ma soprattutto perché con Paolo finiscono gli anni Settanta, esattamente quella mattina, quando con dei lampeggianti blu, insieme a degli agenti di scorta, un Presidente della Repubblica, il partigiano Sandro Pertini, arrivava al Policlinico Umberto I, dove Paolo era in agonia, vegliato dalla sua comunità, i militanti del Fronte della Gioventù. Mentre camminava per quei corridoi, la voce di una ragazza gli disse: Presidente, qui ci ammazzano come cani, perché noi siamo morti di serie B. *(Applausi)*. Il Presidente si avvicinò a quella ragazza e le disse: io sono qui perché voglio condannare chi ha commesso questo fatto esecrabile, da qualunque parte venga.

Era la fine di un odioso *slogan* che ci aveva inseguito per tutti gli anni Sessanta e gli anni Settanta, e cioè che uccidere un fascista non era reato, tanto da far scrivere all'allora giornalista di sinistra Giuliano Ferrara su Repubblica: «Abbiamo i titoli per dire che per noi questa non è la morte di un fascista, ma la morte di un uomo. E di più: di dire che se questo scelse di dirsi fascista e concepì per la sua vita futura di vivere da fascista, ebbene, aveva il diritto di scegliere e di vivere così».

In realtà Paolo non si era mai definito fascista: come tutta la sua generazione, si riteneva un nazional-popolare, tanto che anche Enrico Berlinguer mandò un telegramma alla sua famiglia, dicendo che era

vittima di un'aggressione disumana, che suscitava un commosso compianto anche da parte dei comunisti.

Con Paolo finisce un'era, quell'era per cui le famiglie di destra la sera, dopo essersi lavate i denti, prima di andare a letto, mettevano degli stracci bagnati sotto le porte, per evitare di finire come la famiglia Mattei, nel rogo di Primavalle. *(Applausi)*.

Con Paolo finisce l'era in cui le nostre sezioni avevano le porte blindate per fermare i proiettili che gli venivano sparati contro, come ad Acca Larenzia o a Piazza Risorgimento. Dopo Paolo, quando si tornava a casa la sera, non si faceva più il giro del palazzo tre o quattro volte per paura di un'aggressione; quando si usciva da casa, non ci si fermava più sull'uscio a guardare se c'era qualcuno che aspettava, com'era successo ad Angelo Mancina o a Mario Zicchieri, uscendo da una sezione del Movimento sociale del Fronte della gioventù; o anche semplicemente quando si andava a fare una passeggiata, non ci si guardava più intorno preoccupati tenendo per mano una ragazza o uscendo con un amico o con un familiare, com'era successo a Francesco Cecchin. Noi vivevamo così. *(Applausi)*. Abbiamo vissuto per anni così, semplicemente perché testimoniavamo un'idea.

Con Paolo è cambiato tutto, perché Paolo era differente: è morto per attaccare manifesti che volevano restituire Villa Chigi come verde pubblico alla sua comunità di quartiere. Paolo era il capofila di una generazione che si era ribellata al suo partito, perché non voleva raccogliere le firme a favore della pena di morte. Paolo era la teorizzazione della comunità contro la fazione. Paolo scriveva, mentre elaborava le sue idee, i suoi manifesti e le sue teorie, che si doveva riscoprire quella profonda solidarietà e quella nozione di popolo che proprio il predominio della morale mercantile e l'ipertrofia della città avevano distrutto, perché non si fa cultura solo con il libro famoso e con la compagnia teatrale celebre o con il grande film, ma si fa soprattutto con la creazione cosciente del popolo, col suo riunirsi e col suo essere comunità. La nostra nozione di comunità nasce così, anche grazie a Paolo Di Nella.

Paolo è stato tutto questo. Paolo era una tenda da campeggio, una motocicletta. Paolo era capelli arruffati e macchie di colla e di vernice sui vestiti. Paolo era studio, approfondimento e spiritualità. Paolo è stato questo ed è per questo che con Paolo è cambiato tutto.

Presidente, in conclusione, quella mattina nel sudario di Paolo, proprio il giorno in cui avrebbe compiuto vent'anni, una pietosa infermiera mise una rosa bianca. Noi facemmo allora a Paolo una promessa, una considerazione e un giuramento: la promessa era che non ci sarebbe stata vendetta, perché per noi gli anni Settanta finivano lì, e che non ci sarebbe stata una scia di sangue che avrebbe coperto altro sangue. Da quel momento in poi, i giovani non si sarebbero più massacrati tra di loro, ma avrebbero scelto solamente idee belle per poter vivere. *(Applausi)*.

La considerazione era che non potevamo promettere a Paolo giustizia, perché non dipendeva da noi fare giustizia, era ancora troppo elevata la commistione di una certa magistratura con una certa sinistra, e infatti gli assassini di Paolo e il loro volto non sono ancora noti e non sono stati ancora trovati.

Infine, il giuramento: avremmo vinto anche per Paolo. Gli avremmo portato la vittoria come nostro giuramento di una vita politica passata insieme.

Io spero che oggi, anche grazie a quello che facciamo, Paolo e i nostri ragazzi lassù sorridano un po' di più. *(Applausi)*.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, intervengo anch'io su Paolo, perché ognuno di noi ha da raccontare qualcosa su di lui, perché era veramente un ragazzo speciale. Paolo non faceva parte dell'elenco drammatico, grigio e buio che ha segnato Roma e l'Italia intera, rendendola grigia e veramente di piombo.

Paolo è stato veramente la fine di quel periodo. La testimonianza di com'era Paolo sta in quel manifesto «Paolo vive», che si trova a Viale Libia, da quarant'anni, che nessuno ha mai toccato. Quella scritta è rimasta lì.

Vorrei solamente offrire una testimonianza: ero un po' più piccolo, probabilmente ci siamo incontrati in quei corridoi nell'ospedale. Mi è sempre piaciuto scrivere e tanti anni fa scrissi qualcosa su Paolo, in

una mia giornata particolare. Ero piccolo, avevo forse quattordici o quindici anni, andavo al liceo e scrissi il seguente testo.

E poi un giorno come tanti altri, ti vesti, prendi il tuo zaino ed esci per andare a scuola, ma c'è qualcosa che ti spinge altrove e ti ritrovi alla stazione a chiedere «scusi, devo prendere il treno per Roma: a che ora passa?». Eh sì, perché a Roma chi c'era mai andato? E poi da solo e per di più con il treno. Ma dovevi andare a vedere come stava quel ragazzo che avevano aggredito a Roma, quel ragazzo chiamato Paolo, che mai avevi visto, ma che sentivi fosse tuo fratello. Un ragazzo che chiamavano rivoluzionario, ma che aveva solo i tuoi stessi sogni, che voleva solo a tutti i costi donare al suo quartiere i giardini di Villa Chigi. Voleva solo vederci giocare i bambini, voleva solo vederci chiacchierare i suoi nonni. Ma per questo fu colpito al capo, forse perché stava dalla parte sbagliata del mondo.

Arrivai, non so come, e vidi tanti ragazzi che, a differenza mia, magari ci avevano parlato e ragionato insieme, che aspettavano in quei corridoi per sapere qualcosa, per sperare di vederlo uscire da quella porta giù in fondo. Eravamo lì ad aspettare Paolo, ma non ci sentivamo assolutamente rivoluzionari, ci sentiamo solamente ragazzi che credevano le stesse cose. Restai lì non so quanto, certamente qualche ora, e poi tornai alla stazione per riprendere quel treno per tornare a Colleferro. Quanti pensieri su quel vagone di ritorno, sperando solo di non essere sgridato dai miei al rientro a casa.

Non fu un giorno come gli altri, perché quel giorno segnò profondamente il mio percorso di vita. E se oggi Giorgio è così, tanto dipende anche da quel viaggio in treno e da quell'attesa in quei gelidi corridoi, insieme ad altri giovani "rivoluzionari". Ciao Paolo. (*Applausi*).

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, ci associamo al dolore, al ricordo e alla ferita - perché è una ferita che provoca dolore - ancora aperta per questo anniversario.

Mi è capitato altre volte in Parlamento, alla Camera e anche qui, di parlare di quegli anni e di queste cose. È stato ricordato dal senatore Scurria e poi anche dal senatore Salvitti quel ragazzo di diciannove anni che venne sprangato e poi morì perché attaccava dei manifesti a Villa Chigi, per aprire al pubblico quella villa che era chiusa. A tanti giovani in tutta Italia capitò in quegli anni di fare battaglie anche per aprire spazi di libertà, come il parco di una villa che era chiuso. Venne sprangato, perché quelli erano gli anni in cui, se uno girava con il «Secolo d'Italia», veniva sprangato. Erano anni in cui, se uno girava con un giornale di sinistra, veniva ammazzato. Per vendetta, alcuni andarono a casa di Valerio Verbano, un ragazzo poco più grande di Paolo, che non era in casa. Suonarono: «Siamo amici di Valerio», dissero ai genitori, che erano lì; «Lo aspettiamo». Arrivò Valerio e, davanti ai genitori, lo ammazzarono.

Ogni città ha nomi di ragazzi uccisi così in quegli anni. Alla Balduina venne ammazzato Walter Rossi; a Primavalle i fratelli Mattei; a Milano Sergio Ramelli, Fausto e Iaio. Noi abbiamo più volte detto che quell'odio, che era alla base di quegli anni, davvero non deve più venire.

Non a caso, il Comune di Roma, quando era sindaco Veltroni, dedicò a Paolo Di Nella un viale a Villa Chigi con una targa intitolata, come aggiustammo e sistemammo a Piazza della Balduina il monumento dedicato a Walter Rossi e così via. La memoria infatti va tenuta affinché quei fatti non accadano più. Quell'abbraccio sul palco del Palaeur, nel 2008, tra Carla Zappelli, madre di Valerio Verbano, e Giampaolo Mattei, suggellò quella stagione.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Mi avete ascoltato, io sono molto favorevole a che davvero si chiudano per sempre quelle pagine di odio e che si considerino davvero - non soltanto retoricamente, come pure a volte facciamo - gli avversari come tali e non come nemici. Non credo che certe esibizioni - lo dico con franchezza e solidarietà, lo ribadisco - e certi saluti romani, come quelli di Acca Larenzia, aiutino a superare quel clima, così come altre manifestazioni di segno opposto non aiutano. Combattiamoci ma, proprio per rispettare questo dolore e per superare quegli anni, evitiamo di tollerare qualsiasi segno estremista che in qualche modo possa far considerare l'avversario ancora oggi un nemico e non un avversario. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, faccio parte di una generazione che ha conosciuto Paolo Di Nella, Francesco Cecchin, i ragazzi caduti ad Acca Larenzia, Francesco Ciavatta, Franco Bigonzetti. Non ho conosciuto - perché non si conoscevano ovviamente all'epoca - i caduti dell'altra parte, che pure vanno ricordati, come Walter Rossi e Valerio Verbano, o come Ivo Zini, che mi pare di ricordare fu un ragazzo ucciso solo perché stava leggendo «l'Unità» sulla bacheca della sezione del Partito Comunista all'Alberone; trovandosi lì, è morto perché qualcuno ha sparato. Quindi le tragedie sono state molteplici e le ricordiamo tutti.

L'amarezza, a decenni di distanza, molte volte è di non aver individuato i colpevoli. Faccio parte di una generazione che nella stessa scuola - ero con Antonio Tajani, che era appena due anni più grande di me - ha trovato Paolo Gentiloni, che era un esponente della sinistra; c'era anche Alvaro Lojacono, che poi abbiamo trovato, secondo le cronache, a Via Fani, con le Brigate Rosse, e che è stato a lungo latitante all'estero, prima di essere assicurato alla giustizia italiana. L'amarezza è per la mancanza di coraggio nell'individuazione dei colpevoli, da un lato e dall'altro.

In qualche caso - lo dico al senatore Verini, che questa storia da un altro versante la conosce - ci sono state prove evidenti che sono state ignorate dalla magistratura. Lei, senatore Verini, prima parlava di saluti romani ed altre vicende, però su Acca Larenzia la cosa più grave non è tanto chi ha fatto le manifestazioni in un certo modo. Gotor, che è assessore alla cultura al Comune di Roma ed è stato senatore della sinistra, ha scritto un bellissimo articolo su «la Repubblica», ricordando che la parte istituzionale della celebrazione è stata irreprensibile. Poi, ognuno si assuma la responsabilità dei gesti che compie.

Stiamo parlando di Paolo Di Nella, che mentre attaccava dei manifesti fu ucciso e morì dopo giorni di agonia. Quella morte, come ha ricordato efficacemente Scurria, segnò una svolta per l'atteggiamento di Pertini - bisogna dirlo - perché le istituzioni per la prima volta ebbero un moto di pietà, che adesso sembrerebbe scontato, ma che allora non lo era (e infatti non c'era stato dopo Acca Larenzia, dopo la morte di Zicchieri e di Mancina), quindi fu il segno di un tempo che per fortuna cambiava.

A me dispiace che ancora oggi, a distanza di decenni, non ci siano colpevoli rintracciati in troppe vicende. Si potrebbe parlare di Verbano o di altri omicidi, ma Acca Larenzia la cito perché, più ancora che sulla vicenda di Di Nella, in quel caso è evidente: la mitraglietta che ha ucciso quei ragazzi poi ha ucciso Tarantelli, Lando Conti, Ruffini. Le Brigate Rosse hanno ucciso con la stessa mitraglietta con cui sono stati uccisi Ciavatta e Bigonzetti. Evidentemente, alcune persone si sono spostate dai centri sociali della periferia di Roma alle Brigate Rosse, portandosi le armi e nessuno ha fatto un'indagine. Questa è una vergogna che ricade sulla procura della Repubblica di Roma, perché quel reato non è prescritto (*Applausi*) e ci sono libri di giornalisti che descrivono i fatti.

Quindi, nel ricordare Paolo Di Nella, faccio anche un invito dal Senato alla procura di Roma ad indagare. Ci sono elementi e si può fare; sono reati che non si prescrivono su tutte queste vittime. Ho fatto un elenco, che però - ahimè - si potrebbe estendere ulteriormente. In quel caso, che non è quello che ricordiamo oggi di Di Nella, c'è una traccia evidente che è stata ignorata. Siccome ero in una scuola in cui c'era Alvaro Lojacono, che a noi non ha sparato, ma altre persone le ha uccise per strada, vorrei che ci fosse un po' di giustizia per tutti questi caduti.

La procura della Repubblica di Roma fa ancora in tempo: ci sono libri di giornalisti, basta consultarli, ce n'è uno di Nicola Rao molto chiaro ed efficace. Li leggano e facciano quello che è un loro dovere. Noi dobbiamo onorarli con il ricordo, qualcuno potrebbe onorarli colpendo e condannando i colpevoli, nei confronti di tutti coloro che sono morti. (*Applausi*).

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

So che interviene sul centenario della nascita di Bruno Kessler: mi scuso con lei e con la famiglia di Kessler che ieri era presente in tribuna, ma purtroppo non siamo riusciti a svolgere gli interventi di fine seduta.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, Bruno Kessler è stato un deputato della VII e della VIII legislatura, poi venne eletto al Senato, sempre nella Democrazia Cristiana, nel 1983 e nel

1987; morì durante la X legislatura da senatore in carica.

Bruno Kessler è un personaggio di primissimo piano nella storia della politica del Trentino; è uno di quegli uomini di potere che, per capacità progettuale, *leadership* politica e dinamismo, ha ancora qualcosa da suggerirci a cento anni dalla nascita, perché è stato un uomo di visione, come sottolineò il suo grande amico Beniamino Andreatta durante le esequie nel 1991, ma anche un uomo di granitica convinzione.

Questa doppia attitudine bene emerge dalle seguenti parole pronunciate nel lontano 1970: oggi dobbiamo avere il coraggio di inventare, anche sbagliando; dobbiamo avere fierezza e fantasia. Fierezza, cioè crederci capaci di influire sulle cose, nonostante ogni giorno sperimentiamo tutti i limiti dello sforzo compiuto, sia a livello locale sia a livello mondiale. Fantasia, come capacità di anticipare il futuro con coraggio e lungimiranza. I modelli vecchi, collaudati e sicuri, non bastano più. Dobbiamo volere e vedere qualche cosa di nuovo, di duttile, di empirico, oltre le leggi, sopra le leggi, forzando per averne di nuove, che magari lascino ampi spazi a iniziative locali.

Kessler nasce il 17 febbraio 1924 a Cogolo di Pejo, un paesino della Val di sole; orfano di padre a quattro anni, la madre lavora ai campi e lui studia in convento per necessità e si laurea in giurisprudenza a Padova. Uomo spigoloso, solitario, politico accentratore, Kessler si iscrive alla DC nel 1945 e diventa segretario di una piccola sezione a ventun anni.

Il Trentino dei primi anni Sessanta ha molti problemi e limitate competenze per risolverli da sé; l'aspettativa di vita alla nascita per gli uomini è di sessantadue anni, la più bassa d'Italia; il reddito è al di sotto della media nazionale; si registrano forti tassi di emigrazione e alte punte di disoccupazione stagionale; l'occupazione femminile extradomestica è scarsa, mancano servizi e infrastrutture, soprattutto nelle valli. La parola d'ordine in quegli anni di riformismo politico è ovunque programmazione. Kessler la fa propria ed elabora un progetto organico per la modernizzazione della sua terra, anche attraverso l'investimento in cultura e ricerca. Kessler aveva capito che il riscatto di una terra marginale e povera non passava solo dal miglioramento delle condizioni materiali di vita della popolazione, ma da un più ampio processo di crescita culturale.

Assegnava in particolare all'università un ruolo strategico per lo sviluppo del territorio. Così prende forma l'idea, che poi diventa disegno politico, della prima facoltà di sociologia in Italia. Kessler tocca con mano una scienza nuova, almeno in Italia: la sociologia. In questa disciplina, dotata di strumenti empirici duttili per leggere quel presente complesso, Kessler vede un futuro, ovvero la possibilità di formare una classe dirigente all'altezza dei tempi nuovi, di favorire la sprovvincializzazione del Trentino. Così nel 1962, per ovviare all'impossibilità giuridica della Provincia di fondare direttamente un istituto universitario, nasce l'Istituto trentino di cultura.

Kessler dovrà affrontare diversi ostacoli per veder compiutamente realizzato il suo progetto. Sociologia sarà la prima università di massa, nel senso che è la prima ad aprire le porte anche ai diplomati degli istituti tecnici. Egli non è solo: lo aiutano innanzitutto padre Luigi Rosa dei Gesuiti di San Fedele a Milano e studiosi come Marcello Boldrini, Giorgio Braga, Mario Volpato, l'amico Beniamino Andreatta e poi Norberto Bobbio, Paolo Sylos Labini, Alessandro Pizzorno, fino a Francesco Alberoni. Trento, capitale della sociologia, è però solo il primo frutto del modello autonomistico kessleriano, con la nascita di nuove facoltà e la creazione di istituti di ricerca di alto profilo scientifico e internazionale. Vengono fondati nel 1973 l'Istituto storico italo-germanico, nel 1975 l'Istituto di scienze religiose e nel 1976 il Centro per la ricerca scientifica e tecnologica, nato come Centro di sviluppo e ricerca in fisica, che sarà uno dei primi centri in Italia a occuparsi di intelligenza artificiale con il professor Luigi Stringa.

Concludo dicendo che il Trentino doveva appropriarsi in modo più convinto della propria autonomia, ancorandosi alla solidità delle proprie tradizioni non come a una zavorra, ma come a una spinta verso l'apertura e l'innovazione. Questa è l'idea che sta alla base dell'originale progetto di Bruno Kessler: una comunità che trova riscatto nella conoscenza e cresce nel sapere dovrebbe essere ancora il punto da cui partire per rinnovare il tessuto economico, sociale e culturale di un territorio.

Desidero, in conclusione, ringraziare soprattutto la figlia Elisabetta Kessler, che appunto ieri era qui con noi e anche Sara Zanatta, sociologa di quella facoltà aperta grazie a Bruno Kessler, attualmente

ricercatrice della Fondazione Museo storico del Trentino che ha collaborato con me per la ricostruzione di questi aspetti. *(Applausi)*.

[FINA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, lo scorso 9 febbraio è stato il terzo anniversario della morte del Presidente emerito del Senato Franco Marini. Egli ha presieduto quest'Aula con autorevolezza e spirito costituzionale, come è stato per tutta la sua vita e nei molti ruoli di servizio al Paese. Franco Marini è stato capace di coniugare in sé l'uomo di parte, con la sua passione autentica, e l'uomo delle istituzioni, sempre capace di più avanzate mediazioni per il bene comune. Ha sempre ricercato l'unità e lavorato per essa nel partito, come nei ruoli che ha ricoperto, guardando agli ultimi e all'equità sociale come obiettivo prioritario del suo servizio. Equità, giustizia sociale, dignità del lavoro: una ragione di vita fatta propria sin dalla più giovane età, quando il "lupo marsicano" girava la Marsica in bicicletta per raggiungere i luoghi di lavoro e di lotta sindacale. Da lì fino alla segreteria generale della CISL, poi le istituzioni: da Ministro del lavoro, darà alla luce la legge n. 460 del 1992, una normativa dedicata ai lavoratori e alle lavoratrici con l'introduzione di ammortizzatori sociali e sostegno all'occupazione; ne era orgogliosissimo e non perdeva occasione di ricordarlo. Ma furono quelli anche gli anni di collaborazione con Mino Martinazzoli come capo dell'organizzazione nazionale della Democrazia Cristiana, un ruolo che poi lo porterà nel 1997 alla segreteria del Partito popolare italiano. Marini ha attraversato quegli anni da assoluto protagonista, *leader* riconosciuto, spesso decisivo nei principali snodi politici. È stato uno dei padri della coalizione di centrosinistra, dalla nascita della Margherita alla fondazione del Partito Democratico, del quale è rimasto, fino alla fine, un forte punto di riferimento. Una vita da combattente, da uomo delle istituzioni. Credeva nei partiti, nella militanza, nell'impegno nella partecipazione, nella politica popolare in grado di stare fra le persone, in grado di farsi capire sempre dalle persone. Sarebbe stato un grande Presidente del Consiglio, in quel 2008 in cui il presidente Napolitano gli affidò il mandato esplorativo, e sarebbe stato un grande Presidente della Repubblica.

In quest'Aula ci sono voci molto più autorevoli della mia che potrebbero ricordare meglio una vita politica così lunga e intensa: il senatore Dario Franceschini, il più importante allievo, figlio politico e amico, la senatrice Annamaria Furlan che parlerà dopo di me, prima donna segretaria generale della CISL, chi era in Senato durante la sua Presidenza, chi ha collaborato gomito a gomito con lui nel Partito Nazionale. Io, di quarantacinque anni più giovane, ho solo due piccole ragioni per parlare qui ora. La prima è la condivisione delle comuni radici abruzzesi; la seconda è la fortuna di aver avuto il suo severo affetto nei miei primi impegni politici territoriali.

La sua postura, la chiarezza, la lucidità, la ruvidezza coriacea, il richiamo costante e fermissimo alla realtà dei fatti, la giovialità nei convivii, accompagnati dai canti degli alpini, la direzione, condotta non come il generale chiuso nella sua tenda nelle retrovie, ma davanti, a segnare il passo: non aveva niente della pedanteria professorale, ma era comunque un grande maestro, nel solo modo in cui in politica forse lo si può essere, ossia con l'esempio.

Questo mio, allora, vuole essere solo un abbraccio al figlio Davide ed un monito a noi. Franco Marini merita molto di più di tre minuti, non solo per lui, ma per noi, per le istituzioni, per il dialogo fra le parti sociali, per la comunità nazionale, per il futuro del nostro Paese. *(Applausi)*.

[FURLAN](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, la ringrazio per questi tre minuti aggiuntivi che ha voluto concedere. Mi fa effetto parlare di Franco Marini in un'Aula semivuota, che avrebbe, per la caratura morale, etica della persona, per il ruolo istituzionale e sociale, meritato una presenza molto più numerosa. Ma avremo - io spero - altre occasioni.

Io ringrazio di cuore le amiche e gli amici della maggioranza e dell'opposizione che hanno voluto fermarsi e condividere con me e il senatore Fina queste due riflessioni. Franco è stato per me, come per tanti della mia generazione della CISL, un grande maestro: un maestro di vita prima ancora che un maestro di sindacato.

Tutto il percorso della sua vita è stato rivolto agli ultimi, alla tutela dei più deboli e alla centralità del ruolo sociale del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Con questo spirito egli è stato un grande segretario generale della CISL. Ha saputo costruire momenti di unità sindacale molto forti, tenendo sempre però fermi quelli che sono stati i principi di libertà, di eguaglianza, di democrazia che hanno caratterizzato la vita della nostra organizzazione e la nascita della CISL.

Con questo spirito ha portato, nelle istituzioni e nel suo percorso politico, il valore sociale della persona nel lavoro. Non c'è stato un attimo, nemmeno un secondo, anche della sua attività istituzionale e politica, in cui non abbia sempre messo al centro il lavoro come elemento di crescita della persona, di una comunità, di un partito, ma anche di un Paese.

A lui dobbiamo tantissimo. Alle volte qualcuno mi ha chiesto: dove è andata l'eredità morale e politica di Franco Marini? Credo che non esista una sola persona, nemmeno un solo partito, così profondi da poter ereditare da soli l'esempio di Franco Marini. Sono le istituzioni che ricevono, dai grandi uomini e dalle grandi donne che hanno dedicato una vita alla democrazia e al Paese, la loro eredità morale, etica e di esempio. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Io ho ascoltato con attenzione e con emozione quanto hanno detto il senatore Fina e la senatrice Furlan. Io mi associo a tutto quello che i colleghi hanno detto, pur da parte politica diversa.

Io vissi quella legislatura che vide il presidente Marini rivestire la seconda carica dello Stato, come Presidente del Senato. Fu una legislatura turbolenta fin dall'inizio, fin dall'elezione stessa di Franco Marini, che fu disputata e fu all'ultimo voto. Ma il presidente Marini seppe conquistarsi la fiducia e il rispetto di tutte le parti politiche, pur avendo appunto un compito estremamente difficile, per quel lato umano di cui avete parlato. Non aggiungo altro, perché chi l'ha conosciuto meglio e chi gli è stato più vicino ha titolo per dire di più. Il suo lato umano, la sua sensibilità politica, l'agire non per un ideale astratto, ma per le persone, nell'ambito di un ideale, di un pensiero e di una cultura, credo siano stati il tratto caratterizzante di Franco Marini e di tutti quelli che hanno avuto l'onore e il piacere di incontrarlo e di avere avuto momenti di amicizia con lui.

A nome di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, mi associo a questa commemorazione, che è commovente e ricorda pagine importanti di questa istituzione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si associa al ricordo del presidente Marini e alla vicinanza espressa alla sua famiglia. Ci tengo a dire che questa non era una commemorazione programmata, per cui i colleghi chiaramente non erano informati del contenuto degli interventi di fine seduta, e per questo motivo in questo momento l'Aula è vuota.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 15 febbraio 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#)).

La seduta è tolta (*ore 20,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 ([969](#))

N.B. Per gli emendamenti già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 157.
ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi compresi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;

2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 ter della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato ai sensi della lettera c) del medesimo comma;

e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici

e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

f) apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonché ai principi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

13.1

[Lorefice, Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un

controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «direttiva (UE) 2022/2464» inserire le seguenti: «, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,»;*

b) *dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«h-bis) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili;

h-ter) individuare parametri e obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con

responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

h-*quater*) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

h-*quinquies*) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

h-*sexies*) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il *greenwashing* e la doppia contabilizzazione;».

13.0.1

[Magni](#), [Mazzella](#), [Zampa](#), [Lorefice](#), [Rojc](#), [Bevilacqua](#), [Camusso](#), [Franceschini](#), [Guidolin](#), [Lombardo](#), [Malpezzi](#), [Pirro](#), [Sensi](#), [Spagnolli](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare al lavoratore una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in modo che il trattamento economico complessivo non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e che il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non possa comunque essere inferiore a 9 euro lordi;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario al fine di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, l'aggiornamento annuale del medesimo trattamento e l'individuazione dei CCNL prevalenti;

c) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la parità di genere attraverso l'istituzione di un salario minimo di cui alla lettera a) al fine di colmare il divario retributivo e pensionistico di genere.»

Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4).

13.0.2 (testo 2)

[Lombardo](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle concessioni balneari. Procedura di infrazione n. 2020/4118)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive e turistico-ricreative, sulla base dei seguenti principi direttivi:

- a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree da affidare in concessione;
- b) garanzia di un equilibrato rapporto, sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali delle aree oggetto dell'intervento, tra spazi ad accesso libero e spazi affidati in concessione a privati;
- c) ricorso a procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione;
- d) valutazione della concreta redditività delle aree demaniali ai fini della loro valorizzazione;
- e) riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali titolari di strutture turistico-sportive in concessione;
- f) previsione di una durata della concessione non superiore a quella necessaria all'ammortamento e alla remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario;
- g) equa quantificazione dell'indennizzo per i concessionari uscenti e definizione delle tutele occupazionali per il relativo personale, a carico del concessionario subentrante;
- h) definizione del numero massimo di concessioni in capo, in via diretta e indiretta, allo stesso titolare a livello comunale, regionale e nazionale;
- i) soppressione degli articoli 10-*quater* e 12, comma 6-*sexies* del decreto legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.»

Capo III

DELEGHE AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A
REGOLAMENTI EUROPEI

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, con facoltà per il Governo medesimo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, le modifiche necessarie al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo:

1) la conferma delle autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008;

2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro attribuiti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE), garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (UE);

3) l'esecuzione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;

4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;

5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;

6) la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;

7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché tra esse e le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e quelle dei Paesi terzi;

9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, le modifiche necessarie per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni

previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 7 del 2000 all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

15.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;».

15.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento;».

15.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;».

15.4

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 3), dopo le parole: «anche mediante procedimenti informatici» inserire le seguenti: «e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari»;*

b) *dopo il numero 3) inserire il seguente: «3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati;».*

15.5

[Lorefice, Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

«8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;».

ARTICOLI DA 16 A 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, compreso il sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, delle opzioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:

1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 della presente legge;

2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

c) attribuire alle autorità di cui alla lettera b) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE);

b) definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;

d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);

e) garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868;

f) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;

g) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE))

2023/1113)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023:

1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli intermediari bancari e finanziari;

2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;

b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, anche prevedendo opportune forme di coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti

finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento (UE);

f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera b) del presente comma i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi compresi i poteri di vigilanza e di indagine, di adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei reclami, rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE);

g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:

1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al numero 7), il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo;

2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche e a euro 30.000 per le persone giuridiche;

3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento (UE) con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;

6) fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chiedi l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento (UE) in mancanza delle autorizzazioni ivi previste;

8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità a quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del citato regolamento (UE) 2023/1114;

h) apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE);

i) escludere o ridurre il periodo transitorio previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per le cripto-attività, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;

l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;

m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di *token* collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando alla normativa nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal medesimo regolamento (UE), anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi previsti dalla lettera *m)* e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi dei soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 ([Doc. LXXXVI, n. 1](#))

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2

(6-00073) n. 1 (07 febbraio 2024)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#).

Preclusa

Il Senato,

esaminate congiuntamente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1);

premessi che:

la Relazione programmatica annuale rappresenta, insieme alla Relazione consuntiva, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento alla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

la Relazione programmatica riferita al 2023 è stata trasmessa dal Governo con un ritardo di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione del 31 dicembre previsto dall'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 234 del 2012, con la conseguenza che il Parlamento si ritrova ora ad esaminare e a esprimersi su orientamenti e priorità politiche relative, non all'anno successivo, ma a quello ormai concluso;

è di tutta evidenza che un tale ritardo, attribuibile in primo luogo alla mancata presentazione nei tempi della Relazione programmatica da parte del Governo, impedisca di fatto di svolgere, nell'ambito dell'esame parlamentare, considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo, e svuoti in gran parte di significato gli

obiettivi che il Governo aveva indicato come prioritari, nonché le azioni volte a perseguirli nel contesto del processo di integrazione europea per l'anno 2023 ormai concluso. Ne consegue che la Relazione programmatica riporta in molte parti informazioni non aggiornate e non tiene conto delle nuove proposte legislative avanzate da parte della Commissione europea;

risulta altrettanto incongruente l'analisi contenuta nella Relazione programmatica sulla necessità di adeguare periodicamente il diritto interno a quello unionale e di ridurre le procedure di infrazione. Nonostante l'impegno proferito dal Governo nella Relazione per assicurare tale adeguamento periodico attraverso i disegni di legge europea e di delegazione europea l'Esecutivo ha presentato alle Camere il disegno di legge di delegazione europea 2023 con notevole ritardo rispetto alla tempistica dettata dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, impedendo di fatto il regolare e tempestivo esame parlamentare del suddetto disegno di legge;

svilente per le prerogative parlamentari è la previsione da parte del Governo di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, con la possibilità di adottare atti urgenti legislativi in fase discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione, come già fatto con il decreto-legge n. 69 del 2023, dimenticando che, in caso di necessità di ulteriori adempimenti europei, ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge è possibile presentare disegni di legge europea e di delegazione europea di carattere semestrale;

tutto ciò considerato:

respinge il contenuto dei due Documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento le Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sia consuntiva che programmatica, le annuali o semestrali legge europea e di delegazione europea nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine del rispetto delle prerogative parlamentari.

(6-00074) n. 2 (07 febbraio 2024)

[Terzi Di Sant'Agata](#), [Murelli](#), [Zanettin](#), [De Poli](#), [Matera](#).

Approvata

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1)

premesso che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali, definite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, rappresentano un importante strumento a disposizione del Parlamento per la valutazione dell'operato del Governo nell'anno pregresso e per la partecipazione alla definizione dell'orientamento politico del Governo in relazione alle singole politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;

considerato che:

entrambe le Relazioni presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della citata legge n. 234 del 2012;

la Relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è stata presentata al Parlamento il 19 giugno 2023, mentre la Relazione consuntiva 2022 il 20 dicembre 2023;

tenuto conto:

dei molteplici fronti di conflitto internazionale, tra cui in particolare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, che coinvolgono le grandi potenze globali, compresa l'Unione europea;

del Vertice Italia-Africa, svolto in Senato il 29 gennaio 2024, nel solco del Piano Mattei per l'Africa tra il Governo italiano, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi africani e i rappresentanti dell'Unione europea, dell'Unione africana e di altri Stati e organizzazioni,

approva il contenuto delle due Relazioni e impegna il Governo:

a presentare al Parlamento le Relazioni consuntiva per l'anno 2023 e programmatica per il 2024, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire un più efficiente coinvolgimento dei competenti organi parlamentari, anche alla luce dei molteplici contesti internazionali di crisi che l'Unione europea dovrà affrontare nell'immediato futuro;

a presentare al Parlamento il disegno di legge europea per il 2024 in cui sia data priorità, anzitutto, alla chiusura delle procedure di contenzioso *ex* articolo 260 del TFUE relativo a sentenze che già danno luogo al pagamento di sanzioni pecuniarie e alle procedure di infrazione allo stadio del medesimo articolo 260, che rischiano di approdare a sentenza, e successivamente alle procedure *ex* articolo 258 del TFUE giunte a sentenza, indi quelle allo stadio del parere motivato e, infine, quelle avviate con la lettera di messa in mora, nonché in cui sia dato comunque conto dei criteri utilizzati nella valutazione e nella decisione di quali misure inserire nel provvedimento;

a presentare quanto prima al Senato della Repubblica il nuovo disegno di legge di delegazione europea per il 2024, per consentire un esame approfondito e sollecito, finalizzato a evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione;

a portare avanti con determinazione le iniziative del Piano Mattei per l'Africa, in piena sinergia con la strategia europea del Global Gateway, improntato sul modello del partenariato, per instaurare con i Paesi del continente africano relazioni vantaggiose per entrambe le parti, evitando rapporti di dipendenza e predatori, come avviene da parte di talune grandi potenze mondiali.

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno ([995](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame, recante: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno», (AS 995), istituisce, con il dichiarato fine di intervenire su una paventata emergenza immigrazione, un vero e proprio meccanismo di deportazione dei migranti verso un Paese terzo, peraltro esterno all'Unione Europea, prefigurando la costituzione di vere e proprie colonie detentive per stranieri;

il citato Protocollo Italia - Albania, al fine di "rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti dai Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo" (art. 2), consente al Governo italiano di utilizzare a titolo gratuito, per cinque anni rinnovabili tacitamente, delle Aree (art. 3) per realizzarvi due strutture (art. 4 comma 1), rispettivamente dedicate alle procedure di ingresso e all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Queste strutture sono destinate ad accogliere al massimo contemporaneamente tre mila migranti (art. 4 comma 1), cioè "i cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana" (art. 1, comma 1 lettera d). Rispetto a tale definizione, va subito segnalata quella più restrittiva contenuta nell'art. 3 comma 2, del disegno di legge di ratifica laddove prevede che nelle suddette aree "possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso", escludendo quindi i migranti che hanno fatto ingresso nel territorio italiano per via terrestre. Tali strutture saranno gestite dalle competenti autorità del Governo italiano "secondo la pertinente normativa italiana ed europea" e le eventuali controversie tra tali autorità e i migranti accolti in tali strutture "sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana" (art. 4 comma 2);

il disegno di legge in esame presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto anche con norme dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea;

il primo punto critico riguarda la stessa scelta di condurre i migranti salvati in mare da navi italiane in territorio albanese. Com'è noto, l'obbligo di prestare soccorso non può esaurirsi nelle operazioni di salvataggio in mare, sulla base della considerazione che questi, una volta a bordo, non siano più in pericolo immediato. Al contrario, esso comporta il conseguente obbligo accessorio che essi "vengano sbarcati e condotti in luogo sicuro (c.d. place of safety - POS) nel più breve tempo possibile. È infatti pacifico che la nave che presta assistenza può costituire solo temporaneamente un luogo sicuro, anche se dispone di strutture e attrezzature adeguate, perché per sua natura in balia degli eventi meteorologici avversi e non in grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse, primo fra i quali quello di presentare domanda di protezione internazionale. Si può dire sicuro semmai il luogo dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei naufraghi o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, riparo e cure mediche) possono essere soddisfatte e possono essere presi accordi per il trasporto dei sopravvissuti alla loro destinazione prossima o finale;

la disposizione che impone di non sbarcare immediatamente in territorio italiano i migranti soccorsi in mare da navi italiane - al pari di quanto oggi previsto per le navi delle ONG, obbligate a raggiungere il c.d. POS assegnato, senza peraltro poter effettuare ulteriori operazioni di salvataggio se non espressamente autorizzate - costringe i migranti ad ulteriori giorni di navigazione in mare fino al raggiungimento delle coste albanesi. Questa previsione sarà con ogni probabilità oggetto di sindacato di costituzionalità sia da parte della Corte costituzionale per violazione dell'obbligo internazionale ex art. 117.1 Cost. di sbarcare i migranti salvati in mare nel più breve tempo ragionevolmente possibile, essendo evidente la correlazione spazio-temporale, sia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU;

il secondo profilo di incostituzionalità riguarda l'effettiva tutela del diritto d'asilo dei migranti imposto dall'art. 10, 3 comma Cost. che, in mancanza di una legge attuativa, per giurisprudenza consolidata trova attuazione grazie al concorso di tre istituti riguardanti la protezione dei migranti. I primi due specifici, e cioè: a) il rifugio politico e b) la protezione sussidiaria e temporanea, entrambi disciplinati da fonti internazionali e dell'UE e rientranti dunque nella c.d. protezione internazionale. Il terzo è il permesso di soggiorno per protezione speciale e per casi speciali, non tipizzato e quindi ampio. Inoltre contrasta con le seguenti disposizioni di natura internazionale: la Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (c.d. SAR), firmata ad Amburgo il 27.4.1979 ed entrata in vigore il 22.5.1985, ratificata con l. 147/1989 e attuata con D.P.R. 662/1994, come emendata nel 2006; le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare adottate dall'Organizzazione Marittima internazionale con Risoluzione MSC.167-78/2004 allegato 34 alla Convenzione SAR; con la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1821/2011; oltre che con una serie di sentenze della Corte EDU, (fra tutte la sentenza del 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia.) e della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Cass., I civ. 26089/2022, 19176/2020, 21891-4/2019, 13082/2019, 4455/2018; VI civ. 11110/2019, 16362/2016, 10686/2012; C. cost. 194/2019);

inoltre, le due aree destinate all'ingresso e all'accoglienza dei migranti in attesa delle loro domande di asilo non sono cedute alla sovranità dello Stato italiano ma solo concesse al nostro Governo a titolo gratuito. Esse, quindi, continuano a ricadere nel territorio albanese, senza trasformarsi in zone extraterritoriali dello Stato italiano. Ci troveremmo, quindi, in una zona del territorio albanese soggetta alla legge italiana. Il che pone, di conseguenza, il problema di quale sia la legge applicabile in tali strutture ai fini della tutela dei diritti dei migranti. Innanzi tutto l'art. 3, comma 3 del disegno di legge, equipara le suddette Aree "alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25". Tale equiparazione sembra essere il frutto di una finzione giuridica, dato che, al contrario delle altre zone di frontiera finora istituite, queste in realtà non confinerebbero con il territorio italiano.

In secondo luogo, i migranti soccorsi in mare da navi italiane sotto il profilo giuridico sono già in territorio italiano perché "le navi italiane in alto mare (.) in luogo (.) non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano" (art. 4 Codice della navigazione) "ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera" (art. 4 cod. pen.). Di conseguenza, dei migranti soccorsi in mare a bordo di navi italiane non si dovrebbe accertare il diritto d'ingresso, come prevede il Protocollo, perché essi andrebbero considerati già entrati nel territorio italiano in cui, alla luce del diritto dell'UE, andrebbe esaminata la eventuale domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che il trasferimento di migranti soccorsi dal territorio italiano ai centri in territorio albanese potrebbe configurare una violazione della normativa europea sull'accoglienza dei richiedenti asilo se non un respingimento collettivo vietato dagli artt. 4 Protocollo IV della CEDU e dall'art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

ancora, è da evidenziare che poiché la procedura di frontiera prevista in tal caso non è applicabile ai soggetti vulnerabili (tra i quali minori, donne e genitori singoli con minori) se ne dovrebbe dedurre che sarebbe possibile sbarcare separatamente, e quindi separare, il padre dal restante nucleo familiare, con presumibile violazione dell'articolo 12 della direttiva 2013/33/UE che obbliga gli stati ad adottare le misure idonee a garantire quanto più possibile la sua unità. Peraltro in taluni casi (vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali o per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere) la condizione di vulnerabilità non è d'immediata evidenza con la conseguenza che, una volta accertata in seguito, ciò comporti un nuovo trasferimento di tali soggetti vulnerabili, stavolta dall'Albania all'Italia (al netto dell'aggravio di spese previsto in caso di ritorno in Italia dei migranti cui è stato riconosciuto il diritto d'asilo);

un ulteriore profilo di incostituzionalità è da ravvisarsi con riferimento alla violazione dell'articolo 24 Cost. Inoltre, non si può sottovalutare come, ai fini della tutela del diritto d'asilo dei migranti, la loro lontananza dal territorio italiano, pone dei problemi circa l'effettività del loro diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., non potendo scegliere il proprio legale, tenersi in contatto con lui e avere rapporti con associazioni e organizzazioni, anche europee e internazionali, in grado di dargli informazioni e assistenza, essere interrogato personalmente dal giudice. Sotto questo profilo, dunque, si potrebbe palesare un irragionevole trattamento diverso a fronte di soggetti aventi pari diritto d'asilo, con conseguente violazione del principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

inoltre, ancora in relazione all'articolo 3 della Costituzione, considerando i profili procedurali penali, il disegno di legge stabilisce che gli stranieri trattenuti nel centro albanese che compiano reati all'interno del centro siano sottoposti al giudizio da parte di giudici italiani, restando nel centro albanese di permanenza per il rimpatrio, in una peculiare situazione di detenzione penitenziaria italiana all'estero. Tale previsione è in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 in quanto i cittadini italiani che commettano reati all'interno del centro potrebbero subire la giurisdizione italiana a richiesta del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale, che invece non è prevista soltanto per gli stranieri trattenuti: la disciplina di cui sopra determinerebbe, inoltre, irragionevoli discriminazioni nel trattamento sanzionatorio e processuale penale per condotte tra loro identiche: lo straniero che commetta reati in Italia sarebbe detenuto in un istituto penitenziario (con le garanzie previste dall'ordinamento penitenziario), lo straniero trattenuto in Albania, al contrario, resterebbe detenuto in un'apposita sezione del centro di permanenza per il rimpatrio;

tutto ciò premesso,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 995.

QP2

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica prevede infatti che «si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico delle leggi sull'immigrazione), il decreto legislativo n. 251/2007 (attuazione della direttiva 2004/83/CE, cd. Direttiva qualifiche), il decreto legislativo n. 25/2008 (normativa di attuazione della direttiva 2005/85/CE, cd. Direttiva procedure), il decreto legislativo n. 142/2015 (normativa di attuazione della direttiva 2013/33/UE, cd. direttiva accoglienza) e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale»;

come rilevato anche da alcuni auditi corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la previsione che tali normative siano applicate allo straniero collocato nei centri albanesi «purché compatibili», è in contraddizione con il dettato costituzionale, dell'articolo 117, comma 1 Cost., laddove prevede che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato (...) nel rispetto (...) dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.», stabilendo che le leggi italiane sono soggette alle norme europee e non viceversa;

va altresì rilevata una problematica violazione del principio di uguaglianza relativamente ad alcune delle più cruciali garanzie per i richiedenti asilo previsti dalla direttiva UE sulle procedure di esame delle domande;

alcune importanti garanzie previste dalla direttiva Ue infatti presuppongono la presenza del richiedente nel territorio dello Stato membro o alla sua frontiera, come nel caso del diritto alle informazioni e alla consulenza sul diritto di chiedere asilo (articolo 8); il diritto di comunicare con «organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza» (articolo 12 par.1 c); il diritto di consultare «in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa» (articolo 22);

è evidente pertanto che lo straniero portato in Albania, rispetto allo straniero sbarcato in Italia, si troverà in una condizione di discriminazione giuridica per motivi di condizione personale, espressamente vietata anche dalla nostra costituzione;

allarmanti poi sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

senza qui entrare nel dettaglio dei costi, per i quali rimandiamo alla relazione della Ragioneria generale dello Stato, in questa sede occorre comunque ricordare che se i dieci Cpr su suolo italiano sono costati 52 milioni di euro in quattro anni, la trasformazione di Shengjin, e soprattutto Gjader, in enclave italiane ne costerà almeno cinque volte tanto per i prossimi cinque anni;

secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

come messo in evidenza dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, soltanto per allestire il Cpr di Gjader servono 28 milioni; e altri 31 milioni per la gestione di Shendjin e del medesimo Gjader: «Euro 4.400.700 per l'anno 2024, euro 6.556.200 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2028»;

considerato infine che:

l'intero protocollo è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo una riforma profonda delle normative sugli ingressi, un solido sistema di accoglienza e di supporto all'integrazione sociale e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione,

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 995.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato « Protocollo ».

EMENDAMENTI

1.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [La Marca](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3 (testo 2)

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Magni](#), [Marton](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).

1. Al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo stesso.

EMENDAMENTI

2.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [La Marca](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,», inserire le seguenti: «stabilita».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni di coordinamento)

1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorità:

a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;

b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;

c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere istituite non più di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;

f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;

i) uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.

2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.

3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle

previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identità assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.

7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [La Marca](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.4

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate dalla sua attuazione svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo e delle erigende strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, e l'effettività dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.».

3.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«(0a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;».

3.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del presente comma», aggiungere le seguenti: «e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel Paese di origine;».

3.7 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«(i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica agli operatori e ai migranti. Per lo svolgimento dei compiti di tale ufficio, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo di medico psichiatra o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui due con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui8 alla presente lettera può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È, altresì, autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal

reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.»

3.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

3.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali.».

3.10

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.11

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Id. em. 3.10

Sopprimere il comma 2.

3.12

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte», *inserire le seguenti:* «, entro le quantità massime di presenze contestuali nei centri istituiti in Albania indicate nel Protocollo,».

3.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «esclusivamente persone», *inserire la seguente:* «maggioresni».

3.14

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «o di altri Stati membri dell'Unione europea», *con le seguenti:* «e all'esterno del mare territoriale di altri Stati membri dell'Unione europea».

3.15

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

3.16

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole : «esclusivamente qualora il trasporto verso il

territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o di provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'art. 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142/2015 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.».

3.17

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.18

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «anche a seguito di operazioni di soccorso», inserire le seguenti: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi».

3.19

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.20

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare - Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea - adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo - Convenzione SAR - adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.».

3.21

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera

c), del Protocollo possono essere trattenuti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.».

3.22

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis, del medesimo decreto legislativo per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

3.23

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.».

3.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse.»

3.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.».

3.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni.»

3.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16.»

3.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, che sono condotti senza indugio in Italia.»

3.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza, che sono condotte senza indugio in Italia.»

3.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti minori non accompagnati, che sono condotti senza indugio in Italia.»

3.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia.»

3.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.»

3.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.».

3.34

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

3.35

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

3.36

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

3.37

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.38

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo» *con le seguenti:* «Al soggetto condotto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»

3.39

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trattenuto», *con la seguente:* «condotto».

3.40

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In attuazione dell'articolo 6, comma 5 del Protocollo l'accompagnamento della persona straniera in una delle due strutture site in territorio albanese, comporta la sua permanenza nella struttura nelle more dell'identificazione e delle successive procedure, senza potersene allontanare, fatto salvo l'eventuale successivo trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento di accompagnamento e permanenza deve essere disposto con atto scritto e motivato del competente Questore che è inviato e comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese. Il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, deve comunicare entro le successive 48 ore il suo

provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro.».

3.41

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

3.42

[Majorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Id. em. 3.41

Sopprimere il comma 6.

3.43

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.».

3.44

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «In casi eccezionali.».

3.45

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis Nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza indicato nel comma 4, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in tutti i casi di presentazione della domanda di protezione internazionale alle autorità italiane nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo che non rientrino nelle ipotesi previste dall'art. 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania è immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed accede alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il provvedimento giudiziario che non convalida o che rigetta la proroga del trattenimento dispone anche le misure necessarie per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato dello straniero nel territorio italiano.».

3.46

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

3.47

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Id. em. 3.46

Sopprimere il comma 7.

3.48

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.»

3.49

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga», con le seguenti: «di cui».

3.50

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto», con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e».

3.51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga allo schema», fino alla fine del comma.

3.52

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Sost. id. em. 3.51

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga», fino alla fine del comma.

3.53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142», con le seguenti: «e si applica il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.»

3.54

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'autorità nazionale anticorruzione vigila sui contratti derivanti dall'applicazione della presente legge.».

3.55

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

3.56

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Id. em. 3.55

Sopprimere il comma 8.

3.57

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La Corte dei conti trasmette una relazione al Parlamento, con cadenza semestrale, sull'entità e sull'utilizzo delle risorse finanziarie in attuazione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.».

3.58

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nonché alle misure adottate ai sensi della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.».

3.59

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.».

G3.100

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento di fatto consentono modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli

articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

anche secondo l'UNHCR, le domande dei richiedenti asilo dovrebbero di norma essere esaminate nel territorio dello Stato in cui i migranti arrivano e nel quale richiedono protezione, o che li ha intercettati, o che comunque abbia giurisdizione su di loro;

sebbene in alcune circostanze l'esame delle richieste di protezione internazionale al di fuori del territorio dello Stato che ha effettuato l'intercettazione possa costituire un'alternativa alle procedure svolte all'interno del Paese, tale soluzione deve garantire comunque il pieno rispetto dei diritti delle persone interessate, compreso l'accesso alla protezione internazionale;

l'attuazione del protocollo porta inevitabilmente sia al prolungamento del viaggio delle persone prese a bordo in alto mare, sia a ritardare l'accesso in Italia ai servizi di prima assistenza per le persone con esigenze specifiche, come minori, donne incinte e persone vulnerabili;

è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

ad evitare che nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo siano condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni;

ad istituire anche presso le strutture delocalizzate in Albania uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

a prevedere che, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo non possano essere condotte persone minori non accompagnate e vulnerabili, che vanno, invece, immediatamente ospitate in Italia;

a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei per esercitare le proprie prerogative parlamentari accompagnati da personale tecnico in materia, nonché a mediatori interculturali capaci di svolgere una funzione di « ponte » tra i bisogni delle persone migranti e le risposte offerte da enti pubblici italiani ed albanesi;

ad assicurare che, nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate le condizioni di accoglienza sancite dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2023 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

a garantire che venga valutato caso per caso, e non collettivamente, se una persona migrante possa essere trattenuta nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per il solo fatto di essere richiedente protezione internazionale.

G3.101

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla

determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento consentono, di fatto, modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

i dati forniti dal Ministero dell'interno riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 31 dicembre 2023, risultano essere 157.562, di cui 17.319 minori: 52 mila persone in più rispetto al 2022 e 90 mila rispetto al 2021. A fronte di ciò non risulta che sia stato assicurato alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno del Governo di dare caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo agli scafisti;

inoltre, il 13 dicembre scorso, la Corte costituzionale albanese, in seguito ad un ricorso presentato dall'opposizione parlamentare, ha sospeso per 3 mesi la procedura di ratifica dell'Accordo, al fine di verificare la compatibilità di quest'ultimo con la Costituzione albanese e le Convenzioni internazionali;

sono molte le criticità, contenute nel provvedimento, inerenti il rispetto della dignità, della libertà personale, dei diritti di difesa ed è facile immaginare che cresceranno esponenzialmente con questa delocalizzazione; è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia istituito uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori, sia ai migranti;

a garantire l'accesso alle strutture delocalizzate in Albania ai rappresentati dell'UNHCR e delle ONG;

ad istituire, anche presso le strutture delocalizzate in Albania, uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali al fine di svolgere in piena autonomia le sue funzioni di monitoraggio come previsto dalla legislazione in materia.

G3.102

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino;

la civiltà italiana ed europea non può scordare i suoi fondamenti solidali poiché troppo sono le morti a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni di bambini e ragazzi, di donne che, a causa della mancanza di canali legali per entrare in Europa, sono stati costretti ad affidarsi ai trafficanti con la speranza di una vita migliore;

l'esperienza insegna che la chiusura delle frontiere non elimina il flusso incontrollato di migranti, ma finisce anzi per provocare continue emergenze umanitarie tenendo in scacco la capacità

dell'Europa di accogliere coloro che hanno diritto alla protezione internazionale;

molti minori, molte donne anche in stato di gravidanza in arrivo dalla Libia ci raccontano di lunghi mesi di lavoro forzato per potersi pagare il passaggio sui barconi, sono visibilmente denutriti e ancora sotto shock per le violenze subite e chi non è abbastanza forte muore;

i corridoi umanitari sono uno strumento di ingresso legale in Europa offerto a persone vulnerabili, in fuga da guerre, persecuzioni, fame. Salvano soprattutto famiglie con bambini, soggetti con disabilità, donne sole, anziani, malati. Rappresentano una grande speranza malgrado la sproporzione numerica tra i beneficiari e quanti languono in lunghi esodi tra mari, montagne, deserti. Non sono un lasciapassare per chiunque, ma poiché debolezza e patimento sono la realtà di pressoché tutti i profughi e i migranti, i corridoi hanno un significato universale;

promossi dalla società civile con l'appoggio dello Stato, i corridoi sottraggono persone sradicate ai trafficanti delle rotte illegali, ai barconi di fortuna delle traversate mediterranee, alle violenze delle rotte balcaniche,

impegna il Governo:

ad implementare con ogni mezzo l'ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi in condizioni di grande precarietà, sottraendo, in tal modo, ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone.

G3.102 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Accolto

Il Senato

impegna il Governo:

a favorire la realizzazione di corridoi umanitari per l'ingresso di donne, uomini e bambini profughi in condizioni di grande precarietà, togliendo così ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone.

G3.103

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta e incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, si prevede che negli istituendi centri in Albania possano svolgersi anche funzioni penitenziarie, con esecuzioni di misure cautelari *in loco* detentive o di pene detentive irrogate agli stranieri già trattenuti per i reati da loro commessi in tali strutture;

i cittadini detenuti nelle strutture presenti nel nostro Paese si avvalgono della tutela dell'azione esercitata dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, affinché la custodia sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

in base all'articolo 67, della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante ordinamento penitenziario, ai parlamentari è consentito accedere a dette strutture senza richiedere l'autorizzazione all'accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

ad assicurare anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania, ai sensi del presente provvedimento, la possibilità di intervento tempestivo e costante da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché l'accesso dei parlamentari in carica.

G3.103 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno,

impegna il Governo

a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

G3.104

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, allarmanti sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si

renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

il raccordo tra Governo e Parlamento, in relazione all'andamento dell'attuazione del Protocollo in questione, assume un rilievo di particolare rilevanza,

impegna il Governo:

a relazionare, con cadenza semestrale, alle Camere riguardo l'attuazione del Protocollo, per quanto concerne l'operatività dei Cpr previsti, il numero dei migranti accolti, nonché i profili finanziari della sua applicazione.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Giurisdizione e legge applicabile)

1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.

2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale è trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale così rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.

3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.

4. Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge è proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di

cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.

7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando è acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio è eseguito quando la misura è revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorità giudiziaria procedente. L'autorità giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si è proceduto nei suoi confronti in conformità al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

8. Quando è esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.

9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.

10. Se il reato per il quale si è proceduto all'arresto in flagranza non è compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.

11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato è immediatamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.

12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni.

13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale è sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti è assicurata con le modalità di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante

collegamento dal luogo in cui si trova.

14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.

15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.

16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalità previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.

17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalità telematiche.

18. Per i reati di cui al comma 6 è competente l'autorità giudiziaria con sede in Roma.

19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.4

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Agli stranieri e agli apolidi di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano, purché compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, della legge 13 aprile 2017, n. 46, la legge 7 aprile 2017, n. 47 e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.».

4.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, in quanto compatibili», fino alle parole: «18 agosto 2015, n. 142, e».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) al secondo periodo:

a) dopo le parole: «giurisdizione italiana» aggiungere le seguenti: «europea e internazionale»;

b) sopprimere le seguenti parole: «, in via esclusiva»;

2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «europea ed internazionale».

4.6

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili».

4.7

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Id. em. 4.6

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili».

4.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 4.6

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili».

4.9

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» inserire le seguenti: «la legge 7 aprile 2017, n. 47,».

4.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la disciplina italiana ed europea», inserire le seguenti: «ed internazionale».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «la giurisdizione italiana», inserire le seguenti: «, europea ed internazionale»;

2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, europea ed internazionale».

4.11

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità nonché di non discriminazione ai sensi degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana».

4.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia.».

4.13

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.14

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero della Giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale possa individuare il proprio difensore di fiducia, al quale».

4.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se richiesto dallo straniero, cartaceo.».

4.16

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente del Tribunale di Roma mette a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati iscritti, con speciale riguardo per quelli specializzati in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri. Lo straniero che si trova nei centri istituiti nel territorio albanese ha il diritto di nominare e revocare i suoi difensori e accede di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali.».

4.17

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.18

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i principi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana.»;*

b) sopprimere i commi 4 e 5.

4.19

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del suo diritto a ricevere, in lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, del suo diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza e del suo diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto italiano, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore, col familiare, col ministro di culto, con il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino lo straniero salvo non si tratti di richiedente protezione internazionale, con i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti operanti in materia di tutela degli stranieri è esercitato, con immediatezza dopo la richiesta dello straniero o apolide che si trova nel centro istituito nel territorio albanese o su richiesta della persona che si trova in Italia con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore o il familiare o il ministro di culto o il rappresentante diplomatico-consolare o dell'UNHCR o dell'ente operante in favore degli stranieri.».

4.20

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il collegamento audiovisivo, anche ai sensi del comma 12, il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.».

4.21

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

4.22

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

4.23

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell'avvocato del cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è liquidato un rimborso delle spese di

viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche. All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra persone che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo.».

4.24

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.25

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non superiore a», con le seguenti: «non inferiore a».

4.26

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500», con la seguente: «5.000».

4.27

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente: «1.500».

4.28

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente: «1.000».

4.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente: «1.000».

4.30

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Nei casi in cui l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudice è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico

dello Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha diritto di accedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

4.31

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere i commi da 6 a 18.

4.32

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

4.33

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «10» con la seguente: «9»;

b) sostituire le parole: «che commette» con le seguenti: «e i cittadini italiani addetti ai centri istituiti nel territorio albanese, i quali commettano»;

c) sostituire le parole: «è punito» con le seguenti: «sono puniti».

4.34

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

4.35

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

4.36

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 9.

4.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «L'arrestato o il fermato», inserire le seguenti: «ed il loro difensore».

4.38

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di

quanto previsto dalle leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

4.39

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 10.

4.40

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 11.

4.41

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia».

4.42

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 12.

4.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 12, dopo le parole: «l'imputato» inserire le seguenti: «, assistito dal difensore,».

4.44

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 13.

4.45

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 14.

4.46

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 15.

4.47

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero detenuto nel centro albanese ha diritto di fruire di tutti gli altri istituti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario, salvo che sia altrimenti disposto dalle norme della presente legge e dalle norme del Protocollo.».

4.48

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 16.

4.49

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 17.

4.50

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 18.

4.51

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 19.

4.150

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le accresciute funzioni del Garante è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2024 al 2028.».

4.53

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Precluso

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.54

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente: «19-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge di ratifica, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

G4.100

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessso che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

l'articolo 4 del provvedimento (Giurisdizione e legge applicabile) reca disposizioni, poco chiare, in materia di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di riconoscimento dello status internazionale di rifugiato;

anche l'UNHCR ha sollecitato le autorità italiane a chiarire le modalità con cui saranno svolte le attività di registrazione delle domande di asilo e i colloqui della fase amministrativa della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

sebbene l'uso della modalità di colloquio a distanza può contribuire all'efficienza dei sistemi nazionali di asilo, i colloqui dovrebbero essere svolti in presenza ogni qualvolta ciò sia possibile, poiché il colloquio stesso e la possibilità per il richiedente di esprimersi al meglio sono aspetti fondamentali per garantire l'equità procedimentale;

i colloqui o le audizioni a distanza possono non essere adatti o appropriati per tutti gli individui, ad esempio quando esigenze specifiche, come quelle legate all'età, alla vista o all'udito, alla salute mentale o a traumi o fattori di altra natura impediscono una partecipazione efficace al colloquio,

impegna il Governo:

a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare in modo significativo ed efficace il diritto all'assistenza e alla difesa legale, con specifico riferimento sia all'effettiva possibilità di scegliere il proprio rappresentante legale tra professionisti qualificati, sia alla necessità di stabilire un vero rapporto di fiducia con il proprio rappresentante legale.

G4.100 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Accolto

Il Senato

impegna il Governo:

a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare il diritto all'assistenza e alla difesa legale.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni organizzative)

1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale già in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di « responsabile italiano » di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonché i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità delle diverse attività connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, è istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

d), per gli anni 2024 e 2025, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unità di personale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unità di personale dell'area dei funzionari e 30 unità di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è incrementato di 10 unità, con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416

per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.

8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *i*), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonché quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalità di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unità di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unità appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unità appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unità appartenente all'area degli assistenti e 8 unità dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente

della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

5.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «diritto internazionale», inserire le seguenti: «, comunitario e nazionale».

5.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto.».

5.6

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.».

5.8

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.9

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il personale da reclutare ha le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».

5.10

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

5.11

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

5.12

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

5.13

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

5.14

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

5.15

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

5.16

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 9.

5.17

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 10.

5.18

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al personale militare italiano in servizio in Albania per i compiti di attuazione del Protocollo si applica il codice penale militare di pace.».

5.19

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Nelle aree e nelle strutture di cui al Protocollo di cui all'articolo 1, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari».

G5.100

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, emerge un'ulteriore criticità nella gestione del personale che sarà impegnato per l'attuazione del Protocollo. Difatti, oltre al personale italiano sia sanitario che giuridico, è previsto anche lo spostamento in Albania di un contingente di 500 uomini delle forze dell'ordine, tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che dovrà essere impiegato nell'*hotspot* e nel centro per i rimpatri previsti dall'accordo;

considerato che:

la delicata gestione del fenomeno migratorio dovrebbe essere affrontata potendo impiegare e assumere personale altamente professionalizzato e motivato;

pur non essendo stati forniti in maniera esauriente i dati relativi alle nuove assunzioni del personale che sarà impiegato nell'attuazione del Protocollo, al momento, stando ai dati ricavati, sembrerebbero numeri insufficienti a coprire le figure necessarie alle attività previste dal Protocollo;

in particolare, riguardo al contingente relativo alla sicurezza, oltre 500 uomini e donne saranno spostate in Albania e distratti dal presidio del territorio nazionale, con un costo superiore poiché inquadrati all'interno della disciplina giuridica delle missioni internazionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure integrative del provvedimento in oggetto, al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, atto a coprire le funzioni previste per l'attuazione del Protocollo e preservare in tal modo le risorse che operano all'interno del territorio nazionale.

5.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria.»

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:

a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia;

b) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.

5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonché agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;

b) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;

c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;

d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;

e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;

f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;

g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro;

h) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.297.905 euro;

- i)* l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;
- l)* l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.844.975 euro;
- m)* l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 3.204.146 euro;
- n)* l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.967.581 euro.
7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
- a)* quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b)* quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c)* quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

8. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

6.4

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.150

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «e comma 19»;

2) sostituire la parola: «3.240.000» con la seguente: «4.240.000»;

3) sostituire la parola: «6.480.000» con la seguente: «7.480.000»;

b) al comma 5, primo periodo:

1) sostituire la parola: «89.112.787» con la seguente: «90.112.787»;

2) sostituire la parola: «118.565.373» con la seguente: «119.565.373».

6.5

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

6.6

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.7

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

6.8

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

6.151

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, al comma 7:

1) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) quanto a 625.921.768 per gli anni dal 2024 al 2032 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 6-bis;

b) quanto a 7.326.075 a decorre dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

2) sopprimere la lettera c);

6.10

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

6.11

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

G6.100

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi presso la Camera dei deputati, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali

riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia,

impegna il Governo

a prevedere che le risorse previste per l'attuazione del suddetto Accordo siano finalizzate al sistema di accoglienza gestito dai comuni al fine di rafforzarlo.

G6.101

[Giorgis](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

a fronte di tali criticità, dalla relazione tecnica della Ragioneria dello Stato emerge che l'Italia dovrà sostenere ingenti spese per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché per pagare il personale, i servizi e i viaggi, pari a 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, per un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

al contempo, la gestione dei flussi migratori sul territorio nazionale vede notevoli criticità, anche tenuto conto dell'incremento degli sbarchi dell'ultimo anno;

al riguardo, si segnala in particolare il tema del finanziamento delle attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo:

a individuare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune risorse finanziarie per sostenere le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

6.0.150

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abrogazioni)

1. I commi da 272 a 275, della legge 30 dicembre 2023. n. 213, sono abrogati.».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI

7.1

[Alfieri](#), [Giorgis](#), [Delrio](#), [Parrini](#), [La Marca](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Maiorino](#), [Marton](#), [Cataldi](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 2.».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 995 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 3.4, 3.7 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.23, 3.31, 3.45, 3.59, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.51, 4.150 (già 4.52), 4.53, 5.5, 5.14, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.150 e 6.0.150.

Sulla proposta 6.151 (già 6.9), il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 969:

sull'articolo 14, la senatrice Mennuni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 995:

sull'articolo 2, la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.45, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Boccia, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Cosenza, Craxi, D'Elia, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pogliese, Rapani, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrucci, per attività di rappresentanza del Senato. Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Regione Puglia

Sostegno finanziario al Sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2024 (1022)

(presentato in data 13/02/2024);

Regione Veneto

Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante (1023)

(presentato in data 13/02/2024);

senatori Spagnolli Luigi, Patton Pietro

Istituzione e disciplina delle zone franche montane per il riconoscimento e la promozione delle aree di montagna (1024)

(presentato in data 14/02/2024).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi:

- alla dottoressa Renata Cristina Mazzantini, estranea all'amministrazione, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, nell'ambito del Ministero della cultura;

- al dottor Eike Dieter Schmidt, estraneo all'amministrazione, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore del Museo e Real bosco di Capodimonte, nell'ambito del Ministero della cultura.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Niue all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (COM(2024) 20 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (COM(2024) 17 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Libro bianco sugli investimenti in uscita (COM(2024) 24 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Libro bianco sul controllo delle esportazioni (COM(2024) 25 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 13 e 14 febbraio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di Poste Italiane S.p.A., per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 188);

della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione

permanente (*Doc. XV*, n. 189);

di Difesa Servizi S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 190).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato il seguente voto della Regione Emilia-Romagna: risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad aderire alla Campagna "Italia, ripensaci" e a farsi portavoce presso il Governo italiano al fine di invitarlo a sostenere il percorso iniziato con l'adozione del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (n. 14).

Interrogazioni

[D'ELIA](#), [VERINI](#), [MELONI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [TAJANI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della cultura.* -

Premesso che:

con decreto ministeriale 28 dicembre 2023, n. 413, il Ministro in indirizzo ha nominato i componenti della commissione consultiva per la musica, peraltro in anticipo rispetto alla scadenza naturale della precedente commissione;

i neo commissari nell'accettare l'incarico hanno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale hanno dichiarato di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti e soggetti rientranti nel settore di competenza della commissione, che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, che ostino ai sensi della normativa vigente all'espletamento dell'incarico;

i neo commissari hanno altresì dichiarato che: "Qualora, in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni che comportino la decadenza dalla funzione di commissario ovvero venga a conoscenza di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, va darne tempestiva comunicazione agli altri commissari e alla direzione generale dello spettacolo e ad astenersi dalla relativa funzione";

le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo, tra queste quelle per la musica, hanno funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresì in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche;

risulterebbe che alcuni componenti della commissione abbiano svolto o svolgeranno attività professionale in alcuni teatri, oggetto della valutazione di assegnazione dei fondi sui quali si è espressa o si esprime la commissione;

un componente della commissione, il maestro Francesco Nicolosi, presente nella nuova commissione e in quella precedente, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Sicilia" avrebbe dichiarato "faccio quello che posso ma ho una lista di società dove suono e ho suonato per le quali mi astengo dal votare. Per Catania mi sono astenuto. Ma anche senza votare, puoi sensibilizzare la commissione e fare 'politica' lo stesso",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di svolgere ulteriori approfondimenti per verificare se tra i componenti della commissione consultiva per la musica vi siano profili che risultano incompatibili con i compiti assegnati ai singoli commissari e di procedere conseguentemente alla sostituzione di coloro che risultassero in conflitto di interessi, anche alla luce delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

(3-00955)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

il Governo ha deliberato di procedere nella realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e con il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria", ha posto le basi per la ripresa del progetto, il cui costo complessivo è quantificato in 13,5 miliardi di euro dall'Allegato infrastrutture al DEF 2023 e in 1,1 miliardi per le opere secondarie;

esso rappresenterà una grande opera realizzata nel Mezzogiorno, ma utile a tutta la comunità nazionale, in quanto può aiutare ad attrarre investimenti sul nostro territorio, posto che la storia nazionale insegna che le grandi opere, dall'Autostrada del Sole, alla TAV in avanti, innescano la costruzione delle opere secondarie e di collegamento e fanno nascere e sviluppare insediamenti produttivi a ridosso di quegli snodi, creando decine di migliaia di nuovi posti di lavoro stabili e una crescita dell'economia;

il ponte muove, inoltre, risorse anche a favore dei territori interessati, posto che ha già consentito alla Calabria di ottenere 3 miliardi per la strada statale Jonica, un miliardo necessario al completamento della Salerno-Reggio Calabria, il completamento delle strade di accesso al porto di Gioia Tauro;

la Regione Sicilia contribuirà alla realizzazione delle infrastrutture utilizzando 1,2 miliardi dei nuovi fondi di coesione e dei residui delle programmazioni precedenti;

la relazione al progetto del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica Società Stretto di Messina a breve aggiornerà il cronoprogramma e il piano finanziario della struttura a campata unica, che collegherà Sicilia e Calabria, cui dovrebbero seguire i pareri di CIPRESS, la valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi e il parere del Ministero della cultura,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e per le opere e le infrastrutture ad esso connesse sui territori delle regioni direttamente interessate.

(3-00956)

[BORGHI Enrico](#), [RENZI](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

con la revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza rischiano di essere cancellati o spostati su altre fonti di finanziamento (più incerte) più di 40.000 progetti in infrastrutture per un valore di circa 13 miliardi di euro, e non si ha ancora contezza del loro destino;

più di 9 miliardi di euro di investimenti risultano in ritardo e bloccati per ostacoli burocratici e carenze progettuali, lasciando la rete infrastrutturale a criticità sempre più strutturali: gli ultimi dati confermano che il 75 per cento delle 231.140 opere monitorate attraverso la piattaforma "ReGis" registra ritardi strutturali ed economici, con una capacità di spesa (nel solo ultimo anno) pari al 7 per cento;

nonostante i prezzi dei biglietti per l'alta velocità siano aumentati fino al 30 per cento, la quasi totalità dei treni ad alta velocità viaggia con un ritardo medio tra i 10 e 15 minuti e quasi un treno su quattro registra un ritardo tra i 20 e i 120 minuti, mentre sull'intera rete si registrano guasti, ritardi, cancellazioni e disservizi;

in un contesto infrastrutturale ancora debole e deficitario e che risulta ora ulteriormente aggravato dai ritardi negli investimenti e negli innumerevoli cantieri fermi su tutto il territorio nazionale, non sono chiare le ragioni per cui il Ministro in indirizzo, che è anche vice Presidente del Consiglio dei ministri, continui a imputare all'Unione europea le difficoltà del Paese, organizzando raduni e guardando con favore a movimenti antieuropeisti;

nello specifico, in materia di trasporti, l'attività governativa è invece assurda di recente alle cronache per due episodi poco edificanti: il 21 novembre 2023, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mentre viaggiava sul treno Torino-Salerno, ha imposto una fermata straordinaria alla stazione di Ciampino, con un uso, ad avviso degli interroganti, privato, discrezionale, illegittimo e arrogante del servizio di trasporto pubblico; lo scorso 4 febbraio è stato organizzato un treno straordinario Frecciarossa, con tanto di livrea speciale, da Roma a Sanremo a servizio del 74° *festival* della canzone, riservato solo a dirigenti, funzionari e dipendenti della RAI, oltre che a una sessantina di giornalisti accreditati, mentre la Liguria è rimasta ai, tristemente noti, disservizi

strutturali che la contraddistinguono sul piano del trasporto ferroviario; in relazione a entrambe le vicende, il Ministro in indirizzo si è detto estraneo alle vicende e del tutto inconsapevole delle decisioni e degli avvenimenti descritti, nonostante queste investano direttamente ambiti di competenza direttamente ascritti al dicastero delle infrastrutture e dei trasporti; è ormai costante l'affermazione di estraneità alla quasi totalità delle decisioni del Governo (da ultimo sul piano dell'IRPEF agricola e sull'aumento di diverse tassazioni, ma anche in relazione ai progetti infrastrutturali cancellati dal PNRR), nonostante il Ministro in indirizzo rivesta anche il ruolo di vice Presidente del Consiglio dei ministri; tale circostanza pregiudica le prerogative di indirizzo e controllo delle Camere, le quali si vedono rispondere con *slogan* (spesso antieuropeisti) o prese di distanze, nonostante il principio di collegialità che caratterizza l'azione del Governo, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rafforzare il sistema infrastrutturale (stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale) del Paese e quale approccio intenda adottare in seno alle istituzioni europee per superare le numerose criticità che riguardano il suo dicastero.

(3-00957)

[BASSO](#), [BOCCIA](#), [ZAMPA](#), [MISIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

numerose amministrazioni locali nei Paesi europei, a partire da Francia, Germania e Belgio, hanno istituito sul proprio territorio quella che viene detta "Città 30", con significativi risultati in termini di riduzione dell'incidentalità stradale, dell'inquinamento atmosferico e acustico da traffico, peraltro senza sostanziali variazioni nei tempi medi di percorrenza, mentre in Spagna dal 2021 è stata approvata una legge statale che ha introdotto i 30 chilometri orari come limite massimo di velocità in ambito urbano;

in Italia, il piano nazionale per la sicurezza stradale 2030 (PNSS 2030), predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito, nel 2022, le strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030, da attuare attraverso interventi di competenza sia delle amministrazioni centrali sia delle amministrazioni locali per gli interventi mirati sul territorio. Le linee strategiche generali del piano sono state raggruppate dal Ministero nei 5 pilastri della sicurezza stradale, ossia la gestione della sicurezza stradale, le infrastrutture stradali, i veicoli più sicuri, gli utenti più sicuri e il *post* incidente, mentre le linee strategiche specifiche si sono concentrate sulle categorie a maggior rischio, sui bambini, le due ruote a motore, i ciclisti, i pedoni e gli utenti *over 65*; i dati ISTAT sull'incidentalità stradale in Italia nel 2022 evidenziano che: oltre il 73 per cento delle collisioni stradali nel nostro Paese avviene su strade urbane e nelle città l'eccesso di velocità è la prima causa in assoluto degli incidenti mortali (23 per cento), seguita dalla distrazione (20 per cento), dal mancato rispetto della precedenza sulle strisce pedonali (17 per cento) e di altre precedenze (14 per cento). È pertanto emersa in tutta evidenza l'urgenza di intervenire prioritariamente sulle strade urbane e sul fattore velocità per migliorare la sicurezza stradale e tutelare la vita umana sulla strada in Italia; il PNSS 2030 ha individuato i pedoni quale categoria tra quelle a maggior rischio tra gli utenti della strada, in quanto, a confronto con le altre, si è verificata una riduzione del solo 14 per cento in termini di morti e di solo l'1 per cento in termini di feriti nel decennio 2011-2020. Nel 2019, i pedoni hanno rappresentato il 17 per cento del totale delle vittime (dato confermato anche nel 2020) e il 78 per cento dei pedoni deceduti ed il 95 per cento dei pedoni feriti si riscontrano in incidenti accaduti in ambito urbano. L'incidentalità relativa ai pedoni delle aree urbane si concentra, in particolare, nei 14 "grandi comuni" riportati nei rapporti annuali ISTAT sull'incidentalità stradale, raggiungendo il 23 per cento tra le vittime per incidenti stradali e il 34 per cento in termini di feriti;

il Ministero, nel dicembre 2022, ritenuto necessario ed urgente procedere ad un programma iniziale di interventi a favore della protezione dei pedoni concentrato sui predetti 14 grandi comuni, anche alla luce dei dati di incidentalità dei pedoni, ha emanato il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, recante il "piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni", stanziando la somma complessiva di 13,5 milioni

di euro che viene destinata al finanziamento dei programmi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione e la realizzazione, nei 14 grandi comuni. Al fine di consentire programmi di interventi funzionali in favore dei pedoni, l'importo complessivo è stato ripartito, tenendo conto di un coefficiente di riparto calcolato sul costo sociale degli incidenti che hanno visto coinvolti i pedoni, tra i 14 Comuni individuati, ossia Torino (1,16 milioni di euro), Milano (2,38 milioni), Verona (0,283), Venezia (0,179 milioni), Trieste (0,342), Genova (1,03 milioni), Bologna (0,613), Firenze (0,637 milioni), Roma (4,27), Napoli (0,844), Bari (0,423 milioni) Palermo (0,649), Messina (0,288) e Catania (0,392 milioni). Le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione da parte dei Comuni di interventi che, sulla base di analisi dell'incidentalità specifica del territorio di riferimento, devono essere indirizzati al miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi che prevedano: a) azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di "zone 30" e "isole ambientali" con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato; b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari; c) messa in sicurezza di percorsi pedonali; d) aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale;

per concorrere al riparto delle risorse, i 14 Comuni individuati hanno provveduto a selezionare le proprie proposte progettuali contenenti gli interventi di sicurezza stradale per i pedoni, selezionati in base ai criteri di effettiva esigenza di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità e di efficacia dell'intervento proposto in relazione alla riduzione dei rischi evidenziati. Tali proposte progettuali sono state incluse nel programma degli interventi ammesso a finanziamento da presentare entro il 22 gennaio 2023, corredato dalle schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato con allegata planimetria di inquadramento nel territorio, dalle quali risulti la capacità dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione, la scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalità riferita ai pedoni e il prospetto di copertura della spesa complessiva. Il Ministero, entro i successivi 30 giorni, ha approvato i singoli programmi presentati dai 14 Comuni con apposito atto deliberativo e definito con apposita convenzione i reciproci impegni afferenti allo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività;

in contraddizione con gli indirizzi del PNSS 2030 predisposto dallo stesso Ministero e con i contenuti del decreto 22 dicembre 2022, è stata predisposta una direttiva a firma del Ministro finalizzata a limitare l'applicazione generale di "Città 30", colpendo direttamente i progetti comunali già finanziati dallo stesso Ministero e più in generale l'autonomia delle amministrazioni locali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare piena e tempestiva attuazione alle strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030 secondo le linee di intervento strategiche e generali contenute nel piano nazionale per la sicurezza stradale 2030, predisposto dal Ministero nel 2022;

se intenda perseguire, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento europeo del 6 ottobre 2021, una politica della sicurezza stradale e della qualità della mobilità urbana orientata al raggiungimento dell'obiettivo "zero vittime" per incidenti stradali in ambito urbano e se, nel rispetto dell'autonomia dei Comuni, intenda sostenere le iniziative volte alla moderazione del traffico nei centri urbani attraverso la progressiva implementazione delle "zone 30" e delle "isole ambientali";

se intenda garantire la piena ed integrale attuazione di tutti i programmi progettuali e degli interventi di sicurezza stradale predisposti dai Comuni sulla base dei contenuti del decreto 22 dicembre 2022 e finanziati dal medesimo Ministero;

se non ritenga che la direttiva predisposta dal Ministro metta a rischio la realizzazione integrale dei

predetti progetti e se la stessa sia stata preventivamente condivisa con gli enti locali;
se non ritenga necessario garantire maggiormente l'autonomia dei Comuni in merito all'individuazione delle "zone 30" in considerazione della maggiore conoscenza del territorio e della rete stradale urbana.
(3-00958)

[MAGNI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

dopo anni di rinvii sembrerebbe che con il decreto-legge 5 febbraio 2023, n. 10, si sia trovata una soluzione alle problematiche che impedivano l'avvio per la costruzione del quarto ponte tra Lecco e Pescate;

l'infrastruttura, fondamentale per la viabilità dei comuni di Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Civate, Galbiate e Oliveto Lario e funzionale al complessivo progetto viario collegato alle olimpiadi Milano-Cortina 2026, verrà realizzata lungo la strada statale 36 tra Pescate e Lecco, a cura di ANAS, e consta di una struttura a scavalco del fiume Adda che si configura ad unico senso di marcia, con annessa pista ciclabile, lasciando inalterati i raccordi e le connessioni esistenti;

nei mesi scorsi i sindaci della Conferenza dei sindaci del Lecchese hanno inviato una comunicazione ad ANAS e al Ministro in indirizzo, evidenziando la grande preoccupazione di fronte all'ennesimo rinvio dell'inizio dei lavori e chiedendo di confermare la data di inizio lavori per febbraio 2024;

considerato che:

il ponte è fondamentale per ridurre le problematiche viabilistiche di tutto il territorio, soprattutto in previsione dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, che porteranno un notevole incremento dell'afflusso turistico;

ad oggi il progetto sembrerebbe prevedere un'unica corsia di marcia, affiancata ad una pista ciclabile, con la conseguenza che la realizzazione del ponte non sarebbe risolutiva delle problematiche della viabilità, ma, al contrario, potrebbe creare situazioni di ingolfamento anche pericolose per le persone;

nel mese di dicembre 2023 la presidente della Provincia ha inviato una formale comunicazione ad ANAS con la quale evidenzia la necessità di modificare il progetto iniziale e prevedere una modifica funzionale della pista ciclabile ai fini viabilistici;

considerato inoltre che nel medesimo territorio ad oggi non si conoscono le condizioni della realizzazione dell'opera denominata "strada statale 639 variante di Vercurago", cosiddetta Lecco-Bergamo, anch'essa fondamentale per la viabilità locale,

si chiede di sapere:

quale sia la data di avvio dei lavori di realizzazione del quarto ponte di Lecco, la loro durata complessiva e il costo definitivo dell'opera;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, affinché il progetto venga adeguatamente modificato per garantire la fluidità della viabilità, attraverso la realizzazione di una seconda corsia di marcia e di tutte le opere connesse, i costi e i tempi di realizzazione dell'eventuale nuovo progetto modificativo;

quale sia lo stato dell'arte in relazione alla realizzazione del progetto della cosiddetta Lecco-Bergamo, quali i costi e i tempi di realizzazione.

(3-00959)

[NAVE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, riguardante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", è nato come rimedio agli eventi siccitosi che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni mediante azioni volte alla realizzazione di bacini di ricarica delle falde o di interventi sugli acquedotti "colabrodo";

nonostante la composizione della cabina di regia presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la nomina di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, incarico prorogato fino al 31 dicembre 2024, mancano, ad oggi, la realizzazione e il completamento delle infrastrutture idriche necessarie a combattere il fenomeno siccitoso. Infatti, come emerge da una relazione della Corte dei conti sulle opere idriche, su 124 cantieri messi in lista e finanziati con 2 miliardi di euro, solo 33 potrebbero essere conclusi. Nel

dettaglio la ripartizione è in tre macro categorie: un finanziamento di 708 milioni di euro per gli invasi e gli acquedotti, 900 milioni di euro destinati a 39 nuovi progetti e la parte restante sono risorse già programmate su legislazione vigente ma di cui non si ha alcuna contezza "dello stato dell'arte";

considerato che:

si esclude l'intervento alla diga di Bosa (Oristano); più che probabile il taglio dei lavori su altre dighe quali la Pantaleo (Reggio Calabria), la Rosamarina (Palermo), la Olivo (Enna);

con la legge di bilancio per il 2023 i fondi destinati al bacino del Po hanno subito una riduzione del 40 per cento, passando da 6,5 a 2,5 milioni di euro. Oggi il Po è quasi in secca: la situazione è persino peggiore rispetto alla grave siccità del 2022;

considerato, inoltre, che:

è evidente la carenza in fase di pianificazione e la confusione in fase di selezione dei progetti da parte del Ministero la cui "gestione", meglio, non gestione, lascia molto a desiderare sul rifacimento delle infrastrutture idriche;

nonostante le norme volute da questo Governo e presentate come necessarie, idonee, a fornire una risposta immediata ed efficiente al fenomeno siccitoso, ad oggi, purtroppo, si è al punto di partenza da considerare anche peggiore rispetto al 2023, anno di conversione del decreto-legge siccità;

ad oggi, le risorse messe a disposizione per la rete idrica sono sostanzialmente impantanate,

si chiede di sapere:

quali siano la programmazione e le tempistiche che il Governo intende darsi per la realizzazione o il completamento delle opere citate;

quale sia la quantificazione dei danni in termini economici e di approvvigionamento causati dai ritardi accumulati per l'inerzia dal Governo.

(3-00960)

[MINASI, ROMEO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi 282-284, della legge di bilancio per l'anno 2024 (legge n. 213 del 2023) prevede l'adozione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un decreto finalizzato a sperimentare modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, istituendo a tal fine un fondo per il contrasto al disagio abitativo;

in coerenza con tale previsione, il Ministro in indirizzo ha avviato un confronto con una pluralità di soggetti pubblici e privati operanti nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, con l'intento di affrontare in maniera organica l'emergenza abitativa nel rispetto di alcune priorità, tra cui il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, la destinazione ad edilizia residenziale o sociale delle unità immobiliari rimaste invendute, nonché la promozione di forme di collaborazione e partenariato pubblico-privato al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti;

nel corso di tale confronto, è stata evidenziata da numerosi soggetti l'esigenza che qualsiasi piano dedicato all'emergenza abitativa affronti preliminarmente il problema della semplificazione della normativa di settore, che, a causa della stratificazione e sovrapposizione di interventi legislativi e giurisprudenziali, è percepita dagli operatori di settore, così come da molti cittadini, come un fattore che inibisce le potenzialità del mercato immobiliare;

in tale contesto, desta molta preoccupazione anche la mole delle istanze di regolarizzazione di lievi difformità edilizie esistenti, che sono pendenti presso gli uffici tecnici comunali e che impediscono ai cittadini di finalizzare l'acquisto di unità immobiliari, ripercuotendosi negativamente su tutti gli operatori economici di settore;

la recente adozione del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 36 del 2023) ha rappresentato un importante contributo alla semplificazione, alla sburocraizzazione e allo snellimento di procedure amministrative obsolete e spesso superflue in materia di contratti pubblici;

parallelamente ad un quadro rinnovato e modernizzato in materia di contratti pubblici, sta emergendo con grande forza anche la necessità di un intervento deciso in materia di edilizia, al fine di superare anche quei vincoli superflui che il Paese si porta dietro da decenni e che molto spesso ancora compromettono la possibilità di compravendita degli stessi e quindi di favorire interventi intesi a

rendere gli immobili più sicuri ed efficienti, senza impattare sull'ambiente circostante;
in questi giorni, il Ministro ha parlato di un piano casa per il 2025, che dovrebbe contenere alcune misure importanti per consentire di rimettere sul mercato diversi immobili bloccati a causa di vincoli obsoleti, consentendo un abbassamento dei prezzi delle case e degli affitti, dove il mercato immobiliare è distorto e mette troppo spesso ormai in difficoltà gli stessi cittadini, si chiede per sapere se nell'ambito delle misure per il piano casa per il 2025 il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire anche per risolvere le annose e dannose questioni di cui in premessa, lavorando per creare un quadro regolatorio più snello e coerente sul territorio, consentendo di superare l'attuale paralisi di un'importante fetta del patrimonio immobiliare italiano.

(3-00961)

[LISEI](#), [PELLEGRINO](#), [MALAN](#), [SIGISMONDI](#), [ROSA](#), [DE PRIAMO](#), [FAROLFI](#), [PETRUCCI](#), [TUBETTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la possibilità di introdurre il limite dei 30 chilometri orari nelle aree urbane o in parte di queste ha acceso un vivace dibattito a livello politico nazionale, tra i sindaci italiani, e nell'opinione pubblica; la scelta di adottare tali limiti sulla gran parte delle strade cittadine, come deciso dall'amministrazione a Bologna, e come annunciato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha dichiarato di volerlo applicare al 70 per cento delle strade capitoline, si baserebbe su asseriti benefici in termini di sicurezza stradale, di riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento, anche acustico, e incentivazione ad andare a piedi e in bicicletta, di riduzione dello *stress*, di incremento dell'economia locale, senza aumentare i tempi di percorrenza;

tali benefici, per quanto sostenuti da taluni studi, sono da verificare, poiché la riduzione riscontrata nel numero di incidenti stradali in nuclei urbani dove il limite è stato introdotto si è accompagnata a una riduzione del traffico lasciando pertanto invariata o addirittura peggiorata l'incidentalità; la riduzione dei consumi è ostacolata dal fatto che la velocità di 30 chilometri orari è inferiore a quella alla quale i motori termici, la maggior parte di quelli circolanti, hanno i consumi più bassi e la migliore combustione; anche dal punto di vista acustico i benefici sono opinabili perché tale andatura obbliga all'uso delle marce basse, un limite che obbliga ad avere continuamente gli occhi sul tachimetro anziché sulla strada aumenta *stress* e distrazione, e per quanto riguarda l'economia locale va considerato che la riduzione della velocità è un'ulteriore spinta a frequentare i centri commerciali fuori città e ad acquistare via *internet*; i benefici rimangono essenzialmente dei *desiderata* con scarsissimo supporto empirico ed è sostanzialmente inevitabile che i tempi di percorrenza si allunghino come è altresì certo che i cittadini sarebbero spesso colpiti da multe, assai più alte che nella maggior parte degli altri Paesi, per velocità raggiungibili senza particolare difficoltà in bicicletta;

considerato che:

il traffico urbano, soprattutto nelle grandi città, rappresenta un problema sia in termini di sicurezza che di qualità dell'aria e dell'ambiente, mentre l'incidentalità stradale è determinata da varie concause di cui una è certamente la velocità elevata, ma la principale è la distrazione alla guida, come rilevato dagli esperti che ricostruiscono la cinematica dei sinistri;

pensare di estendere il limite dei 30 chilometri orari in maniera indiscriminata a intere aree cittadine non aiuta né la sicurezza né la decarbonizzazione, specie in una grande città, dove vi è un'ampia e varia tipologia di ambiti residenziali, che vanno dal centro storico all'estrema periferia;

è necessario giungere ad un equilibrio che concili al meglio l'esigenza di garantire la sicurezza nelle zone sensibili a rischio di incidenti e il diritto alla circolazione sancita dalla Costituzione, per cui le "zone 30" dovrebbero essere implementate solo dove è necessario e opportuno e non in modo ideologico, restando staccati dalla realtà che include anche i tanti lavoratori che operano sulle strade;

considerato, infine, che la Corte costituzionale (con sentenza del 24 giugno 2010, n. 223) ha affermato che la materia della circolazione stradale rientra tra le competenze statali esclusive, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *h*) e *l*), della Costituzione e che, dunque, queste iniziative da parte delle amministrazioni comunali sarebbero costituzionalmente illegittime,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti l'utilizzo improprio delle "zone 30" volte ad estendere il limite in modo indiscriminato e immotivato sulle superfici cittadine.

(3-00962)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIZZOTTO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

da molti mesi ormai perdurano i gravi disservizi legati alla mancanza di ricezione del segnale RAI in molti comuni dell'area bassanese in provincia di Vicenza (Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Tezze sul Brenta, Cassola, Rosà, Cartigliano, Pove, Mussolente, Valbrenta) e in altre zone del Veneto, come la fascia pedemontana della provincia di Treviso e la zona costiera in provincia di Venezia, rendendo impossibile la visione di qualsiasi canale e programma RAI, nonostante i cittadini si siano dotati di dispositivi e attrezzature di ultima generazione sia per l'apparecchio televisivo, sia per l'impianto dell'antenna;

la RAI, sollecitata dai sindaci e dagli amministratori comunali, avrebbe imputato il malfunzionamento alle condizioni meteorologiche sfavorevoli e ad una tecnologia obsoleta, che doveva essere sostituita dalla nuova versione digitale, la cui sostituzione, prevista originariamente a partire dal 10 gennaio 2024, sembra essere slittata a settembre;

a prescindere dalla causa, la RAI ha il dovere di rimuovere il problema e garantire la ricezione del segnale a tutti;

l'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, al comma 2, fra i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inserisce al primo posto la garanzia della "diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica";

il contratto di servizio siglato fra la RAI e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ribadisce tale impegno assicurando la copertura integrale sul territorio nazionale attraverso le tecnologie esistenti;

sebbene in diverse aree del Veneto, come il bassanese, il servizio pubblico non venga garantito e la previsione legislativa resti dunque inapplicata, i cittadini si trovano comunque a dover corrispondere il regolare pagamento del canone di abbonamento per "la detenzione nell'ambito familiare di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive";

gli utenti che stanno subendo disagi per il malfunzionamento hanno tentato di rivolgersi direttamente a RAI Way per segnalare il difetto di ricezione del segnale e sensibilizzare la società che si occupa della trasmissione del segnale, ma non sono riusciti ad avere alcuna risposta, seguendo le procedure indicate sul sito, né utilizzando il numero telefonico indicato, né scrivendo nell'apposita *chat bot*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei problemi di ricezione del segnale RAI che si registrano da mesi nel bassanese e in molte zone del territorio veneto, che impediscono a migliaia di cittadini di godere del proprio diritto di fruire del servizio pubblico radiotelevisivo;

come e con quali tempistiche intenda attivarsi per risolvere urgentemente il problema e assicurare la ricezione del segnale RAI a tutti gli utenti che sono costretti a pagare il canone di abbonamento per un servizio che, nei fatti, non viene erogato, nonostante sia garantito dall'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

se non ritenga doveroso, a fronte dei numerosi disagi subiti, valutare la possibilità di sospendere il pagamento del canone RAI fintanto che non sia garantito il servizio di ricezione, o prevedere un rimborso per tutti i cittadini del bassanese e delle altre zone del Veneto prive di segnale televisivo, che stanno regolarmente pagando per un servizio di cui non usufruiscono.

(4-01020)

ROMEO - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:

con la legge n. 107 del 2015, l'alternanza scuola-lavoro (successivamente denominata "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", PCTO) è stata organicamente inserita nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti;

visti gli infortuni che si sono verificati durante questi percorsi pratici di apprendimento, con la legge n. 85 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 48 del 2023, recante misure urgenti per l'inclusione

sociale e l'accesso al mondo del lavoro (cosiddetto decreto lavoro), sono stati introdotti l'art. 17 ("fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento") e l'art. 18 ("estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore");

a seguito di questo intervento normativo, le imprese impegnate nei percorsi dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica che indicherà le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per i ragazzi. L'integrazione al documento viene fornita alla scuola e allegata alla convenzione stipulata tra l'istituto e l'impresa;

viene espressamente previsto, inoltre, che il PCTO debba essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole. Per assicurare questo scopo, viene anche introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato dall'istituzione scolastica;

allo stesso tempo, viene rafforzato il registro per l'alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'inserimento di ulteriori requisiti che devono possedere le imprese ospitanti i PCTO, onde evitare ricorso ad aziende non qualificate. Tra questi requisiti, capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, esperienza maturata nei percorsi, eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO;

per una proficua progettazione dei percorsi, sono previsti l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati tra il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro, istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, che viene rinominata come "piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". Inoltre, è previsto un sistema di costante monitoraggio della qualità dei percorsi;

considerato che:

nella pratica molte aziende non si sono ancora adeguate alle nuove norme introdotte dal "decreto lavoro", per cui nell'anno scolastico in corso le scuole stanno avendo enormi difficoltà a trovare aziende adeguate ai nuovi *standard* di sicurezza per lo svolgimento dei percorsi. Questo potrebbe comportare l'impossibilità per gli studenti di adempiere ad attività obbligatorie per proseguire i propri studi; inoltre l'obbligo virtuoso di coerenza tra percorsi e tipologia di studi limita ulteriormente il ventaglio di possibilità;

in sede di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 "Proroga di termini normativi", il Governo ha presentato un emendamento per eliminare il vincolo di un numero minimo di ore di PCTO per l'ammissione all'esame di Stato per il 2024,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda trovare, in tempi brevi, visto l'avvicinarsi della conclusione dell'anno scolastico 2023/2024, una soluzione anche per tutti gli altri studenti, impossibilitati ad assolvere all'obbligo della frequenza dei "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" necessari per la promozione all'anno successivo, per cause oggettivamente indipendenti dalla loro volontà, bensì per un fisiologico rallentamento nell'adeguamento alle tutele assicurative previste per tutte quelle imprese che intendano dare la possibilità ai giovani di effettuare la formazione sul campo, mettendo a loro disposizione i propri spazi aziendali in tutta sicurezza.

(4-01021)

GELMINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la A21 racc (un raccordo autostradale comunemente indicato come "Corda molle" per la sua forma semicircolare) connette la pianura bresciana da est a ovest, permettendo di costeggiare Brescia senza percorrere le tangenziali est e ovest, già congestionate dal traffico cittadino, e senza gravare sul traffico dei comuni dell'*hinterland* bresciano che la Corda molle attraversa;

la Corda molle ha origine dalla strada provinciale 19 Concesio-Capriano del Colle, sulla base di un progetto degli anni '60 realizzato tra gli anni '70 e il 1992. Alla fine degli anni '90 la società CentroPadane comincia la progettazione per espandere la Corda molle al tratto Ospitaletto-Montichiari in modo da farne un raccordo per le autostrade A4 (Milano-Venezia), A21 (Torino-Piacenza) e A35

(BreBeMi, cioè Brescia-Bergamo-Milano, inaugurata nel 2014): i lavori si sono svolti tra il 2009 e il 2012, anno in cui termina la concessione a CentroPadane;

a seguito di una gara risalente al 2012, nel 2018 la concessione della Corda molle passa ad Autovia Padana (parte del gruppo Gavio), che inizia i lavori per i 20 chilometri mancanti nel 2020: la consegna era prevista per il 2023. I lavori si protraggono in realtà fino al 2024, con la riqualificazione dei 13 chilometri del tratto Azzano Mella-Ospitaletto e la realizzazione *ex novo* dei 17 chilometri del tratto Azzano Mella-Montichiari;

la Corda molle si estende per poco più di 30 chilometri tra Concesio (a nordovest di Brescia) e Montichiari (a sudest) passando per Ospitaletto, Travagliato e numerosi altri comuni; il traffico stimato è di 20.000 automobilisti al giorno con una percorrenza media di 10 chilometri;

a inizio febbraio 2024, durante una riunione del Consiglio provinciale di Brescia, il presidente della Provincia Emanuele Moraschini e il consigliere delegato alla viabilità Paolo Fontana annunciano, alla presenza di rappresentanti di Autovia Padana, che la Corda molle sarà a pagamento a partire dal 1° luglio 2024 (con un pedaggio stimato di 10 centesimi di euro per chilometro);

è stata immediata la reazione dei sindaci dei territori sull'asse viario, tramite petizioni (Filippo Spagnoli, sindaco di Montirone: a oggi più di 11.300 firme), il coinvolgimento del consiglio nazionale dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Roberta Sisti, sindaco di Torbole e delegato ANCI) e prese di posizione a livello di Consiglio regionale (Claudia Carzeri);

a preoccupare i sindaci e coloro che li sostengono è sia il carico di traffico sproporzionato, anche pesante, che graverà sulle reti stradali comunali (per non parlare dell'inquinamento sul lungo periodo), sia il rischio che, dopo decenni di lavori sul raccordo, la Corda molle rimanga sottoutilizzata, come del resto è successo esattamente 10 anni fa con la BreBeMi;

la Provincia di Brescia ha convocato i sindaci dei territori coinvolti per lunedì 19 febbraio 2024, nella speranza di trovare un accordo con Autovia Padana per rendere il passaggio gratuito almeno per i residenti dei comuni sull'asse del raccordo; il 6 febbraio il Ministro in indirizzo ha dichiarato la Corda molle non sarà a pagamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda prendere provvedimenti (e di quale genere) nei confronti di Autovia Padana per l'annuncio tardivo dei pedaggi previsti a seguito della riqualifica e ampliamento della Corda molle;

se intenda stanziare fondi per rendere il transito gratuito, e se questi fondi renderanno il tratto gratuito per tutti gli automobilisti in transito (le stime ammonterebbero a circa 500 milioni di euro) oppure per i soli residenti.

(4-01022)

[IANNONE](#), [RASTRELLI](#), [PETRENGA](#), [MATERA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

venerdì 16 febbraio 2024 è stata convocata a Roma, in piazza Santi Apostoli alle ore 11, una manifestazione per protestare contro il Governo in relazione alle norme sull'autonomia differenziata e alla mancata erogazione degli stanziamenti del fondo di sviluppo e coesione;

l'invito è stato indirizzato principalmente ai sindaci campani e riporta i loghi della Regione Campania e dell'ANCI Campania;

l'atteggiamento del presidente della Regione Campania, De Luca, del presidente regionale dell'ANCI e del sindaco di Caserta, Marino, ha destato indignazione, in quanto sono stati utilizzati dei simboli istituzionali per una manifestazione finalizzata ad azioni politiche di parte;

in particolare, l'uso politico di strutture istituzionali che appartengono e rappresentano tutti i cittadini è solo l'ultimo esempio dello scontro che il presidente della Regione alimenta quotidianamente con dichiarazioni a giudizio degli interroganti offensive, scomposte, irresponsabili e di estrema volgarità istituzionale contro il Governo nazionale e i suoi rappresentanti;

considerato che, ad avviso degli interroganti:

il presidente De Luca induce con ogni mezzo gli amministratori locali a seguirlo su posizioni incompatibili con ruoli istituzionali e trova un complice di questa politica personalistica nell'ANCI Campania, che si trova ridotta ad essere una specie di comitato elettorale del capo del governo

regionale;

un episodio simile è avvenuto nel novembre 2022 con una fantomatica "marcia per la pace", dove addirittura furono arruolate scolaresche a cui venivano pagati mezzi di trasporto privati per ingrossare le fila dei partecipanti, utilizzando gli studenti in gita a Napoli, si chiede di sapere:

quali siano i soggetti che hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la manifestazione del 16 febbraio 2024 in piazza Santi Apostoli a Roma;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'utilizzo dei loghi istituzionali della Regione e dell'ANCI Campania da parte dei vertici amministrativi sia un grave esempio di scorretto comportamento politico.

(4-01023)

[DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [CROATTI](#), [SIRONI](#), [NAVE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che nel corso della conferenza stampa del 14 marzo 2023 il sindaco di Bagheria (Palermo), Filippo Maria Tripoli, ha reso noto alla cittadinanza che la sua amministrazione comunale ha affidato in concessione per 20 anni l'efficientamento parziale e la gestione degli impianti di tutta l'illuminazione pubblica della città alla società Baaria Light S.r.l.; considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

questa società è stata costituita in data 31 gennaio 2023 e iscritta in camera di commercio il 10 febbraio 2023. La società, con sede in Casteldaccia (Palermo), alla via Cesare Battisti, appartiene per il 49 per cento del capitale sociale sottoscritto (pari a 200.000 euro) alla Ellebi ST S.r.l. e per il restante 51 per cento alla G.S. Impianti S.r.l., entrambe operanti nel settore delle manutenzioni di impianti di illuminazione;

la Ellebi ST è direttamente riconducibile al signor Angelo Barone, assessore comunale nella Giunta del sindaco Tripoli in carica fino al luglio 2022, il quale non solo è socio ma figura quale amministratore unico della stessa Ellebi ST. In altri termini, il signor Angelo Barone è passato in meno di un anno dal ricoprire la carica di amministratore locale (assessore con delega ai lavori pubblici del Comune di Bagheria) a gestire un pubblico servizio indispensabile per il medesimo ente locale;

gli amministratori della società sono Giuseppe Sala, amministratore anche della G.S. Impianti, e Gioacchino La Bianca, la cui moglie e figlio sono soci della Ellebi ST. Gioacchino La Bianca sembrerebbe essere anche zio di Angelo Barone, oltre che amministratore del consorzio stabile F2B. Tale figura è dunque molto vicina alla figura dell'ex assessore che nella costituzione della Baaria Light ha ovviamente avuto un ruolo fondamentale;

atteso che, a quanto risulta:

l'esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione in *project financing* prevedeva una procedura pubblica per la quale erano state presentate due proposte di finanza di progetto, valutate da una commissione interna che ne ha scelta una e posto il progetto a basa d'asta tramite gara all'ufficio regionale gare appalto (UREGA);

il 14 ottobre 2022 perveniva una nota via *e-mail* con cui l'ufficio trasmetteva i verbali di gara per gli adempimenti consequenziali. In particolare, con il verbale di gara del 14 ottobre 2022 si era proceduto alla proposta di aggiudicazione del progetto di finanza ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'"efficientamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica", alla ditta G.S. Impianti che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 punti e che ha offerto un canone annuale di 308.727,92 euro per rimborso per prestazione di servizi di gestione e manutenzione. In sede di gara, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di volersi avvalere delle seguenti ditte: 1) consorzio stabile F2B; 2) Società Euroelettrica S.r.l.; 3) società Arli S.r.l. Nella suddetta occasione, tuttavia, non veniva in alcun modo resa palese l'intenzione della proponente G.S. Impianti di avvalersi della Ellebi ST (di cui è amministratore unico l'ex assessore Barone) né sotto forma di avvalimento né sotto forma di società di progetto;

con determinazione dirigenziale n. 562 del 18 novembre 2022 si procedeva ad aggiudicare il progetto di finanza alla ditta G.S. Impianti, con sede a Casteldaccia, via Cesare Battisti. L'affidamento è per importo del canone annuo pari a 755.949,03 euro che risulta così composto: 308.727,92 per rimborso

per prestazione di servizi di gestione e manutenzione; 256.867,887 per rimborso fornitura energia elettrica; 190.353,23 euro per rimborso per le spese di realizzazione dell'investimento. Con determinazione n. 41 del 19 gennaio 2023 avveniva la presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione alla ditta ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto citato;

il valore del canone sarà oggetto di indicizzazione annua e sarà parametrato sugli indici di variazione della tariffa o del costo dell'energia elettrica, applicata dalla società distributrice, e sul costo della manodopera per i servizi di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. È evidente che l'indicizzazione rende vantaggioso per il privato la concessione del servizio, mentre non permette al Comune di realizzare la stessa convenienza economica che avrebbe conseguito se avesse utilizzato pienamente i fondi dell'agenda urbana (senza dover rimborsare le spese per la realizzazione dell'investimento), potendo peraltro adottare ulteriori misure che il progresso tecnologico e i prossimi fondi pubblici nel campo dell'energia permetteranno. L'operazione non è vantaggiosa né per l'ente locale, né per i cittadini;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

nella conferenza stampa, è stata presentata la società Baaria Light quale affidataria del servizio, sebbene non risulti alcun atto nella sezione amministrazione trasparente del Comune;

appare quantomeno sospetto che la G.S. Impianti, fatto salvo il suo legittimo diritto di autodeterminazione, abbia dovuto cogestire la pubblica illuminazione del Comune di Bagheria proprio con la società dell'ex assessore Barone a progetto di finanza appaltato. In altri termini, se l'operazione soddisfa i necessari criteri di trasparenza a cui tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero essere improntate, è legittimo chiedersi perché la società di cui l'ex assessore è amministratore unico compare solo nel momento della concessione del *project financing* e non prima di tale data. Inoltre, va evidenziato che durante il suo incarico, Barone ha contribuito alla votazione in Giunta di molteplici atti preordinati all'affidamento all'esterno del servizio di manutenzione e, in parte, all'implementazione della pubblica illuminazione, in particolare la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 19 gennaio 2022, con cui veniva approvato in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica del proponente G.S. Impianti;

la situazione presenta notevoli analogie con un episodio avvenuto negli anni '80 e '90, anch'esso localizzato a Bagheria e caratterizzato dall'implicazione delle famiglie mafiose locali e della sfera politica, rinvenibile all'interno dell'operazione "Reset 2"; pertanto, anche alla luce delle anomalie sollevate, sarebbe necessario un approfondimento sulla vicenda al fine di tutelare l'ordinamento giuridico avverso ogni sorta di condizionamento e favorire la trasparenza amministrativa e dell'anticorruzione in seno alle pubbliche amministrazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga che la vicenda possa configurare la sussistenza di un conflitto di interessi, se non reale quantomeno potenziale, potendosi infatti rinvenire nella condotta di Barone un conflitto tra la missione pubblica originariamente affidata e gli interessi privati sorti a seguito dell'assunzione di un incarico nella società risultata indirettamente affidataria;

se non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza affinché vengano analizzate le connessioni sollevate, verificando la persistenza di soggetti legati a episodi passati e le possibili implicazioni di tali legami nel contesto dell'operazione "Reset 2".

(4-01024)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00955 della senatrice D'Elia ed altri, sul rinnovo della commissione consultiva per la musica.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.